IL DOTTOR VOLGARE,

OVVERO

IL COMPENDIO

DI TUTTA LA LEGGE CIVILE, CANONICA, FEUDALE, e MUNICIPALE, nelle cose più ricevute in pratica;

Moralizzato in Lingua Italiana

DA GIO: BATTISTA DE LUCA

PRETE CARDINALE DI SANTA CHIESA,
AUTORE del TEATRO della VERITA', e GIUSTIZIA,
con l'istess'ordine del detto TEATRO.

TOMO SECONDO.

IN COLONIA,
A spese di MODESTO FENZO Stampatore in Venezia.
M. DCC. XL.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

INDICE
DE' CAPITOLI
DELLA PARTE PRIMA
DEL TERZO LIBRO

Della Giurisdizione. Dell'Imperio. E del Foro competente; cioè, quale debba dirsi il Giudice, overo il Superiore competente.

CAPITOLO PRIMO

Donde naſcano le difficoltà, e le queſtioni di queſta materia, che ſi ſia reſa tanto difficile, ed intricata.

SOMMARIO.

1 *Che la mutazione dell'Imperio Romano abbia cagionata gran mutazione in queſta materia.*
2 *Per qual cauſa queſta materia anticamente era facile, ed oggi è difficile.*
3 *Se a tempo de' Gentili vi era l'eſenzione de' ſacerdoti dal foro laicale.*
4 *Che ne' primi tempi della Religione Criſtiana la podeſtà eccleſiaſtica era di fatto ſoggetta alla laicale.*
5 *Dell'erezione dell'Imperio d'Occidente.*
6 *Donde cominciarono le queſtioni tra l'uno, e l'altro foro eccleſiaſtico, e laicale.*
7 *E donde naſcano gli abuſi d'oggidì in queſta materia.*
8 *Dell'uſo fazionario de' Scrittori, e delli motivi, per liquali ſcrivono; e delli loro errori.*
9 *Proteſta dell'Autore nella materia.*
10 *Che coſa ſi dovrebbe fare in queſta materia.*

CAP. I.

1 TRa li molti effetti, che nel noſtro Mondo comunicabile, il qual vive con l'uſo delle leggi, civile, e canonica, ſi ſcorgono dalla diſtruzione dell' antico Imperio Romano, con l' introduzione di così gran numero di dominj, e di principati in quei paeſi, che allo ſteſſo Imperio ſoggiaceano: Uno de' maggiori pare ſi ſcorga in queſta materia giuriſdizionale: Atteſocchè (per quanto ſi può cavare dalle leggi civili dello ſteſſo Imperio, e da quei pochi ſcrittori, che tra così gran numero, nelle tante incurſioni de' barbari ſono rimaſti alla noſtra memoria: (Come particolarmente ſono Cicerone, Seneca, Plinio, Quintiliano, Livio, Tacito, Svetonio, e ſimili) non regnavano in quei tempi le tante frequenti, ed intricate queſtioni giuriſdizionali, overo di dominio, e d' imperio, che oggidì la pratica inſegna; così tra il foro

ſpirituale, ed il temporale, come ancora in ciaſcun foro reſpettivamente trà diverſi principi, e ſignori: Mentre appreſſo le leggi ſudette ſi ritrovano ſolamente trattate quelle queſtioni, le quali, a comparazione delle moderne, meritano dirſi facili, e di poca conſiderazione: Overo piuttoſto private fra le parti, che pubbliche tra li Principi, e tra li Magiſtrati; cioè ſopra la maggiore, o minor pertinenza dell'eſercizio d'una ſteſſa giuriſdizione abituale, overo ſopra la maggiore, o minor competenza d'uno ſteſſo foro laicale, ſecondo quelle queſtioni, delle quali ſi tratta di ſotto, particolarmente nelli capitoli ottavo, e nono.

2 Naſce queſta variazione di coſe da due ragioni. Una cioè, che anticamente era un'Imperio ſolo, il quale ſi reggeva con le ſteſſe leggi da per tutto; ſicchè non vi erano tanti principati indipendenti, ma tutti li preſidi, e li governanti, anche quelli, li quali godeſſero il titolo Regio, erano dipendenti, e ſubordinati ad un Principe maggiore, ch'era l'Imperadore Romano ſovrano di tutti: E per conſeguenza non entravano quelle diſpute, che oggidì ſi ſentono così frequenti tra li Principi, ed altri Signori, ciaſcuno de' quali independente dall'altro pretende aver tanta ragione nel ſuo dominio, quanta ne aveva il detto Imperadore nel ſuo Imperio, anche con grandiſſima varietà di leggi, e ſtili; ſicchè la facoltà legale ſi è veramente ridotta a confuſione ineſtricabile.

3 E l'altra perchè; quando pure ſi ammetta l'opinione d'alcuni, che anche nel ſuddetto Imperio Romano, e nel tempo della gentilità li Flamini, e li Sacerdoti, ed altri miniſtri di quella falſa Religione foſſero eſenti dal foro laicale, ſotto la giuriſdizione di quel ſommo Pontefice, e degli Archiflamini, ed altri Superiori; tuttauia era ancora una giuriſdizione ſubordinata all'Imperatore, il quale era il ſovrano di tutti: Nella maniera che nell' altra parimente falſa Religione Maomettana inſegna la pratica della Monarchia Ottomana, overo del Gran Turco; poichè ſebbene vi ſia un ſupremo direttore eccleſiaſtico, come per una figura dell' antico Sommo Pontefice de' gentili, al quale ſi dà nome di Moftì; nondimeno queſto è dipendente, e ſubordinato al Gran Signore, dal quale viene deputato, o depoſto: O pure che li medeſimi Imperadori ſi faceſſero deputare ancora Sommi Pontefici, acciò eſſendo in tal modo unita l' una, e l'altra podeſtà, ceſſaſſe ogni dubbio, conforme particolarmente oſſervano alcuni Scrittori in occaſione di trattare delle antiche leggi civili, che diſponeſſero del giuramento, e di altre coſe, le quali riguardino la religione.

4 Anzi doppoi che gl'Imperatori Romani, ſeguitando l' eſempio di Coſtantino Magno (eccettuandone l'apoſtata Giuliano) fino al tempo di Giuſtiniano compilatore, o riformatore delle leggi civili,

civili, abbracciarono, e ritenne la Cristiana religione: Ancorchè questa porti seco per legge divina l'esenzione degli ecclesiastici dal foro laicale, con la suprema podestà del Sommo Pontefice, indipendentemente da ogni podestà umana, con la sola, ed immediata dependenza dalla podestà divina: Tuttavia parte per la continuazione dello stile antico: E parte per li travagli che patì la Chiesa Cattolica dall'eresia Ariana, ed altre, o per altri rispetti che producea la condizione di quei tempi, fu continuato de fatto nello stesso modo, mentre la detta condizione de' tempi portava il doverlo tollerare. Che però dal tenore delle suddette leggi civili si scorge, che lo stesso Giustiniano, ed altri religiosissimi Imperadori metteano le mani a far leggi con li Vescovi, e con li chierici, ed anco con le Chiese.

5 Ma essendo in progresso di tempo sciolto quasi affatto l'Imperio suddetto nelle nostre parti occidentali, come occupate da varie nazioni barbare, e particolarmente da' Goti, e da' Longobardi: Ed aderendo gl'Imperatori Costantinopolitani parte all'eresie, e parte allo scisma greco, particolarmente in occasione della gran questione sopra l'immagini, e fomentando le vane, e mal fondate pretensioni del Patriarca Costantinopolitano: Come ancora trascurando di dare li dovuti ajuti al Sommo Pontefice Romano, ed alla Chiesa Cattolica contro l'oppressione degli eretici, e de' tiranni: Quindi con molta ragione seguì con autorità pontificia sotto Leone III. l'erezione del nuovo Imperio d'Occidente con la dismembrazione da quello d'Oriente, e con la dovuta dipendenza dal Pontefice; sicchè conforme per prima l'Imperadore Costantinopolitano di fatto pretendea spettargli la confermazione dell'elezione del sommo Pontefice Romano, col quale gli restasse una certa superiorità, seguì in tutto l'opposto per quella mutazione, la quale di ragione doveva seguire da principio della nostra Redenzione, ma di fatto era impedita; cioè che l'Imperadore fosse subordinato al Pontefice: E per conseguenza gli altri Re, e Principi cattolici riconobbero quella superiorità del sommo Pontefice, che riconoscea lo stesso Imperadore: Che però cominciando ad aver il libero esercizio la podestà ecclesiastica nelle persone, e nelle cause del suo foro, cominciarono per conseguenza le tante controversie giurisdizionali tra l'un foro, e l'altro, quante ne insegna la lettura de' Sacri Canoni, e de' Concilj, ed anche delle croniche, così ecclesiastiche, come profane.

7 Nè tali questioni sono state nel mondo uniformi, ma difformi secondo la varietà de' tempi, e de' principati, ed anche secondo il maggiore, o minor dominio, che hanno avuto l'eresie, o gli scismi;

E da ciò è nato che sebbene sono dopoi cessati li tiranni, overo son cessate l'eresie, e gli scismi; tuttavia si sono in tutto, in parte mantenuti gli stimoli, overo gli abusi che in tali tempi calamitosi furono introdotti; che però il preteso mantenimento di questi stili alla giornata produce nella materia tante questioni, con così gran varietà d'opinioni: Attesocchè li Giuristi, ed anche li professori d'altre lettere, li quali, o dottrinalmente, overo istoricamente hanno scritto sopra questa materia, per lo più han fatto professione di scrivere all'uso fazionario, ed all'opportunità di quella podestà, della quale fossero sudditi, o ministri, dando nell'uno, e nell'altro estremo vizioso. E da ciò nascono tutti i disordini; cioè che gli scrittori ecclesiastici moderni, o sia per gran zelo, overo per ambizione d'ottener per questa strada le dignità, e li premj, han cercato in alcune cose di dilatarsi più del dovere: Ed all'incontro i secolari, o per lo stesso fine ambizioso d'ottener le cariche, e gli offizj, overo per altri fini, ed interessi temporali, scordandosi affatto degli oblighi, a quali gli astringa la professione della Religione Cattolica, han dato in eccessi tali, che forse in questa materia, non vi sono arrivati gli stessi eretici, o scismatici: Soddisfacendo principalmente all'ambizione del plauso, che ne han riportato dalli nemici della Chiesa, overo dalle persone di genio maligno, o dagli amici della satira.

8

Non è cosa più facile al mondo, che mostrare il bell'ingegno, e l'erudizione in queste materie, quando si vogliano disprezzare le dovute regole, e li precetti della Cattolica Religione; poichè con ogni poco d'infarinatura delle Storie antiche si possono dire molte cose a favore della podestà secolare, ed anche delli Vescovi, e degli altri Prelati contro il Papa, con farne pomposa mostra appresso il volgo ignorante, il quale sempre gradisce più le satire, che gli eruditissimi, e ben regolati panegirici; non sapendo riflettere, che quanto viene riferito dagli Storici riguarda una gran diversità di tempi, e di circostanze di sopra accennate.

9

Quando un cavallo, buttando a terra il cavaliere, e togliendosi il freno con disprezzar le regole della cavallerizza, farà sfrenatamente quei corsi, e salti fregolati, che gli concederanno le forze naturali, ed anche gli stessi esercizj appresi nella cavallerizza, valendosi in male degli ammaestramenti datigli; appresso il volgo ignorante del mestiere parerà facilmente un bravo, e generoso destriere, ed avrà il seguito della plebe con gran plauso; ma appresso le persone nobili, e pratiche del mestiere sarà stimato una carogna degna del basto, o del carretto: Attesocchè quello si deve stimare buon cavallo, il quale sappia mostrare le sue forze, e la sua generosità, mantenendo però l'obbedienza al freno, ed al cavaliere; sicchè salti, cora, e galoppi

10

pi bene, ma a suo tempo, e senza uscire dal suo sentiere, e dalle regole della cavallerizza.

E questo appunto è il caso de' scrittori; poichè per mediocremente infarinato che sia, quando vorrà disprezzar le leggi, ed il freno della religione, e della convenienza, saprà parer erudito, e coll' esser satirico, o impugnatore della podestà de' dominanti avrà gran plauso dalli maligni, o dagli ignoranti; mentre l'umana natura è troppo amica, e famelica della satira. Ma il punto sta nello scriver bene, e fondatamente, dentro però le regole, ed i legami della Religione, e della verità, con la dovuta riflessione alle distinzioni, e circostanze de' tempi.

Scorgendosi in ciò la maggior sciocchezza, o la tristizia di tali scrittori; poichè facendo grande studio appresso gli antichi, cercano d'applicare alli tempi nostri quelle cose, che negli antichi successero, non riflettendo alla diversità: Attesocchè, se si parla de' tempi della Chiesa primitiva sotto li gentili fino al tempo di Costantino Magno, quando li sommi Pontefici, e li Vescovi, ed altri ministri ecclesiastici erano stimati gran malfattori degni de'le carceri, de' tormenti, e de' patiboli, sarebbe troppo chiara sciochezza l'addurre quegli esempj per i tempi nostri.

Parlando poi de' tempi susseguenti fino a quello, nel quale sotto Leone III. seguì la divisione dell' Imperio, con la nuova erezione di quello d'Occidente; ancorchè sotto Costantino la dignità Pontificia possedesse grande stima, e molte prerogative; nondimeno essendo già disseminata nella Chiesa la tanto famosa, e perniciosa eresia Arriana; come ancora essendo nata nel Patriarca Costantinopolitano la vana pretensione d'egualità, o di maggioranza col Pontefice Romano; quindi cominciò a nascere lo scisma in gran parte fomentato dalla diversità delle opinioni, e de' riti tra li Greci, e li Latini, e particolarmente sopra la questione delle Immagini: e da ciò seguì, che convenne alli Pontefici tollerare, e dissimulare molte cose; a tal segno che alcuni Imperadori si assunsero autorità di far carcerare, e di condurre fino a Costantinopoli, o d'esiliare alcuni Santi Pontefici, e che essendo eletti, vi fosse necessaria la loro confermazione, anche con certa ricognizione, come per specie di laudemio: Ingerendosi anche in far leggi sopra le Chiese, e li Vescovi, e li Chierici, e sopra le divisioni de' territorj spirituali: Bisognò però prudentemente dissimulare tutto ciò per isfuggire i danni alla Chiesa, ed alla cattolica Religione, acciò non si desse maggior fomento di persecuzione agli eretici, ed agli scismatici.

Lo stesso in que' primi tempi occorse in altri Regni, e principati; cioè, che per riparare alli progressi ed abusi degli eretici, e de' scismatici,

tici, o alle vane pretenſioni de' Veſcovi, e degli altri Prelati, fù di meſtiere, che il Papa imploraſſe l'ajuto delli Rè e de' Principi ſecolari: Ed anche alli medeſimi Principi, come ſuoi Vicarj, e commiſſarj deſſe molte giuriſdizioni, e prerogative contro gli eccleſiaſtici ribelli per reprimere la loro audacia, e rebellione; mentre in ſenſo di molti Santi Padri la Chieſa ha ricevuto ſempre più pregiudizj dalli mali eccleſiaſtici, che dagli ſteſſi infedeli, e da' altri ſuoi nemici: Overo che faceſſe loro molte conceſſioni delli paeſi occupati da' infedeli. Ma non perciò, eſſendo ceſſate queſte ragioni, da quei tempi ſi può inferire alli preſenti, e tra coloro, li quali profeſſano di vivere nel grembo, e nell'unità della Chieſa Romana, e della Cattolica Religione.

Oltre che, per la lontananza de' paeſi, e per gl'impedimenti delle guerre, o de' ſciſmi, molte coſe da i Pontefici ſi commettevano alli Patriarchi, ed a i Veſcovi: Sicchè, ſe queſti faceſſero male l'offizio loro, ed occultando l'autorità delegata, affettaſſero di far gli atti a loro commeſſi con la propria, non per ciò ſi può inferire a pregiudizio alcuno in quelle coſe, le quali di ragione ſiano della ſpeciale, e ſuprema autorità pontificia: Come per eſempio: Il Rè di Spagna poſſiede in Italia, ed in altre parti molti regni, e principati lontani della ſua reſidenza, e non potendo alle volte per le guerre, o per altri accidenti provedere per ſe ſteſſo a quelle coſe, le quali ſolamente ſpettano alla ſua regia autorità, le commette alli ſuo Vicarj, e Magiſtrati. Ma da ciò non ſi può inferire che ſi ſia pregiudicato alla ſua autorità, e che contro ſua voglia li detti Magiſtrati neghino a lui medeſimo l'eſercizio dell'autorità ſua, con caſi ſimili. E per conſeguenza, reſta manifeſta la ſciocchezza, o la triſtizia di coloro, li quali, rivoltando le carte vecchie con gli eſempj de' tempi antichi, vogliono regolare li preſenti: Poichè ſe ſi aveſſe a camminare con queſti eſempj, molti de' Principi ſecolari non avrebbono quella podeſtà, che poſſiedono.

Molto più chiara reſta la ſciocchezza, o triſtizia di coloro, li quali nelle noſtre parti dell'Europa occidentale vanno ripeſcando gli eſempj, e le pratiche antiche nelle parti dell'Europa orientale, overo dell'Aſia, o dell'Africa, non riflettendo all'altre diſtinzioni de' Patriarcati, e che gli ſteſſi ſciſmatici, li quali confeſſano la ſubordinazione al Patriarca Coſtantinopolitano, come loro Pontefice d'Oriente, ammettono la podeſtà patriarcale del Papa in Occidente: E per conſeguenza molto chiaro reſta l'equivoco di coloro, li quali confondono gli uni tempi, overo gli uni paeſi con gli altri ſenza riflettere alle dovute diſtinzioni, le quali devono eſſer le regolatrici di queſta materia, e di tutte le queſtioni, che di ſotto ſi vanno accennando.

Io però mi dichiaro, e mi protesto espressamente, per quel che riguarda le questioni tra l'una, e l'altra podestà, overo tra l'uno, e l'altro foro ecclesiastico, e secolare di non voler fare in ciò il giudice, nè il decisore, nemeno il partegiano dell'una, o dell'altra podestà; ma lasciando in tutto, e per tutto il suo luogo alla verità, intendo riferire solamente per una superfiziale notizia de' non professori alcune di tali questioni, che la memoria suggerisca: Accenando sommariamente le pretensioni dell' una, e dell'altra podestà senza determinar cos'alcuna; mentre così necessita la cattiva condizione de' tempi, che volendo ciascuno le cose a suo modo, veste la verità, e la giustizia di quel colore, overo di quell'abito, che sia più adattato alli suoi interessi, o soddisfazione.

Desidererei sì bene sommamente, che tra cattolici si pensasse pur una volta (pigliando un'onesta via di mezzo) a stabilir sopra ciò una regola generale, ed uniforme per tagliar la radice, dalla quale nascono tanti pregiudizj alla nostra Religione, e si dà così grand'adito a' suoi nemici, infedeli, eretici, e scismatici di lacerarla, e di farle così grandi pregiudizj: Parendo umanamente impossibile, come questa Repubblica cattolica possa mantenersi con tante scissure tra se stessa, e tra li suoi membri, li quali in parole confessano, e riconoscono il Sommo Pontefice per Vicario di Cristo, e Capo visibile di questa Repubblica; ma in fatti alcuni fanno forse il contrario; sicchè pare vi si scorga un continuo, ed evidente miracolo della particolar assistenza Divina

CA-

CAPITOLO SECONDO

Della diſtinzione delle diverſe ſpecie di giuriſdizione e d'imperio.

SOMMARIO

1 *Il Papa è capo della podeſtà eccleſiaſtica, ed il Principe laico della temporale.*
2 *Ogni Principe ſovrano è Imperatore nel ſuo principato.*
3 *Queſta diviſione non ſi dà nella podeſtà eccleſiaſtica.*
4 *Il Papa è aſſomigliato al Sole, ed il Principe ſecolare alla Luna.*
5 *Che le queſtioni giuriſdizionali tra l'un foro, e l'altro producano degli inconvenienti.*
6 *Delle diſtinzioni dell'una, e dell'altra giuriſdizione, o podeſtà; eccleſiaſtica, e laicale.*
7 *Nella podeſtà eccleſiaſtica tutti li Prelati, e ſuperiori dipendono dal Papa.*
8 *Delli Baroni, e Feudatarj inferiori, e delli Feudatarj regali, e maggiori.*
9 *Li Feudatarj maggiori ſono aſſoluti, ed indipendenti.*
10 *Delle diverſe ſpecie dell'alto dominio.*
11 *Di molte diſtinzioni di giuriſdizioni.*

C A P. II.

La prima, e più general distinzione, che si dia della giurisdizione, o podestà, è la già accennata nel capitolo antecedente tra l'ecclesiastica o spirituale, e la profana o temporale, stimandosi capo della prima il Papa, e capo dell'altra l'Imperadore per un modo di parlare de' Giuristi, li quali camminano col presupposto dello stato antico delle cose parimente di sopra accennato; cioè che l'Imperadore fosse il padrone, e l'unico Principe temporale di tutto il Mondo comunicabile. Che però cessando oggidì questo dominio universale, e stimandosi ciascun Principe sovrano ed assoluto d'esser Imperadore nel suo regno, o principato, fingendosi in tal modo tanti Mondi, o tanti Imperj, quanti sono li principati assoluti, ed indipendenti: Quindi segue, che ogni Principe veramente assoluto, e totalmente indipendente, sarà capo di questa podestà secolare nel suo principato: Restando solo l'università nella podestà ecclesiastica, la quale non è atta a ricevere più capi, per l'unità, ed individuità della Chiesa, la quale forma un corpo solo; sicchè sarebbe mostro, se avesse più capi. A

1

2

A *Nel disc. 2 della relazione della Corte nel lib. 15.*

3

E per conseguenza quel paralello, che dalli Sacri Canoni si dà di queste due podestà, Pontificia, ed Imperiale; cioè che nel Mondo formale, o politico la prima facci parte di Sole, e la seconda di Luna, convien bene inalterabilmente nella prima parte al Sommo Pontefice Romano, ma nell'altra conviene distributivamente ad ogni Principe, il qual sia totalmente sovrano, ed assoluto nel suo principato.

Da questo paralello si conferma lo stesso che si è accennato nel detto capitolo antecedente; cioè che (parlando umanamente con le sole regole politiche, e mondane) pare impossibile il mantenimento di questo mondo cattolico con tanti continui dispareri tra questi due luminari: Poichè se si stimerebbe impossibile il mantenimento del Mondo materiale, quando mancasse il così ben ordinato concerto tra il Sole, e la Luna; mentre quando, anche di raro, ed a brevissimo tempo, detto concerto si scompone per mezzo degli ecclissi, ne risultano tanti gran danni; or si pensi che cosa sia in questo Mondo formale con tanti, e moltiplicati ecclissi continui?

5

Dalli suddetti capi dipendono in ciascuna specie di giurisdizione le altre specie inferiori, e subordinate, quali membri respettivamente di ciascun corpo: Come, sono a rispetto della giurisdizione, o podestà ecclesiastica, li Patriarchi, Primati, gli Arcivescovi, li

6

Ve-

Vescovi, e gli altri Prelati inferiori dell'uno, e dell'altro clero secolare, e regolare, ed anco li loro Vicarj, e ministri, ed altri offiziali: Ed a rispetto della podestà laicale sono li Vicarj generali de'Regni, li Presidi delle Provincie, i Governatori, ed altri magistrati, ed offiziali: Ed anche sono li feudatarj, li quali per lo più oggidì sono chiamati con li titoli di Principi, Duchi, Marchesi, e Conti: E ve ne sono ancora di quelli, li quali abbiano titolo regio, o li loro offiziali, e ministri.

7 Nella prima specie della podestà ecclesiastica. Tutta la giurisdizione, secondo le regole cattoliche fermate dalla più vera opinione, viene stimata uniforme, e d'una stessa natura, cioè subordinata senza pretensione di sovranità, o d'independenza; mentre un solo è il sovrano, ch'è il Papa, dandosi negli altri Prelati una maggiore, o minore giurisdizione per l'ordine dell'appellazioni, e de' ricorsi; cioè delli Vescovi soggetti a gli Arcivescovi, e di questi soggetti alli Patriarchi, ed altri Primati. E lo stesso nelli Prelati delle Religioni, ma di tutti la giurisdizione è dipendente, e subordinata al Papa. B

B *Di ciò si parla nel lib. 15. de giudizj nella relazione della Corte trattando del Papa nel detto disc. 2. e seguenti.*

8 Diversa è la regola nell'altra specie di giurisdizione temporale: Attesocchè particolarmente nelli feudatarj si scorge una notabile diversità di podestà, e di giurisdizione, ed imperio, conforme si è accennato nel lib. 1. de'Feudi; cioè che vi sono li Baroni, e li Signori, li quali hanno un dominio, ed imperio totalmente subordinato al padron diretto, il quale gli hà investiti del Feudo a somiglianza della subordinazione, che riconoscono li Vescovi, e gli Arcivescovi, e li Patriarchi cattolici dal Papa col libero ricorso dell'appellazioni. Come per esempio sono in Italia li Feudatarj, e li Baroni delli Regni delle due Sicilie, ed anche li Baroni, e li Domicelli dello Stato Ecclesiastico, e simili: Ed altri sono Feudatarj di quei Feudi, li quali si dicono Regali, e di dignità vera, che riconoscono in loro sovrano un'altro Principe, che gli hà investiti del Feudo, con una certa recognizione solamente nel pagamento del tributo, o censo ne i tempi stabiliti, e nell'obbligo di ciascun nuovo successore a pigliare la rinovazione, come anche nella giurisdizione, o competenza d'esser Giudice sopra la successione del Feudo tra più persone, che la pretendano. C

C *Nel lib. 1. de' Feudi nelli dis. 1. e 2. e 59. ed in altri di simili concessioni.*

9 Bensì che nelli Feudi grandi, li quali fanno figura di principati, ed assoluti, è solito di questa podestà dell'infeudante alle volte di fatto, (e piaccia a Dio che non sia più frequentemente) esserne giudice l'esito della guerra, overo la maggiore, o minor forza, pretendendo di fatto esser'assoluti, ed independenti, e non soggetti alli ricorsi, ed alle appellazioni, con tutte quelle preeminenze, e regalie del prim'ordine, che spettano ad un Principe sovra-

sovrano; sicchè si pretende, che anco in loro si verifichi quel che si dice nelli Principi sovrani veramente indipendenti; cioè che siano Imperadori nel loro dominio, e che in questo possano fare tutto quello che fa l'imperadore nell'Imperio, e per conseguenza sono di que' membri, li quali fanno parte, o figura di capo con total indipendenza dal loro capo originale: Nel che si lascia al solito il suo luogo alla verità. D

D *Nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 63.*

E sebbene, secondo la vera, e general distinzione, si danno solamente due sorte di dominio, o d'impero: Uno che si dice alto, overo sovrano: E l'altro che si dice inferiore, e subordinato: Nondimeno in questa sorte di Feudatarj si scorge un'altra specie di sovranità, e di alto dominio; cioè, uno è quell'alto dominio, il quale ha con loro l'infeudante, e l'altro è quell'alto dominio, che hanno loro con li Baroni, e Signori da essi infeudati: Nella maniera che (per esempio) nella nostra Italia insegna la pratica nel Regno di Napoli, ed in alcuni altri Feudi maggiori della Chiesa Romana, o dell'Imperio, mentre li Feudatarj creano Baroni, e titolati a loro soggetti.

10

Tuttavia sopra ciò non vi cade una certa regola legale uniforme applicabile ad ogni caso; mentre pare, secondo le contingenze, in gran parte ciò dipenda dalla maggiore, o minor potenza: Poichè restringendosi (per esempio) alla stessa nostra Italia, vi sono degli altri Feudatarj Imperiali, parimente di Feudo Regale, e di vera dignità con la stessa giurisdizione, e nondimeno riconoscono maggior subordinazione, per essere di minor potenza, la quale pare che alle volte di fatto regoli il tutto, ancorchè lo dovrebbe regolar la legge, overo la maggiore, o minor ampiezza dell'investitura.

Nell'uno, e nell'altro genere di giurisdizione; ecclesiastica, e temporale; cioè in ciascuno d'essi respettivamente, entrano molte altre distinzioni di diverse specie di giurisdizioni: Attesocchè, altro è la giurisdizione ordinaria, ed altra è la delegata, con la differenza tra loro; che quello, il quale ha l'ordinaria: si dice aver a suo favore la regola, overo la causa universale con tutte le persone, e robbe che siano nel suo territorio, ogni volta che non se ne mostri la limitazione per esenzione cagionata da privilegio, o da prescrizione: E la delegata si dice una giurisdizione particolare, con la distinzione ancora tra la delegazione a cause speciali, o singolari, e quella ad una università d'alcune cause.

11

Come anche: Altra si dice la giurisdizione territoriale, cioè, che sia annessa al territorio: Ed altra, la quale si dice nelle persone in alieno territorio, secondo che più distintamente si conoscerà

di

di ſotto, trattando delle queſtioni ſpeciali tra li medeſimi Giudici, e Magiſtrati, o Prelati.

Si danno ancora due generi di queſtioni giuriſdizionali, e di competenza di foro. Il primo cioè, che la giuriſdizione ſi pretenda da uno in total eſcluſione dell'altro in generale per tutte le cauſe, e di queſto ſi tratta primieramente nelli capitoli proſſimi. Ed il ſecondo tra più giudici egualmente competenti ſopra la maggiore, o minor competenza in caſi particolari; ſicchè le queſtioni ſiano più toſto tra le parti. E di queſto genere ſi tratta di poi nelli capitoli ſuſſeguenti.

CAPITOLO TERZO.

Delle queſtioni più generali, che ſogliono occorrere tra l'una, e l' altra giuriſdizione; eccleſiaſtica, e ſecolare.

SOMMARIO.

1 *Se il Papa abbia il territorio, e la giuriſdizione territoriale per tutto il mondo.*
2 *Degli effetti di detta queſtione.*
3 *Si diſtinguono più caſi. E nello ſtato temporale della Chieſa non cade dubbio.*
4 *Lo ſteſſo nelle cauſe ſpirituali da per tutto.*
5 *Nelle cauſe temporali che la podeſtà del Papa ſia in materie di fede.*
6 *Che cauſa ſia nelle cauſe meramente temporali de' principati.*
7 *Di alcuni eſempj che il Papa abbia eſercitata la ſua giuriſdizione anche nelle coſe temporali.*
8 *Come poſſano darſi due padroni d'uno ſteſſo territorio.*
9 *Dell'eſecutoriazione, o recognizione che fanno li Principi ſecolari delle lettere Appoſtoliche.*
10 *Anche li miniſtri, o Magiſtrati del Principe riconoſcono le ſue provisioni, e ſogliono negar loro l'eſecuzione.*
11 *Se l'Imperadore abbia dominio alcuno, o ſovranità nello Stato Eccleſiaſtico.*
12 *L'Imperadore, o altro Principe non può trasferire l'alto dominio totale.*
13 *Che le ragioni dell'Imperio d'Oriente foſſero affatto ſuanite.*
14 *Delle ragioni dell'Imperio d'Occidente.*
15 *Del dominio univerſale del mondo in Criſto, e nel ſuo Vicario.*
16 *Della cauſa del dominio dell'Imperio Romano.*
17 *Il Principe è marito della Repubblica, ed è padre de' ſudditi.*
18 *Della cauſa vera del dominio temporale del Papa, di Roma, e dello Stato Eccleſiaſtico.*
19 *Se nelle Città, terre, e caſtelli conceduti alle Chieſe dalli Principi ſecolari, queſti ritengano l'alto dominio, e la ſovranità.*
20 *Se il Giudice laico poſſa eſercitare giuriſdizione nelle Chieſe, e luoghi ſacri.*
21 *Se; e quando il Principe ſecolare abbia podeſtà con li Prelati, e con li chierici.*

C A P. III.

1 LA prima, e forse la maggior questione, che sia tra queste due podestà ecclesiastica, e laicale; primarie, cioè tra il Papa, e l' Imperadore, (sotto nome, del quale, conforme di sopra si è detto, vien significato ogni Principe sovrano) cade sopra il punto; se il Papa abbia il territorio in tutto il mondo, sicchè la sua giurisdizione, e podestà sia in ragion territoriale, così nelle persone, e nelle cause ecclesiastiche, come anche con le persone, e cause temporali, anzi sopra gli stessi Principi, e principati: Overo che piuttosto la sua giurisdizione sia nelle persone, e nelle cause solamente ecclesiastiche, ma non nel territorio, il quale fuori dello Stato temporale della Chiesa debba dirsi di piena ragione del Principe secolare dominante: Sicchè sia un'esercitar giurisdizione nel territorio alieno.

2 Riguarda tal questione diversi effetti, e particolarmente quello, se le bolle, e li decreti, ed altri ordini fatti dal Papa, o suoi offiziali anche nelle persone, e cause ecclesiastiche si possano eseguire negli alieni principati, senza il braccio, e l' autorità del Principe secolare, come padrone del territorio, con altri effettti simili.

Ed in ciò non avendosi ragione alcuna (com'è di dovere degli scrittori eretici, o scismatici) anche tra gli stessi scrittori cattolici si scorge non poca varietà d' opinioni, particolarmente tra li Canonisti, e li Civilisti, che vol dire lo stesso, che li Dottori ecclesiastici, e li secolari: Ed anche tra gli stessi ecclesiastici di diverse professioni, cioè tra li Canonisti, e li Teologi, in maniera che può meritamente dirsi questione, la quale abbia qualche confusione: Maggiormente per lo sciocco stile de' moderni di non badare ad altro, che ad ammassare li seguaci dell'una, e dell' altra opinione, con far il maggior fondamento nel maggior numero aritmetico, senz'altro discorso, o ratiocinio.

3 Per qualche chiarezza dunque di tal questione, all'effetto di toglier alcuni equivoci, si devono distinguere tre casi diversi. Uno cioè, dentro

tro li termini, o confini dello Stato temporale della Chiesa, che volgarmente si dice lo Stato Ecclesiastico. L'altro nelli principati, e dominj alieni solamente con le persone, e nelle cause ecclesiastiche. Ed il terzo parimente nelli principati, e dominj alieni nelle persone, o cause profane, o temporali, anco delli stessi principati.

Nel primo caso non vi entra la presente questione, ma spiuttosto l'altra, la qual segue immediatamente; cioè se all' Imperadore in questo dominio spetti qualche sovranità, ed alto dominio, non cadendovi altra ragione di dubitare, mentre il Papa è anche Principe temporale.

4 Nel secondo caso delli principati alieni nelle sole persone, o cause ecclesiastiche, o spirituali: Ancorchè alcuni camminino con questa opinione, e che tuttavia il Principe secolare ne abbia la sovranità, e l'alto dominio, sicchè solamente la podestà del Papa sia nelle persone senza territorio, che però per l' esecuzione sia necessario il braccio del Padrone del territorio, al quale spetti vedere, se in casa sua ciò si debba permettere: Nondimenò ne' tempi nostri tal'opinione è stata riprovata dalla S. Congregazione dell' universal Inquisizione, dalla quale essendosi maturamente esaminato il punto, è stata la suddetta proposizione dichiarata, non solamente temeraria, ma anche scismatica, ed eretica: Sicchè fra Cattolici non vi cade più dubbio. A

A *Nel lib. 15. de giudizj nella relazione della Corte, trattando del Papa nel disc. 2.*

Cade bensì la disputa nel terzo caso delle cause temporali. Ed in ciò si scorge gran varietà d'opinioni; attesocchè li Legisti, overo li Dottori secolari, col sentimento de quali camminano ancora in questa parte alcuni Teologi, stimano che la podestà del Papa non entri nelle cose temporali, ma solamente in quelle di Fede, overo in quello che influisca nella salute dell' anime, e nel foro interno, e sopranaturale.

5

Quando poi si tratti di cose meramente temporali, come per esempio di deposizione de' Principi per loro mal governo, il quale sia pregiudiziale ancora al bene spirituale, overo di legittima successione del principato, con cose simili; ed in tal caso vogliono che la sua parte sia solamente d'assolvere i popoli, e di dichiarare, che a loro, overo alla Repubblica sia lecito negare a quel Principe l'obbedienza con darsi sotto il dominio, o protezione d'un'altro; sicchè al Papa spetti il fare una semplice dichiarazione, come ad un Giudice, ma che l'esecuzione si faccia dalla stessa Repubblica con l' autorità propria.

6

All'incontro li Canonisti, con quali camminano anche alcuni Teologi, sostengono maggiormente la podestà Pontificia non solamente nel concedere alli Principi Cristiani Cattolici li Regni, e paesi occupati da' infedeli, o da' eretici per il fine della religione Christiana

di quei popoli; ma ancora che abbia la ragione del territorio in tutto il Mondo anche nelle cose temporali nell'abito solamente, lasciandone l'atto, overo l'esercizio alli Principi secolari Cristiani sotto la condizione però del buon reggimento de' popoli con la dovuta custodia della Religione cattolica; sicchè, quando si portino male, sia lecito al Pontefice come Vicario di Cristo reassumendo la suddetta podestà abituale deporre quel Principe, e conceder il principato ad un'altro.

Fondano ciò li Canonisti principalmente nella pratica cavata da 7 molti esempj: E particolarmente in quello di S. Leone Terzo accennato di sopra di dismembrare parte dell'Imperio d'Oriente, e di erigerne l'imperio d'Occidente: E quello di Gregorio Quinto di dare la podestà alli Principi di Germania d'elegere quest'Imperadore: Come anco quello di Zaccaria nel deporre Ilderico Re di Francia, e conceder il Regno a Pipino: Di Gregorio VII. nel conceder ad Alfonso chiamato il conquistatore alcuni Regni di Spagna occupati da infedeli: Quello d'Alessandro Sesto nel concedere alli Re di Spagna, e di Portogallo l'Indie Occidentali col tirare la famosa linea di Giulio Secondo nel privare il Re di Navarra, concedendolo al Re Ferdinando chiamato il Cattolico, che poi l'unì alla Corona di Castiglia, e simili: Oltre l'esempio della concessione del Regno d'Ungaria a S. Stefano: E di quella dell'Isola di Sicilia occupata da Saraceni a Roggiero, con molti altri casi simili. Bensì che a ciò rispondono li seguaci dell'altra opinione, che questi, ed altri simili esempj siano fondati in causa, o motivo della Fede, o della Religone. B

B *Di ciò si discorre nel più volte accennato lib. 15. nella relazione, e pratica della Corte Romana, parlando del Papa nel disc. 2.*

E rispondendo all'argomento, che portano in contrario li Legi- 8 sti dell'impossibilità di dare due padroni in solido d'uno stesso territorio, dicono due cose: L'una che (conforme s'accenna sotto diverse materie, e particolarmente nella feudale) questa implicanza cammina per uno stesso rispetto, ma non già quando si dia il concorso di più padroni, e di più possessori con la diversità de' rispetti. C E l'altra, la quale batte nello stesso, cioè che il dominio del Papa in nome di Cristo Padrone di tutto il Mondo resta abituale, dandone l'attuale al Principe secolare sotto la condizione del buon governo, la quale mancando, lo possa togliere per darlo ad un'altro.

C *Nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 61. ed in molti altri luoghi.*

Quando poi all'altro più forte argomento della pratica di al- 9 cuni Principi di voler riconoscere le provisioni Apostoliche, ancorche siano con le persone, o cause ecclesiastiche, prima che se gli dia l'esecuzione, e particolarmente nelle proviste de' Vescovati, e de' benefizj, overo nella suppressione delle Religioni, o de' Monasterj con l'applicazione delle loro robbe in altri usi, con

casi

casi simili, cioè che non si permette senza il braccio, o consenso del Principe: Si dice che ciò non toglie la suprema podestà, e la ragione territoriale del Papa, ma che o sia un'allegare l'inconveniente, e quel che di fatto si faccia contro ragione, o pure che così richieda la ragione di congruenza, acciò quel Principe sappia se tal provisione sia pregiudiziale alle sue ragioni, overo al buon governo del suo principato, per poterne informare lo stesso Papa forse ingannato da false espressioni, o relazioni d'altri.

Il che chiaramente si prova dal vedere in pratica, che anco alli Magistrati, ed altri ministri del medesimo Principe per la stessa ragione si permette il proibire l'esecuzione delle sue provisioni 10 senza la loro esecutoriazione, la quale si suole alle volte negare per informar meglio il medesimo Principe, al quale si rende lecito, anzi si deve replicare: O pure, secondo il senso d'alcuni ecclesiastici più zelanti, che conforme si è detto, ciò sia mal fatto, e che sia un'adurre gl'inconvenienti per argomento: Intendendosi detto tutto ciò per un semplice discorso, con lasciare l'intiero suo luogo alla verità. D

D *Nel lib. 2. de' Regali nel disc. 148.*

L'altra questione, la qual cade tra la podestà ecclesiastica, e la laicale, risguarda il punto di sopra accennato nel primo delli tre casi di sopra distinti; cioè, se nel dominio temporale della Chiesa, 11 che volgarmente diciamo lo Stato Ecclesiastico, resti tuttavia all'Imperadore qualche ragione di alto dominio, e di sovranità: Ed in ciò tengono alcuni l'affermativa col fondamento, che attribuendo alcuni degli medesimi ecclesiastici questo dominio alla donazione, che si dice fatta da Costantino Magno a S. Silvestro della Città di Roma, e di tutta l'Italia nel trasferir la Sede Imperiale in Costantinopoli: Overo parte di esso alle concessioni di Pipino, e di Carlo Magno, e d'altri Imperadori, e parte alla donazione della Contessa Matilda: In qualunque modo sia, non si fosse trasferito l'alto dominio, e la sovranità, per la ragione ricevuta da' feudisti, ed accennata nella sua materia feudale, cioè che l'Im- 12 peradore, overo ogn'altro Principe può ben concedere parte de' luoghi spettanti al suo imperio in Feudo, anche regale, e con ragione di principato; purchè però ritenga per se la sovranità; sicchè non sia una total dismembrazione del principato, o scissura della corona, facendo un'altro eguale a se stesso, mentre ciò non si può fare. E

E *Nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 60. e nel libro 6. della dote nel disc. 146.*

Questa opinione però dagli altri più comunemente vien riprovata, e stimata ideale: Atteso cchè, se si parla delle ragioni dell'Imperio Costantinopolitano ritenute da Costantino nella detta presupposta donazione (circa la quale si lascia il suo luogo alla verità) quelle già svanirono, per la suddetta dismembrazione dell'Imperio 13 d'Occidente, approvata già dal consenso di tutto il Mondo Catto-

tolico : Maggiormente che dopo anche lo ſteſſo Imperio Orientale è già ſvanito affatto, ed occupato da infedeli.

E ſe ſi parla delle ragioni dell'altro Imperio Occidentale . S ſtima una total vanità il dire , che avendo egli tutto l' eſſere da Papa come ſuo autore, e fondatore con l'accennata ſubordinazione, e dipendenza, per la conferma, che deve da queſto ricevere la ſua elezione ; in occaſione della quale deve promettere la ſuddetta ſubordinazione , s' abbia da dire, che il ſuperiore debba eſſer ſuddito del ſuo ſuddito. 14

Come ancora , perchè quando ſeguì queſta nuova erezzione dell'Imperio d'Occidente, l'altro d'Oriente avea già quaſi perduto affatto ogni dominio, e ſuperiorità in Italia. E per conſeguenza non poteano nel ſurrogato trasferirſi quelle ragioni, che non ſi poſſedeano dal principale.

Ed in oltre a diſcorrerla con le regole della Religione Criſtiana cavata dall'Evangelo, nel quale Criſto profeſſa d' eſſergli data dall' eterno Padre tutta la podeſtà nel Cielo, e nella Terra, e che eſſendo eſaltato nel legno della croce per la noſtra redenzione, tiraſſe a ſe ogni coſa: Quindi ne ſegue il di ſopra accennato dominio di tutto il Mondo abituale , reſtando all' Imperadore, e ad altri Principi Criſtiani il ſolo dominio attuale nell' eſercizio . E per conſeguenza , quando il poſſeſſore del dominio attuale cede le ſue ragioni a quello , che abbia il dominio abituale, e ſuperiore, ne naſce quella conſolidazione, che la legge diſpone quando il Feudo ſi devolve all'infeudante, overo che il proprietario diventi padrone anche dell'uſufrutto, il quale era d'un altro , con caſi ſimili. F 15

F *Nel detto diſc. 60. del lib. 1. de' Feudi , e nel detto diſc. 2. del Papa nel libro 15. nel titolo della relatione della Corte Romana.*

E diſcorrendola ancora con ragioni umane . Vengono ſtimati degni di riſo coloro, li quali trattano queſta materia con le ſole ſimplicità ſolite de' Legiſti , preſupponendo l' Imperadore Romano padrone del Mondo , come ſe ce l' aveſſe dato Iddio a dirittura in pieno dominio , overo che l'aveſſe avuto per eredità da Adamo noſtro primo padre : Dovendo ripettere che in ſoſtanza l'Imperadore Romano antico, non è altro che un capitano, overo un miniſtro del popolo, e della repubblica , con quella maggior autorità che in progreſſo di tempo , ſotto nome di dittatura , fù uſurpata da Ceſare in occaſione della guerra civile con Pompeo. E queſta figura di capitano, e di governatore con gran moderazione profeſsò di fare Ottaviano Auguſto nel tempo, che nacque Criſto Signor Noſtro; ſicchè quella maggior autorità diſpotica, quale ebbe origine da Tiberio, il quale vien reputato l'idea del tiranno, che fù continuata da altri ſucceſſori, fù piuttoſto tirannica uſurpazione, che legittimo principato, e dominio; e ſebbene 16

Criſto

Cristo Signor nostro tentato sopra il pagamento del tributo da' Scribi, e Farisei, diede quella veramente divina risposta di dare a Dio quello ch'è di Dio ed a Cesare quel, ch'è di Cesare; nondimeno parlò di quel ch'era possessore defatto del principato, ma non perciò ne segue che l'autenticasse, o lo canonizasse per legittimo: Ed ancora perchè non essendo ancor adempito il misterio della passione, non era seguita quella attrazione di tutte le cose, che fece a se stesso pendendo in Croce.

17 E quando anche potesse dirsi vero, e legittimo principato (tutta via conforme si è accennato nel libro antecedente de' Regali) il Principe non è altro che un marito, o padre, e legittimo amministratore della repubblica, e del popolo, dal quale ha ricevuto tutta la sua podestà, e per conseguenza, quando il suddetto Imperadore Romano, considerandolo come marito, o come padre, abbandonò la moglie, overo li figli dell' Occidente, lasciandoli in preda de Goti, Unni, Vandali, e Longobardi, e di altre barbare nazioni, anche con pregiudizio della Religione Cattolica, poterono essi legittimamente scuotere il giogo del primo dominio, e darsi alla protezione, ed al governo d'un altro, conforme fecero, dandosi alla protezione, cura, e governo del Pontefice, al quale più propriamente conveniva il nome di padre, e di conservatore della Religione: In maniera che possa, e debba dirsi dominio trasferitogli più legittimamente dal consenso de' popoli, di quello che fosse trasferito dall'antico popolo Romano negli Imperadori gentili: Maggiormente che rispetto a Roma, ed alla maggior parte degli altri luoghi, questo passaggio non fù immediato dall' Imperadore al Papa: Attesocchè vi fù di mezzo il dominio delli Rè d' Italia, e del Duca Romano, e di altri Duchi simili, da' quali come tiranni, o eretici poterono li popoli sottrarsi. E da ciò si scorge qualche simplicità di coloro, alli quali pare di dire una gran cosa, quando allegano per titolo di questo dominio la suddetta donazione di Constantino, senza badare alla suddetta difficoltà, che rinasce, perchè la loro capacità non vi arriva: Imperciocchè senza negarla, lasciando (come si è detto) il suo luogo alla verità, vi si dà titolo migliore, con altre ragioni che sopra ciò si sogliono considerare. G

18

G *Si discore di ciò nel supplemento del lib. 2. de Regali in occasione di trattare delle confiscazioni, e nel dis. 2. della relazione della Corte nel lib. 15.*

19 La terza questione riguarda le concessioni delle Città, terre, e luoghi abitati con giurisdizione, ed imperio ne i vassalli, che da Principi secolari si siano fatte alle Chiese; cioè se diventino luoghi totalmente ecclesiastici, in maniera che non ne resti superiorità alcuna al Principe secolare concedente, ma che la sovranità, e l'alto dominio per li casi d'appellazione, e di ricorso siano del Papa: Overo all' incontro, che s' intenda conceduta una giurisdi-

risdizione subordinata in ragione di semplice baronaggio: Ed in ciò si cammina con la distinzione della qualità, o natura della concessione; attesocchè, quando sia in ragione di Feudo vero, in tal caso resta senza dubbio la soggezzione al Principe secolare infeudante in quel che riguarda il Feudo solamente, e non in al-
20 tro; non cadendo in ciò disputa alcuna, mentre i medesimi sacri canoni così espressamente dispongono: Ma se la concessione sarà in allodio (conforme in dubbio s'intende, e si presume,) in tal caso entra una gran disputa con molta varietà d'opinioni, e con efficaci argomenti per l'una parte, e per l'altra, conforme si discorre nel Teatro nella materia feudale, dove si potrà vedere; si crede però che l'osservanza vi abbia gran parte. H

H *Nel detto disc. 60. del lib. 1. de' Feudi.*

La quarta questione riguarda l'immunità locale delle Chiese, e de' luoghi sacri, non solamente sopra li casi eccettuati, e non eccettuati; mentre ciò ferisce piuttosto la materia dell' immunità, della quale si tratta nel suo luogo particolare, che questa della giurisdizione; ma circa il punto della ragion territoriale, cioè se le Chiese, e li luoghi sacri s'intendano esser separati dal territorio del Principe laico, sicchè costituiscano una specie di territorio separato: Overo che piuttosto siano nel territorio del Principe, ma godano questa esenzione per una certa riverenza, a somiglianza delle Chiese, e de' Monasterj esenti, che sono dentro la diocesi. E molti, forse più communemente, credono che questa seconda parte sia la più probabile. I

I *Si tratta di sotto nel libro 14. dove si discorre la materia dell' immunità ecclesiastica.*

Come ancora se il giudice laico possa esercitare giurisdizione nelle Chiese, ed in altri luoghi sacri, overo immuni con li pro-
21 prj sudditi; nel che si suol camminare con la distinzione degli atti solamente verbali, e li reali; cioè che quelli si possano fare, e non questi per la stessa ragione di riverenza, conforme più distintamente si discorre nel Teatro; cioè che si possa citare verbalmente uno, che sia in Chiesa, ma non si possa carcerare, nè esaminare, o tormentare, o far altr'atto di fatto, più che di parole. L

L *In questo lib. 1. della Giurisdizione nel disc. 70.*

La quinta questione riguarda l'altra specie d'immunità ecclesiastica personale delli Prelati, e de' Chierici, e di altre persone ecclesiastiche, cioè, se quando il Principe secolare per causa di stato, overo per causa pubblica, particolarmente in tempo di peste, o di guerra, possa esercitare giurisdizione, o superiorità alcuna con le persone ecclesiastiche, esiliandole dal suo dominio, overo proibendo il commercio, e facendo altri atti giurisdizionali, o pure forzandoli all'osservanza delle sue leggi, ed editti, col motivo del ben pubblico, e col fondamento della legge di natura, che obbliga tutti, conforme se n'è accennato qualche cosa nel proemio: E parimente si scorge la solita varietà grande d'opinioni. Come

anco-

ancora; se, ed in quali cose siano soggetti alla podestà laicale li Chierici celibi, o coniugati respettivamente: E se, e quando nelli Chierici d'ordini minori vi concorrano li requisiti necessarj per l'esenzione del foro: Ed a rispetto delli Chierici greci, se anco le loro mogli, e figli godano il privilegio del foro, con casi simili, de' quali in occorrenza si dovrà vedere nel Teatro, ed altrove; attesocchè per le gravi diversità de' stili delli diversi principati non facilmente vi si può dare una regola certa, e generale. M

M *Se ne discorre nel detto lib. 14. trattando dell'immunità ecclesiastica.*

La sesta questione cade sopra la podestà laicale; se sotto pretesto d'impedire le forze, o le violenze possa ingerirsi nelle cause ecclesiastiche, così sopra materie indifferenti tra persone ecclesiastiche, come ancora sopra le materie di sua natura spirituali, ed ecclesiastiche tra secolari, come particolarmente occorre sopra la cognizione del chiericato, overo sopra l'impedimento della libertà del matrimonio, ed in cose simili: Ed in ciò sogliono li laici far la distinzione tra la cognizion formale di quel che si dice *de jure*, e quella che si dice *de facto* solamente; overo esercitando la temporalità nelle robbe, e nelle ragioni temporali delle Chiese, o delle persone ecclesiastiche: N Ed anco perchè in alcune parti si pretende il Principe secolare Legato Apostolico, overo Capo, e Presidente di qualche conseglio, o tribunale ecclesiastico per autorità Apostolica: Ma queste sono materie da lasciarsi per regole prudenziali sotto silenzio, e non mettersi in bocca de' volgari.

23

N *Nel lib. 15. de' giudizj.*

La settima riguarda l'immunità ecclesiastica reale; cioè se, e quando il Principe secolare, o la Repubblica de laici possa soggettare alle collette, ed altre pubbliche gravezze gli ecclesiastici, per quei bisogni che riguardano il beneficio, ed interesse comune; del che si discorre in altri luoghi. O

24

O *Nel lib. 2. de' Regali nel disc. 58. ed altri, e nel lib. 14. nel tit. Miscellaneo ecclesiastico nelli disc. 2. e seguenti dove si tratta di questa immunità.*

L'ottava all'incontro ferisce la podestà ecclesiastica con li secolari, non già nelle cause di Fede, o in altre puramente ecclesiastiche, e spirituali: Come per esempio sono di matrimonio, e di decime, e cose simili; mentre in questo non cade dubbio alcuno, ma in quelle cause, che si dicono di misto foro: Ed in ciò anco si scorge qualche varietà di leggi, o di stili secondo la diversità de' principati; sicchè non vi si può dar regola.

25

Occorre anche disputare della giurisdizione de' Vescovi, e di altri Prelati, circa la loro famiglia armata, e della loro giurisdizione, con li loro famigliari, e ministri, ancorchè laici, li quali siano esenti dal foro laicale: Ma parimente ciò non riceve regola per la diversità delle leggi, o degli stili de' principati. P

26

P *Nel disc. 67. di questo lib.*

Quando poi il Giudice laico abbia giurisdizione con li chierici, e con altre persone ecclesiastiche per l'amministrazione, overo per la robba, o denaro avuto dalle sue mani, o per altro ri-

27

rispetto, se ne discorre di sotto nel capitolo undecimo, nel quale si tratta della capacità de' laici nel conoscere le cause del foro ecclesiastico.

E molte altre questioni, le quali cadono sopra questa materia men frequenti, si tralasciano; attesocchè sarebbe troppo nojosa digressione il voler reassumere tutte le minuzie; Maggiormente, per la più volte accennata ragione; cioè che dalla gran diversità de' stili, in ciascun principato, non può a questa materia stabilirsi una regola ferma, e generale; che però in occorrenza bisognerà regolarsi secondo la qualità del paese, nel quale occorra la questione: E molte cose nella materia si accennano di sotto nelli capitoli seguenti, ed anche nel libro decimoquinto in occasione di trattare de' giudizj, e del giudice competente; e nel libro decimoquarto trattando dell' immunità ecclesiastica.

CA-

CAPITOLO QUARTO.

Delle questioni giurisdizionali nella stessa podestà ecclesiastica tra diversi ecclesiastici Superiori senza mistura di laici.

SOMMARIO.

1 *Se il Concilio sia sopra il Papa, overo il Papa sopra il Concilio.*
2 *Che li Concilj non vengano sotto le derogatorie senza menzione speciale, il che si dichiara.*
3 *Degli atti del Concilio di Costanza.*
4 *Se il Papa dispensi con se stesso sopra il giuramento delli capitoli del Conclave, e dell'osservanza delle Bolle.*
5 *Della podestà del Collegio de' Cardinali in tempo di Sede vacante.*
6 *Dello stesso, discorrendola per ragione.*
7 *Della podestà delli Patriarchi.*
8 *Che il Papa debba esser unico, e non si possa dare pluralità di persone.*
9 *Quali siano quelle cose, le quali oggi siano sole del Papa; sicchè gli altri Prelati non vi abbiano podestà.*
10 *Il Papa si dice Ordinario degl'Ordinarj; e può prevenire gli Ordinarj nelle collazioni de' benefizj, ed in altre cose, se vuole.*
11 *Se possa togliere le dignità, li benefizj, e gli offizj senza cognizione di causa.*

CA-

CAP. IV.

1 On solamente questa materia giurisdizionale oggidì viene stimata difficile, ed intricata per le controversie tra le due diverse podestà, ecclesiastica e laicale, nelle quali pare si scorga l'accennato cotidiano, e continuo ecclisse: Ma ancora tra il capo, e li membri di ciascuno delli suddetti corpi, o generi di podestà. Poichè, trattando dell'ecclesiastica, non poca disputa cade tra li Canonisti, e li Teologi, anzi nella stessa professione de' Canonisti, tra gli oltramontani, e li citramontani sopra la podestà del Concilio generale; se sia maggiore, o minore di quella del Papa: E vi si scorge la solita varietà dell'opinioni: Facendosi da coloro, li quali tengono le parti del Concilio gran fondamento nelle storie ecclesiastiche, ed in alcuni casi seguiti in diversi Concilj, e particolarmente nel più moderno Concilio di Costanza radunato per togliere il così lungo, e pernicioso scisma d'anni quaranta, e più; mentre in quello, essendo stati deposti, overo dichiarati decaduti, o non legittimi, ed in somma esautorati Giovanni Vigesimo secondo, Gregorio Duodecimo, e Benedetto allora detto Decimo terzo, ciascuno de' quali nella sua obbedienza nello stesso tempo faceva parti di Papa, fu dal Collegio de' Cardinali, con l'intervento di trent'altre persone deputate dal Concilio, eletto Martino Quinto col susseguito effetto. A

A *Se ne discorre nella relazione della Corte nel l. 15 nel disc. 2*

Tuttavia, ciò che in ragion disputativa si possa dire nelle scuole, e ne' circoli. Per quel che spetta alla pratica del foro, secondo l'opinione oggidì più ricevuta, ed assoluta nella Corte di Roma, ed appresso li buoni Cattolici, resta fuori d'ogni dubbio, che non si possa convocare il Concilio senza l'autorità del Papa, senza la quale non merita il titolo di legittimo, e di Generale, e, conforme li Canonisti, e li Teologi dicono, di Ecumenico: E che il Papa sia a quello superiore, in maniera che vi possa derogare, o dispensare a suo arbitrio. B

B *Nel lib. 14 nelle ãnotazioni al Concilio di Trẽto nel disc. 1. e nel detto disc. 2. nella relazione della Corte.*

Che però quella prerogativa, la quale da' Giuristi si dà alli Concilj Generali, che non s'intenda a loro derogato senza special 2 menzione, non riguarda la podestà, ma la certezza della volontà: Sicchè quando di questa in altro modo apparisca, basta la deroga implicita, e virtuale: Anzi nè meno questa prerogativa si concede al Concilio di Trento; attesocchè basta d'aver conceduta qualche cosa ad esso contraria. C

E rispondendo alla suddetta pratica del Concilio di Costanza, si dice

dice non esser vero, che si camminasse per via d'autoritativa deposizione di un Papa legittimo, esercitando con questo l'autorità di superiore: Ma che ciò seguisse in figura di giudice, il quale dichiarasse, che niuno delli tre occupasse bene quella Sede, la quale perciò si avesse per vacua. O ciò fosse per l'incertezza: O perchè alcuno di essi fosse veramente intruso: O per lo giuramento fatto da alcuni di loro di dover renunziare per restituire alla Chiesa la tranquillità, e far cessare la tempesta dello scisma: O pure che alcuno per gravi delitti scandalosi a tutto il mondo ne fosse decaduto. Mentre altro è il deporre, e l'esautorare di propria podestà: Ed altro è il giudicare se uno sia tale, o no, bisognando in ciò dar un Giudice. Mentre si vede, che anche ne' Feudi, e ne' principati gli Tribunali del principato giudicano a chi sia dovuto il principato, e chi sia il Principe legittimo, ancorchè siano tribunali subordinati, e sudditi a quello, che sia Principe legittimo; sicchè non è giudicare del Papa, ma di quella persona, privata, se sia Pontefice, o no. D

D *Nel disc. 2. della relazione della Corte nel libro 15.*

L'altra questione riguarda la podestà di dispensare con se stesso al giuramento d'osservare li capitoli del Conclave, e ad alcune Bolle de' predecessori. Ed in ciò parimente si scorge la solita varietà delle opinioni. Però si crede, che più comunemente, quanto alli capitoli del Conclave, si cammini con la distinzione tra quelle cose, le quali riguardano la religione cattolica, ed il bene della Chiesa universale, e quelle che riguardano l'utile, e comodo privato de' Cardinali; cioè che nel primo caso stia fermo l'obbligo, e non nel secondo. E

4

E *Nel detto disc. 2. e 3. della relazione della Corte nel libro 15.*

Overo, quando al giuramento sopra l'osservanza delle Bolle de' predecessori, che si distingua tra la dignità Pontificia, e la persona privata del Pontefice, conforme in occasione della Bolla di Pio Quinto di non infeudare, se n'è accennato qualche cosa nel libro primo de' Feudi. F Lasciando però sopra tutto ciò sempre il suo luogo alla verità, senza fermar cosa alcuna.

F *Nel cap. 9.*

La terza questione cade sopra la podestà, e giurisdizione del Collegio de' Cardinali per il tempo che vaca la Sede Papale. Ma tal questione già è stata in parte tolta dalla Costituzione di Bonifacio Ottavo registrata nel suo Sesto G e più chiaramente parla la Bolla di Pio IV. H con la quale oggidì si cammina: Cioè che non abbia podestà, nè giurisdizione alcuna, così in quel che riguarda le cose di grazia, come quelle di giustizia sopra le materie spettanti alla podestà del Papa. E ciò per lo giusto fine d'accelerare l'elezione: Eccettuatene quelle cose, le quali riguardano il mantenimento del governo corrente: O pure, quando occorresse accidente tale, che soprastasse gran pericolo, o che se ne potessero cagionare grand'inconvenienti, quando non si riparasse prontamente.

5

G *Nel cap. ubi periculum de elect. in 6.*

H *La. 63.*

Circoscritte le suddette costituzioni: Quando la materia si avesse a discorrere con li termini generali, entrerebbe la distinzione delle quattro persone diverse formali, che si considerano nella persona materia-

teria-

seriale del Papa. La prima cioè di Papa come Papa, Vicario di Cristo, e Capo della Chiesa universale: E per quel che riguarda le cose spettanti a questa persona, il Collegio non vi ha podestà, ne giurisdizione alcuna; poichè sebbene rappresenta la Chiesa Universale, in nome della quale elegge il Papa; tuttavia questa commissione, che per consuetudine se gli è data, è ristretta a quest' atto dell' elezione. Che però benchè li Cardinali hanno qualche participazione nel governo della Chiesa Universale, nondimeno ciò nasce dall' assunzione che ne ha fatto il Papa medesimo in figura di consiglieri, ma non già con quella formal participazione, che ha il Capitolo della Cattedrale col Vescovo formando unitamente il corpo cattedratico. I

I *Nel disc. 3. della relazione della Corte nel lib. 15.*

La seconda persona è di Principe temporale dello Stato Ecclesiastico: Ed in questa parte potrebbe fare quel che si concede alli Comizj, overo alli Parlamenti radunati per l' elezione del loro Principe, come rappresentante la Repubblica, overo il principato. Come per esempio sono li Palatini, o gli Elettori del Regno di Polonia, e simili; sicchè questa giurisdizione non ha quella repugnanza, che si scorge nel caso precedente.

La terza, e quarta persona, sono di Patriarca d'Occidente, e di Vescovo di Roma col suo distretto. Ed in queste parti, quando non ostassero le suddette costituzioni, entrarebbe quel che di sotto può dirsi della giurisdizione del Capitolo Sede Vacante; mentre il Collegio de' Cardinali è il Capitolo di queste Chiese Patriarcale, e Cattedrale respettivamente, ma non già della Chiesa Universale. L

L. *Nel detto disc. 3.*

7 Oggidì non si sentono più quelle questioni di giurisdizione, e di podestà, che, conforme insegnano le storie ecclesiastiche, erano anticamente così frequenti fra il Papa, e li Patriarchi, e particolarmente con il Costantinopolitano, il quale anche nella stessa Italia, col calore dell'Imperatore d'Oriente, s'ingeriva in far le parti pontificie in quei paesi, li quali alla riviera del mare Adriatico furono sotto l'Imperio Greco. M Mentre tutti quei paesi, li quali cadono sotto li Patriarcati Costantinopolitano, Alessandrino, Antiocheno, e Gerosolimitano, sono in potere d' infedeli, e quei Cristiani generalmente sono scismatici, eccetto pochi cattolici forastieri, o paesani occulti.

M *Se n' accenna qualche cosa nel disc. 6. delle preeminenze in questo stesso lib. nel fine.*

8 E' stato nella nostra età disputato, se il Sommo Pontificato Romano ammetta la pluralità di persone, e ciò in occasione di trattare della podestà dell'Appostolo Paolo, se fosse coeguale con quella di Pietro; ma sotto il Pontificato d'Innocenzio X. con molta maturità fù deciso per l'unità; sicchè oggidì tra Cattolici non deve ciò ammetter disputa. N

N *Nel detto disc. 2. della detta relazione della Corte nel lib. 15.*

Alcuni

Alcuni atti, secondo l'opinione senza dubbio ricevuta, e praticata nella Corte Romana, spettano alla sola giurisdizione, e podestà del Papa, privativamente a tutti gli Prelati, li quali non vi si possono ingerire. Come per esempio sono: L'erezioni delle nuove Chiese Cattedrali, e Metropolitane; e le unioni, e divisioni delle medesime: Le dispense matrimoniali, o altre, sopra altri impedimenti canonici; sicchè bisogni derogare alli Canoni, overo ad altri decreti Apostolici. L'Indulgenze, e Giubilei universali, ed anco li locali, mentre li Vescovi le possono concedere solamente per quaranta giorni: Le proviste, o confermazioni dell'elezioni, o nomine delli Vescovati, ed Arcivescovati: Le collazioni de' benefizj riservati, overo la podestà di far queste riserve, con cose simili. Tuttavia non mancano alcuni d'assumer dispute circa il difetto di questa podestà di proibirlo a' Vescovi; quasi che ogni Vescovo sia Pontefice con egual podestà nella sua diocesi a quella che abbia il Papa in Roma; e che questi sia solamente un giudice dell'appellazioni, e de i ricorsi in caso di gravami. 9

Ma ciò che possa dirsi disputando alla scuolastica, overo all'academica per esercitar l'ingegno. Per quel che tocca al foro pratico della Corte Romana non vi cade più dubbio alcuno: Essendo oggidì massime assentate, che il Papa sia il Vescovo della Chiesa Universale, ed Ordinario degli Ordinarj; sicchè gli altri Vescovi, e Prelati particolari siano a lui subordinati, come coadiutori nel governo del grege, overo dell'ovile di Cristo, così diviso per il mondo, che non può governarsi da un solo pastore principale, che però vi bisognano gli altri pastori subordinati secondo quella proporzione, che si dà in ciascuna diocese tra il Vescovo, e li Rettori delle parrocchie in essa distinte: Attesocchè altrimente non si verificarebbe l'Unità della Chiesa, e dell'unico suo Capo visibile: Nè meno si verificherebbe il detto di Cristo Signor nostro, che dovrà esser un pastore di un solo ovile: Come ancora, Cristo disse a Pietro solo che pascesse le sue pecore in generale, senza restringersi più a quelle d'un luogo, che d'un'altro, sicchè coloro, li quali veramente professino d'esser buoni cattolici, non dovranno dir il contrario. O

O *Nello stesso disc. 2. della relazione della Corte.*

Quindi segue, che volendo il Papa prevenire li Vescovi, e gl'altri Ordinarj nella collazione de' benefizj, e nella cognizione delle cause, o nell'esercizio d'ogn'altra giurisdizione ordinaria (secondo la suddetta opinione senza dubbio ricevuta nella Corte Romana) potrà farlo: Bensì che non è solito, eccetto che per cause gravi, e giuste, camminandovi con molta circospezione, per il che in dubbio tal volontà non si presume; sicchè le questioni che sopra ciò cadono tra le parti, riguardano più tosto la volon- 10

tà,

P tà, che la podeſtà P Dovendoſi anco in ciò riflettere alle conſiderazioni accennate nel capitolo primo ſopra la diſtinzione de' luoghi, e de' tempi per conoſcere la fallacia di coloro, li quali con alcuni eſempj de' tempi antichi, e della Chieſa Greca vanno ſopra ciò ſognando favole.

Nel detto diſc. 2. ed anche nel diſc. 23. nel tit. de' beneſizj.

11 E' ſtato anche nell'età noſtra diſputato, ſe poſſa il Papa togliere alli proviſti le dignità, e li beneſizj, o gli offizj di loro natura perpetui. E ciò che ſia nel Foro interno per lo requiſito della giuſta cauſa: Per quel che tocca all'eſterno, e pratico, ſi è nella Corte fermata per più vera l'affermativa, che poſſa farlo per molre ragioni diſtintamente accennate nel Teatro, dove ſi potrà vedere. Q

Q In detto diſc. 2. della relazione della Corte, e nel diſc. 148. de' Regali.

CA-

CAPITOLO QUINTO.

Delle differenze giurisdizionali tra li Vescovi, ed altri Ordinarj de' luoghi, e li Prelati inferiori, li quali pretendano d' avere la giurisdizione ecclesiastica, e quasi Episcopale attiva nel clero, e nel popolo secolare di qualche terra, o luogo, privativamente all' Ordinario, overo al Vescovo Diocesano.

SOMMARIO.

1 *L'uso de' Vescovi è antico, ma non quello delle Cattedrali, e delle Diocesi.*
2 *Della divisione di tutto il Mondo in Diocesi.*
3 *Dell'uso de' Prelati inferiori, e donde sia nato.*
4 *Delle diverse sorti di Prelati inferiori.*
5 *Delli Prelati, che si dicono* nullius.
6 *Che siano veri ordinarj in tutto.*
7 *Ciò non piace, e della ragione.*
8 *Delle solennità nell'elezione de' Vescovi.*
9 *Degli altri Prelati inferiori senza territorio separato.*
10 *Che il possesso di questi Prelati sia poco lodevole.*
11 *Avanti di chi si faccia il concorso alle Parrocchie.*
12 *Delli Cardinali nelli loro Titoli.*
13 *Delli Prelati Regolari, o Locali.*
14 *Particolarmente di quelli della Religione di Malta.*
15 *Che cosa sia la cura dell'anime.*
16 *Che li Regolari, ed altri esenti non possono predicare pubblicamente al popolo, nè confessare senza licenza dell'Ordinario.*
17 *Quando li Prelati Regolari esenti abbiano giurisdizione con li secolari loro serventi.*
18 *A chi spetti la prova del territorio separato.*
19 *In che modo tal prova si debba fare.*
20 *Della differenza di prova per privilegio, o per immemorabile.*
21 *Nella giurisdizione la sola assistenza di legge basta per la manutenzione.*
22 *Di alcuni Prelati inferiori privilegiati, ed esenti dalle cose suddette.*
23 *Si danno gli esempj del Protettore della Santa Casa di Loreto, dell'Arcivescovo di Nazarette, e del Vescovo di Fiesole.*

C A P. V.

1 ANcorchè sin da principio della Chiesa nascente vi sia stato l'uso de' Vescovi, che dallo stesso S. Pietro, overo da gli altri Apostoli, alli quali distribuiti per tutto il Mondo a predicare il Vangelo ne fu dal medesimo S. Pietro comunicata la facoltà, si deputavano in ciascun luogo, che abbracciasse la fede Cristiana: Nondimeno, per la persecuzione de' tiranni, anzi generalmente per quella di tutta la gentilità, e del giudaismo; ed anche per non esservi in quei principj la formal erezione delle Chiese materiali, nelle quali fosse pubblico l'uso del culto divino, con la subordinazione di più luoghi ad uno, non vi era l'uso delle diocesi stabilito con li suoi termini, o confini, e per conseguenza non vi era il numero prefinito de' Vescovi, e degli Arcivescovi, e de' Patriarchi, restando tuttavia sotto disputa la questione: se, e quando questa introduzione, o divisione seguisse, scorgendovisi non poca varietà d'opinioni. A

A *In questo lib. 3. nella 2. par delle preeminenze nel disc. 3 e seg.*

2 La Corte Romana però, con la quale devono camminare tutte l'altre Corti del foro ecclesiastico nel Mondo cattolico, in pratica seguita, e tiene per ferma l'opinione che ciò seguisse sotto Dionisio Primo il quale fu creato Pontefice nell'anno 262, e morì nell'anno 271: E per conseguenza se ne inferisce, ch'essendo stato tutto il Mondo diviso in diocesi sotto li Vescovi, ogni luogo abitato si debba presumere di essere in qualche diocesi, e sotto la giurisdizione del Vescovo, sicchè non si presume la giurisdizione degli altri, che non siano Vescovi generalmente esplicati col termine, o vocabolo di Prelati *inferiori*, l'uso *de' quali può dirsi moderno*, parte per privilegio della Sede Apostolica, e parte per concessione, o permissione de' Vescovi: E forse in alcuni con intrusione, e col principio vizioso della ribellione al proprio Vescovo, secondo le contingenze de' tempi, ne i quali abbia dominato l'eresia, o lo scisma, o la guerra tra Principi secolari, per la quale il Signore d'un luogo della diocesi non abbia permesso che il Vescovo della Città, la qual fosse in dominio del suo nemico, vi esercitasse giurisdizione. B

B *In questo stesso lib. 3. della giurisdizione nel disc. 1. con più seguenti, e nel lib. 14. nel Miscellaneo ecclesiastico nel disc. 1.*

Gran parte ancora di quest'uso è nata dalla mistura della giurisdizione temporale, che per concessione de' Principi avessero in qualche luogo gli Abbati, o altri Superiori de' Monasterj, overo 3 le prime Dignità delle Chiese, cioè che per commissione de' Vescovi come in figura di loro Vicarj esercitassero anche la giurisdizione ecclesiastica, ed Episcopale, e che in tal modo a poco a poco con lungo tratto di tempo, da ministri dipendenti, si

siano

ſiano reſi Prelati, e ſuperiori independenti, ſcorgendoſi oggidì in tutte le parti del Mondo cattolico numero notabile di queſti Prelati inferiori, così del Clero ſecolare, come del regolare. C

C Nel detto diſc. 1. di queſto lib. e nell' altro diſc. 1. del lib. 14. nel miſcellan. Eccleſiaſtico.

4 Di tre ſorti ſono queſti Prelati. Una cioè di coloro, li quali abbiano la giuriſdizione eccleſiaſtica e quaſi Epiſcopale in tutto il popolo, e nel Clero di qualche luogo, il quale ſia ſenza dubbio dentro li termini di qualche Dioceſi. L' altra di coloro, li quali abbiano parimente la ſuddetta giuriſdizione in tutto il popolo, e Clero di qualche luogo: Ma che queſto ſi pretenda di eſſer fuori d' ogni Dioceſi, e di aver il vero territorio proprio ſeparato, ed indipendente, ſicchè coſtituïſca una ſpecie di Dioceſi ſolita ad eſplicarſi col termine, o vocabolo di Nullius. E la terza ſpecie è di quei Prelati, li quali abbiano la giuriſdizione eccleſiaſtica quaſi Epiſcopale ſolamente con li chierici ſecolari, o regolari, e con altri miniſtri di una certa Chieſa, overo di un Monaſtero, o Convento, del quale ſiano Superiori, e Prelati ſecondo la comune, e molto frequente pratica degli Abbati, e de' Priori, e degli altri Superiori de' Monaſterj, e de' Conventi, o altre caſe de' Regolari, li quali ſono per lo più eſenti dalla giuriſdizione degli Ordinarj de' luoghi. Ed anche ſi ha la pratica frequente nelle prime dignità di alcune Chieſe Collegiate ſecolari con li chierici, e miniſtri della ſteſſa Chieſa, ma non già col clero, e popolo ſecolare del luogo, con la giuriſdizione univerſale in tutto quel territorio.

5 La ſeconda ſpecie è de' Prelati di quei luoghi, li quali per verità ſiano *nullius*, cioè che veramente, e de fatto abbiano il territorio ſeparato independente da ogni Dioceſe: Come per eſempio in pratica ſono de fatto ſenza lite gli Abbati o Commendatarj del l' Abbazie di Monte Caſſino: Di Farfa: Di Nonantula: Gli Arcipreti di Altamura: Ed il Prevoſto di Peſcia, e molti altri ſimili. E queſta ſpecie de fatto quaſi niente differiſce dalli Veſcovi, non mancandogli altro, che la dignità Epiſcopale, e per conſeguenza li manca ſolamente la podeſtà, e giuriſdizione circa l'eſercizio di quegli atti, che ſono dell'ordine Epiſcopale, e che ſi dicono Pontificali: Come per eſempio ſono il conferire gli ordini ſacri, il conſagrare l'Olio S. e le Chieſe, l'amminiſtrare il ſacramento della Creſima, e coſe ſimili. E tuttavia, anche in queſte coſe, hanno una certa podeſtà giuriſdizionale, cioè che a loro ſpetta il dar le licenze, overo le lettere dimiſſoriali alli proprj ſudditi per pigliare l'ordine da quel Veſcovo, che da eſſi Prelati ſi deputerà, quando però ne ſtiano in poſſeſſo, mentre in ciò la pratica non è in alcuna maniera uniforme. D

D Nel diſc. 16. di queſto ſteſſo titolo.

Ed anche hanno podeſtà di dar licenza ad un Veſcovo a loro

elezione di consecrare le loro Chiese, ed altari, l'Oglio santo, e d' amministrare a proprj sudditi detto sacramento della Cresima, e di esercitare altri Pontificali: Ogni volta però che per consuetudine, o per ordine della Sede Appostolica non spettassero questi atti Pontificali al Vescovo più vicino. E

E *Nel detto disc.* 16.

Si dicono però, a somiglianza de' Vescovi di esser Ordinarj de' luoghi con la piena, e totale giurisdizione Episcopale, non solamente ordinaria, ma anche delegata dal Concilio di Trento, e dalle Costituzioni Appostoliche sopra gli esenti, overo sopra gli altri Prelati inferiori: Ed in somma hanno tutto quello de' Vescovi, eccetto alcune cose, che la Sede Appostolica da qualche tempo moderno l'ha tolto, e le ha date alli Vescovi più vicini, come per esempio sono le cause dell' immunità ecclesiastica locale, ed in alcuni altri casi, quali eccettuati, assiste loro la regola generale. F

6

F *Nelli suddetti disc. sopra accennati nella lettera E ed in molti altri seguiti di questo stesso lib. di giurisdizione.*

Io non intendo far in queste materie il giudice, nè il consigliere; ma lodando, ed approvando quel che dalla Sede Appostolica vien permesso; per modo di discorrere, e per confessare la mia poca capacità, mi dichiaro, che non capisco la ragione di questa permissione (overo per dir meglio) il fondamento della dichiarazione data al Concilio di Trento sopra quello, che di sotto si discorre nell' altra specie di Prelati inferiori, nei quali non si verifica questa qualità di vero territorio separato, e di *nullius*: Non sapendo vedere, come nell'elezione de' Vescovi s'abbiano da usare tante solennità, e diligenze, cioè (parlando dell'uso d'Italia,) che con le dovute informazioni il Papa elegga persone qualificate in virtù, ed in costumi, ed in età matura sopra l' anno trigesimo, e che si debbano approvare con un esame pubblico in canoni, o in teologia morale avanti il medesimo Papa con l' intervento di molti Cardinali, e Prelati: E che dopo vi si faccia un processo formato per un Cardinale sopra la sua vita, e costumi, e legittimi natali, ed in altri requisiti, con la giustificazione de quali ne segua la preconizatione in pubblico Concistoro; acciò pigliandosi del soggetto da ciascuno de' Cardinali informazione, possa il Papa col loro voto nel Concistoro seguente ammetterlo alla dignità Episcopale: E che seguito tutto ciò, in occasione di consacrarsi, dia tanti stretti giuramenti, e faccia così gran promesse, che a sentirle vi si aggricciano li capelli: E nondimeno, che la stessa giurisdizione, e podestà appunto si dia da un Superiore regolare, ed alle volte anco da un Principe secolare, conforme di fatto insegna la pratica dell' Arciprete d' Altamura, con casi simili: O pure che si dia dal Papa per via di Dataria informa di provista di un benefizio, overo d' una semplice, ed ordinaria dignità a persone

7

alle

alle volte non conosciute, e di niuna sufficienza: Sicchè a mio giudizio pare più probabile, che il Concilio di Trento abbia voluto intendere anco di questi: Pure se ne lascia il suo luogo alla verità. G

G *Di ciò si discorre in questo lib. 3. di giurisdizione più volte, e particolarmente nel detto disc. 16. e nel discorso 1. del Miscellaneo ecclesiastico nel l. 14*

9 Nell'altra specie posta per prima; cioè di quei Prelati, li quali abbiano la generale, ed ordinaria giurisdizione ecclesiastica nel Clero, e nel popolo, il quale viva nel territorio, di qualche luogo, senza che si verifichi detta qualità di territorio separato; Anticamente si sentivano gravi, e frequenti questioni tra questi Prelati, e li Vescovi, essendovi nato un numero infinito di coloro, che pretendeano esser in possesso di questa giurisdizione: Per il che Bonifacio Ottavo fece una Costituzione, con la quale si dispone, che coloro li quali avessero tal pretensione, dovessero giustificarlo in una forma ivi stabilita, e per conseguenza ne nascessero le sentenze delli Delegati Apostolici, con le quali tali pretensioni si canonizassero, o respettivamente si riprovassero, ed in tal modo si fermasse lo stato delle cose, conforme seguì in molti casi: E quando la prova fosse in parte a favore del Vescovo, ed in parte a favore del Prelato inferiore, secondo la diversità de' privilegi, o delle cause, ciascuno avesse il suo. H

H *Se ne tratta particolarmente in questo l. nel disc. 5*

10 Sperimentandosi però tuttavia pernicioso l'uso di questa giurisdizione, in maniera che ancor'oggidì in alcune parti d'Italia corre il detto, *di terra d' Abbate*, per significare un luogo, nel quale si viva con poca disciplina ecclesiastica, gli tolse la cognizione delle cause criminali, e matrimoniali, commettendole alli Vescovi Diocesani, overo a gli Ordinarj de' luoghi, in ragione di delegazione della Sede Apostolica: Ed anche commettendo a questi, con la stessa delegazione, l'approvazione di coloro, che avessero la cura dell'anime, o che amministrassero i Sacramenti parrocchiali; E che approvassero li predicatori, con altre cose più distintamente accennate nel Teatro, e di sotto nel titolo de' Regali, poichè a quel che si è disposto dal Concilio, vi si sono aggiunte molte altre cose per le Costituzioni Apostoliche, overo per li decreti della sacra Congregazione. I

In questo stesso libro nelli disc. 1. e più seguenti.

11 Anzi, per quel che spetta al concorso, il quale si deve fare nella provista delle parrocchie, secondo la forma dello stesso Concilio di Trento, avanti gli esaminatori sinodali, anche in quei luoghi, li quali siano veramente *Nullius*, e di territorio separato come sopra, quando il Prelato non usi di convocare, e celebrare il Sinodo, dovrà il concorso farsi avanti l'Ordinario, il quale faccia Sinodo, ed abbia li esaminatori sinodali, dalli quali dovranno anche esser' approvati generalmente coloro; che devono esser deputati all' esercizio della cura dell' anime, anco senza la detta

forma del concorso, come Vicarj, nella maniera che si discorre nella materia benefiziale.

In questo lib. nelli disc. 14. lib. 1. e nel disc. 2. nelle parrochie delli disc. 10. e seguenti.

Sotto questo nome di Prelati inferiori, vengono anche li Cardinali nelli loro Titoli dentro di Roma, nelli quali, ancorche (per un certo modo di parlare de' Dottori) siano stimati come tanti Vescovi, e che le Chiese di detti Titoli siano stimate, come tante Diocesi con la giurisdizione ordinaria, e quasi episcopale, anco a rispetto delli titoli diaconali, conforme nell'età nostra è stato 12 deciso per la facoltà di dar la benedizione solenne, e che più pienamente si discorre nel Teatro: Tuttavia, a comparazione del Papa considerato come Vescovo di Roma, sono stimati come Prelati inferiori, sicchè in quel che riguarda la cura dell'anime, e l'amministrazione de' sacramenti, al clero, e popolo secolare, il quale viva fuori dell'ambito, o recinto di detti Titoli, questi sono soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario, particolarmente per un Decreto, o Costituzione di Gregorio Decimoterzo. M

M *In quest' istesso titolo nel disc. 34. e nel supplemento.*

Sotto la terza specie de' Prelati Locali, li quali abbiano giurisdizione particolare ristretta ad un certo luogo, e con certe persone, vengono (conforme si è detto) gli Abbati, e gl'altri superiori de Monasterj, e di case regolari: Overo le prime dignità d' 13 alcune Chiese collegiate secolari dalla giurisdizione degli Ordinarj, e soggette a quella de proprj Prelati.

In questa specie di Prelati, e particolarmente de' regolari, e per la maggior frequenza, di quelli della Religione di Malta, li 14 quali si chiamano Priori, o Balj, overo Commendatori, cadono più frequentemente le questioni con gli Ordinarj de' luoghi: Attesocchè avendo li Regolari amplissimi privilegi d'esenzione con dichiarazione ancora in alcuni, che i loro Prelati s'intendano veri Ordinarj, non solamente con li religiosi, o chierici respettivamente, ma ancora con li serventi, ministri, coloni, e vassalli, anche in quel che concerne la cura dell'anime, e l'amministrazione de' sacramenti: Quindi, intendendo questi privilegi nella sola lettera, pretendono che tutti li loro coloni, lavoratoti, e serventi, anche se vivano sparsi nelle case de' secolari ad uso del popolo, debbano esser compresi sotto questa esenzione, e giurisdizione respettivamente: Anzi che se il Monastero, o Commenda possedesse qualche luogo abitato per concessione del Principe secolare in Feudo, o in allodio con la giurisdizione negli abitatori, li quali perciò si dicono volgarmente vassalli, che debbano entrare i privilegj, i quali parlano anche de' vassalli: Ma ciò contiene un'equivoco chiaro, mentre l'esenzione dall'Ordinario conceduta a questi religiosi, ed a loro superiori s'intende della giurisdizione passiva, ma non per ciò è abile a dar loro la giurisdizione attiva nel territorio, il quale è del Vescovo,

ſcovo, e nelle perſone del clero, e popolo ſecolare, che ivi ſtia, come pecore commeſſe al Veſcovo. N

Anzi, che quando anche queſti Prelati abbiano la cura dell' anime, la quale ſi eſerciti per ſe ſteſſi, overo per li loro Vicarj, e miniſtri nelle ſteſſe loro Chieſe eſenti, col clero e popolo ſeco-
15 lare, il quale viva nel luogo, che ſia della Dioceſi, non giova l'eſenzione delle Chieſe, e delle perſone in quel che riguarda l' eſercizio di detta cura d'anime e l'amminiſtrazione de' ſacramenti, ma entra la giuriſdizione del Veſcovo, ordinaria, o delegata con la facoltà di viſitare, per quella chiara, e convincente ragione, che ſtimandoſi le perſone del clero, e del popolo ſecolare pecore commeſſe alla cura del Veſcovo, il quale ſi dice il primo, ed il principal paſtore, è di dovere ch' abbia la giuriſdizione di vedere, ſe gli paſtori, e li miniſtri inferiori governino bene le ſue pecore: Ne poſſono gli eſenti dolerſi, che ſi pregiudichi alli loro privilegi, poichè mentre vogliono ingerirſi a far gl'operarj in una vigna, devono eſſer ſoggetti al padrone, overo al cuſtode di quella. O

16 Dal che naſce, che anche nelle proprie Chieſe, ancorchè non curate, non poſſano li Regolari predicare pubblicamente al popolo, ed al clero ſecolare, nè meno amminiſtrargli il ſacramento della Penitenza, ſenza che vi concorra l'approvazione del Veſcovo, in quelle perſone, le quali devono fare queſte funzioni, con le dichiarazioni più diſtintamente contenute nel Teatro; poichè la forza non ſtà nelle perſone eſenti, che fanno tal'operazione, ne meno nel luogo eſente, nel quale ſi facciano, ma nelle perſone ſuddite al Veſcovo con le quali ſi fanno. P

Reſta dunque ſtabilito per le Coſtituzioni Apoſtoliche, e par-
17 ticolarmente per quella di Gregorio XII. (con la quale ſi cammina), che la giuriſdizione di queſti Prelati con l'eſenzione dall'Ordinario reſpettivamente ha luogo, quando ſi tratti di Monaſterj, o di caſe regolari con li profeſſi, ancorchè ſtiano fuori del Monaſterio, o loro caſe, eccetto alcuni caſi de' quali ſi tratta nel ſuo titolo particolare de' Regolari: Ed a riſpetto delle Chieſe ſecolari, che cammini con li canonici, e con li benefiziati, li quali in titolo ſiano addatti a quella Chieſa: Ma a riſpetto di quelli del clero, e del popolo ſecolare, li quali ſiano ſerventi, o coloni, o vaſſalli entra la giuriſdizione con l'eſenzione, e giuriſdizione reſpettivamente, quando ſi verificano li tre requiſiti: Il primo cioè, che queſti ſerventi, o miniſtri vivano dentro i chioſtri, o recinto delle caſe regolari, nella maniera che vivonogli ſteſſi Religioſi: Il ſecondo che ſiano fermamente, e per la maggior parte della vita, come per profeſſione principale, applicati a quel ſervizio: Ed il terzo, che vivano

N *In queſto ſteſſo l. nelli diſc. 1. ed in molti ſeguenti.*

O *Nelli ſteſſi luoghi di ſopra accennati nella lettera antecedente.*

P *In queſto ſteſſo l. più volte, e nel l. 14 ſotto il titolo de' Regolari, e nel miſcellaneo Eccleſiaſtico, ed anco nelle annotazioni al Concilio di Trento.*

sotto l'obbedienza di quel Prelato, o superiore regolare; sicchè non basta, che vivano nelle case rurali de' poderi degli stessi religiosi, overo in altre case le quali siano parimenti nelli luoghi abitati; attesocchè la forza sta nel vivere ad uso del popolo secolare, overo ad uso di claustrale. Q

Q *In questo lib. 3. nel dis. 4. ed in altri luoghi accennati di sopra nella lettera anteced.*

Essendo dunque tutte le suddette teoriche, o regole generali oggidì stabilite, e ferme, mnetre le moderne dichiarazioni della Sacra Congregazione, e le decisioni della Rota hanno chiarito tutti li dubbj, che per prima nascevano dalla varietà delle opinioni, overo dagli equivoci de' scrittori moderni dopo il Concilio di Trento:

18 Quindi segue, che tutte le dispute in pratica si restringono al fatto, cioè alla situazione del luogo, nel quale il prelato inferiore abbia la giurisdizione, se sia situato, o nò dentro la Diocesi di quel Vescovo, il quale impugnando la giurisdizione del prelato inferiore, pretenda d'esercitare la sua piena giurisdizione ordinaria, o almeno la delegata, oppure all'incontro che si verifichi la suddetta qualità di vero territorio separato, e di *Nullius*.

Ed in ciò cadono due questioni. L'una; se, ed a chi tocchi di provare l'affermativa, o respettivamente la negativa della sua situazione in quella Diocesi; e l'altra, posto che spetti il peso della prova al prelato inferiore, in che modo quella si debba fare.

Quanto alla prima. Se dalla pianta apparisce, che il luogo sia posto in mezzo, overo circondato da tutte le parti di quella Diocesi, in maniera che non confini con altra. In tal caso resta fermo, che il Vescovo abbia l'intenzione fondata sin'a tanto, che il prelato inferiore provi bene la separazione del territorio: Ma se fosse in qualche angolo, o in qualche estremità, in maniera che confinasse con altre Diocesi, sicchè possa cadervi il dubbio, se quel luogo sia più d'una Diocesi che dell'altra; in tal caso vi corre qualche varietà d'opinioni. Attesocchè alcuni vogliono, che mentre non è in causa il Vescovo di quell'altra Diocesi adiacente, sia fondata l'intenzione di quel Vescovo, il qual' è in causa: Ed altri all'incontro, che al Vescovo attore spetti il peso di provare tal situazione, come fondamento della sua intenzione; sicchè al prelato inferiore, come reo, e possessore basti di vincere per difetto della prova dell'attore. Che però, restando l'articolo ancora con qualche dubbiezza, non può stabilirvisi una regola totalmente sicura. R

R *In questo lib: nel dis. 1. con molti seg.*

Quanto poi all'altra questione sopra la prova del territorio separato. Questa si restringe a due modi solamente. Uno cioè per

19 privilegio Appostolico chiaro, ed espresso; mentre al Papa solamente spetta il dividere, ovvero unire li territorj, e dare, o togliere questa giurisdizione: E l' altro con l' immemorabile ben provata, dalli suoi requisiti, delli quali generalmente per

tutte

tutte le altre materie si discorre nel titolo de' Giudizj. E ciò per la virtù, ed operazione dell' immemorabile, che si possa allegare qualunque titolo migliore di questo mondo, senza necessità di provarlo, e per conseguenza si può allegare il suddetto privilegio Appostolico, ancorchè di quello non apparisca. S

S *Nelli stessi luoghi accennati.*

Notabile però è la differenza tra l'una specie di prova, e l'altra; poichè quando sia per privilegio chiaro, ed espresso, si dice prova 20 pronta, e certa, e per conseguenza fonda subito l'intenzione del prelato: Ma all'incontro, quando sia per l'altro modo d'immemorabile, si richiede che sia canonizata con tre sentenze conformi, overo con una legittima regiudicata, ed in tanto l'Ordinario dovrà esser mantenuto nel possesso della sua giurisdizione senz'altra prova di possesso. T

T *Nelli stessi luoghi.*

Essendo in ciò singolarizata questa materia giurisdizionale, che la sola assistenza della legge basta per la manutenzione. Molto più 21 quando il Vescovo provasse qualch'atto possessorio; poichè avendo egli la causa universale, alcuni pochi atti bastano per il possesso in tutte l'altre cose. V

V *Nelli stessi luoghi.*

Si danno però (come per limitazione delle suddette regole) 22 alcuni casi speciali, nelli quali il luogo, o la Chiesa del Prelato inferiore sia senza dubbio dentro la Diocesi, e nondimeno che sia come *Nullius*, e di territorio separato per una finzione, la quale ha forza di verità, in maniera che il suo prelato si abbia a tutti gli effetti, come Vescovo, e come vero Ordinario, senza riconoscere in cosa alcuna l'Ordinario Diocesano, esercitando la piena giurisdizione, anche nella cura dell'anime, con quelle persone del clero, o del popolo secolare, le quali vivano dentro la stessa Diocesi. Come per esempio è la Santa Casa di Loretò, la quale sebbene 23 stà situata in mezzo della Cattedrale del Vescovo, tuttavia per quanto importa il giro delle colonne, si dice di territorio separato sotto la piena giurisdizione del Protettore, il quale in tutto, e per tutto si dice vero Ordinario non solamente nella capella, e nella sua sacristia particolare, ma ancora con tutti li cappellani, chierici, ministri, e serventi fissi, secondo le dichiarazioni accenate nel Teatro; mentre il Papa può con suo privilegio espresso dar forza di verità a questa finzione. X Ed anche si verifica per antica consuetudine, o per privilegio Appostolico, per la qualità del prelato nella Chiesa che possiede dentro la Città di Fiorenza il Vescovo di Fiesole, ed in quella, che possiede dentro Barletta Diocesi di Trani l'Arcivescovo di Nazarette, conforme più diffusamente nello stesso Teatro si discorre. Y

X *In questo lib. nel disc.* 34.

Y *Nello stesso lib. nel disc.* 20.

CA-

CAPITOLO SESTO.

Di altre queſtioni, o differenze giuriſdizionali tra li Prelati, ed altri offiziali: Overo tra li ſuperiori, e li ſudditi parimente dello ſteſſo foro eccleſiaſtico ſenza miſtura della podeſtà laicale.

S O M M A R I O.

1 *Della ragione per la quale queſta materia è difficile, e confuſa; nè vi ſi dà regola certa.*
2 *Delle queſtioni tra gli Ordinarj de' luoghi, e li Regolari eſenti.*
3 *Delle queſtioni tra li Metropolitani, e li Suffraganei; e quando entri la giuriſdizione del Metropolitano.*
4 *Si eſercita col Vicario, ed altri offiziali.*
5 *Non può il Metropolitano, o il Legato, o il Nunzio ingerirſi nella cognizione delle cauſe in prima iſtanza; e quando ſi poſſano.*
6 *Delle cauſe nelle quali il Suffraganeo ſia eſente dal Metropolitano.*
7 *Della vicinanza maggiore delle Chieſe Cattedrali, ed in che modo vada miſurata la diſtanza.*
8 *Della giuriſdizione del Vicario di Roma cumulativa con gli Ordinarj dentro il diſtretto.*
9 *Un Veſcovo non può eſercitare li Pontificali nella Dioceſi d'un altro.*
10 *Delli Nunzj, Collettori, e Commiſſarj Appoſtolici, e loro miniſtri.*
11 *Quando un Veſcovo poſſa eſſercitare giuriſdizione con li ſudditi fuori del territorio.*
12 *Il Veſcovo può riſiedere, e tener il tribunale in ogni parte della Dioceſi.*
13 *Della giuriſdizione nella collazione de' benefizj.*
14 *Del Capitolo in tempo di Sede Vacante.*
15 *Delle giuriſdizioni tra più Chieſe ſopra la ragione cattedratica.*
16 *Di altre queſtioni nella materia con li proprj ſudditi eccleſiaſtici.*

C A P. VI.

1 DI molte altre queſtioni giuriſdizionali nello ſteſſo genere di podeſtà, o foro eccleſiaſtico occorre diſputare, che ha quaſi dell'impoſſibile il reaſſumerle tutte con la ſola memoria: Sicchè per qualche notizia, oltre le già dette di ſopra, ſe ne accenneranno alcune, e per l'altre che occorreſſero, ſi dovrà riccorrere alli profeſſori, a quali biſogna pur laſciare qualche coſa, mentre (conforme più volte ſi è accennato) ancorchè l'antica ſavjſſima, e grandiſſima Repubblica Romana s' affaticaſſe tanto nelle leggi, tuttavia nel corſo d'anni mille, e più non potè arrivare a decidere tutti li caſi: E lo ſteſſo ſperimentiamo nei noſtri tempi, che ſebbene doppo l'invenzione delle leggi civili, e la compilazione de' ſacri Canoni, nel corſo di cinque ſecoli, e più abbiamo tanto gran numero di ſcrittori ſopra l'una, e l'altra legge, civile, e canonica, ed anche ſopra li Concilj, e ſopra la Teologia Morale: Tuttavia ſempre occorrono caſi nuovi, o almeno alterati da circoſtanze particolari; ſicchè non è ſtato, nè ſarà mai poſſibile nelle materie legali dare per tutti i caſi le regole ferme: Maggiormente per la varietà dell' opinioni, non ſolamente tra diverſi paeſi, o Tribunali, ma nelli Tribunali ſteſſi, ſperimentandoſi alla giornata, che i Tribunali anche grandi, e primarj in un tempo han tenuta un'opinione, ed in un'altro ſono camminati con l'altra e doppo ſono ritornati all' opinione antica, conforme in occaſione di diverſe materie ſi accenna più diſtintamente nel Teatro: Naſcendo ciò dall'umana condizione, e dall'effetto naturale, al quale la legge poſitiva non può rimediare.

2 Frequenti dunque ſono le queſtioni giuriſdizionali tra li Veſcovi, o altri Ordinarj de' luoghi, e li Regolari eſenti dell'uno, e dell' altro ſeſſo in quei caſi, nelli quali, per delegazione Appoſtolica, pretendono gli Ordinarj poter con eſſi eſercitare la loro giuriſdizione, non oſtante l'eſenzione, ma perche queſta materia de' Regolari, e di Monache ha il ſuo titolo particolare, però ſi potrà ivi vedere; poichè ſarebbe troppo nojoſa digreſſione il diſcorrere quivi di queſta materia, ed il ripeterla ivi di nuovo. A

A *Nel libro 14. nel titolo de' Regolari, e nello ſteſſo libro nel Miſcelaneo eccleſiaſtico, e nelle annotazioni al Concilio di Trento.*

3 Occorrono ancora frequentemente le queſtioni tra li Metropolitani, e li Veſcovi Suffraganei di tre ſorti. Una cioè ſopra la podeſtà, e giuriſdizione, che pretenda il Metropolitano eſercitare con la perſona dello ſteſſo Suffraganeo conſiderato come ſemplice ſuddito, e come reo, overo per forzarlo ad intervenire nel Concilio Provinciale, ò pure alla ſua oſſervanza. Ma ſebbene le regole

aſſiſto-

assistono al Metropolitano: Tuttavia, parte per decreti del Concilio di Trento, e parte per Costituzioni Appostoliche, o per decreti delle Sacre Congregazioni, coll'Oracolo Pontificio (parlando della pratica della nostra Italia) non si dà il caso dell' esercizio libero di quella giurisdizione, che li danno gli Canoni, ed i Concilij più antichi, almeno in alcuni casi, senza la participazione, ed approvazione della Sede Appostolica, ed alle volte secondo la qualità de' negozj per l'organo di qualche sacra Congregazione.

4 Si dà bensì l' esercizio di questa giurisdizione metropolitica, e resta in uso più libero con li Vicarj generali, e foranei, e con altri ministri, ed officiali de' Suffraganei; mentre a rispetto di questi il Concilio di Trento, e le Costituzioni Appostoliche non hanno corretto, nè innovato la ragione comune, e canonica.

5 La seconda specie di questioni tra il Metropolitano, e li Suffraganei riguarda l'ordine dell'appellazioni, e de' ricorsi, overo la cognizione delle cause nella prima istanza; se, e quando possa il Metropolitano ingerirsi, e toglier le cause al Suffraganeo. Ma tali questioni parimente oggidì sono in gran parte sopite con li decreti del Concilio di Trento, il quale dispone, che la cognizione delle cause in prima istanza debba essere degli Ordinarj, nè vi si possano ingerire li Metropolitani, overo li Legati, o li Nunzj Appostolici, li quali avessero prerogativa di Legato, se non in grado d'appellazione, e col suo ordine prescritto da' canoni. B

B *In questo stesso libro 3. di giurisdizione nel disc. 51. e 68. e nel lib. 15. de giudizj, nel disc. 3. e nel lib. 14. nelle annotazioni al Concilio di Trento nel disc. 33.*

Ma perchè tal provista non toglieva gl'inconvenienti nell'avocare le cause dalli Suffraganei sotto pretesto d' appellazioni frivole, per la gran frequenza, e vicinanza de' Metropolitani in Italia. Quindi sotto Clemente Ottavo furono fatti molti decreti, li quali danno regola sopra li casi, nelli quali possa il Metropolitano ammettere l'appellazioni, ed inibire, ed in quali non possa. Ma non bastando queste provisioni, se ne fecero dell'altre sotto Urbano Ottavo. C E tuttavia non bastano ad impedire, sicchè occorrono alla giornata nuove controversie, le quali si terminano dalla Signatura di Giustizia, overo da qualche Sacra Congregazione. Bensì che a rispetto delli Cardinali Legati non si può dar regola per molte facoltà, che si sogliono concedere loro per Breve, con deroga a questo decreto conciliare, e particolarmente quando si tratti di Legati de latere, sicchè il tutto dipende dal tenore delle facoltà.

C *Nel detto disc. 33. delle annotazioni al Concilio di Trento, e nel disc. 1. nel miscellaneo Ecclesiastico, nello stesso lib. 14. e nel lib. 15. de' giudizj nel dis. 3.*

6 La terza specie di questioni tra il Metropolitano, ed il Suffraganeo riguarda la specialità d'alcune cause, nelle quali il Suffraganeo sia esente dalla Giurisdizione del Metropolitano, che non gli può inibire: Come per esempio, nelle cause d'immunità ecclesiastica, overo nelli decreti, che faccia in visita, in quel che però riguarda la correzzione de' costumi, o in altre cose delegategli dal

Conci-

Concilio di Trento, overo dalle Costituzioni Appostoliche: Attesocchè sebbene li Vescovi hanno comunemente quest' opinione, che quanto da loro venga ordinato in visita sia specie di decreti, o di proviste papali, senza che se ne dia appellazione suspensiva al Metropolitano: Tuttavia questa è un'opinione erronea, mentre tal privilegio s'intende solamente in quel che riguarda la correzione de' costumi, ed in alcun'altre cose, nelle quali sia specialmente provisto. D

D *Nelli stessi luoghi accennati.*

7 Occorrono ancora questioni giurisdizionali tra più Vescovi vicini sopra li confini delle loro Diocesi, overo sopra la maggior vicinanza ad un'altra Diocesi, o ad altro luogo che sia di territorio separato, che si dice *Nullius*, per molte cose che generalmente dal Concilio di Trento, e dalle Costituzioni Appostoliche, overo specialmente per casi particolari si commettono al Vescovo viciniore, particolarmente in tempo di Sede vacante. Ma ciò consiste più in fatto: Cadendo solamente la questione legale sopra il modo di regolare la vicinanza, se si debba intendere dall'estremità della Diocesi, overo dalla Cattedrale a quel luogo, dove sia la causa, o pure da una Cattedrale all' altra. E quest' ultima opinione pare che sia la più probabile.

8 Cadendo anche questa disputa di distanza tra il Vicario di Roma, e li Vescovi che sono dentro il distretto delli quaranta miglia, per la cumulativa, che con loro ha il Vicario anche nella prima istanza E. E sopra la qualità de' quali si hanno le dispute se siano veri Vescovi, o pure Coadiutori del Vescovo di Roma: Ed a' tempi nostri si è disputato, se particolarmente li sei Vescovadi Cardinalizj portino l'obbligo della residenza, e siano incompatibili con altri Vescovati, li quali portino peso di residenza, e si è risoluto per la parte negativa. F

E *Nel disc. 50. di questo lib. 3. e nel lib. 15. de giudizj nella relazione della Corte.*

F *Nella detta relazione della Corte nel disc. 5.*

9 Altre questioni occorrono tra più Vescovi, o più Ordinarj, ancorche non confinanti, per occasione, che uno s' ingerisca ad esercitare li Pontificali nella Diocesi dell'altro, ilche è proibito: Overo che l' eserciti nella Diocesi propria, ma con li sudditi d'un'altro Vescovo, conforme particolarmente occorre che un Vescovo conferisca gli ordini al suddito naturale d' un'altro Vescovo, sotto pretesto che abbia contratto il domicilio nella sua Diocesi, overo che ivi possegga il benefizio, o pure che sia suo famigliare. E sopra la verificazione di questi requisiti, che gli danno tal podestà, come in cosa consistente più in fatto che in legge non può darsi regola, dipendendo dalle circostanze particolari di ciascun caso, che però in occorrenza si dovrà ricorrere a quel che se ne discorre nel Teatro. G

G *In questo stesso lib. nel disc. 20. e 52 e nelle annotazioni al Concilio di Trento nel disc. 6. e 14*

Maggiori, e più frequenti sono le questioni trà li Nunzj, ed altri

altri offiziali Apostolici. Come per esempio sono gl'Inquisitori, e gli offiziali della fabbrica di S. Pietro, e simili, sopra l'esenzione dagli Ordinarj de' luoghi nelle cause specialmente commesse a questi Prelati, o offiziali Apostolici, overo sopra l'esenzione delle persone, le quali servino il loro Tribunale. Ma dipendendo tuttociò dalle circostanze del fatto, cioè dal tenore delle facoltà, e dalla qualità delle cause, e delle persone; quindi segue, che non può darvisi regola; sicchè nell'occorrenze si dovrà riccorrere a quel che in occasione di casi seguiti se ne discorre nel Teatro in diversi luoghi per riceverne lume, o scorta da decidere il caso, del quale si tratta. H

10

H *Nel lib. 14. nel titolo Miscellaneo ecclesiastico nelli disc. 16. 22. e 23. ed altri.*

Come ancora nello stesso Teatro si potrà vedere della questione, quando un Vescovo, overo un' altro superiore ecclesiastico possa esercitare la giurisdizione con li suoi sudditi nella Diocesi d'un altro senza il consenso, ò'l braccio del proprio Diocesano; e se questo braccio si possa dare dal Nunzio Apostolico, con casi simili; mentre ciò dipende dalle diverse distinzioni, e circostanze del fatto; sicchè sarebbe troppa digressione il reassumerle minutamente. I

11

I *In questo lib. nel disc. 20 ed in detto libro 14. nel Miscellaneo eccl. nel disc: 22.*

Con li proprj sudditi, e diocesani ancora occorrono delle questioni giurisdizionali rispetto al luogo del Tribunale; poichè in alcune Diocesi sogliono pretendere li sudditi, che non possa il Vescovo tirarli fuori del proprio paese, ma che debba ivi giudicare le loro cause per se stesso, overo per un giudice particolare: Oppure che debba necessariamente tenere il Tribunale nella Città, dove sia la Cattedrale, con cose simili: Ma quando non vi sia particolar privilegio Apostolico, overo una consuetudine immemorabile ben provata, in vigor della quale si possa allegare lo stesso privilegio, la regola assiste al Vescovo, che possa risedere, ed anco tenere il Tribunale in ogni luogo, o parte della Diocesi, nè sia obbligato tenere più Vicarj; e che perciò non posano li sudditi negargli l'obbedienza. Bensì che ricorrendo questi alla Sacra Congregazione de' Vescovi, o del Concilio, si sogliono dar gli ordini alli Vescovi che debbano risedere, ed aver il Tribunale nella Cattedrale per la maggior parte dell'anno, secondo il senso de' sacri Canoni, o almeno precisamente in certi tempi qualificati, cioè nella Quadragesima con tutta l'ottava di Pasqua, nell' Avvento, ed in certe solennità principali, secondo la natura, e qualità de' luoghi, e delle cause, per le quali il Vescovo se ne scusi. E quando vi sia giusta causa d'una grand'ampiezza di Diocesi, o di grande incommodità de' sudditi, si suole ordinare la residenza in luogo comodo, overo la deputazione delli Vicarj foranei con qualche maggior facoltà di quello, che per ordinario si dia loro. L

12

L *In questo stesso libro nelli disc. 22. ed altre seguenti.*

Ca-

Cadono anche le dispute tra più Prelati, o altre persone ecclesiastiche sopra la giurisdizione e facoltà di conferire li benefizj ecclesiastici. Ma perchè di ciò si tratta nella sua particolare materia benefiziale, però ivi si potrà vedere. M

M *Nel lib. 12. de benefizi.*

13 Sotto questa stessa materia giurisdizionale cade anche la giurisdizione del Capitolo della Cattedrale, o respettivamente della Collegiata de' Prelati inferiori per il tempo, che la Sede del Vescovo sia vacante, o impedita. Ma si tralascia, per trattarsene nel libro duodecimo nel suo titolo particolare del Capitolo, e de' Canonici a fine di continuare l' ordine tenuto nel Teatro: Ed occorre anche dirne qualche cosa in occasione di accennare in compendio li decreti del Sacro Concilio di Trento nel libro decimo quarto.

14 Questioni di giurisdizione si possono anche dir quelle, le quali sogliono disputarsi tra più Chiese, che contrastino tra loro della prerogativa di cattedralità, o di collegialità, o pure di matricità, overo di altra qualità, per la quale una pretenda maggioranza sopra l'altra: Ma secondo lo stess'ordine tenuto nel Teatro di ciò si tratta nella seconda parte di questo stesso libro in occasione di trattare delle preeminenze, e delle precedenze, e di altre prerogative.

15 Di molte altre cose spettanti a questa materia di giurisdizione ecclesiastica in generale tra i Prelati, ed altre persone ecclesiastiche si tratta di sotto in occasione delle questioni sopra la maggior competenza di foro tra diversi giudici, li quali siano abitualmente competenti: Ed anche occorre dirne qualche cosa nel titolo de giudizj, in occasione di trattare della pratica, e de' Tribunali della Corte Romana.

CA-

CAPITOLO SETTIMO.

Delle queſtioni, e differenze giuriſdizionali nell'altro genere di giuriſdizione, o podeſtà laicale tra Principi, e Magiſtrati ſecolari in generale, ſenza miſtura della giuriſdizione, o podeſtà eccleſiaſtica.

S O M M A R I O.

1 *Se l'Imperadore abbia ſovranità ſopra tutti gli altri Principi del Mondo.*
2 *Che ſiano queſtioni ideali.*
3 *Che non s' attendano le ſtorie antiche.*
4 *Non è materia da lagiſti.*
5 *Delle queſtioni di alto dominio, e di ſovranità tra il padrone diretto, ed il Feudatario.*
6 *Dello ſteſſo ſopra le remiſſioni delle cauſe alli Baroni, e delli Feudatarj maggiori di dignità.*
7 *Delle queſtioni di giuriſdizione con gli Ambaſciadori de' Principi.*
8 *Della giuriſdizione de' popoli ſopra il proprio Principe.*
9 *Della giuriſdizione in Mare.*
10 *Dell'altre queſtioni remiſſivamente.*

C A P. VII.

1 LA prima, e la più nobile queſtione giuriſdizionale, la quale cada in queſto genere di podeſtà laicale, riguarda l'alto dominio, e la ſovranità, che (ſecondo il ſenſo di alcuni Dottori) ſpetta all'Imperadore in tutto il Mondo ſopra gli altri Re, e Principi, ancorchè aſſoluti, nella maniera che ſi è accennato di ſopra nel capitolo terzo intorno lo ſteſſo alto dominio, e la ſovranità, che ſecondo la mal fondata opinione d'alcuni ſi pretenda ſpettare all' Imperadore nello Stato Temporale della Chieſa; per il che que' Giuriſti, li quali camminano con le ſole regole cavate dal corpo delle leggi civili, overo dalle tradizioni degli antichi, e primi interpreti, o per dir meglio con la ſolita ſemplicità leguleica; con molta fatica aſſumono gran diſpute ſopra la ſoggezione, o reſpettivamente ſopra la libertà preſcritta dalla podeſtà Imperiale delli Re di Spagna, e di Francia, e di Polonia, e ſimili, e di alcune Repubbliche, e di altri Principi.

In

In pratica però tali queſtioni reſtano ideali, e per conſeguenza ſervono ſolamente per le ſcuole, e per le accademie, overo per li 2 circoli ad effetto di eſercitare gl'ingegni con le queſtioni in aſtratto, ed ideali; poichè in pratica ſi cammina col poſſeſſo, overo coll' oſſervanza: Particolarmente ſtante la total diſſoluzione dell' antico Imperio Romano d'Oriente, mentre il moderno Occidentale (de' natali del quale ſi è diſcorſo di ſopra) ſi reſtringe alla Germania, ed in qualche ſovranità, che in alcuni Principati d' Italia, forſe più accidentalmente, e per caſo ſi è indotta, conforme ſi è accennato nel libro primo de' Feudi.

Che però ſono degni di riſo quei Giuriſti, o quei politici ſcrittori, li quali volendo adulare ad alcuni principi d' Europa, che 3 contraſtano tra loro di precedenza, overo delle pretenſioni ſopra alcuni Principati, vanno rivoltando carte vecchie, e Storie antiche alle quali per lo effetto del poſſeſſo, o della pratica conviene piuttoſto il titolo di favole: Atteſocchè ſogliono dire alcuni ſenſati, che l'oſſervanza, o il poſſeſſo di più ſecoli, e quelle revoluzioni che han ſeco portato gli accidenti, o le leggi della guerra, cagionorono la perdita d'ogni antica ragione; ſicchè le antiche Storie, o tradizioni ſervono ſolamente di colore, o di preteſto per cooneſtare la forza, la quale in fatti tra li Principi ſovrani per lo più ſi ſuole ſtimare quella legge, da cui ſono deciſe le liti: E queſti appunto ſono gli preteſti dell'Imperio de' Turchi; cioè che avendo occupato Coſtantinopoli, la qual'era Sede dell'antico Imperio Romano, pretende che ſia ſucceduto in tutte quelle ragioni, e per conſeguenza che gli ſia lecito di occupare li dominj di tanti Principi con la forza per recuperare il ſuo. Che però queſte ſimplicità poſſono ſervire a fomentare l'ingiuſte pretenſioni del tiranno, il quale ci poſſa in tal modo convincere con le ſteſſe armi noſtre.

E per conſeguenza, conforme più volte ſi accenna, tanto in queſt' opera, quanto anche nel Teatro, particolarmente in occaſione d' alcune guerre moderne, reſtano vane le fatiche di quei profeſſori 4 di legge, o di altre lettere, li quali con propoſte, o con riſpoſte ſi ſono molto affaticati in trattare queſte materie con le propoſizioni, e con le regole legali, alle quali li Principi pretendono di non riconoſcere ſoggezione alcuna: Sicchè convien bene di trattarne alli regolatori del foro interno della coſcienza, ma per quel che tocca all'eſterno, la pratica inſegna che poco giovano; poichè le leggi, e le regole legali ſervono per li giudici, acciò ſappiano in che modo debbano decidere le cauſe tra litiganti, ed ordinare l' oſſervanza della giuſtizia, acciò ſi dia ad ognuno quel ch' è ſuo, nè uno ſi renda lecito di occupare quel ch' è dell' altro: Ma queſti giudici non facilmente di fatto ſi danno tra li Re,

e li Principi grandi, e sovrani d'egual potenza, se non l'evento della guerra, o della forza maggiore, overo quel che a ciascuno ordini il rimorso della propria coscienza, e del timor di Dio: Ripetendo la stessa protesta fatta di sopra, che tutto ciò si dice in semplice narrazione di quel che si suol disputare tra Giuristi, senza decidere, o fermar cosa alcuna, lasciando l'intiero luogo alla verità.

5 Cadono in pratica dunque le suddette questioni di alto dominio, e di sovranità maggiore, o minore; ed in quali casi si dia luogo nelli ricorsi al sovrano tra gl'infeudanti, e gl'infeudati, overo tra il Principe sovrano di quel Regno, o di quella Provincia, e quei signori inferiori, li quali in esso posseggano Città, Terre, e luoghi senza investitura feudale in natura di allodio. Ma perchè di ciò si è dato qualche tocco a sufficienza per la notizia generale de' non professori nella materia feudale nel libro primo, però ivi si può vedere.

6 E sebbene, presupposta la subordinazione anche totale, sono frequenti, e continue le questioni *giurisdizionali* tra li Tribunali del Principe sovrano, e le Corti, overo li Magistrati di questi signori inferiori sopra la cognizione delle prime istanze, e quando le appellazioni siano legittime, o no, a somiglianza di quel che si è detto di sopra tra li Suffraganei, e li Metropolitani, o li Legati, e li Nunzj; mentre vi entrano le stesse regole, overo gli stessi termini, e particolarmente sopra la cognizione d'alcuni delitti, che toccano le ragioni regali. Come sono di moneta falsa, di rotture di strada pubblica, e simili accennate nel libro precedente de' Regali: Overo quando si tratti di contravenzione di leggi, o di editti particolari dello stesso Principe sovrano. Nondimeno, tanto nella prima specie de' feudatarj regali, e del primo ordine, in figura di Principi assoluti, quando nell' altra di feudatarj inferiori, e del second' ordine, in figura di semplici Baroni, o di Vicarj, secondo le distinzioni accennate nella detta materia feudale, non può darsi regola certa, e generale applicabile a tutti i casi, ed a tutti i luoghi: Poichè in questa seconda specie di Baroni, e di signori più subordinati, alli quali in alcune parti d'Italia si suole dar'il titolo di Domicelli, il tutto dipende dalle leggi, overo dagli stili del principato, che sogliono esser diversi, secondo la diversità de' paesi, conforme si ha accennato nella detta materia feudale, ed anche in quella de' Regali, in occasione di discorrere quando a questi Baroni, o signori spettino le regalie, o no. E quanto a quelli della prima specie (conforme altrove si è detto) la decisione in gran parte dipende dalla forza, overo dalla maggiore, o minor potenza; poichè sebbene, o per le leggi generali del padrone diretto, overo per le particolari dell'investitura, molte cose possono, o devo-

devono spettare al padrone come effetti dell' alto dominio, e della sovranità; tuttavia la forza sta nella pratica, overo nell' esecuzione, la quale alle volte, secondo le contingenze de' tempi riceve degl' impedimenti; sicchè bene spesso conviene al superiore di dissimulare: Che però non sono materie soggette al solo giudizio de' Giuristi, ma pizzicano piuttosto del politico.

Lo stesso cammina in quelle questioni giurisdizionali, che occorrono sopra l' esenzione degli Ambasciadori Regj, o d'altri Principi, e della loro famiglia, overo circa la franchizia delle loro case; mentre il tutto dipende dagli stili particolari de' luoghi, overo (per dir meglio) anche negli stessi luoghi; dalle contingenze de' tempi, e da altre circostanze: Insegnando le croniche, ed i diarj, che agli Ambasciadori d' uno stesso Principe sia stato portato maggiore, o minor rispetto, secondo l'opportunità de' tempi: Overo che uno stesso Principe abbia dissimulato, e tolerato con molta pazienza grandissimi affronti, e strapazzi fatti a' suoi ministri, e dipendenti da uno più potente di lui: Ed all' incontro abbia fatto grandissimi risentimenti di cose di poca considerazione, e piuttosto casuali con un altro meno potente: Che però non sono materie da legisti, ed è specie di pazzia il voler trattar queste materie all' uso puro leguleico.

7

Lo stesso va detto in quell'altra questione (per quel che spetta al foro esterno) più politica che legale, e da decidersi con la ragione della guerra, più che per via giudiziaria. Sicchè resta congrua solamente alli professori del foro interno: Cioè qual giurisdizione resti alli popoli, overo alla Repubblica contro il proprio Principe, ancorchè assoluto, di deporlo, e di punirlo, nella maniera che nella nostra età la pratica ha insegnato in un Re Grande, il quale è stato fatto morire in pubblico palco per mano di ministro di giustizia per condanna de' proprj sudditi. Oltre che, quando anche si avesse a discorrere legalmente; sicchè quelle cose, le quali vanno considerate per li suddetti professori del foro interno, acciò entri detta giurisdizione, e podestà, si avessero da esaminare nel foro esterno giudiziario, nè meno vi si potrebbe dare una regola certa per la diversa natura, e qualità de' principati; Attesocchè alcuni (per esser di conquista, overo per consuetudine) sono più assoluti, e monarchici senza participazione alcuna de' sudditi: Ed altri hanno qualche mistura del Monarchico congiunto con l' Aristocratico, overo con il Democratico, per qualche participazione de' sudditi col mezzo de' Parlamenti, o di altre adunanze; sicchè l' Imperio sia più ristretto: Ma tuttavia non è materia da legisti, e da professori del foro esterno giudiziario.

8

E della giurisdizione in Mare si è accennato qualche cosa nel libro precedente de' Regali. Ma parimente vi entrano le stesse ragioni politiche, più che legali: Sicchè il tutto alle volte fa più la forza, o l'opportunità, che la legge scritta, e giudiziaria.

9

Le altre questioni (eccetto quelle de' confini, delle quali si tratta di sotto) riguardano li casi, o le cause particolari; sicchè sono più private che pubbliche, e generali. Che però cadono sotto l'altra ispezione, della quale si tratta nelli capitoli seguenti. E quando la qualità de' paesi portasse altre questioni generali, dovrà ricorrersi a' professori, non essendo possibile, senza una gran digressione, la quale portarebbe noja, e forse qualche confusione, l'esaminare minutamente il tutto, dovendo queste notizie bastare per un lume, overo per una scorta da regolare gli altri casi.

10

CA-

CAPITOLO OTTAVO.

Delle queſtioni, ò differenze di maggiore, o minore competenza tra più Giudici, e Magiſtrati dello ſteſſo foro, li quali abbiano la ſteſſa competenza; ma ſia tra loro diviſa la giuriſdizione, ſecondo la natura, o qualità delle cauſe.

SOMMARIO.

1 *A chi ſpetti la cognizione delle cauſe miſte, quando ſiano diviſe le giuriſdizioni; civile, e criminale.*
2 *Quando la cauſa debba dirſi piuttoſto criminale che civile; ed all' incontro.*
3 *Quando il Giudice civile inibiſca al criminale, overo il criminale al civile.*

CAP. VIII.

1 LA materia di queſto capitolo riguarda più toſto le cauſe particolari tra le parti litiganti; ſe debbano ſpettare più ad un giudice che all'altro; che però ſono comuni all'uno, ed all'altro foro, overo all'uno, ed altro genere di podeſtà eccleſiaſtica, e laicale reſpettivamente.

La prima queſtione dunque, la quale pizzica più del generale tra eſſi giudici, che del particolare, riguarda il caſo, che tra li Magiſtrati ſiano diviſi li generi delle cauſe; cioè che ad uno ſpetti la cognizione delle cauſe civili, ed all'altro quella delle criminali; in maniera che il giudice, overo il Magiſtrato d' un genere non abbia giuriſdizione, ne competenza nell'altro: Atteſocchè tra queſti entrano le queſtioni ſopra quelle cauſe, le quali da' Giuriſti ſi dicono miſte; cioè che participino dell'una, e dell'altra qualità. Come per eſempio ſono le cauſe d'alcune ingiurie, ed offeſe, overo quelle della falſità, e coſe ſimili, che portano ſeco la criminalità per il gaſtigo del delitto, e la civiltà per l'intereſſe della Parte: Overo all'incontro ſono quelle cauſe, nelle quali ſi tratta principalmente dell'intereſſe civile della parte, ma vi è la miſtura di pena da applicarſi al fiſco, la quale cagiona la criminalità per cauſa del pergiuro, o per altro riſpetto, con caſi ſimili. Ed in queſti

casi entra il dubbio, quale di questi due giudici, o magistrati sia il competente con la privativa dell'altro, in maniera che non entrino i termini della prevenzione, delli quali si discorre di sotto nella questione seguente. E ciò particolarmente cade frequentemente in disputa nel Regno di Napoli, a causa che molte Chiese secolari, e regolari per antiche concessioni regie possiedono in Feudo, overo in allodio però subordinato, ed in ragione di semplice baronia alcune terre, e castelli abitati con la giurisdizione civile, restando la criminale appresso il Re, overo appresso altri Baroni, o Feudatarj, alli quali dal Re quella si sia conceduta, com'è solito farsi quasi di tutto quel Regno per sua disgrazia. Che però entrano le questioni nelle cause miste.

Le suddette questioni nel secolo passato furono molto frequenti, e produssero degl'inconvenienti; ma di presente in gran parte sono già sopite con decisioni di quei Tribunali, overo con altre regie provisioni. Ne in ciò si può dar' una regola generale applicabile a tutti i casi, ed a tutti i luoghi: poichè sebbene vi suol cadere una certa generalità di dover' attendere la parte principale, overo preponderante, la quale tiri a se la parte minore, e consecutiva, sicchè, se la causa principalmente consista nell'interesse delle parti, debba dirsi civile, ancorchè per conseguenza porti seco qualche criminalità. Ed all'incontro, se principalmente si tratti del delitto, debba dirsi criminale, ancorchè in conseguenza porti la refezione dell' interesse alla parte offesa. Tuttavia diversi sogliono esser gli stili de' paesi, e de' principati; che però l'osservanza viene stimata un gran giudice.

2

Col presupposto della stessa distinzione di giurisdizione civile, e criminale entrano frequentemente in pratica (particolarmente nella Corte di Roma) le questioni di maggior competenza tra questi giudici, e magistrati civili, e criminali, alli quali aderiscono anche le parti interessate. Come per esempio (parlando della maggior contingenza de' casi) Muore una persona con testamento, nella quale istituisca un'estraneo, per il che li prossimi parenti, a' quali sarebbe dovuta la successione ab intestato, pretendendo che quel testamento sia falso, overo che sia estorto con dolo, e con mal'arte, diano querela criminale contro il testamentario, il quale avanti il giudice civile dimandi d' esser dichiarato erede, ed anco di aver il possesso de' beni: Overo che un debitore, dopo aver con lunga lite stancheggiato il creditore con tutti li sutterfugj, e regiri possibili, vedendosi arrivato, usi quella bella cautela, la quale ad alcuni è stata solita riuscir profittevole, di dare al creditore una querela criminale di falsità dello stromento, o di altre scritture, overo di usura, o di subornazione de' testimonj, o pure che

3

diman-

dimandi il debito due volte, con casi simili; per il che nasce la questione, se il giudice civile possa inibire al criminale, ed ordinare che si aspetti l'esito della causa civile, dalla quale dipende la criminale: Overo all'incontro, se il criminale possa inibire al civile: E ciò suol dipendere dalla legittima prevenzione; cioè che quello, avanti il quale si sia introdotta prima la causa, possa inibire all'altro. Quando la natura della causa non sia tale, che possa ammettere il concorso di tutti due i processi: Overo che non ostino le leggi, o gli stili, li quali hanno gran parte in questa materia. A

A *In questo stesso lib. 3. nelli disc. 77. 79. e 81.*

Le sudette, ed altre simili questioni camminano nel concorso di più giudici, e magistrati egualmente competenti per una stessa specie di competenza, cioè che (per esempio) tutti due siano dello stesso foro laicale, ò ecclesiastico, respettivamente, per la stessa ragione d'origine, o di domicilio; sicchè la questione di competenza dipenda dalla distinzione della giurisdizione, overo dalla qualità delle cause. Il che anche nel foro ecclesiastico suol occorrere (benchè più di raro) quando (per esempio) il Vescovo abbia in uso di tener due Vicarj, overo due offiziali distinti, uno per le cause civili, e l'altro per le criminali, conforme insegna la pratica del Tribunale del Vicario di Roma, ed anche quella dell'Arcivescovo di Milano, con altri simili, che forse vi siano.

CAPITOLO NONO.

Del concorſo di più Giudici competenti nello ſteſſo genere di cauſe civili, o criminali; ma per diverſe ſpecie, o cauſe di competenza, quale debba dirſi competenza maggiore, che vinca l'altra.

SOMMARIO.

1 *Delle diverſe ſpecie di competenza.*
2 *Il Foro del delitto è più privilegiato.*
3. *L' Attore ha l'elezione in prima iſtanza.*
4 *E nella ſeconda è dell' appellato.*
5 *Del giudizio di diffamazione, o giattanza.*
6 *Della prevenzione.*
7 *Se per il delitto commeſſo in un territorio poſſa eſſer il reo punito nell' altro.*
8 *Del Foro della contrettazione della robba rubata.*
9 *In quel che ſi diſcorre nel numero 7. ſono di peggior condizione gli eccleſiaſtici; e della ragione.*
10 *Del concorſo di più giudici competenti di uno ſteſſo luogo.*
11 *Del Foro privilegiato per la roba avuta da quel giudice.*
12 *Se in ciò ſuffraghi l' eſenzione del Foro.*
13 *Quando ceſſino le competenze per la diverſità del patrimonio.*
14 *Se l'erede ſia aſtretto al Foro del morto.*
15 *Della conneſſione, o pregiudizialità per la comunione.*
16 *Della ſteſſa conneſſione, e quando vi ſia.*
17 *Se ſi tratti di eredità, o di fidecommiſſo che abbia robbe in più luoghi.*
18 *Se per queſta cauſa li Chierici poſſano eſſer chiamati avanti il Giudice laico.*
19 *Di altre queſtioni tra il Foro Eccleſiaſtico, ed il Laicale.*
20 *Della ragione, per la quale non ſi può diſcorrere di tutti i caſi.*
21 *Del Foro della turbata giuriſdizione, o dell' offeſa fatta al giudice.*

CA-

C A P. IX.

Molte ſono le ſorti, overo le ſpecie di competenza ordinaria, o regolare, per lo che naſcono le queſtioni, qual di loro debba dirſi la maggiore ſicchè vinca l'altre, e tiri a ſe la cognizione della cauſa: Atteſocchè una è quella dell'origine: L'altra del domicilio: L'altra del delitto: L'altra del contratto: L'altra del deſtinato pagamento, o adempimento: E l'altra della ſituazione delle robbe, delle quali ſi tratta. Che però verificandoſi più delle ſuddette ſpecie in una ſteſſa perſona, o cauſa, la quale debba eſſer giudicata da un ſolo, entra il dubbio a chi ne ſpetti maggiormente la cognizione, e debba dirſi di maggior competenza. A

A *Di queſta ſpecie, e del concorſo tra loro ſi tratta in queſto ſteſſo lib. nelli diſc. 57. e 71. con molti ſeguenti, e nel lib. 15 de giudizj nel diſc. 3. ed in altri.*

La regola generale aſſiſte al foro del luogo del delitto, quando ſi tratti in criminale: Overo in civile al luogo del contratto, o del deſtinato pagamento, overo adempimento di quelche ſi è promeſſo ſenza eſcludere gli altri fori, a favore di quello, a chi ſi è promeſſo l'adempimento, mentre il creditore può, ſe vuole, convenire il debitore negli altri fori ſuddetti Ma il punto ſta, ſe debba eſſer forzato agitare contro il debitore più in uno, che in un'altro, quando da queſto ſia prevenuto: Ed in ciò ſi ſcorge qualche varietà d'opinioni: Ma però non può darviſi regola certa per la gran varietà de' ſtili in ciaſcun dominio, o principato: Regolarmente però la competenza di più fori della ſteſſa iſtanza s'intende introdotta a favore del creditore, overo dell'attore, al quale ſi dà la facoltà d'eleggere uno di più giudici competenti nella ſteſſa iſtanza, ma nell'altre iſtanze d'appellazioni l'elezione d'uno di più giudici competenti ſi concede all'appellante. B

B *Nelli luoghi ſuddetti e nel diſc. 62 di queſto lib. e nel detto tit. de' giudizj nel diſc. 3 e nel diſc. 37. dell'appellazione.*

Bensì che alle volte queſta elezione anco nella prima iſtanza ſi dà al debitore, overo al reo, quando per cauſa delli vantamenti del creditore, o dell'attore il reo debitore intenti avanti un ſuo giudice competente quel giudizio, il quale dalli Giuriſti ſi dice di *jattazione*, overo di *diffamazione*, del quale ſi diſcorre nella materia giudiziaria. C

C *Di queſto giudizio ſi tratta in queſto ſteſſo l. nel diſc. 62 e nel detto lib. 15. de giudizj., nel diſc. 2. e 3. e 16.*

Come ancora nelle cauſe criminali il privilegio del foro del delitto ſuol ceſſare, quando eſſendo quel giudice molto negligente, ſi ſia ſenz'affettazione prevenuta la cauſa dal giudice dell'origine, overo da quello del domicilio D Che però in ciò non facilmente ſi può dare una regola certa, eſſendo materia arbitraria ſecondo le circoſtanze particolari di ciaſcun caſo.

D *Nel detto diſc. 57. di queſto lib. ed in altri*

Il concorſo delle ſuddette diverſe ſpecie di Fori ciò non ſempre cammina: Atteſocchè in criminale, quando ſi tratta di delitti camminerà bene in tutto quel principato, ma non già fuori di eſſo, in principato

alieno

alieno indipendente, anche se fosse l'uno, e l'altro posseduto da una stessa persona con diversi titoli; Poichè, se (per esempio) uno nel Regno di Napoli facesse qualche delitto, o nella sua patria, o in altro luogo di suo domicilio, non potrà essere molestato nel Regno di Sicilia, overo nel Ducato di Milano, ancorchè ivi contraesse overo avesse già il domicilio. Overo, che all'incontro nel luogo del domicilio facesse il delitto, e si ricoverasse nel luogo dell' origine, quando nel luogo, nel quale si sia ricoverato non vi fusse la preordinazione con le distinzioni che danno li Criminalisti, non ostante che siano principati posseduti dallo stesso Rè di Spagna; mentre il detto Rè vien considerato come rappresentante tante persone diverse: Molto più quando anche materialmente siano diverse le persone de' Principi: Ogni volta però che non si tratti di quei delitti, li quali siano da per tutto punibili, come per esempio, è quello dell'eresia, o dell'apostasia, o di altro che concerna la fede. O pure che secondo li concordati de' Principi confinanti, non siano delitti tali, che un Principe debba rimetter all' altro quello, che si ricovera nel suo principato, sicchè parimente in ciò hanno gran parte gli stili de' paesi. E.

E. *Di ciò si discorre nel lib. 2. de' Regali nel supplemento in occasiõe di trattare della confiscazione.*

8 Cade però il dubbio se la contrettazione del delitto dia competenza di foro anche all'incompetente: Come per esempio occorre ne i furti commessi in un principato, o territorio; se il portar seco la robba rubata in un'altro principato, o territorio possa dar' adito al Magistrato di questo luogo a punirlo. Il che si può ancora esemplificare nelli ratti, che si facciano delle donne, o de i furti: O pure nel tener appresso di se la moneta di un'altro Principe in quel suo principato falsificata, con cose simili: Ed in ciò si scorge gran varietà d'opinioni tra Criminalisti, ma parimente vi ha gran parte lo stile, overo l'osservanza; sicchè non può darvisi una regola certa. F

F *Se ne accenna qualche cosa nel lib. 14. nel miscellaneo ecclesiastico nel disc. 11 ed anco nel lib. 15 de giudizj di quest' opera accennando qualche cosa della materia criminale.*

Sono in ciò di peggior condizione li chierici, e gli ecclesiastici di quel che siano i laici; poichè questi soggetti al Principe secolare, quando sono fuori di quel principato, o territorio, overo secondo li diversi stili fuora di quella provincia, o presidato, ancorchè in dominio dello stesso Principe, non hanno ordinariamente da temere: Ma gli ecclesiastici in ogni luogo cattolico, e comunicabile (quando la potenza de' laici de fatto, ed ingiustamente non l'impedisca) possono essere molestati, e puniti. O pure che carcerandosi debbano esser rimessi al proprio Ordinario per la stessa ragione, la qual cammina negl' inquisiti d'eresia, o di apostasia, o di altro delitto concernente la fede; cioè che per tutto il Mondo è un solo Principe ecclesiastico, ch'è il Papa, ed è un solo territorio.

9

Si danno ancora in uno stesso luogo, e per la stessa causa di competenza di origine, overo di domicilio, o di contratto, o 10 di delitto più, e diversi giudici egualmente competenti. Come per esempio in Roma sono: Il Governatore: Il Vicario: L'Auditore della Camera: E respettivamente il Senatore: Attesocchè tra loro entrerà la prevenzione, e quello sarà il competente, il quale abbia legittimamente prevenuto. G

G Nel lib. 15. nella relazione della Corte trattando di questi Tribunali.

Ogni volta però che non vi concorra qualche ragione particolare, per la quale la causa debba spettare ad uno, cioè che (per 11 esempio) si tratti di cosa avuta da sua mano, come occorre quando si tratti di render conto di qualche tutela, o amministrazione avuta dalle mani d'un giudice, overo che dal medesimo si sia avuto il denaro, o la robba, con obbligo di restituirla, ed in casi simili. H

H In questo libro nel disc. 58. e nel disc. 94.

A tal segno che alcuni credono, che se un chierico, overo in altro modo esente dalla giurisdizione di quel giudice abbia avuta 12 da esso la tutela o altra amministrazione, o robba, o denaro, possa avanti di lui esser convenuto, non ostante l'esenzione. Il che però riceve molta contradizione, sicchè non può darvisi una regola certa, avendovi gran parte l'osservanza almeno de fatto conforme più distintamente si discorre nel Teatro, ed anco di sotto nel cap. 11., dove si distingue. I

I In questo libro nelli detti discor. 58. e 94.

Non sempre però le sudette specie di competenza hanno luo13 go; attesocchè regolarmente camminano negli obblighi indifferenti, e personali, ma non già quando si tratti di cause contro quella persona per altro soggetta per una ragione accidentale, sicchè la persona materiale, la quale abbia l'origine, overo il domicilio in luogo, rappresenti più, e diverse persone formali per la diversità de' patrimonj, o delle signorie in diversi principati. Come per esempio: Se un signor Romano, il quale sia suddito di questo foro per ragione d'origine, o di domicilio, overo per l'uno, e l'altro possegga Feudi, o stati, ed altri effetti nel Regno di Napoli, o in quello di Sicilia, o nella Toscana, o in Lombardia, o in altri paesi fuori d'Italia, in tal caso per le cause spettanti a detti stati, e patrimonj non potrà esser convenuto in Roma per ragione dell'origine, o del domicilio, mentre in ciò rappresenta persone diverse, conforme parimente più distintamente si discorre nel Teatro. L

L Nel disc. 90. di questo libro.

Cadendo il dubbio, se essendo erede di un'altro, il qual'era di diverso foro, possa per ciò esser convenuto in quello del do14 micilio, overo dell'origine propria: O pure all'incontro possa essere convenuto nel Foro del morto, ancorchè non sia a quello soggetto: O in quel luogo, nel quale sia situata la robba, ancor-

chè

chè non vi sia la soggezzione della sua persona. E sopta di ciò in occorrenza dovrà riccorrersi a quel che se ne discorre nel Teatro M mentre per la varietà dell'opinioni, e per le diverse distinzioni non può facilmente darsi una regola certa, ed uniforme per la capacità d' ogn' uno; sicchè sarebbe indurre piuttosto confusione.

M *In questo stesso lib. nelli disc. 75. e 86.*

Si danno però de i casi, ne i quali uno tra più giudici sia il più competente, anzi che tiri a se tutte l' altre cause, anche a rispetto di coloro, che non sieno sudditi al foro: Come per esempio (parlando per il caso più frequente): Se si commette un delitto da più persone, le quali siano di diverso foro, cioè chierici, e secolari: In tal caso il giudice ecclesiastico (secondo l' opinione che tiene la Corte Romana, con l' infrascritta distinzione) conoscerà tutta la causa, anche a rispetto de' laici per due ragioni: Una cioè del foro più degno, il quale tira a se il men degno: E l'altra per la connessione; acciò non si dia l' inconveniente, che di due, o più inquisiti di aver fatto unitamente lo stesso delitto, uno ne sia condannato, e l' altro assoluto. N

15

N *Nel disc. 74. e 76. di questo titolo, e nel supplemento dello stesso.*

Và intesa però questa proposizione (anche nella Corte di Roma) con le dovute distinzioni, e che veramente si verifichi detta circostanza di connessione, o di pregiudizialità; cioè che se si tratta (per esempio) di un' omicidio, o di un' altro delitto commesso dal laico con mandato del chierico; o all' incontro; in tal caso ciò cammini senza dubbio, attesocchè la connessione resta chiara. E lo stesso quando il chierico, ed il laico siano egualmente delinquenti, o inquisiti d'uno stesso delitto premeditato, e fatto congiontamente, precedente trattato, e concerto tra loro; mentre altrimente un processo potrebbe distrugger l'altro: Purchè le difese non siano diverse, e per cause totalmente diverse: Ma quando cessino queste, o simili circostanze, sicchè le difese possano esser diverse, o che ciascuno sia tenuto solamente di quel che ha operato, e per conseguenza che cessino detti inconvenienti: In tal caso ciascun giudice conosce il suo suddito, imperciocchè vengono riputate tante cause, quanti sono li delinquenti.

Bensì che nello Stato Ecclesiastico questa pratica ha luogo tra li Vescovi, o altri Ordinarj de' luoghi, e li Baroni; mentre nell' altre Città, e luoghi non baronali dello stesso Stato, quando si dia il caso di queste cause così connesse, essendo li Presidi, e li Governatori per lo più Prelati o togati ecclesiastici, e per trattarsi d'un Principe ecclesiastico è solito dalla Consulta, coll'oracolo del Papa comettersi allo stesso Preside, o Governatore secolare, che conosca tutta la causa, conforme si accenna anche di sotto nel cap. 11.

La

La ſuddetta ragione della conneſſione opera ancora lo ſteſſo effetto 16 in tutti gli altri caſi, nelli quali quella entraſſe: E queſta conneſſione ſi può dare in due maniere: Una cioè quando la ſentenza data con uno potrebbe fare ſtato con l'altro, e pregiudicargli: E l'altra, che le ragioni dell'uno, e dell'altro dipendano da uno ſteſſo punto individuo, ſicchè potrebbe riſultarne l'accennato inconveniente, che ſopra lo ſteſſo punto, e nello ſteſſo tempo naſcano più ſentenze contrarie di diverſi giudici; poichè in tal caſo ſi devono unire tutte avanti di uno, conforme particolarmente inſegna frequentemente la pratica nel concorſo de' creditori, overo in cauſe ſimili, nelle quali entri la ſteſſa ragione, nella quale ſta tutta la forza. O

O *Nelli ſuddetti luoghi, ed ãche nel diſc. 60. e nel diſc. 94. ed altri di queſto libro.*

17 Si diſcorre ciò ſecondo l' opinione, e pratica della Corte Romana; non intendendo di ſtabilire regola generale dapertutto per la diverſità delle opinioni, o de' ſtili; mentre in alcune parti li magiſtrati ſecolari, non vogliono ammettere queſta pratica, anche in criminale, ma che ogn'uno conoſca il ſuo ſuddito: Sicchè ſe ne laſcia l'intiero luogo alla verità, non pretendendo io in queſt' opera di decidere cos'alcuna.

Preſuppoſta detta regola, che ſi tratti di cauſe, le quali abbiano conneſſione, overo che ſi tratti di giudizj univerſali, in maniera ch'entri la ſteſſa ragione: In tal caſo cade il dubbio, qual ſia queſto giudice, il quale debba aver la cognizione di tutta la cauſa, e d'inibire agli altri come più competente. Ed in ciò ſi ſcorge qualche varietà d'opinioni, particolarmente quando ſi tratti d'un' eredità, overo d'un fideicommiſſo, che abbia robbe ſparſe in diverſi paeſi, o territorj: Atteſocchè alcuni vogliono, che debba eſſer migliore la condizione di quel giudice, il quale abbia prevenuto, e che ſia ſtato il primo: Altri che ſi debba attendere il giudice del luogo, nel quale ſia poſta la maggior parte della robba: Ed altri, che ſi debba attendere quel luogo, nel quale ſia morto quello, della cui eredità ſi tratta, overo dove avea il domicilio fiſſo: Ed altri che s' attenda il luogo della robba più principale, e qualificata; ſicchè ſi poſſa dire di eſſer ivi il capo dell'eredità, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro. P Che però non può darviſi una regola ferma applicabile ad ogni caſo, per la diverſità dell'opinioni, dovendoſi camminare con quella, la quale ſia ricevuta, e praticata in quel luogo.

P *Nel diſc. 87. di queſto lib.*

18 Anzi quando ſi tratta di giudizj univerſali, vogliono molti, che il giudice laico ſia competente, anche de' chierici, e di altri eccleſiaſtici, per la ragione che non ſia competenza forzoſa, ma volontaria; cioè che il giudice laico denunzj, come avanti lui ſi tratta quel giudizio univerſale, acciò ſtimando d' avervi intereſſe poſſa, ſe vuole, dir' il fatto ſuo, e reparare al ſuo pre-

giudi-

Q giudizio, senza che niuno lo sforzi a comparire, sicchè si dica reo volontario. Q

Nelli disc. 58. con due seguēti e 62. e 63. e 94.

Però così in questo punto, come in molti altri che occorrono tra il foro ecclesiastico, ed il secolare: Come per esempio, quando il chierico succede al laico, col quale era cominciata la lite nel foro laicale: Overo quando, pendente la lite, o l'inquisizione, il laico si faccia chierico: O che la robba, la quale sia in lite avanti il giudice laico, sia alienata nel chierico: O che all'incontro, pendendo la lite nel foro ecclesiastico: il collitigante diventi laico, o che in altro modo la robba passi in mano di laico, con casi simili R Io non intendo dir cosa alcuna determinatamente, mentre pare che oggidì queste, e simili questioni siano divenute più politiche, e fazionarie, che legali: Che però se ne lascia parimente il luogo alla verità, potendosi nell'occorrenze vedere quelche se ne và accennando nel Teatro ne' luoghi accennati, o pure si dovrà ricorrere a' professori pratici delle opinioni, e degli stili del paese, nel qual di ciò si tratti.

R *Nelli luoghi di sopra accennati, e particolarmente nel disc. 94. ed anco nel lib. 15. de' giudizj.*

Maggiormente, che sarebbe troppo gran digressione incongrua a non professori, ed a quest'opera il voler esaminare minutamente queste, e simili cose, con riferire le diverse opinioni, e li loro fondamenti, o le distinzioni, che da alcuni si vanno dando per conciliare: Sicchè (conforme si è detto da principio) questa materia, la quale nelle leggi civili era forse la più facile, e la più piana; oggidì, parte per la diversità de' fori, ecclesiastico, e laicale, e parte per la gran moltiplicità de' principati, e diversità delle loro leggi, e stili, è divenuta una cabala impercettibile, ed incapace di regola, come ridotta più tosto al politico, ed al fazionario, che soggetta alla verità legale.

S *Nel lib. 15. de' giudizj nel disc. 3. e 16. ed anco in questo l. frequentemente*

Quando poi tra più giudici s'intenda introdotta la prevenzione, acciò ne risultino gli effetti di sopra accennati, si discorre nella materia de' giudizj in occasione di trattare dell'introduzione, e della pendenza della lite. S

Oltre li suddetti casi ordinarj di competenza di foro, cioè di origine, di domicilio, di contratto, di delitto, del sito della robba, e del destinato pagamento: Vi sono de' casi estraordinarj, ed accidentali: Conforme particolarmente si stima sopra tutti privilegiato; e contro il quale non vaglia esenzione alcuna quello dell'offesa, o turbata giurisdizione: Overo (come li Giuristi dicono) dell'offesa delle sue orrecchie con le falsità, o irreverenze: Purchè vi sia la competenza abituale, sicchè non osti quell'incompetenza, che si dice totale, ed onnimoda. T

T *In questo lib. nel disc. 36.*

CA-

CAPITOLO DECIMO.

Dell'ordine, che ſi deve tenere tra più fori, e giudici per la diverſità dell'iſtanze: Ed anche delle perſone, o caſi privilegiati, overo ſtraordinarj, nelli quali l'ordine ſolito riceve alterazione.

SOMMARIO.

1 *Le queſtioni del capitolo antecedente ſopra il concorſo di competenza camminano nella ſteſſa iſtanza; e dell'ordine graduale tra l'iſtanze.*
2 *Li tribunali del Principe ſovrano non poſſono toglier le cauſe alli Baroni, e ad altri giudici inferiori.*
3 *Del conſenſo nella giuriſdizione di un giudice competente.*
4 *Della recuſazione del giudice ſoſpetto.*
5 *Gli eccleſiaſtici anche volendo, non poſſono ſoggettarſi al giudice laico.*
6 *Non poſſono le parti d'accordo toglier le cauſe a chi ſpettano.*
7 *Il Giudice non può rinunciare alla ſua competenza in pregiudizio delle parti.*
8 *Del decreto del Concilio di Trento, che le cauſe in prima inſtanza ſpettino all'Ordinario, con le ſue limitazioni remiſſivamente.*
9 *Della ſteſſa regola negli altri principati ſecolari.*
10 *Dell'ordine tra diverſi giudici di appellazione.*
11 *Del privilegio dell'elezione del foro, dato alle perſone miſerabili.*
12 *Cammina anche nel foro eccleſiaſtico.*
13 *Dello ſteſſo privilegio.*
14 *Dell'elezione del foro, che dà l'obbligo camerale, o altra convenzione delle parti.*
15 *Del foro militare de' ſoldati.*
16 *Di altri giudici particolari. E ſpecialmente de' Maeſtri di ſtrada, e dell'Annona.*
17 *Del foro della Città di Roma come patria comune.*

CA-

CAP. X.

Quanto si è accennato nel capitolo antecedente del concorso di più giudici, overo di più fori di una stessa giurisdizione, ecclesiastica, o secolare respettivamente cammina col presupposto, che o per la stessa, o per diversa ragione di competenza siano tutti giudici ordinarj della prima, overo di altra istanza; sicchè in questa siano eguali: Non già quando il concorso sia tra più giudici egualmente competenti, anche per la stessa ragione di competenza, ma con la diversità delle istanze, perchè uno sia giudice ordinario della prima, e l'altro sia della seconda istanza, per causa d'appellazione, o di ricorso; mentre tra questi non si dà concorso coeguale, e simultaneo, ma graduale, e successivo: Cioè, che prima la causa si deve conoscere dal giudice ordinario della prima istanza, e doppo in grado d'appellazione, o di ricorso dall'altro superiore nella seconda, il quale perciò non ha giurisdizione attuale, ed esercibile nella prima istanza. A

1

A *In questo stesso lib. nelli disc. 50. e 51. e 68. e nel lib. 14. nelle annotazioni al Concilio di Trento nel disc. 33.*

Cammina ciò generalmente per regola di ragion comune nell'uno, e nell'altro foro, conforme (parlando del laicale) insegna la pratica in quei paesi, nei quali sia frequente l'uso de' Baroni, conforme occorre nelli Regni delle due Sicilie, che se li tribunali Regi, anche maggiori, mettono le mani nelle cause civili, o criminali de' vassalli, li Baroni ne dimandano, e ne ottengono la remissione alli loro offiziali, finchè si consumi la loro giurisdizione, la quale in molte parti non si ferma nella prima istanza, ma si estende per lo più alla seconda, ed anche in alcuni alla terza secondo la diversità de' privilegi, o delle consuetudini: E doppo consumate queste istanze col suo dovuto ordine graduale, non già per salto, passano le cause per appellazione, o per ricorso alli Tribunali maggiori del Principe sovrano: Quando non si tratti di alcuni casi speciali, delli quali ne spetti la cognizione immediata, ed a drittura al sovrano, ed a suoi Tribunali maggiori, conforme di sopra si è accennato in quei casi, li quali riguardano le regalie del sovrano:

2

Ciò è tanto vero, che sebbene un giudice incompetente, e recusabile può diventar competente per il consenso delle Parti, e per quella, che li Giuristi dicono prorogazione di giurisdizione, purchè vi sia la competenza abituale, sicchè l'impedimento, overo la recusabilità consista nell'incompetenza attuale, conforme si discorre nella materia giudiziaria, nella quale si tratta, quando si dica d'esservi questo consenso sufficiente; B Ed ivi ancora si

3

B *Nel lib. 15. de' giudizj nel disc. 3. ed in altri.*

tratta

tratta della recusazione de' giudici, per altro competenti per capo di suspezione C Non potendosi prorogare tra le parti quella giurisdizione, la quale non vi sia neanche abituale. Come per esempio occorre ne i chierici, e nelle persone ecclesiastiche, le quali anche volendo, non possono consentire al foro laicale, come rei necessarj, con casi simili. D

6 Nondimeno, quando anche le parti d'accordo volessero mutare quest'ordine, comandare a drittura al giudice, overo al Tribunale superiore dell'appellazione, o del ricorso, tuttavia non lo possono fare in pregiudizio del Barone, o di quell'altro magistrato, al quale spetti la cognizione della prima, o di altra istanza, sicchè a sua requisizione se gli deve rimettere la causa, conforme la frequente pratica insegna. E

7 Ed all'incontro, se il Barone, overo l'offiziale, al quale spetta questa giurisdizione, o prerogativa, renunziando alle sue ragioni si contentasse, che la causa fosse conosciuta dal giudice, o dal tribunale superiore: Nondimeno ciò non ostante, le parti, overo ciascuna di esse possono dimandare, che si osservi l'ordine dovuto. Quando però qualche legge, o stile particolare del principato non persuadesse il contrario; mentre (conforme più volte si è accennato) per la gran diversità de' principati, e de dominj, e delle loro leggi, o stili non possono darsi quelle regole generali, che anticamente si davano dalli Giurisconsulti della Repubblica, overo dell'Imperio Romano.

C Nello stesso disc. 3. de giudizj.

D In questo stesso libro nelli disc. 58. e seguenti e 44: dove si tratta della materia e nel Miscellaneo eccl. nel lib. 14. nel disc. 2. dove si tratta dell'immunità ecclesiastica.

E Nel detto disc. 58. e seguenti di questo lib. ed in altri come sopra.

Molto più cammina nel foro ecclesiastico, per la moderna espressa legge altre volte accennata del Concilio di Trento, per la quale precisamente si ordina, che tutte le cause nella prima istanza debbano esser conosciute dagli Ordinarj de' luoghi, e non possano ingerirvisi li Metropolitani, overo i Legati, e li Nunzj, conforme di sopra in altra occasione si è accennato.

8

9 Anzi nemeno li Tribunali della Corte di Roma, dalla quale, secondo la pratica cotidiana, si rimettono agli Ordinarj le cause, le quali nella prima istanza vi si introdussero, conforme più distintamente si discorre nella materia giudiziaria, in occasione di trattare delli Tribunali, e della Corte Romana, e particolarmente delli Tribunali dell'una, e dell'altra Signatura; di grazia, e di giustizia, dove ancora si discorre quali siano le appellazioni legittime, overo quando si verifichi quella negligenza, per la quale, secondo la disposizione del suddetto Concilio, merita l'Ordinario d'esser privato di questa giurisdizione: Ed anche quali siano quelle cause gravi, che meritano di dirsi curiali, da doversi conoscere nella Corte, anche nella prima istanza, ed eccettuate dal

Concilio, overo che al Concilio si deroghi dal Papa, commettendo la causa in Rota, overo in altro Tribunale. F

F *Nel libro 15. nella relazione della Corte nel' disc. 30. e 31.*

Il che a proporzione si suole verificare ancora in altri principati; poichè dipendendo tutto ciò dalla legge positiva, si può a questa derogare o dispensare dal sovrano.

10 Come ancora nella stessa materia giudiziaria si discorre dell'ordine graduale, il quale si deve tenere tra più giudici d' appellazione, e di ricorso, essendo proibita l'appellazione, che li Giuristi dicono per salto, eccetto che al Papa, conforme ivi più distintamente si discorre.

Quest'ordine però alle volte riceve la sua variazione, o alterazione, non solamente ne' casi particolari per dispensa del Principe, o per qualche special delegazione, ma anche generalmente per privilegio dato dalla legge comune ad alcune persone, le quali si dicono miserabili. 11 Come sono le vedove, le vergini, e li pupilli, li quali però siano orfani di padre, ed altre persone simili, circa le quali, per la solita varietà dell'opinioni e stili, non può darsi una regola certa, e generale; mentre in alcune parti sotto questo genere di persone miserabili vengono annoverate anche le Chiese, e le Comunità de' luoghi, e li chierici, ed altre persone ecclesiastiche; ed altrove ciò non s'ammette, sicchè bisogna regolarsi con gli stili particolari de' paesi, e Tribunali, nei quali siano le cause.

A queste persone dunque si dà privilegio di mutare dett' ordine, e di eleggere a dirittura il Tribunale supremo del Principe, ed anche da questo variare, scorgendosi la solita varietà d'opinioni, e de' stili circa la facoltà di revariare, ed anche se sia necessario, o no il giuramento della perorrescenza, o pure se si dia tra più persone miserabili la conquassazione di questo privilegio: Overo che quello non entri a favore della persona miserabile, la quale sia convenuta come erede d' un altro non privilegiato, e che abbia luogo, quando il priuilegio sopravenga pendente la lite: Overo se cessi quando la vedova si mariti con altre simili questioni, sopra le quali è impossibile dar una regola certa moralizabile per la capacità d' ognuno: Ed anche perchè riuscirebbe troppo nojosa digressione il voler per minuto riassumere il tutto. Che però in occorrenza si dovrà ricorrere a' professori pratici in quel paese, o Tribunale, essendo materia, nella quale hanno gran parte li stili, e l'osservanza. G

G *Di questo privilegio si trattà in questo stesso lib. nelli disc. 66. e 72. e nel disc: 3. del libro 15. de' giudizj.*

Hanno disputato li più antichi se questo privilegio, come derivante dalla legge civile, debba aver luogo nel foro ecclesiastico, 12 particolarmente per la detta moderna legge del Concilio di Trento. Ma in pratica oggidì è ricevuta l'opinione affermativa per la ragione, che gli stessi sacri canoni dispongono, che in quei casi, ne' qua-

ne' quali da loro non si sia provisto, si debba camminare con le suddette leggi. H

13 Cammina bensì questo privilegio da luogo a luogo, ma non tra più Tribunali dello stesso luogo, con il di più che in questa materia si va accennando nel Teatro: Dove particolarmente si dice, che non ha luogo, quando si tratti di variare il foro del rendimento de' conti d' un' amministrazione, overo contro l' obbligo secondo la forma della Camera Appostolica, con casi simili. I

14 Si dà ancora questo privilegio d'elezione di foro, per altro incompetente, e recusabile (purchè però vi sia la competenza generica overo abituale) per convenzione delle parti, che per esempio si faccia il patto, che il debitore possa esser convenuto in ogni, e qualunque foro, e Tribunale: E questo patto s' intende posto nella forma del detto obbligo della Camera Appostolica, che tra gli altri privilegj ha questo dell'elezione del foro, pervertendo l'ordine solito.

Ancora si danno dei casi particolari, ne' quali si muti il detto ordine, e che li giudici ordinarj non abbiano la sudetta cogni-

15 zione. Come per esempio sono li soldati, li quali abbiano il loro giudice, ed il foro particolare, che si dice militare, sopra del quale parimente non si dà regola certa, e generale per la diversità delle leggi, e degli stili, e Principati. L

Ed anche sono alcune arti, o collegj, o professioni, overo luo-

16 ghi pij, li quali hanno li loro giudici particolari: O pure sono alcune materie che riguardano il ben pubblico: Come per esempio sono li giudici dell'Annona, e della Grascia, overo gli Edili, che in Roma si dicono li maestri di strada, e simili, e delli quali si discorre in occasione della relazione della Corte di Roma, e de' suoi Tribunali. M

Vi è una certa competenza di foro particolare della Città di Roma, cioè, ch' essendo questa patria comune a tutto il Mondo, quindi segue che si dica foro competente di ciascuno, il quale in essa si trovi, e come si dice, vi sia appreso. Ma ciò contiene un' equivoco, posciacchè ciò camminava anticamente, quando era capo del Mondo, e residenza della sede Imperiale, come Città Metropoli di tutti: Sicchè oggidì resta ciò verificabile, a rispetto del foro secolare, e di quelli dello Stato Ecclesiastico. Ed anco per tutti li cattolici, come Corte, e residenza del Papa di modo che vi entri la stessa ragione nelle cause meramente ecclesiastiche, e spirituali: Eccetto che per li Vescovi, li quali vengano per visitar le Chiese di S. Pietro, e S. Paolo, che si dice la visita de limini, conforme nel Teatro si discorre. N

H *Nelli stessi luoghi.*

I *In questo lib. nel disc. 71. e nel lib. 15. de' giudizj, trattando del dett' obbligo Camerale.*

L *In questo stesso lib. nel disc. 78.*

M *Nel lib. 15: nella relazione della Corte, e qualche cosa in questo lib. nelli discorsi 82. 83. e 85. e particolarmente delli Edili, o maestri di strade, nel lib. 2. de' Regali nel disc. 141. e del Prefetto dell' Annona nello stesso lib. 2. de' Regali nelli disc. 44. e 45. e 125.*

N *In questo lib. nel disc. 89.*

CAPITOLO UNDECIMO.

Quando la giurisdizione si possa esercitare nel territorio d' un' altro independentemente da quello, il quale ne sia padrone. E di altre cose concernenti questa materia giurisdizionale. Particolarmente della differenza tra la giurisdizione ordinaria, e la delegata. Finalmente se la giurisdizione particolare, data ad uno per certi casi, s' intenda privativa, o cumulativa con li giudici ordinarj, li quali abbiano la giurisdizione universale.

SOMMARIO.

1 *Se sia necessario che l'Ordinario del luogo dia il braccio, o consenso ad un giudice delegato.*
2 *Alle volte il governatore può, e deve impedire l' esecuzione degli ordini del suo superiore.*
3 *Nell'estorsioni de' Commissarj hanno colpa li Governanti locali.*
4 *Quando uno eserciti senza licenza dell'Ordinario giurisdizione nel suo territorio.*
5 *Del Vescovo, o altro Giudice, il quale eserciti la giurisdizione volontaria col suo suddito in territorio alieno.*
6 *Dello stesso esercizio della giurisdizione contenziosa; si distingue.*
7 *Della carcerazione di fatto in territorio alieno.*
8 *Dell'affissione de' ceduloni, ed editti.*
9 *Della giurisdizione con li regolari esenti remissivamente.*
10 *In che modo si acquisti la giurisdizione nel territorio d'altri.*
11 *Se il Nunzio, o altro Commissario Appostolico può dare quel braccio, che deve darsi dall'Ordinario.*

C A P. XI.

SOno molti i casi, li quali cadono sotto questo capitolo di esercitar giurisdizione in quel degli altri; che però si deve camminare con la loro distinzione, senza la quale, quasi in tutta questa facoltà legale, si pigliano de' molti equivoci.

1 Il primo caso dunque sarà, quando si tratti di giudici, o di commissarj particolari, ed estraordinarj di quello, il quale sia sovrano, overo in altro modo superiore in quel luogo, nel quale la giurisdizione si abbia da esercitare. Ed in tal caso si distingue tra le cause del foro ecclesiastico, nelle quali debba procedere un giudice commissario Appostolico speciale, sicchè senza mistura de' Magistrati secolari, e senza quella notiria, che questi, secondo li varj stili, ne sogliono pretendere, (conforme si è accennato di sopra) in maniera che sia solamente la questione col Vescovo, overo con qualche altro Prelato ordinario del luogo, se possa il commissario Appostolico esercitare giurisdizione senza il suo braccio, o consenso: E tra le cause del foro laicale, senza mistura d'ecclesiastici; cioè, se un commissario regio possa esercitare giurisdizione nelli luoghi del Regno senza il braccio, o consenso del Governatore, o di altro offiziale ordinario di quel luogo.

Discorrendo la materia con li soli termini legali: Questo braccio, o consenso non è necessario; attesocchè il delegato, overo il commissario esercita quella giurisdizione in nome del delegante, il qual'è padrone del territorio, overo vi ha la giurisdizione, e podestà sufficiente, ed è superiore del Magistrato, o Prelato locale, e per conseguenza non ha garbo, che il superiore debba domandar licenza al suddito.

Nondimeno forse da per tutto, per leggi, overo per stili particolari con molta ragione si pratica il contrario; cioè, che il delegato, overo il commissario particolare debba participare al giudice, o magistrato ordinario del luogo la sua commissione, o facoltà, prima di metterla in esercizio: Non già che la sua facoltà debba aver dipendenza dall' offiziale locale, e che questo gli comunichi autorità alcuna: Ma perchè il governante del luogo riconosca, se quella commissione sia vera, o no, per riparare gl'inconvenienti, che con le false commissioni, o patenti alcuno, per estorquer denaro, overo per far qualche ingiuria, ed offesa, si finga giudice delegato, o commissario di qualche superiore. Come ancora, quando la commissione sia vera, e legittima, riconosca il suo tenore, e le sue restrizioni ad effetto di non permettere, che quel commissario si stenda più di quel che importino le sue facoltà:

O pure perchè alle volte, conoscendo per le contingenze de'tempi, o di altri accidenti, che quell'esercizio di giurisdizione potrebbe in quel luogo partorire de'scandali, e dell'inconvenienti, overo de'gravi pregiudizj contro la verisimile intenzione del delegante, il quale con false narrative, o con falsi presupposti fosse stato ingannato, può, e deve il magistrato locale impedirlo, o moderarlo, mentre (conforme di sopra si è accennato) quando vi concorra giusto motivo, sicchè non segua, per disubbidienza, o rebellione, può il Magistrato locale impedire o differire l'esecuzione degli ordini del Principe, o del superiore per avvisarlo delle difficoltà, che gli occorrono, e degl'inconvenienti, che potrebbono nascere, per aspettare nuov'ordine: Overo per dar tempo alla parte non intesa di ricorrere, e rappresentare le sue ragioni, secondo le circostanze del fatto, dalle quali dipende il tutto. A

A *Nel lib. 2. de' Regali nel disc. 148. e nel lib. 14. nel Miscellaneo eccl. nel disc. 22.*

Quindi pare, che l'estorsioni, e l'esorbitanze (che sogliono commettersi da commissarj, e da cavalcanti, così ecclesiastici, come secolari, li quali molte volte procurando delle commissioni, che contengano un fine giusto, e ragionevole per il buon governo, fanno conto d'andar'in corso ad uso di corsari, o de'ladroni) Si devono in qualche parte attribuire alla trascuragine de'Vescovi, e de'Governatori, e degli altri Magistrati ordinarj locali, li quali non invigilano come dovrebbono all'osservanza delle istruzioni e delle regole, che si danno a questi commissarj.

3

L'altro caso è, quando si tratti di quei Prelati, ed offiziali, o Magistrati, li quali come specie di giudici superiori fissi, ed ordinarj abbiano la giurisdizione ordinaria, o delegata in un genere di persone, overo in un genere di cause, l'esercizio della quale si presuppone doversi fare nel territorio alieno: Ed in tal caso, pare che questo giudice possa dirsi in un certo modo anche ordinario in quel luogo respettivamente. E per conseguenza, cessando le suddette ragioni considerate negli offiziali, o commissarj particolari, ed estraordinarj, non entrerà la suddetta necessità del braccio, o recognizione. Come per esempio (trattando della podestà ecclesiastica) sono gli accennati protettori della S. Casa di Loreto, il Vescovo di Fiesole in Firenze, e l'Arcivescovo di Nazarette in Barletta, e simili. B

4

B *Nel disc. 20. di questo stesso libro.*

E trattando della podestà laicale, sono quei Presidi, ed altri offiziali regi, li quali per ordine del Principe, o per loro elezione abbiano la residenza in un luogo regio, o baronale, dove sia il suo magistrato ordinario, dal quale si esercita la general podestà territoriale nelle cause, che occorrono in quel territorio; sicchè l'altro magistrato, ancorchè maggiore, faccia più tosto figura di

di delegato, o di commiſſario a certi generi di cauſe; poichè queſti (come ſi è detto) fanno figura di Magiſtrati ordinarj: Che però mentre il ſuperiore dà loro quella reſidenza con tal giuriſdizione, ſi preſuppone come per antecedente neceſſario data loro tutta quella facoltà, che biſogna, acciò poſsa aver effetto la giuriſdizione datagli, conforme più diſtintamente ſi và diſcorrendo nel Teatro. C

C
Nel detto diſc. 20.

5 Il terzo caſo è; quando un Veſcovo, overo un Magiſtrato ordinario d'un luogo vuol' eſercitare la ſua giuriſdizione col proprio ſuddito nel territorio alieno: Ed in tal caſo non facilmente può darviſi una regola generale applicabile a tutti li caſi, ed a tutti i luoghi per la diverſità delle leggi, o degli ſtili locali, a' quali (o ſia di ragione, per termine di giuſtizia o ſia di fatto, e per termini di prudenza, o di diſſimulazione) convien deferire: Ma quando (ceſsando li reſpetti ſtraordinarj) ſi debba camminare con le regole generali della legge, overo col ſenſo più comune de' Dottori, entra la diſtinzione che. O ſi tratta d'eſercizio di giuriſdizione volontaria col proprio ſuddito; ſicchè non vi ſia forma giudiziaria, e contenzioſa: Ed in tal caſo ciò non abbia proibizione alcuna; eccetto ſe queſta vi ſia accidentalmente per la proibizione d'un altro atto, ſenza il quale queſt'eſercizio non può ſeguire: Come per eſempio occorre nella collazione degli ordini, che qual coſa meramente grazioſa, e volontaria per le regole legali non ſarebbe proibito ad un Veſcovo di farla fuori della propria Dioceſi a proprj dioceſani, nella maniera che non è proibito, (ritrovandoſi in Dioceſi aliena) far le collazioni de' benefizj, e di altri offizj della Dioceſi propria: Ma perchè queſt' atto ricerca l' uſo de' Pontificali, e queſto dal Concilio di Trento vien proibito fuori della propria Dioceſi ſenza la licenza del Dioceſano. Quindi ſegue l'impedimento dell'eſercizio di queſta giuriſdizione volontaria, conſecutivamente, e per mancamento del ſuddetto antecedente neceſsario. D

D
Nel diſc. 22. del Miſcellaneo eccleſ. nel lib. 14. e nelle annotazioni al Concilio di Trento nello ſteſſo lib. 14. nel diſc. 6. e 14.

6 Quando poi ſi tratta della giuriſdizione contenzioſa, ſi diſtingue tra gli atti ſolamente verbali, come ſi dice eſser la citazione fatta di perſona, o in caſa, o per editto; e gli atti reali, come ſono il carcerare, il coſtituire il reo, il tormentarlo, ed il punirlo di perſona, overo l' eſeguire, e vendere le robbe con atti ſimili. Poichè quando ſi tratti della prima ſpecie di atti ſolamente verbali: Se la citazione ſarà concepita nella propria Dioceſi, o reſpettivamente nel proprio territorio, in tal caſo, ancorchè de fatto, e per un certo ſtile di alcuni luoghi, l'Ordinario ſuperiore, o Magiſtrato del luogo non ne ſoglia permettere l'eſecuzione ſenza il ſuo braccio, ed altrimente ſoglia caſtigare li miniſtri, e gli eſequtori,

 quando

quando gli abbia in ſuo potere: Nondimeno, ſe la citazione ſarà ben'eſeguita, farà l' effetto ſuo, ed obbligherà il ſuddito citato a comparire, e che altrimente poſſa eſſere ſtimato contumace, e condannato in contumacia, mentre l'eſercizio della giuriſdizione ſi dice propriamente eſſere nel decreto, overo nell' ordine di citare; ſicchè baſta, che ciò ſegua nel proprio territorio, importando poco, che l'atto dell'eſecuzione ſegua fuori. Che però quando anche il decreto, overo l'ordine ſia fuori del territorio, in tal caſo non obbligherà, ne farà li ſuddetti effetti, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro.

7 Se poi ſi tratta dell'altra ſpecie d'atti di fatto: Queſti indiffe-rentemente non poſſono farſi, per doverſi trattener' ivi il carcerato, e con eſſo proſeguire il proceſſo, e procedere agl'altri atti. E Tuttavia ſe un ſuperiore procurerà di far carcerare di fatto il proprio ſuddito nel territorio alieno, e lo fà traſportare nel proprio, nel quale poi proſegua il ſuo proceſſo: In tal caſo (per quanto inſegna la pratica) ſi ſtimerà un'atto mal fatto a riſpetto del ſuperiore, o del padrone di quel territorio, di chi ſi dica turbata la giuriſdizione, in maniera che convenga rivocare l'atto, e reſtituire il carcerato, come per una ſpecie di purgazione d'attentato; quando ciò ſegua in forma giudiziaria, o giuriſdizionale; cioè che lo faccia carcerare da' ſuoi miniſtri, o da altri di ſua commiſſione: Ma ſe il ſuperiore procuraſſe, che il refugiato in territorio alieno, o per forza, o con inganno ne ſia eſtratto con autorità privata da' ſuoi nemici, o da' amici traditori, overo da coloro che così penſino guadagnar la taglia, o la grazia del proprio ſuperiore, il quale faccia carcerare il ſuo ſuddito nel proprio territorio, in tal caſo, l'atto ſarà ben fatto: Tuttavia in ciò parimente non ſi dà una regola certa, mentre vi hanno gran parte gli ſtili, e le altre circoſtanze, e particolarmente la forza maggiore dell'offeſo, overo l'autorità del ſuperiore dell' offendente; ſicchè merita dirſi materia piuttoſto politica che legale.

E *Nelli luoghi di ſopra accennati e nel diſ.20. di queſto libr.*

8 Cade il dubbio circa l'affiſſione de' ceduloni, e di altri editti ſopra le cenſure, ed altre pene dichiarate contro il proprio ſuddito: Ed in ciò parimente ſi diſtingue tra il fatto, e la legge: Cioè che de fatto il Prelato, overo il magiſtrato locale non lo ſuol permettere, nella maniera che di ſopra ſi è detto della citazione verbale: Ma quando ſegua de fatto, ſicchè il ſuddito ſcommunicato ne abbia notizia, purchè la ſentenza della ſcommunica ſia ſeguita nel territorio proprio, farà il ſuo effetto, e l'obbligherà ad aſtenerſi da quegli atti, che ſon proibiti ad uno ſcommunicato: Bensì che ciò non obbligherà gli ſudditi d' un' altro luogo, o territorio a doverne fuggir il commercio, nella maniera che

gli

gli obbligarebbe, quando vi fosse il braccio del proprio superiore. F

9 Ed il di più in questo proposito contro li non sudditi, overo contro gli esenti si discorre in occasione di trattare della materia de'Regolari. G

In che modo poi si acquisti il poter esercitare in ragion propria qualche giurisdizione nel territorio alieno, anche con li sudditi di quel territorio, non vi si può dare una regola certa, dipendendo in gran parte dalle leggi, o stili particolari de' paesi: 10 Ma per quel che spetta alle regole generali: Ciò non s'acquista se non per privilegio legittimo del Sovrano, overo per un possesso immemorabile, o centenario non vizioso, in vigor del quale si possa allegare il privilegio: O almeno, che questo vi sia putativo, e di buona fede: Overo che vi sia la sua fama, con il possesso legittimo, e quadragenario: Sicchè il tutto dipende dalle circostanze del fatto, e particolarmente dalle leggi, e stili de'paesi: Ed anche dalla natura, overo dalla qualità della giurisdizione, e se vi sia maggiore, o minore resistenza di legge. Che però non è punto moralizabile per la capacità d'ogni uno, ma si dovrà in occorrenza ricorrere a' professori, e periti di Città grandi ben pratichi del foro, non essendo materia per ognuno, ed ancora a quel che se ne và accennando nel Teatro. H

11 Circa quel che di sopra si dice in proposito del braccio, che si deve dare dall'Ordinario del luogo a chi voglia esercitare la giurisdizione nel suo territorio, suol'entrare il dubbio, se questo braccio si possa dare per un Nunzio, o Commissario Apostolico, che ivi risieda; e di ciò si veda quel che se ne discorre nel Teatro. I

F
Nel detto disc. 22. del Miscellaneo eccl. nel lib. 14. e nel detto disc. 20. di questo libro.

G
Nello stesso libro 14. nel tit. de' Regolari.

H
In quest' istesso libro nelli disc. 1. con più seguenti.

I
Nel Miscellaneo ecclesiastico nel libro 14. nel disc. 22.

CA-

CAPITOLO XII.

Delli Confini, o termini delle giurisdizioni; e de' territorj; e delle loro prove.

SOMMARIO.

1 *Che queste liti di confini siano scandalose; e con quali persone occorrano.*
2 *Da che ciò nasca, e delle conseguenze che portino.*
3 *Sono questioni più di fatto, che di legge.*
4 *Del distretto di Roma.*
5 *Del modo di misurare la distanza da un luogo all'altro.*
6 *Delli confini tra più principati, o dominj; e delli segni.*
7 *Del modo da tenere nel regolare li confini.*
8 *Della giurisdizione nelle strade, o termini, che distinguono li confini de' territorj.*
9 *Del modo di regolare la maggior vicinanza tra le Chiese.*
10 *Dove si tratti dell'altre materie giurisdizionali.*

CAP. XII.

1 QUeste differenze di confini sono le più scandalose, tra tutte le altre, che si diano nelle liti, e questioni, le quali in forma privata si trattino tra sudditi avanti li Giudici, o altri superiori in forma giudiziaria, e con le regole legali: Attesocchè quelle, le quali sono tra Sovrani, e tra Potenti, vanno trattate, e decise con le regole da cannoni, e non de' Canoni; sicchè la maggior potenza vien stimata la miglior legge, che vi sia.

2 La cagione de' scandali, e degl'inconvenienti nasce, perchè queste pretendenze non riguardano solamente la giurisdizione di due signori, overo di due comunità, che trattino assieme de' confini: Ma portano per conseguenza la facoltà degli abitatori de' luoghi confinanti di poter pascere con li loro animali, e d'aver'altri comodi nel proprio territorio, che non potrebbero avere: Come anche per la facoltà di collettare: E di non esser soggetti all'incapacità, ed ad altri incomodi de' forastieri: Overo per l'operazioni degli Statuti, e delle consuetudini del luogo da non stendersi alle robbe esistenti fuori del proprio territorio, con molti altri effetti simili: Ed anche per le pendenze giurisdizionali, in caso

so de' delitti, che occorrono nel luogo, overo per le cause civili sopra le robbe ivi situate. Che però giornalmente sogliono nascervi de' rumori, e degl'inconvenienti, da' quali, come da picciole scintille, si sogliono accender fuoghi di gran guerre.

Si devono dunque sopra questa materia di confini distinguere più casi tra loro diversi: Non perchè ciascuno riceva una certa regola legale in astratto, ed applicabile ad ogni caso, ed ad ogni luogo: Mentre in effetto sono tutte questioni di fatto, la decisione delle quali dipende dalla qualità delle prove, e dalle circostanze particolari del fatto: Ma per le diverse ragioni, che tra loro si scorgono; per il che sarà più facile la prova in un caso, che nell'altro.

3

Il primo caso è quello, che sia certo, ed invariabile lo spazio fino al quale si stenda un territorio, ma l'incertezza stia; se, e fino a che termine tale spazio si stenda; e se dentro di esso si comprenda, o no il luogo, o le robbe delle quali si tratta: Come (per esempio): Il distretto, overo il territorio di Roma antica era di cento miglia (il quale spazio si considera ancora di presente a certi effetti spirituali altrove accennati) A ed oggidì è di quaranta miglia; sicchè tutto quel che si contiene dentro questo spazio, che non cada sotto diverso principato, si dice esser del distretto, e del territorio di Roma all'effetto della comprensione sotto gli statuti di questa Città, overo sotto la giurisdizione del Governatore, del Senatore, e del Vicario, ò pure per l'uso di pascere, con altri effetti simili. B

4

A
Nel lib. 3. delle Preeminenze nel disc. 1

B
Nel lib. 2. de' Regali ed in questo lib. 3. nel titolo della Giurisdizione nel disc. 50. e nel lib. 15. nella relazione della Corte nelli disc. 36 e 37 nei quali si parla di detti Tribunali.

Cade bensì il dubbio, se una terra, o castello, overo se li beni, de' quali si tratta, siano dentro, o fuori delli quaranta miglia: Ed in tal caso non vi entrano prove per testimonj, o per scritture, o per altre specie, ma la decisione dipende dalla misura geometrica, sopra il modo della quale cade la disputa legale; se si debba fare per aria, overo per terra. O pure dovendosi fare per terra; se a dirittura per li campi, o scortatore, overo per le strade frequentate: Il che anche si suole disputare sopra lo spazio, che dalle Costituzioni Apostoliche si prescrive tra un Convento overo una Chiesa, e l'altra C O pure in proposito della materia Giurisdizionale sopra il modo di misurare li cento miglia in mare, a quali (secondo un'opinione) si stende la giurisdizione di quello, che sia signore del luogo abitato ivi adiacente, con casi simili.

5

C
Nel lib. 14. de' Regolari nel discorso 31.

Ed in ciò si scorge la solita varietà delle opinioni; sicchè non vi si può dare una regola certa, e generale; mentre non si trova espressamente deciso dalla legge. Che però si dovrà camminare con quell'opinione, la quale sia ricevuta in pratica nel paese: poichè l'osservanza vien sempre stimata un gran giudice, overo un grand'interprete: O pure che la decisione dipenda dalla ragione,

overo

D
Nel detto disc. 31. de' Regolari nel lib. 14

overo dal fine della diſtanza, o dalla maniera di poterſi più comodamente praticare, ſecondo la qualità de i caſi. D

L'altro caſo è, quando non ſi tratti di confini di luoghi particolari; cioè per diſtinguere il territorio d'una Città, o terra, o caſtello da quello dell'altra; ma ſi tratti di confini più pubblici di 6 Regni, o di Provincie, overo di Dioceſi: Ed in tal caſo pare ſia più facile la prova per l'oſſervanza, o per la fama; atteſocchè la frequenza de' caſi ſuol'eſſer maggiore. Ed all'incontro, non vi concorre quella ragione d'interruzioni, e di atti contrarj, che ſogliono verificarſi nel ſeguente; poichè trattandoſi di confini pubblici, ſogliono eſſer più cogniti: Ma quando la prova reſtaſſe dubbia per gli atti, che concorreſſero dall'altra parte, in tal caſo pare che debba deferirſi molto a quei confini, che dalli Giuriſti ſi dicono pubblici, overo naturali: Come ſono fiumi, o torrenti, overo eſtremità di montagne, o ſtrade pubbliche, e coſe ſimili, le quali portano bene una prova preſunta, ma non neceſſaria. Che però, quando in contrario vi ſiano argomenti più gagliardi, ſi deve a queſti deferire. E

E
Nel detto lib. 14. de' Regolari nel diſc. 28. ed anco in queſto lib. 3. nel Supplemẽto.

Parendo ancora, che in caſo molto dubbio ſi debba camminare con la proporzione delli due luoghi confinanti, e delli loro popoli: Quando però non appariſca di certo della maggior'antichità dell'uno, e che l'edificazione, overo l'accreſcimento dell'altro ſia ſtato moderno, ed accidentale F Ed in ſomma non è materia capace di una regola certa per la notizia d'ognuno, dipendendo il tutto dalle circoſtanze particolari di ciaſcun caſo.

F
Nel detto ſupplemento di queſto ſteſſo lib. 3.

Quando poi ſia certo il confine, e che in queſto occorra il caſo, dal quale naſca la queſtione ſopra la giuriſdizione. Come (per 7 eſempio) occorre nelli delitti, che ſi facciano in mezzo d'una ſtrada pubblica, la quale divida due territorj, overo dentro il fiume, o nella ſommità delle montagne, che ſecondo il loro declivo diſtinguono li territorj: O che in queſti luoghi, e particolarmente in ſtrade, o piazze pubbliche, le quali ſervono di confine, s'introduceſſe qualche fiera, o mercato, con caſi ſimili: In tal caſo, ancorchè al ſolito non manchino le varietà dell'opinioni; tuttavia pare, che la più vera, e la più comunemente ricevuta ſia quella, che ſi dia luogo alla prevenzione, per la regola; che nelle coſe comuni ſia migliore la condizione del preocupante. G

G
Nel lib. de' Regali nel diſc. 136.

In queſto propoſito de' confini, overo delle diſtanze, per gli effetti giuriſdizionali, ſi ſuol diſputare degli eſtremi, dalli quali ſi debba regolare la maggiore, overo la minor vicinanza, particolarmente nelle materie eccleſiaſtiche, nelle quali in alcuni luoghi, che ſono fuori d'ogni Dioceſi; overo quando qualche Chieſa Cattedrale

drale ſia vacante, molte coſe ſpettano al Veſcovo più vicino; ſe, e come ſi debba queſta maggior vicinanza regolare; cioè ſe dall' eſtremità delle Dioceſi, e luoghi reſpettivamente, in quali occorra il caſo, overo dalle Chieſe Cattedrali: E pare che queſta ſeconda parte ſia più probabile, quando l' oſſervanza non richiedeſſe il contrario, con caſi ſimili da regolarſi con la ſomiglianza della ragione. H

H *In queſto libro nel diſc. 50. e nel lib. 14. de' Regolari nel diſc. 31.*

Di molte altre coſe ſpettanti a queſta materia Giuriſdizionale ſi tratta nella materia de' Regolari, dove generalmente ſi diſcorre degli eſenti: Ed anche nel compendio de' decreti del Concilio di Trento: E nella relazione della Corte di Roma, in occaſione di trattare delli Tribunali, e della giuriſdizione, o della maggior competenza di ciaſcuno di eſſi, e nella materia dell'immunità eccleſiaſtica. I

I *Nelli libri 14. e 15.*

CAPITOLO XII.

Della capacità, o incapacità de' laici; della giurisdizione ecclesiastica, e spirituale. Ed all' incontro della capacità, o incapacità degli ecclesiastici nelle cause laicali. E quali siano le cause, overo le persone ecclesiastiche, o laicali respettivamente.

SOMMARIO.

1 *Per quali ragioni alle volte li secolari abbiano giurisdizione nelle persone, o nelle cause Ecclesiastiche.*
2 *Per qual causa li chierici senza li requisiti del Concilio soggiacciano al foro secolare.*
3 *Qual cognizione abbiano li secolari nelle materie matrimoniali, o simili.*
4 *Ed in materia del Giuramento.*
5 *Della cognizione del Chiericato.*
6 *Il Vescovo ha la giurisdizione col Chierico, ancorchè non abbia li requisiti, o che renuncj al Chiericato.*
7 *Il Vescovo non può deputare per Vicario generale un secolare, ma lo può deputare per assessore, o consultore.*
8 *Il Papa, può e suole commettere le cause Ecclesiastiche a' laici: e quando.*
9 *Come si soglia praticare fuori dello Stato Ecclesiastico.*
10 *Della ragione, per la quale la Sede Apostolica anticamente commetea alli secolari alcune cause Ecclesiastiche.*
11 *Quali dubbj cadano sopra ciò, ma che non si fermi cos' alcuna.*
12 *Non possono le cause Ecclesiastiche anche di consenso delle parti conoscersi dal laico.*
13 *Della soggezione de' Chierici conjugati in civile al foro laicale.*
14 *Delli Novizj, ed altri che in effetto sono laici, ma si hanno per ecclesiastici.*
15 *Delli familiari de' Vescovi, e de' Cardinali.*
16 *Delli professori d' alcune Milizie.*
17 *Dell' Oblate, ed altre Donne che vivono nelli Conservatorj.*
18 *Delle Confraternità de' laici, e de' luoghi Pij, o Ecclesiastici amministrati da' laici.*
19 *Quali siano le cause Ecclesiastiche, overo del Foro Ecclesiastico.*
20 *Delle limitazioni delle regole.*

Del

21 *Del Chierico citato avanti il laico per diverse cause, con la distinzione di più, e diversi casi.*

22 *Si conchiude che nella materia non vi si dà regola, e della protesta dell' Autore.*

C A P. XIII.

SE consideriamo i Principi, e gli altri, signori, e magistrati secolari nella loro propria, e nativa podestà, e giurisdizione, si stima per cosa certa (secondo le regole più vere dalla Religion Cattolica) che non abbian opotestà, nè giurisdizione alcuna nelle persone, e nelle cause Ecclesiastiche poichè, sebbene si danno alcuni casi, nelli quali hanno tal podestà; nondimeno ciò nasce da due motivi: Vno cioè, che quelle persone o cause, che per altro siano Ecclesiastiche, in quei casi mutino natura, e si dichiarino non esser tali dagli stessi sacri Canoni, o da'altri decreti Apostolici, o conciliari: E l'altro, perchè gli stessi Principi, o Magistrati secolari abbiano tal podestà per privilegi, o per concessioni Apostoliche; in maniera che vengano considerati come Vicarj, e delegati del Papa, e della podesta ecclesiastica: Come per esempio (parlando delli Chierici) Si nega a questi l'esenzione del foro, e si dà la giurisdizione a' Magistrati secolari di punirli, o di conoscere le loro cause civili, o criminali, quando, essendo negli ordini minori senza che posseggano benefizj ecclesiastici, non abbiano li requisiti ordinati dal Concilio di Trento dell' andar in abito, e tonsura, e di servire *in divinis*: In tal caso la giurisdizione non nasce col Chierico, come Chierico, ma perchè il Concilio lo dichiara non Chierico, ma più tosto secolare, overo indegno del foro: Nella stessa maniera che dichiara tale il Chierico soldato ne'suoi casi, overo il Chierico feudatario in quelche riguarda il Feudo, ò pure il Chierico assassino, con casi simili. A

Ed anche in alcune cause di sua natura Ecclesiastiche li Magistrati secolari hanno quella cognizione, che si dice *de fatto*, e non *de jure*; cioè che (parlando per esempio delle cause matrimoniali) non hanno la cognizione, se il matrimonio sia valido, o invalido. Overo se debba esser luogo alla separazione del toro: O pure nell' impedire direttamente la libertà del matrimonio, ma solamente in quelche riguarda il fatto de'loro sudditi, cioè in esplorare la volontà d'essi; se sia libera, o no: overo in provedere, che non sia loro usata forza: o pure in pigliare provisioni circa la coabitazione per ovviare agli scandali, ed alle violenze, finchè il legittimo superiore ecclesiastico faccia le sue dichiarazioni, con casi simili. B

A'somi-

A *Di ciò si parla nel lib. 14. nel Miscellaneo Ecclesiastico, nel disc. 2. ed anco nelle annotazioni al Concilio di Trento nel disc. 24.*

B *Nello stesso lib. 14. nel titolo del Matrimonio nel disc. 1. e seguente.*

A ſomiglianza di quello che ſi diſpone ne' Giuramenti, che 4 non può il Principe, o un'altro ſuperiore ſecolare toglierlo a dirittura, nè diſpenſarvi, o in altro modo averne la ſua legale cognizione; Ma può ben' averne la cognizione indiretta nel toglier la fede alla ſcrittura; e per conſeguenza che quello ſi tolga di mezzo per difetto di prova; overo dichiarando, che l'atto ſi preſuma forzoſo, o doloſo conforme ſi diſcorre nella materia de' Contratti. C

C *Nel lib. 6. della dote nel diſc. 143. e nel lib. 7. delli Alienazion, e Contratti nel diſc. 26. 28. e 29. ed altri.*

Ed in queſto modo ſi ſoſtengono quelle conſuetudini, o ſtili 5 d'alcuni paeſi, o tribunali circa la giuſtificazione del Chierico, che ſi debba fare avanti il Giudice laico, acciò il Chierico carcerato, o inquiſito ſia rimeſſo al ſuo Giudice Eccleſiaſtico; cioè che ſia per la cognizione di fatto, come per una ſua informazione, ma non già per quel giudizio che ſi dice *de Jure*, con altre coſe ſimili. D

D *In queſto ſteſſo titolo della Giuriſdizione nel diſc. 64.*

Avvertendo a quel che ſi è detto della perdita del privilegio 6 del foro delli Chierici, li quali non abbiano li requiſiti del Concilio di Trento, che ciò è indotto in loro pena, e pregiudizio, ma non perciò reſtano eſenti dalla giuriſdizione del Veſcovo, o d'altro ſuperiore eccleſiaſtico già competente; ſicchè patiranno la ſoggezione dell' uno, e dell' altro foro, anche ſe faceſſe eſpreſſa dichiarazione di non voler' eſſere più Chierico, renunciando al Chierico: Atteſocchè all' effetto che la renuncia ſia legittima, in maniera che ceſſi la primiera ſoggezione del foro eccleſiaſtico, vi è neceſſario il conſenſo del proprio Veſcovo, o di altro legittimo ſuperiore: E quando da queſto ſi neghi, in tal caſo ſi potrà per appellazione, o per ricorſo ottenere l'ammeſſione da un' altro ſuperiore maggiore; Sicchè il laſciare l' abito, overo lo ſtato clericale di propria autorità ſarà bene quel tale ſoggetto al foro laicale, ma non l'eſenterà dall'eccleſiaſtico: Per quella ragione ſolita conſiderarſi dalli Beneſizialiſti nella riſegna de' beneſizj eccleſiaſtici; che quando uno ſi fa Chierico, ſicchè il Veſcovo gli dia l'abito, e la tonſura, e lo aſcriva al ſervizio di qualche Chieſa, viene a farſi tra loro una ſpecie di contratto con reciproco conſenſo; E per conſeguenza, queſto ſteſſo reciproco conſenſo è neceſſario nel diſtratto: Overo che il pigliar il Chiericato ſia come un'aſcriverſi alla milizia eccleſiaſtica: Che però, conforme quegli, il quale ſi aſcrive alla milizia ſecolare, non può laſciarla d' autorità propria ſenza licenza del capitano, ſicchè facendo altrimente ſi dirà deſertore, e perderà i privilegi militari, tra i quali è quello del foro in particolare, e patirà la ſoggezione ad un Giudice ordinario, al quale per altro in ſtato di ſoldato non ſarebbe ſoggetto; ma non perciò ſarà eſente dal foro militare, e

dal

dal poter' esser punito come desertore dal capitano dell' esercito; così in questo caso del Chierico. E

E
Nel disc. 55. di questo stesso titolo.

Quanto poi all'altro modo, col quale la podestà laicale s'ingerisca nelle persone, o nelle cause Ecclesiastiche, per privilegio, o per commissione de' superiori ecclesiastici: Questa facoltà non si concede a' Vescovi, nè ad altri Prelati, e superiori Ecclesiastici, ma solamente al Papa di dare tal giurisdizione a' Giudici laici; Eccetto se quella fosse stata loro comunicata dallo stesso Papa: Per la ragione ch' essendo ciò direttamente contro li Canoni, non si può a questi dispensare dalli Prelati inferiori.

E da ciò nasce, che il Vescovo non può deputare un secolare
7 per suo Vicario Generale; nè commettergli cause particolari, sicchè faccia figura, o parte di Giudice, ma può bensì deputarlo per Assessore, o consigliere proprio, overo del suo Vicario, o d'altra persona ecclesiastica deputata per Giudice. F

F
Nel lib. 14. nel titolo Miscellaneo Ecclesiastico nel discor. 1. ed in altri.

Nel Papa non si dubbita di questa podestà, conforme frequentemente l'insegna la pratica in Roma, e nello Stato Ecclesiastico, che alla Congregazione della Consulta, ed al Governatore di Roma,
8 che sono Tribunali laicali, ed altresì alli Governatori locali si suol comunicare questa facoltà di proceder' anche contro i Chierici. E ciò particolarmente suole praticarsi quando si tratti di delitti commessi da più persone, sopra delli quali dal tribunale laicale si sia formato processo, il quale porti la mistura di qualche Chierico, o di altra persona ecclesiastica. Onde quando sia caso tale, che porti seco la connessione, e per conseguenza l'unione di tutta la causa avanti un Giudice, nella maniera che si è discorso di sopra nel capitolo 8., e 9.: In tal caso (per non guastar' il processo) si suol dare la facoltà a quel tribunale di proceder' anche contro li Chierici.

Questa pratica ha qualche ragione particolare, la quale non è fa-
9 cilmente applicabile agli altri Principati; cioè che in sostanza questo è principato ecclesiastico; sicchè anche li Giudici secolari sono deputati da un Principe Ecclesiastico. Ed anche per lo più li Governatori sono Prelati, e persone ecclesiastiche, ancorchè trattino in esercizio le cause per li loro Luogtenenti, li quali per lo più sono secolari G, mentre anche a rispetto de' magistrati degli altri Principati non si dubita della podestà del Papa, quando vi sia la volontà, sopra la quale cadono tutte le questioni. Ma oggidì ciò non si suole facilmente praticare, quando non vi concorra più che gran causa; attesocchè anche nelle cause gravissime di stato, ed altre, che non comple trattarle fuora delli soliti tribunali grandi, e confidenti del Principe Sovrano a rispetto degli ecclesiastici, de' quali vi sia la mistura è solito alle volte commettersi la causa a qualche cappellano dello stesso Principe, overo ad' altra persona ecclesiastica, della quale si abbia

G
Si accenna questa pratica nel lib. 12. nel titolo de' beneficj nel disc. 73 ed anco nel lib. 15. nella relazione della Corte, trattando della Consulta, e del Governatore di Roma.

confidenza, acciò proceda unitamente con quel tribunale laicale, overo col suo voto, secondo le circostanze de' casi, e gli stili de' Principati; sicchè in ciò non si può dare una regola certa, essendo materia arbitraria, e poco proporzionata alli Giuristi forensi, dipendendo la pratica in gran parte dalle regole prudenziali.

10 Anticamente però (così richiedendo le circostanze di que' tempi) ciò era più frequente; cioè che non dandosi alli Vescovi, e ad altri superiori Ecclesiastici l'uso libero della giurisdizione ecclesiastica, per l' impedimento degl' infedeli, o degli eretici, o de' scismatici, la Sede Apostolica solea (particolarmente per allettare li Principi a scacciare gl'infedeli, overo a svellere l'eresie, o gli scismi) concedere alli Principi la facoltà di disporre delle decime, e di altri emolumenti ecclesiastici, e di esercitare giurisdizione con persone, o in cause Ecclesiastiche, o pure di dar' alli Giudici, ed Ordinarj Ecclesiastici qualche assistenza de' suoi Magistrati, per quel che portano diverse Bolle Appostoliche, overo il testimonio degli Storici, e di altri Autori degni di fede, o pure un'antichissimo, ed immemorabil possesso, del quale non apparisca principio vizioso; sicchè sia lecito per suo vigore allegare il privilegio Appostolico senza necessità di provarlo. H

H *Alcune concessioni simili si accennano in questo stesso libro nel titolo delle preeminenze nel disc. 3. ed altrove.*

Consiste il punto dunque nella intelligenza, overo nella durazione di questi privilegj; cioè se siano stati solamente personali, overo occasionali; sicchè, cessando quell'occasione, overo quella persona, non debba aversene più ragione: O pure sopra la podestà della stessa Sede Appostolica, che l'ha conceduti, di rivocarli, o di moderarli per lo giusto motivo, perchè ne cessi la causa. Tuttavia non sono materie da Giuristi forensi, nè meno da passare per bocca d'uomini volgari, e non professori, avendo una gran dipendenza dalle regole prudenziali, che altri dicono politiche; sicchè accennandosi ciò in forma di semplice discorso, e come per una specie di relazione istorica per qualche notizia della difficoltà di questa materia giurisdizionale, nella maniera che di sopra nel principio si è accennato; nel resto se ne lascia in ogni cosa l' intiero luogo alla verità, senza fermare, o asserire cos'alcuna. Maggiormente che questa non è opera indirizzata a' Giudici, overo a' consiglieri per dover con essa giudicare, ma solamente è indirizzata alli non professori per li fini accennati nel Proemio.

11

12 Sopra la qualità delle persone, overo delle cause cadono ancora frequentemente delle dispute; cioè quali siano le persone, e le cause Ecclesiastiche, nelle quali si scorga la suddetta incapacità di Giudici laici, di trattarle, e di conoscerle anche di consenso delle parti, le quali non possono dar loro tal podestà, nella maniera che si è accennato ancora di sopra.

Circa

13 Circa le persone si può dar'il caso, che quelle siano ecclesiastiche, e nondimeno che il Giudice laico ne sia loro competente, e vi possa esercitare giurisdizione: Come (per esempio) occorre nelli Chierici coniugati, li quali sono veri Chierici, e persone ecclesiastiche, e nondimeno (per disposizione de' sacri Canoni) godono l'esenzione dal foro nelle cause criminali solamente, e non nelle civili, restando la questione nelle miste.

E sebbene appresso li moderni scrittori doppo il Concilio di Trento resta in questione; se li Chierici coniugati godano il foro, anche in civile; non è però cosa totalmente stabilita: Sicchè si suole camminare con la distinzione della consuetudine de' Principati, overo delle Diocesi; potendosi in ciò l'osservanza chiamare un buon'interprete. I

14 Ed all'incontro alcune persone in fatti hanno più del secolare, che dell'ecclesiastico, perchè non abbiano ordine, nè carattere alcuno, nè meno abbiano fatto professione formale in qualche Religione, o Monastero, e nondimeno a quest'effetto del foro, ed anche dell'esenzione dalle gabelle, e da'pesi pubblici s'abbiano quali persone ecclesiastiche. Come (per esempio) sono li Novizj, ed anche gli Oblati, e li serventi delli Monasterj, quando vi con-15 corrano li trè requisiti della Bolla di Gregorio XIII. accennati di sopra L Overo sono li ministri, e familiari de' Cardinali, e de' Vescovi M Ed anco sono li professori d'alcune Milizie Eccle-16 siastiche, o Pie approvate dalla Sede Apostolica N Come ancora 17 quelle Donne, le quali sotto qualche pio istituto vivano in conservatorj, o adunanze in maniera che appresso al volgo facciano 18 figura di Monache O. O pure nelle Confraternità de' laici, o in altr'opere overo luoghi Pii, parimente amministrati da' laici ne' suoi casi. P Ma in tutti questi, ed in altri casi simili può darsi una regola certa, e generale per li varj stili de' Principati, o delle Diocesi, con i quali pare che si debba camminare: Con il di più ch'a maggior distinzione si và accennando nel Teatro, e per il qual rispetto si è detto, che la materia si è resa difficile, ancorchè non sia.

19 Intorno poi alle cause; se, e quali siano del Foro Ecclesiastico, e quali del secolare, si distingue; che altre sono le cause intrinsecamente del Foro Ecclesiastico, di qualunque qualità siano le persone, trà le quali si trattino, ancorchè secolari: Ed altre sono le cause, le quali per sua natura sono temporali, ed indifferenti, ma per accidente spettano al Foro Ecclesiastico attesa la qualità delle persone, con le quali si trattino.

Quelle, che generalmente, e di loro intrinseca natura si dicono Ecclesiastiche, o spirituali (senza badare alla qualità delle per-

I *Se ne discorre nel lib. 14. nel Miscellaneo eccl. nel dis. 2 e nelle annotazioni al Concilio di Trento nel dis. 24.*

L *Nel disc. 4. di questo titolo.*

M *Nel dis. 67. di questo titolo.*

N *Nel dis. 92. di questo libro.*

O *Nel disc. 45. di questo lib. ed anco nel libro 14. nel titolo de' Regolari nel dis. 50.*

P *Nelli dis. 40. 41. e 60. e 95. di questo tit. e nelle annotazioni al Concilio di Trento nel lib. 14. nel disc. 5.*

fone) fono le caufe di Fede, ed anche quelle de Benefizj, e delle Penfioni ecclefiaftiche: Come anche le caufe Matrimoniali, e quelle di Decime fpirituali, nelle quali la podeftà laicale (conforme altrove fi è ancora accennato) non s'ingerifce, fe non per privilegio, e per commiffione Apoftolica: Overo quando fi tratti di quel che riguardi il mero fatto, o pure la nuda temporalità, fecondo le diverfe confuetudini, o ftili de' paefi (o fia di ragione, o fia di fatto) Nel che fi lafcia in tutto, e per tutto il luogo alla verità. Che però parimente non può darvifi una regola certa per tutti li cafi, e per tutti i luoghi.

Le caufe, che fiano Ecclefiaftiche per accidente fono quelle; le quali ancorchè fopra beni indifferenti, e temporali, tuttavia fpettano al Foro Ecclefiaftico per caufa delle perfone: Come (per efempio) con Chierici, o con Chiefe, o luoghi ecclefiaftici, admeffa però la diftinzione tra il reo, e l'attore: Attefocchè, fe il Chierico farà reo, e poffeffore, dovrà effer convenuto nel fuo Foro Ecclefiaftico dal laico attore, ma fe all'incontro farà egli l'attore, dovrà convenire il laico avanti il fuo Giudice fecolare per la regola; che l'attore feguita il foro del reo, il quale fia immediato, non già mediato, e come autor laudato, conforme altrove di fopra fi è accennato. Q

Q *In questo tit. nelli disc. 62. 63. e 94. e nel lib. 15. de Giudizj nel disc. 3.*

20 Quefte regole generali fono tuttavia foggette a diverfe limitazioni, fopra le quali parimente non fi dà una certa regola per la diverfità de' ftili, e confuetudini, con le quali conviene fpeffo camminare; attefocchè in alcune parti, e particolarmente nel dominio temporale della Chiefa li Vefcovi, e gli altri fuperiori ecclefiaftici ad iftanza delle Chiefe, o de' Chierici attori procedono in molti cafi contro i laici, che negli altri Principati non fe gli permette: Ed all'incontro in altri Principati fi procede nel foro laicale in molte caufe contro i Chierici, ed altre perfone ecclefiaftiche: Come (per efempio) nella reconvenzione, overo quando la caufa fia prevenuta con la fteffa perfona la quale abbia mutato, pendente la lite, e da fecolare fia divenuta ecclefiaftica, o che fia fucceduta al laico; ed in altri cafi fimili. R

R *Si accennano nelli disc. 58. 59. e 94. di questo titolo, ed altrove.*

Occorre bensì frequentemente difputare della competenza de' Giudici laici, confiderati come tali, e per la propria giurifdizione in caufe profane, nelle quali fi tratti con Chierici, o con altre perfone ecclefiaftiche, il che fuol' occorrere in più maniere. Che però ad effetto di sfuggir gli equivoci fi deve camminare con la diftinzione de' cafi, fenza la quale nafcono frequentemente le confufioni, e gli equivoci fuddetti.

21 Il primo cafo dunque fi confidera (già di fopra altre volte accennato) quando ad un giudizio univerfale, che fi faccia avanti il Giudice

Giudice laico, il Chierico, overo un'altra perſona eccleſiaſtica ſia chiamata come reo volontario. Come (per eſempio) Si fa un concorſo de' creditori ſopra il patrimonio d'un debitor decotto, overo ſopra l'eredità d'un debitor morto, o pure ſegue il concorſo di più pretenſori d'un fideicommiſſo, o d'un'eredità, perlochè s' inſtituiſce un giudizio univerſale ſopra la graduazione de' creditori, overo ſopra l'eſiſtenza, o pertinenza di tal'eredità, o fidecommiſſo avanti il magiſtrato ſecolare, come giudice ordinario competente in queſta ſorte di cauſe: E ſapendoſi, che vi abbia intereſſe qualche Chierico, o altra perſona eccleſiaſtica, queſta ſi cita per ogni ſua ragione, ed intereſſe a dedurre quel che gli occorre, monendolo che altrimente la robba ſi darà a gli altri.

In tal caſo non ſi dice violare l'immunità eccleſiaſtica; o eſercitare la giuriſdizione laicale con la perſona eccleſiaſtica; mentre queſta non è forzata comparire; ſicchè, non comparendo, non può eſſer fatta contumace, nè ſi può camminare a condanna contro di lui nella perſona, o nelle robbe proprie, ma ſolamente per un buon termine di giuſtizia, e di convenienza ſi ammoniſce, overo s'invita a dire quel che gli occorre, acciò non ſe gli pregiudichi, e che ſi conſervino le ſue ragioni; e però non ha di che dolerſi, potendoſi dire più toſto un'atto a lui favorevole, mentre ſta in ſuo arbitrio il comparire, o no: E queſta pare che ſia la pratica più comunemente ricevuta, non eſſendo lontana dal ragionevole.

L'altro caſo è quando parimente s'abbia da canonizare un fidecommiſſo, o qualche altra ragione univerſale: Overo che s'abbia da fermare lo ſtato d'una perſona ſopra la ſua filiazione, o diſcendenza, con caſi ſimili: Sicchè doppo fermato queſto ſtato generale, abbiano da ſeguirne li diverſi giudizj particolari contro li poſſeſſori de' beni che (per eſempio) ſpettino a quel fideicommiſſo: Ed in tal caſo; ſe il Chierico, o la perſona eccleſiaſtica poſſederà alcune di queſte robbe, ed il preteſo fideicommiſſario, e ſucceſſore vorrà da lui ricuperare queſta robba, e forzarlo alla reſtituzione, di certo dovrà farlo avanti il ſuo Giudice Eccleſiaſtico: Ma ſe prima di venir a queſti giudizj particolari, vorrà fare il ſuddetto giudizio univerſale ſopra la canonizazione, o pertinenza del fideicommiſſo in generale, overo ſopra la legittimazione della ſua perſona, o altra coſa ſimile univerſale, ſicchè per tal'effetto ricorra a quel Giudice ordinario, il quale ſia il più competente per ragione che ivi ſia il capo dell'eredità, overo la maggior parte della robba, nella maniera che ſi è diſcorſo di ſopra S Ed a queſto giudizio chiami parimente il detto Chierico poſſeſsore, come reo volontario per ſua ragione, ed intereſse, ad effetto che ſia ſentito nel fermar un ſtato, il quale gli poſsa eſser pregiudiziale per la ſuddetta

S *Di che ſi tratta in queſto lib. nel diſcor. 87.*

causa particolare: In tal caso entrerà la stessa ragione accennata nel capitolo precedente, non essendo di dovere che s'abbiano da fare tanti giudizj universali sopra il fermare lo stato, quanti sono li possessori de' beni, che spettano a quel fidecommisso, overo ad un'altra università che però ciò si deve fare avanti d'uno, non solamente per li grandi incommodi, e spese, che altrimente ne seguirebbono, ma ancora per l'inconveniente, che sopra uno stesso punto possano nascere più sentenze contrarie da diversi giudici: Purchè però, dovendosi doppo trattare il giudizio particolare, si tratti avanti il suo Giudice Ecclesiastico competente, entrandovi la stessa ragione, che sta in arbitrio del Chierico comparire, ò no avanti il giudice secolare.

T
Se ne tratta nel disc. 59. di questo lib.

Il terzo caso è quando un Chierico, o altra persona ecclesiastica, essendo già in stato tale, riceve dalle mani del giudice laico qualche amministrazione. (per esempio) una tutela, o cura, o altro maneggio, facendo l'obbligo di renderne il conto, ma dopo lo stesso giudice laico voglia toglierli quell'amministrazione, che egli medesimo gli ha dato, overo conoscere, se se gli debba togliere, o no: Ed in tal caso si crede più probabile, che lo possa fare, e che possa conoscere, se vi siano giuste cause da farlo, o no; mentre non esercita alcuna giurisdizione con la persona, o con le robbe del Chierico, ma giudica sopra quello, ch'egli stesso gli ha dato: A somiglianza di quel che gli stessi sacri Canoni espressamente dispongono sopra la giurisdizione del padrone secolare del Feudo conceduto alla Chiesa, overo al Chierico. V

V
Nel disc. 94. di questo lib.

Il quarto caso è lo stesso che il precedente: Sicchè non si tratti di levargli la stessa amministrazione, ma di forzarlo a render conto, ed a restituire quelche ha in mano. E questa disputa rare volte occorre per la ragione, che in tal caso si suol'usare la cautela di prender le sicurtà de' secolari per poter forzar questi a suo modo. Ma quando il caso porta, che manchi questa cautela allora si distingue. O si tratta della restituzione delle robbe proprie del pupillo, o di altro: Ed in tal caso il giudice secolare potrà mantenere il pupillo, o altro suo suddito nel possesso delle sue robbe; mentre in effetto n'è stato sempre il suo legittimo possessore: Ma se si tratti di forzare il Chierico amministratore nella persona, e nelli beni proprj a pagare quelche li Giuristi dicono *reliquato*, dovrà ciò farsi avanti il suo Giudice Ecclesiastico, mentre il laico non ha questa podestà. X

X
Nel detto discorso 94.

Il quinto caso anche simile si dice quello, quando il Chierico riceve dalle mani del Giudice laico qualche robba, o denaro con obbligo di restituirlo a sua disposizione: Overo che in altro modo il laico antico possessore sia spogliato dal giudice laico a favo

re

re del Chierico attore, contro il quale poi il primo possessore dimandi d'esser reintegrato: Attesocchè entrerà la stessa distinzione; cioè che se si tratta sopra le medesime robbe, e della loro restituzione nel medesimo giudizio, o sue dipendenze, in tal caso il giudice laico manterrà, o reintegrerà il primo possessore come da lui, o da altro inferiore malamente spogliato; ma non già quando sia per un giudizio diverso, e per diversa causa. Y

Y *Nel disc. 58. e nel detto disc. 94. di questo l.*

Come ancora, quando si tratta di denaro avuto (per esempio) in un concorso de creditori dagli effetti del comun debitore, potrà ben lo stesso Giudice dichiarare, che sia luogo alla restituzione, ma non potrà forzarlo nella persona, e nelle robbe proprie con l'autorità e giurisdizione sua; poichè tal sentenza, o condanna si dovrà eseguire con l'autorità del Giudice Ecclesiastico suo competente. Z

Z *Nelli stessi disc. 58. e 94.*

Con la stessa distinzione, quasi in tutto, si cammina nell'altro caso (che sarà il settimo), quando il Chierico riceva da mano del Giudice laico qualche eredità con il suddetto obbligo, overo con clausole preservative delle ragioni d'altri interessati, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, al quale converrà ricorrere: Attesocchè il punto è più intricato, e più contradetto; sicchè bisogna caminare con diverse distinzioni, che in quest'opera cagionerebbono più tosto una confusione. A

A *Nel detto disc. 94. e nel Supplemento.*

L'ottavo caso è quando, essendosi avanti il Giudice laico introdotta la lite sopra le robbe possedute, anche da un laico, sicchè in tal modo siano fatte litigiose, queste si alienino ad un Chierico; poichè si potrà proseguire lo stesso giudizio, citando anche il detto Chierico per il suo interesse come reo volontario: Purchè però l'esecuzione contro di lui si faccia col braccio, e con l'autorità del suo competente Giudice Ecclesiastico. B

B. *Nell'accennati luoghi, e nel lib. 15. de' Giudizj nel disc. nel quale si tratta di questa materia dell'Alienazione fatta pendente la lite.*

Il nono caso è quando pendente la lite avanti il laico contro il secolare, questo si faccia Chierico, overo che (egli morendo) il suo erede sia Chierico; se questa mutazione di stato del possessore della robba porti seco mutazione di foro: Ed in ciò si scorge non poca varietà d'opinioni: E sebbene appresso gli Ecclesiastici viene stimata più vera, e più comunemente ricevuta l'opinione, che sia luogo alla mutazione del foro; tuttavia alcuni tribunali laicali de fatto praticano la continuazione della loro giurisdizione sopra le robbe come prevenute, ed assette, senza però toccar la persona, o l'altre robbe proprie del Chierico C E da questi casi può inferirsi agli altri simili, che occorresero.

C *Nel detto disc. 94. ed anco nel detto lib. 15. de Giudizj nel disc. 3. ed in altri.*

E finalmente l'altro caso è quello della reconvenzione; cioè che convenendo il Chierico un laico avanti il suo giudice laico, il reo convenuto riconvenga l'attore ecclesiastico avanti lo stesso

D giudice per altre sue pretensioni. D

Nel detto lib. 15. de' Giudiz. nel disc. 3.

Bensì che tanto in questo, quanto in tutti gli altri casi precedenti, o simili veramente non può darsi una regola certa, e generale applicabile a tutti i casi, ed a tutti i luoghi per la gran diversità de' stili, che in questa materia, almeno de fatto, hanno gran parte.

Che però si conchiude, e si replica quel che più volte (ma sempre opportunamente) si è detto; cioè che tutto quel che si contiene nel presente libro, e nella materia Giurisdizionale, si accenna in forma di discorso per una tal quale notizia, ed acciò si scorga quanto la materia sia difficile, ed intricata, senza stabilirvi regola, o proposizione alcuna, non essendo veramente ciò possibile per la gran diversità d'opinioni, diversamente ricevute, e praticate, secondo la diversità delle leggi, o de' stili de' Principati: Che però in tutto e per tutto se ne lascia l'intiero luogo alla verità, sicchè lo giudichino coloro, a' quali spetta.

CA-

CAPITOLO XIV.

Delle Donne, se siano capaci della giurisdizione così temporale, come ecclesiastica.

SOMMARIO.

1 *Delle Donne Regine, e Dominanti, e qual fosse l' uso de' Romani.*
2 *Si proibisce loro anche il patrocinare, e la tutela.*
3 *Degli esempj moderni del Regno delle Donne.*
4 *Delle Donne Feudatarie, e Baronesse; e della ragione.*
5 *In che modo cammini il dominio, e la giurisdizione delle* Donne.
6 *Della pratica della Spagna, della Francia, e della Germania.*
7 *Le Donne sono incapaci delle dignità, e degli ordini ecclesiastici.*
8 *Delle Presbiteresse, e delle* Diaconesse.
9 *Delle Canonichesse.*
10 *Se si dia in pratica giurisdizione ecclesiastica nelle* Donne.

CAP. XIV.

1 Ritenendo la stessa distinzione tra li due fori, o generi di giurisdizione, ecclesiastica, e temporale: Per quel che spetta alla temporale, se si camminerà con le storie antiche d' altri Regni, o Monarchie fuor che della Romana, si ritrovano le donne capaci di giurisdizione, e d' imperio anche mero, ed assoluto con titolo regio. Come (per esempio) furono: Le Semiramidi: Le Didoni: Le Sabbe: Le Cleopatre, e simili; lasciando da parte le antiche favole poetiche delle Amazoni, che anco li moderni han rinnovate in alcuni luoghi dell'Indie.

Ma se si camminerà con le leggi civili, overo con le storie degli antichi Romani in tutti i tre tempi, o stati, di Regno, di Repubblica, e d'Imperio, si ritrovano bene le donne dominanti indirettamente, overo mediatamente; cioè, che avendo avuto genio predominante al marito, overo ad altro regnante, abbiano avuto qualche disposizione delle cose pubbliche anche nell' assumersi l' Imperio. Come (per esempio) in Roma furono: Le Livie: Le Agrippine, e simili: Ed anche dopo la traslazione dell' Imperio in Costantinopoli. L' Eudossie: Le Teodore, ed altre: Ma

non

non già con imperio proprio, e diretto, mentre nel primo stato delli sette Re furono tutti uomini senza mistura alcuna di donne, le quali molto più rigorosamente furono escluse nel secondo stato migliore, e più ben regolato della Repubblica; poichè, non solamente non furono mai ammesse alla dignità senatoria, overo ad altro grado, o participazione: Raccontandosi a tal'effetto la storia o sia favoletta dell'ucello, che fù dato loro in custodia nella scatola per quietare la loro commozione, acciò conoscessero da se stesse l'inconstanze, e la fragilità del sesso. Ma per cagione di Calfurnia fù anche loro proibito il patrocinare le cause, ed in esse orare, overo in altro modo esser' in giudizio, ed aver offizio alcuno pubblico, anche quello della tutela, che poi ne' tempi più moderni dell' Imperio già per un pezzo trasferito in Grecia fù dispensata alla madre, ed all'avia.

2

E sebbene in tempi più moderni, quando già l'Imperio avendo patite così gran scissure cominciava totalmente a corrompersi, overo a declinare, si legge qualche dominio di donna unitamente coll' vomo, come particolarmente si legge d'Irene, e di Costantino: Nondimeno, non solamente nel temporale per l' occupazione del nostro Occidente da altri Principi, e nazioni, ma anche nello spirituale, parte per eresia, e parte per lo scisma avea già quell' Imperio mutato forma, e resosi totalmente lontano dal nostro Mondo comunicabile, che vive coll'uso delle leggi, mentre ciò seguì in quel tempo appunto, che con l' autorità Appostolica fù fatta l'erezione dell' Imperio d'Occidente di sopra accennata: Sicchè in regole legali le donne sono incapaci di giurisdizione, e d' imperio, e d'ogni pubblico offizio, e magistrato, così in abito, e dominio, come in esercizio.

La pratica più moderna però nei Regni, e nei Principati ha insegnato il contrario: Come vediamo: Nelle due Giovanne del Regno di Napoli: Nell' altra Giovanna, ed in Isabella nella Spagna: In Elisabetta nell'Inghilterra (la quale potrebbe servire per idea del Principe prudente, quando l'empietà della religione non la deturpasse), con altre simili: Come ancora nella nostra età ha insegnato la pratica della reggenza delle Regine madri delli Re pupilli di Spagna, e di Francia.

Ed ancora nell'altro ordine inferiore delli Feudatarj, e de' Baroni. Ancorchè le leggi Feudali inabilitino le femmine: Nondimeno essendovisi a poco a poco cominciato a dispensare: Oggidì (particolarmente nella nostra Italia) frequentissimo è l'uso delle donne Baronesse, e Feudatarie con Imperio, e con Giurisdizione Baronale, conforme particolarmente insegna la pratica nelli Regni delle due Sicilie quasi tutti infeudati, e ridotti a stato di Baronag-

4

ronag-

ronaggio: Forſe con l'antico eſempio di Coſtanza ultima del ſangue Normando, per la quale (con tanti travagli della Sede Appoſtolica) paſſarono queſti Regni, allora uniti, nelli Suevi: E particolarmente nel Regno della Sicilia citeriore (il quale dopo la diviſione fù per gran tempo chiamato di Puglia, ed oggidì da' tempi moderni ſi dice di Napoli) per la ragione aſſegnata nella ſua materia feudale, cioè che eſſendo queſti veramente ſuffeudi, come conceduti da un feudatario, devono ancora avere la qualità overo la natura del Feudo principale: E per conſeguenza, eſſendo il Regno Feudo femminino, tali ancora ſono li ſuffeudi. Anzi ciò ſi è anche cominciato ad introdurre nelli Feudi imperiali d'Italia, li quali per loro natura ſono ordinariamente maſculini. Conforme particolarmente inſegna la moderna pratica del Feudo di Piombino.

Cammina tutto ciò nella giuriſdizione abituale, la quale da' Feudiſti ſi dice ſpettare in dominio, ma non in quella attuale, che da' medeſimi Feudiſti ſi dice in eſercizio, cioè ſopra la cognizione attuale delle cauſe civili, e criminali nella forma contenzioſa facendo le parti di giudice: Atteſocchè (ciò che ſia nelli Regni, e nelli Principati aſſoluti, nelli quali, quando il regnante voleſſe aſſumer queſto eſercizio, non vi è chi glie lo proibiſca avendo egli podeſtà di diſpenſare ad ogni legge poſitiva) per quel che ſpetta alle baronie, e ſignorie inferiori, e più ſubordinate, tanto in teorica, che in pratica ſta communemente ricevuto, che le donne ſiano incapaci delle giudicature, e de' magiſtrati ſopra l'eſercizio della giuriſdizione, e la cognizione delle cauſe; ſicchè l'eſercizio della loro giuriſdizione abituale conſiſte nel deputare gli offiziali, e li magiſtrati, ed anche nel far grazie, o quegli altri atti fuori della forma giudiziale, e contenzioſa, che alla loro podeſtà ſi concede.

5

La ſteſſa pratica a favore delle donne ſi ſperimenta negli Stati, e Signorie di Spagna, per la medeſima ragione della natura del Regno, o del Principato, anche femminino: Ancorchè (conforme altre volte ſi è accennato) quelle ſignorie non ſiano in natura, o qualità di Feudi, ma di quei maggioraſchi. La Francia però, e la Germania, regolandoſi dalla natura del Regno, overo dell'Imperio, ritengono tuttavia l'uſo antico dell'inabilità delle donne, permettendoſi nel Regno, e per conſeguenza nell' altre ſignorie ſolamente ad eſſe quell'amminiſtrazione, che ſi dice reggenza.

6

Per quel che poi ſpetta all' altro genere della podeſtà, e giuriſdizione eccleſiaſtica: Più ferma, e più generale è la regola inabilitativa delle donne, non ſolamente per il Sommo Pontificato, e per tutto l'ordine Veſcovale, ma ancora per tutto l'ordine Sacerdotale; anzi per gli altri ordini inferiori, concedendoſi ſolamente a queſto ſeſſo la facoltà di ſervire a Dio in iſtato di conſecrargli la

7

loro

loro virginità, o castità respettivamente nello stato monastico: Attesocchè anco coloro, li quali, o per simplicità, overo per malignità ammettono la favola di quella Giovanna assunta al Pontificato, confessano che fosse per fraude, perchè stimata uomo.

E sebbene così nel corpo delle leggi civili, cioè nelle leggi moderne fatte dagl'Imperatori Cristiani dopo la traslazione dell'Impe-
8 rio in Costantinopoli, come ancora nelle antiche croniche della Chiesa Greca, più che della Latina, si leggono le Presbiteresse, e le Diaconesse, e forse anche le Vescovesse: Tuttavia ciò camminava secondo quel rito greco, il quale non ha l'obbligo preciso del celibato nell'ordine Vescovale, e negli altri ordini sacri, e per conseguenza questi termini, o vocaboli significavano piuttosto la qualità delle mogli, che avessero i mariti constituiti in quegli ordini respettivamente, che per un ordine proprio, secondo un'opinione. O pure, tenendo qualunque altra, è punto che importa poco alla pratica, sicchè serve solamente per trattenimento di coloro, li quali hanno genio di consumare il tempo in queste inutili questioni per la repubblica (e pure appresso il volgo sogliono con riso de più intendenti alle volte riportarne gran lode, e stima, non sapendosi per qual causa): Mentre nella nostra Chiesa Latina mai tal uso si è inteso, nè ammesso.

Si danno ancor' oggidì in alcune Parti Oltramontane le Canoni-
9 chesse, ma sono specie piuttosto di Monache esenti dalla clausura con il peso d'offiziare qualche Chiesa, e con questa nuncupazione, senza però che abbiano annesso ordine alcuno.

Tuttavia anche nella Chiesa Cattolica oggidì si permette la giu-
10 risdizione ecclesiastica, abituale però solamente; cioè per la facoltà di deputare Vicarj, ed altri offiziali in alcune Abbadesse de' Monasterj, le quali posseggano luoghi abitati con la giurisdizione anche ecclesiastica, e quasi Episcopale nel Clero, e nel popolo di quei luoghi; conforme più frequentemente la pratica porta nella Germania, ed in altre Parti Oltramontane, enunciandosi nel Teatro alcuni casi particolari. A Ed anche nella nostra Italia ve n' è qualche esempio, ancorchè molto raro: E particolarmente nell' Abbadessa di un Monasterio nella Città di Converso in Puglia; mentre in un luogo abitato ivi vicino ha la giurisdizione ecclesiastica, e quasi Episcopale, la quale l'esercita per mezzo del Vicario, e di altri ministri: Ma certo è che le donne non sono capaci dell'esercizio della giurisdizione spirituale, particolarmente circa il proferire Censure, e far altri atti meramente spirituali.

A *In questo stesso libro 3. nel discorso 25.*

CA-

IL
DOTTOR
VOLGARE,
LIBRO TERZO
PARTE SECONDA

Delle Preeminenze, e delle Precedenze, ed altre prerogative, ed onorevolezze. Con la qual occasione si tratta dello Stato delle Chiese, e delle Dignità, e Prelature Ecclesiastiche. Ed anche delli Regni, e delle Città, o Provincie. E della Nobiltà, e Cittadinanza, e delle loro diverse specie.

INDICE
DE' CAPITOLI
DEL LIBRO TERZO
PARTE SECONDA

CAPITOLO PRIMO.

C A P. II.

C A P. III.

C A P. IV.

C A P. V.

l'un'

CAPITOLO PRIMO.

Delle Preeminenze Ecclesiastiche delle Chiese Patriarcali, Metropolitane, Cattedrali, Collegiate, e Matrici, overo in altro modo qualificate: E degli effetti che da ciò risultano. E per conseguenza delle Preeminenze, o Precedenze delli loro Prelati.

SOMMARIO.

1 *Perchè causa si tratti in questo titolo della Cattedralità, o altra qualità delle Chiese.*
2 *Della doppia significazione della Chiesa; materiale, e formale.*
3 *La parola* tempio *è cosa diversa dalla Chiesa.*
4 *Fino al tempo di Costantino Magno non vi fu l'uso pubblico delle Chiese.*
5 *La Chiesa Cattedrale è unica, ed individua, ma si può rappresentare da più Chiese materiali.*
6 *La Chiesa Romana occupa il primo luogo.*
7 *Per qual causa si dice Romana.*
8 *E' l'unica Cattedrale del Mondo, e non ammette eguale.*
9 *Delle Chiese Patriarcali del Mondo.*
10 *Delle Primatiali.*
11 *Delle Chiese Metropolitane, Cattedrali, Collegiate, Parrocchiali, ed altre.*
12 *Dentro li cento miglia vicino a Roma non si danno Metropolitani.*
13 *Per qual causa non si discorra delle prerogative delle Patriarcali.*
14 *Delle Preeminenze delli Patriarchi Titolari.*
15 *Che li Cardinali precedano li Patriarchi, ed altri Prelati.*
16 *Delle Preeminenze del Metropolitano.*
17 *Della Cattedralità; che cosa importi.*
18 *Li confini spirituali sono diversi dalli temporali.*
19 *Da' quali si costituisca la Chiesa Cattedrale formale.*
20 *Donde nasca la Giurisdizione del Capitolo in Sede Vacante.*
21 *Che il Capitolo sia rappresentabile da pochi Canonici, anche da uno.*

CA-

C A P. I.

LA materia di questo capitolo, come anche quella del seguente in gran parte ha del giurisdizionale, in maniera che dovrebbe trattarsi più tosto sotto la precedente parte della giurisdizione. Ma perchè (conforme ivi si è accennato) dalli Dottori, e dalla Ruota Romana è stata solita trattarsi sotto questo termine di Preeminenze, e con questo presupposto è stata trattata nel Teatro: Quindi segue che tenendosi in quest'opera lo stess' ordine, il qual'ivi si è tenuto, se ne discorre sotto questo titolo: Nè ciò può dirsi fuori di qualche ragione; attesocchè in tutte le cose si deve attendere la parte principale, non già quello che in conseguenza ne risulta. E questo è il caso, poichè l'aver la Chiesa una delle suddette qualità, principalmente importa una certa preeminenza, la quale per conseguenza porta seco la giurisdizione, overo la superiorità sopra l'altre.

1

2 Si deve però primieramente avvertire, che questa parola *Chiesa*, ha doppia significazione: Una cioè formale, come significante l' unione, o la congregazione d' alcuni fedeli; e l'altra materiale, come significante il luogo consecrato, e destinato al culto divino, ed alli sacrifizj, ed all'orazioni.

E sebbene per l'uso commune di parlare sotto nome di Chiesa viene questa seconda parte materiale; tuttavia legalmente, più propriamente questo nome conviene alla prima parte della Chiesa formale; Attesocchè, oltre quel che di questo vocabolo se ne legge nel Testamento vecchio, nel quale misteriosamente da esso, overo da' suoi traduttori in latino si contradistingue la parola *Chiesa*, dalla parola *Tempio*, cioè che la prima importi la formale, e la

3 seconda importi la materiale. Anco nel Testamento nuovo della nostra Cristiana Religione fin da principio della nostra Redenzione fù usato questo termine di Chiesa significante la formale, come congregazione de' fedeli: E nondimeno (conforme insegna-

4 no le sacre Storie) non prima del tempo della tranquillità, che la Religione Cristiana ricevè sotto Costantino Magno, cominciò ad aversi l'uso delle Chiese consecrate, e pubbliche, mentre prima nello spazio di più secoli li divini sacrifizj, e le altre funzioni ecclesiastiche si faceano nelle grotte, ed in altri luoghi occulti. A

A Di ciò si disc. in questo stesso titolo nel disc. 3.

Come ancora la Chiesa, o sia Cattedrale, o in altro modo qua-

5 lificata, in maniera che abbia il Vescovo, overo un'altro Prelato, o Rettore, si dice unica, ed individua: Per quella chiara ragione che stimandosi capo dell' altre Chiese inferiori di quella Diocesi il ca-

il capo deve esser unico; poichè altrimente sarebbe mostruoso, che un corpo avesse due teste. E nondimeno in comun senso sta ricevuto in pratica, che una Chiesa, o sia Patriarcale, o Metropolitana, o Cattedrale, o Parrocchiale può essere rappresentata da più, e diverse Chiese materiali, secondo molti esempj accennati nel Teatro: E particolarmente (secondo l'opinione d'alcuni) si esemplifica nella Chiesa Patriarcale di Roma, che sia egualmente costituita dalle Basiliche di S. Giovanni in Laterano, di S. Pietro in Vaticano, di S. Maria Maggiore, e di S. Paolo: Ed alcuni vi mettono ancora quella di S. Lorenzo fuori delle mura, quasi che sia una Chiesa sola formale, overo intellettuale, la quale per maggior commodità de' fedeli abbia diversi luoghi, li quali ancorchè siano materialmente divisi, tuttavia possono stimarsi per uno. A somiglianza di quell' unione di più poderi materialmente divisi, i quali per la destinazione del Padre di famiglia ne costituiscano un solo, secondo alcuni esempj addotti nel Teatro. B

B *In questo stesso titolo nelli dis. 2. e 3. ed altri.*

Discorrendo dunque delle Preeminenze della Chiesa formale, 6 più che della materiale: Il primo luogo vien'occupato dalla Chiesa Romana, non già dalla Cattedrale, o Patriarcale particolare della Città di Roma come sopra, ma da quella, la quale si dice la Chisa Universale di tutto il Mondo, e della quale è Capo visibile, e sposo, o Vescovo universale il Papa come Vicario di Cristo.

Si dice Romana per la residenza, che in questa Città fece S. 7 Pietro, il quale vi costituì la Sede Pontificia, trasferendola ad Antiochia, ed anco per lo più ve l'hanno continuata, e ve la continuano gli altri Pontefici suoi successori. Ma se il caso portasse la residenza altrove, conforme ne' tempi passati lo portò quasi per un secolo in Avignone, ed ancora secondo le contingenze de' tempi, e delle guerre (ancorchè per poco tempo) l'ha portato in Orvieto, in Perugia, in Viterbo, ed in altre Parti, e particolarmente in Napoli, dove per qualche tempo vi dimorò Innocenzo IV. che vi morì, in occasione del governo temporale di quel Regno per la caducità del Re Corado, overo di Federico suo Padre; sempre si dice Chiesa Romana per il detto volgare: Che dov'è il Papa, quel luogo si dice Roma, overo la Corte Romana. Attesocchè, conforme se (per esempio) l'Arcivescovo di Toledo non risedesse nella Città, ma in un luogo remoto dell'estremità di quell'ampia Diocese, ed ivi tenesse il suo tribunale, tuttavia tanto si direbbe Toletano, e la sua Curia Toletana: Così a somiglianza si dice della Chiesa, e Corte Romana, della quale tutto il Mondo è Diocese, e territorio, siccome si discorre nel titolo precedente della Giurisdizione.

8 Questa Chiesa è vnica Cattedrale del Mondo, capo, e superiore

riore di tutte l'altre; ſicchè appreſſo li Cattolici non ammette compagna, overo eguale, come ſi è diſcorſo nel ſuddetto titolo antecedente della Giuriſdizione.

9 Il ſecondo luogo vien'occupato dalle Chieſe Patriarcali, le quali ſono: La Romana (contradiſtinta dalla ſuddetta Univerſale, come Chieſa del Patriarca d'Occidente): La Coſtantinopolitana: L'Aleſſandrina: E l'Antiochena: Alle quali in tempi più moderni fù aggiunta la Geroſolimitana. Poichè ſebbene in pratica vi ſono altre Chieſe, le quali hanno queſto titolo, e Preeminenza di Patriarcato conceſſoli dalla Sede Appoſtolica a ſomiglianza, ſecondo la varietà de' privilegj: Tuttavia non vengono in queſta riga, ma godono qualche maggior prerogativa dell'altre, che non hanno tal titolo; ſicchè vanno ſituate nel terzo luogo, nel quale ſono quelle Chieſe che hanno titolo di Primate, che ſono molte. Come (per eſempio:) Salisburgo in Germania: Lione in Francia: Piſa in Italia per l'Iſola di Corſica, ed altre ſimili.

10 Il quarto luogo vien' occupato da quelle, che ſi dicono Metropolitane, delle quali gli Prelati ſi dicono Arciveſcovi. Il quinto dalle Cattedrali, gli Prelati delle quali ſi dicono Veſcovi. Il ſeſto dalle Collegiate, li capi delle quali ſi dicono Prelati inferiori. Il ſettimo dalle Matrici. L'ottavo dalle Parrocchiali, li rettori delle quali ſi dicono parrocchi, overo plebani. Il Nono dalle

11 ſemplici Secolari, parte delle quali hanno li rettori che ſi dicono benefiziati, e parte no. Ed il decimo dalle Regolari. Poichè ſebbene vi ſono altri luoghi, nelli quali ſi celebrino le meſſe, ed altri di divini offizj: Nondimeno non ſi dicono Chieſe, ma Ora-

12 torj, overo Cappelle private, come eſiſtenti dentro le caſe, o li palazzi de' privati, ſenza la porta in ſtrada pubblica; ſicchè vi ſi dia l'adito a ciaſcuno, nel qual caſo ſi dice Chieſa.

Queſta qualità Metropolitica però non ſi dà dentro l' antico diſtretto di Roma di cento miglia, che da alcuni ſi dice il Circondario Romano, poichè ſebbene oggidì in pratica, per gli altri effetti, il diſtretto di Roma ſi riſtringe a quaranta miglia d' intorno; nondimeno a queſt'effetto dura lo ſpazio, overo il diſtretto antico di cento miglia, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro. C

C *Nel diſcorſo 1. di queſto tit.*

13 Degli effetti della Preeminenza Patriarcale non occorre diſcorrere in pratica, poichè (conforme ſi è anche accennato nella materia Giuriſdizionale) per eſſer occupate dagli infedeli quelle Parti, le quali cadono ſotto li ſuddetti Patriarcati, Coſtantinopolitano, Aleſſandrino, Antiocheno, e Gieroſolimitano, ed anco per eſſere quei Criſtiani ſciſmatici, hanno parimente li Patriarchi ſciſmatici: Sicchè ſebbene il Papa legittimamente provede quei Patriarchati,

nondimeno i suoi provisti non hanno l'esercizio della loro giurisdizione, eccetto che con alcuni pochi Cattolici, che in quelle Parti vivono per mezzo de' loro Vicarj, forse più di nascosto, che con pubblicità, e con piena libertà, essendo maggiori le persecuzioni, e gli odj de' Christiani scismatici, che degli stessi infedeli.

Quindi siegue che della dignità Patriarcale non se ne vede tra Cattolici altre vestigie, che una precedenza, che se gli dà sopra tutti gli Arcivescovi, e Vescovi: Non già con l'ordine dell'anzianità, conforme tra gli Arcivescovi, e li Vescovi si pratica, ma con quello delli Patriarcati: Occupando il primo luogo il Costantinopolitano: Il secondo l'Alessandrino: Il terzo l'Antiocheno: Ed il quarto il Gierosolimitano. 14

E sebbene il Cassaneo nel suo Catalogo di Gloria mette li Patriarchi dopo il Papa sopra li Cardinali: Nondimeno la pratica è in contrario, che li Cardinali precedono li Patriarchi; non già per ragione d'ordine, nel quale sono inferiori anche agli Arcivescovi, ed alli Vescovi, ma per ragione d'offizio, overo d' una specie di dignità senatoria per la participazione che hanno col Papa nel governo della Chiesa Universale, in quella maniera che si è accennato nella materia Giurisdizionale. 15

Come ancora per quel che porta la pratica della Corte Romana, non si scorgono effetti considerabili della Preeminenza Primatiale, ma bensì quelli dell' altra Preeminenza Metropolitica di essere superiori, e giudici dell'appellazione dalli Vescovi Suffraganei, e da altri Prelati dentro la sua Provincia: Che però l' Arcivescovo rappresenta due persone, cioè: Una di Vescovo, e di Ordinario sua nella Diocesi: E l'altra di Metropolitano, cioè Giudice d' appellazione nella Provincia, dalli Vescovi Suffraganei, e da altri Prelati, conforme si è accennato nella materia Giurisdizionale: Eccetto quei Vescovi, ed altri Prelati, li quali per privilegio della Sede Appóstolica siano esenti, ed a lei immediatamente soggetti. 16

La Cattedralità dinota il capo, e la Chiesa superiore di tutta la Diocesi, e presuppone il Vescovo come superiore, e giudice ordinario di tutte le Chiese, e delle persone ecclesiastiche, ed anche del popolo secolare nelle cause spirituali, ed eccclesiastiche, overo in alcune cause temporali miste, secondo le diverse consuetudini de' paesi: Essendo anco il primo regolatore, e governatore di tutte l'anime, le quali vivono nel suo territorio; che però è solito chiamarsi con titolo di Pastore di tutte le Pecore di quel gregge, che vive in quella Diocesi: Attesocchè sebbene (conforme l' uso più comune) le Diocesi sono costituite non solamente dal luogo dove sia situata la Chiesa Cattedrale (il quale perciò acquista nome, titolo, e prerogativa di Città) ma ancora da molt'altre terre, 17

castelli,

castelli, e luoghi abitati, ciascuno de' quali ha il suo territorio distinto dall'altro: Tuttavia si dice un territorio solo, come se tutto fosse di quella Città, dov'è la Cattedrale, per la differenza altre volte accennata tra li territorj, e confini temporali, e questi spirituali, che non hanno tra loro connessione alcuna.

Per lo che in molte Diocesi la pratica insegna, che alcuni luoghi siano sotto un Principato; ed altri sotto un' altro: Anzi che
18 una stessa terra o luogo, il quale in temporale rappresenti un corpo solo con un Governatore, overo con un Barone, e con una Università, o Magistrato, sia diviso in spirituale, e che parte spetti ad una Diocesi, e parte ad un'altra; Come particolarmente insegna la pratica in Italia nella terra di Monte Corvino, la quale in parte spetta alla Diocesi di Salerno, e parte a quella d'Acerno: Ed anco nella terra di Leonessa, che parte spetta alla Diocesi di Rieti, e parte a quella d'Ascoli, con molti altri esempj simili. D

D
Nel disc. 24. nel titolo della Giurisdizione in questo stesso lib., ed anco nel disc. 3. dello stesso titolo.

Il corpo cattedratico, il quale rappresenta la Chiesa Cattedrale capo di tutte l' altre Chiese della Diocesi (parlando della Cattedra formale) vien costituito dal Vescovo come capo, e dal Capitolo, come il restante del corpo: Il che cammina ancora nella Chiesa Metropolitana, o Patriarcale: Sicchè la giurisdizione, e superiorità abitualmente si dice d'esser in poter dell'uno, e dell'altro, ancorchè l'esercizio per lo più soglia esser' appresso il Vescovo, ed in molti casi anche appresso il Capitolo, secondo le diverse pratiche, e consuetudini: Tuttavia gli atti, che s'esercitano dall' uno, o dall'altro respettivamente, si dicono farsi da tutto il corpo, secondo la pratica del corpo naturale circa le operazioni, che si facciano dal capo, overo dal braccio, o da altro membro; attesocchè si dicono farsi da tutto il corpo.
19

E da quì nasce la Preeminenza, e giurisdizione del Capitolo in tempo di Sede Vacante; poichè questa giurisdizione, e Preeminenza, la qual' è in potere di tutto il corpo, mancandogli il capo si consolida nel resto del corpo, dal quale si esercita, differenziando in ciò il corpo naturale dal civile, o politico che nel primo, quando sia reciso il capo, muore, e resta senza operazione tutto il resto del corpo, il che non segue nel secondo. E
20

E
Nel libro 12. nel titolo del Capitolo e Canonici nelli discorsi 24. e seguenti, ed anco in questo titolo nelli disc. 19. e 22.

Anzi che se dello stesso corpo del Capitolo mancassero non solo
21 alcuni membri; ma molti, e per la maggior parte; tuttavia quello resta rappresentabile, ed operativo in alcuni pochi ed anche in uno: Sicchè se (per esempio) vacassero molti Canonicati, overo che molti Canonici fossero scomunicati, o in altro modo impediti, il corpo del Capitolo resta rappresentabile da quei pochi, anzi da uno che vi sia non impedito, ne infetto, ogni volta che l'infezzione non ferisca tutto il corpo. F

F
Nel lib. 12. nel titolo de' benefizj nel dis. 23 anco in proposito di altro corpo nel libro 2. de' Regali nel disc. 125., ed altrove.

22 E conforme la Chiesa, o sia Patriarchale, o Metropolitana, o Cattedrale, ancorche unica, ed individua può esser rappresentata da più, e diverse Chiese materiali: Così occorre ancora nel Capitolo; mentre questo si dice formalmente unico, ancorchè materialmente, e de fatto siano più, e diversi Capitoli, e tanti, quante sono le Chiese materiali; Attesocchè si dice un Capitolo solo distribuito in più parti per lo servizio di quelle Chiese con la stessa ragione, e proporzione. G

G *In questo titolo nelli disc. 2. 4. 5. ed in altri.*

23 Il Vescovo ancora dev' esser un solo, sicchè non si dà una Chiesa con più Vescovi, nè più Chiese con un solo Vescovo, e ciò per due ragioni: Vna, cioè detta di sopra, che sarebbe mostro il dare più capi in un corpo: E l'altra, che dicendosi la Chiesa una sposa, sarebbe un'inconveniente dannato dalle regole della Religione Cattolica, che una sposa avesse più mariti, overo che un uomo avesse più spose. Nondimeno materialmente la pratica insegna frequentemente il contrario, vedendosi una persona possedere più Vescovati, ed Arcivescovati: Ma ciò nasce, perchè la legge finge tante persone formali diverse, le quali si possono rappresentare da una stessa persona materiale, sicchè ciascuna sia unica, e diversa in ciascuna Chiesa, nella maniera che di sotto si accenna ancora di più Regni, e di più Principati diversi posseduti da una sola persona con diversi titoli, senza che uno abbia connessione con l'altro. H

H *In questo tit. nelli discorsi 7. e 29.*

24 Questa unione di più Chiese sotto una persona tra Cattolici non può darsi se non con autorità del Papa, al quale solamente spetta di unire, e dividere questi territorj spirituali, senza che ad alcun'altro tal facoltà si conceda I E tal unione suol seguire in più maniere. Primieramente a tempo, overo in vita d'una persona, senza formal'unione delle Chiese tra loro, nella maniera che anticamente prima del Concilio di Trento insegnava la pratica anche in Italia, che un Gardinale, overo un Prelato possedeva molti Vescovati, ed Arcivescovati: Ed oggidì l'insegna la

I *Nel tit. della giurisdizione nel disc. 1. e seguenti ed in questo tit. nel disc. 5. e segu.*

25 pratica della Germania, e d'alcuni altri paesi oltramontani. Ma in questo caso veramente non si verifica, che sia un Vescovo solo di più Cattedrali, poichè la persona non se ne provede in titolo, sicchè non si viene a contrarre quel matrimonio spirituale, che si fa tra il Vescovo, e la Chiesa, ma si danno in commenda. Che però le Chiese si fingono vacanti, e che si diano in amministrazione a quella persona, finche siano proviste; mentre la pratica de suddetti paesi insegna, che si ritengono le Chiese, anche da persone costituite in ordini minori, ed in età immatura senza l'ordine Episcopale, attesoche in effetto non sono Vescovi, ma amministratori. L

L *Nel detto disc. 7. di questo titolo.*

L'altra

L'altra specie d'unione perpetua, e fissa di più Chiese Cattedrali sotto un Vescovo segue in due maniere: Una che si dice
26 soggettiva, overo accessoria, cioè che una Chiesa si faccia suddita dell'altra, alla quale s' incorpora, ed in questo caso non entrano gli accennati inconvenienti; attesocchè quella Chiesa, la quale sia soggettivamente unita, si dice supprimersi, sicchè perde il nome, e l'essenza, o la Preeminenza antica di Cattedrale, e diventa come membro dell'altra, alla quale si fa l'unione, come ogni altra Chiesa suddita della diocesi, che però non si pregiudica all'unità. M

M Nel detto disc. 7. di questo titolo, e frequentemente nel lib. 12. de' Benefizj.

L'altra specie d' unione si dice coequale, overo egualmente principale: Ed in tal caso, a rispetto della persona, si ha per unione soggettiva, overo unitiva, come per una specie di compagnia di negozio sotto l'amministrazione d'un solo; sicchè a rispet-
27 to suo, due, o più Chiese si hanno per una: Ed in tal modo si verifica ancora l' altra specie d'unione sociativa, overo incorporativa, che si dà dalli Dottori: Ma tra loro in tutte le altre Preeminenze, giurisdizioni, e prerogative restano totalmente distinte, in maniera che ciascuna ritiene il suo stato, come se veramente non fosero divise, appunto come se due persone mettessero i loro patrimonj sotto l' amministrazione d' una stessa persona, overo che uno stesso fosse tutore di due pupilli, con casi simili. N

N Nel disc. 7. di questo titolo.

E quindi nasce, che in tempo di Sede Vacante impedita, il Capitolo di ciascuna Chiesa elegge il suo Vicario, e governa la sua Chiesa indipendentemente dall' altra, come se veramente non
28 vi fosse unione. O

O Nel detto disc. 7. di questo titolo e nel disc. 26. del tit. de' Canonici, e Capitolo nel lib. 12. e nel lib. 14. nelle annotazioni al Concilio di Trento nel disc. 31.

Dandosi anche il caso, che le Chiese in tal modo unite abbiano diversa situazione di Provincia, cioè che una sia suffraganea d'un Metropolitano, e l'altra d'un altro: Overo che una sia esente,
29 ed immediatamente soggetta alla Sede Apostolica, e l'altra sia suffraganea del Metropolitano, sicchè l' ordine dell' appellazioni sia diverso. Come anche circa la deputazione del Vicario in tempo di Sede Vacante, quando il Capitolo, secondo il decreto del Concilio di Trento, non facesse la deputazione dentro li otto giorni, overo che la facesse malamente, o pure che non la potesse fare, (perchè stante la povertà de' Canonicati) non vi fosse Capitolo attuale, conforme in alcune Cattedrali la pratica insegna: Atte socchè in una Chiesa lo deputerà un Metropolitano, e nell'altra un'altro, overo il Vescovo più vicino. P

P Negli stessi luoghi di sopra allegati, particolarmente nel disc. 7. di questo titolo.

Non ostante però la suddetta diversità totale delle Chiese tra loro: Tuttavia a rispetto del Vescovo (conforme si è detto di sopra) si hanno per una. E quindi nasce, che il Vescovo di più Chiese così unite risedendo in una, soddisfa alla residenza per tut-
30 te, e non è obbligato tener più Vicarj, ne più tribunali distinti, ma

basta

Q basta uno per tutte, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. Q

Nel detto disc. 7. di questo titolo e nelli disc. 22. e 24: del tit. della Giurisdizione.

All'incontro (ancorchè oggidì molto di raro, e forse nella nostra Italia per niente) si suol dar il caso di due Vescovi d'una stessa Chiesa Cattedrale, per la diversità de' riti; cioè uno del rito Greco, e l'altro del Latino, ma in effetto uno si dirà il Vescovo, e altro l'Adiutore, o specie di Vicario R. E ciò in pratica suole ancor oggidì occorrere in due maniere. Vna cioè, che dalla stessa Sede Apostolica per la detta diversità de' riti si deputino due Vescovi. E nell'altra più frequente, che uno per lo rito Latino, e generalmente per li non scismatici si deputa dal Papa, e l'altro del rito Greco per li scismatici si deputa de fatto da uno de' Patriarchi scismatici.

R 31 *Nel disc. 20. nel tit. della Giurisdizione.*

Tra diverse Chiese d'una stessa Città, overo di diversi luoghi occorrono in pratica le questioni (anche arrabiate) sopra questa Preeminenza cattedratica; se spetti più ad'una, che all'altra; overo se a tutte ed in che modo quella si provi, e quali siano li suoi segni secondo li casi seguiti, delli quali si tratta nel Teatro: S Ma in ciò non cade regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto. Che però in occorrenza si dovrà vedere quel che in detto Teatro se ne discorre.

S *Nel disc. 2. e seguenti di questo titolo.*

32

Quando poi debba esser luogo a questa unione, overo alla dissoluzione della già fatta, o pure alla dismembrazione d'una Diocesi, erigendone più Chiese. Ancorchè nel Teatro se ne discorra sotto questa stessa materia di Preeminenze: Tuttavia si stima più al proposito di parlarne nella relazione della Corte Romana, in occasione di trattare del Concilio di Trento, e della Congregazione Concistoriale, che però ivi si potrà vedere. T

T 33 *Nel lib. 15. nella relazione della Corte nel disc. 5. ed in questo titolo delle Preeminenze nel discorso 6.*

La Collegialità è di più specie; poichè una è quella, la quale simboliza con la Cattedralità; cioè che sia l'unico capo di quel territorio con la prerogativa, non solamente preeminenziale, ed onorifica, ma giurisdizionale ancora: E questa si verifica in quelle Chiese, le quali abbiano il Prelato inferiore con la piena giurisdizione ordinaria quasi Episcopale, e col territorio separato, che si dice *Nullius*, secondo la distinzione accennata nella materia Giurisdizionale, in maniera che possa avere altre Collegiate a lei suddite, e subordinate. V

V 34 *Nel tit. della Giurisd. di questo lib. nelli disc. 1. e seguenti, e particolarmente nelli discorsi 7. e 8.*

L'altra specie si verifica in quelle Collegiate, le quali sono anche giurisdizionali, ma di grado inferiore, cioè con la giurisdizione del proprio Prelato, con li soli chierici, beneficiati, e serventi della stessa Chiesa, senza clero, e popolo, o territorio, nella Diocese, o territorio d'un'altro.

E la terza specie si dice di quelle Collegiate, le quali abbiano questa prerogativa nella sola preeminenza onorifica senza giurisdizione alcuna:

cuna.:

cuna: E tra queste, com'egualmente suddite ad un'altra Chiesa Cattedrale, overo ad un'altra Chiesa Collegiata principale occorrono le questioni di precedenza, che per ordinario vanno decise dalla maggior antichità, quando non vi sia privilegio particolare in contrario. Ed anche si deve aver riguardo alla maggior prerogativa, se sia Collegiata insigne, o no; il che dipende dalla cospicua qualità del luogo, o della stessa Chiesa, overo dal numero, e dalla qualità de' benefiziati, o da particolar privilegio, conforme nel Teatro si discorre. X

X
In questo stesso titolo nelli disc. 8. e 9.

35 Quando questa qualità vi sia, cagiona una certa Preeminenza sopra l'altre Chiese non Collegiate, ancorchè siano Parrocchiali, e più antiche. Anzi benchè facessero figura di Matrici, che però a quest' effetto di precedenza, ed anche nella materia benefiziale, per la riserva Apostolica delle prime dignità di quelle Collegiate, le quali passano il valore di dieci ducati di camera, e per altri rispetti, si suol disputare di questa Collegialità, quando vi sia o no; Attesocchè sebbene li Canonisti, e particolarmente gl'antichi più comunemente vogliono, che la Collegiata si possa erigere con l'autorità del Vescovo, anche implicita con la lunga patienza: Non-

36 dimeno (secondo l'opinione più ricevuta, e praticata nella Corte Romana) vi è necessaria l'autorità Apostolica con privilegio espresso, overo con quello implicito: che si può allegare in vigore dell'immemorabile, overo della centenaria non viziosa.

Questo possesso si suol provare con li segni della Collegialità, li quali sono: La Massa: L'Arca: Il Sigillo comune: L'uso della Messa Conventuale: Ed alcuni altri segni accennati nel Teatro. Bensì che bisogna avvertire, se vi siano li segni più univoci, e concludenti, come particolarmente si stima il numero prefisso de' Canonici soliti provedersi in titolo, e che la prima Dignità sia stata solita provedersi come riservata; poichè gli altri segni suddetti, di Arca, di Massa, e di Sigillo, e di Messa Conventuale sogliono esser equivoci, come usati anche da alcune Congregazioni di Preti, e di Chierici nelle Chiese Parrocchiali, o in altre inferiori, senza che veramente vi sia Collegialità. Y

Y
Di tutto ciò si disc. nel lib. 12 nel tit. de' Beneficj nel di. 14. ed 80. e nel tit. delle Parrocchie nel disc. 14. & 27

E quando si tratta delle Chiese Collegiate della prima specie di sopra distinta, cioè col Prelato, il quale sia Ordinario, col

37 territorio separato, e con la qualità di *Nullius*, entra a favore del Capitolo, o del Collegio di questa Chiesa quello stesso che si è detto di sopra nel Capitolo della Cattedrale circa la giurisdizione; particolarmente in tempo di Sede Vacante, o impedita. Z

Z
In questo lib nel titolo della Giurisdiz. nel disc. 54.

La Matricità è una Preeminenza che si gode sopra l'altre Chie-

38 se Parrocchiali, o semplici nel luogo, a diversi effetti, e particolarmente per la precedenza sopra l'altre: ed anche, perchè da essa si devono cominciare, o regolare le processioni: overo li funerali,

ed

ed altre funzioni, nella maniera che di queste materie si discorre nel libro decimo quarto, in occasione di trattare delle processioni, e di altre funzioni ecclesiastiche. A

A *Nel libro 15. nel Miscillaneo Ecclesi. nel disc. 15. e 32. ed in altri.*

Questa prerogativa di Matricità si suol considerare in due maniere. Una cioè generale in tutto il luogo, che quella sia la prima Chiesa, come la madre di tutte l'altre per essere la più antica, overo per altro rispetto la maggiore, e la più degna. L'altra particolare, rispetto all'altre Chiese, le quali siano state erette con dismembrazione di parte del popolo, e territorio dell'antica; che però si dice madre, come quella, dalla quale siano nate le altre come figlie, che per tal'effetto si dicono filiali, conforme frequentemente occorre nelle Chiese Parrocchiali, per la moltiplicazione del popolo, per quel che se ne discorre nella materia Benefiziale, trattando delle Parrocchie. E questa Preeminenza suole giovar' ancora per l'interesse borsale delle decime, overo della facoltà privativa di sepellire, o di altre ragioni, che gli siano riservate secondo le diverse circostanze de' casi. B

B *Nel lib. 12. nel tit. delle Parrocchie nel disc. 27. e 36. e nel lib. 14. nel Miscellaneo Ecclesiastico nel disc. 15. ed anco nel tit. delle Decime dello stesso lib. 14. nel disc. 12.*

La Parrocchialità è una specie di Cattedrale in piccolo; cioè

39 che quella prerogativa di capo delle altre Chiese di tutta la Diocesi, che ha la Cattedrale, ed ha il suo Vescovo, che sia Pastore, e Rettore di tutto il popolo, a proporzione si dà alla Parrocchia, ed al Rettore di essa nella cura col popolo, il qual viva dentro li suoi confini, o territorio: Entrando ancora la stessa ragione del matrimonio spirituale, conforme si è detto nella Cattedrale: Con questa differenza però, che il Parroco ha solamente la cura dell'anime sacramentale, la quale porta seco certe Preeminenze, che pizzicano del giurisdizionale in concorso degli altri Chierici, e ministri spirituali: Ma il Vescovo ha ancora la giurisdizionale: Che però li Parrocchi sono appunto come li pastori particolari di più branchi di pecore d'uno stesso ovile. E le Chiese Parrocchiali sono come tante mandre con la sua distribuzione de' prati per li pascoli a maggior comodità; ma tutto l'ovile sta sotto un pastore principale, ch'è il Vescovo.

Questa prerogativa di Parrocchialità porta seco una reciproca necessità, nella quale consiste la sua essenza, e dalla quale si co-

40 nosce, overo si prova la Parrocchialità, cioè che il popolo, il quale viva dentro li termini, o confini di quella Chiesa, sia obbligato ricevere li sacramenti, e gl'altri offizj parrocchiali da quel Parroco, overo da' suoi ministri, e coadiutori. Ed all' incontro il Parroco sia obbligato somministrargli.

Sono li sacramenti, ed altri ministerj parrocchiali: Il far il precetto della Comunione nella Pasqua: Il ricevere li Sacramenti del Viatico, e dell'Estrema Unzione. E la ragione di sepoltura, confor-

me

me più diſtintamente ſi diſcorre nella ſua materia particolare delle Parrocchie, ed anche nell'altra delle Decime, dove ſi tratta di quei luoghi, nelli quali non vi ſiano Parrocchie diſtinte, e che la cura s'eſerciti in più Chieſe in confuſo, con altre coſe ſpettanti a queſta materia. C

C
Nel lib. 12. nel tit. delle Parocchie, e nel lib. 14. nel tit. delle Decime, e nelle annotazioni al Concilio di Trento.

40 Sotto il nono, e penultimo genere delle Chieſe, le quali non abbiano alcuna delle ſuddette qualità, e preeminenze, che perciò ſi dicono Semplici; vengono tutte quelle Chieſe, le quali ſiano ſervite, ed offiziate da' Chierici ſecolari, e che però ſiano anche ſecolari a differenza delle regolari: E queſte ſi dicono ſoggette alla Parrocchiale in riguardo, che non ſi poſſono in eſſe ſomminiſtrare quei ſacramenti, e quelle funzioni, che ſono di raggion Parrocchiale: Ma nel rimanente non hanno ſoggezione alcuna al Parroco, quando per divozione, o per iſtituto vogliono i Chieci, o altri ſerventi celebrarvi le ſolennità, le quali non feriſcano le ragioni, o la giuriſdizione del Parroco, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro. D

D
Nel detto lib. 12. delle Parrocchie nel diſ. 31. ed anco nel lib. 14. nel Miſcellaneo Ecclesiaſtico.

41 E finalmente, per quel che ſpetta alle Chieſe Regolari, ſi ſono poſte nell'ultimo luogo, ancorchè abbiano ſeco la qualità, o preeminenza collegiale, quando vi ſia il Monaſtero, o il Convento attuale, per ragione dell'ordine gerarchico, del quale ſi diſcorre nel capitolo ſeguente; cioè che per non indurre confuſione tra l'uno, e l'altro Clero, e per mantenere diſtinte le gerarchie, ogni ſemplice, e minor Chieſa Secolare precede ogni grande, e primaria Chieſa Regolare.

E ſebbene vi ſono delle Chieſe Cattedrali, e Metropolitane Regolari: Anzi anticamente di tal natura era la maggior parte, che doppoi ſi ſono andate ſecolarizando E: Tuttavia queſta era una certa Regolarità impropria non abile a corrompere, overo a mutate la natura Cattedratica, ma ſolo era un modo di vivere, col quale li Canonici, e gl'altri ſerventi ſi regolavano per obbligo, perchè così ricercaſſe la condizione di quei tempi. Conforme vediamo che li Canonici Regolari Lateranenzi, e molte Religioni, o Congregazione de' Chierici Regolari, ancorchè ſiano veri Religioſi profeſſi, vanno nondimeno ſotto il Clero ſecolare, conforme ſi diſcorre di ſotto.

E
In queſto ſteſſo titolo nel diſc. 2.

Le Chieſe Regolari dunque propriamente ſono quelle, le quali ſiano membri, ed acceſſioni del Monaſterio, e del Convento, principalmente rette, o deſtinate per commodità de' Religioſi nell' offiziare, ancorchè vi concorra il popolo ſecolare ad udire li divini offizj: Che però quando ſi tratta di Chieſa fondata in ſtato ſecolare, la quale doppoi ſia conceduta a Regolari ivi vicini per la commodità, e per l'uſo de divini offizj, ogni volta che

non apparisca della volontà del Papa, o di altro concedente, di mutare la sua natura, e di farla Regolare, si dirà tuttavia Secolare, nella quale i Regolari abbiano l'uso, che si dice precario più tosto, che il dominio, secondo l'esempio di molte Chiese di Titoli Cardinalizj in Roma F E molto più quando nella concessione si sia espressamente ciò detto, overo che tuttavia la Chiesa continui ad avere come prima il suo Beneficiato, o Rettore secolare in titolo, conforme in occasione de' casi seguiti si discorre nel Teatro G Ed il di più che riguarda la materia delle Chiese Regolari, si discorre nella sua sede, o titolo particolare de' Regolari. H

F *In questo lib. 3. nel tit. delle Giurisd. nel disc. 34.*

G *In questo lib. nel tit. della Giurisdizione nel disc. 30. e nel lib. 14. nel Miscellaneo Ecclesiastico nel disc. 64.*

H *Nel detto lib. 14. nel titolo de' Regolari, e nelle annotazioni al Concilio di Trento.*

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Delle Preeminenze; e delle Precedenze, e di altre prerogative delli Prelati, o delli Rettori, overo delli Beneficiati, e di altri ministri delle Chiese, delle quali si è parlato nel capitolo precedente.

S O M M A R I O.

1 *Niun Prelato precede li Cardinali, e li Patriarchi.*
2 *Della Precedenza del Cardinal Legato sopra gli altri Cardinali.*
3 *Dell'ordine tra Cardinali; e di un caso singolare.*
4 *Quali Prelati precedano altri Prelati anche maggiori, e di prim'ordine.*
5 *Li Vescovi assistenti precedono gli altri.*
6 *Dell'ordine di precedenza tra li Vescovi, e li Arcivescovi, ed altri Prelati.*
7 *Nella Chiesa propria precedono tutti; e se precedano li Cardinali.*
8 *Lo stesso d'ogni Rettore nella sua Chiesa.*
9 *Quali atti non possa far un' Vescovo, o Arcivescovo in quel d'altri.*
10 *Il Legato Apostolico precede il Vescovo, o altro Prelato nella sua Chiesa.*
11 *Al Rettore, o Superiore della Chiesa spetta il far l'offizio nell' essequie, anche se vi sia un' altro Superiore.*
12 *Non già presente il Vescovo.*
13 *Overo se v'intervenga il Capitolo della Cattedrale, e se questo preceda il Capitolo della Colleggiata nella Chiesa propria.*
14 *Se il Prelato d'una Chiesa esente possa fare trattamenti onorifici ad un Prelato forastiero.*
15 *Tutto il Clero secolare precede il Regolare, e quali Religiosi vengano sotto nome del Clero secolare.*
16 *Se li Generali delle Religioni precedano li Prelati di Signatura.*
17 *Ogni corpo universale precede le persone particolari.*
18 *Delle Precedenze tra li Canonici, e le Dignità, e gli altri Benefiziati.*
19 *Delle Precedenze trà l'Archidiacono, e l'Arciprete nelle Funzioni Pontificali.*
20 *Di queste Dignità antiche; e come siano oggidì.*

Del

C A P. II.

1 Essendosi nell' antecedente capitolo parlato del luogo del Papa, e de' Cardinali, e de' Patriarchi, sopra de' quali non si può pretendere da niun Prelato, o da altra persona Ecclesiastica maggioranza, o precedenza: Cadendo solamente il dubbio tra Cardinali sopra la precedenza, che fuori dell' ordine sia dovuta a coloro, li quali siano Legati Apostolici, e particolarmente quelli che si dicono *de latere*, il che spetta più tosto alli Maestri di Cerimonie, ed alli Ritualisti, che alli Giuristi professori del foro. Quindi segue, che si stima superfluo replicare lo stesso, ma che basti il già detto.

Per quel che spetta dunque al Collegio de' Cardinali, la Precedenza, o altra Preeminenza viene regolata dalla diversità degli ordini, e tra quello di uno stesso dall'anzianità secondo il tempo della creazione. Cioè, che essendo oggidì per la Bolla di Sisto 2 Quinto stabilito il numero de' settanta Cardinali, delli quali sei ne sono Vescovi d' alcuni Vescovati non residenziali, e compatibili con un altro Vescovato (cioè: Di Ostia, e Veletri: Di Porto: Di Palestrina: Di Sabina: Di Albano: E di Frascati.) Cinquanta Preti, e quattordici Diaconi. Quindi siegue, che l'ultimo Vescovo precederà il primo Prete, anche se questo fosse più anziano nel Cardinalato, e l' ultimo Prete precederà il primo Diacono, ancorchè più anziano, regolandosi con l'ordine Gerarchico Celeste; cioè che l' ultimo Arcangelo sia più degno del primo Angelo, e così respettivamente negli altri Ordini, ò Cori. A

A *Dell' Ordine Gerarchico in Cielo si discorre nel lib 14. nel Miscellaneo Ecclesiast. nel disc. 40.*

Solamente fu visto sotto il Pontificato di Martino V. doppo il 3 Concilio di Costanza, che un Cardinale più moderno avesse la Pre-

precedenza da tutti gl'altri, anche sopra il Decano, con luogo più elevato, e contradistinto dagli altri: Cioè nella persona di Giovanni Vigesimo secondo, overo Vigesimo terzo, ch'essendo stato deposto dal Papato divenne Cardinale per le reliquie della Pontificia dignità da lui posseduta, ch'è caso singolare.

Doppo li Cardinali occupano il primo luogo li quattro Patriarchi accennati nel capitolo antecedente, li quali precedono tutti gl'altri Prelati ancorchè più antichi: Eccetto li tre offiziali maggiori, a quali cedono il luogo per ragione dell'offizio, della giurisdizione. Cioè: Al Governatore di Roma: All'Auditore della Camera: Ed al Tesoriere Generale. 4

Trattando dunque degli altri Prelati, secondo l'ordine gerarchico, e generale, il quale però nelle Cappelle Pontificie riceve una certa alterazione accidentale cioè che alcuni Arcivescovi, e Vescovi; assistenti del Papa precedono gli altri più degni. 5

6 La regola generale si stabilisce, che l' ordine degli Arcivescovi precede quello de' Vescovi; Sicchè l'ultimo Arcivescovo precede, ed è più degno del primo Vescovo. E tanto nell' uno, quanto nell' altr' ordine Archiepiscopale, ed Episcopale si attende l'anzianità, la quale si tira dal tempo della promozione, overo da quello della consecrazione, senza badare, se la Chiesa d' uno sia maggiore, o più antica di quella dell' altro, conforme si bada nelli Patriarchati: Anzi nemeno si bada a quella distinzione, che si fa tra li Principi, e li Baroni secolari, cioè tra quelli li quali abbiano la giurisdizione, e la prelatura attuale, e quelli che non l'abbiano: O perchè abbiano renunziato il Vescovato, overo perchè siano Vescovi solamente titolari di quei Vescovati, li quali sono di fatto occupati dagl'infedeli, o dagli eretici, o scismatici; mentre tuttavia, senza tal differenza, nella Cappella Pontificia, ed in altre funzioni si cammina coll'ordine dell'anzianità.

Non facilmente ciò si tolera dalli Vescovi Oltramontani, e particolarmente da quelli della Germania, li quali per ordinario sono di maggior potenza, ed autorità di quel che siano nell'altre Parti, e particolarmente in Italia: Attesocchè, per la mistura del dominio temporale, fanno una certa figura di Principi. Che però usandosi da quei Vescovi, ed Arcivescovi di tenere per Vicarj sopra l'esercizio de'Pontificali alcuni poveri Vescovi, ed Arcivescovi titolari di quelli, che per lo più si sogliono fare per mezzo della Congregazione *de propaganda Fide*, per le missioni in paesi d' infedeli, o d'eretici, overo de' scismatici: Non possono accomodarsi li Vescovi attuali di gran dominio, ed autorità, a dovere, secondo l' ordine della Cappella pontificia, ceder' il luogo a questi Vescovi, o Arcivescovi titolari, che ivi si dicono suffraganei,

mentre fanno piuttosto figura di loro ministri, e servitori. Chè però in occorrenza pareva si dovesse camminare con alcune distinzioni accennate nel Teatro, dove si può vedere, poichè sarebbe soverchia digressione. B

B *In questo stesso titolo nel disc. 16.*

Cammina tutto ciò nella Capella Pontificia, overo in altro luogo terzo, ma non già nella propria Chiesa, o Diocesi, mentre in questa il Vescovo precede ogni altro in qualunque maggior dignità sia costituito, anche se fosse lo stesso Metropolitano, quando ivi intervenisse per occasione privata, non già quando fosse per occasione giurisdizionale, in occasione di visita della Provincia, o per qualche causa d'appellazione. Ed anche (secondo l'opinione d'alcuni) se fosse Cardinale. Bensì che in Italia non si dà facilmente questo caso per la gran subordinazione, che oggidì l'ordine Episcopale professa al Cardinalizio, mentre può considerarvisi ancora una specie di superiorità per quella participazione, che li Cardinali hanno col Papa, come suoi Consiglieri, o Senatori nel governo della Chiesa Universale.

7

Rare volte però anche con gli Prelati si danno questi casi di scortesia, e d'inciviltà, mentre per lo più il Diocesano suol dare ogni Precedenza, ed onorevolezza al forastiere, anche se egli fosse maggior e più degno, sicchè gli fosse dovuta la Precedenza in luogo terzo, nella maniera che ciascuna persona civile fa in casa sua con un forastiero, quando l'usanza non richiedesse il contrario per l'eminenza della dignità, o dell'offizio: Quando poi, posposti li termini della convenienza, e della civiltà, si voglia stare sul rigore legale, non solamente il Vescovo, ma ogni semplice Rettore o Superiore nella sua Chiesa precede ogn'altro, ancorchè costituito in dignità maggiore. C

8

C *In questo stesso titolo nelli disc. 17 21. & 22.*

Anzi non solamente precede un Arcivescovo, o Vescovo più degno nella sua Diocesi, o territorio, ma può ancora proibirgli tutti quegl'atti che dinotano l'Autorità Pontificia, overo l'uso de' Pontificali: Come sono. Il portar Mozzetta: L'eriger Croce, (che spetta agli Arcivescovi, e non alli Vescovi, (: Ed anco il dar la benedizione al popolo. E l'usare il Pallio, (che parimente spetta alli soli Arcivescovi, eccetto alcuni Vescovi privilegiati; conforme in Italia sono Pavia, e Lucca) Overo l'eriger Trono o Baldachino, con cose simili: A tal segno che lo stesso Metropolitano non può ciò fare dentro le Diocesi de' suffraganei della stessa sua Provincia, quando (come di sopra si è detto) non vi sia per occasione d'esercitare le ragioni metropolitiche.

9

Si limita tutto ciò, quando si tratti di un Legato Apostolico (dentro però li confini rodella sua Legazione) Attesocchè non solamente precede al Vescovo, o altro Prelato locale nella sua Chie-

10

Chiesa, o territorio, ma privativamente a lui esercita le ragioni Pontificali, ma ce le proibisce in sua presenza, secondo le moderazioni contenute nel rituale, o cerimoniale, essendo materie più da Maestri di cerimonie, o da Ritualisti, che da Giuristi, e professori del foro giudiziario.

11 Dalla suddetta proposizione, che il rettore, o altro superiore nella propria Chiesa precede, overo in altro luogo del suo territorio ogni altra persona, ancorchè più degna, e costituita in stato di maggior prelatura; nasce la proposizione ricevuta per molte dichiarazioni della Sacra Congregazione de' Riti, che quando si tratta d' esequie, o d'altre funzioni, che si facciano nelle Chiese de' Regolari, il proprio Prelato, o Superiore Regolare precede tutti, anche il Parroco, ed a lui spetta il fare l'offizio sopra il cadavere, o altre funzioni giurisdizionali.

12 Purchè però con la stessa proporzione, che corre nel Legato Apostolico, non vi sia presente il Vescovo, o altro Prelato Ordinario, il quale faccia figura d'Ordinario col territorio separato, non ostante la privilegiativa esenzione di quella Chiesa Regolare, o Secolare, nascendo ciò dalla ragione dell'antica nativa giurisdizione, la quale ancor oggidì in alcuni casi è esercibile, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. D

13 E per la stessa ragione si deve dire il medesimo del Capitolo della Cattedrale, quando intervenga nell'altre Chiese inferiori secolari, o regolari della Diocesi; poichè dovrà precedere i Rettori, li Prelati, ed anche li Capitoli nelle proprie Chiese: Purchè però si tratti del corpo del Capitolo, il quale intervenga capitolarmente, sicchè rappresenti tutto il corpo capitorale, non già quando si tratti d'alcuni Canonici, o Dignità della Cattedrale, ancorchè ivi intervengano in occasione d'accompagnar il Vescovo per causa della visita, overo per altra causa simile. E

14 Non è però proibito al Prelato Superiore d'una Chiesa esente d'usare con un Vescovo, o Prelato forestiero alcuni atti d'onorevolezza: Purchè non siano giurisdizionali, e precisamente pontificali. Come per esempio, il dargli genuflessorio, con lo strato, e cose simili; sicchè non si tratti d'erigere Trono, o Baldachino, nè di dar benedizioni, o di usare gli Abiti Pontificali, e far' altri atti precisamente Pontificali, mentre ciò solamente si concede a quei Prelati, li quali abbiano il territorio veramente separato, che si dice *Nullius*. F

15 Nel rimanente, per quel che spetta alle Precedenze, o Preeminenze di tutti gli altri Prelati, e persone ecclesiastiche inferiori. Primieramente entra una regola, o distinzione generale fra il Clero Secolare, ed il Regolare, nella stessa maniera, che nel capito-

D
In questo tit. nei disc. 19. e 22. e nel tit. della Giurisd. di questo stesso tit. nel disc. 31. e nel lib. 14. nel Miscellaneo Ecclesiast. nel disc. 64.

E
Nelli stessi luoghi, e nel disc. 17. di questo titolo e nel lib. 12. de' Parrocchi, ed altrove.

F
Nel supplemento al disc. 20. della Giurisde di questo lib. nel lib. 14. nel titolo de' Regolari.

lo antecedente si è detto delle Chiese: Attesocchè, per ragione dell'ordine gerarchico, ed acciò un genere non si confonda con l'altro, tutti li Chierici Secolari nelle processioni, e nell'altre funzioni ecclesiastiche precedono li Regolari: E per conseguenza prima va un clero, e poi l'altro.

Vengono bensì a quest'effetto sotto il Clero Secolare anche quei Canonici Regolari, li quali vadano in processione con Berretta, e Cotta, ò Rocchetto scoperte, sicchè facciano più figura di Chierici, che di Monaci; come sono li Canonici Regolari Lateranensi, li quali vanno in questa forma, a differenza degli altri Canonici Regolari di S. Salvatore, li quali vanno ben col Rocchetto, ma coperti di Scapolare e Cucullà, o Mantello, in maniera che facciano più figura di Monaci, che di Chierici, conforme più distintamente si discorre nel Teatro G. E sono anco li Teatini, e li Gesuiti, ed altri Chierici Regolari. H

G *Nel disc. 24. di questo titolo.*

H *Nel lib. 14. nel Miscellaneo Ecclesiast. nel disc. 40.*

Solamente a rispetto delli Generali di alcune Religioni, resta la questione ancora indecisa, e pendente se debbano precedere nella Corte Romana li Prelati semplici di Signatura. Ed in ciò concorrono argomenti per l'una parte, e per l'altra: Attesocchè, a discorrerla in punto di ragione, e per termini legali in astratto, assiste gran probabilità alli Prelati: Ed all'incontro alli Generali assiste qualche osservanza della Cappella Pontificia, e del rollo del Palazzo Apostolico; che però se ne lascia il luogo alla verità, ed alla futura decisione, che vi dovrà nascere. I

16

I *Se ne discorre nel supplemento di questo stesso titolo.*

Trattando dunque dell'ordine, overo della Precedenza dello stesso Clero Secolare: Oltre le cose accennate di sopra circa la Precedenza dovuta al Prelato, overo al Rettore nella propria Chiesa: Per quel che spetta a gli atti, che seguano in luoghi terzi, ed indifferenti, sicchè cessi la suddetta ragione di casa propria, nella quale si abbia qualche superiorità, o giurisdizione.

L'altra regola generale sarà, che ogni corpo, il quale costituisca università, come (per esempio) Collegio, o Capitolo, deve precedere le persone singolari, ancorchè siano molto più degne di ciascuno di quei Canonici, o Beneficiati, li quali costituiscano il Capitolo, overo il Collegio: E tra essi corpi, o Capitoli si cammina con l'ordine delle stesse loro Chiese accennato nel capitolo antecedente, per non ripetere più volte le medesime cose. L

17

L *In detto disc. 17. di questo titolo.*

Tra le persone dello stesso Capitolo, o Collegio si cammina con l'ordine simile a quello, che nel capitolo antecedente si è detto de' Cardinali; cioè che le Dignità precedono li Canonici, e tra questi si cammina con l'ordine annesso alli Canonicati; sicchè li Preti precedono li Diaconi, e questi li Suddiaconi: E successivamente doppo li Canonici vengono li Beneficiati in titolo, li quali pre-

18

cedono

cedono li Cappellani, e li Chierici semplici: E tra li Canonici, e Beneficiati respettivamente si cammina con lo stesso ordine d' anzianità, come si è detto de' Cardinali; mentre la stessa è la proporzione del compasso grande nelle cose grandi, che del piccolo nelle cose piccole.

19 Anticamente tra Canonisti fù gran questione, tra l' Archidiacono, e l'Arciprere della Cattedrale, ed a chi di loro spettasse la Preeminenza di far le funzioni primarie, e di sua natura Pontificali, quando il Vescovo sia assente, overo impedito. E si camminava più comunemente con la distinzione, che se l' Archidiacono fosse costituito nell' Ordine Presbiterale, dovessero spettare a lui, toccando all'Arciprete, quando l' Archidiacono non fosse costituito in dett' Ordine, se pure non fusse in contrario la consuetudine immemorabile, non bastando la minore: E con questa distinzione si cammina dalla Sacra Congregazione de' Riti, dalla quale così si sono decise molte questioni accennate nel Teatro. M

N
Nel disc. 20. di questo stesso titolo.

A mio senso però si crede che sia un'equivoco chiaro de' moderni il trattar' oggidì tal questione con le tradizioni degli anti-

20 chi, per esser' totalmente mutato lo stato delle cose: Attesocchè anticamente, quando seguì la compilazione de' sacri Canoni, e che immediatamente cominciarono ad interpretarsi, o commentarsi da Innocenzo, da Gio: Andrea, dall' Ostiense, e da altri professori di quel secolo, l'Archidiacono, e l'Arciprete della Cattedrale erano due Vicarj fissi, e necessarj del Vescovo. L' Archidiacono nelle cose temporali, e nell' essercizio della giurisdizione ordinaria, sicchè in sostanza faceva quella figura, che oggidì fa il Vicario Generale: E l' Arciprete era parimente Vicario fisso, e necessario nell' esercizio della cura dell' anime, e nell' amministrazione de' sacramenti, ed in altre funzioni spirituali, e divine, per le quali è necessario l' Ordine Presbiterale, all' ora forse non solito assumersi dall'Arcidiacono: E per tal rispetto l' Arciprete, ancorchè fusse Dignità inferiore, e suddita all' Arcidiacono, come quegli ch'esercitava la giurisdizione, facea queste funzioni in luogo del Vescovo: A somiglianza di quei Vescovi titolari, che oggidì si tengono da alcuni Vescovi grandi (particolarmente nella Germania) per Ministri, e per Coadiutori nell'esercizio de' Pontificali senza giurisdizione, la quale s' esercita dal Vicario Generale, e sono volgarmente chiamati Suffraganei; che però l' Arciprete era come un primo Parroco della Cattedrale, ed una specie di capo, e di sopraintendente degli altri Parrochi di tutta la Diocesi; sicchè da per tutto poteva esercitare le funzioni Parrocchiali.

Ma perchè questa Vicaria fissa, e necessaria gli rendea insolenti, per non aver' il timore di poter esser rimossi dal Vescovo, in maniera che per lo più erano suoi contrarj, e come volgarmente si dice, gli faceano l' vomo addosso; attesocchè per esser perpetui, ed indipendenti avevano grande auttorità: Quindi per consuetudine si cominciò a supprimerne l'uso, ed in cambio loro deputarsi un Vicario Generale, il quale però si dice in spirituali, e temporali, per denotare l'esercizio dell'una, e dell'altra giurisdizione, che per prima s'esercitavano distintamente da queste due Dignità.

E forse quest' uso, il quale a poco a poco si rese universale, 21 principiò da quello della Chiesa Romana Capo, e Maestra di tutte le altre; attesocchè per le suddette ragioni (secondo dicono gli storici) fù suppressa la Dignità del Cardinale Arcidiacono, restando quella dell'Arciprete come divisa nelli tre Cardinali Arcipreti delle tre Basiliche Lateranense, Vaticana, e Liberiana, e di non tanta autorità, mentre si crede, che mai vi fosse stato un'Arciprete unico, il quale facesse figura di Vicario Generale in spirituale del Papa; sicchè per esser questi tre distinti, e locali solamente, non facessero quella gran figura, nè avessero quella grande autorità, che aveva l'Archidiacono; che però fù stimato spediente di supprimere questa Dignità.

Per tanto l'Archidiacono, e l'Arciprete d'oggidì non sono Dignità vere e proprie, come prima, nè a loro conviene quel che da' Sacri Canoni delle medesime si dispone, ma solamente si dicono Dignità improprie, ed abusive nel solo nome, e con alcune poche preeminenze onorifiche, più che giurisdizionali, come per un' immagine delle Dignità antiche. Appunto come nella materia Feudale si è detto di quei Feudatarj inferiori, e del second'ordine in qualità di semplici Baroni, li quali hanno titolo, di Principi, Duchi, Marchesi, e Conti. E da ciò nasce, che appresso il volgo tuttavia si ritiene un'opinione, ed in alcune Parti anche si pratica, che l'Arciprete della Cattedrale sia come una specie di Parocò di quella, e che abbia una certa sopra intendenza nell'amministrazione de' sacramenti, che in essa si faccia. N

N *Nel detto disc. 20. di questo titolo.*

Ma il dover fare le funzioni Pontificali, e maggiori in luogo del Vescovo non nasce dalla qualità, e prerogativa d'Arcidiacono, 22 o dell'Arciprete, ma nasce dalla prerogativa della prima Dignità, con qualunque nome, o vocabolo sia chiamata: Attesocchè in alcune Chiese si dice Arcidiacono, conforme per lo più comun uso d'Italia si presume. O In altre (secondo l'uso più frequente di Spagna) si dice Decano. Ed in altre (secondo l' uso più frequente di Germania) si dice Prepostò però in tutte le suddette

O *Nel detto disc. 20. di questo titolo.*

dette parti non è nome, o vocabolo necessario, ma respettivamente più frequente; poichè anche nella stessa Italia la pratica insegna, che in molte Chiese la Prima Dignità viene spiegata col nome, o vocabolo di Arciprete, o di Cantore, o di Primicerio, o di Decano, ed altri simili: Sicchè l' Arcidiacono sia Dignità molto inferiore.

Che però il trattarsi in alcuni decreti della Sacra Congregazione de' Riti dell'Arcidiacono, e dell'Arciprete sopra questa materia nasce dal caso per lo più frequente uso d'Italia, che l'Arcidiacono suol' esser la Prima, e l' Arciprete la seconda Dignità, tra quali sono occorse le liti così decise. Ma in punto della differenza non sta nella Dignità Arcidiaconale, o Archipresbiterale, come stava anticamente, mentre stà nell' esser Prima Dignità.

Nasce ciò dalla ragione assegnata al proposito della giurisdizione del Capitolo in Sede Vacante; cioè che il corpo della Chiesa Cattedrale formale vien costituito egualmente dal Vescovo, come capo, e dal Capitolo come rappresentante il resto del corpo. Che però, quando il capo manchi, o sia impedito, la preeminenza di far le funzioni primarie, e pontificali si devolve al Capitolo. Ma perchè questo non può, come corpo finto, e politico, costituito da molte persone, fare tali funzioni, che necessariamente devono farsi da una persona sola: Quindi segue che in nome di tutto il Capitolo le faccia la Prima Dignità, come il membro più degno, ed il più vicino al capo; sicchè si nega al Vescovo la podestà di farle fare dal suo Vicario Generale, o da altra persona: Cadendo il dubbio, se possa lo stesso Capitolo deputar' un'altro in sua vece, nel che sta anche ricevuta l'opinione negativa, quando non assista la consuetudine, conforme si discorre nel Teatro. E se il caso porti che la prima Dignità non sia nell' Ordine Presbiterale, overo che sia impedita, o pure che non voglia (essendo più vero che questa sia una preeminenza onorifica, ma volontaria) in tal caso, subentrerà l'altra Dignità, overo il Canonico più vicino, per la stessa ragione d'ordine. Che però troppo chiaro resta l'errore di coloro, li quali trattano tal questione con li Canoni, e con li Canonisti antichi, essendo un'equivoco evidente. P

P *Di tutto ciò in questo tit. nelli disc. 19. e seguenti.*

Quindi particolarmente devono li professori della legge addottrinarsi, e conoscere, quanto sciocco, e detestabile sia l'uso moderno de Prammatici, col quale cammina alla cieca più comunemente il volgo leguleico nello stare sopra la sola formalità delle parole delle leggi, overo degli antichi interpreti; o pure di fermarsi alla sola dottrina de' moderni, li quali sono incorsi in questa sciocchezza sen' alcun discorso, o ratiocinio, non esaminando la ra-

23

 gione

gione alla quale sia appoggiata la legge, o la dottrina, e se si adatti al caso, o no.

Tra la Prima Dignità, ed il Vicario Generale del Vescovo anticamente si sentivano frequenti le questioni di Precedenza. Ma oggidì sono quasi sopite per molte dichiarazioni della Sacra Congregazione de' Riti, ed anche di quella de' Vescovi a favore del Vicario Generale, per rispetto, che costituisce uno stesso tribunale col Vescovo, doppo il quale nel coro, e nell'altre funzioni se gli deve il primo luogo sopra la Prima Dignità, ogni volta che non ostasse in contrario la consuetudine immemorabile. Q

24

Q *Nel disc. 18. di questo tit. e nel lib. 14. nel Miscellaneo Ecclesiastico nel disc. 37. e 38.*

Cammina però ciò nelle funzioni indifferenti, non già quando si tratti di quelle funzioni giurisdizionali, che si facciano dal Vescovo, e dal Capitolo unitamente, come rappresentanti il corpo cattedratico; poichè in tal caso il Vicario Generale si dice estraneo da quell'atto, e per conseguenza non vi deve aver luogo; sicchè vi entra bene la ragione, che per alcuni Dottori è solita considerarsi contro il Vicario, cioè che tra il capo, e gli altri membri del corpo non può darsi la mistura di cosa diversa. R

R *Nello stesso luogo di sopra.*

Da questa ragione nasce ancora, che quando il Vescovo celebra pontificalmente, quelle Dignità, e Canonici, o Beneficiati, anzi semplici Preti, che gli assistono parati hanno la precedenza sopra il Vicario Generale, e sopra l' altre Dignità, e Canonici (ancorchè più degni) non parati: Overo quando assista solamente in Trono con la Cappa Magna, e Rocchetto nell' incensatura, ed in altre funzioni hanno la precedenza quei Canonici, e Dignità, che gli assistono, e gli fanno circolo, sopra le altre Dignità, e Canonici, che sono fuori di circolo, e stiano in Coro, o altrove; attesocchè fanno un corpo col Vescovo: E dalla stessa ragione nasce che gli Protonotarj nelle pubbliche cavalcate precedono li Vescovi, e gli Arcivescovi non assistenti, perchè vanno parati con l'abito solenne. S

25

26

S *Nel libro 14. nel Miscellaneo Ecclesiastico nel disc. 40.*

Se il caso portasse, che il Vicario Generale fosse dello stesso corpo del Capitolo, cioè che fosse Dignità, o Canonico, overo Beneficiato, quando volesse intervenire con l'abito canonicale, non avrà questa precedenza, ma sederà nel suo luogo sotto gli altri, mentre in tal caso non fa figura di Vicario, ma di Canonico, o di Beneficiato: E se stimando più il fumo, che l'arrosto vorrà senza l'abito canonicale occupare il luogo più degno in figura di Vicario Generale, in tal caso si avrà come assente dal coro, e dall'altre funzioni, sicchè non parteciperà delle distribuzioni, ma sarà puntato.

27

Questa precedenza (in senso più comune) ragionevolmente si nega al Vicario Capitolare in Sede Vacante sopra la Prima Dignità per la stessa ragione assegnata di sopra, che nella Prima Dignità vien

28

rappre-

rappresentato tutto il Capitolo, il quale fa figura di Vescovo; ed ha la giurisdizione abituale, commettendone l'esercizio al Vicario, come suo ministro, ed officiale; che però non è di dovere che preceda il proprio autore, e quel padrone che lo deputa.

La ragione è viva, e per conseguenza resta probabile la suddetta opinione. Però a mio senso si crede improbabile, che il Vicario debba stare in secondo luogo doppo la Prima Dignità per doppio inconveniente. Uno cioè della scissura del corpo del Capitolo: E l'altro, che un superiore debba stare sotto a colui il quale sia suo suddito. Che però, essendo io Vicario capitolare, praticai di sfuggire questo concorso, ma con sede portatile assistevo in una parte della Chiesa vicino all'altar maggiore, overo in altro luogo cospicuo; sicchè di fatto appresso il popolo facevo figura maggiore d'occupare luogo più degno, senza che la Prima Dignità si potesse duolere, mentre non se gli occupava, nè turbava il suo luogo.

29 Quando porti il caso, che il Vicario Generale intervenga in coro, ed occupi lo stallo della Prima Dignità; dovrà questa occupare quello stallo, che suole occupare la seconda, e questa occuperà quello della terza, e così successivamente.

Di altre cose concernenti li Canonici, e le Dignità, e li Beneficiati, e loro Coadiutori, o pure che riguardino gli atti capitolari, o di dar voce in Capitolo, o di dovere incontrare, e respettivamente accompagnare il Vescovo, quando viene alla Chiesa, e quando ritorna; si discorre altrove nel titolo de' Canonici, e del Capitolo, e nell'altro generale delle cose ecclesiastiche. T

T *Nel lib. 12. de' Canonici, e Capitolo, e nel lib. 14. nel Miscellaneo Ecclesiastico e nel lib. 15. nella relazione della Corte, dove si parla degli altri Prelati della Corte.*

30 Passando all'altro Clero Regolare: Questo (conforme più distintamente si discorre nel suo titolo particolare V) si divide in due generi. Uno di quei Religiosi, che si dicono Monaci dell'antica Religione di S. Benedetto, la quale fu la prima nella Chiesa Latina, oggidì divisa in molte Religioni, o Congregazioni, ed anche di quella di S. Basilio, la quale fu la prima nella Chiesa Greca, o altre che forse vi fossero simili. L'altro genere è de' Mendicanti, il quale (secondo il primo, ed antico stato) era costituito da quattro Religioni quasi coetanee, cioè: Di S. Domenico chiamati Predicatori: Di S. Francesco chiamati Minori: Di S. Agostino chiamati Eremiti: E l'Ordine de' Carmelitani fondato da alcuni servi di Dio, rinovando lo Istituto Anacoretico antico delli Profeti Elia, ed Eliseo nel monte carmelo. E da queste quattro Religioni; o per via di riforme delle stesse; overo ad immitazione nelli secoli susseguenti ne sono uscite tante altre; quante a ciascun cattolico insegna la pratica de' tempi correnti, e tutte vengono sotto questo genere di Mendicanti. X

V *Nel lib. 14. nel tit. de' Regolari.*

X *Nel disc. 1. del tit. de' Regolari nel lib. 14 ed in altri ivi accennat.*

Essendo-

Essendosi però nel secolo passato introdotte alcune Religioni di Chierici Regolari Riformati, come sono quelli che diciamo, Teatini, e Gesuiti; ad immitazione de' quali in tempi susseguenti ne sono uscite molt'altre. Come (per esempio) sono: Li chierici Regolari Minori: I Barnabiti: Li Somaschi: E la Congregazione di 31. Lucca, con molte altre simili. Nondimeno a questo proposito di preeminenze, e per altri effetti simili questi Chierici Regolari vengono più tosto sotto il genere del Clero Secolare, nella stessa maniera che si è detto di sopra delli Canonici Regolari: Ancorchè per gli altri effetti, così privilegiativi come pregiudiziali, ed inabilitativi di quelle cose, delle quali sono capaci solamente li Chierici Secolari, siano veri Religiosi, e Mendicanti, con quelle dichiarazioni, che si danno nel detto titolo particolare de' Regolari; che però vengono sotto lo stesso genere de' Mendicanti: Ma (conforme si è detto) ciò si stima fuori di proposito per questa materia; mentre vanno sotto il suddetto altro genere del Clero Secolare, sicchè parimente precederanno tutti quelli del Clero Regolare.

E lo stesso cammina nelli Cappellani Conventuali, overo d' obbedienza della Religione Gerosolimitana in quelle Parti, nelle quali vadano alle pubbliche processioni, e che intervengano in funzioni ecclesiastiche: Attesocchè sebbene, quando siano già professi, sono veri Religiosi a tutti gli effetti, come sono li Cavalieri di Giustizia, e li Serventi d'arme: Tuttavia vanno ancora col Clero Secolare, mentre usano lo stesso abito, e vanno nella stessa figura di Chierici Secolari nelle funzioni ecclesiastiche.

Trattando dunque di coloro, li quali vengono veramente sotto il diverso Clero Regolare. Primieramente si deve attender la con- 32. suetudine, la quale generalmente in questa materia di Preeminenze, e di Precedenze occupa il luogo principale, quando non sia irragionevole, in maniera che meriti dirsi corruttela, così rispetto dell'uno, come dell'altro clero, secondo le dichiarazioni accennate nel Teatro. Y

Y *In questo titolo frequentemente.*

E quando non vi sia la consuetudine legittima, sicchè convenga camminare con le regole legali. La Costituzione di Gregorio XIII. ha già tolto tutte le questioni antiche, le quali nasceano tra Regolari per causa de' privilegj; mentre preservando solamente la consuetudine legittima, si dispone che si debba osservar l'ordine tra li due generi subalterni di questo Clero Monastico, e Mendicante, cioè che il primo generalmente precede il secondo, e che in ciascuno si debba camminare con l' ordine dell'anzianità, non già della Religione, ma del Monastero, o del Convento locale; cioè che quel Monastero, o Convento, il quale prima fondato nel luogo, debba aver la

Prece-

Precedenza; e se il caso portasse, che in uno stesso luogo si fossero fondati più Monasterj: o Conventi d'una stessa Religione, che l'antichità del primo giovi a tutti, conforme si accenna nel Teatro in questa materia, e nella sua materia particolare de' Regolari, nella quale ancora si tratta delle questioni di Precedenza, che sono così frequenti tra li Religiosi particolari di ciascuna Religione; mentre quivi si discorre solamente delle Preeminenze in generale in concorso d'altri Z: Discorrendosi ancor ivi delle diverse specie di Mendicanti per privilegio, e per verità.

Z *In questo tit. nel disc. 25. e nel lib. 14. nel tit. de' Regolari nel disc. 19. ed in altri frequentemente.*

Di altre cose in questo proposito di precedenze, o di altre Preeminenze tra gli Prelati, ed altre persone Ecclesiastiche si discorre nel lib. decimo quinto in occasione della relazione della Corte Romana, e della Capella Pontificia, o di altre funzioni.

CA-

CAPITOLO TERZO.

Delle Preeminenze, e delle Precedenze, e di altre prerogative, onorevolezze, e ſoggezioni reſpettivamente tra li Regni, e le Provincie, e le Città. E per conſeguenza tra li loro Principi, e Signori ſecolari ſenza miſtura d'eccleſiaſtici.

SOMMARIO.

1 *Dell'ordine di Precedenza tra li Re, ed altri Principi Sovrani.*
2 *Di quali ſignori, e ſignorie ſi tratti.*
3 *Degli effetti, che da ciò naſcono; e ſe li privilegi dati per un Principato abbraccino gli altri anneſſi.*
4 *Delle differenze di Preeminenza tra l'un Regno e l'altro.*
5 *Se le leggi d'un Principato abbraccino li nuovi acquiſti, overo le aggiunzioni; ſi diſtinguono molti caſi.*
6 *Si deve in tutte le queſtioni camminare con la diſtinzione de' caſi.*
7 *Delli diverſi Regni, e Dominj poſſeduti dal Re di Spagna.*
8 *Del Ducato di Milano; del Principato di Pavia; e del Ducato d'Vrbino, ed altri.*
9 *Del Regno di Navarra.*
10 *Delle regole legali circa queſte unioni.*
11 *Dell' unione de' Feudi; che il tutto dipende dalla volontà.*
12 *E quando oſti la podeſtà.*

CA-

CAP. III.

1 Amminando col presupposto accennato di sopra nel capitolo primo, che in pratica (almeno di fatto) tutti quei Re, e Principi del nostro Mondo comunicabile, li quali non posseggano il principato in ragione di Feudo, ma l'habbiano in ragion di vero, e puro Allodio, che vuol dire, che non si riconosca altro superiore che Dio; sicchè si sia prescritta la piena libertà da ogni ragione, o podestà, dell'antico Imperio Romano: E per conseguenza, che non riconoscano l'Imperatore d'oggidì per superiore in cos' alcuna: Come (per esempio) sono li Re di Spagna, e di Francia, ed altri simili, li quali siano nello stesso possesso (lasciando agli scolastici per esercitare l'ingegno de' giovani, le questioni che sopra ciò tanto disputano coloro, li quali camminano con le sole regole, o tradizioni de' Legisti antichi, o per dir meglio con le solite simplicità leguleiche) Sicchè non si tratti di concorso tra il superiore ed il suddito, nel qual caso non cade dubbio alcuno (almeno di ragione) se non quel che porti la potenza di fatto, ma che si tratti del concorso di più Principi, o di più Principati egualmente Sovrani, ed independenti.

Dopo il Papa, il quale non entra in questo concorso, come indubitatamente il Primo, ed il superiore tra Cattolici, si dà (senza questione alcuna) il primo luogo all'Imperadore per le reliquie dell'antica Dignità maggiore: Doppo il quale, non poca disputa cade tra alcuni Re, e Principi. Ma di ciò non è mia parte il discorrere in conto alcuno; sicchè se ne lascia il suo pieno luogo alla verità, ed a quel che ne dispongono li cerimoniali, e ne attestano li diarj delle Corti degli altri Principi, e particolarmente di quella di Roma, in occasione dei trattamenti degli Ambasciadori, overo degl' stessi Principi, quando il caso abbia portato il loro congresso, se il punto si sia deciso, o no, mentre queste sono materie più politiche, che legali, e per conseguenza, o fuori della sfera de' Legisti, overo che le regole prudenziali proibiscano di metterle in bocca del volgo.

Si dovrà dunque sotto questo capitolo discorrere di quelle questioni di Preeminenza, o di soggezione respettivamente, delle quali perlo più occorre disputare per termini legali tra più Regni, o più Provincie, e Città, che siano unite assieme sotto uno 2 stesso Principe, o Signore: Overo tra più Feudatarj, e Baroni, li quali siano subordinati parimente ad un stesso Principe, che per se stesso, overo per i suoi tribunali, e magistrati le decida

con

con gli stessi termini di giustizia, senza che vi entri la potenza, overo quella che si dice politica, o ragion di stato.

Come anche nella Corte di Roma, e ne suoi tribunali, per termini giuridici, tra persone private in forma giudiziaria occorre di ciò alle volte trattare per gli effetti, che ne risultano, e particolarmente nella materia Beneficiale, nella quale si suol disputare sopra l'interpretazione (per esempio) degl'indulti dati per la Spagna; se abbraccino la Cattalogna, ed altre parti adiacenti: Overo se li privilegi dati al Re di Spagna abbraccino gli altri regni, e principati fuori di questa provincia, che da lui sono posseduti in Italia, ed in altre Provincie: Come anche sopra li concordati della Francia, o della Germania: Overo se altri privilegi abbraccino li paesi di nuovo acquistati. Sopra di che si accenna qualche cosa nella suddetta materia Beneficiale A Ed il di più si lascia studiosamente sotto silenzio per le suddette ragioni prudenziali.

A
Nel lib. 12. de' Benefizj nelli disc. 13. e 27.

Restringendosi dunque di trattar solamente delle questioni private di preeminenza, o di superiorità tra un Regno, e l'altro, o respettivamente tra le Provincie, e le Città, senza che il Principe comune vi sia di mezzo, sicche a lui poco importi l'una, o l'altra qualità: Overo, che le cause siano tra particolari, per gli effetti consecutivi, de' quali si tratta nel Teatro, e particolarmente in occasione di dispute sopra il pagamento delle decime, se un certo Moto proprio, o Concordia, che parla delli Regni di Castiglia, e di Lione, abbracci quello di Navarra annesso a quella Corona per il Re Ferdinando il Cattolico, il quale per concessione Apostolica sotto Giulio Secondo lo conquistò, con casi simili. B

4

B
In questo tit. nel disc. 29.

Occorrendo particolarmente di ciò disputare per la comprensione d'un paese sotto le leggi di un'altro, secondo il caso seguito, del quale si tratta nella materia Feudale, in occasione della Bolla de' Baroni, se abbracci, o no lo Stato d'Urbino devoluto alla Sede Apostolica, e riunito con lo Stato Ecclesiastico, doppo che la suddetta Bolla fu fatta, con casi simili. C

5

C
Nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 83.

Ed in ciò, per quella chiarezza che sia possibile, e per toglier gli equivoci convien camminare con la distinzione de' casi, la quale a mio giudizio, conforme tante volte (ma sempre opportunamente) si và accennando, oggidì si crede necessaria in ogni materia, e che sia sempre chiaro errore il camminare con le sole generalità, overo intendendo le dottrine, e le conclusioni nella sola lettera, applicarle ad ogni caso inconsideratamente, senza ben riflettere alle circostanze di ciascuno.

Il primo caso dunque è quello, che si devolva al principato una Città, o provincia, la quale fosse stata conceduta in Feudo Regale ove-

overo di Dignità in forma, o figura di Principato; sicchè, durando il Feudo, si governasse con le leggi del Feudatario, senza
6 esser soggetta alle leggi dell'Infeudante, secondo il suddetto esempio dello Stato d'Urbino, e simili: Ed in tal caso, quando lo stesso Principe non dia privilegi tali, per i quali si continui a vivere nella stessa maniera, e con le stesse leggi in tutto, e per tutto, con le quali si vivea, durante il Feudo; si crede più probabile, che questa parte di Principato, la quale per la dismembrazione seguita a causa dell'infeudazione, non avea più soggezione al suo capo, diventi soggetta, e non ritenga più quelle Preeminenze, che riteneva: Sicchè cada sotto le leggi, e sotto tutti gli altri pesi, alli quali sia soggetto il restante del Principato: Per quella chiara ragione che ciò non importa un'acquisto nuovo, nè questa può dirsi unione, overo addizione, essendo veramente una reintegrazione, o restituzione del primiero stato, per esser cessata la causa, overo la ragione della separazione, secondo l'esempio accennato nella detta materia Feudale, in occasione di trattare della Bolla di Pio V. di non infeudare; cioè che se da un lago, overo da un fonte si diverta un rivolo d'acqua, del quale se ne faccia la concessione ad un altro, e poi quel rivolo si chiuda, o si stagni di modo cessi la detta concessione, in tal caso quell' acqua, che ritorna al suo fonte, overo alla sua prima causa, non si dirà aggiunta, o diversa, ma sarà la stessa di prima, e di una medesima natura, di quel che sia il restante lago, o fonte.

L'altro caso è, quando l'aggiunta segua ben per via di conquista, ma per causa, o titolo di recuperare quel che già spettava al Principato, e che fosse stato occupato per altri (Il che per ordinario suol'esser'il pretesto da colorire le guerre offensive, per ampliare il proprio dominio, e pigliarsi per forza quello d'altri, non mancando carte vecchie per colori) Ed in tal caso, mentre la conquista sia per via di reintegrazione dello stato antico, entra lo stesso, che si è detto antecedentemente della devoluzione, imperciocchè anche trà privati le regole generali della legge dispongono, che la recuperazione delle robbe antiche opera che queste non siano nuove, ma ritengano la primiera natura, conforme si accenna nella materia de' Fidecommissi, ed anche in quella delle Successioni, ed ancora si è accennato nella materia Feudale.

Il terzo caso è, quando in una stessa persona materiale si uni-
7 scano per diversi titoli più Regni, o Principati, e Signorie diverse, con le quali si formi un gran Principato, che volgarmente si suol dire Monarchia. Come (per esempio) è il Re Cattolico,

lico, il quale essendo padrone della Fiandra con titolo di Conte come di Principato patrimoniale, è divenuto Signore delle Spagne per successione della Regina Giovanna, che fù madre di Carlo Quinto sua Abavo, nella quale si unirono le due corone per prima distinte; cioè quella di Castiglia, e di Lione per la successione d'Isabella sua madre, e quella d'Aragona per successione di Ferdinando il Cattolico suo padre: E ciascuna delle quali corone ha annesso il dominio di molti Regni, ogn'uno de'quali sta per se distinto dall'altro con una totale independenza; sicchè ogni Regno ha le sue leggi, e li suoi tribunali, e consigli supremi con independenza totale dall'altro, in maniera che in una stessa persona materiale si fingono tante persone formali Regie, quanti sono li Regni, e li Principati. Come sono (per quel che tocca la nostra Italia, e l'Isole adiacenti) li Regni di Napoli, di Sicilia, e di Sardegna, li quali sono annessi alla corona d'Aragona, la quale anco in Spagna è costituita dalli parimente tra loro diversi, ed independenti Regni d'Aragona, di Valenza, di Cattalogna (essendo sòlito quest'ultimo esplicarsi con titolo di Principato). Ed anche di Maiorca, con altri annessi: E questi con titoli anche diversi: Attesocchè, lasciando di trattare degli altri Regni di Spagna, mentre sarebbe soverchia digressione, e discorrendo solamente di quelli della nostra Italia, il Regno di Sicilia è antico con titolo di suggezione volontaria, la quale seguì in occasione che nel famoso vespero Siciliano si sottrasse dal dominio del Re Carlo Primo d'Angiò, e si diede al Re Pietro d'Aragona; Quello di Napoli è molto più moderno; o sia per l'addozione, che Giovanna fece del Re Alfonso Primo (il quale però pretese che fosse suo acquisto personale, e non della Corona: Sicchè separandolo da questo, ne dispose a favore di Ferdinando Primo suo figliuolo naturale): O pure che sia per la conquista fattane col mezzo del gran Capitano dal suddetto Re Ferdinando il Cattolico. E sopra le quali cose si lascia l'intiero suo luogo alla verità). Certa cosa è, che detti Regni non solamente hanno la diversità del tempo ma ancora la diversità di natura, di leggi, di forma, di governo, e di altre circostanze.

D *Nel lib. 1: de' Feudi nelli discorsi 54. e seguenti e 59.*

Ed in oltre lo stesso Re con diverso titolo di Feudo Imperiale possiede nella medesima Italia il Ducato di Milano, ed alcuni luoghi nelle Maremme di Toscana: Ed anco la Sovranità di Siena, e di Piombino, Feudi Imperiali subinfeudati D con altre cose per investiture diverse fatte nelle diverse persone delli tre Re Filippi, Secondo, Terzo, e Quarto respettivamente: Sicchè non hanno connessione, o dipendenza alcuna con gli altri Regni, ma si dicono camminare sotto

una

una Corona, overo sotto un Consiglio per una contradistinzione dall'altra Corona, overo per un modo migliore di governo, però senza suggezione, o dipendenza alcuna: Appunto come di sopra nel capitolo primo si è detto di più Chiese Cattedrali, o Metropolitane principalmente unite assieme sotto uno stesso Vescovo, che ciascuna ritiene la sua antica natura, e qualità con totale indipendenza dall'altra, come se veramente quel Vescovo fosse diviso in più persone, che rappresentassero più, e diversi Vescovi. E

E *Di tutto ciò si parla nel detto disc. §39. di questo libro.*

8 Anzi può darsi il caso più forte, che una stessa Dignità, overo uno stesso Stato, ancorchè costituisca un corpo solo, tuttavia abbia li membri di diversa natura. Come per esempio (senza uscire dalla nostra Italia) è il Ducato di Milano, che comprende il Principato di Pavia, il qual'è diverso, ed indipendente dalla Città, e Ducato di Milano, senza soggezione, o dependenza alcuna, ancorchè tutte due stiano sotto lo stesso Governatore, e sotto lo stesso Senato, e gli stessi Tribunali: Nella maniera che più Chiese Cattedrali unite si governano per un Vicario Generale, ed un Tribunale solo. E prima della devoluzione, l'insegnava la pratica nel Ducato d'Urbino, che sebbene da Paolo Terzo fù eretto in uno Stato, ed in un Ducato solo complessivo di molti Dominj, e Vicariati; cioè, di Urbino, di Gubbio, di Pesaro, di Montefeltro, e di Mondavio, i quali si possedevano con titoli diversi avuti in diversi tempi: Tuttavia ciascuno continuò a ritenere la sua natura, e le sue preeminenze con l'independenza dall'altro. F

F *Nel lib. 1. de' Feudi nel disc. primo.*

Ed anche si scorge nel Gran Duca di Toscana, che possiede lo Stato di Firenze per un titolo, quello di Siena per un altro, ed anche diversi luoghi per proprio acquisto. Come (per esempio) sono Pitigliano: Santafiora, ed altri: E pure in apparenza, e di fatto pare un Principato solo. Ed anche l'abbiamo nel Duca di Parma, e di Piacenza, che sono due Ducati distinti: Ed in quello di Savoja, tra la Savoja, ed il Piemonte: Ed in quello di Modena, e di Reggio, il quale per prima era ancora Duca di Ferrara con titoli diversi; poichè Ferrara l'aveva come Feudo della Chiesa: Modena, e Reggio per il famoso laudo furonò giudicati Feudi Imperiali, con casi simili: Accennando li sopradetti casi solamente per causa d'esempio, e per ispiegare la materia, senza fermare nelle cose suddette cos'alcuna pregiudiziale a chi si sia, lasciando sempre le cose nel suo essere, ed il suo intiero luogo alla verità.

9 Il maggior dubbio cade nel quarto caso di nuova conquista, dopo la quale il conquistatore si dichiari di annetterlo a qualche Regno, o Corona, come occorre nel caso di sopra accennato della nuova conquista della Navarra fatta per concessione Appostolica

da Ferdinando il Cattolico con le forze dell'una, e dell'altra Corona; cioè di quella d'Aragona propria, e di quella di Castiglia d'Isabella sua moglie, overo di Giovanna sua figlia con titolo d'amministratore, che con la solita prudenza, e buona ragion di Stato non lo volle unire alla Corona propria, ma all'altra amministrata; se perciò risulti incorporazione con l'altro Regno, o Principato antico, sicchè ne nasca la soggezione, e che diventi suo membro, overo che all'incontro resti corpo totalmente separato, ed independente, secondo la distinzione accennata di sopra nel capitolo secondo della diversa unione, che li Giuristi dicono suggettiva, overo egualmente principale.

10 Attesocchè in ciò la regola legale con la suddetta distinzione resta piana, e fuori d'ogni questione, la quale tutta consiste nel fatto, e nell'applicazione, cioè sopra la volontà di quegli che abbia fatta l'unione, col presupposto che in lui vi concorra la podestà. E sopra diche, quando la forma dell'unione sia espressa, e chiara, non cade altra disputa, la quale entra solamente, quando sia dubbia, e capace dell'una, e l'altra qualità; e nel qual caso bisogna ricorrere alle congetture, ed agli argomenti, e sopra tutto all'osservanza, la quale si dice un'grand'interprete, nella stessa maniera che dalli Beneficialisti si discorre sopra l'unione delle Chiese, e de' Benefizj.

11 E con le stesse regole (a proporzione) camminano li Feudisti circa l'unione, e l'incorporazione di più Feudi posseduti da una stessa persona: Ouero circa l'acquisto delle robbe allodiali, che fossero dentro li confini del Feudo, se diventino Feudali, o no, conforme nella sua materia si accenna, entrando gli stessi principj, o ragioni. G

G *Nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 2. e 3. ed in altri.*

12 Cammina bene tutto ciò, quando in quegli, che fa l'acquisto, vi concorra la podestà di far quest'unione nell'uno, e nell'altro modo, sicchè il tutto dipenda dalla sua volontà. Il maggior dubbio però cade, quando vi sia l'interesse del terzo, di modo che non sia in arbitrio, o libertà del conquistatore di pregiudicare ad un altro. Come (per esempio) occorre in quei indulti, e privilegj, che si diano ad un Principe, overo ad un Principato, se si debbano stendere alli paesi conquistati. E sopra di ciò non è mia parte il discorrere, essendo materia, la quale cade più sotto il politico, che sotto il legale. Che però si lascia sotto silenzio, e sotto il giudizio di coloro, a'quali si appartiene, bastando queste generalità per una tale quale notizia della materia.

CAPITOLO QUARTO.

Delle Precedenze, e Preeminenze tra li Titolati, e li Baroni secolari: Ed anche tra gli offiziali, e li magistrati: Overo tra le persone private per grado, o per professione parimente secolari, senza mistura degl' Ecclesiastici.

SOMMARIO.

1 *Si tratta de' signori secolari sudditi.*
2 *Dell'ordine tra li Titolati.*
3 *Quando un titolo minore si stimi più d'un maggiore.*
4 *Della differenza tra la Gerarchia Ecclesiastica e la Secolare nel regolar' i luoghi tra quelli dello stesso ordine.*
5 *Della differenza tra li signori attuali, e quelli che siano solamente titolari.*
6 *Un signore assoluto, il quale intervenga nel congresso da Barone, starà nel suo luogo di Barone.*
7 *Quando quelli di Dignità minore precedano li maggiori.*
8 *Non si bada alle qualità personali.*
9 *Del marito della donna titolata.*
10 *Dello stesso che nel numero 7. cioè che la dignità minore preceda la maggiore.*
11 *Di più persone che s' intitolano d' uno stesso titolo, ed una sola signoria.*
12 *Della Precedenza tra gli offiziali, e li magisteati.*
13 *Della questione di Precedenza tra l'arme, e le lettere;*
14 *Della Precedenza tra più Dottori.*
15 *E di quella tra li Legisti, e li Medici, overo tra li Civilisti, e li Canonisti, ed altri professori.*
16 *Tra più offiziali o più Prelati.*
17 *La consuetudine è la maggior regolatrice.*
18 *Delle Precedenze tra gli offizj, e le cariche.*
19 *Delle prerogative tra più fratelli, o consorti.*
20 *Dell'altre cose sopra la materia.*

C A P. IV.

A materia di queſto capitolo cade tra perſone qualificate, ma ſuddite, ſicchè non entri quella ragion di ſtato, o di forza maggiore, la quale per lo più 1 ſuol'eſſer il giudice tra li Sovrani, onde le queſtióni di Preeminenza, o di Precedenza ſi debbano decidere dal Sovrano, overo da ſuoi tribunali, e magiſtrati in forma giudiciaria, e con le regole legali, perloche ſono congrue le parti de' Giuriſti, li quali (a mio ſenſo) ſono totalmente incongrue nell'altre controverſie tra Principi Sovrani.

Cadono dunque le queſtioni di Precedenza tra li Titolati, e Baroni: E queſte per ordinario vanno deciſe coll'ordine gerarchico, overo con la qualità de' titoli maggiori, o minori, quando le leggi, ogli ſtili particolari del Principato non cagionino qualche limitazione della regola: Ad imitazione dell'altr'ordine gerarchico Eccleſiaſtico de' Patriarchi, Arciveſcovi, e Veſcovi, che ſi è diſcorſo di ſopra nel capitolo terzo: Atteſocchè il prim'ordine de' titoli è quello de' Principi: Il ſecondo de' Duchi: Il terzo de' Marcheſi: Il quarto de' Conti: E l'ultimo è quello de' Baroni.

Il primo dunque generalmente precede il ſecondo, e così ſucceſſivamente il ſecondo precede il terzo ec. Sicchè il più moderno, e l'ultimo dell'ordine de' Principi precederà, ed avrà luogo più degno ſopra il primo, ed il più antico Duca; e per conſeguenza l'ultimo *Duca* precederà *il primo Marcheſe*, e così gradatamente.

E ſebbene frequentemente porta il caſo, che ſi ſtimino più li titoli minori, che li maggiori, e che da queſti ſi paſſi a quelli: 3 Come (per eſempio) poſſedendo un Signore più Feudi, o Signorie con diverſi titoli, di Principe, o di Duca, ed anche di Marcheſe, o di Conte, darà il titolo maggiore di Principe, o di Duca al ſuo figlio primogenito, e riterrà per ſe quello di Marcheſe, o di Conte: Ma queſto non toglie il dett'ordine ſecondo le regole giuridiche, naſcendo ciò da certi riſpetti di fatto, cioè che quel titolo ſia più antico in ſua caſa: Overo che per altri riſpetti ſia ſtimato più qualificato, in maniera che dinoti il capo della caſa: Nel reſto poi, quando nelli parlamenti, o in altre funzioni vorrà occupar luogo, ſi ſervirà del titolo maggiore, e farà quella figura; ſicchè quando voleſſe far' l'altra del titolo inferiore, biſognerà che ſtia nel luogo dovuto a quella ſorte di titolo: Nè come Marcheſe, o Conte di titolo più antico, e di molta ſtima potrà pretendere di precedere un Principe, overo un Duca di titolo più moderno: Atteſocchè l'antichità ſi deve aver' in conſiderazione nella ſteſſa sfera, o Gerarchia

di

di Titolati, nella maniera che si è detto tra li Cardinali, e gli Arcivescovi, e li Vescovi, ed altri Prelati.

Tra l'una, e l'altra Gerarchia Ecclesiastica, e Secolare si scorge però quella differenza, che nell'ordine della Prelatura Ecclesiastica la Precedenza tra le persone d'uno stess'ordine, overo d'una stessa dignità vien regolata dalla sola anzianità personale. Che all'incontro in quest'ordine di Titolati vien regolata la Precedenza trà le persone, le quali abbiano lo stesso titolo, dall'anzianità del titolo, ancorchè il possessore sia più giovane, overo che vi sia più modernamente succeduto, nella maniera che si è detto delli Patriarchi.

4

L'altra differenza, che si scorge tra questi Titolati, e li Prelati Ecclesiastici, consiste che (conforme di sopra si è detto) tra gli Prelati s' attende la maggiore, o minore dignità, e respettivamente tra quelli d'una stessa dignità, o grado, si attende l' anzianità personale, senza distinguere tra coloro, li quali abbiano la giurisdizione attuale, e quelli che non l'abbiano: Ed all'incontro in queste dignità temporali si bada principalmente all'attualità della Signoria, o Baronia, sicchè li Titolati onorarj, li quali abbiano il Ducato, o il Marchesato, o la Contea senza Signoria attuale, ma consista in un pezzo di carta pecora, senza terra o altro luogo abitato con giurisdizione, e con vassalli, non potrà pretendere il concorso eguale con li Baroni, e con gli Titolati effettivi, ma dovrà sedere doppo loro con lo stess'ordine tra quelli, che siano egualmente Titolati per solo privilegio, overo solamente Titolari.

5

E lo stesso cammina in coloro, li quali siano stati Titolati veri, ed effettivi, ma poi abbiano venduto, o refutato il Feudo; attesocchè sebbene ritengono il titolo per onorevolezza della prima dignità ottenuta all'effetto d'alcune preeminenze onorifiche, e come una specie di carattere impresso A, nondimeno non si potrà pretendere il concorso con li Titolati attuali, ed effettivi. Quando non disponga altrimente la consuetudine, la quale (conforme si è detto) viene stimata la principale regolatrice di questa materia di Preeminenze, e di Precedenze.

A *Nel lib. I. de Feudi nel disc* 84.

Ed è tanto vero quelche di sopra si è accennato; cioè, che si guarda quel titolo, col quale la persona faccia la figura in quell'atto, che se uno, il quale in un luogo sia Principe Sovrano, nell'altro sia possessore d'un Feudo subordinato in figura di Baronia: Come (per esempio) sono, il Gran Duca di Toscana, ed il Duca di Parma, li quali posseggono alcuni Feudi nel Regno di Napoli, e questi volessero intervenire in un parlamento, o in altra fonzione del Baronaggio, dovrebbero sedere in quel luogo, che gli dà la loro Baronia, mentre saranno considerati come Baroni, e non come Principi Sovrani: A somiglianza di quelche dicono li Giuristi d'un Vescovo,

6

il quale intervenga in un'atto capitolare come Canonico, e non come Vescovo.

Parimente ancora a somiglianza di quel che tra la Prelatura della Corte Romana la pratica porta, che alcuni Prelati d'un'ordine inferiore precedono li Patriarchi, e gli Arcivescovi, e li Vescovi per ragion dell'offizio, come sono; il Governatore di Roma; l'Auditore della Camera; ed il Tesoriero; ed in altri Principati, e particolarmente nel Regno di Napoli porta la pratica lo stesso, cioè che li sette primi offiziali del Regno, come sono: Il Gran Contestabile: Il Gran Giustiziero: Il Grand'Ammirante: Il Gran Camerlengo: Ed il gran Protonotario: Il gran Cancelliero; ed il gran Siniscalco, ancorchè siano d'ordine inferiore, precedono i Titolati dell'ordine maggiore, ed anche primario, con casi simili.

7

E perchè frequentemente porta il caso, che questi titoli si ottengano da persone dell'ordine popolare, e di bassa condizione, quindi segue che suol parer duro a Cavalieri privati di gran nascita, overo a Titolati antichi d'ordine inferiore. Ma ciò che sia, circa la stima de fatto appresso il mondo: Per quel che spetta legalmente all'ordine gerarchico, quest'inconveniente non si ha in considerazione, ma si attende l'ordine della dignità: Conforme vediamo in pratica, che un Cardinale, il quale abbia i natali dell'ordine popolare, o che sia povero, precederà li grandi, e li ricchi Arcivescovi di Toledo, e di Salisburgo, li quali per nascita siano dell'ordine magnatizio, e primario: Ed un Canonico plebeo, il quale fuori di quella funzione, sia trattato a guisa di servitore da un *semplice Chierico Beneficiato*, il quale sia nobile, tuttavia in quella funzione avrà la precedenza, ed il luogo più onorifico, con casi simili.

8

In questo proposito di Titolati si suol disputare, quando il Feudo titolato in proprietà spetti ad una donna, per la quale intervenga in parlamento, o faccia altra funzione il suo marito, il quale di fatto usi lo stesso titolo; se; e qual luogo gli sia dovuto. Ed in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni, che però bisogna deferire all'uso del paese. B

9

B
Nel lib. 6. della Dote nel discorso 146.

Porta bensì frequentemente l'usanza d'alcuni paesi, che un signore antico, e qualificato, il quale abbia titolo inferiore di Marchese, o di Conte, non solamente non dia la precedenza in luogo terzo ad uno, il quale abbia il titolo moderno di Duca, o di Principe, ma che ne anche lo tratti di pari, anzi che tratti seco con molta superiorità, e disugualianza. Però ciò segue; o per consuetudine particolare, o per qualche altra dignità. Come (per esempio) in Roma, per esser del Soglio, overo nella Monarchia del Re di Spagna per esser Grande, o pure per gran ricchezza,

10

poten-

potenza, con casi simili, ma non già per l'ordine legale, e gerarchico.

11 Parimente porta il caso molto frequente in Italia, che per una picciola signoria, alla quale sia annesso il titolo di Marchese, o di Coute, in maniera che anche faccia un piccolo Marchese, o Conte, tutte le persone di quella casa, o di quella descendenza s'intitolano Marchesi, o Conti per la natura, overo per qualità del Feudo, o del dominio dividuo: Tuttavia non perciò tutti dovranno aver questa preeminenza, la quale si darà al più antico, overo a quello, che faccia figura di capo della casa, e di Maggiorasco.

Quanto poi all'altr'ordine de' magistrati, ed offiziali nella Corte di Roma, niune, o molto rare sono tali questioni; mentre l'ordine

12 della Cappella Pontificia nella nostra età stabilito sotto Alessandro Settimo ha tolto tutte le differenze, e particolarmente quella tra li Tr.bunali della Ruota, e della Camera, conforme si discorre nel libro ultimo nella relazione della Corte, e de suoi Tribunali.

Ma perchè in altri Principati vi sono de i Tribunali, o congressi costituiti dall'uno, e dall'altr'ordine di togati, e di soldati; perciò suol' occorrere in pratica quella questione, la qual'è tanto famosa, e problematica appresso gli Academici, tra l'arme, e le lettere; se, ed a quali sia dovuta la precedenza. Ed ancorchè vi si scorga gran

13 varietà d'opinioni: Tuttavia, per quel che spetta al foro pratico, con qualche probabilità si suol camminare con la natura de negozj; cioè che, quando si tratti di quelli di guerra offensiva, o defensiva, e del governo politico del Principato per via d'armi, ò per via di ragion di stato; si dia la precedenza alli Soldati: Ed all' incontro, quando si tratti di negozj delle liti, o altri in tempo di pace, sicchè riguardino il governo civile del Principato, overo che influiscano anche nel politico, ma per via di lettere; in tal caso sia dovuta alli Togati. E quando si trattasse di negozj indifferenti, o misti, in maniera che egualmente participassero dell'una, e dell'altra qualità, onde non sia verificabile la suddetta distinzione conciliativa, allora pare che la regola generale assista alla Toga, cui l'Armi devono cedere, se la consuetudine non disponga altrimente.

E con questa stessa distinzione si deve camminare nelli magistrati inferiori delle comunità, overo in altre funzioni de' luoghi particolarmente piccoli, nelli quali non vi sia formal separazione di nobiltà, che possa dirsi generosa, o qualificata, sicchè il grado di Dottore, e di Capitano faccia figura, conforme si discorre di sotto: Attesocchè per decidere le differenze, che sogliono occorrere tra li Dottori e li Capitani, si camminerà con la sudetta di-

ſtinzione, con caſi ſimili, a quali ſi adatti la ſteſsa ragione.

Nello ſteſs' ordine, o sfera di perſone, particolarmente togate, ſogliono frequentemente occorrere le queſtioni di Precedenza. Ed 14 ancorchè alcuni vadano conſiderando la maggiore, o minor dottrina: Overo ſe un Dottore, il quale ſia figlio d'un Dottore, overo per altro naturalmente nobile, ancorchè più giovane debba precedere l'altro Dottore anziano popolare: Nondimeno ciò in pratica ragionevolmente non è ricevuto per li molti inconvenienti, e diſordini, che potrebbono naſcere da queſte comparazioni; ma con lo ſteſſ' ordine delle dignità, e de' gradi maggiori nell' una e l'altra Gerarchia Eccleſiaſtica, e Secolare ſi cammina con l'anzianità: Purche però il grado ſia della ſteſſa qualità; che per eſempio ſiano egualmente Dottori nella ſteſſa facoltà, creati con autorità pubblica di Collegio, o Vniverſità, che preſuppone l'eſame con le dovute ſolennità: Non già quando ſi tratti di quei Dottori creati da qualche Signore particolare, che l' abbia per privilegio mentre queſti poſſono dirſi più toſto Dottori onorarj, e di nome per qualche prerogativa in concorſo di quelli che non abbiano grado alcuno. Poichè ſta ricevuto, che per quegli offizj e benefizj, per li quali dal Concilio di Trento, o dalle Coſtituzioni Apoſtoliche, o da altre leggi ſi richiede il Dottorato, queſto non baſta.

Come ancora ſi deve aver riguardo alle profeſſioni: Atteſocchè ſebbene appreſso gli accademici è molto problematica la queſtione di Precedenza tra li Legiſti, e li Medici: Tuttavia in pratica fuo-15 ri d'ogni dubbio il caſo è deciſo a favor de Legiſti, eſſendo ricevuta la *ſpiritoſa deciſione di quel pazzo*, che ne fù eletto per giudice; cioè che il ladro debba precedere il carnefice: E quando tra i Legiſti ſi dia diſtinzione di gradi (il che non ſuole occorrere in Italia, ma bene in Iſpagna ed in altre parti) cioè che uno ſia Dottore in Canoni ſolamente, e l'altro ſolamente in Leggi Civili, la Precedenza ſarà dovuta al Canoniſta, conforme la pratica inſegna trà li Lettori, o li Profeſſori degli Studj, e dell' Accademie pubbliche.

Se poi la queſtione ſia tra gli offiziali d'uno ſteſso Tribunale; 16 overo tra gli Prelati d'uno ſteſs' ordine, tra quali ſi cammini con la regola dell' anzianità: Le diſpute ſono più di fatto, che di legge cioè da qual tempo ſi debba regolare l'anzianità, ſe dal giorno della creazione, overo dal giorno del poſseſso, con le dovute ſolennità: E pare che queſta ſeconda parte ſia la più ricevuta, maggiormente quando ſi tratti d'offizj, li quali abbiano anneſsa l'amminiſtrazione della giuſtizia: C

C *In queſto tit. nel diſc. 28.*

Quando però non oſti la conſuetudine, la quale (conforme ſi è altre volte detto) viene ſtimata la principal regolatrice di queſta

ſta materia: Che però con eſſa ſi dovrà principalmente camminare in tante altre queſtioni di Precedenza diſputate dal Chaſſaneo, 17 e da altri tra le profeſſioni, ed anche tra le arti; poichè ſarebbe troppo nojoſa digreſſione il voler reaſſumer il tutto per minuto.

Come ancora nelle queſtioni tra gli offizj, e le cariche, o li loro poſſeſſori ſi cammina ordinariamente con la regola; che quel-18 lo ſia il più degno, il qual ſede più vicino al Principe, overo al ſuo Vicario: A ſomiglianza del Sole, dando maggior lume a quelli, che gli ſtano più vicini. D

D *In queſto tit. nel ſupplem.*

Occorrono ancora in queſto propoſito di Preeminenze le di-19 ſpute tra più fratelli, o altri, li quali poſſeggano in comune de' beni giuriſdizionali, o altre coſe, alle quali ſiano anneſſe alcune preeminenze, o prerogative individue; cioè che il loro eſercizio non può ſpettare ſe non ad una perſona. Come (per eſempio): Il tener le chiavi di qualche fortezza, o altro luogo: L'intervenire in qualche congreſſo: Il ricevere qualche tributo, o altro onorifico oſſequio, con coſe ſimili: Ed in ciò và parimente deferito all'oſſervanza: E quando queſta manchi, viene ſtimata materia arbitraria; ſe debbano goder tutti con l'alternativa; o pure ſe debba ciò ſpettare al maggior nato, il quale) o ſia per natura, o per finzione della legge) faccia figura di Maggioraſco, e di capo della caſa. Nel caſo poi che le circoſtanze del fatto non ricerchino altrimente; in dubbio la regola aſſiſte a queſt'ultima parte E

E *anche in queſto tit. nel ſupplemento.*

20 Ed il di più ſopra queſta materia, in occorrenza di caſi men frequenti, ſi dovrà vedere appreſſo il Chaſſaneo, ed altri, li quali trattano formalmente della materia, potendo baſtare le coſe accennate per qualche lume, o ſcorta, con la quale ſi debba regolare negli altri caſi.

CAPITOLO QUINTO.

Delle queſtioni di Preeminenza, o Precedenza, le quali occorrono trà l'uno, e l'altro ordine di Perſone Eccleſiaſtiche, ſecolari: Ed anche delle Preeminenze, che ſiano dovute a ſecolari in Chieſa, overo in altre funzioni eccleſiaſtiche: Ed all'incontro delle Preeminenze, che ſiano dovute a Perſone Eccleſiaſtiche nelle funzioni laicali.

S O M M A R I O.

1 *Il Papa ſi raſſomiglia al Sole, e l'Imperadore alla Lunà, e però tra loro ſi tiene queſt' ordine.*

2 *Qual luogo ſia dovuto all' Imperadore d'Oriente, e quale a quegli d'Occidente.*

3 *Delle ragioni dell' Imperadore d'Occidente adeſſo ch'è ſvanito quello d'Oriente.*

4 *Del luogo dovuto alli Re attuali in luogo terzo.*

5 *Delli Re Titolari ſolamente.*

6 *Del luogo del Re nel Regno proprio.*

7 *Dgli altri Principi aſſoluti di minor sfera.*

8 *Del Trono, o Baldachino delli Baroni, e Signori ſudditi in Chieſa.*

9 *Del luogo de' Governatori, e del Magiſtrato della Città.*

10 *Se li Chierici, e le Perſone Eccleſiaſtiche debbano godere delle preeminenze laicali.*

11 *Del banco, o luogo onorifico dovuto in Chieſa al fondatore, o al benefattore, overo ad altro particolare.*

12 *Quando li ſecolari precedano gli Eccleſiaſtici, e li Prelati.*

CA-

C A P. V.

TRa li due capi dell'una, e dell'altra podestà, ecclesiastica, e laicale, già sta provisto da' sacri Canoni con l' altre volte accennato parallelo del Sole, e della Luna. E per conseguenza all'Imperadore (il quale da' medesimi Canoni si presuppone, overo si esemplifica per capo, e per sovrano della podestà laicale; sicchè gli conviene l'attributo della Luna, in concorso del Papa capo, e sovrano della podestà ecclesiastica) non si nega l'egualità, e la preeminenza dello stesso trono elevato, ch'è dovuto al Papa, il quale viene rassomigliato al Sole. Che però si cammina con l'ordine di questi due pianeti; cioè che al Papa sia dovuta la preeminenza della parte destra, e più nobile; ed all'Imperadore quella della sinistra, nella maniera che in pratica insegnano le croniche, e li diarj ecclesiastici, o cerimoniali esser più volte seguito in occasione della venuta d'Imperadori d'Occidente in Roma, overo in altri luoghi d'Italia a prender mano del Papa la terza corona, doppo aver preso quella di ferro in Aquisgrana, e quella d'argento in Milano.

1

Anticamente, quand'era ancora in piedi l'Imperio d'Oriente, cadea il dubbio (se cessando lo scisma, e dandosi l'unione della Chiesa Greca con la Latina, sicchè tanto l'Imperadore, quanto il Patriarca Costantinopolitano riconoscessero il Pontefice Romano per unico Vicario di Cristo, e per unico Vescovo, e Capo di tutto il Mondo; e dell'una, e l'altra Chiesa) qual Preeminenza fosse dovuta all'Imperadore d'Occidente, in concorso del suddetto più antico, e principale dell'Oriente, e qual luogo fosse dovuto al suddetto Patriarca, il quale sotto lo scisma ha preteso, e pretende non solamente egualità col Pontefice Romano, ma anche qualche superiorità, e maggior Preeminenza, ancorchè la pretensione sia veramente temeraria, e senza fondamento.

2

Fu questa materia esaminata nel Concilio di Ferrara sotto Eugenio Quarto, in occasione della venuta delli suddetti Imperadore, e Patriarca nel suddetto Concilio, per fare come seguì (ancorchè con molto breve durazione) la suddetta unione più volte anche prima seguita, ma sempre con lo stess'esito di poca durazione; ed è stato stabilito, che l'Imperadore d'Oriente avesse il trono eguale al Papa, però nel corno sinistro; e men degno, e che a quello d'Occidente (il quale però non v'intervenne) si desse in un'altro luogo più inferiore nella Chiesa, o nel luogo

3

del

del Concilio, parimente il trono elevato, ma in qualche forma inferiore; denotando che in presenza dell'altro Imperadore facesse più tosto figura del Re de'Romani, e come per una specie di suo Luogotenente, ancorchè independente. Dando ancora al suddetto Patriarca un certo luogo onorifico con temperamento tale, che non si dicesse che avesse la Precedenza al Collegio de'Cardinali, ma che nè meno occupasse un luogo inferiore: A somiglianza di quel ripiego che fu sì praticato nel Concilio di Trento con gli Ambasciadori di alcuni Re per la pendenza di Precedenza con gl'altri. Ma essendo oggidì totalmente svanito il suddetto Imperio d'Oriente tra Cristiani; mentre per la divina permissione, e per li peccati del Cristianesimo (forse sopra tutto il suddetto scisma) le Parti Orientali con la stessa Città di Constantinopoli sono state occupate dagl'infedeli: Quindi segue, che cessi l'occasione di tal dubbio: Ed in conseguenza, per quel che spetta a questa, ed a simili preeminenze onorifiche, possa dirsi, che per quella ragione, le quale i Giuristi esplicano col termine del *gius accrescendi*, overo del *non decrescendi*, le prerogative Imperiali siano tutte consolidate nel nostro Imperadore d'Occidente, in quella maniera che, doppo seguita la suddetta dissoluzione totale dell'altro Imperio, ha insegnato la pratica, e particolarmente nell'ultima occasione dell'incoronazione dell'Imperadore Carlo V.

Quando poi si tratti di Re Grandi, li quali siano totalmente independenti dall'Imperadore; sicchè siano veramente Imperadori nel loro Regno, overo nella loro Monarchia: Come (per esempio) tra Cattolici (senza pregiudizio degli altri) sono li Re di Spagna, e di Francia: In tal caso entra il dubbio, qual Preeminenza gli spetti in concorso del Papa, mentre li Canoni, col detto parallelo, parlano solamente dell'Imperadore. Ed in ciò, quando questo concorso segua in Roma, overo in un'altro luogo del dominio temporale del Papa, o pure in luogo terzo, dovrà deferirsi alli mastri di cerimonie, overo allo stile che si sia praticato in simili occasioni, non essendo materia da Giuristi forensi. Nell'età nostra però, in occasione della dimora della Regina di Suezia in Roma (la quale, anteponendo il regno spirituale, ed eterno al caduco, e temporale, ha renunziato al Regno per abbracciare la Fede Cattolica) sotto Clemente Nono, nella solenne canonizzazione d'alcuni Santi fata in S. Pietro se le diede il trono più inferiore, così in gradini, come in baldacchino a quello del Pontefice, ed anche in luogo inferiore fuora del Presbiterio, cioè fuora del circolo del SacroColleggio, e forse per un'immagine di quel che fu praticato nel suddetto Concilio di Ferrara: Attesocchè sebbene (conforme si è accennato nel capitolo antecedente) le

4

5

regole

regole della podeſtà ſecolare portano, che quei Rè, o Principi ſolamente Titolari, li quali non poſſeggano il Principato attuale con la giuriſdizione, ma nel ſolo titolo ritengono alcune prerogative, come reliquie dell'antica dignità, e però ſiano inferiori a quelli, che abbiano l'attuale. Tuttavia ciò cammina in coloro, li quali per fatto proprio volontario ſi ſiano eſautorati, non già quando l'atto debba dirſi più toſto neceſſario, e lodevole per il motivo della religione; poichè (in tal caſo) l'eſautorato deve più toſto cagionar premio, ed onorevolezza maggiore, laſciando però in tutto ciò il ſuo luogo alla verità, per non eſſer, come ſi è detto, queſte materie ſpettanti ad un Giuriſta pratico forenſe.

Ma ſe il caſo portaſſe queſto concorſo nel Regno proprio di un Re Grande totalmente aſsoluto, ed independente come di ſopra (laſciando parimente l'intiero ſuo luogo alla verità, e ſenza fermare coſa alcuna, ma come per una ſpecie di diſcorſo academico) parrebbe probabile, che gli conveniſſe bene il detto paralello, o attributo della Luna; e per conſeguenza, che doveſse godere la ſteſsa Preeminenza, che ſi dà all'Imperadore; mentre in effetto in quel Regno ſi dice vero, e totale Imperadore, e può dirſi capo e ſovrano della podeſtà laicale.

6

Nell'altra sfera di Principi d'ordine inferiore, li quali ſebbene di fatto nell'eſercizio hanno (conforme li Giuriſti dicono) tutto quello, che ha l'Imperadore nel ſuo Imperio; tuttavia non hanno il dominio in forma di Regno vero, ed atuale, ma in forma di Feudo eſplicito, o implicito con titolo, o dignità inferiore; non potrà pretenderſi queſt' eguaglianza, o attributo; mentre in effetto (almeno abitualmente) hanno un Sovrano, che è l'Imperadore, overo il Papa, che gli abbia inveſtiti, o da chi riconoſcano anche la piena libertà: Sicchè, quando intervengano nelle funzioni Pontificie, ſi dovrà deferire parimente al cerimoniale ſopra il luogo loro dovuto. Ma, parlando legalmente, il ſuddetto paralello del Sole, e della Luna camminerà tra loro, e gli Arciveſcovi, o Veſcovi de i luoghi, ne' quali tal congreſso ſegua nel proprio dominio; e per conſeguenza gli ſia dovuto parimente il Trono ſimile a quello del Veſcovo, ma nella parte ſiniſtra, e men degna.

7

Queſta è la teorica legale. Ma il punto della difficoltà conſiſte nella pratica: Atteſocchè alcuni di queſti Principi, e Signori ſecolari non ſi contentano di tal Preeminenza, ma di fatto la vogliono, e ſe la pigliano maggiore: o col volere il Trono nella parte deſtra più degna; overo col non permettere; anche nella parte ſiniſtra, e men degna l' equalità; ſicchè il Veſcovo, celebrando, uſi il

Faldiſto-

Faldiſtorio in un corno dell'Altare; o pure che abbia il ſuo Trono nel Presbiterio, ſecondo le diverſe conſuetudini. Sopra di che non è mia parte il diſcorrere, ſe ſi poſſa, e ſi debba fare, o no, laſciandoſene l'intiero luogo alla verità. Mentre (conforme ſi è accennato nella materia Giuriſdizionale) le differenze con li Principi Sovrani nel proprio Principato non facilmente cadono ſotto le diſpute forenſi de' Giuriſti, e ſotto le ſtrette regole giuridiche, ma vanno piuttoſto regolate con li termini politici, e prudenziali.

Occorre bensì frequentemente nella Corte Romana (in queſto 8 propoſito di Trono, o di Baldacchino, overo di altre Preeminenze in Chieſa) di aver queſte diſpute con alcuni Baroni Titolati con titolo di Principe, o di Duca; o di Marcheſe, overo di Conte: Atteſocchè appoggiati a quel che ſopra ciò diſpone il rituale, o cerimoniale, o pure ſopra le chroniche, overo tradizioni antiche di quello uſaſſero coloro, li quali anticamente con lo ſteſſo titolo poſſedeſſero quella Città, o luogo; con la permiſſione de' Veſcovi triſti, o balordi, o pure de fatto, e potenzialmente ſi hanno aſſunta queſta Preeminenza d'erigere nella Chieſa Cattedrale, o in altra Chieſa principale del luogo il Trono nel corno ben ſiniſtro, e men degno del Veſcovo, ma col Trono così magnifico, e pompoſamente ornato, che ſebbene quello del Veſcovo ſia eguale nelli gradini, e nella forma; tuttavia per la coverta dell'ornamento (così comportando per il più lo ſtato miſerabile delle Chieſe), particolarmente del Regno di Napoli, *parte per la loro frequenza, e poca rendita*, e parte per le gravezze, che vi ſi ſcorge una differenza molto notabile con grand'indecenza della Dignità Epiſcopale. E piaceſſe a Dio, che l'indecenza ſi reſtringeſſe a queſta coſa ſolamente, e che non vi foſſe l'altra maggiore (cagionata dagli ſteſſi riſpetti) che faccia da Cappellano, overo Corteggiano di queſti Baroni.

Quando occorra di ciò diſputarſi nella Sacra Congregazione de' Riti, queſta è ſolita riprovarlo, e proibirlo, e con molta ragione; atteſocchè (conforme ſi è in diverſi altri luoghi accennato) quel che nel cerimoniale, ed in altre parti ſi diſpone delle Preeminenze dovute alli Principi, Duchi, Marcheſi, e Conti, ha luogo in quelli, li quali propriamente, e per verità ſiano tali per cauſa di Feudo Regale, e di Dignità con ragione di Principato, conforme erano in Italia gli antichi Duchi, Principi, Marcheſi, e Conti prima dell'erezione in Regno delle due Sicilie, ed anche doppo erano alcuni altri, conforme ſi accenna nel Teatro nella materia Feudale, ed anco in queſto ſteſſo titolo: Sicchè manifeſto ſi ſcorge l' equivoco d'applicarlo a queſti Titolati

lati abusivi, ed improprj, conforme nella stessa materia feudale si dice, ed anche nella Giurisdizionale, facendo questi feudatarj, e Baroni subordinati piuttosto figura di Governatori, che di Signori.

Ma perchè in alcune Parti, di fatto, ciò sta in uso quasi comune, ed all'incontro dalli Principi, e da altri titolati assoluti non si ammette la suddetta pratica del cerimoniale: Quindi in occasione di caso seguito dicevo, che in quello stesso paese, nel quale molti di questi Titolati improprj godono tal Preeminenza, non sarebbe esorbitanza di permetterlo agli altri: Overo che si dovesse proibire a tutti indifferentemente, non parendo di dovere; che una stessa cosa, e nello stesso paese, tra persone delle stesse dignità, ad alcuni si permetta, ed ad altri si nieghi. Alcuni però giudicarebbero meglio il proibirlo a tutti indifferentemente. Il che si dice in forma di semplice discorso, senza fermare cos'alcuna. A

A
Di tutto ciò si discorre in questo stesso tit. nel disc. 16

Per l'uso che si ha, particolarmente nel Regno di Napoli, d'alcuni Governatori Generali di Stato de' Baroni assenti, li quali hanno sotto di se li Governatori Locali, e fanno qualche figura, come di Baroni, e di Titolati con la giurisdizione in dominio (essendo l'esercizio nelli Governatori, e Giudici Locali a loro subordinati) si sono questi alle volte assonta la prerogativa di tener' in Chiesa una Sedia elevata con predella, e tapeto: Ma però la Congregazione de' Riti è stata solita proibirlo, permettendosi solamente una Sedia alquanto onorifica fuora del Presbiterio, acciò si contradistingua dal resto del popolo, secondo la qualità, e gli usi de' paesi, con la subordinazione alli superiori ecclesiastici, che occupino luogo migliore: Come oncora sopra il banco, o altro luogo onorifico dovuto al Magistrato della Città: Nel che si deve sempre deferire all'antica, e legittima consuetudine.

9

Sono altresì occorse in pratica delle questioni di precedenza tra li Canonici della Cattedrale, ed il Magistrato della Città: Ma però con ragione è stato deciso a favore delli Canonici, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, B

B
In questo tit. nel disc. 23.

All'incontro occorre alle volte dubitare, se li Chierici, o altre Persone Ecclesiastiche debbano godere quelle Preeminenze, e prerogative delli Magistrati, e Consigli de' secolari, che per altro (attesa la qualità naturale) sarebbono loro dovute, quando non fossero ecclesiastici: Come (per esempio) le persone d'una famiglia nobile, o pure, che abbiano qualche altra qualità, secondo le leggi, o l'uso del paese hanno facoltà d'intervenire nelli consigli, o parlamenti della Città, o della comunità, e participare di alcune cariche pubbliche, entra il dubbio se la qualità

10

eccle-

Ecclesiastica debba escluderneli. Ed in ciò non si può facilmente dar una regola ferma, e generale applicabile ad ogni caso, ed ad ogni luogo attesocchè sebbene le regole generali (secondo l'opinione più ricevuta nella Corte Romana) vogliono che il Chiericato, come favore, o privilegio non debba ridondare in odio, e toglierli quelle prerogative della natura, o altra qualità, in maniera che il Chierico per causa del Chiericato diventi di peggior condizione di quelche sia ogn'altro secolare; nondimeno per la diversità delle leggi, e stili de' paesi, a' quali, o sia di ragione, o sia de fatto, si suol deferire, non si dà regola. E' solito bensì più comunemente camminarsi in pratica con la distinzione tra gli Offiziali, e li Magistrati pubblici, che portano seco l'attual'amministrazione, e tra gli altri atti, che portano una semplice onorevolezza cioè che per questi secondi non debba pregiudicare il Chiericato, o altra qualità ecclesiastica, ma bensì per i primi, per quella ragione che (trattandosi d'amministrazione laicale) è di dovere questa si commetta a persone laiche soggette a quel foro, con l'autorità del quale se gli dà l'amministrazione; ma questa ragione non entra nell'altro caso: Tuttavia (come si è detto) in questa materia ha gran parte l'osservanza. Sogliono ancora alcune famiglie, o persone, o sia per causa di padronato, overo di esser benefattori, o per concessione de' superiori, overo per antico possesso godere la Preeminenza d'avere il banco, o altro sedile in Chiesa in luogo più onorifico, e qualificato degli altri; per lo che si suole disputare; se questa Preeminenza sia revocabile dalli superiori; overo se sia trasmissibile agli eredi, o pur cessibile ad altri per atti tra vivi: Ma sopra ciò non è possibile dare una regola certa, e Generale, dipendendo la decisione in gran parte dalle circostanze del fatto, conforme in occasione di uso seguito s'accenna nel Teatro C: Il che parimente cammina in altre simili questioni, le quali concernono questa stessa materia.

11

C *In questo tit. nel dis. 27. e nel lib. 12. nel tit. del Padronato nel disc' 52.*

Insegna la pratica nella stessa Corte di Roma ed in altre Parti, che le persone secolari, non solamente hanno la Precedenza dalli Prelati Ecclesiastici, ma che occupino posto da superiori, negandoli in casa, o in carrozza propria la man dritta, e tenendoli nell'anticamera, anche se siano Patriarchi, ed altri Prelati Grandi: Come sono, non solamente li Principi Sovrani, altresì ancora alcuni Magistrati Grandi, cioè Governatori di Regni, Ambasciadori Regi, o di altri Principi, ed anche li Nepoti del Pontefice regnante, ed altri. Ma ciò nasce dall'uso.

12

CA-

CAPITOLO SESTO.

Della Nobiltà : E di alcune generalità ſopra la ſua materia : E particolarmente della Nobiltà per privilegio.

SOMMARIO.

1 *Delle pazzie che ſogliono praticarſi in queſta materia.*
2 *Altra è la Nobiltà naturale, ed altra è l'accidentale.*
3 *Qual ſia l'accidentale, overo l'acquiſtata.*
4 *Di quella che ſi acquiſta per privilegio ; e da chi queſto ſi dia.*
5 *Non ſi dà dalli Baroni, e Signori inferiori.*
6 *Dell'aggregazioni, che ſi fanno dalle Piazze, o Seggi alla Nobiltà.*
7 *A' quali effetti il privilegio non giovi, ancorchè conceduto dal Sovrano.*
8 *Quando queſti privilegi non ſuffraghino per difetto di volontà.*

CAP. VI.

1 QUEL morbo della pazzia (il qual'è connaturale a tutto il genere umano, con la ſola differenza del più, e del meno, la quale ſolamente diſtingue i prudenti dagl' imprudenti, mentre per altro niuno può pretendere d' eſſerne totalmente eſſente; ſicchè coloro, li quali credono non eſſervi ſoggetti, ſono veramente li più infermi degli altri) in niuna coſa forſe più frequentemente produce i ſuoi effetti, che in queſta materia della Nobiltà : Atteſocchè ſebbene opera ancora molto nell'amor di ſe medeſimo, e nel concetto del ſuo ſapere, o del ſuo giudizio : Tuttavia ciò non è così frequente, mentre queſt'effetto ſi verifica più nelli profeſſori di lettere, che in altri. Ma in queſto punto della Nobiltà ſi pratica anco negl'idioti, e nella povera gente, mentre in alcuni paeſi ſi dà queſt'umor malenconico, che anche coloro, li quali in iſtato di mendicità vivevano alla giornata attualmente coll'aratro, o con la zappa alla mano, overo con la cuſtodia delle pecore, e delle capre, non hanno altro in bocca, che d' eſſer nati come naſce il Re, a ſegnocchè hanno in diſprezzo di eſſere ſtimati attinenti anche con alcune caſe grandi : Overo che in alcuni luoghi piccioli per lo più pieni

di contadini, essendovi alcuni pochi, li quali non abbiano altro di nobile, che l'essersi da suoi maggiori per qualche lungo tempo usato il capello, e qualche vestito civile, che li distingua dalli contadini, o pure d'esser vissuti con qualche civiltà, la quale basti per contradistinguere il civile dal villano, sicchè dal resto della plebe di quel luogo se gli dia qualche ossequio; questi tali non sarebbono a cambio di Nobiltà con le prime case di Germania (alle quali senza pregiudizio degli altri paesi, pare che la più comune opinione dia in questa materia il primo luogo) senza che si possa vantare quella casa di cos'alcuna cospicua nè in lettere, o in dignità.

La più fina pazzìa però, che frequentemente si pratica a mio giudizio, par che sia quella di coloro, li quali avendo natali popolari, ed essendosi per il loro valore, o per virtù in armi, o in lettere, vantaggiati a stato di fortuna migliore, disprezzando la Nobiltà forse maggiore della propria virtù, cominciano a far delle caballe nel mutar patria, e nel ritrovare per il Mondo qualche famiglia nobile, la quale abbia somiglianza di cognome, facendosi della stessa, ed assumendo le stess'arme: Overo rivoltando carte vecchie, e figurando antichi privilegi, o croniche artificiosamente fabbricate. Sicchè si vedranno da certi tali, de'quali siano notorj li natali popolari, o miserabili, formar'arbori ridicoli quasi che regi, e figurare descendenze ideali da tempi antichissimi, con seppelire sotto silenzio il corso di molti, e molti secoli, ne' quali non si sa ciò che cosa sia stato di tal supposta descendenza.

O pure, quando la persona, la quale col proprio valore abbia vantaggiata la sua condizione, non abbia dato in queste pazzie, frequentemente occorre, che li suoi figli, o descendenti collocati in tal modo in qualche stato civile, volendo far del cavaliere, disprezzano quella facoltà, overo quello stato, il quale fu causa della loro civiltà, che per altro continuarebbono con l'aratro, overo con la zappa alla mano: Con altre pazzie simili, le quali però son degne di compassione, come troppo connaturali alla condizione umana.

8

Assumendo dunque la materia. Per non dar negli equivoci, in quali si suole incorrere, si dovrà camminare con le dovute distinzioni. Che però sarà la prima distinzione generale: Cioè che altro è la Nobiltà accidentale, la quale altri dicono acquistata: Ed altra è la naturale.

L'accidentale, overo l'acquistata è quella, che si considera in una persona, la quale dalla natura sia stata impoverita di tal prerogativa, ma che con la sua industria, overo col benefizio della fortuna, o pure con la grazia del Principe se ne sia arricchita;

ta: cioè che essendo nata in istato d'ignobile, e di plebeo, si sia constituita in istato nobile.

In più maniere questa Nobiltà si può acquistare: Primieramente per concessione, o privilegio del Principe Sovrano, al quale nelle cose civili, o legali vien'attribuita questa podestà di dar forza del vero al finto, e di mutare lo stato delle persone conforme si è accennato nella materia de Regali, tra li quali viene stimata questa facoltà di creare i nobili: Che però tal facoltà non si concede a Baroni, ed a signori inferiori, li quali non abbiano ragione di Principato con la Regalia maggiore di far, e disfare le leggi. A

4

A
Si accenna in quest'opera nel lib. antecedente de Regali nel cap. 20. e nel Teatro in questo stesso tit. nel disc. 30 ed anco nel 35.

Quindi segue, che in alcune Parti, nelle quali il Barone, overo il signore del luogo sia tenuto riconoscer li nobili con qualche onorifica dimostrazione in alcuni tempi, overo in alcune occasioni; se egli desse questa ricognizione a persone per altro ignobili, ciò importarà un'atto di liberalità donando il suo a quei tali, e facendo loro quell'onore per quanto appartiene a sè, ma non perciò, legalmente quelle persone si diranno nobili per quei magistrati, che sono dovuti alli nobili solamente, e per altri effetti legali, o consuetudinarj della Nobiltà in pregiudizio degli altri nobili del paese; attesocchè il Barone non ha questa podestà se non in pregiudizio suo, ma non del terzo B: A somiglianza di quelche di sotto nel cap. ultimo si dice della Cittadinanza, che si dia ad un forastiero dalla Città suddita, quando non abbia per privilegio del Sovrano tal podestà. Ed anche a somiglianza di quelche la legge dispone sopra l'adozione d'un'estraneo in figlio: Overo sopra l'aggregazione alla propria famiglia, con casi simili. C

5

B
Si parla di ciò in questo tit. nel disc. 35

C
In questo tit. nel dis. 13.

E sebbene la pratica insegna in molte Città della nostra Italia, (e forse sarà lo stesso in altre Parti del mondo) che alcune Università, o radunanze di famiglie nobili separate dal popolo, e che volgarmente si chiamano Piazze, o Seggi, o con altro nome, aggregano alla Nobiltà qualche famiglia, o persona, la quale per prima non era in quel grado: Tuttavia, quando ciò non segua per quelle Università, le quali abbiano ragione di Sovrano Principato come (per esempio) sono in Italia le Repubbliche, di Venezia, di Genova, e di Lucca, quest'aggregazione dovrà intendersi in uno delli due modi; cioè che sia nel solo pregiudizio degli aggreganti, e non d'altri, nella maniera che si è detto di sopra de Baroni, e delle Città suddite: Overo che ciò non importi una concessione di Nobiltà accidentale, e privilegiativa, ma una dichiarazione della Nobiltà naturale, che per altro abbia quella famiglia, sicchè meriti di godere quegli onori, che godono le altre, facendo in tal modo un'atto più tosto di giustizia, che di grazia, ed assumendo le parti di giudice, per la facoltà concessagli dal Sov-

6

rano, overo dalla consuetudine, onde ciò non importa il concedere la Nobiltà (conforme alcuni malamente credono) ma solamente un dichiarare la verità, overo un' ammettere a quella comunità quelle persone per altro nobili.

L'effetto di questa distinzione si stima molto notabile: Attesoc7 chè quando si tratti di Nobiltà conceduta per mera grazia, e privilegio ad una persona, o famiglia, la quale legalmente non sia nobile, anche se la concessione si sia fatta dal Principe Sovrano, overo da un'altro, il quale per privilegio dello stesso Sovrano possa farlo, avrà i suoi effetti dentro il territorio, e la giurisdizione del concedente, ma non fuori, per la stessa ragione detta di sopra, la quale parimente in questo caso vi entrerà a proporzione.

Anzi dentro lo stesso Principato, o territorio non opererà con li non sudditi del concedente: Come (per esempio). Se per privilegio, o per statuto d'una Chiesa Cattedrale, o Collegiata, overo di un Monastero di Monache, o di altro Collegio Ecclesiastico si disponga, che non debbano esser ivi ammesse, se non persone nobili: In tal caso questa Nobiltà privilegiativa, ancorchè conceduta dal Sovrano, non si avrà in considerazione; attesocchè essendo effetto della sua giurisdizione, e podestà, sarà solamente operativo con gli non sudditi; sicchè non se ne ha considerazione alcuna, conforme insegna la pratica d'alcuni Capitoli di Chiese Cattedrali, ed anche d'alcune Religioni Ecclesiastiche Militari, e particolarmente di quella di Malta, con casi simili.

Tra gli stessi sudditi del concedente sogliono cader le dispute, 8 non già per ragione della podestà, come nel caso antecedente, ma della volontà secondo le regole generali, che camminano in tutte le grazie pregiudiziali al terzo: Così sopra il difetto dell'intenzione, che in dubbio si presume: Come anche sopra il vizio della surrezione, o dell' obrezione nell' ottener tal grazia con narrativa men vera, o pure con aver tacciuto quelle circostanze, che se si fossero dette, avrebbono impedita la concessione. Ma sopra di ciò non può darsi una regola generale applicabile ad ogni caso; mentre le questioni di volontà sono più di fatto, che di legge da decidersi con le circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali dovrà cavarsi la verisimil volontà del concedente, conforme generalmente si dispone in tutte le materie graziose, e privilegiative; sicchè questa materia non ha cosa di particolare, conforme in occasione di casi seguiti più distintamente si accenna nel Teatro. D

D *Di questa Nobiltà per privilegio si parla in questo titolo nel discorso 38. ed anco nel 35.*

CA

CAPITOLO VII.

Della Nobiltà accidentale, la qual risulti dalle Dignità: Overo dalli Gradi: O dall'arme, e dalle lettere.

SOMMARIO.

1 *Delle Dignità che portano seco la Nobiltà nella persona che l'ottiene; cioè di Cardinale, di Vescovo, e di Senatore.*
2 *Anche li Canonicati, e le Dignità nella Cattedrale fanno gli stessi effetti.*
3 *Se l'esser Decurione, overo del Consiglio della Città cagioni Nobiltà.*
4 *Quali siano li Patrizj.*
5 *Se il Feudo nobiliti; e quando.*
6 *Della Nobiltà, che risulta dall'esser familiare del Principe.*
7 *Delle cariche militari, le quali nobilitano.*
8 *Se la sola eccellenza nell'armi dia Nobiltà.*
9 *Della Nobiltà che nasce dal Dottorato in scienze.*
10 *Se basti quello in Medicina.*
11 *Se la professione delle scienze nobiliti, quando si eserciti.*
12 *Se basti il Dottorato senza la dottrina; overo questa senza quello.*
13 *Che cosa veramente significhi la parola* Nobile, *o* Nobiltà.
14 *Dello stile del Papa, e della Chiesa circa l'uso di questa parola.*
15 *Della differenza tra l'eccellenza nelle scienze, e nell'arti.*
16 *Se la Licenziatura in qualche scienza importi grado di Nobiltà; e delle diverse qualità di Dottorato.*
17 *Degli effetti che operi la Civiltà sola.*
18 *Della Nobiltà accidentale per Dignità de' parenti, e particolarmente del Vescovato.*

CAP. VII.

1 L'Altro modo di Nobiltà accidentale (per disposizione di legge quasi a tutte le nazioni comune) nasce da alcune Dignità, o Cariche cospicue, e qualificate nella Repubblica Ecclesiastica, o secolare. Come (per esempio) sono le Dignità di Cardinale, e di Vescovo, ed anche quella di Senatore, o di Consigliero del prim' ordine del Principe Sovrano, o pure di Titolato, e simili, secondo le diverse usanze de' paesi, mentre (conforme più volte si è detto) in questa materia Preeminenziale vi ha gran parte la consuetudine.

2 Anzi, per quel che spetta alle Dignità Ecclesiastiche, in occasione di casi seguiti accennati nel Teatro è stato deciso, e la pratica d'alcuni luoghi lo comprova, che le Dignità, e li Canonicati delle Chiese Cattedrali fanno questo stesso effetto; sicchè li Canonici della Cattedrale, ancorchè siano per nascita dell'ordine popolare, tuttavia godono alcune onorevolezze, e preeminenze, che sono dovute alli nobili di quella Città; attesocchè possono dirsi di costituire un certo Senato Ecclesiastico rappresentativo di quella Chiesa. A

A *Nel detto disc. 35. di questo titolo.*

3 Come ancora essendo solite quasi tutte le ben regolate Città d'Italia governarsi per un Consiglio Generale rappresentativo di tutto il popolo; sicchè da questo si faccia l'elezione del Magistrato ordinario, ed anche si facciano tutti gli altri negozj gravi, che per disposizione di legge si devono fare da tutto il popolo congregato in Conseglio Generale. Che però questi sogliono dirsi Consiglieri, overo Decurioni. Quindi entra il dubbio, se tal Carica produca Nobiltà in quel luogo: Ed in ciò si scorge qualche varietà d' opinioni; però l'affermativa non è lontana dal probabile, mentre il nome o termine di Patrizio, il quale è tanto stimato in questa materia di Nobiltà, e particolarmente nella nostra Italia (ciò che sia in altri paesi, e particolarmente in Germania) vien originato da questa Carica: Cioè 4 che Romolo fondatore di Roma per il governo della Città (forse ad imitazione di quel che ne' tempi più antichi fece Moisè assumendo dal popolo settanta de' più vecchi per suoi consiglieri) elesse cento persone per suo conseglio, li quali furono chiamati Padri; sicchè da loro derivò il termine dell' Ordine Patrizio nella maniera che oggidì in alcune Parti si ha l'Ordine Senatorio. Che però in alcuni luoghi, per distinguere la famiglia de' Nobili dall'altre, si cammina con questa regola, se siano di Consiglio, o no; attesocchè a somiglianza di quelche si è detto delli Canonici della Cattedrale, pare che costituiscano una specie di Senato di quel luogo, di modo che possano dirsi Senatori.

Ogni

Ogni volta però, che non si tratti di Consiglio costituito dall' uno, e dall'altr'Ordine de'Nobili, e di popolari, li quali siano formalmente separati: Attesocchè, conforme in questo caso, l'esser dell'Ordine de'Nobili porta gran prova della Nobiltà naturale, sicome di sotto si discorre, così la stessa Carica nell'altr'ordine piuttosto esclude la Nobiltà, e cagiona pregiudizio. Che però quelle persone, le quali siano in qualche stato di civiltà (che secondo l'usanza de'paesi è un certo stato mezzano tra li Nobili, ed i popolari) con la sola natural'ambizione d'acquistare lo stato Nobile sogliono sfuggire questi posti, o Cariche positivamente popolari; O pure accettandole per l'utile, o per qualche onorevolezza che portino, sogliono farlo con le proteste preservative d'ogni pregiudizio: Tuttavia non può in ciò darsi una regola certa, e generale per ogni caso, e per ogni luogo, dovendosi camminare con l'usanze particolari de'paesi, servendo le generalità legali per regolare li casi dubbj, quando la consuetudine non sia certa. B

B *In questo tit. nel disc. 30.*

L'altro modo dell'acquisto della Nobiltà (secondo il senso d'alcuni) nasce dal diventar Feudatario, per la regola che il Feudo nobilita. Altri però lo negano, mentre importando il Feudo di sua natura un servizio, ne segue che debba esser la cosa servile stimata piuttosto cosa opposta alla Nobiltà. Ed altri distinguono tra il Feudo nobile, ed il rustico, overo tra il nuovo, e l'antico; cioè, che questo secondo nobiliti, e non il primo. Onde per tal'effetto (conforme si è accennato nella materia Feudale) si sono introdotte nell'investiture feudali alcune clausole di Feudo Nobile, e di Feudo antico.

5

In ciò però quei moderni, li quali assumono tal questione, pigliano qualche equivoco, camminando con le tradizioni, overo con li sensi degli antichi per la gran differenza, o mutazione di tempi: Attesocchè quel Feudo nobilita, il quale sia veramente, e propriamente tale, cioè che importi quella milizia di prim'ordine, nella quale consiste il suo essere: Ed in conseguenza, per potersi dir tale, bisogna che sia conceduto da un Sovrano, il quale (secondo la pratica corrente) ha solamente ragione di guerra pubblica, e legittima: Mentre oggidì son cessate quelle guerre, che per le fazioni, e per l'antico stato miserabile dell'Italia, si facevano anche dalli Signorotti, o dalli Prelati di alcune Chiese, che però si facevano da Feudatarj C: E per conseguenza entra la distinzione, che: O' si tratta di Feudi conceduti da' Baroni, o da' Prelati di Chiese, e di Monasterj: Ed in tal caso non si dà la suddetta, vera, e propria qualità Feudale, che importi la sudetta vera milizia, sicchè la concessione potrà ben'avere natura di Feudo per

C *Nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 52.*

doversi regolare a gli altri effetti con le regole feudali, ma non si potrà dire Feudo vero, mentre manca la ragione di guerra pubblica.

Overo si tratta di concessione fatta dal Sovrano de' Feudi rustici, come specie di scandescenze: E parimente questi non si dicono Feudi veri, e nobilitanti; attesocchè non importano la suddetta milizia del prim'ordine, ma piuttosto una mercede di servizj bassi, e mecanici, secondo le distinzioni date nella materia Feudale (ancorchè questa specie di Feudi sia andata quasi in disuso.

Ma se si tratta di Feudi veri, e proprj di luoghi abitati con vassalli, giurisdizione, ed imperio conceduti dal Sovrano. Ed in tal caso portano per se stessi la Nobiltà: Così per ragione di una certa dignità, che porta seco la qualità Baronale, conforme abbasso si discorre, distinguendo le diverse specie, o sfere di Nobiltà. Come ancora, perchè l'esser creato dal Principe Sovrano suo soldato del prim'ordine, e di quella milizia, la quale deve assistere alla sua persona, porta seco quella Nobiltà, che nasce dall'arme (conforme di sotto si dice) per esser milizia tanto qualificata.

Oltre che, rare volte, e forse quasi mai (secondo l'uso corrente del gran lusso particolarmente d'Italia) si dà il caso de' 6 Feudi di così fatta qualità, senza il titolo, almeno di Barone; perlochè cessa ogni dubbio; mentre il Baronagio viene stimato la primaria Nobiltà del Principato: E per conseguenza resta chiaro l'equivoco de' moderni, li quali sono più collettori, o copiatori, che Dottori, di camminare senza discorso, o ratiocinio alcuno con le *sole tradizioni degli antichi*, li quali ne' loro tempi parlavano molto bene, ma oggidì si applicano male, per la suddetta doppia mutazione delle cose. Una, cioè che in quei tempi si facea guerra da ogni uno: E l'altra perchè anche da' Principi si usavano i Feudi ignobili, e servili, come per una specie di quelle parti di pane, e di vino, e di altre cose, che oggidì si danno a servitori, mentre l'uno, e l'altro è andato in disuso.

Danno ancora li Giuristi certi altri modi di Nobiltà accidentale cagionata dal servizio della persona del Principe Sovrano: Come (per esempio) è il Barbiere, o un'altro servitore prossimo alla persona: Bensì che ciò non è solito disputarsi in pratica con li soli termini di legali; mentre per ordinario, e come per stile comune, a questa sorte di familiari si danno alcuni privilegi sopra diverse preeminenze, tra le quali per ordinario è questa della Nobiltà, e per conseguenza legalmente cessa ogni occasione di disputa per il privilegio chiaro, quando non patisca li difetti di sopra accennati. Conforme particolarmente insegna la pratica delli familiari del Papa.

Il più frequente modo in pratica di questa Nobiltà accidentale, o ac-

o acquiſtata naſce da i gradi, o dalle prerogative in arme, o in
7 lettere: Sopra di che diſtinguendo una ſpecie dall'altra : Per quelche tocca all'arme; ſecondo l'uſo più comune nella milizia a piedi, per queſta prerogativa ſi ricerca almeno la carica di Capitano, ne ſi ſuole ſtimar ſufficiente quella d'Alfiere, o di Sargente: Ma nella milizia a cavallo ſi ſuole ſtimare ſufficiente quella d' Alfiere : Tuttavia non può darviſi una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle leggi ſcritte , o non ſcritte del Principato, o del paeſe, le quali ſono molto diverſe; che però a quelle ſi dovrà deferire .

E ſebbene una grand' eccellenza in arme legalmente viene ſtimata abile a cagionare lo ſteſs'effetto , nella maniera che di ſotto
8 ſi dice delle lettere ; nulladimeno ciò in pratica ha dell'ideale, mentre difficilmente ſi dà un ſoldato grande , ed eccellente, il quale reſti in iſtato di ſoldato ſemplice, e che non faccia paſſaggio a cariche almeno di Capitano, o reſpettivamente d' Alfiere , come ſopra: D

D
Nel detto diſc. 35. di queſto titolo.

Quanto poi alle lettere : Per queſt'effetto di Nobiltà, ſi ſtima ſufficiente il grado del Dottorato nelle leggi Civili, e Canoniche, overo in una ſola di queſte facoltà : Come ancora nella Teologia, o nella Filoſofia, o in altre ſcienze nobili , nelle quali que-
9 ſto grado di Dottorato ſi ſuol conferire ; mentre porta ſeco una dignità nobilitante, per l'autorità del Principe Sovrano, col mezzo della quale li Collegi, e le Univerſità la conferiſcono, annoverandoſi queſta facoltà di dottorare tra le Regalie, e le ragioni di Principato.

Solamente nella facoltà della Medicina pare vi poſſa cader qualche dubbio, per eſſer'una ſcienza, l'eſercizio, overo la pratica della quale ſembra aver del mecanico, e del vile. Tuttavia, per quelche toc-
10 ca alla ſemplice Nobiltà legale, più comunemente ſtà ricevuto, che anco il Dottorato in queſta facoltà produca lo ſteſs'effetto, che quello nell'altre ſcienze. Maggiormente che porta ſeco anneſſo il Dottorato nella Filoſofia, che deve baſtare . Sicchè il dubbio (a riſpetto di queſta facoltà) cade per la Nobiltà qualificata, la quale ſi dice generoſa, ed è neceſſaria per alcuni atti militari, conforme di ſotto ſi diſcorre, overo per quella ſpecie di Medicina veramente mecanica, che ſi dice Chirurgia. E

E
Nello ſteſſo diſc. 35.

Credono molti (camminando con la lettera delle leggi , o degli antichi Interpreti) che la profeſſione di queſte facoltà cagioni la
11 Nobiltà, quando ſia ſolamente in teorica mediante la lettura negli Studj, o nell'Univerſità publiche, ma non già quando ſi pratichi , anche ſe ſi tratti della legale , con l'eſercizio d' Avvocato , o di Procuratore, ed anche di Giudice, quaſi che in tal modo abbia del mecanico . Ma viene comunemente ſtimata una credulità erro-

nea,

nea, quando però vi sia il grado del Dottorato: Cadendo il dubbio, quando la preeminenza della Nobiltà si cavi solamente dalla professione della facoltà, nel qual caso non può darsi una regola certa dipendendo il tutto dal costume de' paesi: Bensì che, per l'uso più comune del nostro Mondo comunicabile, la professione dell' Avvocato si stima molto nobile, e conveniente anche a quei nobili qualificati di quella specie, che si dicono Cavalieri: Anzi di molto maggiore stima di quella che sia quella de' Lettori, e de' Cattedratici: Dubitandosi solamente nelli Procuratori, circa i quali sono diverse l'usanze: Attesocchè in alcune Parti il loro offizio pare sia puramente mecanico nel far gli atti ordinatorj: Ed in altre, particolarmente nella Corte di Roma gli Procuratori meritano d' andare nella riga degli Avvocati degli altri Tribunali per la ragione, che più distintamente si assegna nella relazione della Curia Romana, dove si potrà vedere, per sfuggire quanto sia possibile la repetizione delle stesse cose. F Bensì che quasi mai occorrono in pratica tali dispute; mentre per ordinario questi professori hanno il grado del Dottorato.

F *Nel detto disc. 35. di questo tit. e nel libro 15. nella relazione della Corte, e trattando degli Avvocati, e Procuratori.*

12 E sebbene alcuni vogliono, che questo grado, in tanto produca tal preeminenza in quanto sia degnamente collocato in persona dotta, sicchè meritamente possa dirsi Dottore, non già quando meriti dirsi Dottorato, ma non Dottore: Tuttavia, quando si tratti di Dottorato legittimamente conferito, non già per semplice privilegio onorario di qualche Signore particolare, ma con la solita pubblica solennità, da qualche Collegio, o Università, che ne abbia l'autorità sufficiente, il solo grado basta; mentre si presume l'abilità per escludere il delitto in una pubblica Università, o Collegio: Ed ancora perchè produrebbe troppi inconvenienti l' avere ad esaminar' in ciascuno l'idoneità, mentre (conforme altre volte si accenna) per ordinario quelli, che sono li più ignoranti, sogliono essere li più petulanti, ed hanno maggior presunzione di se stessi: Attesocchè li ben fondati, e li profondi letterati conoscendo le difficoltà delle scienze, e che l'imperfezione della natura umana non può mai arrivare alla loro perfetta notizia; quanto più vi si profondano, tanto più se ne confessano, e se ne riconosono ignoranti. G

G *Nel detto discorso 12.*

13 Che però l'eminenza nella dottrina cagionerà la Nobiltà per se stessa, anche senza il grado del Dottorato, non volendo significar' altro la parola *Nobiltà* ò *Nobile* che un'eccellenza in qualche cosa: A tal segno che anche agli artefizi eccellenti conviene questo titolo di nobile; non già in ragione di Nobiltà preeminenziale, ma per significare l'eccellenza in quel mestiero. Sicchè questo titolo di Nobile si dà anche alli cavalli, e ad altri animali bruti: Overo al vino, e ad altri frutti, e vittuali- Quindi

Quindi vediamo, che la Chiesa nelle sacre leggende de' Santi contenute nel Breviario Romano, quando vuol usare questo attri-
14 buto di nobile per significare li natali, non lo dà se non a signori della nobiltà di prima classe, o almeno dell'ordine Magnatizio, conforme lo stile, che tiene ancor oggidì il Papa nelle sue lettere Appostoliche in non dare titolo di nobile se non a Signori Grandi, o almeno a Titolati di qualità. E nondimeno, parlandosi d'alcuni santi medici, si dà loro il titolo di nobile, come significante l'eccellenza in quella professione, conforme particolarmente insegna la leggenda de' S.S. Cosmo, e Damiano, e di S. Pantaleo con altri simili. Sicchè in ciò differiscono le scienze dall'
15 arti mecaniche, che sebbene l'eccellenza, così dell'une, come dell'altre nel modo di parlare vuol dire lo stesso, che Nobiltà: Tuttavia nelle prime produce questa preeminenza, che non fa nell'altre. H

H *Nello stesso disc. 35. si accenna tutto ciò.*

Sopra la Licenziatura in qualche scienza o facoltà disputano i Giuristi; se importi grado equivalente a Dottorato, in maniera che produca lo stesso effetto di nobilitare. Ed in ciò si scorge
16 qualche varietà d'opinioni: Ma questo deve anche attribuirsi al solito sciocco abuso prammatico de' moderni, nel camminare con la sola lettera delle dottrine, e di credere con cieca fede a quanto trovano scritto, senza le dovute riflessioni, e discorsi sopra la distinzione de' paesi, applicando alle cause d'Italia quel che trovano scritto appresso i Dottori Spagnuoli, o Francesi, overo Tedeschi, non riflettendo alla diversità dell'usanze: Attesocchè (per esempio) nella Spagna il Dottorato è una specie di Dignità maggiore, la quale s' ottiene con molte solennità, e dopo un longo esercizio della professione nelle Cattedre da Maestro, o ne' Tribunali da Avvocato, ma più in quelle che in questi; sicchè quando siano compiti gli studj della teorica nelle scuole col rigoroso corso degli anni prescritti da Giustiniano nelle leggi, accennati nel Proemio, overo d'altro tempo, che nell'altre scienze per la loro qualità sia stabilito dall'uso comune nelle pubbliche, primarie Università, si concede la Licenziatura qual Grado appunto, come in Italia si dà il Dottorato: Anzi Dio volesse, che nel Dottorato d'Italia s'usassero quelle solennità, che si usano nelle Licenziature di Spagna; mentre vediamo in pratica molto frequente questo Grado in persone, le quali ne anche hanno i primi principj di quella scienza, e forse che ne anche intendono bene la Lingua Latina: A somiglianza di quella diversità di Gradi, che pratichiamo nelle Religioni: Poichè in una il Magisterio si darà con molta difficoltà, e doppo il lungo corso di Cattedre, o di Prediche: Ed in un'altra si darà a giovanotti dopo compito il

to il corſo degli ſtudj, in maniera che in una Religione ſarà quella ſteſſa figura il minor Grado di Bacelliere, di quel che nell' altra faccia il maggiore di Maeſtro, con caſi ſimili.

E per conſeguenza troppo chiara reſta la ſciocchezza di quei Scrittori Italiani, li quali aſſumono tal diſputa, mentre in Italia non regna queſt' uſo di pubblica Licenziatura, la quale ſi faccia con eſame, o con altra ſolennità dal Collegio, o dall'Univerſità; ma appreſſo il volgo ſi ſuole dir Licenziato colui, il quale abbia fatto qualche ſtudio in un' Univerſità, e poi ſe ne ſia licenziato da ſe ſteſſo, ritirandoſi a caſa ſua, ſicchè non vi concorre Grado

17 alcuno per immaginazione: E quando ſia eccellente in quella facoltà, che ha ſtudiata; in tal caſo otterrà queſta preeminenza per cagione dell'eminente dottrina, conforme di ſopra ſi è detto, ma non già per il Grado della Licenziatura, la quale al più (ſecondo le circoſtanze de' caſi, o uſanze de' paeſi) potrà indurre in quella perſona un' oneſta Civiltà, che lo levi dal fango della plebe, nel quale la natura l' abbia prodotto, per la capacità d' alcune cariche civili, ma non nobili: Overo per l' eſenzione da quelle coſe, alle quali ſoggiacciono coloro, che ſiano poſitivamente plebei: Come (per eſempio) in criminale da quelle pene ignominioſe, alle quali (ſecondo l'uſo del paeſe) ſoggiacciono ſolamente li plebei: E nel civile da quei peſi, e ſervizj meramente perſonali, ſordidi, e mecanici, overo da quelli reali, che da' Giuriſti ſi dicono meramente perſonali, ſoliti pagarſi da plebei ſolamente, che li medeſimi Giuriſti dicono capitazione, e nella favella Italiana ſi dice *la teſta*, mentre da queſti (ſecondo però le diverſe uſanze) ſogliono eſſer eſenti anco li Notari, e li profeſſori di alcuni altri eſercizj civili, li quali ſenza dubbio non producono queſta preeminenza di Nobiltà. I

I *Se ne diſcorre nel lib. 2. de' Regali, trattando delle collette e peſi pubblici.*

18 Finalmente circa queſta ſpecie di Nobiltà accidentale ſuole ſeguirne il ſuo acquiſto, anche ſenza niun merito, o Grado proprio, ma per comunicazione del Grado, o della Dignità di qualche attinente, ſecondo la qualità, e l' eminenza della Dignità: Ed anche ſecondo li coſtumi de' paeſi, li quali hanno gran parte in queſta materia: Atteſocchè, ſe (per eſempio) vna perſona di plebei, e di oſcuri natali con la ſua virtù, e meriti giunga al Sommo Grado del Papato, overo alla Dignità Regia, o di altro Principato Sovrano, ſecondo i caſi, che frequentemente ſi leggono appreſſo gli ſtorici, queſta perſona illuſtrerà tutto il ſuo parentado, overo tutta la ſua famiglia: E ſe avrà la Dignità Cardinalizia, o reſpettivamente la Senatoria del prim'ordine di quel Principato, overo quella di Capitano Generale d' un' eſercito, con caſi ſimili, illuſtrerà, e nobiliterà li parenti più proſſimi:

mi : Come (per esempio) il padre, li fratelli, e li nipoti di fratelli. E la stessa proporzione caderà circa la Dignità Episcopale, sopra la quale, ancorchè li Giuristi, con la solita simplicità di caminare con le sole generalità, vanno variando; alcuni restringendo questa preeminenza al solo padre; ed altri stendendola anche a fratelli, ed a' nipoti; tuttavia questo è uno de' soliti errori de' prammatici, li quali parlano senza discorso, o ratiocinio, non riflettendo alla diversità de' paesi, e dell'usanze. Mentre sebbene l'Ordine Vescovale in tutto il Mondo Cattolico è lo stesso: Nondimeno assai diversa è la stima, o la Dignità temporale; attesocchè in alcune Parti Oltramontane li Vescovati, per essere molto rari, e ricchi, anche con qualche Dominio o Principato temporale, fanno una figura grande, quanto facciano in Italia li Cardinalati, e forse in alcuni paesi di fatto molto maggiore: Ed all'incontro in Italia, ed in Dalmazia, e nell' Isole dell'Arcipelago, ed in altri luoghi simili, per la loro frequenza, e per la picciolezza del territorio, e per la povertà, fanno piuttosto figura di semplici Parrocchiani con l'uso de' Pontificali; in maniera che, per la stima temporale appresso il Mondo, e di fatto, (Iddio sà) se la Dignità arrivi a nobilitare la stessa persona.

Ed in oltre si deve far distinzione tra la Diocesi, della quale quella persona sia Vescovo, e le altre Parti del Mondo: Attesocchè nella propria Diocesi facendo il Vescovo figura di Pontefice, e di Principe Ecclesiastico, sarebbe troppo incongruo, che il suo padre, overo i suoi fratelli, o gli nipoti, fossero trattati da plebei: Ma in altre Parti, e molto difficile sostenere che la Dignità di così piccoli, e non molto stimabili Vescovati basti a far stimare per nobile il padre, e li fratelli, e li nepoti, li quali per altro siano dell'ordine plebeo: Tuttavia (conforme si è detto) in questo, ed in altri casi simili di altre Dignità, e Cariche, che per l'uso del paese portino riputazione, gran parte vi dovrà aver l'uso; che però non può darvisi una regola certa, e generale.

CAPITOLO OTTAVO

Della Nobiltà naturale: Qual sia; e donde nasca: E qual sia maggiore: Se la naturale, overo l'accidentale.

SOMMARIO.

1 *Che cosa sia la Nobiltà naturale.*
2 *Che cosa operino le ricchezze.*
3 *Il figlio del Dottore, o del Capitano, o di altro in Dignità è anche nobile.*
4 *Che Nobiltà dia la ricchezza, ed il vivere nobilmente.*
5 *Si attende per la Nobiltà lo stato del padre, e non della madre.*
6 *Qual sia maggiore la Nobiltà naturale, o l'accidentale.*
7 *Della ragione che il nobile vizioso sia di peggior condizione che un popolare.*
8 *Delle consuetudini non si può assegnar ragione.*

CAP. VIII.

1 LA Nobiltà naturale, così da' Giuristi, come da' professori d'altre lettere vien descritta, che sia una continuazione di ricchezze in una casa, overo in un genere di persone. Questa descrizione cammina per la ragione dell'uso più frequente, ma non conchiude, che ogni continuazione di ricchezze cagioni la Nobiltà naturale, dandosi frequentemente il caso che una casa di contadini, o di artegiani, o di mercanti mecanici sia divenuta ricca; e nondimeno per lungo tempo, anche nello stato di ricchezza, abbia continuato in quell'esercizio ignobile: Ed all'incontro può darsi bene il caso, che una famiglia, avendo avuto qualche principio nobile per Grado, o Dignità d'un maggiore, non abbia avute ricchezze, ma con la conveniente parsimonia, overo con alcuni onorati esercizj d'armi, o di lettere, o di altre cariche proporzionate a persona nobile sia vissuta civilmente alla giornata ad uso de' poveri. Che però la ricchezza non è requisito precisamente necessario, overo produttivo della Nobiltà naturale, ma con la sua lunga continuazione vi si richiede ancora la vita civile senza mistura d'esercizj mecanici, e vili.

2 Bensì che le ricchezze giovano molto al più facile acquisto, ed anche al mantenimento della Nobiltà naturale; mentre que-

sta.

sta (conforme dicono li Giuristi, ed anche i professori d'altre lettere) senza quelle languisce molto, e non ha la dovuta stima.

Il principio, overo l'origine di questa Nobiltà suol essere in due maniere. Primieramente cioè dalla Nobiltà accidentale per Grado, o per Dignità del padre, la quale si trasmette a' figli, quando questi vivano nobilmente: E molto più agli altri discendenti, quando vi sia la stessa continuazione di vita nobile; mentre in questa materia l'antichità, e la lunga continuazione fa il tutto; sicchè li figli de' Dottori, e de' Capitani, o di altri Nobili accidentali avranno la Nobiltà naturale trasmissibile alla loro posterità.

3 — A *Nel disc. 35. di questo tit.*

E l'altro principio nasce dalla ricchezza proporzionata alla qualità del paese, col benefizio della quale la persona ancorchè ignobile, astenendosi da esercizj ignobili meni una vita civile ad uso de' nobili; poichè sebbene non perciò diventeranno nobili li primi figli immediati, nondimeno si diranno nobili viventi, e di qualche principio di nobiltà, la quale porta l'esenzione da certi pesi, se pure con altra industria non arriveranno ad esser ammessi alle cariche nobili di quella Città, o luogo. Ma quando anche li figli continueranno nella stessa vita civile, e nel trattamento nobile, li nepoti giuridicamente potranno pretendere di aver la Nobiltà naturale, parendo che in tal modo vi concorra un'antichità, ed una continuazione sufficiente: Sicchè l'antichità, overo la continuazione maggiore degli altri descendenti (in maniera che s'arrivi a perder la memoria dello stato ignobile (servirà per affinare maggiormente la Nobiltà, e per renderla più qualificata, e generosa, conforme di sotto si distingue.

4

Questa trasmissione di Nobiltà (o sia accidentale, o sia naturale alli figli, ed ad altri descendenti, così per disposizione delle leggi come per un uso comune) si fà dal padre, e da altri maggiori per linea paterna, ma non già dalla madre, overo da altri maggiori per linea materna; sicchè quello, il quale sarà figlio d'un padre nobile, sarà nobile, ancorchè abbia la madre ignobile. All'incontro quegli, il quale sarà figlio del padre ignobile, sarà ignobile, ancorchè la madre sia nobile B: Purchè però l'uso del paese non disponga diversamente: Overo che non si tratti di quegli effetti, per i quali si ricerca la Nobiltà nell'uno, e nell'altro lato.

5 — B *Nel lib. 6. della Dote nel dis. 1. e 2.*

Bensì che alle persone ignobili, o pure nobili di privata Nobiltà a comparazione de' cavalieri, o de' signori, ancorchè legalmente non giovi l'aver la madre di quella sfera maggiore; tuttavia de fatto, e per il comun' uso, riesce di gran benefizio, come per una porta, overo per una introduzione della posterità alla Nobiltà, in riguardo delle parentele qualificate, che in tal modo si contraono; sic-

ficchè quel genere comincia per questo mezzo a metterfi in iſtrada di riga maggiore, conforme la pratica frequentemente inſegna. Ed all'incontro tra perſone di famiglie nobili, e qualificate porta tuttavia qualche neo, o minore ſtima l'aver la madre di famiglia popolare. Il maggior punto però, conforme più volte ſi è detto, ſtà nell'uſo del paeſe.

6 Tra queſti due generi di Nobiltà, naturale, ed artifiziale, overo accidentale, entra la diſputa, qual ſia maggiore, overo la più ſtimabile: Ed a ſomiglianza dell'accennata queſtione tra l'armi, e le lettere, è uno de' problemi più fecondi per le Accademie a cagione delli molti argomenti, che poſſono addurſi per una parte, e l'altra.

7 A diſcorrerla in aſtratto, e per via di ragioni, così giuridiche, come accademiche, potrebbe dirſi più probabile quella parte, che ſoſtiene la Nobiltà accidentale, overo artifiziale: Quando però non ſia per riſpetto della Dignità de' parenti, ma per virtù, e merito proprio in arme, o in lettere, per la chiara ragione che le coſe naturali, come provenienti dal caſo, non portano nè merito, nè demerito: E molto più quando quegli, il quale ha la Nobiltà naturale, ſia povero di virtù, e delli meriti perſonali, ma più toſto carico di vizj, e di demeriti, conforme la pratica molto frequente inſegna: Atteſocchè in queſto caſo deve ragionevolmente quel nobile eſſer ſtimato degno di maggior taccia, di quel che ſia un plebeo: Per quella ragione eccellentemente addotta da Bartolo, e dagli altri; cioè che ſarà degno di ſcuſa quegli, il quale *naſcendo in mezzo al fango*, overo fra ſterpi continui a camminare per lo medeſimo fango, o per li medeſimi ſterpi; ſicchè dovrà eſſer degno di gran lode, e di ſtima, ſe avendo in quello ſtato ſpiriti generoſi ſi ſaprà aprire una ſtrada bella, e qualificata: Ed all'incontro troppo gran ſciocco, ed indegno dovrà eſſere ſtimato colui, il quale trovando la ſtrada bella, e già fatta da' ſuoi maggiori; nondimeno la laſcia, e cammina per il fango, overo per gli ſterpi. Che però tra quelle ſtravaganze del mondo, che dal ratiocinio, overo dal ben regolato diſcorſo umano non ſi poſſono capire, ſi ſcorge eſſer queſta; che l'effetto ſia diverſo dalla ſua cauſa, overo che ſia di maggiore ſtima, ed operazione il cauſato, che il cauſante: Atteſocchè non eſſend'altro la Nobiltà, che una vita civile, ben regolata per la via della virtù, e de' coſtumi civili, e buoni, come una gioja, la quale dev'eſſer' incaſtrata nell'oro, e non ſtare in mezzo al fango, o nel letame: Niuna ragione ricerca, che di maggior ſtima debba eſſer quel vizioſo, e d'indegni coſtumi, al quale, ſenza ſuo merito, il caſo abbia dato la naſcita da padre nobile, di quel che ſia

quel

quel virtuoso, a cui senza suo demerito, il caso abbia dato natali popolari, e che egli si sia reso nobile.

Io non credo d'aver quest'opinione per difesa di causa propria; mentre lo stesso caso in mia patria (tale quale sia) C mi ha dato nella culla prima che studiassi, e che divenissi Dottore, que' primi onori, che ella dia, e goduti si anche que' primi Magistrati da' miei maggiori: (Il che sia solamente detto per lo detto fine, essendo queste vanità senza merito proprio, appresso di me disprezzabili): Ma ho questi sentimenti, perchè così mi pare, che richieda l'umana ragione, e la giustizia.

C Se ne parla nel disc. 35. di questo titolo.

8

Camminando però col dovuto ordine, e nelle sue sfere, e gerarchie a proporzione; cioè nello stesso genere di nobiltà semplice, o legale tra un nobile per natura non virtuoso nè in arme, nè in lettere, ed un altro nobile per accidente di virtù in arme, o in lettere, che sia dovuta la precedenza alla Nobiltà propria, e virtuosa.

Ma non già, che questo debba pretendere la precedenza ad un nobile di sfera maggiore di nobiltà generosa, o magnatizia. Attesocchè il concorso cammina nella propria gerarchia, e non dall'una all'altra: Eccetto quando la virtù in arme, o in lettere fosse così grande, e di tanto grand' eccellenza, che meritamente costituisse la persona in riga, o sfera maggiore. E maggiormente quando nel nobile naturale vi concorresse l'opposto; cioè che fosse vizioso in maniera, che per le parti personali piuttosto gli convenisse il remo, overo la zappa.

CAPITOLO IX.

Delle diverſe ſpecie di Nobiltà. E particolarmente di quella, che ſi dice de' Cavalieri, overo Generoſa.

SOMMARIO.

1 *Degli effetti della Nobiltà de fatto.*
2 *Delle diſparità tra le perſone d'una ſteſſa famiglia, o d'una ſteſſa Nobiltà.*
3 *Si devono diſtinguere le claſſi, o le sfere di Nobiltà.*
4 *La primaria, e maggior Nobiltà è quella che porta il Principato aſſoluto.*
5 *Quali ſiano queſti Principi.*
6 *Queſta Nobiltà di Principato, ancorchè nuova, è maggiore della Nobiltà ſuddita, benchè antichiſſima.*
7 *Si prova con li parentadi.*
8 *Si aſſegna la ragione dell'ordine gerarchico.*
9 *Se un nobile di Repubblica debba precedere un Principe, o Duca ſuddito.*
10 *Nelli Sovrani non ſi ricercano prove di Nobiltà.*
11 *Anche li Baſtardi ſono di grande ſtima.*
12 *L'ordine Magnatizio de' Baroni, e Titolati è più degno dell' ordine de' Nobili.*
13 *Si dichiara come cammini.*
14 *Lo ſteſſo dell'ordine Senatorio.*
15 *Dell'ordine Equeſtre, o de' Cavalieri.*
16 *Degli abuſi circa queſto aſſunto, o prerogativa di Cavaliere.*
17 *Della ſignificazione della parola Cavaliere.*
18 *Della cauſa perchè la ſoldateſca a cavallo anticamente foſſe di grande ſtima; e delli diverſi ordini Equeſtri antichi.*
19 *Degli ordini Equeſtri, o Cavalereſchi moderni.*
20 *Donde nacque il nome, o vocabolo di Cavalieri, e della riputazione di coloro, che ſi dicono tali.*
21 *Si creavano Cavalieri con alcune ſolennità, e queſto grado ſi dava per premio de' meriti.*
22 *Delli Cavalieri di Spagna.*

Delli

23 *Delli Cittadini onorati, e degli uomini ricchi di Spagna, che ivi vuol dir lo ſteſſo che Gentiluomini.*
24 *Si dicevano Cavalieri li diſcendenti di coloro, che foſſero ſtati creati tali.*
25 *Delli Patrizj, e delle caſe Senatorie, o Conſolari, o Pretorie, e ſimili.*
26 *Dell'altra cauſa, per la quale li Secondogeniti di Feudatarj, e di Signori ſi diceſſero Cavallieri.*
27 *A quali perſone debba convenire queſto titolo.*
28 *D'alcune leggi, che coſtituiſcono tre ordini; cioè Magnati, Nobili, e Popolari.*
29 *Delli Cavalieri delle Religioni Eccleſiaſtiche Militari.*
30 *Delli Davalieri non nobili.*
31 *Doppo l'ordine Magnatizio ſi dà ſolamente l'ordine di nobili privati.*
32 *Qual ſia la ſemplice Nobiltà generale, o legale non qualificata.*
33 *Qual ſia la Nobiltà Generoſa per gli Abiti della Religione di Malta, e ſimili.*
34 *Delli requiſiti per l'Abito di Giuſtizia in detta Religione.*
35 *Della differenza circa queſti requiſiti quando ſi cammini in Roma con le regole legali, e quando in Malta con gli ſtili della Religione.*
36 *Della Nobiltà ſeparata, e riſtretta ad alcune famiglie.*
37 *Si dichiara per quali effetti queſta Nobiltà s'attenda.*
38 *Che non per ciò quelli di tali famiglie ſiano ſolamente li nobili di quel luogo ſe non a certi effetti.*
39 *Se li Dottori, ed altri Nobili di Nobiltà acquiſtata ſi dicano nobili in queſti luoghi di Nobiltà ſeparata.*
40 *Della qualità della Città, o del luogo ſe qualifichi la Nobiltà.*
41 *Della diverſità delle Città Grandi, o Metropoli.*

C A P. IX.

1 L discorrere in astratto con le regole, o teoriche generali giuridiche delle diverse specie di Nobiltà porta molto poco profitto per la pratica, stante la gran diversità degli effetti, che risultano dalle diverse specie, o sfere di Nobiltà; mentre la Nobiltà generica, e legale gioverà bene per togliere la persona dall' ordine plebeo, ma non già per farle ottenere tutti quegli effetti, che quella produce. Che però si deve primieramente camminare con la distinzione generale tra la legge, ed il fatto; cioè tra quel che in termini di legge, o di ragione si deve dire, e quel che de fatto porta la pratica, overo la stima del mondo.

Per quel che tocca a questa seconda parte de fatto, non vi si può dare una regola certa, nè ciò cade sotto il discorso de' Giuristi, mentre il tutto consiste nell' uso del paese, e nell' opinione, o nel concetto del mondo; insegnando la pratica, che anche tra nobili, 2 non solamente della stessa Città, overo della stessa Piazza, ma eziandio della stessa famiglia, o discendenza da un medesimo ceppo, si scorge una gran disparità tra quella casa, che sia la primogenita, o capo, e tra li discendenti de' secondogeniti; overo perchè una casa si sia più vantaggiata dell'altra. Come ancora che (secondo il medesimo costume del paese) sarà più stimato un privato Cavaliere di casa qualificata, ancorchè povera, di quel che sia un moderno Principe, o Duca, quantunque molto ricco. Ma però ciò è fuori delle parti di Giurista, a cui spetta parlare solamente di quel che dalla legge si dispone.

Parlando dunque giuridicamente si devono costituire più classi, o sfere di Nobiltà per ben cavarne gli effetti diversi, che da questa 3 preeminenza risultano secondo le diverse sfere, o specie.

La primaria dunque Nobiltà, la quale si deve stimare la maggior di tutte, sarà quella, che nasce dal Principato Sovrano, ed assoluto, in maniera che si corra in riga di que' Principi, che volgarmente diciamo Potentati con ragione d'esercito, e di pubblica guer- 4 ra, sicchè non riconosca superiore, nè possa dirsi suddito, o vassallo totalmente subordinato, e che (come volgarmente si dice) non abbia timore delli ministri di giustizia d' un altro Comandante.

Dovendosi in ciò avvertire a quello stesso, che si è accennato nella materia Feudale, ed altrove; cioè, che sebbene abbiamo in Italia alcuni Feudatarj Imperiali di Dignità, li quali giuridicamente abbiano tanta giurisdizione nel loro Feudo, quanta ne abbiano

que'

que' Feudatarj Grandi, li quali corrono nella riga de' Principi, e de' Potentati: Tuttavia vengono ſtimati più preſto nella riga de' Baroni, e di Signori di qualche minor sfera; e però ſi dicono piuttoſto dell' ordine Magnatizio, che di Principi, e di Sovrani, la qualità de' quali dipende dall' aver eſercito formale, ed anche dalla ragione di guerra pubblica con piena facoltà di derogare, e di diſpenſare alle leggi poſitive.

Queſta ſpecie di Nobiltà viene ſtimata la maggiore dell' altre, ancorchè ſia più moderna; e non oſtante, che quelle ſiano molto coſpicue, ed antiche; eſſendo in comun ſenſo, così de Giuriſti, come de Politici più comunemente ricevuto, che il Principe Libero, ed Aſſoluto, (quantunque la perſona ſia paſſata a quello ſtato dalla zappa, overo dall' aratro) ſia più nobile del più antico, e più nobile Signore, il quale ſia ſuddito, e vaſſallo; e per conſeguenza ſtia ſoggetto alli miniſtri di giuſtizia d' un' altro come ſopra.

6

Lo comprova chiaramente la pratica: Atteſocchè un Re, overo un altro Principe Grande antichiſſimo, e nobiliſſimo, apparenterà con queſto Principe, ancorchè moderno, conforme inſegnano tanti eſempj contenuti nelle ſtorie, e particolarmente quella d' un moderno Duca di Milano, il quale paſsò a quel Principato da uno ſtato aſſai privato, mentre (ciò non oſtante) ebbe per Iſpoſa la figlia di un' Imperadore, con altri caſi ſimili: E nondimeno queſto Principe, o Imperadore non apparenterà con un Signore vaſſallo, qnantunque di antichiſſima nobiltà; come di sfera inferiore, almen ſecondo la condizione de' tempi correnti.

7

Che però ſi adatta bene quelche di ſopra ſi è detto circa l' ordine gerarchico. Cioè, che conforme nella Chieſa trionfante l' ultimo Arcangelo ſi dice più degno del primo Angelo, e così gradatamente per gli altri ordini: E nella Chieſa militante l'ultimo Arciveſcovo è più degno del primo, e del più antico Veſcovo, e così ſucceſſivamente negli altri ordini: Così parimente in queſta gerarchia temporale l' ultimo, ed il più moderno dell' ordine de' Principi Sovrani ſarà più nobile, e più degno del primo, e del maggior Signore dell' ordine Baronale, o Magnatizio, che ſia ſuddito.

8

Per queſta ragione dunque, a diſcorrerla accademicamente, pretendono li nobili privati delle Repubbliche, il governo delle quali in forma di Ariſtocratico ſia in potere della ſola Nobiltà, d'eſſer più nobili di qualſivoglia Gran Titolato, e Signore ſuddito, quaſi che ciaſcun nobile ſia membro, e parte del Principato Aſſoluto. Per loche il ſaporitiſſimo Boccalino ne ſuoi ragguagli del Parnaſo và ſcherzando ſopra la queſtione di precedenza, e ſopra il titolo

9

d'Eccellentissimo tra un Dottore della Repubblica di S. Marino, ed il Principe di Bisignano, il quale (riflettendo allo stato antico) suol portarsi per idea d'un grandissimo e potentissimo Signore suddito : Tuttavia in pratica ciò non è ricevuto ; sicchè merita dirsi questo un bel punto accademico : Attesocchè un Capitolo della Cattedrale unito, particolarmente in tempo di Sede Vacante con la piena giurisdizione, sarà superiore, e più degno d'ogni Dignità, o Prelato che sia in Diocese : E nondimeno ciascun Canonico non potrà pretendere questa maggioranza, con casi simili. A

A *Nel disc.* 17. *di questo tit.*

Come anche questa sorte di Nobiltà ne' Principi Sovrani non soggiace a quelle leggi, ed a quegli obblighi di prove di Nobiltà Generosa ed antica, a quali soggiaciono i sudditi : Che però quando un Sovrano vorrà che un suo figliolo prenda l'Abito di Malta, o d'un'altra Religione, questa se ne stimerà onorata senz' altra prova. Anzi che si ammettono all'Abito anche li figliuoli Bastardi d'alcuni Signori, e Titolati Grandi, ancorchè sudditi, conforme dispongono i suoi statuti, e l'insegna la pratica : Molto più quando si tratti di Sovrani, li Bastardi de' quali sono di maggior stima, e preeminenza, di qualche sia ogni gran Signore suddito, conforme nel secolo corrente, e nel passato la pratica ha insegnato.

10

11

Il second'ordine di Nobiltà è quello, che si dice Magnatizio, cioè costituito da' Feudatarj, e da' Signori Titolati, come sono, Principi, Duchi, Marchesi, e Conti con dominio di Città, terre, e castelli : Attesocchè questo si dice un'ordine Mangnatizio, il quale costituisce una gerarchia superiore all'ordine de' nobili privati : Ed anche perchè questi costituiscono il corpo nobile del Regno, o del Principato ; sicchè sotto nome della Nobiltà di quel Regno, o di quel Principato viene solamente il Baronaggio costituito da questi signori Titolati, e non vengono li nobili privati anco della Città Regia, o Metropoli suddita. E per conseguenza l'ultimo, ed il più moderno titolato, ancorchè di natali popolari, legalmente si deve dir più nobile di qualsivoglia privato Gentiluomo, o Cavaliero, il qual sia d'antichissima, e nobilissima famiglia, per ragione dell'ordine gerarchico, nella maniera che un Cardinale di natali popolari si stima maggiore di un Prelato d'ogni primaria Nobiltà, con casi simili accennati nè capitoli antecedenti.

12

Bensì che ciò camminerà dentro quel Principato, e nelle funzioni pubbliche, nelle quali li Baroni, e li Titolati costituiscono il corpo della Nobiltà : Ma fuori del Principato, e con non sudditi ciò non gioverà per quegli effetti, per i quali sia necessaria

la Nobiltà naturale antica, e qualificata, che si dice Generosa, la qual'è necessaria per gli Abiti Militari. Che però, se una persona popolare divenuta ricca per via di compra avrà de' Feudi Titolati; overo sarà costituita in questo stato per mercede del suo valore in arme, o in lettere, non sarà già ammessa ella medesima, overo qualche suo figliuolo, o altro descendente all'Abito di Giustizia della Religione di Malta, o di altra simile, se non quando col tempo questa Nobiltà, così cominciata, arriverà a stato tale, che si verifichino li requisiti necessarj. E per conseguenza si dirà una nobiltà pubblica, e qualificata più degna, e maggiore della privata, ma a certi effetti solamente, e non generalmente, e da per tutto.

Sotto quest'ordine (per quelche spetta a quel Regno, o Principato) camminerà parimente quella Nobiltà anche pubblica, la quale risulta dalla Dignità Senatoria del prim'ordine di quei Senatori, o Consiglieri, li quali assistono al lato del Principe Sovrano; mentre quest'ordine Senatorio suol camminare di pari coll'ordine Magnatizio, quando non disponga diversamente la consuetudine, la quale fà il tutto in questa materia.

14

Il terz'ordine, o grado di Nobiltà è quello, il quale si dice Equestre, volgarmente de' Cavalieri, per la ragione che pizzica della detta Nobiltà pubblica, e Magnatizia: Sicchè di fatto appresso il mondo si stima maggiore della Nobiltà meramente privata, anche Generosa, stimandosi un certo misto tra l'ordine Magnatizio, e l'ordine de' Nobili privati.

15

Il punto però consiste nell'applicazione, overo nella verificazione di questa qualità: Attesocchè, con la stessa proporzione di quelche l'uso del secolo corrente ha cagionato nelle Dignità de' Principi, Duchi, Marchesi, e Conti circa la facilità d'ottenerle, e circa la loro gran frequenza, a segno che son venute quasi in disprezzo: Ed anche circa l'abuso de' titoli, del quale si tratta di sotto nel capitolo 11. Così questo titolo, o nome di Cavaliere, il quale anticamente era molto raro, oggidì si è reso talmente comune, che ogni persona di qualche stato civile, e di qualche comodità, anche di Città piccola, e suddita, se l'assume con molta franchezza.

16

E quelche ha più del redicolo, anche in alcune Città grandi, nelle quali non vi sia una formal separazione, col numero determinato di certe famiglie nobili, la pratica insegna, che ogni figliuolo di mercante, o di artegiano, il quale divenuto ricco possa trattarsi nobilmente, e con qualche splendore, si assume con grandissima facilità questo nome di Cavaliere. Conforme particolarmente praticasi nella Città di Roma; poichè continuando questa lo stile tenuto in quei tempi, ch'era padrona, e trionfatrice di tutto il Mondo, che come madre di tutti, e qual patria comune non abbia la separazione

formale di nobili, o di popolari, nè di cittadini, o di forastieri. Quindi segue, che ciascuno si spaccia per nobile, o per cavaliere a suo modo.

Per chiarezza dunque di quelche giuridicamente importa questo titolo; ed anche per sapere a chi quello sia dovuto per giustizia, o no; si dovrà supporre, che questa parola *Cavaliere* non

17 è conosciuta nella lingua latina, nè si legge appresso li suoi antichi scrittori per occasione di Storie, o di Leggi, o di altre Lettere. Ma perchè il cavallo in latino si chiama *equus*, quindi nasceva per conseguenza, che ogni persona, la quale stesse, ed operasse a cavallo, in occasione di guerra, o di pace, si diceva indifferentemente *Equester*, overo *Eques*. Che però nella milizia, la quale in quella maniera (come ancor'oggidì) era composta, parte di soldati a cavallo, e parte a piedi, li soldati a cavallo si diceano dell'ordine equestre generalmente.

Ma perchè: O' fusse dal non esservi tant' abbondanza di buone razze di cavalli nobili, e generosi atti alla guerra: O perchè non essendosi trovato l'uso dell'artiglierie, e degli archibugi, la

18 soldatesca a cavallo facea nelle battaglie una gran fazione, e sbaragliava l'esercito de'nemici, molto più di quelche faccia oggidì, particolarmente che essendo li soldati coverti di ferro non temeano le freccie, e le spade: Come anche perchè, era più atta a scorrere la campagna per i foraggi, e per scorgere gli andamenti de'nemici, conforme anche di presente insegna la pratica.

Ed ancora che per ben' oprare a cavallo devono esser persone forti, destre, e ben' addotrinate, il che più facilmente s'incontra in persone nobili, e ben educate, che nelle plebee. Ed anche perchè bisogna mantener de' servitori al governo de'cavalli, ed averne più d'uno. Quindi seguì, che a questa soldatesca a cavallo dalla Repubblica Romana si cominciasse ad'ammettere solamente persone nobili, o ricche: Che però l'ordine Equestre veniva stimato di maggior riputazione, e portava qualche splendore.

Anzi in progresso di tempo, cominciarono nella stessa Repubblica Romana, e successivamente nell'Imperio a costituirsi diversi ordini, più, e meno degni di questa stessa milizia equestre, distinguendo l'un' ordine dall'altro, con alcune solennità del cingolo, o del balteo, o di altro segno; sicchè l'un'ordine veniva stimato più degno, e di maggior nobiltà che l'altro, nè il più degno si conferiva se non a persone di maggior nobiltà, o di maggior ricchezza, o di rendite stabilite in somma considerabile all' effetto, che potessero mantenere quel grado col dovuto decoro: E questo cominciò a dirsi propriamente l' ordine Equestre. Appunto come insegna la pratica de' nostri tempi nella stessa soldatesca a cavallo, che altri sono gli uomini d'arme, ed altri li

solda-

ſoldati à cavallo alla leggiera, overo li dragoni; mentre almeno (ſecondo la pratica vecchia della ſteſſa età noſtra) in molte Parti non ſi arrollavano alla prima ſorte di milizia d'uomini d'arme ſe non perſone nobili, almeno della Nobiltà ſemplice, e legale, ancorchè non Generoſa: Ed anche tra gli ordini che diciamo cavallereſchi, che parimente oggi in latino tutti indifferentemente ſi dicono *milites*, overo *equites*, vi è gran differenza

19 (per eſempio): Tra quelli del Toſone, e dello Spirito Santo, da quelli di S. Giacomo, o di Calatrava, e di Alcantara, o di Malta, e di S. Stefano, e de' SS. Maurizio, e Lazaro. Ed anche per l'uſo d'Italia: Gran differenza ſi ſcorge tra il Cavalieri di Malta, o di S. Stefano, o de SS. Maurizio e Lazaro; ed alcuni Cavalieri, che particolarmente vediamo in Roma, Muſici, Architetti, Pittori, e ſimili. Però ſia come ſi voglia; queſto nome, o vocabolo *Cavaliere* non fu mai conoſciuto.

20 Eſſendo poi, per le tante incurſioni de' barbari quaſi diſſertate molte Provincie dell'Europa, e particolarmente la noſtra Italia, da' Goti, Vandali, Viſigoti, Longobardi, Saraceni, e la Spagna da Mori ſotto la dura ſervitù de quali viſſe tanti ſecoli. B

B *Si accenna in queſto tit. nel diſc. 3.*

Quindi ſegue, che ſi cominciò a corrompere la lingua latina; ſicchè quell'animale, che in lingua latina ſi dicea elegantemente *equus*, cominciò a dirſi cavallo parola uſata anche dalli Scrirtori Latini per le licenze poetiche (conforme particolarmente ſi vede appreſſo il mio patriotto Orazio Flacco.) E per conſeguenza; o ciò foſſe prima in Italia; e poi in Iſpagna, ed in Francia; overo prima in dette Provincie, che in queſta: Stante che l'animale ſi dicea cavallo, nacque che il valerſene non ſi diceva più *equitare*, ma *cavalcare*; e così la perſona, che lo cavalcava, non ſi diceva *eques* o *equeſter*, ma cavalliero; cioè uomo, overo ſoldato a cavallo.

Cagionarono ancora ſenza dubbio le ſuddette incurſioni, ed oppreſſioni de' barbari, per conſeguenza in queſte Parti, la diſtruzione delle razze de' cavalli nobili, e generoſi; mentre ogn'uno ſa, che queſte portano grande ſpeſa, e diligenza, nè ſi poſſono mantenere ſe non da Signori, o da perſone nobili, e ricche, non già da gente depreſſa ſotto il giogo di miſerabil ſervitù de' barbari.

E da ciò per conſeguenza neceſſaria nacque, che quando in Italia vennero dalla Francia delle perſone nobili a cavallo con Carlo Magno per diſtruggere li Longobardi, che la tiranneggiavano: E che; o vennero all'ora, e vi ſi fermarono; o pure vennero dopo quelli della Provincia della Normandia, che perciò ſono chiamati Normandi, li quali finirono di diſcacciare i Longobardi, e li Greci, e gran parte de' Saraceni: Ed anche, che nella

Spa-

Spagna, dalla Biſcaglia, e da' altre Provincie, a quali non era giunta la dominazione de' Mori, ſi ſpiccarono delle perſone ſpiritoſe dell' antica Nobiltà Spagnola, o Gotica ivi ritirata col ſeguito de' loro ſervitori, o aderenti, e con quei pochi cavalli nobili, che ivi ſi erano potuti conſervare, diſcacciarono li Mori. Certa coſa è, che l'uſo de' cavalli generoſi, e da guerra era ſolamente appreſſo le perſone primarie per Nobiltà, o per ricchezza: Sicchè l' eſſer Cavalliere, cioè della milizia a cavallo, portava gran riputazione, e ſignificava, che quelle perſone foſſero nobili, e qualificate del prim'ordine in quel paeſe.

21 Come ancora, ritenendoſi tuttavia qualche memoria dell'antiche ſolennità, che ſi uſavano da' Romani con coloro, li quali voleano eſſer arrolati all'ordine Equeſtre come ſopra: Ed accingendoſi queſti ſoldati a cavallo di maggior vaglia, per impreſe anche religioſe contro Saraceni, ed altri Infedeli, o Eretici: Quindi ſeguì, che ſi ripigliò in parte l'antica cerimonia; cioè, che per mano del Prencipe, o del Capitano dell'eſercito, o di altro Signore ſi armaſſero ſolennemente, dando loro la ſpada, e la Croce, come ſegno di guerreggiare per la fede contro gl'Infedeli, ed in queſto modo ſi creavano Cavallieri: Ma (come ſi è detto) non ſolea ciò ſeguire ſe non in perſone nobili, e del prim'ordine. In oltre, quando quelli della ſoldateſca a piedi ſi portavano bravamente, e che riuſcivano eccellenti ſoldati, ſicchè meritaſſero delle mercedi, e dell'onorevolezze, non eſſendoſi ancora introdotto l'uſo de' Feudi Titolati, e nobili, overo eſſendoſi introdotto, ma non eſſendo in uſo, *ſe non che in Principi*, ed in Signori Grandi del ſangue regio, overo di caſe aſſai grandi, e potenti; ne nacque, che per mercede ſi concedea loro queſta dignità di paſſare all' ordine Equeſtre, creandoli ſolennemente Cavalieri, come Dignità, o Grado di gran riputazione: Appunto come oggidì, per mercede de' ſervizj ſi danno gli Abiti e del Toſone dello Spirito ſanto, ed altri accennati, dandoſegli ancora de' poderi, ed anche de' Caſtelli, e Ville.

22 E' particolarmente nella Spagna, eſſendoſi, dopo l'eſpulſione de' Mori, fatta la diſtribuzione de' beni conquiſtati tra li ſoldati, reſtò a queſti il nome di ſoldati, e di Cavalieri della conquiſta, 23 a differenza de' popolari conquiſtati, e liberati dalla ſervitù: Sicchè dopo quelli del popolo, li quali per arme, o per lettere, o ricchezze ſi poſero in iſtato di nobiltà, cominciarono a chiamarſi vomini ricchi, overo Cittadini onorati. C

C *Nel detto diſc. 22. di queſto titolo.*

24 Che però li figli, e gl' altri deſcendenti di coloro, li quali aveſſero ottenuto queſto Grado, o Dignità di Cavaliere, cominciarono a chiamarſi anche con queſto nome di Cavalieri, cioè deſcen

descendenti da Cavaliere, per aver' avuto questa Dignità in casa.

25 Appunto come nell' antica Roma li descendenti da quei cento Padri, che elesse Romolo, e successivamente da altri, che in loro luogo erano surrogati, si dicevano Patrizj (parola oggidì con riso assunta da gente di qualche civiltà di Città, e luoghi piccoli) overo che quelle famiglie, le quali avessero avuto un Senatore, si dicono Senatorie: Overo quelle che avessero avuto un Consigliero della Città, si dicono di Consiglio: O quelle che avessero avuto un Console si dicono Consolari, o un Pretore si dicono Pretorie, o un Duce si dicono Ducali, con casi simili. D

D *Conforme si discorre nel disc. 30. di questo lib.*

Ed essendosi ancora in Italia introdotto l'uso de' Francesi, che 26 le successioni nelli Principati, e nelle Signorie di Città, Terre, e Castelli fossero individue in ragione di Primogenitura E: E che in Ispagna s'introducesse parimente lo stess'uso con titolo di Maggioraschi; sicchè li Secondogeniti, che volgarmente diciamo Cadetti, ancorchè figli di Principi, e di Signori Grandi, restassero poveri. Quindi seguì che risolvessero d'andar a far fortuna alla guerra, nella quale non conveniva che militassero in altra maniera, che a cauallo, e però cominciarono a dirsi Cavallieri, per differenziarli nella Spagna dagli vomini ricchi, overo dalli cittadini onorati; ed in Italia dalli nobili privati, che diciamo Gentilvomini: E questa è l'introduzione di questa parola, o qualità di Cavalliere, conforme insegnano le Storie.

E *Nel libro 11. Feudi nel disc. 8.*

Da tutto ciò segue, che non si sà vedere il fondamento, col 27 quale si assumano questo titolo di Cavaliere quelle persone di qualche civiltà, o nobiltà privata, nella casa de' quali si sia solamente introdotto qualche Nobiltà: O per una lunga, e continuata ricchezza, e vita civile senza alcuna qualità cospicua per arme, o per lettere, o per qualche grand'offizio, o dignità, quantunque non vi sia memoria, che li suoi maggiori abbiano avuto questo stato Cavalleresco in ragione di grado solenne, o di dignità, come sopra: O pure che apparisca per via di Secondogeniti descendano da case di Signori, come sopra: Anzi che nè meno abbiano mai visto guerra, nè sfoderata la spada, nè con tal'occasione avessero cavalcato se non il somaro, overo il cavallo da basto, o da sella, per andar alla vigna, overo al podere, o alla Fiera, o pure da una Città all'altra, così distinguendosi da' poveri pedoni.

28 Si comprova ciò chiaramente nella nostra Italia, e particolarmente nel Regno di Napoli dal vedere, che abbiano tre sorti di leggi scritte, o non scritte, cioè: Le prime de' Magnati, e de' Signori, che vuol dir lo stesso, che le leggi comuni de' Romani: Le seconde de' Nobili, che volgarmente si dicono di Capuana, e Nido,

overo

F
Nel lib. 6. della Dote nel disc. 103. ed altrove.

overo alla nuova maniera: E le terze generali anche per i popolari. Dunque sono tre gli ordini solamente, cioè di Magnati: Di Nobili e di Popolari F. Sicchè quest'altr'ordine Cavalleresco non si dà giuridicamente, nè costituisce un genere di Nobiltà da se stesso: Ma nella Spagna è il medesimo che de' Magnati: Ed in Italia, o altrove sarà solamente una qualità accidentale qualificante la Nobiltà privata per ragione delle suddette qualità, quando vi concorrano; e senza le quali indebitamente li Nobili privati si usurpano questo termine di Cavaliere.

29 E sebbene si chiamano Cavalieri anche quei Gentilvomini privati, li quali abbiano assunto l'Abito Militare di qualche Milizia formale, che faccia una certa figura di Religione come (per esempio) in Italia sono li Cavalieri di S. Giovanni Gerosolimitano, che diciamo di Malta, ed anche quelli di S. Stefano, e de' S. S. Maurizio, e Lazaro. Ed in Spagna sono quelle: Di S. Giacomo: Di Calatrava: E di Alcantara: Nondimeno ciò nasce dalla stessa ragione di sopra accennata, cioè che questi si ascrivono a quella Milizia qualificata con alcune solennità; sicchè pigliano l' Ordine Militare solenne, per il che in latino legale, o polito non si dicono veramente Equiti, ma Militi, che in Italiano, o in Spagnolo, o Francese per corruzione di lingua vuol dire Cavaliere: Insegnando attualmente la pratica in Roma, che una nobil famiglia, la quale si dice de' *Cavalieri*, nelle scritture de' tempi passati si dicea de' *Militi*.

30 E che ciò sia vero, si comprava chiaramente dal vedere, che anche coloro, li quali si ascrivono a certe Milizie Ecclesiastiche *senza il requisito della Nobiltà*, si dicono parimente Cavalieri, nella maniera che in pratica vediamo in molti Architetti, Pittori, Musici, o altri eccellenti professori di qualche arte, o mestiero civile; sicchè portano anche la Croce in petto, e nel mantello, e tuttavia non sono nobili.

31 Che però (parlando giuridicamente). Dopo il suddetto second'ordine Magnatizio de' Titolati, overo del Baronaggio: Il terz' ordine sarà quello della Nobiltà privata, sotto la quale generalmente vengono tutti coloro che legalmente si dicono Nobili, e che volgarmente in Italia diciamo Gentilvomini.

Bensì che questo genere di Nobiltà privata si distingue in più specie: Attesocchè, una è la semplice Nobiltà legale, o generale non qualificata, la quale per disposizione di legge comune nasce accidentalmente dalli gradi, o dalle dignità come di sopra: O pure naturalmente da un continuato vivere civile senza mistura d'esercizio mecanico, almeno da suo Avo: E questa si dice specie di Nobiltà semplice, overo ordinaria, la quale basta per esimere la persona dalle pene ignominiose, alle quali sono sottoposti gl'ignobili, ed anche dalli

pesi,

pesi, alli quali non siano soggette le persone nobili; come ancora per la capacità degli offizj, e de'magistrati, de'quali siano capaci solamente i nobili del luogo, con altri simili effetti generali. G

G *Nel disc. 35. di questo tit.*

E l'altra si dice di Nobiltà Generosa, come più qualificata, la quale si stima necessaria per gli Abiti Militari d'alcune Religioni, e particolarmente per la suddetta di S. Gio: Gerosolimitano, che diciamo di Malta, nella quale occorre più frequentemente di ciò disputare nella Corte Romana, in occasione dell'appellazioni dalli Consegli della medesima Religione, che s'interpongono da coloro, i quali siano esculsi col motivo di non essersi ben giustificata la loro Nobiltà. Ma questa è anche Nobiltà privata dello stesso genere con una certa maggior'affinatura, per la quale (a differenza della semplice) si dice Generosa. H

33

H *Nel disc. 32. con più seguenti di questo titolo, e nel Supplemento.*

Li requisiti di questa Nobiltà Generosa sono (parlando secondo gli statuti antichi di detta Religione di Malta, con li quali si cammina nella Corte Romana, dove non si fa conto d'alcune moderne ordinazioni di detta Religione, come non confermate dalla Sede Apostolica)

34

Primieramente l'uso dell'armi conosciute da tempo immemorabile di tutte le famiglie dei quattro lati; cioè, di padre, di madre, di avia paterna, e di avia materna: Ed ancora, che da tempo immemorabile tutte le suddette famiglie siano vissute in stato nobile, sicchè non vi sia memoria d'arte vile, e mecanica, o d'altra cosa, che pregiudichi alla Nobiltà Generosa; del che si discorre nel capitolo seguente. I

I *Nelli dis. 32. e seguenti di questo titolo.*

Questi requisiti bastano in rigore di legge secondo l'opinioni, con le quali camina la Corte Romana; la quale quanto ad alcune cose che sogliono ostare, cammina con le regole legali, senza badare alle opinioni, o alle tradizioni, che si abbiano appresso la Religione. Ma perchè l'entrare per questa porta suol'esser di poca stima; sicchè, o comple astenersene, overo conviene spuntare l'ammessione per via della stessa Religione, e per le sue strade più rigorose: Però in tal caso non si può dar'una regola certa, e generale applicabile a tutti i paesi, per la diversità de'stili delli Priorati, in alcuni de'quali si usa più rigore, ed in altri meno. E per conseguenza, a quest'effetto non basta la Nobiltà semplice, o legale, la quale s'acquisti per li modi di sopra accennati, quando non si verifichino li requisiti detti di sopra: Overo che verificandosi, ostino alcuni obbietti pregiudiziali, li quali s'accennano nel capitolo seguente. E con la stessa regola, o proporzione si cammina nell'altre Religioni Militari, che ricerchino lo stesso requisito della Nobiltà, secondo li loro diversi Statuti, o stili.

35

Si dà ancora una specie di Nobiltà ristretta, secondo l'uso

(parti-

(particolarmente in Italia) delle Repubbliche di Venezia , di [39] Genova, e di Lucca, ed anche della Città di Napoli, e di molte altre Città di quel Regno. Cioè, che per leggi particolari ſcritte , o non ſcritte , o per privilegi vi ſia una totale ſeparazione tra la Nobiltà, ed il popolo; ſicchè ſiano certe , e determinate le famiglie , le quali ſiano le nobili , e le capaci di quelle cariche della Città, o luogo, che ſon dovute a perſone nobili.

Queſta reſtrizione opera bene la Nobiltà a favore di coloro , li quali ſiano di quelle famiglie, per gli effetti particolari di quegli offizj , e magiſtrati ; overo per la facoltà d'intervenire nelli [37] loro parlamenti, e conſigli , che riguardino il governo di quella Comunità: Ma non eſclude la Nobiltà dell'altre perſone, e famiglie , le quali vivono nello ſteſſo luogo. Dandoſi in pratica frequentemente il caſo , che in alcune di queſte Città vi dimorino perſone , o famiglie dell'ordine primario de'Sovrani preſenti , o almeno, che ſiano ſtati tali per lo paſſato: Ed anche dell'ordine ſecondario Magnatizio, tanto qualificato, che i nobili delle famiglie paeſane ſi poſſono onorare d'eſſere, overo d'eſſer ſtati li loro Maggiori per ſervitori di queſti Signori.

E tuttavia ſegue, che queſte perſone, ancorchè di sfera maggiore, non ſi dicano nobili di quelle Città per gli effetti ſuddetti : Nella ſteſſa maniera che la pratica inſegna nella preeminenza della Cittadinanza : Overo) ſecondo l'ordine della gerarchia eccleſiaſtica) che ſe in una Città vi dimori qualſivoglia Prelato Grande, il quale ſia in iſtato da tenere per ſervitori li Canonici di quella Cattedrale ; tuttavia non ſi dirà Canonico , nè potrà intervenire in Capitolo , ed in altre funzioni capitolari , nè avrà lo ſtallo in coro, o altre onorevolezze , per la ragione che non è di quel Capitolo ; Ma non per ciò ceſſerà d'eſſer perſona coſtituita in dignità eccleſiaſtica , e che fuori di quelle funzioni non ſia più degna, o di ſtato molto maggiore , nello ſteſſo modo che ſi diſcorre di ſotto nel capitolo undecimo , in occaſione di trattare delli titoli, e de'trattamenti.

E per conſeguenza manifeſto è l'errore , anzi la ſciocchezza degna delle ſcene , e de'teatri , di coloro i quali ſotto il genere [38] de'nobili di quella Città credono, che vengano ſolamente le perſone di quelle famiglie , e non altre : Atteſocchè poſſono bene ſtare aſſieme che ; o per cauſa d'eſſer foraſtieri ; overo perchè non lo curaſſero ; anzi che nelli primi tempi di tal'introduzione lo diſprezzaſſero (conforme in alcune Parti inſegnano le Storie e le tradizioni) non ſiano deſcritti in quel rollo : E che nondimeno ſiano nobili di Nobiltà Generoſa, ed anche Magnatizia, e di maggiore sfera : E conſeguentemente ſiano capaci di tutte le

cariche,

cariche, ed onori indifferenti, dicendosi non essere di quella Nobiltà a certi effetti, li quali spettino solamente alle famiglie descritte in quel rollo, come per una specie della facoltà d'eleggere, o di presentare a certi offizj, e benefizj, e di godere alcuni beni, o prerogative, che sia ristretta a certe famiglie.

Quindi a mio credere nasce la decisione della questione, la qual è frequente in alcune Città d'Italia, tra le persone nobili di Nobiltà naturale, per esser di famiglie come sopra separate, e li nobili di Nobiltà accidentale, per causa di Dignità, ò di Grado in armi, o in lettere; cioè se questi si debbano ancora dir nobili. Attesocchè se si tratta di quei privilegi, e prerogative, che generalmente per legge comune, o particolare siano dovute alle persone nobili d'una Città, o luogo, sarà vana la pretensione delle persone di tali famiglie, che queste prerogative siano ristrette a loro solamente, e che altri non vengano sotto questo nome di Nobiltà o di persone nobili, quando giuridicamente siano tali: Ma se si tratti d'alcuni offizj e cariche, o prerogative particolari, che per antica consuetudine siano ristrette alle persone di quelle famiglie, non dovranno gli altri pretenderne participazione, secondo gli esempj di sopra addotti. L

39

L *Nel detto disc. 35. di questo titolo.*

40

La qualità della Città, overo del luogo porta parimente qualche differenza di maggior prerogativa nello stesso genere di Nobiltà Magnatizia, overo nell'altro di Nobiltà Generosa: Attesocchè, sebbene tutti quelli, i quali godono titolo di Principi, di Duchi, di Marchesi, e di Conti, sono dello stesso genere di Nobiltà Magnatizia; e tutti quelli li quali provano li requisiti accennati di sopra per abiti Militari sono dello stesso genere di Nobiltà generosa: Tuttavia, così de fatto, come anche giuridicamente, gran differenza sarà tra li Titolati, e Baroni di un gran Re, e quelli che siano Titolati e Baroni di un Principe piccolo di sfera inferiore, in luogo terzo; però non già in casa propria, nella quale ogni uno, per piccolo che sia, sarà maggiore d'ogni più grande forastiero.

Come ancora gran differenza sarà tra un nobile di Città, o di luogo piccolo, ed un nobile di Città grande, o più antica, o di maggiore riputazione: E molto più di Città Metropoli. Attesocchè, sebbene l'ordine della Nobiltà è l'istesso per la capacità degli stessi abiti, ed onori, ed anche perchè all'effetto della reputazione deve bastare, che quella persona sia del prim'ordine nella sua patria, essendo effetto del caso il nascere in Città grande, o piccola. Nulladimeno, non solamente de fatto, ma anche giuridicamente i nobili delle Città Grandi, e Metropoli precedono, e sono di qualche maggior prerogativa, di quel che siano i nobili di Città, e

luoghi

M luoghi piccoli, li quali ſiano ſubordinati a quella Città maggiore. M

Nello ſteſſo diſc. 35. di queſto titolo. 41

Entra però il dubbio, ſe queſta debba chiamarſi tale ſubordinazione che porti una ſpecie di formal ſoggezione, ſicchè poſſa dirſi indur ella diverſità d'ordini: Ed in ciò, a mio credere, ſi deve camminare con la diſtinzione tra quelle Città Metropoli, le quali governandoſi in forma di Repubbliche, abbiano in dominio le altre Città, e luoghi inferiori per via di conquiſta, o di volontaria ſoggezione, o protezione; nella maniera che anticamente era Roma trionfante, per eſſerſi reſa padrona quaſi di tutto il Mondo: Ed oggidì ſono in Italia le Città di Venezia, e di Genova, a riſpetto delle Città, e luoghi ſoggetti al loro Dominio: Ed erano anticamente le Repubbliche di Firenze, e di Siena, ed altre ſimili; atteſocchè ſenza dubbio li nobili della Città Metropoli, e Dominante ritengono non ſolamente maggior prerogativa, ma eziandio una ſpecie di ſuperiorità ſopra li nobili delle Città ſuddite: Il che ancora cammina nell'altre accennate, o ſimili Città, le quali eſercitando prima il loro dominio in forma di governo Ariſtocratico, o Democratico, oggi ſi governano in forma di Monarchico con il Principe; mentre queſto ſi dice ſolamente un marito, o un primo amminiſtratore della Repubblica, la quale non per ciò ha mutato la ſua natura, nè ha perdute le ſue prerogative, tuttavia continuando abitualmente il ſuo antico dominio, ancorchè quell'eſercizio, il qual'era in potere del popolo, overo de nobili, ſi ſia trasfuſo in un ſolo Principe: Appunto come ſeguì nell'accennata Città di Roma, la quale (anche doppo perduta la libertà con l'introduzione dell' Imperatore) nulla oſtante continuò ad eſſer Capo, e Metropoli dell'Imperio finchè queſto durò nel ſuo prim'eſſere N: E queſta propriamente ſi dice la Città Metropoli; cioè che almeno abitualmente abbia il Dominio de luoghi ſoggetti al Principato.

N *In queſto lib. nel tit. della Giuriſdizione nel diſc. 89.*

L'altra ſpecie di Città Metropoli ſi dice piùttoſto de fatto, che ragione di Dominio, cioè come reſidenza del Principe, e de ſuoi Tribunali; ſicchè propriamente gli conviene più il nome di Città Regia che di vera Metropoli, mentr'ella non ha mai avuto il Dominio dell' altre Città in ragion propria, ma la qualità metropolitica naſce accidentalmente dall' arbitrio del Principe, il quale ivi per ſua maggior comodità, o per altro riſpetto vi abbia la ſua reſidenza, che la può mutare, ed averla in altro luogo, ed in tal modo queſta Città ſi può render picciola, ed inferiore ad un'altro luogo per prima piccolo ed oſcuro: Come particolarmente la pratica ha inſegnato nella Città di Toledo, e nella villa di Madrid, con caſi ſimili. In queſto caſo dunque li nobili privati di queſta Città Regia devono ben' avere qualche maggiore ſtima, e pre-

preeminenza più delli nobili privati dell' altre Città ſoggette allo ſteſſo Principato, ma ciò non muta ordine; poichè reſpettivamente tutti ſi dicono egualmente Gentiluomini, o Nobili della propria patria, ſenza che giuridicamente poſſano gli uni pretendere ſuperiorità alcuna ſopra gli altri; mentre, così l'una come l' altra ſi dice Nobiltà privata riſtretta nella propria Città, a differenza della Nobiltà Magnatizia, del Baronaggio, e de' Titolati, che ſi dice Nobiltà pubblica di tutto il Principato, come coſtituente un corpo politico nobile col Principe. Ma tuttavia la qualità della Città Grande dà qualche maggior prerogativa.

CAPITOLO DECIMO.

Delle prove, e giuſtificazioni della Nobiltà naturale in generale di una famiglia. Ed anche della prova, e giuſtificazione particolare della perſona, la qual ſia di quella famiglia già nobile. E delle coſe che oſtano, o pregiudicano alla Nobiltà.

SOMMARIO.

1 *Sopra qual ſpecie di Nobiltà cadano le queſtioni in pratica.*
2 *Dello ſtile della Corte di Roma circa le prove della Nobiltà Generoſa, e dell'eccezioni che non s'attendono.*
3 *Dell'eccezioni pregiudiciali alla Nobiltà Generoſa.*
4 *La prova per ſoli tiſtimonj è di poca ſtima, e quali ſiano le prove buone.*
5 *Della prova della deſcendenza da famiglia nobile di Città Grande, e dell'identica.*
6 *Si può proibire che non ſi aſſumano il cognome e l'arme proprie.*
7 *Si perde la Nobiltà per delitti infami.*
8 *Se anticamente vi foſſe l'uſo delli cognomi, e dell'arme.*

CAP. X.

1 QUANDO ſi tratta della Nobiltà accidentale, la quale naſce da' gradi, o da dignità, o da privilegio, nella maniera che ſi è diſcorſo di ſopra nelli capitoli ſeſto, e ſettimo: In tal caſo non ſuole occorrere diſputa alcuna ſopra la prova, eſſendo queſta pronta col privilegio, overo con la giuſtificazione di quel grado, o di quella dignità. Oltre che, molto di raro occorre diſputare in pratica, e particolarmente nella Corte di Roma di queſta ſpecie di Nobiltà: Come ancora dell'altra naturale ordinaria, o legale, eſſendo produttive di pochi effetti, nella maniera che ſi accenna nelli capitoli precedenti. Che però le più frequenti, e forſe tutte le diſpute occorrono ſopra la prova della Nobiltà naturale qualificata, cioè Generoſa, in occaſione degli Abiti della religione di Malta, o altre ſimili.

Ed in ciò entra parimente la ſteſsa più volte accennata diſtinzione tra quelche ſia per ſtretti termini legali, con i quali (anche in queſta materia) camminano la Rota, e gli altri tribunali giuridici

della

della Corte Romana; e quelche ſia ricevuto de fatto per gli ſtili delle Religioni, o delli Capitoli delle Chieſe, o delli Collegi all' effetto di giudicare, ſe una perſona meriti di eſſere ſtimata, o no di Nobiltà Generoſa, e qualificata.

2 Atteſocchè ſecondo la prima ſtrada puramente legale, attendendo gli ſtatuti della ſuddetta, o altra Religione, overo di qualche Chieſa, o Capitolo, nella ſola lettera; ogni volta che ſi giuſtificano li requiſiti dell' uſo immemorabile dell' armi, e dell' altr' uſo parimente immemorabile della vita nobile, ſenza miſtura d' eſercizj vili, o mecanici con la prova della comune, e pubblica riputazione, e fama. In tal caſo ciò baſta ſenza badare alla qualità della patria, ſe ſia grande, o piccola; e ſe ſia Baronale, o no: Overo ſe abbia, o non abbia la ſeparazione formale della Nobiltà dal popolo: O pure ſe la prova ſia per ſoli teſtimonj ſenza ſcrittura, e ſenz' altri ſtringenti amminicoli.

Come ancora, (fatta la ſuddetta giuſtificazione) importa poco ſe li Maggiori del pretenſore abbiano eſercitata la mercatura, quando queſta non ſia minuta, e mecanica, ma grande per miniſtri ſenza il proprio eſercizio ſordido: Overo ſe praticamente abbiano eſercitata la profeſſione della Medicina, mentre queſta legalmente più toſto è atta a nobilitare un' ignobile, conforme di ſopra ſi è detto: O' ſe li Maggiori abbian eſercitata l' agricoltura con le proprie mani nelli proprj terreni, e poderi; mentre ciò parimente non pregiudica alla Nobiltà: O' pure ſe l' eſercizio vile, o l' indignità del padre debba pregiudicare al figlio quando, avendoſi riguardo alla qualità degli altri Maggiori della ſua caſa, debba per altro dirſi perſona nobile; imperciocchè conforme l' alienazioni, o le negligenze, overò gl' altr' atti pregiudiziali del padre non devono pregiudicare al figlio nel fidecommiſſo, o nel Feudo, overo in altra ragione propria, ed indipendente; così non gli deve pregiudicare nella Nobiltà antica, e connaturale.

E finalmente, che quando le coſe ſiano dubbie, ſi debba più toſto giudicare a favore della Nobiltà, come coſa favorevole. Perlochè a coloro, i quali ricorrono alla ſtrada giuridica, ſuol riuſcire molto facile la canonizzazione della loro Nobiltà, anche Generoſa. A

A
Ti tutto ciò nelli diſc. 32. con più ſeguenti di queſto tit.

3 Nondimeno, quando ſi voglia camminare per l' altra ſtrada corrente della pratica, overo dell' opinione, con la quale di fatto cammina quella Religione, o quel Capitolo, o Collegio, overo qualch' altra comunità, conforme veramente ſi deve camminare; atteſocchè lo ſpuntare l' ingreſſo per l' altra ſuddetta ſtrada, ſuol' eſſer de fatto più toſto di vituperio. Le ſuddette concluſioni legali non facilmente ricevono luogo, mentre ſi bada molto, ſe nel luogo vi ſia, o no ſeparazione formale di Nobiltà dal popolo, per eſſer' in

tal caſo molto difficile, e quaſi impraticabile il verificare la Nobiltà Generoſa di tutti quattro i lati ſenza miſtura di popolari, ancorchè non ſia impoſſibile. Come ancora ſi ſtima pregiudiziale alla nobiltà la mercatura, e la Medicina pratica: Ogni volta che l' uſo del paeſe non porti il contrario, conforme in propoſito della mercatura lo porta la conſuetudine in Italia di alcune induſtrioſe nazioni. E parimente a riſpetto della Medicina vi ſono diverſe Città, nelle quali vi applicano anche perſone nobili e di Nobiltà Generoſa, come particolarmente per l'uſo de' Collegi; in Milano; in Padova; in Siena; in Salerno, ed in altri luoghi, dipendendo la maggior ò minore ſtima di queſta profeſſione dalla conſuetudine del paeſe. Ed anche quando il padre, o altro Maggiore del pretendente abbia fatto eſercizj vili, o qualche indignità, non facilmente s' ammettono le ſuddette ſottigliezze legali, ancorchè ſiano vere appreſſo i Giuriſti. E ſebbene non è oſtacolo poſitivo, e totale l'eſſer di luogo Baronale, tuttavia ſi ſtima una grand' eccezione, e rende la prova difficile. B

B *Nelli ſteſſi luoghi di ſopra accennati.*

Stimandoſi anche prova debole, e di poca ſtima quella, la quale ſi faccia con li ſoli teſtimonj ſenza il fomento d'altre circoſtanze, che ſono, cioè: L'eſſere ſtato ammeſſo alle cariche primarie della Città ſolite darſi a Nobili ſolamente: Li matrimonj con altre famiglie indubitatamente nobili: Ed altre coſe ſimili ſecondo li diverſi ſtili delle Provincie, overo de' Priorati; per lo che non è facile il darſi una regola certa, e generale applicabile ad ogni caſo, e ad ogni luogo, eſſendo molto facile con li ſoli teſtimonj far le prove falſe.

4

Bene *ſpeſso per isfuggir l'oſtacolo*, che porta la qualità della patria, come luogo piccolo, o Baronale, overo ſenza formal ſeparazione, ſi ſuole affettare un'altra patria qualificata, nella quale vi ſia una famiglia dello ſteſſo cognome, che ſia ſenza dubbio nobile allegando che caſualmente ſi ſia diramato queſto ſuo colonnello, il quale ſi ritrova in luogo piccolo. E queſto per lo più ſuol'eſſer' un gran rifugio per ſuperare tal'obietto.

5

Sopra di ciò però non può darſi vna regola certa, per dipender il tutto dalla qualità delle prove circa l'identità, per la quale non baſta la ſomiglianza del cognome, e dell'arme. Mentre il primo può naſcer dal caſo, conforme inſegna la pratica troppo frequente: E quanto alla ſomiglianza dell' arme, ſuol naſcere da un'effettata imitazione: O pure che veramente ſia della ſteſsa caſa, ma per linea baſtarda: O che ſia razza di ſchiavo, o di giudeo battezzato al quale nel batteſimo ſi ſia dato il proprio nome, ed arme, conforme ſi ſuol uſare (ancorchè poco lodevolmente). Che però ſi deve aver riguardo alli matrimonj, ed anche ſe coloro della famiglia nobile, la quale ſi allega per originaria, da lungo, e continuato tratto di

C *Di ciò ſi diſcorre nel detto diſc. 3. di queſto tit. e nel diſc. 50. del lib. 10. de Fidecommiſſi.*

di tempo gli abbiano riconoſciuti in parenti, con altre circoſtanze ſimili.

Quindi con molta ragione ſta ricevuto appreſſo i Giuriſti, che ſi poſſa proibire a perſone d'inferior condizione l'aſſumere, e l'uſare il proprio cognome, o le proprie arme per la ſuddetta 6 ragione del pregiudizio, che in progreſſo di tempo ne può naſcere, per la miſtura di gente ignobile, o per eſercizj vili, che da queſti ſi faceſſero. D.

D *Nel lib. 14. nel tit. Miſcellaneo nel diſc. 31.*

Anche la Nobiltà ſemplice, o legale, per gli effetti delle pene ignominioſe, e per altri effetti ſimili, ſi perde in pena de' delitti troppo indegni: Come ſono. La leſa maeſtà divina, o umana: L'aſſaſſinio: Il furto, o la graſſazione, con coſe ſimili, nelle 7 quali non facilmente ſi dà regola per la diverſità delle leggi: e de'ſtili. Ed il di più ſi potrà vedere appreſſo coloro, li quali di propoſito trattano queſta materia di Nobiltà, baſtando aver accennato le coſe ſuddette per qualche notizia della materia, dovendo laſciar qualche coſa a i profeſſori per i caſi men frequenti.

In queſto propoſito dell'arme, ed anco de'cognomi, li quali ſiano comuni a tutta una famiglia; ſicchè da ciò ſoglia dedurſene l'identità. Per ſcorger la pazzia di coloro, li quali figurano 8 favole d'antichità nel connettere gli propri cognomi con quelli, che ſi leggono uſati dagli antichi Romani, o Greci, overo da altre nazioni, in tal modo ſupponendo la loro nobiltà, quaſi che più antica del diluvio: Overo che almeno ſia deſcendente da quei giganti, de'quali la Scrittura Sacra fa menzione dopo il diluvio; deve avvertire, com'è molto problematica queſtione appreſso gli profeſſori d'erudizione, ed anco appreſso gli ſteſſi noſtri Giuriſti, ſe anticamente da cinque o ſei ſecoli in sù vi fuſse l'uſo de cognomi ed anco dell'arme comuni a tutti coloro, che fuſsero d'una ſteſsa famiglia, e deſcendenza: E molti forſe più frequentemente tengono la negativa, cioè che la denominazione ſi pigliaſse dal nome del padre, o da qualche dominio, ſicchè più fratelli aveſsero diverſe cognominazioni, ed uſaſsero diverſe impreſe, ó arme: Il che però poco importa per la pratica d'oggidì: Ma ſi deve conſiderare per chiarir la pazzia di coſtoro. E

E *Di ciò diſcorre pienamente, ed eruditamente il Teſauro nella ſua deciſ. 270. ultimo dal num. 33. al fine.*

CAPITOLO XI.

Delli Titoli, e degl' Attributi, overo delli trattamenti onorifici.

SOMMARIO.

1 *Degli abusi circa li Titoli.*
2 *Il punto de' Titoli consiste nella singolarità.*
3 *Del Titolo di Servo de servi di Dio, e di Santissimo nel Papa.*
4 *Che la confusione de' Titoli porti disordine.*
5 *Dell' uso della Spagna nelli Titoli.*
6 *Il Titolo d' Illustrissimo era solo del Papa, e dell' Imperatore; e qual fosse quello delli Re, e degli altri Principi.*
7 *Del Titolo de' Cardinali antico. E del moderno dell' Eminenza.*
8 *A quali Prelati si dia lo stesso titolo d' Eminenza; e della ragione.*
9 *Del Titolo degli altri Prelati.*
10 *Del Titolo, o vocabolo di Monsignore.*
11 *Degli altri Titoli assuntisi da altre persone Ecclesiastiche.*
12 *Delli Titoli tra li Regolari.*
13 *Qual sia più degna, la man dritta, o la sinistra.*
14 *Delli Titoli secolari.*
15 *Del disordine che il privato si tratti di pari col Signore, e quando ciò cammini.*
16 *Che cosa significhi Illustre o Illustrissimo; Eccellenza, ed Altezza.*
17 *Delli Titoli giudiziali, ed altri.*

C A P. XI.

1 QUello ſteſſo abuſo, che nel ſecolo corrente ſi è tanto dilatato ſopra la facilità, e frequenza di quei Titoli, che importano Dignità de' Principi, Duchi, e Marcheſi, Conti, ed anche ſopra la tanto facile uſurpazione del nome, o termine di Cavaliere, conforme negli antecedenti capitoli ſi è accennato; ſi ſcorge (e forſe con maggior eccesso) nello ſteſſo ſecolo corrente in queſt' altra ſpecie di Titoli; overo di attributi denotanti le dignità, ed i gradi delle perſone introdotti con fine lodevole della diſtinzione de' gradi, ch' è neceſſaria per la buona regola delle gerarchie, nella maniera che anche in Cielo, così tra gli Angeli, come tra i Santi dalla Chieſa ſi pratica. Ma eſſendo tutte le coſe corporali di queſto Mondo ſoggette alla corruzione; queſta ſi và praticando ancora nelle coſe intellettuali, ed incorporali, mentre nell' età noſtra (da poco tempo) queſta materia di Titoli ha ricevuto tanto grand' alterazione, che a proporzione (tra poco tempo) ſaranno coſtretti li Re, e li Principi Aſſoluti ripigliare l' antico Titolo di Miſſere, ed abbandonare quello dell' Altezze, e delle Serenità, imperciocchè queſto ha cominciato ad aſſumerſelo ogni picciolo Feudatario, al quale giuridicamente con difficoltà s' adatta il Titolo d' Illuſtre.

E quel che più importa, non ſolamente il Titolo Regio, o di Principe Grande, e Sovrano ſi è aſſunto da colui, il quale (o grande, o piccolo) ſia veramente il capo, ed il ſignore, ma ſe l' aſſumono ancora tutti i figli, e fratelli ſecondogeniti, ed altri parenti, li quali in ſoſtanza fanno figura di ſudditi, e di privati cittadini: Sicchè (conforme di ſopra ſi è accennato) per diſtinguerli dal reſtante popolo inferiore gli conviene ſolamente il Titolo di Cavaliere.

2 La prerogativa del Titolo conſiſte nella ſingolarità, cioè che non convenga ad altri, che a quelle perſone, le quali ſiano in quel poſto, o dignità: importando poco la ſignificazione grammaticale, overo la ſpecioſità delle parole; ſicchè, ſe (per eſempio) li Re Grandi, diſprezzando gli altri Titoli, nelli quali ſi ſono intruſi li Signori d' ordine inferiore, ripiglia ſſero il ſuddetto antico Titolo di Miſſere, o altro ſimile, il quale foſſe uſato da loro ſolamente, queſto ſarebbe maggiore delle Altezze, e delle Serenità: Conforme inſegna

la pratica nell'Imperatore, mentre il Titolo di Cesare (in sostanza) altro non importa, che un nome proprio usato da ogni contadino. Ma perche è singolare, e significa la singolar Dignità Imperiale, perciò viene stimato maggiore dell'Altezze, e delle Serenità, e delle Maestà.

Lo stesso vediamo nel Papa, che usando l'umile; e depresso Titolo di Servo de' servi di Dio, nondimeno questo è stimato grande, ed il maggiore di tutti, come singolare, e conveniente
3 a lui solamente: A segno che ne i tempi antichi della comunicazione dell'Imperio d'Oriente, volendo il Patriarca Costantinopolitano usare lo stesso Titolo, cercò la Sede Apostolica (a tutto potere implorando anche l'ajuto dell'autorità Imperiale) di proibirglielo.

Come ancora il Titolo, o Attributo di Santissimo, o di Beatissimo in tanto oggidì è stimato grande, in quanto che sia singolare: e che non sia adoprato più per altri; mentre anticamente veniva dato anche a i Vescovi, ed a' Sacerdoti, conforme si vede nelle leggi civili moderne del Codice: Ed anche nelli sermoni di S. Leone, e di S. Gregorio, e di altri Santi Padri, da' quali apparisce, che gli stessi Sommi Pontefici, predicando, o scrivendo, davano al popolo il Titolo di Vostra Santità.

Che però in questa materia la forza non sta nell'ampiezza, e nell'ampollosità delle parole significanti una Dignità maggiore, o minore, ma sta nella singolarità, per distinguere un grado di
4 persone dall'altro: In maniera che, quando questa distinzione cessi, ne risulta la confusione dell'ordine simetrico, o gerarchico. Perilche con molta ragione alcuni Principi ne' loro Principati, e particolarmente il Re di Spagna hanno sopra ciò fatto leggi particolari, proibendo questi abusi, di modo che (principalmente nella Spagna) si cammina con qualche maggior ordine: Attesocchè sebbene vi sono delle case grandi, ed antichissime anche di sangue Regio, tuttavia non usano altro Titolo, che quello dell'Eccellenza, senza assumersi l'altro dell'Altezza (il quale nell' altre Parti si è reso così facile, anche a piccoli signori sudditi) mentre ivi è Titolo singolare per i secondogeniti del Re regnante: Come anche singolare resta il Titolo d'Eccellenza in quel solo; il qual sia il Signore, overo il Maggiorasco, ed il capo della casa, senza che se l'assumano gli altri fratelli, overo li figli secondogeniti. Anzi nemeno i primogeniti in vita del padre, ancorchè per ragione di cariche, e di officj da loro esercitate, abbiano già goduto questo Titolo altrove, avendo io conosciuto, e praticato D. Luis Pons de Leon fratello del Duca d'Arcos, ch'essendo Ambasciadore in Roma, e poi Governatore di Mila-

Milano dove morì, sebbene fosse Signore sostenutissimo, e borioso al maggior segno, e che senza contrasto se gli desse da' Cardinali, e da' Personaggi grandi il Titolo d'Eccellenza; tuttavia volea, che li suoi servitori, e domestici continuassero secolo stile usato in Spagna con li secondogeniti di non dargli titolo, assegnando la ragione di non voler mutar linguagio al ritorno, che facesse alla Corte, con casi simili; parendo veramente disordine lontano ad ogni ragione, che non debba esser distinzione tra li signori, e li sudditi, overo tra il capo, e li membri inferiori.

Passando dunque a trattare della materia legalmente, e per quel che si debba dire, quando in forma giudiziaria si disputasse tra più persone, le quali contendessero di questa materia de' Titoli. Distinguendo gli ordini, e le gerarchie, ecclesiastica, e secolare. Per quel che si appartiene all'ecclesiastica: Il Titolo, overo l'Attributo onorifico e singolare del Papa (per denotare la sua gran Dignità) era quello d'Illustrissimo, il quale nel senso più comune de' Dottori antichi si negava a gli altri Principi, ed anche alli Re, e si attribuiva solamente all'Imperadore, parimente come singorale, per il più volte accennato paralello fatto da' Sacri Canoni del Sole, e della Luna. Che però alli Re, ed alli Principi Grandi Sovrani, e di gran potenza conveniva solamente il Titolo d'Illustre, o al più quello di Molt'Illustre.

Da ciò si può scorgere la gran corruttela de' tempi nostri in questa materia, mentre oggidì, e da brevissimo tempo in quà il Titolo d'Illustrissimo s'usurpa da persone, nelle quali ha veramente del ridicoloso; attesocchè nè anche loro conviene quello del Voi. Sicchè quell'Illustre, o del Molt'Illustre viene sdegnato anco da gente dozinale.

Che però il Papa, avendo abbandonato questo Titolo, usa solamente quello di Santissimo, o di Beatissimo, il quale resta in lui singolare, non adoprandosi per altri; onde quantunque le moderne leggi civili fatte in Constantinopoli diano questo Titolo anche alli Vescovi, ed agli Arcivescovi, tuttavia ciò è andato totalmente in disuso.

Delli Cardinali, e de' loro Titoli nan parlano le suddette leggi, nè meno li scrittori di maggior' antichità. Ma per quanto apparisce dagli antichi Giuristi (come, per esempio è l'Oldrado, e simili, si dava loro quel Titolo, che oggidì nelle scritture forensi si dà agli Auditori di Ruota, ed agli altri Prelati, cioè di Reverendo Padre. Ma perchè forse li Vescovi, e gli Arcivescovi aveano lo stesso Titolo, non leggendosi altro minore; quindi, crescendo l'autori-

tà

tà de'Cardinali sopra questi altri Prelati, cominciarono a crescer anche di Titolo, assumendo quello, che ancor oggidì usa con loro il Re di Spagna, cioè di Molto Reverendo: Ancorchè veramente nella lingua antica spagnola, ch'era priva di superlativi, tanto valesse il Molto Reverendo, quanto il Reverendissimo. Ed in progresso di tempo (forse perchè anche gli altri Prelati cominciarono ad arrogarsi lo stesso Titolo) assunsero quello di Reverendissimo, il qual'oggi si dà loro dal Papa, e si usa in alcuni atti giudiziarj: E successivamente assunsero quello d'Illustrissimo unito con quello del Reverendissimo: Per lo che agli Arcivescovi, ed alli Vescovi, e ad altri Prelati fin'alla nostra età restò per ordinario il Titolo di Molt'Illustre, e Reverendissimo.

Ma perchè molti Prelati qualificati o per nascita, overo per prelatura grande avevano assunto ancora lo stesso Titolo d'Illustrissimo, e Reverendissimo, sicchè non si scorgea nelli Cardinali quella maggior preeminenza, nella quale in pratica sono; perciò Urbano Ottavo diede loro un nuovo Titolo di Eminentissimo.

Questo Titolo per prima era solito darsi ne' trattamenti privati a persone, le quali fossero eminenti in qualche scienza, conforme particolarmente si trova attribuito a diversi Dottori di Legge; sicchè nella sua introduzione dagli eruditi fù più tosto tacciato, e stimato inferiore a quello dell'Illustrissimo: Ma per esser singolare (con la proibizione agli altri Prelati d'assumerlo) vien reputato di molto maggiore stima per la ragione detta di sopra, che *la prerogativa de' Titoli non* consiste nell'ampiezza, overo nell'ampollosità delle parole, o nella loro significazione grammaticale, ma nell'esser singolare, che non si possa assumere da altri inferiori: E questo Titolo di Eminenza (ne' tempi antichi stimandosi sinonimo con quello dell'Eccellenza) si dava ancora alli Magistrati secolari dallo stesso Papa, conforme si vede particolarmente nell'Epistola 105. di S. Gregorio Papa scritta a Gennadio Esarco di Ravenna, dicendo promiscuamente Eccellenza, ed Eminenza Vostra.

Si è però dispensato l'uso di questo Titolo fuori dell'Ordine Cardinalizio alli tre Arcivescovi Elettori dell'Imperio, che sono, 8 Colonia, Magonza, e Treveri, ed al gran Maestro della Religione Gerosolimitana, che volgarmente diciamo di Malta.

Questa comunicazione, overo eguaglianza a i Cardinali non è nata dalla qualità della Dignità Ecclesiastica solamente: Mentre nella Germania, ed in altre Parti del Mondo Cattolico vi sono Arcivescovi di maggior Diocesi, e di maggior Titolo, e Giurisdizione

Eccle-

Ecclesiastica, per aver alcuni anche la qualità di Primate: E molto meno al suddetto Gran Maestro di Malta; mentre a considerarlo nella sola ragione della Prelatura Ecclesiastica, non è altro che un Generale di Religione, e per conseguenza inferiore all'Ordine Arcivescovale, ed al Vescovale: Restando ancora in lite (come sopra si è detto) se sia inferiore alli Prelati semplici: Ma nasce dall'esser Principi temporali con qualità di Sovrano per lo che (a somiglianza degli altri Principi, li quali non avendo il Titolo Regio, ne' tempi moderni si sono assunto il Titolo di Altezza, o di Serenità, overo di Serenissimo) l'usavano anche loro: Poichè non parendo conveniente, che si dessero Prelati, li quali avessero maggior Titolo, e maggior preeminenza de' Cardinali: Ed all' incontro non essendo dovere di necessitarli a' trattamenti comuni ad ogni semplice Prelato, fù prudentemente conceduta loro questa eguaglianza nel Titolo.

Da questa novità è nato, che tutti li Prelati, non solamente 9 gli Arcivescovi, e li Vescovi, e li Prelati di riga grande, ma anche quelli dell'infima classe generalmente si hanno assunto il Titolo d' Illustrissimo, e Reverendissimo. Il che cagiona lo stesso disordine, quando l'usavano i Cardinali. Attesocchè, lasciando da parte la ragion della convenienza, alla quale ripugna che (per esempio) gli stessi trattamenti debbano avere i Patriarchi, e gli Arcivescovi di Toleto, di Parigi, di Salisburgh, di Milano, di Napoli, di Ravenna, e simili; di quel che abbiano (per esempio) li Vescovi di Capri, di Monte Marano, di Rauello, di Lavello, e simili; li quali potrebbono contentarsi, che la loro condizione fosse uguale ad uno de più poveri, e piccoli Parrocchi de i molti, che vi sono nell'accennate Diocesi, ed altre. Ma parlando anche giuridicamente, è totalmente incongruo, che lo stesso trattamento debba avere il suddito Suffraganeo, che il suo Metropolitano: Overo che lo stesso trattamento nella Corte Romana debba avere l'Auditor della Camera, di quel che abbiano i suoi Luogotenenti, che in sostanza sono suoi Vicarj, con casi simili: Overo che lo stesso trattamento debbano avere gli Arcivescovi, o Vescovi Grandi di Germania, li quali, (secondo l'uso di quella Provincia) per lo più possiedono Dominio temporale in qualità di Principato, di quel ch'abbiano li Vescovi, ed Arcivescovi Titolari, volgarmente ivi detti Suffraganei, che servono loro per Vicarj, o per ajutanti, e ministri nelle funzioni pontificali; sicchè in sostanza fanno figura di servitori salariati.

Anzi passa alla giornata tanto avanti questo abuso, che hanno cominciato ad assumersi questo titolo l'Illustrissimo, e Reverendissimo anche alcuni Vicarj Generali, in maniera che quando il

Vesco-

Vescovo, o Arcivescovo sia anche Prelato; non si scorge differenza alcuna tra il Padrone; ed il ministro, cosa veramente incongrua, e degna di qualche riforma.

10 Il Titolo di Monsignore, col quale vengono chiamati li Prelati, in effetto non è Titolo, ma un cert'uso di parlare onorifico de' Francesi, appresso i quali questa parola vuol dire lo stesso, che in Italia mio Signore da loro usata egualmenie con i Cardinali, e con i Prelati, ed anche con secolari. Che però ciò fù introdotto nel tempo, che la Sede Appostolica risedeva in Avignone, e per una certa usanza è stato continuato dopo il ritorno in Italia della Corte del Papa, anche con li suoi Camerieri, e con altri familiari, li quali non sono Prelati, e parimente si hanno assunto il suddetto Titolo Prelatizio.

11 Come ancora in alcune Chiese Metropolitane, o Cattedrali alcune Dignità, e Canonici hanno cominciato ad assumersi il Titolo di Reverendissimo: E quelle prime Dignità di Collegiate, le quali abbiano annessa qualche giurisdizione ordinaria, e quasi Episcopale con li chierici, e con li beneficiati, ed altri serventi della stessa Chiesa, e molto più quelli, che abbiano qualche giurisdizione col Clero, e popolo secolare con territorio separato, e con la qualità di *nullius*; ancorchè in sostanza non siano altro che Arcipreti, e Prevosti d'una Chiesa Collegiata, si hanno assunto quello stesso Titolo, e trattamento, che habbia il proprio Metropolitano, e superiore, overo l'Auditore della Camera (Abusi veramente troppo irragionevoli).

12 Alla stessa proporzione ancora è cresciuto questo lusso de' Titoli nel Clero regolare, e tra li Religiosi, anche li più stretti, e professori d'una somma povertà, ed umiltà, li quali ne sono forse più tenaci professori, e rigorosi esattori degli altri, ed anco con lo stesso inconveniente; cioè che avendosi li Generali, o capi degl' Ordini assunto il Titolo Prelatizio di Reverendissimo, se l'hanno cominciato ad assumere ancora gli Abbati, ed altri Superiori locali, overo li Diffinitori, ed altri Offiziali: Cosa veramente incongrua, e parimente degna di riforma; mentre si deve scorgere qualche differenza tra li capi, e li membri, overo tra il superiore, e li sudditi; trattandosi anco di ciò nella sua materia particolare de' Regali.

13 In quest'ordine ecclesiastico tra li chierici, o beneficiati d' alcune Chiese, e particolarmente in Spagna la pratica ha insegnato grandissime questioni di sito cioè di man dritta, e man sinistra; è quale di queste sia la più degna, volendo alcuni che anticamente fosse più degna la sinistra. Delche sogliono trattare gli antiquarj, e li cerimonisti in occasione che in alcune immagini antiche di S.

S. Pietro e di S. Paolo: Si ritrova questo collocato alla mano destra, e S. Pietro alla sinistra. A

A Queste dispute sono state nel caso del quale si tratta in questo tit. nel disc. 3. e seguenti.

Per quel che poi appartiene all' altr' ordine, o gerarchia secolare (conforme di sopra si è accennato) il maggior Titolo, che fosse nel mondo, era quello dell'Illustrissimo, il quale conveniva solamente al Papa, ed all' Imperadore; sicchè si negava anche alli Re, e ad altri Principi Grandi, a' quali solamente conveniva il Titolo d'Illustre, overo quando così richiedesse la loro grandezza, quello del MoltIllustre. Ma in progresso di tempo fu anche da loro cominciato ad usare l'Illustrissimo, e successivamente l'altro di Eccellentissimo. E perchè questi furono anche assunti dalli Principi inferiori, li quali non abbiano Titolo Regio, e che sebbene hanno ragione di Principato, tuttavia riconoscono la sovranità da un'altro infeudante. Come (per esempio) sono que' Signori Feudatarj di Feudi Regali, e di Dignità vera, che diciamo in Italia Potentati.

14

Quindi cominciarono li Re a prender il Titolo d'Altezza, o di Serenità, ritenendo questi Principi d'ordine inferiore il suddetto Titolo d'Illustrissimo, ed anche quello d'Eccellentissimo, li quali ancora ne' tempi antichi, e quando questi si usavano dalli suddetti Principi, erano stimati convenienti ad alcuni Titolati Grandi, ancorchè fossero sudditi, ma che faceano una gran figura. Come (per esempio) in Spagna quelli che sono Grandi: Ed in Francia: Ed in Italia alcuni Baroni Titolati di gran potenza; sicchè gli uni, e gli altri facean anche guerra col proprio Principe, o con lo stesso respettivamente s'imparentavano, già cogniti nelle croniche, e diarj, non essendo dovere nominarli, acciò non se n'offendano coloro, li quali non fossero nominati; mentre oggidì il Mondo è arrivato a tanta corruttela, che non curandosi di quel che portino le Storie, ed i diarj; ed essendosi perduto affatto l'uso delle misure, che volgarmente diciamo della *mezza canna* ogni moderno Barone, e Titolato pretende eguaglianza a quelli, alli quali i loro Maggiori (anche con la memoria recente) abbiano attualmente servito, e da' quali (per premio de' servizj) abbiano ottenuto il principio di qualche Signoria.

E quel che più importa, in alcuni paesi, ogni privato Gentiluomo, il quale non abbia in capitale quel che un Signore antico, o per altro molto qualificato habbia d'entrata in un anno, e forse in un mese, e senza che faccia figura immaginabile cospicua in arme, o in lettere, si fa lecito con un tal signore (del quale, o de' suoi Maggiori, suo padre, o altri antenati siano stati servitori attuali) trattare del pari senza Titolo. Cosa veramente degna delle scene, e de' Teatri, più che del trattar civile, e ragionevole, mentre (conforme si è già detto) così nella Chiesa trionfante, come nella militante, ed in tutte le cose create Iddio ha ordinato le sue ge-

15

gerarchie, e gl'ordini diſtinti: Ed anco le leggi inſegnano eſſer altro li Magnati, altro li Nobili privati, ed altro li popolari. Camminando bene queſta eguaglianza in quelle congreghe, o parlamenti comunitativi, ne' quali li Signori, ed i Titolati, ancorchè Grandi, non intervengono come tali, ma come privati Cittadini, a ſomiglianza del Veſcovo, quando interviene in Capitolo, come Canonico. Ma fuori di queſte funzioni ſi deve ſtimar pazzia degna o del riſo, overo della catena.

Avendo dunque (come ſi è detto) li ſuddetti Principi aſſoluti aſſunto li ſopraddetti Titoli Regi di Altezza, e di Serenità, anzi participatili anche a' ſecondogeniti, li quali in ſoſtanza fanno figura di privati Cavalieri, reſtò per qualche tempo il Titolo di Eccellenza ſolamente nelli ſuddetti antichi Titolati, e Signori di qualche potenza: Come ancora in alcuni Magiſtrati Grandi, cioè Governatori di Regni, ed Ambaſciadori Regi, e ſimili, reſtando il Titolo d'Illuſtriſſimo in potere degli altri Titolati, e Baroni più moderni, e di minor ſtima, e potenza. Ma anche queſti, da tempo moderno hanno aſſunto lo ſteſſo Titolo d'Eccellenza, e communicato fino a' ſecondogeniti, in maniera che comincia à renderſi tanto cómune, che pianpiano ſe l' aſſumeranno anche i Gentiluomini privati di qualche riga maggiore, che volgarmente ſon detti Cavalieri, li quali, da tempo moderno, aſſunſero il Titolo d'Illuſtriſſimo, ma non è riuſcito, che reſtaſſe appreſſo di loro ſolamente; poichè, parimente con riſo de' ſavj, ſe lo ſono aſſunto communemente tutti coloro, i quali arrivino a tener il ſervitore, dal quale con gran franchezza eſigono queſto bel Titolo. Anzi in occaſione di diſputa giudiziale accennata nella materia Benefiziale, mi è occorſo vedere in pratica una certa deputazione di Cappellano fatta dalli deputati dell' Univerſità de' cochi, che nelle ſcritture ſe gli dà dell' Illuſtriſſimo a tutto paſto.

B
Nel lib. 12. de' Benefizj nel diſc. 80.

Queſte ſono veramente pazzie degne della catena; mentre l' Illuſtre, e l' Illuſtriſſimo ſignifica l' avere qualità tali coſpicue, che quella perſona ſia nel Mondo, ed in paeſi ſtranieri illuſtre, cioè cognita da per tutto; il che naſce, o da una gran Dignità, ſicchè le ſtorie, e le croniche l'abbiano reſo illuſtre all'altre nazioni, e paeſi; o pure da una grand'eminenza in armi, o in lettere, che illuſtrano la ſua perſona, e la rendono glorioſa. E per conſeguenza non ſi ſa vedere con qual fondamento ſi aſſumano queſto Titolo quelle perſone di qualche privata nobiltà, o civiltà, che non ſi ſa, ſe ſiano nel Mondo, e che appena ſono conoſciute nel loro paeſe, overo nel proprio vicinato.

16

In alcuni paeſi, nelli quali o per legge, o per conſuetudine (almeno negli atti pubblici, e nelli giudiziali) vi ſono ſtabilite le

17

regole

regole de' Titoli; quello dell'Illuſtre ſi dà alli Titolati, come ſono Principi, Duchi, Marcheſi, e Conti; quello dello ſpettabile ad alcuni Magiſtrati maggiori; e quello del Magnifico ad altri Magiſtrati di minor riga, overo a' Nobili, o Cavalieri privati, overo ad Avvocati. E circa gli altri Titoli di Nobile, o di Meſſere, in occaſione di caſi ſeguiti ſi diſcorre nel Teatro, non potendoſi in ciò dare regola alcuna, mentre il tutto dipende dalle uſanze de' paeſi. C

C *Di tutta queſta materia de' Titoli ſecolari ſi parla in qualche parte in queſto tit. nel diſcorſo 30.*

CA-

CAPITOLO XII.

Della Cittadinanza, e delle ſue diverſe ſpecie. Ed anche degli effetti, che da eſſa riſultano.

S O M M A R I O.

1 *Si diſtinguono più ſorti di Cittadinanza.*
2 *La naſcita accidentale, overo occaſionale non toglie, nè dà Cittadinanza; e quale ſia.*
3 *Si può eſſer Cittadino di più luoghi.*
4 *Se la naſcita occaſionale dia Cittadinanza.*
5 *Se giovi per la Cittadinanza la naſcita affettata.*
6 *Della Cittadinanza domiciliaria, e quando s'intenda contratto il domicilio.*
7 *Se quella contratta, ſi perda per non abitarvi più.*
8 *Se, e quando baſti la Cittadinanza per privilegio.*
9 *Della Naturalezza, o Nazionalità.*
10 *Dove ſi parli anche di Preeminenze, e Precedenze.*

C A P. X I I.

1 DI più ſorti, o ſpecie ſi dice la Cittadinanza in qualche Città, o luogo. L'una è quella, che ſi dice naturale, la quale per alcuni ſi dice originaria. E l'altra è accidentale, la quale ſi diſtingue in quella, che ſi dice domiciliaria, e nell'altra che ſi dice privilegiativa, e totalmente finta, perchè non vi concorra, nè l'origine, nè il domicilio, ma ſia ſolamente per privilegio, e finzione ſenza niun fondamento di verità.

La prima ſpecie di Cittadinanza naturale, overo originaria ſi diſtingue parimente in più ſorti: Atteſocchè. Una è quella, la quale naturalmente, e di fatto ſia tale, perchè la perſona abbia avuto in quel luogo i natali, in maniera che (circoſcritte le finzioni, e le ſottigliezze legali) quella ſia la ſua patria naturale. L'altra ſi dice originaria per diſpoſizione, o finzione di legge dall'origine di ſuo padre, il quale poi abbia trasferito il domicilio in altro luogo; overo per la naſcita caſuale, che altri dicono occaſionale, la quale ſia ſeguita fuori del luogo dell'ordinario domicilio del padre accidentalmente per cauſa di paſſaggio in occaſione di qualche viaggio; overo perchè ivi il padre faceſſe dimora in occaſione di governo, o per eſſer padrone del Feudo, o per

o per causa d'esercitarvi la mercanzia, overo la professione di Avvocato, e di Procuratore, overo di Medico, o per altra simil occasione.

Attesocchè in questo caso la legge finge, che quello sia veramente nato nella propria patria originaria, o domiciliaria del Padre. Anzi, quando anche questa nascita accidentale, overo occasionale avesse lungo tratto successivo nel padre, e nell'avo, ed in altri ascendenti, li quali per lungo spazio per tal occasione facessero dimora fuori della patria propria originaria; tuttavia la Cittadinanza originaria si ritiene, ogni volta che non vi sia prova espressa, o congetturale di volontà diversa; cioè d'abbandonare la patria antica originaria, e di contrarre il nuovo domicilio nel luogo dell'abitazione.

2

Si ricerca però l'uno e l'altro copulativamente: Attesocchè, per disposizione di ragione, una medesima persona può esser Cittadina di più luoghi, non avendo implicanza alcuna il concorso di più Cittadinanze per diverse cause, cioè una d'origine, l'altra di domicilio, ed anche la terza di privilegio. Che però dal contrarre il domicilio in un luogo non risulta la perdita della Cittadinanza originaria, se non vi concorra la suddetta volontà di abbandonare la patria prima, ed originaria.

3

Come ancora, sebbene la nascita occasionale in un luogo non pregiudica alla vera, e naturale Cittadinanza della patria di suo padre, in maniera che si stima come se fosse ivi veramente nato (quando per legge particolare non venga esclusa questa finzione legale, perchè si ricerchi la nascita effettiva, e naturale in quel luogo) Nondimeno (particolarmente per gli effetti favorevoli, e privilegiativi) coloro, i quali nascono in un luogo così accidentalmente, si dicono anche cittadini, e naturali, ancorchè abbiano l'altra suddetta Cittadinanza originaria, per l'accennata ragione del compatibil concorso di più Cittadinanze.

4

Che però secondo un'opinione (la quale ha de' contraditori, e però ne' casi particolari conviene deferire all'osservanza, ed alli costumi de' paesi) si rende lecito, che le donne gravide d'un paese studiosamente vadano a partorire in un'altra Città, o luogo, la Cittadinanza del quale, per Collegi, o per franchizie, o per altri rispetti, porti prerogative considerabili, ancorchè si vada con animo di ritornare alla patria propria, e de fatto vi si ritorni.

5

Quanto poi a quella Cittadinanza artificiale, la quale per finzione della legge risulta dal domicilio. Non si dubita che (presupposto il domicilio legittimamente contratto) ne risultano tutti quei medesimi effetti, li quali porta seco la Cittadinanza originaria, e naturale, quando per legge particolare, o per consuetudine non

6

sia precisamente richiesta la Cittadinanza naturale, e vera. Che però le difficoltà, e le questioni sogliono cadere sopra la verificazione di tal qualità; cioè se, e quando debba dirsi legittimamente contratto il domicilio, e che veramente quella persona possa dirsi domiciliaria, e Cittadina.

Ed in ciò si scorge gran varietà d'opinioni. Ma la più vera, e più ricevuta opinione pare sia quella, che ciò dipenda dalla volontà, e dall'animo della persona, la quale abbia contratto il domicilio: E che quando questo sia chiaro, ed espressamente dichiarato, basti senz'altro requisito: Ogni volta però che sia una dichiarazione d'animo verisimile, e non affettata per fraude, overo per ottenere qualche intento, conforme alle volte occorre.

Quando poi non vi sia tal prova chiara, ed espressa, sicchè bisogni cavarla da presunzioni, e congetture. In tal caso li Giuristi vi s'intricano molto: Attesocchè alcuni desiderano la decennale abitazione: Altri l'acquisto de'beni stabili, e di tenervi casa formalmente aperta, con la fameglia: Ed altri considerano, se vi abbia preso moglie, con altre circostanze simili. La verità però è che non può darvisi una regola certa, e generale; mentre questi, ed altri argomenti sono equivoci, come verificabili anche in persone, che facciano dimora in un luogo occasionalmente. Però viene stimata questione più di fatto che di legge, la quale debba esser regolata dalle circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali si desuma la verisimile volontà dell'abitante; e se l'abitazione sia stata realmente con animo di contrarre il domicilio.

Come anche dalle circostanze del fatto dipende il vedere, se per le cariche, o per gli effetti, de'quali si tratta, basti questa civiltà accidentale, e finta dalla legge; o pure si ricerchi la vera, e naturale d'esser nato nel luogo, overo di aversi per nato a causa della nascita accidentale che sia seguita in un'altro luogo. A

A
Di tutte le suddette questioni o conclusioni si parla in questo tit. nelli discorsi 32. e seguenti e nel lib. 2. de' Regali nel disc. 83. ed anche nel lib. 12. de' Canonici, e del Capitolo nel disc. 62. e nel Supplemento.

7 Parimente di fatto più che di legge è l'altra questione, se doppo contratto il domicilio, ed acquistata la Cittadinanza, questa si perda per la partenza, ed abitazione in altro luogo, quando particolarmente questa fosse occasionale, o accidentale, ritenendovi tuttavia la casa aperta, con parte della sua famiglia, e conseguentemente non può darvisi una regola certa. B

B
Nel disc. 37. di questo tit.

8 Maggiori sogliono esser le questioni sopra l'altra specie di Cittadinanza più finta, com'è la privilegiata; e se questa basti senza l'abitazione nel luogo, e senza la supportazione de'pesi ad uso degli altri Cittadini. E di ciò si suole disputare, non solamente all'effetto delle onorevolezze, e delle preeminenze, e per la ca-

pacità

pacità delle cariche, e di altri offizj, o utili: ma sopra tutto per la capacità di succedere ne' beni, che fossero in quel luogo, o di ritenerli, per l'uso, che si ha in molte Parti d'Italia, degli statuti, e leggi particolari, le quali proibiscono a forastieri l'acquistare, o possedere beni. Ed in ciò parimente non può darsi regola, dipendendo la decisione dalle circostanze del fatto, cioè dal tenore delle leggi, o statuti, che richiedano la Cittadinanza, quando tali leggi siano chiare; e quando le leggi siano dubbie, in tal caso si deve attendere l'osservanza come interprete. C

C *Ne' luoghi sudetti, ed anco nel lib. 6. della Dotte nel disc. 149. e nel lib. 11. nel tit. delle Successioni nel disc. 25. e 41.*

Dipende anche ciò in gran parte dalla podestà di chi dà il privilegio: Attesocchè, quando sia Principe Sovrano dentro il suo Principato, in tal caso si attende solamente la volontà, non potendosi dubbitare della podestà, conforme si è accennato nel libro precedente de' Regali, dove si tratta specialmente di questa Regalia di concedere il privilegio di Cittadinanza, o di Nobiltà: Ma quando sia di persone inferiori, e particolarmente di Città, e Comunità suddite, in tal caso il privilegio sarà operativo in quello, a che arrivi la podestà di chi lo concede, ed in cose a lui pregiudiziali; non già per quegli altri effetti, per li quali ripugni la legge comune, o particolare, senza che quegli, il quale dà il privilegio, vi possa derogare, o dispensare. D

D *Nel disc. 13. di questo tit. e nel disc. 46. nel tit. della Giurisd. in questo medesimo lib.*

E queste sono le questioni, le quali per lo più occorrono in tal materia: Cadendovene molte altre men frequenti, che si rende impossibile poterle moralizzare per la capacità di tutti; mentre in gran parte dipendono dalle circostanze particolari de' casi, e sopra tutto dalle diversità delle leggi, e degli stili de' paesi.

9 Ancorchè questa parola di Cittadinanza, o civiltà sia generale, ed atta comprendere, non solamente la Cittadinanza particolare di una Città, o terra, ma quella ancora di un Regno, o Provincia, o Nazione: Nondimeno secondo il più comune, e più proprio uso di parlare conviene solamente alla detta Cittadinanza particolare, o locale; attesocchè l'altra Cittadinanza più generale è solita esplicarsi con la parola, o termine di *Naturalezza*: Conforme insegna la pratica particolarmente della Spagna; mentre non essendo capaci (secondo quelle leggi, e privilegi) se non li nazionali delle cariche, e benefizj, si concede dal Rè a forastieri per grazia, e per privilegio la Naturalezza a tale capacità, con casi simili. E

E *Nel detto disc. 36. di questo titolo.*

Appresso li Canonisti si dà una specie di Cittadinanza Diocesana domiciliaria, overo accidentale senza detti requisiti; cioè

F quando essendo una Diocesi occupata dagl'Eretici, overo dagl'infedeli, li Chierici di quella se ne passano ad un'altra cattolica; attesocchè diventano Diocesani di questa. F

Nel tit. della Giurisd. in questo stesso lib. nel disc. 52.

Di alcun'altre Preeminenze, e Prerogative, o Precedenze si tratta nel libro decimo quarto in occasione di trattare delli Re-
10 golari, e delle Funzioni Ecclesiastiche.

IL DOTTOR VOLGARE,

LIBRO QUARTO; *PARTE PRIMA.*

DELLE SERVITU' PERSONALI, E REALI;

INDICE DE' CAPITOLI DELLE SERVITU.

CA-

CAPITOLO PRIMO.

Della generale divisione delle servitù, e delle loro diverse specie.

SOMMARIO.

1 *Della generale distinzione delle Servitù.*
2 *Qual sia la Servitù Personale.*
3 *E qual sia la Reale.*
4 *E quale sia la Mista.*

CAP. I.

1 LE Servitù generalmente si distinguono in più sorti, cioè: Altre sono le Personali: Altre le Reali: Ed altre le Miste. Le Personali ricevono anche diversa distinzione. Attesocchè: Altra è la Servitù Passiva: Ed altra è l'Attiva. La Passiva è quella, che si considera nella persona, la qual' è obbligata servire. L'Attiva è quella, che si considera nella perna, a cui sia dovuto il servizio.

La prima specie della Passiva si distingue: Attesocchè. Una è quella la quale importa lo stato della persona; perchè di libera la rende perpetuamente serva; sicchè quella persona nell'idioma Italiano si dice *schiavo*, ed in latino si dice *cattivo*, esplicando la parola Servitù con la parola Cattività, overo Schiavitudine. E 2 l'altra specie di Servitù si dà in persona libera, la quale; o per contratto di locazione delle sue opere s'obbliga a quella Servitù, che legalmente si dice *Famulato*; o veramente che risulti per altra convenzione; o'pure per disposizione di legge comune, o particolare regolata dalla qualità della persona, dalla quale sia dovuto qualche servizio: Come particolarmente si stima la Servitù del figlio verso il padre, overo quell'obbligazione, alla quale soggiacciono li vassalli verso il loro Barone, o Signore, e della quale si parla nel libro secondo de' Regali, in occasione di trattare dell' Angarie, e delle Parangarie; con casi simili, ne' quali la Servitù sia meramente Personale, così Attiva, come Passiva; cioè che da una persona sia dovuta ad'un'altra, senza la mistura, o riguardo della robba; mentre in quest'altro caso si dice Mista.

3 L'altra specie di Servitù meramente Reale è quella, la quale si deve da un podere all' altro, in maniera che il fato dell'uomo

sia solamente esplicativo di quella ragione, la quale sia dovuta alla robba: Sicchè il comodo, overo l' incomodo della Servitù nella persona sia occasionale per causa della cosa dominante, o servente da lui posseduta, secondo le specie delle Servitù Rustiche, ed Urbane, le quali si esplicheranno di sotto nel capitolo quarto con li seguenti.

E la terza specie di Servitù Mista si dice quella, la quale sia dovuta dalla persona alla robba, o all' incontro dalla robba alla persona, ed è la più frequente in pratica, e consiste per lo più nell' Usufrutto, e nell' Uso, ed anche nell' Abitazione; attesocchè spetta alla persona dell' Usufruttuario sopra la robba d' un' altro. Ed all' incontro, la Servitù Passiva verso la robba consiste nell' obbligo di dover andare alli Forni, overo alli Molini d' un' altro, con casi simili. Li quali più distintamente vanno esplicati nelle loro particolari rubriche o capitoli, trattando di ciascheduna specie di Servitù, con la distinta loro specificazione.

CAPITOLO SECONDO.

Della Servitù Passiva della persona, solita esplicarsi col nome, o termine di Cattività, o di Schiavitudine, e di quella del figlio verso il padre, e del Vassallo verso il padrone, e simili.

S O M M A R I O.

1 *La Schiavitudine muta lo stato della persona.*
2 *Perchè causa anticamente fosse così grande e frequente l' uso de' Servi.*
3 *E donde nascessero tante questioni che si hanno in questa materia.*
4 *Dell'uso delle Manumessioni.*
5 *Del Postliminio, e della legge Cornelia.*
6 *Per qual causa oggidì sia raro l'uso de' Servi.*
7 *In Roma perchè causa non vi sia l'uso de' Schiavi.*
8 *In quali casi entrino il Postliminio, e la legge Cornelia.*
9 *Che cosa sia Postliminio, ed in quali robbe cada.*
10 *Che cosa sia legge Cornelia.*
11 *Se il possessore d'un benefizio sia fatto schiavo, e dura in quello stato; qual tempo si deve attendere per la vacanza.*
12 *Li Religiosi Professi si rassomigliano alli Servi.*
13 *L'altre questioni in materia di Servi oggidì non occorrono.*
14 *Che'l parto in questa materia de' Servi segua la condizione della madre.*
15 *Nella Nobiltà è tutto il contrario.*
16 *Quando il figlio di Madre serva, sia libero.*
17 *Della legge Aquilia.*
18 *Si dichiara la regola che un Cristiano non può essere Servo dell' altro.*
19 *Di quelli che si vendono per Schiavi.*
20 *Della Schiavitudine delli mendicanti validi.*
21 *Della Servitù volontaria anco tra Cristiani.*
22 *Di quelli che si vendono in galera.*
23 *La condanna in galera non importa Servitù.*
24 *Oggidì non si danno Servi di pena.*
25 *Di quella Servitù che nasce dal Famulato; e dove se ne parli.*
26 *Della Servitù de' figli di famiglia verso il padre.*
27 *Della podestà di corregere che abbia il padrone col servo, overo il padre col figlivolo.*

28 *Di*

CAP. II.

1 Questa specie di Servitù Personale Passiva importa una total mutazione dello stato naturale della persona in perpetuo a tutti gli effetti, eccetto quelli, li quali riguardino la spiritualità per i sacramenti, e per la salute dell'anima, conforme particolarmente si dice nel libro decimo quarto nel titolo del Matrimonio. E questa Servitù legalmente và esplicata col termine di Cattività. Ma volgarmente nel nostro idioma Italiano; si dice Schiavitudine, overo di esser Schiavo.

2 E sebbene assai frequentemente questa specie di Servitù viene trattata nelle leggi civili de Romani; nondimeno ne' nostri tempi in pratica è molto rara.

3 Nasce ciò da quella ragione, che a tempo della Repubblica, o dell'Imperio Romano, quando furono fatte le suddette legg (non badandosi al motivo della Religione, se fosse o la medesima, o diversa) tutti coloro, li quali in ragione di guerra erano vinti da Romani, o fussero soldati dell'esercito nemico, overo del popolo delle Città prese, e soggiogate, diventavano loro servi, e da ciò nasceva, che ve ne fusse un numero così grande, e tra essi ve ne fussero di molti anco eccellenti artefici anzi periti in scienze, ed in virtuose facoltà, perilchè da padroni si davano loro i peculj per amministrazione de' loro negozj.

4 Quindi nasceano tante questioni, quante le medesime leggi insegnano, sopra questo peculio, e sopra li comodi, ed incomodi che risultavano dall'amministrazione di questi servi, overo dagli acquisti, che da essi si facevano: Come anche per il diligente e fedel servizio, che da' medesimi servi si prestava; e per la loro eccellenza nell'arme, o in altre facoltà era frequente l'uso delle Manumessioni; e per conseguenza quello de' liberi, o libertini, e del giuspatronato, che alli padroni manumettenti restava.

5 Ed all'incontro, per la frequenza delle Servitù che succedeano nelli soldati dell'esercito Romano, li quali andavano in potere de' nemici, overo in altri sudditi dell'Imperio, erano anche frequenti le questioni del Postliminio, e della legge Cornelia.

6 Ne' tempi nostri però questa materia è molto rara, e quasi che ban-

bandita dal foro per la proibizione , che un Criſtiano abbia in ſervo un'altro Criſtiano. E per conſeguenza nelle guerre, che per lo più ſono nell'Europa, alla quale pare ſia riſtretto il noſtro commercio tra Principi Criſtiani, li ſoldati vinti, li quali paſſano in potere dell'eſercito vincitore, diventano prigioni di guerra, ma non ſchiavi. Che però queſta Servitù, che diciamo Schiavitudine reſta ſolamente verificabile nelli Turchi, li quali per lo più, in occaſione di guerra maritima, ò di preda de corſari vengono in potere de vincitori. E di queſti n'è anco molto raro l'uſo per l'altra ragione, che forſe non regnava in tempo de' Romani antichi; cioè che ſi applicano per lo più al remo ad uſo di galere: E quelli, li quali ſi facciano venali per ſervizio de' particolari, ſi tengono in ſtato molto baſſo, e depreſso per ſervizj ſolamente vili e mecanici; e conſeguentemente non entrano le ſuddette queſtioni de peculj, o de libertini.

Molto più è raro queſt'uſo nella Corte di Roma, per non eſſervi in queſta Città uſo alcuno di Schiavi, ſtante il privilegio che gode il popolo Romano di dar loro la libertà, quando compariſcano
7 nel Campidoglio: In maniera che la frequenza di queſto uſo, pare ſi reſtringa in alcuni luoghi maritimi, e particolarmente nell'Iſola di Malta, però in detto ſtato depreſſo.

Quindi ſiegue, che reſtino ſolamente alcune queſtioni (anco rare) del Poſtliminio, e della legge Cornelia per li noſtri, li quali diventano Schiavi de' Turchi; cioè per il Poſtliminio, quando ritornino in libertà, e per la legge Cornelia, quando ivi muoja-
8 no. Ed anche tra Criſtiani, e nelle guerre tra loro ſuole entrar la legge del Poſtliminio nelle navi, o in altre robbe, che foſſero preſe in guerra, e poi ricuperate. A

A *Nel lib. 1. de' Feudi nel diſc. 58.*

Il Poſtliminio vuol dire, quando quegli, il qual'è ſtato in Cattività, ſe ne liberi, e ritorni nel primiero ſtato di libertà: Atteſocchè ſi finge, come ſe mai foſſe ſtato ſervo. E queſto termine di *Poſtliminio* ſi ſuole anche adattare a que' beni, li quali ſiano ſtati occupati da' nemi-
9 ci, e poſcia ſi ſiano ricuperati da' noſtri: Quando però non ſiano di quella ſorte che ſe ne perda totalmente il dominio, per la permutazione in mano de' nemici, in maniera che (anche ricuperandoſi dalli noſtri medeſimi, o per altri amici) non ritornino alli primi padroni, conforme ſi è accennato nel libro ſecondo de' Regali, in occaſione di trattar della guerra, e ſe ne parla nel Teatro. B

B *Se ne diſcorre nel detto diſc. 58. del lib. 1. de' Feudi.*

E la legge Cornelia entra nel caſo, nel quale quegli, il quale
10 ſia diventato ſervo de' nemici, muoja in iſtato di Servitù; atteſocchè in tal caſo ſi finge morto, non nel punto, che divenne ſervo, ma un' ora avanti per regolare la ſua ſucceſſione, e per altri effetti, li quali da ciò riſultano.

Quindi

11. Quindi ne' tempi nostri è stata ingegnosamente risvegliata una questione nuova nella materia Benefiziale; cioè, se il tempo della vacanza del benefizio (all'effetto di regolare la riserva Appostolica, la quale risulta da i mesi) si debba attendere quando segua la morte naturale, o pure quando sia seguita la Cattività, per la suddetta finzione della legge Cornelia. Ma si crede di certo esser più vero, che in questa materia si debba attendere il tempo della morte naturale; poichè nelli benefizj ecclesiastici, o in altre materie spirituali non entrano le finzioni della legge civile, conforme si discorre nella sua materia Benefiziale. C

C *Nel lib. 12. de' Benefizj nel disc. 16.*

12. Nel rimanente, tutto quel che si dispone in materia de' Servi nella legge civile, oggi è quasi bandito dal foro, nel quale particolarmente suol'occorrere di discorrere dell'incapacità de' Servi, in occasione di trattare de' Religiosi Professi, li quali in questa parte vengono rassomigliati a' Servi; cioè che tutto quello, che da essi si acquista, o che loro si deferisca, spetti al Monasterio, overo alla Religione, nella maniera che si acquista dal Servo, overo che se gli deferisca D: Mentre le altre antiche questioni sopra l'obbligo de' libertini, o sopra la validità, e forma della Manumessione, overo circa le prerogative del Padronato, che resta al padrone, il qual dia la libertà al Servo, oggidì quasi mai sono sentite nel foro.

D *Nel lib. 14. nel titolo de' Regolari ed anche nelle annotazioni al Concilio di Trento nello stesso lib. e nel lib. 9. nel tit. de' Testamenti*

13. Bensì che in quei luoghi, ne' quali sia frequente quest'uso di Schiavi, può darsi il caso dell'antica questione sopra lo stato de' 14. figli de' medesimi, a favore de' quali la legge dispone, che devono seguire la condizione della madre, e non quella del padre circa la libertà, o Servitù, o altra qualità della madre, senza badare alla qualità del padre; in maniera che ne' Servi si scorge l'opposto di quel che la legge dispone nelle persone libere per la Nobiltà, o Ignobiltà, come anche per la Cittadinanza, e per la famiglia: Attesocchè, come si è accennato nel libro precedente nel titolo delle Preeminenze, in occasione di trattare della Nobiltà, li figli seguitano la condizione del padre, e non quella della madre, di modo che non giova d'aver la madre nobile, se il padre sarà ignobile. Ed all'incontro, non pregiudica l'Ignobilità della madre, se il padre sia nobile.

15. Bensì che, conforme ivi si è accennato, la Nobiltà della madre giova molto a dar' un certo principio alla propria Nobiltà, e l'Ignobiltà della madre pregiudica per gl'Abiti Militari, e per quegl' altri effetti, per li quali la Nobiltà si richieda da tutti i lati. E

E *Nel lib. 3. delle Preemin. nel disc. 32. e seguenti.*

Quando poi il caso desse mutatione di stato della madre, la quale 16 in un tempo fusse libera, e nell'altro serva. Per la libertà de' figli (in tal caso) si attende quello stato, il quale sia più favorevole, attesocchè, se li figli saranno concepiti in istato di libertà, saran-

faranno liberi, ancorchè in tempo del parto la madre fusse serva. Ed all'incontro importa poco, che siano concepiti in istato di servitù, se a tempo del parto vi fusse la libertà. Anzi che, quando nell'uno, e nell'altro estremo sia stato in istato di servitù, basta (durante la gravidanza) vi sia stato qualche tempo (anche breve) di libertà.

Può ancora in detti luoghi, ne' quali sia frequente quest' uso di Schiavi, darsi il caso di disputare in pratica quelche la suddetta legge antica de'Romani dispone nella materia della legge Aquilia, per l'interesse del padrone contro coloro, che ammazzassero, overo ferissero, o debilitassero, overo corrompessero, o sviassero li Servi. Ed in ciò non può darsi una regola certa, dipendendo dalla qualità del Servo, dalla qual dipende la stima del danno. 17

Come ancora può darsi l'altro caso della legge Aquilia per l'azione, che possa competere contro il padrone a colui ricevesse danno dal servo: Ed in questo caso è riposto in arbitrio del padrone; o di rifare il danno, overo di dare il medesimo servo, senza esser obbligato ad altro.

Ed ancorchè di sopra si sia accennato, che oggidì un Cristiano non ha per Schiavo un'altro Cristiano; nondimeno ciò va inteso nell'origine della Servitù, la qual risulti per cagione di guerra tra Cristiani: Ma non già quando quell'infedele, il quale sia divenuto Schiavo, si faccia Cristiano; poichè in tal caso tuttavia resta schiavo, non ostante che sia venuto alla fede. 18

Si dava anco tra amici, e sudditi dello stesso Impero Romano questa formal Servitù, la quale importi Schiavitudine, perchè volontariamente uno si vendesse all'altro. E (secondo le leggi antiche di alcune nazioni) il debitore, il quale non pagava il debito, diventava perpetuamente, overo a tempo Schiavo del creditore. 19

Ma sopra tutte le specie, più bella, e la più prudente, ed opportuna al buon governo della Repubblica era quella Servitù, che dalle leggi civili si dava contro li mendicanti validi: Cioè, che se uno, il quale non sia nè stroppio, nè cieco, nè altrimenti impedito de' suoi membri, per poltroneria si desse a fare il birbante, e di andar cercando la limosina, diventasse Schiavo di chi lo volesse; cosa veramente molto ben'intesa. Ma però tutte queste specie per la suddetta ragione oggidì non sono più in uso. 20

L'altra sorte, o specie di Servitù Passiva Personale è quella, che si dà nelle persone libere, le quali, o per ragione di obbligo volontario si diano al servizio di un'altro, overo che a ciò obblighi la ragione del vassallagio, o di altro respetto; conforme particolarmente si verifica in quel servizio, del quale si è trattato nella materia de' Feudi, e nell'altra de' Regali, in occasione di 21

trat-

F trattare dell' Angarie, e delle Perangarie, e di altri ſervizj. F

Se ne parla nel lib. 1. de' Feudi nelli diſ. 3. 51. e 65. e nel lib. 2. de' Regali nel diſc. 146.

Queſta ſpecie di Servitù però non muta ſtato, nè rende la perſona veramente ſerva, ma ſi dice Servitù impropria per un modo di parlare; atteſocchè legalmente importa un famulato, cioè il locare, o vendere le ſue opere perſonali ad un altro: Overo un ſervizio occaſionale per cauſa del Feudo, o di altra robba, che ſi poſsegga con queſto peſo in ricompenſa del comodo, che ſe ne riporta.

E ſebbene anticamente (ſecondo la ſuddetta legge de' Romani) ſi dava la vera Servitù anche nelle perſone libere per contratto volontario, col quale uno ſi vendeſse all'altro per ſervo: Ad ogni modo oggidì ciò non ſi pratica per l' accennata ragione, che un Criſtiano non può avere per ſervo un altro Criſtiano.

22 Si dà bensì in pratica ſolamente un immagine di queſta Servitù volontaria in quelli, li quali volontariamente locano le loro opere al remo delle galere; atteſocchè volgarmente ſi dice *venderſi in galera*, ed è ad un certo modo coſtituirſi in iſtato di Schiavo: Queſti però ſi chiamano *buona voglia* a differenza di coloro, li quali in pena per delitti ſono condennati al medeſimo remo, che volgarmente ſi dicono *forzati*, a ſomiglianza dell'antica condanna alla cava, overo al lavoro del metallo.

23 Queſto ſervizio però, benche forzoſo, e penale, non importa vera Servitù, nè muta ſtato, ſecondo la più vera, e la più ricevuta opinione. Ed ancorchè alcuni credono, quando la condanna ſia perpetua, che volgarmente ſi dice *in vita*, ne riſulti queſt'effetto; nondimeno queſt' opinione non è ricevuta, mentre oggidì per la medeſima legge civile de' Romani più moderna, la quale da' Giuriſti vien chiamata *noviſſima*, nelle perſone libere non ſi dà più quella Servitù di pena, che ſi dava anticamente. Sicchè quando i Dottori parlano dell' inteſtabilità di un 24 reo già condannato, overo dell' incapacità di poſseder robba, o di fare quel che ſpetti a perſone libere, lo eſplicano per un modo improprio di parlare; imperciocchè queſta incapacità oggidì ſolamente ſi verifica in quelle perſone, le quali, oltre la condanna perſonale, patiſcano l' altra della general confiſcazione de' beni, la quale ſi dice *pubblicazione*; in maniera che l' incapacità non riſulta dalla mutazione dello ſtato della perſona, nè dalla Servitù, che porti la pena, ma dalla privazione totale de' beni, e delle ragioni; e per conſequenza dal difetto della materia. G

G *Se ne diſcorre nel Supplemento del lib. 2. de' Regali, in occaſione di trattare della confiſcazione de' beni per delitto.*

25 Importando dunque queſta ſpecie di Servitù nelle perſone libere piuttoſto un famulato, che per lo più riſulta dalla locazione

zione dell' opere : Però di essa si tratta in questo medesimo libro nella parte terza nel titolo della Locazione, e Conduzione. Ed anche in qualche parte nel libro settimo nel titolo de' Tutori, ed Amministratori, dove si tratta la materia del Salario.

26 Si considera ancora da' Giuristi un'altra specie di Servitù meramente Personale, la qual risulta dalla disposizione della legge; e questa è quella della Patria Podestà, per la quale il figlio dalla detta legge civile de' Romani antica veniva rassomigliato al Servo, per la medesima ragione dell'incapacità di aver cosa del proprio; sicchè tutto quello che da lui si acquistasse, o che se gli deferisse, si acquistasse al padre, appunto come occorre ne' Servi: Anzi che al padre si dava la medesima podestà sopra la vita del figlio in quello stesso modo, che si dava al padrone sopra la vita del Servo.

27 Ma questa podestà nella vita non solamente si è tolta dalla medesima legge de' Romani ne' figli, ma anche ne' Servi; attesocchè al padre, overo al padrone si dà podestà di qualche moderata correzione, e non altro.

28 E quanto all'incapacità. Parimente dalla medesima legge civile, che si dice *novissima*, è stata fatta la nuova introduzione del peculio, che si dice avventizio, mediante la quale i figliuoli di famiglia sono stati abilitati alle successioni, ed all'acquisto da' beni, così per propria industria, come anche in altra maniera: Eccetto che dal medesimo padre, al quale in questa sorte de beni la legge ne ha solamente riservato l'usufrutto, il quale ancora in alcuni casi è proibito, conforme si accenna nella seguente rubrica in proposito di parlare dell'Usufrutto, ed anche nel libro undecimo in proposito di parlare delle Successioni ab intestato: Restandogli solamente alcune proibizioni di disporre per ultima volontà, ed anco per certe specie de contratti, conforme si accenna nel libro settimo in proposito di trattare de' Contratti, e nel libro nono in proposito di trattare de' Testamenti, e dell' altre ultime Volontà.

29 Si usa anco questo termine di Servitù nelli Feudatarj per il peso del servizio personale, il quale secondo la vera, e propria natura del Feudo si dice a quello annesso. Ma questa parità è una Servitù impropria, simile a quella, alla quale è obbligato il soldato verso il suo Principe, overo verso il Capitano, con casi simili.

30 Si considera ancora una specie di Servitù Personale Passiva in coloro, li quali, o per legge particolare, o per privilegio del Principe, o per consuetudine abbiano obbligo di andare a macinare il grano, ed altre biade, overo l'olive nel Molino, overo di andare a cuocer il pane nel Forno di un' altro: E ciò da' Giuristi si anno-

annovera tra le Servitù, o personali, overo Miste, le quali si danno in persone libere, senza toccare il loro stato: Però la materia di questa specie di Servitù cade piuttosto sotto quella de' Regali, conforme ivi si è accennato in proposito di trattare della Regalia, che consiste nella facoltà di proibire, overo nella ragione privativa H. Attesocchè, cessando la ragion regale, e riducendosi al solo punto di ragion privata per via di prescrizione, riesce molto difficile il poterla concludere.

H *Se ne discorre nel lib. 2. de' Regali nel disc. 144. e 145. ed anche nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 3.*

Solamente nelle Comunità potrebbe darsi il caso, che anco senza privilegio del Principe ciò seguisse di comun accordo de' Cittadini per benefizio delle medesime Comunità, nella maniera che si dirà di sotto nel capitolo nono, nel quale si parla de' Paschi. Ma parimente n'è difficile, e molto rara la pratica per li Molini, e Forni degli ecclesiastici, o di altri esenti del medesimo luogo, o di altri luoghi convicini. Che però non si può dare sopra ciò una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, e ad ogni luogo, per dipendere la determinazione dalle circostanze particolari del fatto, e particolarmente dall' uso de' paesi; e se l'essersi andato a qualche Forno, o Molino per lungo tempo sia nato per elezione, ò per maggior comodità, overo (come li Giuristi dicono) per via di facoltà, come in dubbio si presume: Ed anche se vi cada sospetto di concussione, o di potenza nel padrone del Forno, o del Molino; con il più che si è accennato in detto libro secondo de' Regali in occasione di trattare di questa Regalia. I

13

I *Nelli detti discorsi 144. e 145. ed anco nel supplemento.*

CAPITOLO TERZO.

Della Servitù Perſonale Attiva, la quale ſi dice anco Miſta, dovuta alla perſona ſopra li beni: Cioè dell' Uſufrutto: E particolarmente dell' Uſufrutto Legale:

SOMMARIO.

1 *Dell' Uſufrutto, e ſue diverſe ſorti.*
2 *Dell' Uſufrutto Legale dovuto al padre nelle robbe del figlio.*
3 *Delli Peculj Avventizio, e Profettizio.*
4 *Il Peculio Profettizio è di due ſorti.*
5 *Della ragione, per la quale ſpetta l' Uſufrutto al padre.*
6 *All'Uſufrutto va anneſſa l' amminiſtrazione.*
7 *Non ha l' Uſufrutto nelli Peculj Caſtrenſe, e Quaſicaſtrenſe.*
8 *Anche nell' Avventizio non ſi dà, quando vi ſia la proibizione di chi dà, o laſcia la robba al figliuolo.*
9 *Se queſto ſia peſo, o favore del figlio; e ſe ſi poſſa metter nella legittima.*
10 *Nelli Feudi non entra il dett' Uſufrutto, e della ragione.*
11 *Lo ſteſſo nelli Fidecommiſſi, e Maggioraſchi.*
12 *E nelli beni del Chierico.*
13 *In quelli, ne' quali ſucceda il padre ab inteſtato.*
14 *Se lo ſteſſo cammini quando ſuccedano aſſieme per teſtamento.*
15 *Non ſi deve l'Uſufrutto in quel che il padre validamente dona al figlio.*
16 *Se quando non s' acquiſta l' Uſufrutto, ſi acquiſti la comodità.*
17 *Se poſſa il padre non curarſi di queſt'Uſufrutto, e rimetterlo al figlio.*
18 *L'Uſufrutto acquiſtato una volta dura ſempre.*
19 *Dell' Uſufrutto del padre, o madre che paſſa alle ſeconde nozze.*
20 *E dell' altro nelli lucri Dotali.*
21 *Degli obblighi di queſto Uſufrutto Legale.*

CAP. III.

1 QUesta specie di Servitù Attiva Personale, o Mista dovuta alla persona dalla robba, overo da un altra persona per causa della robba, per lo più si verifica nell' Usufrutto (del quale si tratta frequentemente nel foro) che ad alcuno si debba di qualche podere rustico, o urbano. Si distingue l'Usufrutto Legale, cioè che sia dovuto per la sola disposizione della legge, dall'accidentale, che sia dovuto per ultima volontà, o per contratto. Però sotto questa materia di Servitù cade solamente quell'Usufrutto, che li Giuristi dicono *Formale*, come importante la facoltà di godere li frutti di un podere, il quale non sia suo, ma di un altro in proprietà; dicendosi Usufrutto formale a differenza di quell'altro Usufrntto, che li Giuristi dicono *Causale*, il quale si dice essere in potere di colui, che sia padrone del fondo con piena ragione di proprietà, e di frutto.

2 L'Usufrutto Legale è quello, il quale si dà dalla legge al padre nelli beni, che si acquistano, così per propria industria, e fatica, come per successione, o in altro modo al figlio di famiglia, nel tempo che si ritrova sotto la patria podestà: Attesocchè per la legge antica (conforme di sopra si è accennato) queste robbe si acquistavano con piena ragione anche di dominio al padre per l'incapacità de' figlioli di famiglia di aver robba propria; nella stessa maniera che ne sono incapaci li servi, e li Religiosi professi. Ma la legge, che si dice novissima, ha tolta questa incapacità, ed introdotta una nuova distinzione di Peculj.

3 Uno de quali si dice Avventizio, il quale abbraccia tutto quello, che in qualsivoglia modo (eccetto che per mera liberalità del padre) si acquisti dal figlio. E l'altro Profettizio, ristretto a quel che se gli dia dal padre, avendo reso capace il figlio di famiglia di tutto quello cade sotto l'Avventizio, restando ferma solamenre la legge antica in quel che cade sotto il Profettizio.

4 Anzi quest'ultimo dalli Giuristi si destingue in due specie. Una delle quali si dice propria, che abbraccia quel che dal padre si dia al figlio in podestà, senza titolo traslativo di legittimo dominio. E l'altra impropria, la quale abbraccia quelle robbe, che si diano dal medesimo padre con leggittimo, e valido titolo. Come (per esempio) per contratto oneroso, o in altro modo corrispettivo: Overo per donazione, la quale a cagione del giuramento, ò per altra causa dalla legge si stimi valida, tra il padre ed il figlio, secondo i casi, de' quali si tratta nel libro settimo nel titolo delle Donazioni:

zioni. Che però Profettizio improprio vuol dir lo stesso che Avventizio, ed è della stessa natura. A

5 Per ricompensa dunque del danno, che la detta legge novissima ha' fatto al padre nel privarlo del suddetto dominio in quelle robbe, le quali cadono sotto questo Peculio Avventizio, ha riservato al medesimo padre l'Usufrutto, e l'amministrazione, la quale va annessa con l'Usufrutto; in maniera che quando non compete l'Usufrutto, nè meno spetta l'amministrazione, con le di-
6 chiarazioni però, delle quali (circa questa amministrazione) si tratta nel libro settimo nel titolo delle Alienazioni, e de' Contratti proibiti. Ed anco nell' altro delli Tutori, ed amministratori.

A
Oltre quel che se ne accenna nel detto lib. 7 delle Donazioni, se ne discorre ancora nel lib. 6. della Dote nelli discorsi 32. e 33. e 154.

Quest'Usufrutto Legale, il quale regolarmente è dovuto al padre negli accennati beni acquistati dal figlio, e che cascano sotto il suddetto nome, o termine di Peculio Avventizio, non è
7 dovuto in quei beni, li quali cadono sotto li due Peculj conosciuti dalla legge antica, de' quali erano capaci li figlioli di famiglia. Uno si dice Castrense, il quale abbraccia le robbe acquistate dal figlio soldato in occasione della milizia: E l'altro. Quasi castrense, il quale a somiglianza dell'antecedente abbraccia quelle robbe, che si acquistino dalli figli di famiglia per via di lettere, le quali dalla legge sono rassomigliate all'arme, e sono regolate con gli stessi termini, e privilegj.

Quando però si tratti di quelle scienze, le quali dalla legge si dicono professioni. Come sono: La Legge: La Filosofia: La Medicina: La Matematica, e simili. Restando dubbio, se la professione del Notariato porti questa prerogativa, nel che si deve deferire all'uso de' paesi, secondo il quale quest'esercizio stia in maggiore, o minor riputazione: Attesocchè in questi due Peculj Castrense, e Quasi castrense il figliol di famiglia a tutti gli effetti (anco di far testamento, che si stima il maggiore) viene stimato come un padre di famiglia. B

B
Si presuppone nelli discorsi, che si accennano di sotto, in occasione di quell'Avventizio che abbia la stessa natura.

Bensì che anche nelli suddetti beni, li quali cadono sotto il Peculio Avventizio, la regola di sopra accennata circa l'Usufrut-
8 to dovuto al padre vien limitata in molti casi: E primieramente quando vi concorra la proibizione di colui, per disposizione del quale, o per ultima volontà, o per atto tra vivi s' acquisti la robba al figlio: Bastando che questa volontà sia anco presunta, o congetturale, ancorchè non fusse espressa; Ed è rimesso dalla legge all'arbitrio del Giudice il vedere, quando le congetture, o le presunzioni concludano sufficientemente questa volontà. Che però non può darvisi una regola generale, dipendendone la determinazione dalle circostanze particolari del fatto. C

C
In questo lib. nel disc. 60. e 64.

E ſebbene alcuni han voluto che queſta volontà ſi debba ſolamente attendere in quella diſpoſizione, che dipenda dalla libera volontà del diſponente; e per conſeguenza che non poſſa abbracciare la legittima, o altra ſucceſſione neceſſaria, conforme per lo più è quella de' figli nella dote materna attesi alcuni Statuti locali ſecondo la regola; che nella legittima, o in altra ſucceſſione neceſſaria non ſi poſſono mettere condizioni, o peſi: Nondimeno è più vero, e più ricevuto il contrario per quella ragione molto probabile; che queſto non è peſo, ma piuttoſto è favore del figlio, del quale in tal modo ſi rende la condizione migliore, liberandolo da quella ſervitù, che gli ha impoſto la legge. D

9

D
Ne' ſuddetti luoghi.

Secondariamente ſi limita queſta regola ne' Feudi, per la ragione ſolita aſſegnarſi da' Feudiſti, che importando il Feudo una ſervitù, non deve darſi ſervitù di ſervitù. Si credono però più probabili due altre ragioni (mentre queſta deriva piuttoſto da ſottigliezza legale) Cioè, che il Feudo vero importa una milizia, e per conſeguenza è robba, la quale cade ſotto il Peculio Caſtrenſe eſente da queſto peſo. E l'altra, che (ſecondo la regolar natura de' Feudi) il comodo di eſſi conſiſte ne' frutti, o nel godimento, durante la vita del Feudatario. Che però, danddoſene l' Uſufrutto al padre, potrebbe il Feudo reſtar inutile al poſſeſſore. E

01

E
Nel detto diſc. 60. di que. o libro.

Per queſta medeſima ragione ſi crede più probabile, ed è più comunemente ricevuta l'altra limitazione ne i beni che dal figlio di famiglia ſi ottengano per cauſa di Fideicomiſſo, o di Maggiorasco, o di Primogenitura; ancorchè ſopra ciò vi ſia qualche varietà d' opinioni. Però (come ſi è accennato) queſta è la più comune, e più ricevuta in pratica. F

11

F
Nel diſc.61.e 63. di queſto libro.

12

Ed eſſendo li Chierici raſſomigliati a i ſoldati: Quindi credono molti Dottori, che dal medeſimo peſo dell' Uſufrutto del padre ſiano eſenti li beni acquiſtati dopo il Chiericato, cadendo ſotto queſto peſo li beni acquiſtati per prima; mentre il Chiericato, il quale ſopravenga, non deve toglier le ragioni già acquiſtate al padre: Atteſocchè ſebbene la ſomiglianza de' ſoldati con la ragione del Peculio Caſtrenſe cammina ſolamente in quei beni, che ſi acquiſtano per cauſa del Chiericato, e non negli altri indifferenti, li quali provengano per cauſe meramente temporali: nondimeno pare che la più comune opinione, (particolarmente de' moderni) tenga il contrario, e contro la quale ſi conſiderano alcune ragioni nel Teatro in queſto medeſimo titolo. Che però non può darviſi regola certa, e generale, ma ſi dovrà deferire allo ſtile de' Tribunali, qual opinione ſia più abbracciata, e

tà; e qual sorte di Chiericato basti a questo effetto, discorrendosi del medesimo punto nel libro nono nel titolo de' Testamenti in proposito di trattare dell'altra questione: Se il figliolo di famiglia Chierico possa per testamento, o altra ultima volontà disporre di questi beni del Peculio Avventizio, che gli provengano per cause temporali. G

G
Nel disc. 61. di questo lib. e nel lib. 9. de' Testamenti nel disc. 34.

13 Cessa parimente questo Usufrutto nel caso che il padre, ed il figlio succedano ab intestato nella medesima eredità del figlio, e fratello respettivamente secondo la medesima ragione di ricompensa, per la quale si è indotto questo Usufrutto; poichè anticamente morendo un figlio, succedea nelli suoi beni il padre nel solo Usufrutto, spettando la proprietà all'altro figlio, e respettivamente fratello. Che però avendo la legge più nuova ammesso il padre all'egual successione anche nella proprietà, quindi se gli nega l'Usufrutto della porzione, che spetta al figlio, acciò una cosa resti compensata con l'altra.

14 Quindi dalli Dottori si disputa la questione: Se il medesimo cammini quando il padre, ed il figlio ottengono qualche successione per testamento, o ultima volontà. Alcuni semplicemente l'affermano col presupposto, che vi entri la medesima ragione. Altri semplicemente lo negano. Ed altri vanno distinguendo, se la disposizione sia eguale, o ineguale. Però (a mio giudizio) la verità pare sia, che questa deve dirsi questione più di fatto, e di volontà, che di legge, da doversi decidere con le circostanze di ciascun caso. Cioè: se la disposizione fatta dal testatore a favore del padre sia principalmente per l'affezzione, o merito personale del medesimo, independentemente da quel che si sia disposto a favore del figlio; overo se la disposizione fatta a favore del padre sia in riguardo del figlio, sicchè lui sia solamente contemplato per una ricompensa dell'Usufrutto, che gli dà la legge, acciò in questo modo il figlio abbia quel che se gli lascia libero da questo peso. Ed in somma; se entri o nò la medesima ragione della ricompensa, per la quale si nega al padre l'Usufrutto in caso della successione ab intestato. H

H
Nel disc. 61. e 62. di questo libro.

15 Parimente secondo l'opinione, che si crede più vera, più commune, e più ricevuta cessa quest'Usufrutto Legale dovuto al padre in quelle robbe, le quali dal medesimo si siano validamente donate al figlio. Come (per esempio) si dice la Donazione, la quale si sia fatta col giuramento, che toglie la proibizione della legge civile, e rende valido l'atto. Overo, che sia Donazione causativa, la quale dalla medesima legge civile sia stimata valida: Ed è (a cagione d'esempio) quella per causa di Dote, o per contemplazione di Matrimonio, o per cause simili appro-

I vate dalla legge, e delle quali si tratta nel libro settimo delle Donazioni; attesocchè queste robbe in tal caso si dicono Peculio Profettizio improprio, il qual'è stimato più favorevole dell' Avventizio; sicchè non se n'acquista l'Usufrutto legale al padre. I

Nel disc. 32. 33. del lib. 6. della Dote.

Nelli suddetti, ed in altri casi, nelli quali detto Usufrutto non si acquisti al padre, nasce la questione; se almeno se ne acquisti la comodità: Ed in ciò si distingue; che se tal proibizione 16 nasce da volontà del testatore per odio del padre, ed in tal caso non se ne acquisti nè meno la comodità: Ma quando ciò nasca dalla disposizione della legge, o in altro modo; in maniera che non entri la suddetta ragione; in tal caso se ne acquisti L una certa comodità, la quale va intesa discretamente ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità delle robbe, e delle persone, overo secondo l'uso del paese, ed altre circostanze del fatto. L

Nel disc. 60. di questo lib. ed altrove.

Quando poi quest'Usufrutto s'acquisti al padre, può nondimeno questi non curarsene, nè per ciò i suoi creditori, o gli altri figli potranno pretendervi ragione alcuna: Eccetto se l'avesse una 17 volta accettato; poichè in tal caso non potrà pregiudicare a quelli, li quali abbiano ragione sopra le sue robbe per la distinzione, della quale si parla nel libro ottavo, dove si tratta del Credito, e del Debito; ed anche nel libro nono, dove si tratta di calcolare il patrimonio per regolare la legittima: Mentre; altro è il non voler acquistare, astenendosi dall'acquisto, ed altro è il rimetter le cose già acquistate, importando in questo secondo caso una diminuzione del proprio patrimonio, il che non cammina nel primo, che non si curi di acquistare.

Ma se il padre abbia acquistato, overo che essendosi deferito non abbia fatto atto in contrario, anzi si dichiari di volerlo; in tal caso quello dura finchè egli vive, ancorchè il figlio morisse, overo che mutasse stato, facendosi Religioso, o Chierico; 18 attesocchè il privilegio de' Chierici di sopra accennato sopra l'esenzione da questo peso cammina nelli beni, che siano sopravenuti doppo questo stato, ma non prima; e l'acquisto fatto una volta M dura durante la vita del padre, ancorchè cessi la patria podestà per qualsivoglia causa. M

Nel disc. 61. di questo libro.

Vi sono ancora cert'altre specie di Usufrutto Legale, e particolarmente quello, che spetta al padre, o alla madre, la quale abbia fatto passaggio alle seconde nozze in quelle robbe, nelle quali per altro dovrebbe succedere anche nella proprietà ad uno 19 de' figliuoli del primo matrimonio, quando ve ne restano degli altri; attesocchè tra le pene delle seconde nozze vi è questa, che di Proprietario, diventa solamente Usufruttuario, conforme si accenna nel libro nono, nel titolo delle Successioni ab intestato.

Ed

Ed è ancora quell' Usufrutto, che (secondo le diverse leggi de' paesi) si acquista al marito, overo alla moglie respettivamente
20 superstite per causa del lucro dotale, riservandosi la proprietà a' figli di quel matrimonio; ma di ciò si tratta nel libro sesto della Dote, e de' lucri dotali.

Quali poi siano gli obblighi di questo Usufruttuario Legale sopra la restituzione della robba, quando sia finito l'Usufrutto, se ne discorre nel capitolo seguente, nel quale si tratta dell'altra spe-
21 cie di Usufrutto Accidentale; mentre ciò è comune all'una, ed all'altra sorte d'Usufruttuario.

CA-

CAPITOLO IV.

Dell' altra specie di Usufrutto Accidentale, il quale propriamente importa Servitù.

SOMMARIO.

1 *Si distingue l'Usufrutto Formale dal Causale.*
2 *In dubbio si deve intendere del Formale; e della ragione.*
3 *Quando s'intenda disposto dell'una, o dell'altra specie.*
4 *Se l'erede Usufruttuario universale sia anche erede nella Proprietà; e degli effetti che da ciò risultano.*
5 *Quando l'Usufruttuario diventi Proprietario.*
6 *Se il Proprietario debba participare dell' Usufrutto.*
7 *Quali pesi spettino all'Usufruttuario, e quali al Proprietario; e particolarmente de' Censi, e di altre Risposte annue.*
8 *Della sicurtà che deve dare l' Usufruttuario.*
9 *Che non si possa rimettere; il che si dichiara.*
10 *Prima di darla non fa i frutti suoi; il che si dichiara.*
11 *Che cosa si deve fare quando la detta sicurtà non si possa dare.*
12 *Dell' altra cauzione Muziana.*
13 *Della consuetudine di Bulgaro, quando la moglie sia lasciata donna, e madonna, ed usufruttuaria.*

CAP. IV.

1 PAssando all' altra sorte di Usufrutto, il quale sia dovuto per disposizione dell' uomo, e non della legge; cioè per via di legato, o per altra ultima volontà (secondo il caso più frequente) ed anche per contratto: La maggior questione suol'esser sopra la qualità della disposizione; se importi solamente quest' Usufrutto Formale, il quale importa una semplice servitù personale, o veramente l'altro Usufrutto Causale, il quale porta seco anche la Proprietà con piena ragione di dominio: Attesocchè, per la suddetta distinzione dell'Usufrutto Causale, e Formale, questo vocabolo, come equivoco, conviene all'una, ed all'altra specie, non conclude necessariamente, che la disposizione si debba intendere di quell'Usufrutto semplice, il quale importa solamente una servitù.

Bensì in dubbio, quando non vi concorrano altri argomenti in contrario, la disposizione si deve intendere di questa specie, e non

non dell'altra; mentre in dubbio si deve pigliare quell'intelletto, 2 il quale sia meno gravante, e meno pregiudiziale al disponente, overo al suo erede: E più chiaramente perchè (secondo l'uso comune di parlare) questa specie di Usufrutto è solita esplicarsi con questo vocabolo, nascendo l'altra da una mera sottigliezza legale.

Quali poi siano gli argomenti, per li quali la disposizione fatta nell'Usufrutto si risolva nella Proprietà, non vi si può dare 3 una regola certa da applicarsi ad ogni caso; attesocchè nelle materie congetturali, essendo più di fatto che di legge, il tutto dipende dalle circostanze di ciascun caso particolare. Poichè sebbene alcuni considerano, se vi sia la proibizione d'alienare, o di fare altri atti proporzionati più al Padrone, che all'Usufruttuario, con altre simili congetture: Nondimeno non sono cose concludenti, ma equivoche, da fare, o non fare questa operazione, secondo il maggiore, o minor numero degli argomenti, o pure secondo le altre circostanze.

La maggior questione, che sopra ciò cadea tra gli antichi, era quando si lasci l'Usufrutto universale con titolo conveniente ad un erede, e con la chiamata di un'altro doppo la morte di questi. Come per lo più accade, quando un marito lascia erede 4 usufruttuaria la moglie, e doppo sua morte istituisce un altro erede. Cioè se tale instituzione nell'Usufrutto importi solamente un legato dell'Usufrutto Formale, sicchè l'altro s'intenda erede puro da principio: O veramente se importi titolo ereditario anche nella Proprietà, col gravame di restituir l'eredità doppo morte all'altro chiamato, il quale perciò debba dirsi sostituto, per li molti effetti, che dall'una, o dall'altra qualità risultano. Così per il dominio della Proprietà, e per quelle ragioni che non si possono esplicare se non da un erede universale, e non da un legatario: Come ancora per la sicurtà, la quale si deve dare dall'Usufruttuario, e non dall'erede gravato, ed anche per la caducazione, che risulterebbe quando il secondo chiamato premorisse al primo, e per la detrazione della Trebellianica. E de' quali, e simili effetti si parla in diversi luoghi, particolarmente nel libro nono nel titolo dell'Erede, ed Eredità, e nell'altro delle Detrazioni, ed anche nel libro decimo nel titolo de' Fidecommissi.

Ed ancorchè tal questione sia molto dibattuta tra Dottori con gran varietà d'opinioni: Nondimeno la più comune tra moderni, e la più ricevuta è quella favorevole al secondo chiamato; cioè che s'intenda erede primo, e diretto da principio; sicchè l'altra istituzione nell'Usufrutto, ancorchè universale, importi un legato dell'Usufrutto: Quando però non vi concorrano prove, o con-

o congetture, che il testatore abbia avuto diversa volontà, per la quale questa regola riceva la limitazione, conforme la ricevono tutte le regole, le quali si hanno nella materia di volontà dubbia, ed incerta: E per conseguenza non può darvisi una regola certa, e generale per la capacità de' non professori, dipendendo dalle circostanze del fatto per la qualità, e numero delle congetture, e degli argomenti; se tal volontà vi sia, o no; e se le congetture siano legali, ed approvate da' Dottori, e da' Tribunali. A

A *Di ciò si tratta nel lib. 9. nel tit. dell' Erede nel disc. 2. e tit. della Legittima dello stesso lib. nel disc. 33. e nel lib. 10. de' Fidecommissi nel disc. 107. e 110.*

Può sì bene darsi il caso, che quando anche sia certo che la disposizione importi un semplice legato di Usufrutto Formale, tuttavia si risolva in istituzione universale di erede con la proprietà, perchè l'erede premorisse al testatore, o che per altro accidente mancasse, o non vi fosse. Ma ciò non dipende dalla particolar natura dell' Usufrutto, nascendo piuttosto dalla regola generale di ogni legatario, della quale si parla nel detto libro nono nel titolo dell' Erede.

5

Ed all' incontro essendovi l' erede, in maniera che la disposizione resti ne' suoi termini di semplice legato di Usufrutto, ne segue che questo riceva diminuzione in parte per operazione della legge, ancorchè il senso letterale delle parole porti il tutto: Cioè che essendo uno costituito erede universale nella Proprietà, e l'altro istituito nell'Usufrutto, parimente universale, se l' erede debba participare per metà dell' Usufrutto in maniera che il legatario ne abbia solo la metà: Entrando anche la medesima questione con la stessa proporzione tra due legatarj particolari di qualche podere, o di altra robba, della quale ad uno sia lasciata la Proprietà, ed all' altro l'Usufrutto. Ed in ciò parimente non vi si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso per la capacità de' non professori, essendo questione parimente molto dibattuta tra' Giuristi con varietà d' opinioni.

9

A mio giudizio però pare sia questione più di fatto che di legge; e per conseguenza che sia incapace di una regola certa, e generale, per dipender la decisione dalle circostanze particolari del fatto, dalle quali si possa argomentare la verisimil volontà del disponente. E quando questa sia totalmente dubbia, in maniera che bisogni camminare con l'opinione de' Dottori sopra l'intelligenza d'alcune leggi, che ciò diversamente dispongano, si debba deferire agli stili de' Tribunali, abbracciando quella opinione che ivi sia più ricevuta. Bensì, che ciò occorre molto di raro, non dandosi facilmente in uso, che la questione si riduca a mero articolo di ragione. B

B *Nelli disc. 48. e 55. ed in altri di questo libro.*

Cadono anche tra l'erede universale, overo tra il legatario della pro-

7 proprietà, e l'Usufruttuario diverse questioni, particolarmente sopra li pesi, a quali siano soggette le robbe, delle quali, sia dovuto l'Usufrutto; cioè, se spettino all'Usufruttuario, overo al Proprietario: Ed in ciò la regola generale cammina con la distinzione; che se sono pesi annui, o mestrui, o in altro tempo stabilito col tratto successivo, e reiterabile, in maniera che abbiano natura de' frutti passivi, li quali a somiglianza degli attivi rinascono ogn' anno, o in certi tempi stabiliti, ed in tal caso spettino all'Usufruttuario; attesocchè li frutti passivi si devono pagare con li frutti attivi; sicchè l'Usufrutto s' intende lasciato in quel di più che avanza, nel modo che sono li Beneficiati, e li Rettori della Chiesa. Ed all'incontro se siano pesi per una volta, e con natura di capitale, spettino all'erede, ancorchè per comodità il pagamento si sia diviso in più paghe, overo in più tempi.

L'una e l'altra parte però della distinzione vien limitata dalla contraria volontà del disponente, non solamente quando sia espressa, ma ancora quando sia tacita, che risulti dalle congetture, e particolarmente della verisimilitudine, o inverisimilitudine; posciachè, se il peso fusse grande, che assorbisse tutto il frutto, o la maggior parte di esso; in maniera che, avuta considerazione alla qualità dell'Usufruttuario, la disposizione resterebbe inutile, o di poco rilievo, sicchè non ne risultasse quel fine, o quell'effetto, il quale verisimilmente si sia considerato dal disponente: Ed in tal caso il peso sarà dell'erede, e non dell'Usufruttuario: All'incontro quel peso, che abbia natura di Proprietà, sia del Usufruttuario, quando l'Usufrutto sia molto pingue, e che comodamente possa sopportarlo, o che verisimilmente non abbia perciò voluto il disponente l'alienazione, o la diminuzione del capitale. C

C *Nelli disc. 57. e 58. di questo libro, e nel lib. 11. de' Legati nel disc. 26.*

Come anche nel caso della regola contro l'Usufruttuario sopra gli annui, o reiterabili pesi in forma, o natura di frutto: Come (per esempio) secondo la maggior frequenza sono li Censi sopra li poderi, ed i beni, de'quali si sia lasciato l'Usufrutto per vedere, se siano pesi reali, o personali: Attesocchè se saranno Canoni, o Livelli, o Censi, che da' Giuristi si dicono riservativi, ed altri simili pesi meramente reali, come dovuti per una certa participazione de' frutti del medesimo podere, e beni; in tal caso il peso sarà dell'Usufruttuario: Ma se saranno Censi, li quali da' Giuristi si dicono *consignativi*, li quali con denaro dato al padrone del fondo si costituiscono secondo le Bolle di Pio V. e di Nicolò V. e di altri Pontefici: Ed in tal caso, se il disponente non sia il principale impositore, ma sia debitore occasionale del Censo, cioè come possessore della robba a quello obligata, il peso si stima parimente reale, e per conseguenza sarà dell'Usufruttuario: Ma quando il disponente sia il principale impositore,

tore, all'ora entra la questione molto dibattuta da' Dottori con varietà d'opinioni. Però si crede la più probabile, che debba stimarsi piuttosto peso personale, ed in conseguenza spetti all'erede, quando le circostanze del fatto verisimilmente non persuadono una diversa volontà: Poichè, sebbene alcuni distinguono tra le disposizioni per ultima volontà, e quelle per atti tra vivi: Nondimeno non pare che questa distinzione sia ben fondata. Ed in effetto si deve stimare una questione di fatto, e di volontà da decidersi con le circostanze particolari. D

D. *Nelli stessi luoghi accennati di sopra.*

E' obbligato l'Usufruttuario dalla legge di dare la Sicurtà di godere de' beni, de' quali abbia l'Usufrutto ad uso di buon padre di famiglia, conservando nel suo essere la proprietà, in quel modo che li buoni, e diligenti padri di famiglia godono, e coltivano li loro beni per la loro perpetua, e successiva conservazione. E quando si tratti dell'Usufrutto lasciato in quei beni, li quali si consumano con l'uso, in tal caso la Sicurtà dovrà darsi, non per l'effetto suddetto, ma per l'altro di restituire, finito l'Usufrutto, il prezzo delle robbe in denaro.

Questa Sicurtà dalla legge viene stimata necessaria, ed essentiale a tal segno, che (secondo un'opinione forsi più ricevuta in pratica) nè anco si può rimettere dal medesimo disponente, il quale lascia l'Usufrutto; sicchè la rimessione, o liberazione, che se ne faccia, porti solamente qualche moderazione dell'obbligo rigoroso di darla con piena sicurezza, maggiormente quando si tratti de' beni mobili, o semoventi, overo di stabili soggetti a consunzione, overo notabile deteriorazione. E

9

E. *Di questa Sicurtà si parla nelli disc. 48. 51. e 53. di questo libro.*

Quest' opinione però, la qual nega tal podestà nel disponente (per mio giudizio) deve camminare a somiglianza dell'altra liberazione, la qual'è solita lasciarsi a tutori, ed ad altri amministratori del rendimento de' conti della loro amministrazione; cioè, che la volontà del disponente non si deve attendere, quando ne possa nascere l'inconveniente considerato dalla legge, e da' Dottori, che sarebbe il rimettere il dolo *de futuro*, ed invitare a far delitto, per la sicurezza di non averne il gastigo. Sicchè (circoscritta questa ragione) non si sà vedere per qual causa quegli, il qual potea lasciar la sua robba all'Usufruttuario anche nella proprietà, e con piena ragione, non possa lasciargli l'Usufrutto con l'esenzione di questo peso, obbligandolo, finito l'Usufrutto, alla restituzione di quello potrà, e che li resterà, nella maniera che si dice nel libro decimo de' Fideicommissi; cioè che l'erede, il quale gravato a restituire l'eredità ad un altro, deve restituire tutta la robba, ed in tanto (durante la condizione) è proibito d'alienarla con l'obbligo di amministrarla, e di conservarla

varla ad uso di buon padre di famiglia; onde ancorchè per termini di legge sia in tanto vero padrone, tuttavia di fatto viene stimato come un' Usufruttuario: E pure non è proibito il disponente gravarlo alla restituzione di quel solo, che si trova in essere nel tempo della sua morte, con esimerlo da' detti pesi, e proibizioni. Che però la suddetta conclusione sopra il difetto della podestà di liberare l' Usufruttuario da questo peso va intesa, quando vi entri la suddetta ragione del dolo *de futuro* e dell' invitare al delitto. F

F *Nelli suddetti luoghi, ne quali si tratta della materia*

Prima che tal Sicurtà si dia, l' Usufruttuario non fa i frutti suoi, ne può pretenderne la restituzione dal Proprietario, il quale non essendo inibito gli abbia con buona fede, e senza fraude percetti, per la licenza che glie ne dà la legge, fino a tanto l' Usufruttuario adempisca quest' obligo.

10

Anzi quei Giuristi, li quali son soliti camminare indiscretamente col solo senso letterale delle leggi (conforme particolarmente fanno gli scolastici) vogliono, che se l' Usufruttuario de fatto avesse goduto l' Usufrutto senza dare la suddetta Sicurtà, sia obbligato restituire il tutto, come malamente percetto: Tuttavia li Tribunali (camminando più giudiziosamente, e con miglior moderazione) non ammettono questo rigore, se non quando l'Usufruttuario si possa dire di essere stato in una mala fede vera, perchè sia stato interpellato a dar la Sicurtà, e l' abbia trascurata; overo che in altro modo il non averla data si possa ascrivere a sua colpa positiva: Non già quando (non essendo a tutti note queste Sottigliezze legali, particolarmente a donne, ed a persone idiote) si sia camminato con qualche buona fede.

11

Come ancora non potendosi dall' Usufruttuario dare questa Sicurtà idonea (conforme per lo più occorre in pratica, per la ragione, che l'esperienza ha insegnato al Mondo, che quest' atto di far Sicurtà, e di obbligarsi per altri, ancorchè in astratto secondo la sua origine sia un'atto lodevole, e virtuoso, nondimeno riesce dannoso, e molto pregiudiziale, che però da prudenti vien tacciato per atto d' imprudenza) in tal caso lo stesso rigore di quei Giuristi, li quali senza la dovuta discrezione, ed epicheja camminano col solo senso letterale delle leggi, ad uso di grammatici, rende inutile la disposizione; mentre vogliono, che l'Usufruttuario non possa ottenerne emolumento alcuno. Ma parimente con maggior giudizio e discretezza questo rigore è stato moderato da' moderni, e da' Tribunali: Attesocchè quando si tratti de' beni stabili, i quali non siano soggetti alla dissipazione, questa Sicurtà non è stimata necessaria. E quando per la qualità della persona possa cader dubbio sopra la deteriorazione per la mala cultu-

cultura, in tal caso si può e si deve rimediare con buone provisioni, dando le robbe in affitto, overo in amministrazione al medesimo Proprietario, o ad altra persona sicura, e diligente: Ma quando si tratti di robbe mobili, le quali si consumano con l'uso, all'ora si pratica l'altra provisione, con la quale si provede all'indennità dell'uno, e dell'altro, cioè di vender le robbe, e d'investirne il prezzo in beni stabili, o in luoghi di Monti, overo in annui Censi ben vincolati a favore del Proprietario: O pure con rilasciar la robba in mano del medesimo Proprietario, che a suo arbitrio la venda, e l'investa, o in altro modo l'amministri, pagandone all' Usufruttuario un certo frutto moderato, secondo l'uso del paese. Che però sopra ciò non si può dare una regola certa, e generale per ogni luogo, essendo materia, che va regolata dalle circostanze del fatto ad arbitrio del Giudice. G

G *Nelli stessi luoghi accennati.*

In caso che l'Usufrutto sia lasciato a persona sotto qualche condizione, l'inosservanza della quale porti la caducità con l'obbligo di restituire tutto quello, che si sia percetto, conforme per lo più occorre in quelle disposizioni, che si fanno da' mariti a favore delle loro mogli, sotto condizione di dover continuare in stato vedovile: In tal caso, quando la condizione sia talmente concepita, che contravenendo porti seco la restituzione de' frutti percetti; e conforme li Giuristi dicono, che sia disposizione piuttosto condizionale, che modale; ne siegue che, oltre la suddetta Sicurtà, la quale generalmente si deve dare da ogni Usufruttuario, si richiede anche l'altra, la quale da' Giuristi si dice *Muziana*; cioè di non dover passare alle seconde nozze, o in altro modo di non contravenire alla condizione prescrittagli, ed in contravenzione restituire tutto quello, che si sia ricevuto.

12

Sopra di ciò cade la questione, quando la disposizione sia nell'una, o nell'altra maniera; cioè se sia più condizionale, o modale: Ma perchè se ne discorre nel libro undecimo nel titolo de' Legati però, nonconvenendo ripeter tante volte le stesse cose, si potrà ivi vedere.

In proposito di questa disposizione di Usufrutto, la quale dal marito si suol fare a favore della moglie, lasciandola donna, madonna, ed usufruttuaria, quando particolarmente vi restino figli, li quali siano gli eredi, lasciati sotto la tutela, o educazione della madre, overo matregna, respettivamente, il che per senso de' Dottori antichi è solito esplicarsi con il termine della consuetudine di Bulgaro, questa disposizione non importa vero, e formale Usufrutto, ma si risolve negli alimenti, con qualche maggior prerogativa di quel che abbia un semplice alimentario, e come li Giuristi dicono, con una preeminenza dominicale in casa qual

13

specie

ſpecie di continuazione di quello ſtato , che godeva in vita del marito.

Queſta però è una regola appoggiata ad una certa preſunzione della volontà del diſponente indotta da un uſo comune, che però ſi limita per la contraria, o diverſa volontà, non ſolamente eſpreſſa, ma anche preſunta, e congetturale, alla quale ſempre deve cedere la preſunzione della legge: Sicchè le queſtioni, che ſopra ciò corrono, ſono più di fatto, che di legge. Se; e quando vi ſiano congetture, ed argomenti ſufficienti a provare tal volontà.

Ed in ciò non ſi può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caſo, dipendendo la deciſione dalla quantità, e qualità delle congetture, e degli argomenti: E ſopra tutto dalle circoſtanze particolari del caſo, del qual ſi tratta: Cioè dalla qualità delle perſone, e dalla maggiore, o minore dilezione verſo il legatario, che verſo l'erede; o all' incontro, dal più frequente uſo del paeſe, e da altre circoſtanze con l' unione delle quali camminano bene, e ſono molto conſiderabili gli argomenti generali, che riſultano dall' ampiezza delle parole, e da alcune clauſule, o dizioni, che ſon ſolite conſiderarſi a queſt'effetto: E particolarmente circa la parola o dizione congiontiva *con*. Ciò è che il teſtatore laſciaſſe la moglie Uſufruttuaria, con li figli, ed eredi: queſte generalità ſole, e da per ſe ſteſſe dovranno eſſer ſufficienti per queſt' effetto: Maggiormente quando vi concorrano degli argomenti in contrario, e ſpecialmente quello della veriſimilitudine, o inveriſimilitudine: Atteſocchè naſcendo la formalità delle parole, o delle clauſule, e dizioni più dallo ſtile, o dal formolario de' Notari, che dal ſenſo de' Teſtatori; quindi ſiegue che (a mio giudizio) queſta ſia una delle ſolite inezie, o ſuperſtizioni de' Legiſti nel camminare con la ſuddetta generalità ſolamente. H

H *Nelli diſc. 50. e 52. di queſto lib.*

CAPITOLO QUINTO.

Quando, ed in che modo termini l' Usufrutto.

SOMMARIO.

1 *Termina l'Usufrutto con la vita; e se sia trasmissibile.*
2 *Termina per la servitù della pena, o per la massima diminuzione del capo.*
3 *Quando termini per la professione in Religione, si distingue.*
4 *Della terminazione quando l'Usufruttuario diventa padrone della proprietà.*
5 *Se si perda per la cessione, che se ne faccia ad un'altro; e se questa cessione si possa fare, e come.*
6 *Quando si perda per il non uso, overo per l'uso più ristretto.*
7 *Della perdita per la perenzione, o mutazione totale.*
8 *Se si perda per la deteriorazione.*
9 *Quanto duri l'Usufrutto lasciato ad una Città, o ad un' altro corpo universale.*

CAP. V.

1 TErmina l'Usufrutto con la vita dell'Usufruttuario, essendo di sua natura servitù personale, la quale si finisce con la persona, e non si trasmette alli successori: A tal segno che alcuni credano, quando anche si dica espressamente, debba trasmettersi agli eredi, nondimeno resti viziata tal disposizione alterativa, overo che diventi Usufrutto Causale: Ed altri, negando questa opinione, credono che resti nelli suoi termini d'Usufrutto Formale, che importa servitù, ma che non si stenda più che al primo erede. Si crede però che in ciò non si dia una regola certa, e generale, e che il tutto dipenda dalla volontà del disponente, la quale si deve regolare dalle circostanze del fatto, conforme si discorre nella materia Feudale, in occasione di trattare; se si possano dare in una persona i frutti, e gli emolumenti del Feudo, o del Castello distinti dal corpo, overo dalla sostanza di esso Feudo, o Castello, anche in perpetuo, e si accenna in altri luoghi. A

A *Nel lib. 1. de' Feudi nel dis. 61.*

2 Parimente termina con la morte civile, la quale (secondo le leggi civili era frequente) per quella servitù, che si dice della pe-

pena, overo per quella nominata *massima diminuzione del capo*: Bensì che oggidì, o in niun modo, o molto di raro si dà questo caso; mentre è solamente in pratica solito di ciò disputarsi nel caso di quella morte civile, la quale risulta dalla professione in qualche Religione incapace anche in comune. Come (per esempio) sono li Minori Osservanti, e li Cappuccini, e simili: Attesocchè, quando la Religione sia capace in comune, in tal caso resta chiaro, che la capacità de' Religiosi in particolare non cagiona quest'effetto, potendosi l'Usufrutto compatibilmente per la persona del Religioso pigliare dalla Religione, overo dal Monastero, nello stesso modo che nella materia Fidecommissaria si dice della capacità de Religiosi professi di succedere anche in quei Fidecommissi, li quali abbiano un tratto successivo, ed una perpetua durazione, perchè il godimento sarà per la vita del Religioso. B

B
Nel lib. 10. de' Fideicommissi nelli disc. 63. e seguenti.

3 Quando poi la Religione sia incapace anche in comune, in tal caso ancorchè alcuni credano, che l'Usufrutto non termini, ma passi alli successori ab intestato del Religioso professo: Nondimeno si crede più comune l'opinione, che l'Usufrutto termini, come caso di morte per cessare la capacità del possessore: Quando però il medesimo prima di far la professione, essendo in stato capace, non ne abbia ceduto la comodità ad un'altro capace; mentre in tal caso, cessando la ragione suddetta, durerà l'Usufrutto finchè dura la vita naturale di esso cedente.

4 Si estingue anche l'Usufrutto nel caso che l'Usufruttuario diventi padrone della proprietà, per la ragione dell'incompatibilità, che la robba propria possa servire a se stesso: Quando però l'acquisto sia fermo, e non soggetto a resoluzione, o retrattazione, ancorchè doppo per diverso titolo volontario cessi d'averne il dominio: Ma non già quando questo si risolva, o si ritratti per causa antica, in maniera che (conforme li Giuristi dicono) la causa si riduca a non causa; poichè in tal caso (come per una specie di postliminio) si finge che mai sia cessato, ma che solamente in quel mentre sia rimasto sospeso, sicchè ritorni come per una specie di risvegliarsi dal sonno, più che di risuscitare dalla morte, conforme si dice de i Censi, quando il creditore diventa padrone del fondo censito: Ma se il dominio sia perfetto, ed irretrattabile, ancorchè poi quello che l'ha acquistato, volontariamente se ne spogli, con riservarsi l'Usufrutto, che per prima vi aveva, ciò non importerà il medesimo Usufrutto antico, il quale come già estinto, e morto non puol più risuscitare, ma importerà una nuova creazione, o riserva di Usufrutto diverso dal primo, il che importa molto per diversi effetti, che ne risultano. C

C
Se ne discorre nel lib. 6. della Dote nel disc. 148. e nel lib. 13. delle Pensioni nel disc. 68.

Credono alcuni, che l'Usufrutto si estingua, o si perda per alienazione, che se ne faccia a favore di un'altro senza il consenso del Proprietario: Ed in ciò li Giuristi vi s'intricano molto per la contrarietà d'alcune leggi, la quale da loro si dice *antinomia*. Che però alcuni credono, che ne segua il suddetto effetto della perdita: Altri all' incontro vogliono che ciò non risulti, ma che la cessione si abbia per non fatta: Ed altri che la medesima cessione (per sostener l'atto) si risolva in semplice comodità, restando la sostanza in potere del cedente, per morte del quale, e non del cessionario segua l'estinzione. Come all'incontro, cedendosi la sostanza validamente col consenso del Proprietario; si attende la persona del cessionario, nel quale si viene a sostanziare un nuovo Usufrutto con l'estinzione dell'antico.

5

E che però senza il consenso del Proprietario nell' Usufrutto da trasferirsi ad un' altro sarà solo praticabile quella cessione di comodità, della quale si è discorso nella materia Feudale, ed in quella degli Offizj vacabili, ed anche si discorre di sotto nella materia delle Pensioni Ecclesiastiche, ed in alrre simili. D

D *Nelli stessi luoghi accennati di sopra, e nelli disc. 61 e 110. del lib. 1. de' Feudi, e nel dis. 16 nel lib. 2. de Regali ed altrove.*

6 Si perde anche l'Usufrutto per il non uso (quando però vi concorrano li soliti requisiti della prescrizione): E sopra di ciò cadono diverse distinzioni proporzionate solamente alla sottigliezza de' professori, e delle quali si tratta nel Teatro in questo medesimo titolo. Bensì che quando vi concorresse l'uso limitato, o ristretto, cioè al solo uso, overo alli soli alimenti, in tal caso si attende tal restrizione; quando però sia tale, che porti la tacita rinunzia al di più, il che non facilmente è riducibile alla pratica per le scuse, o restituzioni, che si danno per capo d'ignoranza, o di semplicità, o di altro impedimento. Giova bensì molto quest' uso così ristretto all'effetto d'interpretare, quando sia dubbio; se il legato importi il pieno Usufrutto, overo gli alimenti, secondo l'accennata consuetudine di Bulgaro per la differenza notabile che si scorge, più volte assegnata tra l'osservanza prescrittiva e l'interpretativa attesocchè la prima è odiosa, e l'altra è benigna, e favorevole. E

E *Nel disc. 50. con più seguenti.*

Per la perenzione della proprietà si perde senza dubbio l'Usufrutto; mentre non resta in che verificarsi: Restando tra scrittori la questione, quando seguisse la total mutazione dello stato della robba, e ciò dipende da molte distinzioni parimente proporzionate alla sottigliezza de' professori.

7

8 Come anche alla medesima si stima proporzionata l'altra questione, se per la deteriorazione della proprietà si perda l'Usufrutto, o veramente che vi entri la sola azione all'interesse, e questa seconda parte

te

et pare la più ricevuta; mentre difficilmente si arriva a praticare quella deteriorazione dolosa, overo talmente colposa, che porti questa pena, conforme si discorre in questo medesimo libro nel titolo dell'Enfiteusi, in proposito di trattare di questa caducità per causa di deteriorazione. F

F
Nel tit. dell'Enfiteusi di questo lib. stesso.

Quando poi si dia il caso che l'Usufrutto fosse lasciato ad una Città, overo ad un Capitolo, o ad un Monasterio, overo ad altro corpo finto, ed intellettuale, il quale naturalmente non muore: In tal caso vogliono i Giuristi, che, ripugnando alla natura dell'Usufrutto la perpetuità, debba durare per cento anni, e non più. Però questo caso è molto raro in pratica.

9

CAPITOLO VI.

Degli obblighi dell'Usufruttuario doppo finito l' Usufrutto; e che cosa debba restituire.

SOMMARIO.

1 *Dell' obbligo dell' Usufruttuario finito l'Usufrutto.*
2 *A quali cose è tenuto l' Usufruttuario.*
3 *De' miglioramenti dovuti all' Usufruttuario.*
4 *Delli frutti inesatti, o non percetti.*
5 *Di chi siano li Tesori, o denari, e robbe trovate sotto terra.*
6 *Delle cave di Miniere.*
7 *Se l' Usufrutto impedisca la vendita della proprietà.*
8 *Della differenza tra l' Usufrutto, e li frutti, o comodità.*
9 *Delli Censi, e de' luoghi de' Monti, de' quali si sia avuto l' Usufrutto.*
10 *In caso d' estinzione, se l' Usufruttuario sia obbligato investire il capitale; e quale sia l' effetto.*
11 *Se il Censo si possa estinguere col solo Usufruttuario, o solo Proprietario.*
12 *Delli Censi vitalizj, o altre cose vacabili.*
13 *Il furto, o altro caso nel denaro, o altra robba a danno di chi vada; se dell' Usufruttuario, o del Proprietario.*
14 *Dell' Usufrutto de' nomi de' debitori; se il non averli esatti vada a danno dell' Usufruttuario, o del Proprietario.*
15 *Dell'Usufrutto del grano, vino, oglio, e cose simili.*
16 *Delli mobili di poca durata, che si consumano affatto.*
17 *Delli mobili di durata.*
18 *Delli mobili che facciano università.*
19 *Delli negozj, e ragioni bancarie.*
20 *Il prezzo è fruttifero.*
21 *A che cosa è tenuto l'Usufruttuario in questa specie di beni, e dell' obbligo della surrogazione.*
22 *Degli animali, che fanno università, e della stessa surrogazione.*
23 *Di quelli che fanno gregge.*
24 *Quando l'Usufruttuario sia tenuto al prezzo, o all' interesse, ancorchè per altro non obbligato per la colpa.*
25 *Quando vende, o dissipa è tenuto al prezzo.*
26 *Delle ragioni incorporali.*

CA-

C A P. VI.

1 TErminato che ſia l'Uſufrutto, entrano le maggiori, e le più frequenti queſtioni ſopra l'obbligo dell'Uſufruttuario, overo del ſuo erede, circa il modo di reſtituire la robba pervenuta nelle ſue mani.

Riſpetto dunque alli beni ſtabili non cade altra diſputa, ſe non quando l'Uſufruttuario li reſtituiſſe deteriorati: Atteſocchè, ſe la deteriorazione naſceſſe dal caſo ſenza ſuà colpa, non ſarà in obbligo alcuno. Ma ſe naſceſſe da colpa, ſarà obbligato di rifare tutto quello, che importi la deteriorazione, non ſolamente quando la colpa ſia poſitiva: Come (per eſempio) nel tagliar alberi, nel diſtrugger edifizj, e nel far altri danni: Ma ancora quando 2 provenga da negligenza, e da non fare quel che ſia ſolito farſi da un diligente padre di famiglia nelle ſue robbe per conſervarle. Come ſono il ſurrogare gli alberi, e le viti, che s'invecchiano, o in altro modo mancano, ed il fare le altre colture ſolite, e neceſſarie per la conſervazione de' poderi nel loro eſſere. E quanto agli edifizj urbani, l'andar facendo quelle rifezioni, e concimi, che ſi devono fare ſecondo il biſogno; eſſendoche à tutto ciò l'Uſufruttuario è obbligato.

Ed all'incontro il medeſimo Uſufruttuario, overo il ſuo erede ſuol' avere delle pretenſioni contro del Proprietario per quei miglioramenti, alli quali non era tenuto, come notabili, e riguar-3 danti la perpetua utilità della robba; in maniera che la ſpeſa, o in tutto, o in parte ridondi a benefizio del Proprietario nello ſteſſo modo che ſi diſcorre in queſto medeſimo libro nel titolo dell' Enfiteuſi, e nell'altro della Locazione, ed anco nel libro primo de Feudi, e nel libro nono della Legittima, e Detrazioni, dove ſi parla de miglioramenti, in propoſito di quei miglioramenti, che ſi facciano dal Feudatario, o dall' Enfiteuta, o dal Fidecommiſſario, e ſimili. A

A *Nel lib. 9. della Legittima e delle Detrazioni nel diſc. 35. più diffuſamente, ed anco nelli altri accennati titoli.*

Come anche in queſti beni ſtabili cadono le diſpute ſopra i frutti pendenti, e non percetti dell' ultimo anno; ſe l'erede dell' Uſufruttuario ne debba participare per la rata del ſuo tempo, o no: Ed 4 in ciò ſi diſtingue tra l'Uſufrutto, che ſi ottenga per mera liberalità, e per cauſa lucrativa; e tra quello, che competa per cauſa oneroſa, e correſpettiva; cioè, che in queſto ſecondo caſo entri la participazione per la rata del tempo, e non nel primo; ſecondo le diſtinzioni, delle quali ſi parla nella materia Dotale in ſimili controverſie tra il marito, o la donna eredi di ciaſcuno ſopra li frutti pendenti de' beni Dotali, ed anche nella materia Benefiziale. B

B *Nel lib. 6. della Dote nel diſc. 160. e nel lib. 12. nel tit. de' Benefizj nel diſc. 81. e ſeguenti.*

Quando nelli beni ſtabili ruſtici o urbani dall' Uſufruttuario ſi

5 trovassero denari contanti nascosti, o gioje, o statue, overo pietre preziose, e cose simili, cade la questione se debba restituirle, o almeno sia tenuto restituire il loro valore al Proprietario, finito l'Usufrutto: Ed in ciò pare, che la regola sia per la restituzione, ogni qual volta la poca quantità della robba, o altre circostanze non persuadessero, che debbano esser regolati in natura di frutti. C

C *Nel disc. 47. di questo tit. e negli altri luoghi allegati di sotto.*

6 La medesima questione cade sopra le Miniere, ed i Minerali (che da' Giuristi sogliono spiegarsi col termine di *Fodine*) di oro, argento, ferro, rame, marmi, ed altre pietre, creta, allume, vitriolo, pozzolana, ed altre materie sotto terra; se spettino all'Usufruttuario, overo al Proprietario: Ed in ciò, ancorchè si scorga gran varietà d'opinioni, nondimeno (conforme si è accennato sotto diverse materie, nelle quali si tratta della medesima questione; se, ed a chi spettino gli emolumenti di queste Miniere, o Fodine) D la più vera opinione si crede quella, che distingue tra le Miniere grandri, ed indeficienti, nelle quali (per lungo uso) quella materia, che se ne cava, viene stimata il suo frutto, in maniera che probabilmente non si possa dire, che si consumi, o si renda inutile la proprietà: Ed in tal caso spetti all'Usufruttuario, per stimarsi frutto quel che se ne ricava: Purchè però la cava sia moderata, e secondo il solito, in maniera che non cagioni la supplantazione del Proprietario per il tempo avvenire: Ed all'incontro, se sarà piccola, in maniera che resti presto sfruttata, quello che se ne cava avrà natura, o qualità di sorte principale; e per conseguenza l' Usufruttuario goderà il prezzo, che se n'è cavato, finchè dura il suo Usufrutto, e quello finito, lo dovrà restituire nella stessa maniera che abbasso si dirà de' denari contanti, e de' nomi de' debitori, o di quei mobili, che si consumano con l'uso.

D *Nel lib. 2. de' Regali nel disc. 147. e nel lib. 6. della Dote nel disc. 160. ed altrove.*

7 E finalmente per quel che spetta all'Usufrutto de' beni stabili, o di altre robbe simili, nelle quali entri la stessa ragione; l'Usufruttuario non impedisce al Proprietario la podestà di vendere la proprietà; ogni volta che la ragione del suo Usufrutto resti salva, importando poco all'Usufruttuario, che quella sia più in potere d'uno, che d'un altro. E

E *Nel' disc. 65. di questo tit.*

8 Fanno anche gran differenza li Giuristi tra l' Usufrutto, e tra li frutti, overo la comodità di pigliare, e di godere li frutti: Attesocchè, sebbene appresso li non professori a prima faccia pare sia tutt'uno, e che importi una distinzione ideale: Nondimeno ciò porta gran conseguenze, e cagiona molti effetti diversi; stante che l' Usufrutto importa una ragione, o servitù reale, la quale ferisce la sostanza delle robbe, ed importa una specie di formal' alienazione, e di divisione, overo d'imposizione di servitù: Che all'incontro, la comodità di pigliar' i frutti, overo

la

la cessione d' essi frutti non importa la suddetta ragione reale, la quale da' Giuristi è spiegata con la parola *Jus*, nè tocca la sostanza delle robbe, ma importa un nudo fatto personale, overo una constituzione di procuratore a comodo proprio; cioè che il cedente resta padrone intieramente con piena ragione delle robbe, e costituisce suo procuratore il cessionario a pigliare i frutti, il quale doppo che gli ha presi in nome del cedente, sicchè siano separati dalla sua causa produttiva, e come diventati robba indifferente, gli applica a se stesso. E per conseguenza l'atto non importa alienazione, come importa l'Usufrutto; F

F
Nel lib. 1. de' Feudi nelli discorsi 61. e 110. ed in questo lib. nel tit. dell' Enfiteusi nel disc. 44. e nel libro 13. delle Pensioni nel disc. 68. e 69.

Quando poi si tratti d'altri beni, li quali non siano stabili veri, e proprj, che da' Giuristi si dicono di *suolo*, ma si tratti d'altre robbe, delle quali si sia goduto l'Usufrutto già finito: In tal caso questi si dividono in molte specie.

La prima è di quelle ragioni incorporali perpetue, e fruttifere, le quali (secondo la più vera opinione) costituiscono una terza specie; ma, per gli effetti che ne risultano, sono stimati a guisa di beni stabili. Come (per esempio) sono i Censi perpetui, li quali (secondo la forma della Bolla di Pio V. o di Niccolò V.) siano fondati sopra beni stabili fruttiferi: Ed anco sono i luoghi de' Monti, o simili rendite col Principe, overo con la Repubblica, che in alcune Parti d'Italia si dicono *compre*, ed in altre si dicono *fiscali*, overo entrate sopra arrendamenti, ed in Spagna si dicono *losuros del Rey*, conforme si è accennato nel libro secondo de' Regali. Ed in questi, o simili effetti, ne' quali la sorte principale produttiva de' frutti resta salva, e si dice proprietà, cammina il medesimo di quel che si è detto nelli beni stabili veri; cioè, che finito l' Usufruto, questo si consolida con la proprietà a benefizio del Proprietario, al quale dall'Usufruttuario, o dal suo erede si devono restituir le robbe; sicchè corronò subito li frutti a suo favore.

9

Solamente entrano le difficoltà, quando queste rendite siano state estinte con la restituzione del capitale, il quale sia pervenuto in mano dell'Usufruttuario; cioè, se questi sia tenuto reinvestire il denaro da ciò provenutogli in altri Censi, o luoghi de' Monti, o effetti simili: O pure sia obbligato solamente, finito l'Usufrutto, restituire quel denaro, che gli è pervenuto nelle mani di sorte principale.

10

L'effetto di tal questione è notabile, per il corso de' frutti o dell' interesse, durante il tempo della restituzione doppo finito l' Usufrutto, ed anche per l'augumento, o decremento estrinseco del prezzo, o per altro pericolo, che suole occorrere in questi investimenri: Attesocchè, se vi sia tal obbligo d'investire, ma non sia fatto, da ciò ne segue che finito l' Usufrutto, correrebbono i frutti a favore

del

del Proprietario ſenza quei requiſiti, li quali ſono neceſsarj per l' intereſse di un credito di quantità, come danni, ed intereſse ſurrogati in luogo di quei frutti, li quali avrebbono dovuto correre a benefizio del Proprietario, ſe l' inveſtimento fuſse fatto. Ed all'incontro; quando non vi ſia queſt'obbligo, in maniera che reſti debitore del denaro avuto, non correranno frutti, nè gl' intereſſi, ſe non quando vi concorrano li requiſiti in quei luoghi, nelli quali biſogna giuſtificarli ſpecialmente in quel modo che ſi diſcorre nel libro ſeguente dell'Uſure, e ſecondo li termini generali d'ogni debitore.

Naſcendo dalla medeſima diſtinzione la determinazione di chi debba eſsere il comodo, o reſpettivamente il danno dell' inveſtimento, o dell'impiego, che l'Uſufruttuario abbia fatto di queſto denaro reſtituitogli in nome proprio, quando con buona fede ne abbia fatto l'inveſtimento a comodo del Proprietario, ſeguendo lo ſtile del teſtatore nell' impiegar il denaro in quei medeſimi inveſtimenti, ne' quali era deſtinato.

Ed in ciò ſi crede più vero, che l' Uſufruttuario non abbia queſt'obbligo, ma che eſsendo eſtinta quell'antica ragione fruttifera, ed avendo la ſorte mutata natura da ſpecie a quantità; ſia obbligato ſolamente reſtituire il denaro pervenutogli, nella maniera che di ſotto ſi dice del denaro contante, o dell'eſatto da' debitori. G

G *Nel diſc. 56. di queſto lib.*

11 Rari però ſono i caſi di queſte diſpute; mentre ſecondo la più vera opinione accennata nel libro ſeguente nel titolo de' Cenſi, l' Uſufruttuario ſolo ſenza il conſenſo del Proprietario non può fare queſta eſtinzione. Come all'incontro, il Proprietario, o non può, o non deve farlo ſenza il conſenſo dell' Uſufruttuario, il quale altrimente potrà pretendere l'intereſse, che riſulta dall'oziosità del denaro.

12 L'altra ſpecie di robbe è quella, la quale conſiſte nelle medeſime accennate ragioni, o rendite, vacabili, e non perpetue, ma vitalizie. Come (per eſempio) ſono gli Offizj, ed i luoghi de' Monti vacabili, e li Cenſi vitalizj. Ed in queſta ſpecie cade il dubbio; ſe l'annuo frutto, il quale ſi ſia avuto dall'Uſufruttuario, ſia ſuo, in maniera che (finito l'Uſufrutto) baſti cedere al Proprietario le ragioni tali quali ſiano; overo che i frutti, e gli emolumenti percetti abbiano natura di proprietà, e di ſorte principale, di modo che l' Uſufrutto conſiſta ſolamente nel godimento per quel tempo, che quello duri con obbligo di reſtituir l'eſatto. Ed in ciò corre tra Giuriſti qualche diverſità d'opinioni: Come anche la medeſima queſtione ſi diſputa nella materia Dotale, quando queſte ragioni vitalizie ſiano date in dote. E generalmente pare, che la regola ſia contro l' Uſufruttuario; cioè che queſti emolumenti ab-

biano

biano più tosto natura di capitale, e di proprietà; attesocchè il frutto propriamente si dice quello, il quale ogn'anno, overo nelli tempi stabiliti si ottiene, salva la proprietà, e la sua causa produttiva, non già quando questa si corrompe, o si consuma: Se pure dalle circostanze del fatto non apparisca della volontà del disponente anco tacita, e congetturale, che abbia inteso del godimento di questo frutto, senza obbligo di restituirlo, in maniera che restasse al Proprietario quel che finito l'Usufrutto, vi rimanesse: Come particolarmente occorre quando queste ragioni vitalizie non fussero sopra la persona, o la vita dell'Usufruttuario, ma di un altro, di chi si potesse sperare la sopravivenza: Ed in somma questa si dice questione più di fatto, e di volontà, che di legge. Che però non può darvisi una regola certa, e generale. H

H *Nel lib. 2. de' Regali nel disc. 35. e nel lib. 6. della Dote nel disc. 148.*

13 La terza specie de'beni è quella, che consiste in denaro contante: Ed in ciò non cade disputa alcuna, che l'Usufruttuario sia obbligato restituir l'equivalente, eccetto se nel medesimo denaro identifico succedesse furto, o altro caso fortuito: Attesocchè sebbene li Giuristi con i soliti loro indiscretti rigori cavati dalla letterale intelligenza delle leggi vanno distinguendo, se sia seguita, o no la mistura, o confusione del denaro, del quale si tratta, con altro denaro proprio; in maniera tale che sia passato in dominio dell'Usufruttuario, per la regola generale, che il pericolo sia sequela del dominio, e spetti a colui, il quale già sia fatto padrone della robba; nondimeno quando la perdita non sia culposa, e che apparisca dell'identità almeno generica; cioè che in quel denaro nel quale sia occorso il caso, vi fusse anche denaro proprio, allora pare molto duro, ed irragionevole l'usare tal rigore, mentre sarebbe convertire un benefizio in malefizio, per quel che si discorre nella materia del Credito, e del Debito in questa medesima questione rispetto al mandatario, overo al depositario I: Purchè però non possa giustamente il Proprietario attribuire il caso alla colpa dell'Usufruttuario, o per la sua mala, e men diligente custodia, overo per la negligenza usata nell'investirlo, come verisimilmente avrebbe fatto il Proprietario, tenendolo (contro il solito stile di un diligente padre di famiglia) ozioso, ed esposto al pericolo. E per conseguenza non può darvisi una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto, dalle quali risulta, se l'equità debba assistere più al Proprietario, che all'Usufruttuario.

I *Nel lib. 8. del credito nel disc. 68. e nel lib. 7. nel tit. de tutori, ed amministratori nel disc. 16.*

La quarta specie de'beni è quella, la quale consiste ne'nomi de'debitori, circa li quali (quando ne sia seguita l'esazione) cammina il medesimo, che si è detto di sopra del denaro contante, ove-

overo in quel denaro che si sia avuto per l'estinzione de' Censi; o de'luoghi de' Monti mediante la restituzione del capitale. In caso poi che l'esazione non sia seguita, potrebbe cadere il dubbio, se al Proprietario spetti azione contro l'Usufruttuario all'interesse, quando per la negligenza di non esigere il debitore, il quale a suo tempo era idòneo, si sia doppo reso impotente, in maniera che si possa dire, che il danno sia nato dalla sua negligenza: Ed alle volte si è visto metter in pratica tal pretensione, la quale però non pare che abbia fondamento alcuno; poichè, se (conforme un'opinione, forse più ricevuta) anche l'erede gravato non è tenuto del proprio per li nomi de'debitori non esatti, molto meno dovrà esser tenuto l'Usufruttuario: E pure nell'erede vi è una più potente ragione contro di lui a favore de'successori; cioè che egli è il solo amministratore dell'eredità, la quale si dice totalmente commessa alla sua fede, non essendovi altri, il quale vi si possa ingerire. Il che non cammina nell'Usufruttuario; mentre al Proprietario più che a lui dovrebbono spettar le diligenze per l'esazione. Anzi in istretta ragione più il Proprietario, che l'Usufruttuario può esercitare le azioni. Ed anche perchè il legatario deve avere il legato da mano dell'erede, il quale però deve imputare a se stesso, come se non abbia fatto anche lui le dovute diligenze, nè può un negligente tacciar l'altro del medesimo difetto a suo comodo.

La quinta specie de'beni è di quelli, li quali di loro natura, 15 e per necessità si consumano con l'uso, il quale non puol'aversi in altro modo, che mediante il consumo: Come sono grano, vino, òglio, ed altre cose simili: Ed in ciò cammina di piano, che l'Usufruttuario sia tenuto restituirne il valore, finito l'Usufrutto, il quale consiste nel comodo, che se n'ha dal prezzo in quel mentre che l'Usufrutto dura. L

L *Nelli disc. 53. e seguenti di questo titolo.*

E sebbene nel marito, il quale riceva in dote robbe simili, entra la questione, nella quale si ha qualche varietà d'opinioni: Se debba restituire altrettanta robba dello stesso genere, o pure il prezzo secondo che valeano nel tempo che l'ebbe, come si discorre nel libro sesto della Dote. In questo caso però non entra tal difficoltà, attendendosi il valore del tempo, che l'Usufruttuario ebbe la robba.

E quel, che si dice di questa sorte di beni, cammina pa- 16 rimente nelle merci, ed in quegl'altri beni, e suppelletili di casa di poca durata, li quali con l'uso (di sua natura) in breve tempo si consumano totalmente: Quando però siano beni, li quali non costituiscono università, nè ricevono surrogazione, mentre se ne deve restituire il prezzo secondo il valore nel tempo che furono

rono ricevuti: Purchè dalle circostanze del fatto non risulti prova espressa o congetturale, che il testatore ne abbia voluto lasciare l'Usufrutto nella stessa specie, con l'obbligo solamente di restituire quello, che si trovasse in essere, e non fusse consumato, overo che la brevità dell'uso, e qualche equità non persuadesse il contrario. M

M *Nelli stessi luoghi di sopra accennati.*

La sesta specie è di quei mobili di perpetua, o molto lunga durazione, li quali dalli Giuristi si dicono di *solida*, overo di grossa materia; sicchè per l'uso si vanno bene invecchiando, e diminuendo di valore, ma non ricevono il total consumo con l'uso breve. Come (per esempio) sono li vasi d'oro, d'argento, di rame, e di ferro, ec.: Overo mobili di legno, ed anco statue, pitture, libri, e cose simili. Come ancora sotto lo stesso genere cadono gli arazzi, li parati di seta, o di panno, trabache, overo cortine, padiglioni, e cose simili di longa durata, anche di tela. Ed in queste robbe l'obbligo è di restituire le medesime, ancorchè un poco invecchiate, senz'obbligo di restituirne il prezzo, ma solamente dal Proprietario si potrebbono pretender li danni, ed interessi per la mala, e culposa custodia, overo per l'uso immoderato. N

17

N *Nello stesso luogo accennato di sopra.*

La settima, la quale è la più generale specie di robbe, abile ad abbracciare tutte le suddette specie di mobili, li quali si sono particolarmente considerati, dicesi nel caso che constituiscono un corpo universale; sicchè vi entri la surrogazione in luogo di quelli, li quali si vendano, o che vadano mancando. Come (per esempio) sono li fondachi di drappi, e panni, o di altre mercanzie, overo altre botteghe di drogherie, e di speziarie, ed in somma che siano negozj formati, li quali constituiscano università: Il che conviene anco alli denari contanti, ed alli nomi de' debitori, li quali stiano in trafico, ed in negozio. Come sono le ragioni bancarie, ed anco può applicarsi all'arte, o negozio del campo, e cose simili: Attesocchè queste robbe, ancorchè mobili, non vanno considerate per se stesse, ma si dicono aver natura di stabili fruttiferi, almeno finti, ed intellettuali, onde possono cadere sotto il contratto della Locazione, e Conduzione con un'annua pensione. O

18

19

O *Nelli stessi luoghi accennati.*

Quindi s'inferisce, che il loro prezzo si dice anche fruttifero, e che produce quegl'interessi, o frutti, li quali si dicono *recompensativi*, secondo la distinzione che si dà nel libro seguente dell'Usure.

20

In queste università l'Usufruttuario avrà l'obbligo della buona, e della diligente amministrazione, e della surrogazione delle nove merci in luogo di quelle, che si vanno esitando, conservando il negozio nel suo essere, in quella maniera che si dice obbligato a surrogar gli alberi, e le viti nelli poderi, consistendo l'Usufrutto nell'utile,

21

che

che il negozio porta, per il quale (come si è detto) si ammettono gl'interessi, overo li frutti ricompensativi.

L'ottava specie è di quelle robbe, le quali si dicono semoventi, che sono gli animali. E questa specie parimente si distingue 22 in quelli animali, li quali costituiscono una università; cioè gregge, ed armento, il quale sia atto alla durazione, ed alla perpetua conservazione, mediante la surrogazione delli loro parti, o feti in luogo de' mancamenti. Che però entrerà il medesimo si è detto de' fondachi, e di altre mercanzie.

Quando poi si tratti d'animali, li quali non costituiscono università conservabile con la surrogazione, o rinnovazione de' loro 23 parti: Come sono i bovi aratorj, li cavalli di carrozze, e carrette, e simili: Ed in tal caso parimente si distingue; se siano destinati alla cultura, o all'uso de' poderi, de' quali si sia lasciato l'Usufrutto, o pure vengano considerati per se stessi per il loro uso: Attesocchè nel primo caso vanno considerati come stromenti di quel fondo, o podere, e per conseguenza l'Usufruttuario avrà l'obbligo della surrogazione secondo l'uso del paese, per lasciare li poderi in quello stato, nel quale li riceve.

Ma nell'altro caso si scorge qualche varietà d'opinioni; attesocchè alcuni credono che vi entri l'obbligo di restituire il prezzo a 24 somiglianza di quelle robbe mobili, che si consumano con l'uso: Ed altri che vadano regolati conforme quei mobili, che sono di qualche durazione, sicchè solamente s'invecchiano, o si deteriorano, overo col tempo mancano, in maniera che non vi sia altr' obbligo, che di restituire quel che si trova: E questa seconda opinione pare forse la più probabile. Bensì che la più vera si crede quella, che la decisione si deve regolare dalle circonstanze del fatto, dalle quali si cavi la verisimil volontà del disponente. P

P *Nel dis. 54. di questo titolo.*

Tutto ciò che si è detto a beneficio dell'Usufruttuario circa i beni mobili, o semoventi; cioè che non sia obbligato ad altro, che a restituir le medesime robbe, come si trovano, e non al prezzo, cammina nel caso, che l'Usufruttuario si sia servito delle medesime robbe all'uso destinato, e con la dovuta moderazione da buon padre di famiglia, conforme si è detto; in maniera che il mancamento non sia effetto dell'accidente, ma della colpa, per la quale sarà tenuto alli danni, ed interessi, cioè quanto importa la colpa.

Se poi l'Usufruttuario vendesse le medesime robbe, in tal caso 25 sarà tenuto restituire al Proprietario, tutto quel prezzo, che n' avrà ritratto, senza che possa dire di voler pagare solamente quel prezzo, che la robba verisimilmente valerebbe nel tempo, che si deve far la restituzione, come invecchiata, o diminuita dall'uso; mentre

mentre ciò non s'ammette nello ſteſſo modo che ſi dice nel libro ſeſto della Dote circa que' beni mobili, che per l'uſo domeſtico ſi danno in Dote, li quali in alcune parti d'Italia ſi dicono *corredo*, overo acconcio o con altro vocabolo ſimile, alla reſtituzione de' quali il marito è obbligato così conſunti, come ſi trovano: Ed anche nel libro decimo de' Fidecommiſſi in propoſito di quello, che ſi dice dell'erede gravato, non eſſer egli obbligato a reſtituire i beni mobili, ſe non nello ſtato che ſi trovano, o pure di non averne obbligo alcuno, quando ſia paſſato tanto tempo, che (ſecondo la loro qualità) ſi debbano preſumere già conſunti dall'uſo: Atteſocchè tutto ciò non cammina, quando o il marito, overo l'erede gravato vendeſſe le robbe; mentre ſarà debitore del prezzo.

26 Quanto alle ragioni, ed alle preeminenze incorporali anneſſe alli beni, de' quali ſi abbia l'Uſufrutto: Come ſono le facoltà di nominare, e di preſentare, ed anche la giuriſdizione con altre prerogative, preeminenze, queſte ſpettano all' Uſufruttuario, e non al Proprietario, conforme ſe ne diſcorre nel libro decimo terzo nel titolo del Juſpatronato, in occaſione di trattare della facoltà di preſentare, e di godere altre preeminenze patronali.

CA-

CAPITOLO VII.

Dell' Uſo.

SOMMARIO.

1 *Che queſta Servitù dell' Uſo ſia rara.*
2 *A che fine ſi ſuol trattare dell' Uſo.*
3 *Della regola generale nell' Uſo: Che cammina come l' Uſufrutto.*
4 *In che coſa differiſcano.*
5 *Che coſa ſpetti all' Uſuario.*
6 *Quando ſia Uſo, e quando ſia Uſufrutto; e come queſta materia ſi deve regolare.*

CAP. VII.

1 DI queſta ſpecie di Servitù dell' Uſo ſi può forſe dire, che in pratica non ſia in uſo: Atteſocchè tutte le queſtioni forenſi ſi reſtringono all' Uſufrutto, overo all' Abitazione, che ſi ſogliono dalli teſtatori laſciare alle moglie, overo alli parenti, o agli amici, ed alli ſervidori, eſſendoche il laſciare l' Uſo ſolamente è una coſa molto rara, eccetto quando ſi tratti di robba mobile infruttifera, alla quale di ſua natura convenga l' Uſo ſolamente, e che fuſſe abile alla conſervazione. Come ſono le librarie, le ſtatue, le pitture; gli arazzi, ed altri parati, e coſe ſimili, che ſe ne ſuol laſciar l' Uſo. E quanto agli ſtabili, qualche volta (ancorchè di raro) ſi ſente queſto termine in quell' Uſo, che ſi laſcia delli giar-
2 dini, e delle ville di pura delizia. Che però queſta materia dell' Uſo proprio, che coſa importi, ed a che ſi reſtringa, ſuol' eſſer piuttoſto trattata in occaſione delle gabelle, e delle dogane, e di altri peſi, da' quali (per diſpoſizione di legge variamente praticata ſecondo i coſtumi de' paeſi) ſi ſogliono eccettuare quelle robbe, che ſervano per Uſo proprio; per lo che cadono le diſpute, che coſa importi queſt' Uſo proprio.

Pure quando di ciò occorreſſe trattare, la regola generale diſpone, che con tutti quei modi, con li quali ſi coſtituiſce, o ſi acquiſta l' Uſufrutto, ſi conſtituiſce ancora e ſi acquiſta l' Uſo. Come anche con tutti quei modi, ne' quali termina l' Uſufrutto, termini
3 anche l' Uſo.

Notabile però è la differenza tra l' uno, e l' altro; mentre l' Uſu-

4 l'Usufruttuario ottiene tutti i frutti, ancorchè eccedenti il suo Uso, e quelli può donare, o concedere, o vendere come gli pare, stante che la proibizione della legge consiste solamente nel vendere, o nel cedere la sostanza di esso Usufrutto, conforme di sopra si è accennato; sicchè può de' beni servirsi ad Uso di padrone, purchè non corrompa, ne alteri la proprietà.

Ed all' incontro l' Usuario non può fare cosa alcuna delle suddette, ottenendo dal fondo tanto frutto, quanto bisogna per l' 5 Uso cotidiano proprio, e della sua famiglia, e di poter stare nel fondo moderatamente, in maniera che non dia incommodo al padrone, nè agli operarj. E se si tratta di poderi urbani, potrà valersene per Uso proprio, e per la sua famiglia, ma non già potrà introdurvi estranei con affitto, o con donazione, o cessione, concedendosi appena (come la legge dice) alloggiarvi un' amico. Come ancora, quando si tratta di pecore, o di animali simili, dice la legge, che non potrà pretendere, nè cascio, nè latte, nè lana, nè agnelli, o capretti; ma che l'Uso possa giovare per ingrassargli i campi con la stercorazione.

Bensì che oggidì in pratica queste cose meritano d'esser stimate freddurre: Che però servono solamente per istruire i giovani nel- 6 le scuole; mentre in pratica (senza badare alle formalità delle parole) bisogna cercare la verisimil volontà del disponente, e di che abbia voluto intendere. Ed in ciò conferisce molto la qualità della persona, a favore della quale si sia fatta tal disposizione: Attesocchè, conforme la disposizione fatta sotto la parola di Usufrutto, o Usufuttuario, può importare anche la proprietà, ed il dominio pieno, per l'espressa, o congetturata volontà del disponente: Ed all'incontro (per l'accennata consuetudine di Bulgaro) la stessa parola Usufrutto, o Usufruttuario puol'importare i semplici alimenti: Così non implica che (per la medesima presunta, o congetturata volontà) la parola Uso possa significare l'Usufrutto; essendoche li disponenti, particolarmente quando siano idioti, o donne, ed anco letterati, ma in altre scienze, non facilmente sanno, o pensano a queste sottigliezze legali. E per conseguenza sarà parte del Giudice prudente dalle circostanze del fatto cercare questa verisimil' volontà, avendo principalmente avanti gli occhi quella regola, la quale tanto frequentemente si accenna, ed in tali questioni di volontà deve esser la guida, e la tramontana de' Giudici: Cioè, che non si deve stare sù la formalità delle parorole, ma si deve attendere la sostanza della verità.

CAPITOLO OTTAVO

Dell' Abitazione.

S O M M A R I O.

1 *Quali regole, o queſtioni cadano in queſta Servitù dell'Abitazione.*
2 *Di più caſi, che biſogna diſtinguere.*
3 *Che coſa importi la vera Abitazione.*
4 *Che coſa importi la facoltà di abitare.*
5 *Come ſi debba aſſegnare l'Abitazione.*
6 *Le officine, e le altre ſtanze baſſe neceſſarie vanno con l'Abitazione.*
7 *Se l'erede poſſa aſſegnare l'Abitazione in altra caſa.*
8 *Del legato di dover alloggiare, e ricever in villa, o in caſa qualche perſonaggio.*

C A P. VIII.

1 Utto quel che, tanto circa la coſtituzione, overo l'acquiſto, quanto circa la terminazione, ſi è detto di ſopra nell'Uſufrutto, e nell'Uſo, con le medeſime regole generali cammina nell'Abitazione ſenza differenza alcuna, entrando egualmente la medeſima limitazione, quando la volontà del diſponente foſſe in contrario, così circa la terminazione, come circa la reſtrinzione. Che però in queſta Servitù dell'Abitazione le queſtioni, le quali cadono in pratica, riguardano ſolamente il modo di abitare, ed anche ſe ciò porti facoltà di farvi abitar'altri in ſuo luogo per via di affitto, o di donativo; e ſe porti proibizione all'erede, o ad altro proprietario di potervi abitar lui, o d'introdurvi altre perſone, o di poter vendere la proprietà.

Per chiarezza dunque di tali, e ſimili queſtioni, nelle quali pare ſi ſcorga qualche varietà tra Giuriſti, biſogna riflettere alla diſtinzio-2 ne di più caſi diverſi, ſenza la quale molto facilmente ſi pigliano degli equivoci. Perocchè vanno conſiderati tre caſi.

Il primo è quando ſemplicemente ſi laſcia, o ſi donna l'Abitazione d'una caſa ſenz'altra eſpreſſione, o reſtrittiva. Il ſecondo quando ſi concede facoltà a qualche perſona di poter'abitare nella caſa del teſtatore, conforme più frequentemente ſuole portare la

pratica

pratica nelle disposizioni de' mariti a favore delle loro mogli. Ed il terzo quando si mette peso all'erede, che debba in alcuni tempi, overo in alcune occasioni ricevere, o alloggiare in casa, o in villa qualche personaggio: Come per lo più accade, quando il medesimo testatore era solito farlo in vita.

3 Nel primo caso, propriamente si dice spettare la Servitù dell' Abitazione, la quale fraterniza molto coll'Usufrutto, e quasi importa lo stesso; attesocchè la casa, nella quale si sia lasciata l'Abitazione, si puol godere tutta a suo modo, con introdurvi quelle persone che gli piaccia, ed anche si può affittare ad altri, nè il Proprietario può pretendere di potervi abitar'egli essieme, overo di avervi altra participazione, se non quando il testatore l'ordinasse.

4 Ma nel secondo caso (all incontro) non importa formal Servitù, conforme importa nell'antecedente, dicendosi d'importare solamente una facoltà di abitare meramente personale, con la sua solita conveniente famiglia, senza poterla affittare, o in altro modo concedere ad altri, e senza poter proibire al Proprietario, che egli non vi abiti, quando la casa fosse capace, e che per legge d'onestà, e di convenienza possa seguire l'abitazione dell'uno, e dell'altro.

5 Quindi siegue, che questa questione sia più di fatto, che di legge; e che però non possa darvisi una regola certa, e generale, dipendendone la determinazione dalle circonstanze particolari del fatto, le quali vanno considerate ad arbitrio del Giudice, dal quale ancora dipende il vedere, e decidere il modo di assegnare l' Abitazione congrua, e proporzionata al decoro della persona, e della sua famiglia con le officine necessarie, le quali vanno intese sotto il legato, ancorchè questo (trattando dell'Abitazione della persona) parlasse solamente di appartamenti, o stanze nobili; attesocchè tal'espressione (conforme li Giuristi dicono) s'intende demonstrativa, non già tassativa; mentre senza l'altre stanze di famiglia, e le officine non si potrebbe ottenere l'effetto della disposizione; e per conseguenza entra la regola vera, e ricevuta, che quando si concede qualche cosa, s'intendono concedute tutte quell' altre cose, senza le quali la concessione resterebbe inutile, sicchè non potrebbe avere l'effetto suo.

7 Dalle circonstanze del fatto parimente dipende il vedere, ed il giudicare quello, di che in pratica occorre spesse volte dubitare: Se (per esempio) un signore solito abitare nel suo palazzo lasciasse alla sua moglie vedova, overo a qualche parente l'Uso d'un'appartamento, overo di alcune stanze, o pure (come frequentemente occorre) lasciasse le stanze in vita anche con l'uso della cucina, nella maniera ch'egli era solito dare ad alcuni servitori, o fami-

gliari; volendo l'erede servirsi di tutto il palazzo per se stesso, o veramente per affittarlo, possa offerire alli legatarj una casa competente, overo stanze simili in altra casa con la medesima proporzione, o pure che possa il legatario pretendere di voler'ivi precisamente l'Abitazione: Ed in ciò, più probabilmente la regola assiste all'erede contro del legatario, quando il motivo nasca da giusta, e da ragionevole causa, e non sia per capriccio, o emulazione. Che però il tutto sta rimesso all'arbitrio del Giudice da regolarsi dalla qualità, e dalle circostanze del fatto. A

A *Di tutte le cose suddette si tratta in questo libro nelli dis. 65. e due seguenti.*

8 E nel terzo caso la difficoltà suol cadere, se quell'alloggio ordinato dal testatore all'erede si possa commettere ad un'altro, al quale si vendesse la villa, overo la casa, nella quale tale alloggio si deve fare; o pure possa il legatario impedirne la vendita, col dire di voler esigere quest'atto d'ossequio ordinato per disposizione del testatore dal medesimo erede, e non da altri, secondo il caso seguito, del quale si discorre nel Teatro. B

B *Nel detto dis. 65.*

Ed in ciò non si può dare una regola certa, e generale, dipendendo la decisione dalla qualità delle persone, e dalle circostanze del fatto, conforme nel suddetto luogo si accenna. Perocchè non è punto, il quale facilmente si possa moralizzare per i non professori, alla capacità de' quali si stima ben proporzionata la ragione ivi assegnata; cioè, che quando si tratta di personaggi, in tal caso l'alloggio importa più tosto una onorevolezza di chi lo fà, che il comodo di chi lo riceve; e per conseguenza quel personaggio riceverà quest'ossequio dall'erede di un suo amorevole, il quale era solito farlo in vita, ma non lo riceverà da un estraneo men grato, overo che non sia stimato meritevole di questa onorevolezza. Che però si dovrà considerare, se questa ragione si adatti, o nò al caso, del quale si tratta.

CA-

CAPITOLO IX.

Delle Servitù Reali Urbane. E particolarmente della facoltà di poter' impedire il vicino, che non possa fabbricar nel suo, ad elevar più in alto la propria, casa, e li proprj muri.

SOMMARIO.

1 *Si distingue tra la fabbrica nel proprio, ed in quello del vicino.*
2 *Ogn' uno può alzare nel suo quanto gli pare, ancorchè pregiudichi al vicino.*
3 *Quando vi sia l' emulazione.*
4 *Che non si possa fabbricare all'incontro de' Monasterj di Monache.*
5 *Se cammini lo stesso ne' Conventi de' Frati.*
6 *Se si possa levar l' aspetto del mare.*
7 *Se le scale siano in ciò privilegiate; o pure s' intenda delle Scuole.*
8 *Del privilegio dell' are da triturar il grano.*
9 *Non si può fabbricare in pregiudizio del benefattore.*
10 *Delle due sorti di spazj tra l' un' edifizio, e l' altro.*
11 *Dello spazio maggiore delli dodici piedi.*
12 *Dell' altro di due piedi.*
13 *Della differenza tra l' uno spazio, e l' altro.*
14 *Si devono attendere gli statuti, o consuetudini de luoghi convicini.*
15 *Dell' impedimento di fabbricare che si può dare al vicino per causa di Servitù.*
16 *La servitù non si presume, ma si deve provare.*
17 *Delli modi con li quali si acquista.*
18 *Se il patto sia personale, o reale.*
19 *Se basti il solo passaggio del tempo.*
20 *Che cosa si ricerchi per la prescrizione.*
21 *Delle difficoltà che corrono nella prescrizione.*
22 *Non sarà errore il ricorrere alla prescrizione, ma sarà meglio ricorrere alla prova presunta.*
23 *Quali siano le prescrizioni sufficienti.*
24 *Si può fabbricare, benchè si tolgano i lumi.*
25 *Della provisione che da la legge a favore di chi vuol fabbricare.*
26 *Che le fabbriche già fatte anco attentatamente, non si sogliono demolire; e della ragione.*

CAP. IX.

ESsendo queste differenze, che nascono tra vicini sopra le nuove fabbriche, di due specie. L'una cioè, quando il vicino voglia fabbricare sopra il muro, o sopra il suolo proprio. E l'altra, quando voglia fabbricare nel muro comune. Quindi, per la notabile differenza, che si scorge tra l'uno e l'altro caso, per maggior chiarezza della materia, e per fuggire gli equivoci, che sogliono frequentemente nascere dal confondere questi due casi, li quali tra loro sono molto diversi; si tratta primieramente della prima specie, cioè della fabbrica nel muro, o nel suolo proprio: E poi si tratta di quella, che si faccia sopra il muro comune, overo che sia solamemete divisorio.

In questo primo caso dunque della fabbrica nel muro proprio: La regola generale assiste a colui, il quale vuol fabbricare; attesocchè ciascuno può (come li Giuristi dicono per un modo di parlare) alzare la sua casa sino alle stelle, ancorchè ciò porti pregiudizio al vicino con privarlo di maggior lume, o di maggior benefizio di vista, o di amenità d' aria, o pure delli venti salubri, o veramente, che se gli cagioni soggezione di prospetto, o d' introspetto nella sua casa, o nel cortile, o in altre parti; poichè quando ciò non si faccia ad emulazione ma per proprio utile, e benefizio, questo si deve attendere, senza badare al danno consecutivo, che ne risulti al vicino; in maniera che, circoscritta quella proibizione, la quale nascesse da servitù costituita, overo da statuto, o da consuetudine del luogo (conforme di sotto si dirà) le questioni, le quali sopra ciò cascano, riguardano il punto dell' emulazione, al motivo della quale per lo più sogliono ricorrere i vicini per impedire queste nuove fabbriche]

Ma in ciò parimente la regola assiste a chi vuol fabbricare ne suo; cioè che l' emulaziooe in dubbio non si presume, ma si deve provar da chi l' allega. E quando si provi, o no, si stima punto più di fatto, che di legge. Che però non vi si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendone la decisione dalle circostanze particolari del fatto, tra le quali la principale è quella, che si deve aver riguardo all' utile, che ne risulta all' edificante, ed al danno che ne risulta al vicino; attesocchè, quando non vi sia utile in modo alcuno, overo che quello, avendo riguardo alla spesa della fabbrica, sia molto poco; ed all' incontro il danno dell' altro vicino sia grande; in tal caso si presume che si faccia ad emulazione.

Ben-

Bensì che questa è una semplice presunzione di legge, la quale si esclude con la prova contraria, non solamente espressa, ma anche presunta. Perocchè (conforme si è detto) non vi si può dare una regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze individuali di ciascun caso.

A questa regola (prima di venire al particolare della limitazione, che risulta dalla Servitù acquistata per l'altro vicino di non potersi fabbricare più in alto) li Giuristi danno diverse limitazioni, le quali presuppongono, che nascano dalla disposizione della legge.

4 La prima delle quali, e la più frequente è quella a favore de' Monasterj di Monache; cioè che non si possano le case a quelli vicine alzare, e farvisi altra innovazione, dalla quale possa risultare aspetto, o introspetto attivo, o passivo; in maniera che le Monache possano esser viste da' secolari, li quali abitino nelle case; overo che loro possano vedere quelche da secolari si faccia, per lo scandolo possano concepire, o che in altro modo si pregiudichi all'aria, o a qualche aspetto grato per sollievo di quelle, le quasi stanno carcerate in vita, overo che se gli impediscano i venti salubri, o che in altro modo si potesse pregiudicare alla clausura, ed all' onestà loro.

E sebbene sopra ciò li Dottori antichi camminano ragionevolmente con qualche circonspezione, distinguendo se il Monasterio sia più antico delle case del vicino, overo più moderno, quasi che questo privilegio habbia solamente luogo, quando il Monastero sia più antico, overo che almeno tal privilegio si debba praticare in sussidio, quando non si possa in altro modo provedere, o rimediare; mentre se si può rimediare per parte di esso Monasterio con alzare maggiormente le sue muraglie, overo si può in altro modo provedere, non pare di dovere d' impedire la libertà, e la comodità de' vicini nelle proprie case. Nondimeno, per lo zelo dell' onestà de' Monasterj, la pratica de' superiori ecclesiastici pare che sia in contrario: Per quella congrua ragione, che non si debbano le Monache, le quali vivano in perpetua clausura, restringere in modo che si tolga loro il benefizio dell'aria, e de venti salubri, o di qualche aspetto grato per loro sollievo. Che però sopra ciò non vi si può dare una regola certa, e determinata applicabile ad ogni luogo, ed ad ogni caso, dipendendo la decisione dalle circostanze particolari, e principalmente dall' uso de' paesi, e dalla qualità de' siti. B

B *Nel disc. 18. e seguenti di questo titolo.*

5 Cade la disputa, se il medesimo privilegio conceduto alli Monasterj di Monache debba concedersi anche alli Monasterj, e Conventi de' maschi Religiosi, overo a' Collegi, ed a Seminarj; e ne tempi decorsi è stata una gran questione: Però oggidì pare che sia ricevuta l'opinione negativa, per la regola da limitarsi solamente quando

le circostanze particolari del fatto persuadano diversamente, atteso lo scandalo che ne potesse nascere, al quale non si possa in altro modo ovviare: Ed in questo caso cammina bene la suddetta considerazione, che tal privilegio sia sussidiario, e quando non si possa in altro modo rimediare per parte di esso Monasterio, o Convento, per la notabil diversità tra i Religiosi, e le Monache: Essendo che queste sono in una perpetua clausura, nè possono prender aria altrove, come possono quelli. Pure (come si è detto) è questione di fatto, e di arbitrio da decidersi non solamente con le regole legali, ma anche con le prudenziali secondo l'uso de' paesi; conforme più pienamente si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo. C

C *Nelli disc. 1. e 22.*

L'altra limitazione (secondo l'opinione d'alcuni) è quando dalla nuova fabbrica si levasse al vicino l'aspetto del mare, col fondamento di una certa Costituzione di Zenone Imperadore: Attesochè sebbene questa è locale per la Città di Costantinopoli, nondimeno si presuppone che sia stata stesa a tutti gli altri paesi.

6

Questa limitazione però si crede che non abbia fondamento probabile, per diverse ragioni accennate nel Teatro in questo medesimo titolo, dove in proposito si tratta di questo punto, e particolarmente per il comun'uso contrario: Ed ancora perchè questa Costituzione (secondo l'edizione antica) non è nel corpo della legge ricevuta, ma è stata posta da alcuni professori di erudizione con privata autorità in alcuni Codici moderni, che però non ha forza di legge; conforme ivi più diffusamente si discorre. D

D *Nel disc. 1. di questo titolo.*

La terza limitazione si dà per alcuni, quando la nuova fabbrica pregiudicasse al lume della scala della casa del vicino, quasi che la scala sia privilegiata più dell'altre stanze. Però più probabilmente si crede, che questo sia un'equivoco originato da error di stampa di Dottori antichi; mentre ciò non ha fondamento alcuno, nè di legge, nè di ragione; essendo più probabile che questa tradizione sia originata dal privilegio delle Scuole, e non delle scale per il benefizio pubblico, che si scorge nelle Scuole: Che però se gli dà questo privilegio per la ragione, che l'utilità pubblica dev'esser preferita alla privata. E tale pare sia l'uso più comune. E

7

E *Nel disc. 13. di questo tit.*

Danno altri la quarta limitazione, quando la nova fabbrica impedisca il vento all'ara da battere il grano, ed altre biade. Ma parimente ciò contiene un'equivoco di quei sciocchi Collettori, li quali senza discorso, e senza ratiocinio alcuno camminano solamente con la sola lettera delle leggi, o delle dottrine; mentre dentro le Città, overo dentro i luoghi abitati non si dà l'uso di queste are. Perocchè questa limitazione non è adattabile agli edifizj urbani, ma ciò cade nelle Servitù Rustiche, e ne' poderi destinati all'

8

all' agricoltura; attesocchè, se il padrone del podere contiguo vorrà fabbricare qualche casa per uso de' coloni, o per sua dilettazione, ha campo franco di farlo in altri luoghi, nè importa molto, che si faccia più in un luogo, che nell' altro. Che però ragionevolmente si può impedire ciò non segua, in maniera che cagioni il suddetto effetto pregiudiziale all' ara del vicino, perchè sarebbe una specie di malignità.

La quinta limitazione si crede quella, che risulta dal motivo della gratitudine, overo di una congruenza molto ragionevole; cioè che il vicino da cui vuol fabricarsi, abbia avuto quel sito, o quella casa più bassa per donativo, o per altra concessione fattagli dal padrone della casa ivi adiacente, in pregiudizio della quale il concessionario vi voglia far la nuova fabbrica, per la probabil ragione, che sarebbe una manifesta ingratitudine. Ed ancora perchè la verisimil' intenzione del donante, o del concedente sia stata di concedere quell' edifizio, overo quel sito in quel modo che stava; non essendo verisimile che essendone egli padrone, e potendo in tal modo assicurarsi che niuno gli possa alzar fabbrica pregiudiziale in faccia, abbia voluto concederlo con tal facoltà. Bensì che ciò può ricevere alterazione dalle circostanze del fatto, le quali escludano questa presunzione. F

9

F
Nel dis. 1. e 2 di questo lib.

La sesta limitazione, o moderazione, la quale risulta dalla legge comune, è quella che non proibisce la facoltà di fabbricare, ma constringe a lasciare una certa distanza dalla casa, overo dall' edifizio del vicino, il che si ritrova dalla legge stabilito in due modi. Uno, cioè dello spazio di dodici piedi tra l' un' edifizio, e l' altro, come spazio competente per il lume, e questo è prescritto nella detta Costituzione di Zenone Imperadore, della quale si è parlato di sopra in occasione dell' aspetto del mare. L' altro è lo spazio di due piedi, il quale si trova stabilito in alcune leggi più antiche inserite nel corpo delle medesime leggi, secondo l' antica, e la ricevuta edizione.

10

Queste due sorti di spazio però sono tra loro diverse; attesocchè quella più larga delli dodici piedi ha luogo, nelle fabbriche, le quali si facciano dirimpetto tra l' una casa, e l' altra; cioè tra le due facciate, in ciascuna delle quali siano le finestre, acciocchè ognuna abbia lume sufficiente. Ed ancorchè la suddetta Costituzione di Zenone (conforme si è accennato di sopra) non sia nelli Codici dell' antica, e ricevuta edizione, sicchè non abbia forza di legge: Nondimeno in questa parte per gli statuti, e per le consuetudini de' luoghi in pratica pare comunemente ricevuta con qualche alterazione di spazio maggiore, o minore, secondo li costumi de' paesi, e la qualità de' siti; per esser fondata nella ragione naturale, e nell' uso comune per l' umano commercio, e per la vita civile. G

11

G
Nel dis. 2. di questo libro.

L' altro spazio di due piedi, il quale legalmente si dice *intercapedine*,

cam-

cammina nelle parti laterali di due case, in maniera che tale spazio non serva per uso delle feneſtre, e de' lumi, ma solamente per una distinzione tra l'una casa, e l'altra, per toglier le queſtioni, le quali sogliono naſcere sopra la comunione de' muri laterali, overo sopra l'appoggio de' travi, e di altri cementi per i teti, e per i solari, come de fatto ſi vede in Roma in molte caſe antiche, le quali sono in siti ignobili; sicchè non ha portato il caso di rinovarle, e di ridurle alla migliore architettura moderna, eſſendovi molte di queſte intercapedini, appunto secondo il ſuddetto ſpazio legale.

12 H *Di queſte Intercapedini ſi fa menzione nel diſc. 5. e 15. di queſto titolo.*

L'uso moderno però più comune in tutte le fabbriche con molta ragione le ha bandite, eſſendo veramente una coſa molto ſciocca, la quale non ſerve per altro, che per cagionare mal'aria, e per fare un ridotto di ſporchizie, ed anche di pregiudicare al pubblico ornato. H

13

I *Nel diſ. 9. di queſto titolo.*

Da ciò naſce, che in pratica non ſi ſentono più queſtioni ſopra queſto ſpazio tra le parti, o muri laterali, ma bensì ſopra l'altro maggiore, il quale neceſſariamente (quando anche non lo diceſſe la legge) ſi richiede nelle parti anteriori, che diciamo di facciata, nelle quali per natura dell'edifizio ſono le fineſtre inſervienti a pigliar'aria, e lume, non potendoſi viver ſenza queſte, e non eſſendo ragionevole che uno ſia ſeppelito in caſa, e ſia coſtretto a vivere con il lume di candela anche di mezzo giorno. I

L *Nel detto diſ. 2. ed in altri di queſto tit.*

E quindi naſce che non ſi dia luogo, o paeſe, nel quale, o per ſtatuto, overo per conſuetudine ſopra ciò non ſi ſia proviſto. E quando manchi tal proviſione, ſi deve ricorrere agli ſtatuti, overo alle conſuetudini de'luoghi vicini, per interpretazione de'quali puol ben ſervire la detta Coſtituzione Zenoniana, ancorchè veramente non abbia forza di legge, conforme di ſopra ſi è detto. Che però non vi ſi può dare una regola certa, e generale. L

14

L'ultima limitazione, la quale più frequentementa dà occaſione di diſputare, è quella che fa più al propoſito di queſta materia; cioè quando il vicino, il quale vuol impedire la nuova fabbrica, pretende d'aver'acquiſtata queſta Servitù contro l'altro vicino di non poter fabbricare più in alto, nè di poter'far'altra innovazione pregiudiziale alla ſua caſa.

15

M *Nelli detti diſ. 2. 3. e 5. ed in altri.*

Queſta Servitù non ſi preſume; poichè (conforme di ſopra ſi è accennato) la regola aſſiſte alla libertà di poter fare nel ſuo quel che gli piace, e d'inalzar la ſua caſa fino alle ſtelle. Però è peſo del vicino, il quale l'allega, di provarla concludentemente per quei modi, con li quali diſpone la legge, che la Servitù ſi acquiſti. M

16

Li modi d'acquiſtarla ſono quei medeſimi, per i quali ſi puol acquiſtare ogni altra ſorte di robba, e nello ſteſſo modo detto di
17 ſopra nell'acquiſto dell'Uſufrutto, cioè, o per contratto, e per altri atti tra vivi, overo per ultima volontà. E quando concorra queſto modo, che ſia chiaro, non occorre gran diſputa, la qual cade ſolo nelle coſe dubbie. Eccetto ſe cadeſſe la difficoltà; ſe il patto di non fabbricare, o di fare altra innovazione foſſe perſonale in grazia d'una perſona ſolamente, la quale foſſe padrona della caſa, in maniera che non giovaſſe al ſuo ſucceſſore uni-
18 verſale, o particolare, ſicchè non ſi poſſa dare Servitù Reale, o Prediale: Ed in ciò non ſi può dare una regola certa, e generale; non eſſendo punto di legge, ma di fatto, dalle circoſtanze del quale riſulta la deciſione.

Quando poi ceſſi queſto titolo eſplicito, ma ſi pretenda che la Servitù ſiaſi acquiſtata per via di preſcrizione, la quale riſulti dalla lunga oſſervanza, o poſſeſſo per il tempo paſſato; e ſopra
19 di che cadono quaſi tutte le queſtioni, le quali in queſta materia ſi diſputano: In tal caſo certa coſa è, che il ſolo paſſaggio del tempo, ancorchè antichiſſimo, a queſto effetto non baſta; atteſocchè il fare una fabbrica nuova, o alzarla più del ſolito, preſuppone che per lo tempo paſſato non vi ſia ſtata; ſicchè la ſuddetta regola, la quale aſſiſte alla libertà, reſterebbe fruſtratoria, nè mai ſi verificherebbe.

Ed ancora perchè eſſendo in libera facoltà del padrone di una caſa, o ſito di fabbricarvi, o no, ſecondo che richiede il ſuo biſogno, o la ſua comodità: Quindi riſulta la regola, che quelle coſe, le quali ſono di mera facoltà, mai ſi preſcrivono. Come anche per l'altra regola legale, che il ſolo tempo non è abile ad indurre, nè a togliere alcuna ragione.

Da queſto però naſce, che quando ſi cammina per via di preſcrizione, vi ſi ricerca quella circoſtanza eſſenziale, la quale generalmente viene ſtimana neceſſaria in tutte le ragioni incorporali, e facoltative; cioè che ſi tenti l'eſercizio della ragione, o azio-
20 ne, e che l'altra Parte l'impediſca con l'eſpreſſa contradizione, alla quale ſuſſegua un'acquieſcenza per tempo lunghiſſimo; atteſocchè quando non vi concorra ſcuſa di giuſto impedimento, in tal modo ne riſulta la preſcrizione.

Molto rari però ſono i caſi, nelli quali per via di preſcrizione ſi ottenga queſt'intento, non ſolamente per la difficoltà di ben concludere i ſuddetti requiſiti, ma anche per la deduzione
21 de' tempi che la legge concede, dell'età pupillare, o di altri impedimenti, ed anche per la reſtituzione in integro, la quale per capo d'ignoranza, o per altra giuſta cauſa con facilità è ſolita conce-

N

Nel tit. delle Alienazioni, e Contratti nel dis. 3. e nel tit. del Credito nel dis. 129. e nel tit. de Giudizj, nel. dis. 21. in quali si tratta della Prescrizione.

concedersi contro la prescrizione. O pure che si tratti di successore indipendente, al quale non abbia potuto pregiudicare la negligenza del predecessore con altri simili rampini, li quali facilmente si ammettono, mentre questo rimedio dalla legge viene stimato odioso. N

Quindi siegue che molto imprudente sarà quel vicino, il quale vorrà impedire all'altro che non fabbrichi nel suo; se ricorresse a questo rimedio di prescrizione: Sicchè sarà più cauto, e prudente, se ricorrerà all'altro della prova presunta, ò amminicolativa della Servitù con legittimo titolo constituita, la pro-

22 va della quale non potendosi avere espressa per l'antichità del tempo, si cerca di fare con presunzioni, ed amminicoli, essendo ricevuto comunemente da' Giuristi, che anche questa prova sia sufficiente, in maniera che il tempo in ciò serva, e faccia buona operazione, come uno degli amminicoli, o degli argomenti, e congetture. O

O

Nel detto disc. 3. delle Alienazioni, ed in questi termini nelli discorsi 2 e 3. di questo titolo.

Quali poi siano queste congetture, o amminicoli, che siano sufficienti a concluder tal prova, non vi si può dare una regola

23 certa, dipendendo la decisione dalle circostanze particolari del fatto: Tra le quali gran luogo occupa quel argomento, il quale risulta dalla verisimilitudine, o inverisimilitudine; cioè che per la strettezza de' siti, e per la comodità che averebbe portato la fabbrica, come anche per l'idoneità de' possessori verisimilmente ciò non si sarebbe trascurato ne' tempi passati: Ed ancora per la qualità dell'edifizio vicino, che sia cospicuo, e nobile, in maniera che non sia verisimile, che si sarebbe fatto così sontuoso, con tal soggezione di facil pregiudizio, con altri segni, ed argomenti, molti de' quali sono considerati nel Teatro. P

P

Nelli suddetti discorsi 2. e 3

24 Quando questa prova non vi sia nel modo che resti in piedi la regola a favore di quegli, il quale vuol fabbricare: In tal caso la suddetta regola cammina, ancorchè nelle parti laterali di loro natura non atte alle fenestre, ed alli lumi, il vicino per maggior comodità, o delizia, senza la precisa necessità, vi avesse aperto fenestre, le quali restino così oscurate. Q

Q

Nel disc. 4. e 5 ed in molt' altri.

Gran differenza però si scorge tra questo caso, nel quale voglia uno fabbricare nel suo; e l'altro in cui voglia valersi del muro comune, o di quello del vicino. Attesocchè nel primo caso, la regola assiste a chi vuol fabricare nel suo, e resiste a colui, che l'impedisca. Che però si presume queste opposizioni siano con poco fondamento di ragione, cercando col tirar la lite in lungo di ottenere l'intento. R

R

Negl'accennati luoghi.

È quindi siegue che la legge ha avuto in ciò particolar riguar-

25 do, e vi ha dato una provisione; che quando l'oppositore nel termine

mine di tre mesi non prova chiaramente il titolo della Servitù da lui pretesa, sia luogo alla licenza di fabbricare, con la sicurtà di demolire in caso di soccombenza: E che da questo decreto, come provisionale, non si dia appellazione sospensiva. Perocchè con tal provisione si finisce la maggior parte di queste liti; attesocchè quando la fabbrica è già seguita, e che il vicino si sia cominciato ad avvezzare a quell'incomodo, divertito anche dal natural istinto di non spendere il suo nelle liti, così a poco a poco vi si accomoda, e non cura più di proseguir la causa, in maniera che, o mai, o molto di raro si dà la pratica della demolizione di quel che si sia fabbricato. S

S *Nel disc. 4. e 5. di questo tit.*

26 Anzi è tanto vero che nella demolizione si cammina con molta circospezione, e difficilmente si riduce alla pratica, che anche nelle fabbriche fatte attentatamente, pendente la lite, o doppo l'inibizione del Giudice, ancorchè le regole legali vogliano che prima d'ogni cosa si debba purgar l'attentato, e ridurre il tutto nel pristino stato; tuttavia (quando non sia un'attentato più che doloso, e scandaloso) per una certa equità fondata nel motivo dell'ornamento, e nel favor pubblico si sospende questo rigore, finchè si veda della giustizia del negozio principale, ed allora che si scorga assister la giustizia all'edificante, non si amette questo circolo inutile. Bensì che in ciò non si può dare una regola certa, per esser materia arbitraria, la quale deve regolarsi dalle circostanze del fatto, che persuadano più tosto il favore, e l'equità, overo all'incontro il rigor legale. T

T *Nel disc. 7. dello stesso tit.*

Nell'altro caso poi, che uno voglia fabbricare nel muro comune, o in quello del vicino, secondo che dalla legge comune, o particolare del luogo, o per altri titoli possa competere, come si discorre nel capitolo seguente. In questo, assistendo la regola della legge a chi lo proibisce, non entra a favore di chi vuol fabbricare il suddetto rimedio provisionale, e privilegiato, ma è punto di petitorio, il quale va trattato, e deciso nel giudizio ordinario, quando le leggi, o i stili particolari de' luoghi non dispongano diversamente.

CA-

CAPITOLO X.

Della fabbrica, che un vicino, non ostante la proibizione dell'altro, voglia fare nel muro comune divisorio, overo nel muro proprio dell' altro vicino, il quale si oppone. Quando il muro, che sia in mezzo tra due case, o are, o cortili, si dica comune, overo che sia di un solo.

SOMMARIO.

1 *Delle fabbriche nel muro comune, overo del vicino.*
2 *Di quel che disponga in ciò la Bolla di Gregorio XIII.*
3 *Come si provi che il muro sia comune.*
4 *Nel muro comune di chi sia migliore la condizione; se di chi fabbrica, o di chi proibisce.*
5 *Se, e quando il muro sia solamente divisorio, overo atto alla fabbrica.*
6 *Della comunione del muro laterale sopra il tetto della casa più bassa.*
7 *Quando si possano serrar le finestre.*
8 *Se nella parte eccedente il tetto dell'altro si possano aprir finestre, e far altro.*
9 *La regola è che nel muro del vicino non si possa far cos' alcuna; e quando si limiti.*
10 *Quando anche nel suo si possa proibire l'alzare più in alto.*
11 *Se si possa impedir la nuova fabbrica nel suo, perchè pregiudichi ad un'edificio nobile.*
12 *Della suddetta Bolla di Gregorio XIII.*
13 *Quando questa abbia luogo.*
14 *Dell'altre Servitù Urbane dovute da una casa all'altra.*
15 *Della Servitù Legale in quelle parti di una casa, la quale anticamente fosse unica, e di un padrone.*
16 *Dell'apertura nuova, overo respettivamente del chiudere le finestre.*
17 *Come si provi la Servitù che non si possa aprir finestra.*
18 *Anche senza prova di Servitù si suol camminare con certa equità.*
19 *Non entra quest'equità quando già ve ne siano dell'altre.*
20 *Del modo, col quale questa materia si debba regolare.*
21 *Quando si proibisca ad uno il fabbricare nel suo per il timore del danno.*
22 *Della differenza tra le Servitù Rustiche, e l'Urbane per la prescrizione.*

CA-

CAP. X.

1 Aggiori, e più frequenti, che nel caso antecedente, sono le questioni in pratica nell'altro, in cui voglia alcuno fabbricare nel muro del vicino, overo in quello il quale sia comune: Ed in questo caso per maggior chiarezza, conviene distinguere quello, che si cammini con li soliti termini della ragion comune, dall'altro che vi siano leggi, o consuetudini particolari, le quali diano al vicino 2 più di quel che la suddetta legge comune gli conceda. Come (per esempio) occorre in Roma per la Bolla di Gregorio XIII. la quale concede al vicino vn'ampia facoltà di valersi di qualsivoglia muro, anche se fosse tutto del vicino, con pagargli il giusto prezzo dell'uso, o dell'appoggio, molto più quando sia comune: Overo che all'incontro, la legge particolare diminuisca quella facoltà, che gli dia la legge comune, conforme in alcuni luoghi insegna la pratica. A

A *Della detta Costituzione, nelli disc. 7. e 8. di quest. titolo.*

Trattando dunque della prima parte, o ispezione; cioè che si debba camminare con i soli termini della ragion comune; Due sono le questioni: Una; cioè, se sia comune, o no il muro, il quale framezza tra una casa, e l'altra, e nel quale uno de' vicini voglia farvi qualche innovazione con opposizione dell'altro, in maniera che si tratti del presupposto della comunione: E l'altra, posto che sia comune, o respettivamente, che sia d'un solo, quando sia lecito il fabbricarvi, o farvi altra innovazione.

3 Nella prima questione vi si confondono molto alcuni scrittori con grandissima varietà d'opinioni, e con molte distinzioni. Però in effetto deve dirsi una questione più di fatto, che di legge; e per conseguenza incapace di una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo la decisione dalle qualità, e circostanze del fatto, ed anche dall'uso più comune, o generale del luogo: Attesocchè, sebbene li Giuristi con le solite loro freddure, e particolarmente i consulenti, li quali per soddisfare all' opportunità di chi paga la loro opera conduttizia, stirando, overo malamente intendendo le tradizioni di alcuni antichi, vanno considerando diversi segni, ed anche distinguendo, se la comunione sia promiscua, ed individua in tutto il muro, overo che sia divisibile con una certa divisione intellettuale; cioè che ciascuno sia padrone della metà verso la sua parte. Che però vanno considerando, se li travi, o li camini, o le cloache dell' una, e dell' altra casa penetrino tutto il muro, o pure ciascuno si contenga

nella

nella sola metà verso la sua parte, con altre simili considerazioni: Tuttavia questi, ed altri argomenti simili meritano bene qualche considerazione per rettamente regolare l'arbitrio del Giudice, overo per dar forza all'altre circostanze, reflettendo particolarmente alla qualità della fabbrica, overo all' innovazione, la quale si sia fatta, o si voglia fare: Ma non già, che vi si debba costituire una regola certa, e generale, in maniera che quello, che in un' altro caso per alcune circostanze simili sia stato deciso, debba far legge in ogn'altro, secondo il commun'errore di quei professori, li quali senza niun ratiocinio, o discorso camminano alla cieca con la sola lettera delle leggi, e delle dottrine, overo delle decisioni.

4 Presupposta dunque la comunione, ne nasce, che per la contrarietà delle leggi, mentre alcune assistono al vicino che proibisce, per la regola, che nella robba comune si giudica migliore la condizione del proibente; ed altre assistono a chi vuol fabbricare, per l'altra regola, che un compagno non puol proibire all' altro l' uso della sua robba. Quindi siegue che venga stimata una questione dubbia, ed intricata. Overo che li Giuristi senza ben distinguere vi si siano intricati, e che l' abbiano confusa.

Che però si crede più accertato doversi camminare con la distinzione della qualità del muro comune; cioè, se sia di sua natura, overo per sua destinazione atto alla nuova fabbrica, ed alla maggior' elevazione, overo all' appoggio: O pure se sia un semplice muro divisorio, il quale faccia solamente quell' operazione, che puol fare anche una siepe, che volgarmente in Roma si dice *fratta* per dividere un cortile dall' altro, overo per impedire la comunicazione da una casa all'altra.

Attesocchè nel primo caso dovrà esser migliore la condizione di colui che vuol fabbricare: E nell' altro dovrà esser migliore di colui, il quale lo proibisce: Quando le particolari circostanze del fatto, così nell'uno, come nell'altro caso, non ne persuadono la limitazione, essendo ciò rimesso all'arbitrio del Giudice: Mentre (conforme insegnano molte decisioni de' Tribunali Grandi) alle volte si è permessa la nuova fabbrica anche in muri divisorj: Ed alle volte si è negata, anche sopra muri di loro natura destinati alla fabbrica, ed a sostenere li travi, e tetti, perchè così richiedessero le circostanze del fatto in ciascun caso respettivamente. B

B *Nelli disc. 4. e 6. ed in altri seguenti di questo titolo.*

5 S'intricano ancora molto i scrittori nel fermare l'una, o l'altra qualità, cioè, se quando sia solamente divisorio, overo all' incontro; si debba dire atto a nuova fabbrica: Che però vanno considerando la grossezza, e li fondamenti, o la materia, della

quale

quale sia composto, ed anche la forma della struttura, e come si suol dire, se sia a schiena d'asino, in quella forma che si fanno i muri divisorj, con altre simili circostanze.

Ed ancorchè queste considerazioni siano buone; tuttavia si crede errore il voler decidere questo punto con tali generalità, le quali solamente giovano ad illuminar l'intelletto del Giudice per poter bene regolare il suo arbitrio; attesocchè in effetto la determinazione dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, e dal giudizio de' periti: Perocchè non può darvisi una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso. C

C *Nelli stessi luoghi di sop.*

Sopra la comunione del muro laterale, quantunque destinato a sostenere li travi, e li tetti, sogliono cadere le questioni in quella parte, nella quale la casa di uno sia più alta di quella dell'altro, col presupposto, che la parte eccedente si sia fatta a tutte spese del padrone della casa più eminente dal tetto in sù dell'altra più bassa: Cioè, se questa parte debba dirsi comune, in maniera che (secondo l'accennata distinzione) l'altro vicino, il quale volesse alzare la sua casa, possa servirsene, non ostante la contradizione dell'altro, che l'abbia fabbricato a sue spese.

Ed in ciò, ancorchè vi sia la solita contrarietà d'opinioni, nondimeno la più vera, e la più ricevuta in pratica si stima quella, che tuttavia per la natura del muro, stanti li suoi fondamenti, e le parti inferiori, nelli quali sia comune, debba dirsi tale ancora nelle parti superiori (conforme li Giuristi dicono) in abito, overo in potenza; cioè che possa pretenderne la comunicazione, pagando però la parte delle spese, che vi si siano fatte dall' altro vicino, o pure per la metà di quelche vagliano al presente, secondo le circostanze del fatto: Attesocchè, quando sia un muro invecchiato, sicchè il vicino, il quale ne dimanda la participazione, soggiaccia al peso della restaurazione, quando bisogni, non è di dovere che paghi la parte di tutto quello, che si sia speso per farlo nuovo, mentre tra tanto quel vicino, il quale ha fabbricato a sue spese, ne ha avutto l'uso egli solamente. D

D *Se ne tratta nelli disc. 4. 6 11. 14. ed in altri di questo titolo.*

Anzi se in quella parte eccedente vi fossero fatte finestre corrispondenti sopra il tetto della casa più bassa, puol pretendersene la serratura, ogni volta che il muro per essere laterale, e di sua natura destinato solamente per l' uso de' tetti delle case adiacenti non sia congruo all'uso di fenestre, le quali si fanno ne' muri di facciata; quando però le finestre non siano fatte per mera necessità, perchè non possano le stanze aver il lume necessario da altra parte; mentre, in tal caso, quella parte eccedente si dice più tosto far figura di facciata, sicchè a tale effetto, per antica convenzione, l'una casa sia stata fatta più bassa dell'altra, per dar questa co-

modità, in maniera che ne risulti l'implicita Servitù. E

E Nelli suddetti luoghi.

Si suole anche dubitare, se essendo il muro solamente laterale, non destinato di sua natura ad uso di fenestre, possa nondimeno il vicino, il quale abbia la casa più alta, nella parte eccedente fabbricata tutta a sue spese, per maggior comodità, o delizia aprirvi fenestre, o farvi delle loggie, o mignani, li quali respondano sopra la loggia, o sopra il tetto dell'altra casa più bassa: E si crede più probabile che possa farlo, ogni volta che non porti pregiudizo al vicino, e che si obblighi di permetterne la serratura, quando l'altro vicino, pagando la sua parte, volesse alzar più la sua casa per servirsene al medesimo uso, mentre in tanto sarebbe specie di malignità il proibirlo. F

8

F Nelli stessi luoghi, e particolarmente nel disc. 14:

Quando poi il muro sia tutto dell'altro vicino, in maniera che nè meno vi entri la detta comunione abituale: In tal caso, la regola assiste al padrone, non essendo dovere, che uno possa servirsi della robba dell'altro, contro la volontà del padrone: Pure alle volte per le circostanze del fatto può entrarvi l'arbitrio, overo l'offizio del giudice quando tal'uso possa ad un vicino essere di grand' utile, e ch'all'altro sia di niuno, o di poco pregiudizio per la regola, così legale, come naturale. Quelche ad uno giova, ed all'altro non nuoce non si deve negare. E per la qual regola in molte cose si concede l'implorar l'offizio del Giudice fondato in una certa equità, ancorchè la legge scritta non lo conceda. G

9

G Nelli detti discorsi 46. e seguenti.

Come appunto occorre in queste materie di fabbriche; mentre sebbene (secondo l'accennata regola generale, quando non entri alcuna delle limitazioni) ciascuno può alzare la sua casa fino alle stelle; nondimeno per il medesimo offizio del Giudice vi deve entrare una certa dovuta moderazione regolata dall'uso del paese, e dalla qualità delle case di non permettere un'altezza straordinaria, e sproporzionata, la qual porti un grave pregiudizio alli vicini. H

10

H Nelli stessi luoghi ed altri prossimi.

Il medesimo offizio del Giudice per la qualità del fatto può, e deve anche entrare, quando si trattasse di nuova fabbrica da farsi in una casa privata, ed ordinaria che fosse pregiudiziale ad un palazzo cospicuo, il quale dia decoro, e notabile ornamento alla Città, anche quando da questa circostanza non resultasse quella sufficiente prova amminicolativa della Servitù, che di sopra si è accennata tra le limitazioni: Attesocchè se (conforme un'opinione, la quale ha molto del probabile) anche dove non vi siano i statuti, o le leggi particolari, per una intenzione della legge comune può esser forzato uno a vendere la sua casa di ordinaria struttura, per la construzione o perfezione d'un edifizio conspicuo, il quale dia un grand' ornamento alla Città, secondo si discorre di sotto in

11

occa-

occasione di trattare del ritratto coattivo: Molto più facilmente dovrà entrare l'arbitrio del Giudice ad impedire, che per tale innovazione, non si deturpi un' edificio qualificato già fatto I Bensì che in ciò non si può dare una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, e particolarmente dall'uso de' paesi.

I
Nel disc. 2. di quest.tit e nel Supplemento, ed altrove.

Nella Città di Roma per la Bolla di Gregorio XIII. stà determinato (conforme di sopra si è accennato) che il vicino possa

H
Nelli detti discorsi 7.8.11. ed in altri.

12 valersi indifferentemente del muro, non solamente quando sia comune, ma quando anche fosse proprio, e particolare dell'altro, con pagargli il prezzo dell' appoggio L: Che però molte cose, le quali a chi vol fabbricare non si concedono in ragion comune, si concedono in Roma per la sudetta Bolla, della quale si tratta frequentemente di sotto, in occasione di parlare del ritratto prelativo, overo dell'altro coattivo.

13 Bensì che avendo detta Bolla per suo fondamento, e per sua ragione principale l'ornato pubblico della Città: Quindi siegue, che intanto si concede questo privilegio, in quanto si verifichi la suddetta ragione dell'ornato, il quale non si dà se non nella facciata d'avanti, che corrisponda nelle pubbliche strade, o piazze, non già nelle parti posteriori, o di dentro, conforme si accennna parimente abbasso in occasione di parlare del ritratto particolarmente coattivo.

Ma se per fare l'ornato corrispondente alla piazza, o alla strada pubblica, bisognasse valersi di quel muro comune, overo tutto del vicino, il quale sia dalla parte di dentro o di dietro, entra parimente la Bolla per lo stesso fine. Come (per esempio) per appoggiare il tetto, e per fare altre cose, le quali siano necessarie a perfezionare la fabbrica in facciata, la quale fa ornato: Per quella chiara ragione, che quando si concede una cosa, per un certo fine, o effetto, s'intendono concedute tutte quell'altre cose, senza le quali tal fine, overo effetto non potrebbe sortire.

Le stesse regole generali (sopra il potersi, o non potersi valere 14 del muro del vicino, overo di potere, o non potere far nel suo quel che gli sia comodo, ancorchè ne nasca qualche pregiudizio vicino; overo all'incontro, che uno non si possa valere del muro, o dell'edificio dell'altro, quando non vi sia Servitù affermativa o negativa legittimamente acquistata per titolo esplicito, overo per prescrizione, ó per prova amminicolativa come sopra) camminano nell'altre Servitù Urbane, le quali sono di molte sorti. Come sono (per esempio) cloache, sciacquatori, stillicidj, proietti, migniani, passaggi, ed altre cose, le quali si considerano da Giuristi, e che non si possono distintamente moralizzare senza qualche con-

fusione, overo senza nojosa prolissità, e digressione; Che però in occorrenza si dovrà ricorrere a quel che sotto questo stesso titolo se ne discorre nel Teatro.

Ad un caso però si deve particolarmente avvertire, nel quale la legge presuppone una Servitù implicita, senza necessità di giustificarla, contro le regole di sopra accennate. Cioè quando la casa, overo l'edificio anticamente fusse unito, sicchè si sia fatto con un' architettura per la comodità di una sola casa, in maniera che tutte le sue parti, ed officine siano ordinate, come membri d' uno stesso corpo, e che una parte sia disposta al servizio dell'altra. Attesocchè, se poi il caso portasse la divisione, conforme frequentemente la pratica porta, tra più eredi, o successori di un medesimo padrone: Overo, che questi ne vendesse una parte, ed un'altra ne ritenesse per se. In tal caso, in quelle parti, alle quali è necessaria quella comodità, che si sia fatta nell'altra; come sono, pozzi, cloache, condotti sciacquatori, e cose simili, la legge presuppone una certa tacita Servitù: Similmente ancora in non mutare lo stato delle finestre, e de' lumi; maggiormente quando vi concorresse qualche osservanza per tempo considerabile. Mentre sebbene in questa materia di Servitù il solo passaggio del tempo senza gli altri amminicoli non è operativo: Tuttavia, in questo caso, l'osservanza può dirsi più prescrittiva, che interpretativa, e per conseguenza resta molto considerabile. M

M *Nel disc. 32. ed in altri di questo titolo.*

Ancorchè (come si è detto) essendo questione più di fatto che di legge, non vi si possa dare una regola certa, e generale, dipendendo la decisione dalle circostanze di ciascun caso particolare ad arbitrio ben regolato del Giudice.

16 Le più frequenti questioni tra vicini ne' poderi, o edifizj urbani sogliono esser quelle, le quali riguardano le finestre, così nel chiudere con la nuova fabbrica quelle, le quali già vi fossero, come coll' aprirne di nuovo. E questo secondo caso suol'essere il più fastidioso, come induttivo di una nuova soggezione per l'introspetto dentro le stanze, o ne' cortili, o ne' giardini, ed in altre parti.

In quanto alla prima specie, che si tratti di serrare quelle finestre, le quali per prima vi erano, se n'è già discorso di sopra: E per quelche spetta all'altra specie della nuova apertura; la regola assiste a colui, il quale voglia far le finestre nel suo muro per l' accennata ragione, che ciascuno può far nel suo quel che gli piace, quando non si faccia per mera emulazione, la quale in dubbio non si presume: Overo che non si provi la Servitù. N

N *Nelli disc. 4. e seguenti, ed in molt' altri di questo tit.*

17 Si può provare bensì in contrario la Servitù anche per presunzioni, ed argomenti, tra li quali si stima molto efficace quello, che la stanza, dove si pensa di aprire di nuovo la finestra, per lo passato ne

ne abbia avuto molto di bisogno ; e che nondimeno ciò si sia per lungo tempo trascurato, contro ogni verisimilitudine, quando non vi fosse stata la Servitù che lo proibisse: Overo che vi sia stata la finestra a lume, solamente con ferrate, o con altri impedimenti, in maniera che non desse soggezione al vicino. O

O Nelli dis. 3. e 4. ed in altri di questo tit.

18 E nondimeno, anche nel caso della regola, suol'entrare l'offizio, overo l'arbitrio del Giudice per la qualità del fatto, in permetter detta apertura a lume solamente, e non a prospetto, overo con le ferrate, acciò non si dia soggezione, o quanto meno sia possibile, al vicino.

19 Quando però non ve ne siano dell'altre, dalle quali si abbia la medesima soggezione: Attesocchè, in tal caso, il numero non varia, anzi che la moltiplicita suole esser migliore; conforme si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo in proposito de'Monasteri di Monache. P

P Nel disc. 19. ed anco nel Supplemento in caso disputato doppo tra persone private

20 Tuttavia non può in ciò darsi una regola certa, e generale, dipendendo (come si è detto) il tutto dalle circostanze del fatto; dovendosi in questa materia camminare con molta circospezione; essendoche da un canto è duro il voler proibire ad uno, che non possa nel suo accomodarsi meglio, per non scomodare il vicino; dall'altro è dura cosa l'indurre una nuova soggezione non mai patita. Che però si deve principalmente considerare lo stato dell'edifizio, nel quale si faccia tal'innovazione; cioè, se già fosse perfetto, e se vi si abitasse senza tal'innovazione, la quale dopoi si facesse per una certa soprabbondante comodità, o delizia; o pure che per lo tempo passato l'edifizio fosse stato imperfetto; perchè il padrone non avesse potuto perfezionarlo, in maniera che l'innovazione risulti per conseguenza dalla nuova fabbrica, la quale si sia perfezionata, ma che gà si sia avuta in animo anche per il passato, conforme sogliono dimostrare alcuni segni, che si lasciano, denontanti la continuazione di un'altra fabbrica, e li quali segni in Italia volgarmente si dicono le *morse*, o *denti*. Perocchè da queste, o da simili circostanze l'arbitrio del Giudice dovrà esser regolato nel permettere, overo nel proibire, o moderare simili innovazioni.

21 Si dà parimente il caso, che un vicino proibisca all'altro il fabbricare anche nel suo per il pregiudizio della ruina, che gli possa nascere dal nuovo peso, overo per la debilitazione de' fondamenti, ne' quali uno abbia la Servitù di appoggiare i suoi tetti, o solari: Overo (conforme frequentemente la pratica insegna) che siano due padroni di una medesima casa; cioè uno dell'appartamento inferiore, e l'altro del superiore; onde dall'innovazione, la quale si facesse da quello della parte inferiore, potrebbe

risultare il danno alla parte superiore, e così all'incontro.

Ma in questi, e simili casi la legge ha provisto con il rimedio della sicurtà, la quale si dice del *danno infetto*; ed è di rifar tutto quel danno, che ne potesse risultare al vicino: Ammettendosi però detta provisione, quando il danno possa essere bensì temuto, ma non sia certo, ed imminente; attesocchè in tal caso ciò non si deve permettere, particolarmente quando il pericolo possa cagionare un danno irreparabile anche nelle persone. Sicchè parimente è materia di fatto, ed arbitraria, da regolarsi col prudente arbitrio del Giudice dalle circostanze di ciascun caso particolare. Q

Q *Di ciò si tratta nel dis. 10. ed anco nel dis. 45. si tratta del danno infetto.*

Molte altre minuzie si considerano da' Giuristi in proposito di queste Servitù Urbane, ma però ha dell'impossibile il moralizzarle tutte per la capacità d'ogn'uno, onde quando occorrano de' casi, li quali sogliono esser rari, spetterà a professori il deciderle con la direzione di quelli, li quali fanno de' tratti formali della materia, e con quel che se ne va discorrendo nel Teatro sotto questo stesso titolo.

21 Finalmente circa queste Servitù Urbane si scorge qualche notabil differenza tra esse, e le Rustiche, delle quali si tratta nel capitolo seguente in proposito del tempo, il quale sia necessario per la prescrizione, stante la distinzione di quelle Servitù, le quali abbiano la causa continua, e le altre che l'abbiano discontinua, conforme si discorre nel capitolo seguente; mentre nella prima specie basta il tempo ordinario, e nell'altro vi bisogna (secondo un' opinione più probabile, l'immemorabile, overo la centenaria, e (secondo l'altra,) la quadragenaria; stante che per lo più le Servitù Rustiche sogliono avere la causa discontinua, ed all'incontro le Urbane sogliono averla continua; e per conseguenza si scorge una gran differenza tra un caso, e l'altro a quest'effetto della prescrizione.

CAPITOLO XI.

Delle Servitù Prediali, Rustiche. E particolarmente della Via, o Transito per li poderi, e per li beni del vicino.

SOMMARIO.

1 *Quali siano le Servitù Rustiche più usate.*
2 *Delle distinzioni della Servitù del Passaggio.*
3 *Delle questioni d'oggidì sopra le Vie pubbliche.*
4 *Del Passaggio privato per Servitù.*
5 *Dell'azione negatoria.*
6 *Come si provi il titolo della Servitù.*
7 *L'imposizione di Servitù è un'alienazione formale.*
8 *Delli due rimedj; di prescrizione; e della presunta prova della Servitù.*
9 *Che sia migliore la prova presunta, che la prescrizione.*
10 *Quanto tempo si ricerchi per la prescrizione.*
11 *Quali siano le Servitù continue, e quali le discontinue.*
12 *Gli atti d'amorevolezza, o urbanità non portano Servitù.*
13 *Con che discrezione si debba usare questa Servitù del Transito.*
14 *Della Servitù necessaria del Transito, o Passaggio per servizio pubblico.*
15 *Della medesima Servitù quando un podere sia circondato da per tutto.*

CAP. XI.

1 ANcorchè nelle leggi civili, ed appresso i Giuristi si diano molte specie di Servitù Rustiche: Nondimeno la pratica forense insegna, che le più frequenti, e sostanziali, si restringono a tre specie. Una, cioè della comodità del Passo, che il padrone d'un podere abbia per il podere del vicino. L'altra della facoltà di pascolare, con i suoi animali ne' campi, o ne' prati d'un'altro. E la terza circa il corso, o scolo; overo l'uso dell'acque: Attesocchè le altre sogliono importare cose di poco pregiudizio, o pure (secondo l'uso corrente, particolarmente in Italia) molto di raro si sentono nel foro. Che però non pare meritino una minuta, e particolar trattazione in quest'opera, riserbandola alli professori, quando occorresse il caso.

Per quelche dunque appartiene alla prima ſpecie della Servitù del Paſſo, overo della Via per il podere del vicino. Tralaſciando 2 le ſottili diſtinzioni della legge civile di quei termini, li quali da eſſa ſi uſano; cioè, che altro ſia quello ſi dice *iter*, altro quello diceſi *atto*, ed altra quella che ſi dice *via*, per li diverſi effetti che da ciò riſultano di maggiore, o di minore uſo, da potervi paſſare ſolamente a piedi, overo con beſtie, e non con carri, o pure con ogni coſa, che gli piaccia. Mentre queſte diſtinzioni oggidì, per quello che inſegna la pratica, pajono bandite dal foro, 3 nel quale ſi ſuol diſputare ſolamente della qualità della Via, ſe ſia pubblica, overo privata; e per conſeguenza, ſe il Paſſaggio ſpetti in 4 ragione di uſo pubblico, o veramente in ragione di facoltà privata per cauſa di Servitù; e di ciò ſi tratta nella materia de' Regali, in occaſione di trattare della Regalia, la quale conſiſte nella Via pubblica; mentre con queſta occaſione ſi diſtinguono più ſtrade, o Vie pubbliche; e come ſi diſtinguano dalle private, overo dalle vicinali. A

A *Nelli diſ. 139. e 137. del lib. 2. de' Regali, e nel diſ. 23. di queſto titolo.*

Ma quando ſia certo che la Via non ſia pubblica, e che il Paſ- 5 ſaggio ſpetti ſolamente per ragione di Servitù: In tal caſo ſi deve vedere per qual titolo ciò ſi pretenda; e ſe quello ſi giuſtifichi bene, o no; atteſocchè per la ſteſſa regola generale più volte accennata, che ogni coſa ſi preſume libera, ſi deve provar la Servitù da colui, che l'allega. B

B *Ne' luoghi accennati, e particolarmente in detto diſc. 23. di queſto titolo.*

E quindi naſce, che ſebbene, chi ſia in poſſeſſo di avere il Paſſaggio (ogni volta che non appariſca che ſia ſtato per mera amorevolezza, o connivenza) poſſa pretendere di eſſer mantenuto in quel poſſeſſo nel giudizio poſſeſſorio, il quale ſi dice di *retenzione*, overo di *manutenzione*: Tuttavia nel giudizio del petitorio baſta ſenz'altra prova d'intentare quell' azione, la quale dalla legge ſi dice *negatoria*, per ottenerne la proibizione, quando quegli, il quale ne pretenda la facoltà di paſſare, non provi il titolo della Servitù. C

C *Nelli ſteſſi luoghi.*

Eſibendoſi il titolo eſplicito per contratto tra vivi, o per ultima volontà; ſe quello ſia ſufficiente, o no, dipende dalle circoſtanze del fatto di ciaſcun caſo particolare; e per conſeguenza non vi 6 ſi può dare una regola certa, e generale: Cioè ſe il titolo ſia vero de fatto: E quando ſia vero; ſe vi concorrano i due eſtremi, li quali ſono neceſſarj alla validità di ogn'atto umano; cioè della volontà, ed in che modo, o con quali reſtrizioni tal Servitù ſi ſia 7 coſtituita, ed anche della poteſtà; cioè ſe quegli, il quale l'ha coſtituita, potea pregiudicare per la proibizione, che aveſſe d'alienare, overo di pregiudicare alli ſucceſſori, li quali ſiano ſucceduti per ragion propria independentemente da lui. E ciò cammina generalmente in

ogni

ogni Servitù, o sia Rustica, o sia Urbana: attesocchè questa importa una specie d'alienazione proibita, e conseguentemente cade sotto la proibizione d'alienare.

Quando poi non vi sia il titolo esplicito: In tal caso (nello stesso modo che nel capitolo antecedente si è accennato delle Servitù Urbane) due remedj possono spettare a colui, che pretende la Servitù. Uno, cioè della prescrizione. E l'altro dalla prova presunta, overo amminicolativa.

8

Questo secondo rimedio (conforme si è accennato) si stima più prudente, e più profittevole di quello della prescrizione, quando però vi concorrano degli amminicoli, e presunzioni, col fomento delle quali giova la lunga osservanza, la quale sola, e per se stessa non è bastante. Attesocchè, quando si elegga la strada della prescrizione, questa molto di raro arriva ridursi a perfezione, per le molte difficoltà, che vi sogliono occorrere, accennate già in detto capitolo antecedente.

9

Cade anche non poca disputa tra Giuristi sopra il tempo necessario per tal prescrizione; Poichè alcuni credono basti il tempo ordinario di anni diece tra presenti, e venti tra assenti. Altri che basti la quadragenaria anche senza titolo colorato, o putativo di bona fede. Ed altri che sia necessaria l'immemorabile, overo la centenaria, della quale non apparisca principio vizioso: O almeno la quadragenaria col titolo putativo di bona fede. E tutto ciò è comune anche alla Servitù de' paschi, della quale si discorre nel capitolo seguente, ed altre simili, essendo queste teoriche generali.

10

Quest'ultima opinione, che vi sia necessaria l'immemorabile, overo la centenaria, pare la più comunemente ricevuta, assegnandosene la ragione; che per lo più queste Servitù Rustiche sono di sua natura di causa discontinua, dipendendone l'esercizio dal fatto dell'uomo, al quale si rende impossibile di giorno, e di notte, ed in tutti i tempi continuamente passare, o pascolare con li suoi animali, o d'altri, overo far' atti simili. Ma all'incontro le Servitù Urbane affermative, o negative di sostentamento di travi, e di solari, o di tetti, overo di non poter alzare più in alto, o di avere, o non avere finestre, e cose simili, si dicono continue di notte, e di giorno, ed in tutti i tempi, non richiedendosi per il loro esercizio il fatto dell'uomo; e per conseguenza, che le Servitù continue in questa materia di prescrizione siano più privilegiate dalla legge.

11

A questa ragione, o distinzione generale se ne può aggiungere un'altra particolare la quale si stima congrua a questa Servitù del Passaggio; cioè, che molte volte questo segue non sapendolo il

12

il padrone, overo permettendolo per certa amorevolezza, ed urbanità, per esclusione della quale vi bisogna il tempo centenario, overo immemorabile. D

Di tutto ciò si tratta nelli disc. 23. 35. e seguenti di questo titolo e nelli discorsi 136. e 137. del lib. 2. de' Regali.

In caso poi che questa Servitù già spetti, e che non si dubiti della sua pertinenza; si deve praticare discrettamente, a proporzione, ed a misura quanto bisogna solamente al podere (che legalmente si dice *predio dominante*) e con quel minor danno, o pregiudizio, che sia possibile, del podere serviente; sicchè al padrone di questo si rende lecito di assegnare per tal Servitù una parte meno incomoda; secondo le qualità, e le circostanze di ciascun caso, dalle quali si deve regolare l' arbitrio del Giudice. E per conseguenza non vi si puol dare una regola certa, e generale. 13

Si danno però alcuni casi, nelli quali questa Servitù del Passaggio (ancorchè non costituita, nè in altro modo acquistata) sia necessaria, come indotta dalla legge, secondo i casi accennati nella detta materia de' Regali, in occasione di trattare delle Vie pubbliche: Cioè, quando così ricerchi la necessità, overo l'utilità del pubblico commercio per trasportare legne, o biade al fiume, overo ad altro luogo opportuno per la comunicazione; O pure, che la via pubblica sia rotta, ed impedita, pagandone respettivamente la stima del danno, overo del pregiudizio. E 14

E Nelli detti disc. 136. e 137. di detto lib. 2. de' Regali.

Come ancora, se il podere d'alcuno fosse recinto in maniera, che non vi fosse strada, o modo di trasportar le biade, o far'altre cose necessarie per la coltura. Attesocchè, in tal caso, il vicino dovrà concedergli la comodità del Passaggio col pagamento di quello, che possa importare il giusto valore a giudizio de' periti. Oltre che in questo caso vi si puol assegnare un' altra congrua ragione, che ciò argomenti, tutti questi poderi anticamente essere stati d'un padrone, così divisi col tempo tra gli eredi, e successori: Che però vi entri quella tacita, ed implicita Servitù tra le medesime parti diverse, ed uno stesso corpo, la quale si è accennata nel capitolo precedente, per la grande inverisimilitudine di darsi un podere senza strada, overo senza modo di avervi la comodità dell'accesso, e del recesso per la condottura de' frutti, e per altre cose necessarie alla cultura, ed al godimento del podere; conforme più distintamente si accenna nel Teatro. F 15

F Nel disc. 23. di questo tit.

CA-

CAPITOLO XII.

Della Servitù di pascolare . Con la qual' occasione si discorre generalmente della materia de' Pascoli anche pubblici.

S O M M A R I O.

1 *Nella Servitù del pascolare entrano le stesse regole generali, che nella Servitù del Transito, e simili.*
2 *Le questioni sono ne' Paschi pubblici, e comunali.*
3 *Della regola, che l'erba, la quale nasce in un podere, sia del padrone di quello.*
4 *Dell'uso più commune in queste materie.*
5 *Che si dia il dominio de' terreni nella sola coltura; e'l dominio dell'erbe, e de' frutti naturali sia d'un'altro.*
6 *Quando si possa restringere la natural facoltà, che per altro spetti, e che sia specie di Colletta.*

C A P. XII.

1 CIrca questa Servitù di pascolare in quel d'altri con i proprj animali. Per quello spetta all'uso più frequente d'Italia, molto rari sono i casi di queste Servitù private; cioè che al padrone d' un podere spetti la Servitù di pascere con li proprj animali nel podere del vicino. Ma quando ciò occorra entrano le stesse regole, e distinzioni, le quali si sono di sopra accennate per l'altra Servitù del Transito, overo della Via.

2 Le maggiori questioni dunque che porti la pratica, pare siano quelle di una Servitù generale; cioè, se alli cittadini, ed agli abitanti di un luogo spetti la facoltà di pascere generalmente in quel territorio, anche ne' beni de' particolari : Overo all'incontro; se il padrone del luogo , o la Comunità possa proibire il pascolo a cittadini, ed abitanti, anche ne' proprj poderi, e campi, e che, volendovi pascere, debbano pagarne il prezzo, il quale si suol dire la *fida*.

3 Ed in ciò non può darvisi una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalla consuetudine de' paesi, overo dalle circostanze particolari del fatto : Attesocchè, sebbene la regola legale assiste al padrone del fondo; cioè che l' erba, la quale in quello nasce,

nasce, sia sua, nè possa un' altro pascolarla senza suo consenso: Nondimeno questa regola può ricever la limitazione o dalla consuetudine, la quale pare che in Italia (per la maggior parte) sia comune de' luoghi campestri, ed aperti, li quali volgarmente si dicono *comunali*, *o demaniali*, a differenza delli poderi rinchiusi da' muri, o da siepe, conforme si presuppone d'essere in Spagna, ed in altre Parti: Overo perchè il padrone del luogo, o la Comunità abbia il dominio generale del territorio per questo frutto naturale; sicchè li particolari abbiano solamente il dominio per la coltura, e per il frutto industriale: Con il di più che sopra questa facoltà di pascolare, o di proibirlo, o di restringer li pascoli con facoltà di farvi bandite, si è accennato nella materia de' Regali, ed anche nella materia de' Feudi in occasione di trattare delle prerogative, che il Barone abbia nel Feudo come primo cittadino: O pure all'incontro dell'uso di pascolare; che il Barone (anche quando sia padrone di tutto il territorio) deve permettere alli vassalli, ed agli abitanti, conforme in detti luoghi si è accennato, quasi che queste proibizioni abbiano una specie di Collette, o di Regalie. Che però sopra ciò cadono più frequentemente le questioni in pratica, nella quale sono molte rare le altre minuzie, le quali dalla legge, overo da' Giuristi si considerano in questa materia de' Paschi. A

5

6

Attesocchè bene spesso la pratica insegna, che la Comunità proibisce quei Pascoli (li quali per altro spetterebbono anche in ragion pubblica di cittadinanza) all'effetto di vender quelle erbe, e Pascoli, e di applicare quelche se ne cava in occorrenze pubbliche; sicche si dice una specie di Colletta implicita; cioè che li cittadini si privano di quell'uso, acciò in questo modo si proveda a quei bisogni, alli quali bisognerebbe provedere con le loro Collette, o contribuzioni; conforme nella suddetta materia de' Regali si discorre. B

A

Di tutto ciò si parla nel lib. 1. de' Feudi nelli disc. 2. e 61. nel lib. 2. de' Regali nelli disc. 93. e 95. ed in questo tit. dal dis. 35. al 44. e nel Supplemento.

B

Ne' luoghi accennati se ne parla nel lib. 14. in occasione di trattare dell' Immunità Ecclesiastica, nel Miscellaneo Eccesiastico.

CAPITOLO XIII.

Dell'Acque, de'Fonti, Pozzi, Fiumi, Stagni, ed altre cose concernenti questa materia dell' Acque.

SOMMARIO.

1 *Di quali sorti d' Acqua si tratti.*
2 *Come questa Servitù si acquisti; e che sia discontinua.*
3 *Quando questa Servitù s' intenda concessa dalla legge nel Pozzo, o nella Fontana, senza provarla.*
4 *Quando sia Servitù continua.*
5 *Del modo di provarla.*
6 *Della diversione dell' Acqua dal corso solito.*
7 *L' Acqua è del padrone del fondo dove nasce, e dove entra.*
8 *Il solo corso naturale, ancorchè antico, non cagiona Servitù.*
9 *Ciò si limita quando vi concorra il favor pubblico; il che si esplica.*
10 *Si limita quando vi sia Servitù; e come questa si acquisti.*
11 *O pure quando vi sia l' immemorabile.*
12 *D' un' altra limitazione notabile, che anticamente tutte le robbe fossero d' un padrone..*
13 *O se si facesse per emulazione, o malignità.*
14 *Della limitazione che risulta dell' opra manofatta.*
15 *Il fondo inferiore è obbligato ricever l' Acqua del superiore per il declivo naturale.*
16 *Si dichiara quando non si possa rimediare.*
17 *Non si può divertire in pregiudizio d' un' altro il corso solito.*
18 *D' altre Servitù Urbane circa l' Acque.*
19 *Dell' uso dell' Acqua de' Fiumi, o delli Torrenti tra vicini.*
20 *La Servitù s' intende oltre l' uso, e bisogno proprio.*
21 *Se si possano far nuovi Molini in pregiudizio di quelli, che ve ne abbiano antichi.*
22 *Della stessa materia; con la dichiarazione.*
23 *Dell' altre questioni in materia d' Acque; e come si devono decidere.*

CA-

CAP. XIII.

1

DElli Fiumi navigabili, overo dell'altre Acque (ancorchè piccole) le quali concorrano a fare il Fiume navigabile, si è discorso di sopra nel libro secondo de' Regali, dove anche si è accennato, se gli altri Fiumi (ancorchè non navigabili) siano di ragione pubblica, o no; e se spettino al Principe, o al Barone, o alla comunità. Che però simili questioni, le quali riguardano l'uso pubblico de' Fiumi, o de' Laghi, overo Stagni, ed anche del Mare, non cadono sotto questa materia di Servitù; mentre questa abbraccia solamente le questioni tra li particolari per l'acque, le quali sono ne' poderi privati.

2 Per quel che dunque appartiene a questa materia di Servitù private tra vicini in proposito di Acque. Sogliono cader le questioni tra li possessori de' poderi urbani, ed anche de' rustici: Primieramente circa l'uso del Pozzo, overo della Fontana all'effetto di poterne cavar l'Acqua per uso perpetuo, o di potervi abbeverare i proprj animali. Ed in ciò entrano le stesse teoriche, e distinzioni accennate di sopra; cioè che, quando non apparisca dell' acquisto della Servitù per titolo esplicito, overo che non si cammini per via di prova presunta del medesimo titolo, il quale si alleghi, ma si cammini per via di prescrizione, questa ricerca quel tempo, il quale sia necessario nelle Servitù, che abbiano la causa discontinua; mentre tale senza dubbio si deve dire la presente specie di Servitù.

3 Solamente in proposito dell'uso del Pozzo, overo della Fontana entra la considerazione accennata di sopra; cioè, che se anticamente la casa fosse tutta d'un padrone fabbricata con un'architettura, ma che doppo accidentalmente sia divisa; che quella parte, nella quale cade il Pozzo, o la fontana, debba patire la Servitù, come per un certo modo indotta dalla legge a comodo dell'altre parti per l'uso di detta comodità ordinata a benefizio di tutte le parti della casa: Maggiormente quando vi concorra l'osservanza per qualche tempo considerabile; mentre questa si deve attendere più come interpretativa, che come prescrittiva, conforme (in occasione di caso seguito) se ne discorre nel Teatro. A

A *Nel dis. 32. di questo titolo.*

4 Bensì che, quantunque l'uso di questa Servitù sia di natura discontinua, nondimeno si dà il caso che si possa dire di causa continua almeno abituale come si verifica, quando nel Pozzo,

overo

overo nella Fontana l'altro vicino vi abbia la fiſtola, overo il condotto, o altr'opera manofatta; poichè ſebbene il cavar l'acqua non è coſa continua; nondimeno di continuo vi ſta quella fiſtola, o condotto, o altr'opera manofatta, la quale ſi attende. B

B
Nel diſ. 33. di queſto tit. ed in altri precedenti.

5 In queſto caſo però rare volte, e forſe mai occorre di trattare di preſcrizione; mentre queſta opera manofatta prova la coſtituzione della Servitù, maggiormente quando vi concorra l'oſſervanza per qualche tempo conſiderabile, il quale va meglio conſiderato come amminicolo, o argomento a provare la conſtituzione della Servitù, che come indottivo della preſcrizione. C

C
Dal diſ. 23. al 33. di queſto titolo.

Le maggiori dunque, e le più frequenti queſtioni, le quali cadono in queſta materia, conſiſtono quando l'Acqua, la quale dal fondo ſuperiore ſcorre all'inferiore, ſi voglia divertire alterando il ſuo ſolito corſo: E ciò ſuol'avere due parti. L'una, che il 6 padrone del fondo inferiore pretenda in ſuo pregiudizio non poterſi divertire il ſolito corſo dell'acqua per l'utile, il quale da quello a lui riſulta: E l'altra, all'incontro, che il medeſimo padrone del fondo inferiore pretenda, che non ſi poſſa alterare l'antico corſo ſolito, per evitare il danno, a lui derivato dall'innovazione, cauſata per lo corſo dell'Acque nel ſuo.

Per quel che ſpetta alla prima ſpecie. La regola generale ſi coſtituiſce dalla legge, che l'Acqua, la quale naſce nel fon-7 do di uno, ſia a libera diſpoſizione del padrone di quel fondo: E che lo ſteſſo ſia di quella, la quale, nata altrove, entri nel ſuo. E per conſeguenza ne poſſa diſporre a ſuo piacere con portarla dove gli piace; overo che poſſa concederla ad altri, an-8 corchè per lunghiſſimo tempo aveſſe avuto un'altro corſo naturale, per lo quale foſſe paſſata alli fondi inferiori de'vicini con loro comodo, ed utilità: Atteſocchè quando dalli padroni de'poderi inferiori non ſi giuſtifichi queſto corſo per ragione di Servitù, il ſolo paſſaggio del tempo (ancorchè antichiſſimo) non toglie queſta libertà, per eſſere ſtato un atto facoltativo.

Patiſce però queſta regola molte limitazioni, alle quali ſi re-9 ſtringono in pratica tutte le queſtioni. Primieramente; cioè quando queſto divertimento portaſſe un pregiudizio al pubblico, perchè l'Acqua ſerviſſe a qualche Fiume, o Foſſo navigabile, o pure per Molini, l'impedimento de'quali (ancorchè ſiano in dominio di perſone particolari) pregiudicarebbe alla comodità, ed all'uſo pubblico: Overo che l'Acqua ſcorreſſe in ſtrada, o luogo pubblico per pubblica comodità degli abitanti, o de'paſſaggieri, quando in quella contrada non vi foſſe altro modo pronto, ed opportuno. D

D
Nel diſc. 31. ed in altri proſſimi di queſto tit.

Secon-

Secondariamente, quando se ne provi la Servitù con titolo esplicito, e con prove espresse, o veramente con amminicoli, e
10 presunzioni, o con legittima prescrizione; conforme generalmente si è accennato nelli capitoli precedenti dell' altre Servitù Rustiche, entrandovi gli stessi termini, e le stesse distinzioni.

Terzo, quando il corso fosse di tempo immemorabile, che vi concorressero alcuni amminicoli, tali quali, ancorchè leggieri; e ciò per la virtù dell'immemorabile di poter' allegare ogni titolo mi-
11 gliore; e per conseguenza di poter' allegare la Servitù legittimamente costituita.

Quarto, quando li poderi inferiori fossero parte, o membro del superiore, nel qual sia l' Acqua: Overo che fossero stati conceduti
12 dal medesimo padrone del fondo superiore, in maniera che dal prezzo, o dalla risposta si possa argomentare, che si sia avuto riguardo a questa comodità, mentre in tal caso regolarmente s'intende conceduta la robba nello stato, nel qual'era; e conseguentemente il medesimo venditore, o concedente non lo potrà alterare, quando le circostanze del fatto non facciano cessare questa presunzione legale.

Quinto, quando il divertir l' Acqua dal corso solito non avesse giusto motivo, nè ragione alcuna, in maniera che si perdesse,
13 così facendo danno al vicino, che ne avea la comodità, senza utile alcuno del padrone del fondo superiore, o di altro a chi egli lo concedesse; poichè in tal caso sarebbe una specie di emulazione, e di malignità, conforme di sopra si è accennato in proposito dell' emulazione, la quale si dice di esservi, quando l' innovazione porta danno al vicino senza utile di chi la fa. Che però vi deve entrare l' offizio, overo l' arbitrio del Giudice per la moderazione di quella facoltà, la quale regolarmente conceda la legge, mentre si deve intendere con la dovuta discrezione.

E finalmente si limita, quando il corso fosse seguito con opera
14 manofatta, o sia di fabbrica, o di legno. Ma non già quando l' opera consista in semplice espurgazione del fosso naturale; attesocchè l' opera manofatta, argomenta la servitù, quando però tal opera sia fatta dal padrone del fondo inferiore dentro il fondo superiore con consenso del suo padrone; non già quando quella fosse nel fondo inferiore, overo nel superiore, ma fatta dal proprio padrone per suo servizio: Nondimeno anche nel suddetto caso, che per il padrone del fondo inferiore si sia fatta nel fondo superiore, ciò indurrà bene una presunzione di Servitù, la quale basterà, quando non vi sia cosa in contrario; non esclude perciò la possibiltà di togliere questa presunzione con la prova, non solmeute espressa,

E

sa, ma anche presunta, e congetturale, che detta opera si sia posfuta fare per cortesia, e per amorevolezza. E

Di tuttociò, e di questa materia d'Acque si parla nelli suddetti disc. 24. e seguenti di questo tit.

15 Quando poi all'altra specie opposta; cioè che il corso dell' Acqua porti danno e pregiudizio al fondo inferiore. La regola legale cammina contro di questo, ed è, che il fondo inferiore sia obbligato patire la Servitù di ricevere lo scolo dell'Acqua piovana, o sorgente, la quale per il declivo naturale scorra, nè possa impedirla: E ciò per quella chiara ragione naturale, che altrimente non resti stagnante, il che vien proibito dalla legge, non solamente perchè renderebbe infruttifero il fondo superiore, altresì ancora per il ben pubblico; acciò l'Acqua stagnante non porti l'infezione dell'aria, e non cagioni altri inconvenienti.

Si dichiara però che ciò cammini quando non vi sia altra maniera da rimediare e non già, quando possa restare provisto all'indennità dell'uno e dell'altro, nel qual caso deve entrare l' offizio del Giudice; poichè sarebbe una malignità del padrone del 16 fondo superiore d'opporsi a quella provisione, con la quale si rimedia alla sua indennità, e si preserva l'altro dal danno, e dal pregiudizio.

Ma se l'Acqua secondo il suo solito declivo, o corso natura-17 le avesse un'altro scolo, ed il padrone del fondo superiore per maggior sua comodità, o per compiacere ad un'altro vicino nel fondo del quale scorresse, studiosamente, e con opera manofatta la divertisse, ciò non si puol fare.

In questo proposito d'Acque cadono ancora delle questioni negli edifizj urbani circa li Stilicidj, overo sopra la Servitù del 18 Tetto, per l'Acqua che riceve da un altro Tetto, o pure che l'Acque piovane d'un cortile, o d'altre parti d'una casa scolino nel cortile, o in altra officina dell'altro: Ma in ciò è difficile il potervi dare una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto; maggiormente che in queste materie per lo più è stato provisto da' Statuti particolari de' luoghi. F

F

Se ne dice qualche cosa nel disc. 17. di questo tit. ed anco dello Stilicidio si disc. nel lib. 2. de' Regali nel dis. 142.

Le maggiori, e le più frequenti questioni, le quali cadano sotto questa materia d'Acque, pare che siano quelle tra' vicini sopra l'uso dell'Acque de' Fiumi, o de' Torrenti adiacenti per i Mo-19 lini, overo per l'uso degli orti, e de' prati, sopra il modo di ricompartire i tempi per l'uso di tutti: Ed in ciò si deve deferire alla consuetudine; e, quando questa manchi, si deve decidere con l'arbitrio del Giudice, e col parere de' periti; in maniera che non vi si puol dare una regola generale. G

G

Nel disc. 28. e seguenti di questo titolo.

Devesi però aver riguardo principalmente (anche in caso vi sia la formal Servitù a favore del fondo inferiore) che prima si adem-

pisca il bisogno del padrone del fondo superiore, non essendo giusto, nè ragionevole (conforme ben la legge dice) che si debbano far patire di sete i proprj campi per dar da bere a' campi altrui. Che però (così in questa Servitù dell'Acque, come in quella de' Pascoli) s'intende sempre oltre l'uso del proprio padrone: Non già che quegli, il quale ha la Servitù, possa in ciò impedirlo, quando sia solito, e moderato a proporzione del fondo, o podere; purchè affettatamente non si crescesse l'occasione dell'uso proprio per fraudar l' altro, il quale vi abbia la Servitù. H

20

H *Nelli detti discorsi 26. e seguenti.*

Come anche in materia di Molini. La regola assiste alla libertà cioè che ogn'uno può fabbricare a suo modo, ancorchè la nuova fabbrica porti pregiudizio alli padroni de' Molini antichi, per la diminuzione de' concorrenti, overo per altro rispetto; attesocchè entra la medesima regola generale accennata di sopra nelle Servitù Urbane; ed è, che si deve attendere principalmente l'utile di colui, il quale con la sua natural facoltà fa il fatto suo, e non il danno consecutivo, il quale ne risulti al vicino, quando questi non abbia legittimamente acquistato una ragione privativa, per quello che se n'accenna nella materia de' Regali, trattando della Regalia consistente nella facoltà di proibire: Purchè il nuovo Molino non porti il total divertimento dell'Acque dal suo corso solito, in maniera che non sia impedita la solita operazione. I

21

I *Nel lib. 2. de' Regali nelli discorsi 144. e 145.*

Bensì che, se l'Acqua per l'uso di Molini, o di altri edifizj, overo per uso di orti fosse conceduta dal padron del luogo, o dalla Comunità, o da altro particolare, non si toglie al medesimo concedente, il quale sia padrone del Fiume, o d'altr' Acqua, farne concessione ad altri, mentre sia senza pregiudizio del primo concessionario. Che però si scorge gran differenza tra gli edifizj, li quali si facciano a canto ad un Fiume con l'autorità privata, da quelli si facciano per concessione del padrone del Fiume, o di altr' Acque. L

22

L *Nel disc. 30. di questo tit.*

Più alte, e più importanti sono quelle questioni, le quali cadono in questa materia d'Acque per lo danno dell'inondazioni, quando vi concorra la causa pubblica tra più Città, o Provincie, o Principati, li quali siano in paesi soggetti ad inondazioni de' Fiumi, o di Acque, le quali vengano dalle montagne; sicchè da alcuni si cerchi divertirle nel territorio dell' altro, per fuggire il propro danno, conforme in Italia insegna frequentemente la pratica di Lombardia, Romagna, e d'altri luogi piani, soggetti all'inondazioni: E forse più frequentemente in Fiandra, ed in altri luoghi simili. Però in ciò non vi si può dar'una regola certa e generale; mentre per lo più queste controversie sono decise dalle leggi, e consuetudini, overo dalle convenzioni particolari, sopra le

23

quali

quali cadono Trattati intieri, di modo che non è possibile ridurre questa materia nel presente compendio, così moralizzato per la capacità d'ogn'uno, bastando accennare le suddette cose, per dare un saggio generale della materia: Dovendosi in queste occorrenze (le quali sono particolari di alcuni paesi, ed hanno diversità di ragioni secondo la diversità delle loro leggi, e consuetudini) diferire alli professori, ed anche agli architetti ed alli periti degli stessi paesi.

CAPITOLO XIV.

Del Ritratto Convenzionale. Cioè che per patto uno sia tenuto vendere, o retrovendere, overo preferire un'altro nella vendita.

SOMMARIO.

1 *Della parola Ritratto, e dell' altra di Congruo, e di Protomiseo.*
2 *Del Ritratto Convenzionale; e sue specie.*
3 *Del Patto di redimere, e di retrovendere, o ricomprare.*
4 *Qual prezzo si debba restituire.*
5 *Per quanto tempo si perda questa facoltà.*
6 *Quanto si stimi questo Patto per la diminuzione del prezzo.*
7 *Che in questo caso soglia entrare il sospetto dell' Usura.*
8 *Per l'uso di questo Ritratto s'induce una totale retrotrazione con la risoluzione de' vincoli.*
9 *Si dichiara quando ciò cammini.*
10 *Se la prescrizione cominciata col venditore continui coll' erede.*
11 *Questa facoltà è cessibile, e trasmissibile.*
12 *Se il compratore sia preferito al cessionario.*
13 *Del Patto che, volendo uno vendere qualche cosa, debba preferire il paciscente.*
14 *Se questo Patto sia solamente personale.*

CAP. XIV.

1 QUesta parola *Ritratto* oggidì più frequentemente usata, particolarmente nella Corte Romana (nella quale questa materia è forse più frequente, che in ogn'altro luogo) non è conosciuta dalli Giurisconsulti antichi nel corpo delle leggi civili: Anzi nè meno dagli antichi moderni Giuristi, li quali scrissero doppo l' invenzione delle medesime leggi, appresso i quali (parlando de' Satuti, e delle leggi particolari, che concedono la prelazione alli vicini, overo a quei del sangue, o pure alii consorti) si trovano più tosto trattati li termini usati da' Feudisti del *Gius Protomiseo*, di cui si tratta nella materia Feudale. A Overo in occasione d' alcune prelazioni, le quali derivano dalla dispos-

A *Nel lib. 1. de' Feudi nelli discorsi 26. e 27. e 110.*

ſpoſizione, o dalla intenzione delle medeſime leggi civili, gli antichi ſon ſtati ſoliti di adoprare il termine di *Congruo*, il quale anche oggidì è in uſo in diverſe Parti, e particolarmente nel Regno di Napoli; e queſto è più originato dalla legge comune; atteſocchè, cadendo in alcuni caſi la prelazione, uſa queſto termine di *Congruo*: Sicchè pare, che il termine di Ritratto più comunemente ſia derivato dall'uſo di parlare de' Franceſi, in occaſione che il Tiraquello (trattando di quelle conſuetudini) ne abbia fatto un pieno, e dotto Trattato.

E ſebbene queſto eruditiſſimo Giuriſta attribuiſce l' origine di queſto vocabolo alla parola *ritraere*, che vuol dire il tornar in dietro una coſa già fatta, il che pare che ſi confaccia a queſto Ritratto, e potrebbe più congruamente adatarviſi l'altra parola *ritrattare*, overo *ritrattazione* uſata da S. Agoſtino nelle ſue Ritrattazioni, e da altri: Tuttavia queſte ſono conſiderazioni degne di perſone erudite per pompa della loro erudizione; ma è certo, che la legge non hà conoſciuto queſto termine: Mentre dalle leggi Feudali (dalle quali pare che originalmente queſt'uſo ſia ſtato introdotto, e particolarmente in Italia) ſi uſa il detto diverſo termine di Protomiſeo. Anzi la Scrittura Sacra, la quale concede il Ritratto Prelativo, conforme di ſotto ſi accenna, overo il ſuo interprete S. Gierolamo (così gran profeſſore della lingua latina) non uſa queſto nome, o vocabolo. Oltre che, queſta medeſima parola, *ritraere*, o *ritrattare* è ben' addattabile al Ritratto Prelativo, ma non al Coattivo, il quale importa più toſto un'atto nuovo di vendita, ancorchè forzoſa.

Tuttavia (ſia quel che ſi voglia) ſi adopra queſto termine come più comunemente praticato, particolarmente nella Corte Romana (della quale niun altro ſi potrà offendere, che ſi dica di dovere in molte coſe dare una certa norma) Importando per altro poco alli giudizioſi, ed alli verſati profeſſori, overo alli non profeſſori, a quali queſta opera è dirizzata, l'indagare ſottilmente la ſignificazione de' vocaboli; eſſendo queſte parti più toſto de' ſcolaſtici, e di accademici, nelli quali sì fatte diſpute ſono lodevoli, anzi neceſſarie per iſtruzione de'giovani, acciò imparino queſta facoltà nelli ſuoi termini proprj, conforme ſi è accennato nel Proemio.

Queſto Ritratto dunque è di due ſorti. Uno, cioè Convenzionale. E l'altro Legale. Il Convenzionale ſi diſtingue ancora in due
2 ſpecie, delle quali una è propriamente quella, alla quale conviene queſto vocabolo derivato dalla parola *ritraere*, overo *ritrattare*; cioè che ſi verifica nel Patto di redimere, overo di retrovendere la coſa già venduta. E l'altra ſpecie riguarda la prelazio-

ne nella vendita, cioè che segua convenzione, o Patto fra due, che volendo uno vendere qualche sua robba, debba in ciò preferir l'altro; sicchè non possa venderla ad altre persone, se prima non lo ricerca, se voglia egli comprarla, o nò.

Questa seconda specie propriamente cade sotto la presente materia delle Servitù; attesocchè toglie al padrone della robba quella libertà naturale, la quale per altro gli spetta di vendere il suo a chi più gli piace; mentre la prima specie cade più tosto sotto la sua materia della Compra, e della Vendita. Ma perchè i Giuristi, anche a questa specie applicano il termine di Ritratto: Quindi si stima opportuno il discorrerne ancora sotto questa materia; bensì che anche ivi se ne va facendo qualche menzione. B

B *Nel lib. 7. nel tit. della Compra, e della Vendita.*

Parlando dunque di questa prima specie di quel Ritratto Covenzionale, il quale risulta dal Patto di retrovendere, o di redimere tra il compratore, ed il venditore: Ancorchè alle volte (ma di raro) sia solito farsi a favore del compratore; cioè che possa forzare il venditore a redimere, o ricomprare la cosa venduta; mentre (secondo un'opinione, la quale si crede più probabile) ciò non è proibito dalla legge, ma solamente cagiona qualche maggior sospetto di quella simulazione, della quale di sotto si parla; tuttavia più frequentemente la pratica porta il caso contrario; cioè che la facoltà di redimere si riserva al venditore con l'obbligo del compratore di retrovendere; in maniera che per parte del venditore il Ritratto sia facoltativo, e per parte del compratore sia forzoso. C

3

C *Nel lib. 2. de' Regali nel disc. 32. e nel lib. 5. dell'Usure nel disc. 9. ed 11. ed in questo tit. nelli disc. 15. e seguenti.*

Questa inegualità cagiona un'effetto molto considerabile circa il prezzo, che si deve restituire per la ricompra; attesocchè, sebbene (secondo le regole legali) si deve restituire il medesimo prezzo convenuto, in maniera che l'aumento, e la diminuzione intrinseca, e non accidentale vada a benefizio del primo venditore, per la ragione che l'atto si risolva da principio, come se mai fosse fatto; nondimeno per una molto ragionevole equità non scritta considerata giudiziosamente da' moderni per i Tribunali si pratica diversamente; cioè che quegli il quale vuole redimere, deve pagare anche l'aumento, e per quanto vaglia la robba nel tempo che si sia chiesta la retrovendita: Per la ragione molto probabile, che non potendo il venditore esser forzato dal compratore ad esercitare tal facoltà, nè nascerebbe l'inegualità, la quale vien tanto dannata dalla legge, e che da' Giuristi si dice *claudicazione*; ed è che il venditore sarebbe sempre nell'utile, nè mai soccomberebbe al danno: Ed all'incontro il compratore soggiacerebbe al danno, senza speranza dell'utile; essendochè quando la robba, per gli accidenti che occorressero, patisse diminuzione, il venditore

4

tore non si curerebbe di esercitare questa facoltà, nè il comprato-re lo potrebbe a ciò forzare: Ed all'incontro, quando crescesse di valore, l'esercitarebbe, il che vuol dire (come in Italia volgarmente si dice) di stare a cavallo al fosso. E per la stessa ragione ciò si estende ad ogn'altro caso di Ritratto anche legale. D

D Nel disc. 87. di questo tit. ma più distintamente nel disc. 32. del titolo della Compra e Vendita nel lib. 7.

Questa facoltà (ancorchè non abbia tempo determinato) tuttavia (secondo un'opinione più comunemente ricevuta) si perde 5 per il non uso di anni trenta, quando non vi concorrano giusti impedimenti, i quali impediscano il corso del tempo. E particolarmente sono gl'infortunj della guerra, o della peste: Overo non vi concorra giusta causa, la quale almeno dia motivo di dimandare la restituzione in integro. Come (a causa d'esempio) per capo di giusta ignoranza, la quale si dà negli eredi, e successori, overo per carcerazione, o per assenza necessaria, con casi simili. E Che però non vi si può dare una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dall'arbitrio del Giudice, il quale deve esser regolato dalle circostanze del fatto.

E Nel disc. 86. e 87. di questo titolo.

Questo Patto, o riserva di facoltà diminuisce il prezzo della robba venduta. Scorgesi qualche varietà d'opinioni in quel che impor-6 ti tal diminuzione: Attesocchè alcuni vogliono che importi la sesta parte: Altri la quarta: Ed altri altra porzione. Si crede però che in ciò non si possa dare una regola certa, ma che la stima nasca dal tempo, nel quale debba durare tal facoltà, e da altre circostanze di fatto, dalle quali si debba regolare il giudizio de' periti, avendo riguardo al vero valore, ed alla qualità della robba.

La diminuzione del giusto prezzo, la quale per lo più suol nascere da questo Patto di retrovendere conforme giova alli compratori per sfuggir la lesione: così nuoce alli medesimi per la pre-7 tensione si suol risvegliare dalli venditori, che queste sorte di vendite siano palliate, e più tosto importino un pegno. Però di ciò si tratta nel libro seguente dell'Usure, essendo fuori di questa materia di Ritratto Convenzionale, il quale presuppone si tratti di contratto legittimo di vendita da risolversi mediante la suddetta retrattazione.

L'uso di questo Patto o facoltà cagiona una totale retrotrazio-8 ne dell'antico dominio nel venditore per una specie di Postliminio, come, se mai la vendita fosse seguita; in maniera che, seguita la retrovendita, si risolvano tutte l'ipoteche, e gli altri vincoli, li quali si fossero impressi sopra la robba dal compratore.

Cammina ciò, quando questo Patto di retrovendere sia contem-9 poraneo alla stessa vendita; sicchè si faccia nel medesimo con-

 tratto,

tratto, e che si eserciti dentro il tempo stabilito; attesocchè, quando sia posto doppo per libera volontà del compratore, il quale già fosse divenuto pieno padrone della robba comprata, overo che essendo posto da principio, fosse scorso il termine, e per conseguenza fosse cessato l'obbligo, onde il compratore per cortesia si contentasse (ciò non ostante) ammettere il venditore alla ricompra, in tal caso non ne risulterà l'effetto suddetto, nè ciò pregiudicarà alli creditori del compratore, o d'altri, li quali da lui abbiano acquistato ragioni; mentre in sostanza è un'atto nuovo, e volontario. E

E *Nel lib. 1. nel disc. 69. e nel disc. 87. e 88 di questo libro ed altrove.*

Quanto poi all'accennata prescrizione di questo Ritratto; cioè che quando anche sia perpetuo, ed indefinito, si prescriva col silenzio di anni trenta, perchè non vi concorra causa, la quale impedisca tal prescrizione, come sopra si è detto: Si suol disputare; se essendo concepito il Patto anche per gli eredi, si ricerchi in questi una nuova prescrizione, o pure che con loro continui, il tempo cominciato col medesimo venditore. Ed ancorchè alcuni credano, che concorrendo l'espressa stipolazione per gli eredi, a favore di costoro vi bisogni una prescrizione particolare, calcolando il suddetto tempo di anni trenta dal giorno, che gli sia sopraggiunta la qualità ereditaria; tuttavia ciò non ha sussistenza alcuna, ogni volta che l'erede non vi abbia altra ragione, che quella, la quale gli spetti per la qualità ereditaria dipendentemente dal venditore: Camminando la suddetta opinione, quando il Patto sia indipendente da detta qualità *ereditaria*, e concepito principalmente a benefizio della persona propria, ancorchè in quella si unisca l'altro titolo ereditario del morto con il più volte accennato concorso della pluralità di più persone formali in una persona materiale. F

10

F *Nel detto disc. 87. di questo titolo.*

Questa facoltà di ricomprare non solamente è trasmissibile all'erede (ancorchè estraneo) ma si può anche cedere a qualsivoglia persona, anzi si può ancora esercitare da'creditori di colui, al quale spetti. E sebbene cade qualche disputa in legge; se il compratore debba esser preferito a questo cessionario estraneo, come pare che ricerchi una certa non scritta equità: Nondimeno per la regola legale, che ogn'uno deve avere la libertà nella sua robba, e che questa Servitù non si debba ammettere, se non ne'casi espressi, in contrario viene stimata la più vera, e la più ricevuta opinione; cioè, che il compratore non possa ciò pretendere, ma che il Patto si possa anche esercitare dal cessionario. Pure non vi si può dare una regola certa applicabile ad ogni caso; mentre pare che non sia impedito l'offizio, o l'arbitrio del Giudice per qualche non scritta equità (secondo le circonstanze del fatto) di ammettere questa prelazione. alla quale (come si è detto) assiste grand'equità. G

11

12

G *Nel disc. 88. di questo tit.*

L'altra

L'altra ſpecie di Ritratto Convenzionale è quella, la quale importa la prelazione nell'atto della prima vendita; cioè che, volendo uno vendere la robba ſua, ſia tenuto preferire l'altro, ad imitazione del Ritratto Legale; e queſta convenzione per lo più ſi ſuol fare tra fratelli, overo tra parenti, in occaſione della diviſione: ed è, che volendo uno vender le robbe toccate nella ſua parte, debba preferir l'altro, come pare molto ragionevole.

13

In queſta ſorte di Ritratto entrano le medeſime coſe (delle quali ſi parla abbaſſo nel Ritratto Legale Prelativo) a favore de' vicini, o de' conſorti, overo di parenti: Entrandovi le ſteſſe ragioni; atteſocchè quell'operazione, la quale nella ſuddetta ſpecie ſi fa dalla legge, in queſta ſpecie ſi fa dalla convenzione delle Parti.

Circa queſte convenzioni ſogliono cader le diſpute, ſe ſiano perſonali, overo traſmiſſibili agli eredi, o ceſſibili agli eſtranei: Ed in ciò non vi ſi può dar una regola certa, dipendendo la determinazione dalle circoſtanze del fatto, le quali poſſano perſuadere la perſonalità: Quando queſte però non vi ſiano, la regola è, che la convenzione ſia traſmiſſibile agli eredi: Reſtando la difficoltà ſe ſia ceſſibile ad eſtranei, ma pare che regolarmente cammini il medeſimo; ſe pure le circoſtanze del fatto non perſuadono, che tali convenzioni abbiano più toſto del reale, overo che ſiano correſpettive alle robbe toccate alla porzione dell'altro, acciò in queſto modo poſſa ſeguirne la loro antica unione; in maniera che, quando l'altro, il quale voglia valerſi della convenzione e dimandi la prelazione, non poſſegga più le robbe, perchè l'abbia vendute ad eſtranei, pare il Patto non debba ſuffragare, per quel che in tal caſo ſe ne diſcorre nel Teatro in queſto medeſimo titolo, ed anche nel libro primo de' Feudi, in ocaſione di trattare ſe la Bolla de' Baroni, la quale toglie tutti li vincoli, e le ipoteche, tolga ancora queſto Patto, conforme ivi ſi tratta. H

14

H *Nel detto diſc. 88. di queſto titolo.*

CA-

CAPITOLO XV.

Del Ritratto Coattivo, overo Forzoso.

SOMMARIO.

1 *Si distinguono le specie del Ritratto Legale.*
2 *La vendita, o la locazione è libera, nè per legge commune si dà Ritratto Coattivo.*
3 *Della limitazione a favore delle Chiese, e Luoghi Sacri; ed in quali casi cammini.*
4 *Se la Chiesa debba comprare tutto, o pure basti comprare la parte che gli bisogna.*
5 *Si dichiara come detto privilegio si debba praticare.*
6 *Degli altri casi, nelli quali per legge comune possa uno esser forzato à vender il suo.*
7 *Della forzosa vendita de' vittuali.*
8 *Del privilegio del Fisco a forzare il compagno a vender, o comprare.*
9 *Se si possa uno forzare a vender il suo per far un palazzo, o nobil' edificio.*
10 *Non si deve discorrere delle leggi, e consuetudini de' paesi senza esserne più che pratico.*
11 *Della Bolla di Gregorio XIII. sopra il Ritratto Coattivo di Roma; e suoi requisiti.*
12 *Come si pratichi la Bolla circa il pagamento del prezzo.*
13 *Se a questo Ritratto si possa renunziare.*

CAP. XV.

PAssando al Ritratto Legale: Questo parimente è di due specie. L'uno Coattivo, mediante il quale possa il padrone d'una cosa esser forzato a venderla, ancorchè non abbia tal volontà, ma la vogli ritener per se. L'altro Prelativo; cioè che essendosi venduta la robba ad uno, possa l'altro pretendere di dover' esser preferito. E tanto l'una, quanto l'altra specie si distingue in due ispezioni. Una secondo i termini della legge comune; e l'altra per gli statuti, o leggi particolari.

Per

2 Per quel che dunque spetta al Ritratto Coattivo, del quale si tratta nel presente capitolo. Secondo i termini della ragione commune la regola generale dispone, che niuno possa esser forzato a vendere, overo ad affittare la robba sua contro sua voglia, nè che possa esser forzato a comprare, overo pigliare in affitto la robba d'altri, essendo questi contratti di loro natura effetti di una libera volontà.

3 Tuttavia dalla medesima legge, overo dalla comune intelligenza de' Dottori si sono introdotti molti casi, nelli quali questa regola vien limitata. E particolarmente a favore della Chiesa per la sua costruzione, o ampliazione; il che da' Giuristi (particolarmente moderni) è stato molto ampliato; cioè che cammini, non solamente per la fabbrica, overo per l'ampliazione della Chiesa, ma ancora per il suo maggiore ornamento, o comodità. Come (per esempio) per Cemiterio, per Sacrestia, per atrio, o piazza, overo per l'abitazione de' suoi Chierici, e serventi, e per conseguenza per Monasterj, o Conventi de' Regolari, i quali servino la medesima Chiesa. Anzi non solamente per le parti necessarie per li religiosi, ma anche per l'officine, o per i chiostri, overo per il giardino, secondo la qualità, e le circostanze del fatto nelli casi particolari; in maniera che non vi si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso; mentre alle volte la pratica l'ha data anche per maggior ornamento, o comodità del palazzo del Vescovo, o del Prelato.

4 Ma se il caso desse, che per tal'effetto non bisognasse tutto l'edificio, o podere; sicchè il bisogno fosse in una parte solamente, allora entra la questione; se possa la Chiesa esercitare questo Ritratto Coattivo nella sola parte che le bisogna, o pure sia obbligata pigliare il tutto, e non debba il padrone esser forzato a patire questa divisione: Ed in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni. Li moderni però, e particolarmente li Canonisti, e li Morali più comunemente assistono alla Chiesa, che possa esercitar questo privilegio nella sola parte che le bisogna. Si crede nulladimeno più probabile, che in ciò non cada una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, ma che vada inteso discretamente ad arbitrio del Giudice regolato dalle circostanze del fatto: E principalmente se quella parte, la quale resta al padrone, sia utile per la sua rata a proporzione, in maniera che la robba rustica, o urbana patisca comoda divisione, ma non già quando l'altra parte restasse inutile, o in altro modo la divisione cagionasse un troppo gran pregiudizio; attesocchè, essendo la Chiesa madre, e fautrice della giustizia, e dell'equità, onde nell'una, e nell'altra virtù dev' essere uno specchio, ed esemplare alli privati, però non deve esercitare questo suo privilegio di modo, che ridondi in una iniquità, e che si offenda la giustizia.

Anzi

Anzi il medesimo privilegio principale in sostanza (secondo il 5 più comune, e più ragionevole sensó de' Dottori) parimente va inteso, e si deve praticare con la dovuta circóspezione, particolarmente avendo riguardo, se la Chiesa, overo il Monastero sia più moderno dell'edificio, che si vuol ritrarre, il quale sia cospicuó, ed antico di qualche famiglia nobile, in maniera che il suo dominio, ed il possesso, non solamente ferisca l'utile, e la comodità, ma anche l' onorevolezza per la memoria dell' antico splendore di quella casa; mentre in tal caso ciò non si deve permettere. Come anche la pratica di tal privilegio deve aver luogo solamente quando così richiede la necessità, se non precisa, o fisica, almeno morale; non già per superflue pompe, e lussi; overo quando si possa al bisogno provedere con altri siti adiacenti della medesima Chiesa, o de suoi sudditi; overo con altri edificj, e siti meno qualificati. Che però è materia, la quale non riceve una regola certa, e generale, ma si deve regolare con le circostanze particolari di ciascun caso, e dentro li dovuti termini della giustizia, e della pietà. A

A *Di questo Ritratto per servizio di Chiese nelli disc. 83. e 84. di questo titolo.*

L'altro caso del Ritratto Coattivo, il quale nasce dalla legge comune, è quello della pubblica necessità, o utilità. Come (per 6 esempio) in caso di guerra attuale, o temuta (per maggior fortificazione della Città, o del luogo) bisogna demolire, incorporare qualche casa, o podere, che dal padrone si ricusi vendere; perchè si può sforzare: Anzi in questi bisogni è gran cortesia il trattare di compra, e vendita; mentre si suole procedere di fatto: O pure perchè quei beni bisognino in tutto, o in parte per ampliazione delle muraglie, o per accomodamento delle pubbliche piazze, o strade, con casi simili, ne' quali non si puol dare una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto.

Per la stessa ragione entra l'altro caso, il quale però non riguarda questa materia di Ritratto, cioè della vendita de' vittua-7 li in tempo di penuria, o di altro servizio della Repubblica: Attesocchè, non solamente coloro, li quali hanno grano, ed altri vittuali possono esser forzati a venderli, ma se gli può ancora tassare ad un prezzo moderato, ancorchè defatto corra maggiore.

Si concede anche questo privilegio al Fisco, il quale possieda qualche cosa in comune col privato; essendochè lo può sforzare a vendere, o respettivamente a comprare la sua parte, ancorchè 8 patisse comoda divisione; mentre in questo consiste il priuilegio; poichè, quando non patisca divisione, anche tra i privati entra il partito, sforzando con l'offizio del Giudice il compagno, o a comprare, o a vendere.

Si

Si dà ancora (secondo alcuni Dottori) per ragione, o intenzione della legge comune questo Ritratto Coattivo, quando così ricerchi la ragione del decoro, e dell' ornato pubblico; cioè che alcuno voglia fare, o perfezionare un palazzo, overo un' altro edificio cospicuo; ed il vicino, il quale abbia qualche sito, o edificio ignobile, ricusi di venderlo a giusto prezzo, anzi vantagioso, conforme frequentemente occorre per la connatural emulazione tra vicini; ed è che si possa sforzare. Ma perchè in ciò la legge espressamente dispone il contrario: Che niuno possa esser forzato a vendere, o comprare: Quindi siegue che in questa limitazione si cammina con molta circospezione, ed è molto raro il caso della sua pratica. Che però non vi si può dare una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dall'arbitrio del prudente Giudice, il quale dev' essere regolato dalle circostanze del fatto, e particolarmente dall'uso de' paesi, e dalla qualità delle Città. B

9

B

Nel dis. 2. di questo titolo.

Per quelche si appartiene alle leggi particolari, le quali diano questo Ritratto Coattivo, non vi si può discorrere generalmente; mentre il tutto dipende dal loro tenore, o intelligenza, e pratica in quei luoghi, dove siano; essendo errore l'assumere il discorso sopra le leggi, e gli stili particolari di quei luoghi, ne' quali non vi si sia più che ben praticato, per i molti equivoci, in quali frequentemeute s' incorre. Come (per esempio) vediamo che molti de' nostri Dottori, leggendo qualche consuetudine particolare in alcune Provincie, o Parti della Spagna, o della Francia, o della Germania, sogliono dire, che tal sia la consuetudine di tutta quella Provincia, senza distinguere la gran diversità, che ivi si scorge fra tanti diversi Principati, o diversi governi, e Provincie inferiori. Ed all'incontro quando gli Oltramontani parlano di alcune consuetudini della nostra Italia, come particolarmente vediamo de' Feudisti Tedeschi, li quali (leggendo appresso alcuni Dottori la consuetudine, la quale è in Lombardia, accennata nel libro primo de' Feudi sopra la dividua comodità de' Feudi di Dignità, che di loro natura sono abitualmente individui) pigliano Lombardia per tutta Italia; e con questo errore de' Forastieri sogliono ancora camminare alcuni de' nostri, i quali (senza discorrer d'altro) ad uso di copisti camminano con la sola lettera delle dottrine, con casi simili.

10

Discorrendo dunque di quella legge particolare, della quale se ne abbia la pratica. Nella Città di Roma vi è una Bolla di Gregorio XIII., la quale per il ben pubblico dell' ornato della Città concede questo Ritratto Forzoso (che da' Giuristi si dice Coattivo) al vicino; cioè che, volendo ridurre la sua casa in

11

istato migliore, in maniera che ridondi in decoro, ed ornamento della Città, gli sia lecito forzare il vicino vendergli la sua casa, o sito adiacente a giusto prezzo, da stimarsi da' periti: Con questa differenza, che se sarà casa solita tenersi ad affitto, vi si ricercano minori requisiti di quelli, li quali sono necessarj, quando non sia solita affittarsi, ma tenersi per uso proprio: Attesocchè nel primo caso, vi si ricercano quattro requisiti: e sono. La vicinità. L'obbligo di fabbricare. L'ornato pubblico, il quale da tal fabbrica risulti in piazza, o in strada pubblica, sicchè non si attenda l'ornato dalla parte di dentro, o di dietro, o di vicolo oscuro. E che la fabbrica adornata deve cadere parte nella casa retraente, e parte nella retratta.

12 Nell'altro caso, oltre li suddetti quattro requisiti, vi si ricercano quattro altri; cioè. Che l'edificio retraente sia già cominciato. Che la coerenza sia da due lati. Che l'edificio abbia da esser insigne. E che il prezzo della casa retraente superi per quattro volte quello della retraenda. Con doversi ancora in questo caso dare un certo aumento maggiore di prezzo: E ciò quando si tratti di ritrarre case, non già quando di casaletti, o vicoli, che si dicono intercapedine di sopra accennati; perchè può il vicino appropriarsi il vicolo suddetto a tale effetto. E quanto a casaletti, basta pagare il prezzo corrente. C

C *Melli disc. 78. e seguenti in questo titolo.*

13 Si scorge anche in ciò una differenza tra le case retraende; se siano de' particolari, e di libera disposizione; e le altre, le quali siano di Chiese, overo siano soggette a' Fideicommissi; mentre nel primo caso basta depositare il prezzo senz'altr'obbligo, ed il venditore sarà tenuto dar sicurtà d'evizione, overo d' investirlo con tal vincolo. Ma nell'altro caso di Chiese, o di Luoghi Pj, o di Fideicommissi, il retraente è obbligato di offerire un' altro stabile equivalente. Bensì che da qualche tempo moderno la pratica ha introdotto per Breve solito spedirvisi, che basti dare il medesimo prezzo investito in luoghi de' Monti. D

D *Ne' luoghi accennati, ne' quali si allega la Bolla Gregoriana.*

Si stima tanto privilegiato questo Ritratto, come anche l'altro Prelativo, del quale abbasso si discorrerà, che alcuni credano non vi si possa rinunciare per la ragione dell'utilità pubblica, alla quale non possono pregiudicare le convenzioni de' particolari. Ma ciò patisce le sue difficoltà, conforme si discorre nel Teatro. E

E *Nel disc. 80. e nel seguente di questo titolo.*

CA-

CAPITOLO XVI.

Del Ritratto Prelativo.

SOMMARIO.

1 *Delli casi di Ritratto Prelativo.*
2 *Se il Ritratto Prelativo sia favorevole, over'odioso.*
3 *Della costituzione di Federico II. Imperatore sopra il Ritratro Prelativo.*
4 *Se si debba attendere come legge, overo come consuetudine; e degli effetti che da ciò risultano.*
5 *Se il Ritratto spetti alla Chiesa.*
6 *Se la strada di mezzo tolga la vicinanza.*
7 *Se queste leggi abbiano luogo contro Chierici, o a favore d' essi.*
8 *Delli requisiti di questo Ritratto in Roma per la Bolla di Gregorio XIII.*
9 *Che cosa disponga, e qual termine dia; con altro sopra la materia.*
10 *Dell' Inquilino.*
11 *Del Creditore Censuario.*
12 *Del Ritratto nelle vigne e casali.*
13 *Che cosa si debba pagare da chi vuol ritrarre; e dell' aumento.*
14 *Si deve obbligare di non dar la robba ad altri.*
15 *Se siano più cose vendute.*
16 *Se siano più vicini,*
17 *Se si possa ceder ad un'altro.*
18 *In quali contratti entri il Ritratto; e specialmente della Permutazione.*
19 *Si può rinunziare a questo Ritratto anche tacitamente; e quando s' intenda rinunciato.*
20 *Dell' altre questioni, e cose, le quali cadono in questa materia.*

CA-

C A P. XVI.

L'Altro Ritratto Legale è il Prelativo; e questo parimente si distingue nelle medesime due inspezioni accennate nel discorso precedente. Una della legge comune. E l'altra della legge particolare de' luoghi.

1 Per legge comune civile spetta la prelazione al padrone diretto nelle robbe enfiteutiche, le quali dall'enfiteuta si volessero vendere ad' un altro; attesocchè la legge a questo effetto ricerca il consenso del padrone; acciò, volendo, sia preferito; conforme si discorre nel titolo seguente di questo medesimo libro, trattando della materia Enfiteutica. Nè pare che dalla detta legge espressamente venga conceduta altra prelazione; mentre quella, la quale si dà all'antico affittuario, o conduttore, cade sotto la materia della Locazione, della quale si tratta in questo medesimo libro nella terza parte nel titolo della Locazione, e Conduzione.

Bensì che li Dottori per l'intenzione della medesima legge danno alcuni casi di prelazione per un'offizio del Giudice, quando così lo ricerchi l'equità. Come (per esempio) quella che si suol dare ad un fratello nella robba paterna, la quale un'altro fratello voglia vendere ad un'estraneo, con casi simili; nelli quali (come espressamente non decisi dalla legge) non si può dare una regola certa, e generale; sicchè il tutto dipende dall'uso de' paesi, o dalle circostanze del fatto, che inducano una certa equità, per la quale entri l'offizio, overo l'arbitrio del Giudice. Che però rare volte si dà in pratica il caso di questo Ritratto Prelativo; mentre la regola legale più tosto è in contrario.

Nelle leggi Feudali si dà questo Ritratto Prelativo, il quale da' Feudisti si chiama Protomiseo; ma di ciò si è parlato particolarmente nella sua materia nel libro primo de' Feudi.

Quindi segue, che le questioni forensi consistono negli statuti, e nelle leggi, o consuetudini particolari, da' quali per ragione di vicinanza, o di consorzio, o di parentella, o d'inquilinato si dia questo Ritratto Prelativo. Però non si può in ciò dare una regola generale, ed uniforme, dipendendone la determinazione dalla qualità delle leggi particolari, e dalla loro interpretazione, o pratica.

2 Sopra queste leggi in universale si disputa da' Giuristi; se si debbano dire favorevoli, in maniera che meritino una benigna, e larga interpretazione; o pure odiose di modo, che meritino un'intelligenza stretta, e rigorosa. E discorrendone per una ragione, o

per

per una equità naturale, come anco per quel che ne insegnano le Storie antiche, e particolarmente la Sacra Scrittura; pare più probabile, che si debbano dire favorevoli, insegnando la stessa natura, overo un'equità naturale, che ad un vicino, overo ad un parente, per lo stesso prezzo, e con le medesime condizizioni, si debba dare la prelaziona da un estraneo: Maggiormente per esser così stabilito nella Scrittura Sacra del Testamento vecchio dettata a Moisè da Dio. Attesocchè sebbene (conforme si è accennato nel Proemio) questa legge divina del Testamento vecchio in quel che riguarda la parte mistica, o giudiziaria resta in gran parte evacuata col misterio della Redenzione, e per conseguenza non è più obbligatoria, come resta obbligatoria la morale: Nondimeno è molto considerabile questa circostanza, che sia così antica, ordinata coll'oracolo divino all'effetto che meriti di esser stimata una legge ragionevole, e fondata nell'equità, e nella ragione umana.

Tuttavia li Giuristi, camminando col solo rigore della legge civile scritta, la quale concede la libertà di vendere il suo a chi gli piace, tengono il contrario. E questa opinione pare, che nel foro giudiziario sia più comunemente abbracciata: Nè può dirsi di esser priva di qualche ragion naturale, che lo persuada, per il pregiudizio ne risulta alla libertà del commercio; ed ancora per il vantaggio del venditore nel prezzo dell'affezione; mentre più facilmente, e con maggior vantaggio si ritrovano compratori, quando questi siano certi di far la compra irretrattabile, che quando siano soggetti a questo Ritratto. A

A *Nelli discorsi 68. e seguenti di questo tit*

La più antica, ed in Italia la più comune legge, la quale si abbia in questa materia di Ritratto Prelativo a favore di vicini, 3 è quella di Federico Secondo Imperadore nella Costituzione, la quale si dice di Protomiseo, commentata dal Baldo, e dall'Afflitto, e da altri Dottori antichi, sopra la quale si disputa molto se sia Costitutizione Imperiale, o pure se fosse fatta dal medesimo, come Re delle due Sicilie, in maniera che abbia ivi solamente forza di legge, e non altrove; sicchè nell'altre Parti fuori de'suddetti Regni si debba attendere più tosto come consuetudine.

Ed in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni. Però si crede l'opinione più probabile quest'ultima; cioè, non esser legge Impe- 4 riale, ma più tosto ricevuta per consuetudine Sia nondimeno come si voglia in quei luoghi, ne i quali non venga usata, non deve aversene ragione alcuna; e dove sia in uso, importa molto, se si debba attendere come legge, o come consuetudine; attesocchè, quando sia secondo questo ultimo modo, si dovrà attendere principalmente l'osservanza, e non la lettera della legge: Particolarmente sopra quella questione, della quale si tratta nel Teatro: se alla

B Chiesa spetti, o nò questo Ritratto contro di un privato B Ed anche come vada intesa l'altra questione; se la strada, la quale sia tra un vicino e l'altro, tolga la vicinanza. C

Nel detto discorso 68.

C 5 Così nelli termini di questa Costituzione, come in quelli di altre leggi particolari laicali scritte, o non scritte, pare sia più comunemente ricevuta l'opinione, che questo Ritratto non abbia 6 luogo contro i Chierici, e le altre persone ecclesiastiche, come non soggette alla legge, quando la legittima consuetudine del luogo non disponesse il contrario: Restando la questione; se conforme gli ecclesiastici sono esenti da questo Ritratto Passivo, così an- 7 cora debbano esser privati del Ritratto Attivo contro i secolari. Ed in ciò si scorge la solita varietà d'opinioni tra gli ecclesiastici, ed i laici; overo (come si dice) tra li Civilisti, e li Canonisti. Ma (per li rispetti accennati nel libro precedente della Giurisdizione (se ne lascia il luogo alla verità. D

Nel disc. 69. di questo tit.

D

Nel disc. 71. di questo tit.

Bensì che pare molto probabile, ed equa l'opinione de' Civilisti, per la qualità insegnataci dalla medesima legge di natura, e tanto lodata dalla legge positiva.

In Roma però questo Ritratto Prelativo indiferentemente si pra- 8 tica, così con secolari come con ecclesiasticici, per la suddetta Bolla di Gregorio XIII. la quale (per l'unione dell'una, e dell'altra podestà, di Papa, e di Principe secolare) obbliga l'un e l'altro genere di persone.

Questo Ritratto, il quale a favore del vicino si concede dalla detta Bolla, ha luogo quando vi concorra la causa dell'ornato accennata di sopra in occasione del Ritratto Coattivo: Che però vi si richiedono li primi quattro requisiti ivi addotti; cioè. La vicinanza. L'obbligo di fabbricare dentro un certo termine con l'offerta, o deposito del prezzo, e con l'accettazione delli medesimi pesi, e condizioni. Che la fabbrica ridondi in ornato pubblico in piazza, o strada pubblica, non già di dentro, e di dietro. E che la fabbrica di ornato si debba fare, parte con l'edifizio retraente, e parte col retraendo.

Ordina però la Bolla, che il vicino il quale vuol vendere la sua casa, overo un podere ad un'altro, debba intimarlo al vicino 9 con la notizia del prezzo, e delle condizioni, che se ne ritrovano. Ed in tal caso si stabilisce il termine di quindeci giorni, qual'spirato, cessa la facoltà di retraerlo. In caso poi che non vi sia questa intimazione, si concede il termime d'un anno ad adempire i suddetti requisiti.

Cadendo la questione; se la lite, la quale s'introduca tra' vicini, impedisca, o nò il corso di questo termine: Ed in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni; sicchè dipende la decisione da diverse di-

stinzio-

ſtinzioni, le quali non facilmente ſi poſſono moralizzare per la capacità de' non profeſſori. Che però ſi dovrà vedere quel che ſe ne diſcorre nel Teatro. E.

E
Nel diſc. 76. di queſto tit.

Queſto ſteſſo Ritratto Prelativo dalla ſuddetta Bolla ſi concede anco al conſorte, il quale ſi dice ſolameute quegli, da cui ſi poſſieda parte della robba così promiſcuamente, ed in confuſo, che non ſi poſsa dare la vera, e la materiale diviſione delle parti, ma il dominio delle porzioni ſia ſolamente intellettuale materialmente, e de fatto non ſia praticabile. F

F
Nel diſc. 70.

Concede anche il medeſimo Ritratto la detta Bolla all'Inquilino, la ragione del quale è l'ultima doppo quella del vicino, o del conſorte, il quale ſarà preferito all'Inquilino: E la minor ragione di tutti è quella del Creditore Cenſuario, al quale la Bolla di Pio V. concede la prelazione nella compra del fondo cenſito, quando non vi ſia concorſo, nè di vicino, nè di conſorte, nè d'Inquilino; e di queſta prelazione ſe ne parla ancora nel libro ſeguente nel titolo de' Cenſi.

10

11

Il ſuddetto Ritratto Prelativo, il quale riſulta dalla Bolla di Gregorio XIII. non ſolamente cammina nelle caſe, e negli altri edificj privati dentro la Città: Ma ancora nelle vigne, o nelli caſali, e ne' giardini, ed in altri poderi ruſtici dentro lo ſpazio di tre miglia riſpetto alle vigne, ed alli cannetti, e li giardini; e di dodeci riſpetto alli caſali; atteſocchè pare ancora ciò ridondi in ornato, ed in decoro della Città. E ſebbene realmente (riſpetto a queſti poderi ruſtici) la Bolla pare che parli del Ritratto Coattivo, e non del Prelativo: Nondimeno (per una certa oſſervanza del Tribunale della Camera) anche in queſto Ritratto Prelativo ciò è ricevuto, e praticato.

12

Generalmente in queſta materia di Ritratto Prelativo, il quale riſulta dalla ſuddetta Bolla, overo dalla ſuddetta Coſtituzione di Federico Secondo, o pure da altre ſimili leggi, vi cadono molte propoſizioni, o queſtioni generali adattabili a tutte: E primieramente che quegli, il quale voglia eſercitare queſto Ritratto, debba pagare il medeſimo prezzo, e ſoggettarſi a tutti li peſi, ed alle condizioni, a' quali ſi era ſoggettato il compratore, in maniera che la prelazione s'intenda ſenza pregiudizio alcuno del venditore. E di più che ſia tenuto di rifare al compratore tutte le ſpeſe da lui fatte, non ſolamente de' miglioramenti in quel mentre che abbia goduto la robba, ma ancora per rogito di ſtrumenti, per mercede di mezzani, o di ſenſali, ed anco per regalo di chi gli aveſſe facilitata la compra. Ed in ſomma ogn'altra ſpeſa che realmente ſi ſia fatta; però non già quelche, per fraudare queſto Ritratto, ſotto nome di prezzo, o di ſpeſa ſi ſia finto; poichè (ſcoverta la

13

simolazione) non entrerà quest'obbligo, eccetto che dentro i termini della verità. G

Ne' luoghi più volte accennati di questo titolo, ed anco nel titolo dell' Enfiteusi nel disc. 12.

Bensì che sebbene per termini di ragione si deve rifare solamente il prezzo convenuto: Tuttavia quando il caso portasse, che il vicino, o altri, al quale si dia questo Ritratto, abbia per qualche tempo considerabile trascurato di valersi di questa facoltà, e che tra questo mentre la robba abbia fatto qualche augumento notabile intrinseco per beneficio del tempo, o per altro accidente, si debba anche questo augumento secondo la medesima ragione assegnata di sopra per il Ritratto Convenzionale; cioè per una certa equità molto ragionevole; acciò quegli, al quale spetta il Ritratto, non stia al solo guadagno, senza soggiacere alla perdita.

14 Deve anche quegli, al quale spetta il Ritratto, obbligarsi di voler la robba per se stesso, e di non poterla vendere, o cedere ad altri; mentre in tanto questa facoltà si concede, in quanto si adempisca la ragione, nella quale sia fondata.

15 Se poi il caso desse, che la vendita abbracciasse più, e diverse robbe, in una delle quali solamente entrasse la ragione della vicinanza, overo del consorzio, in tal caso entra la questione; se si debba ritrarre quella cosa solamente, overo il tutto. H

H *Se ne parla nel dis. 74. di questo titolo.*

16 Ed essendo più vicini, o consorti; si disputa come debba esser tra loro il concorso; e se sia megliore la condizione di colui, il quale previene, o nò. Ed in ciò scorgendosi qualche varietà d' opinioni, ed anche varietà de' stili; e dipendendo la decisione da molte distinzioni; quindi segue che non sia facile il darvi una regola certa, e generale per la capacità de' non professori; sicchè sarebbe soverchia digressione. Che però in occorrenza si potrà ricorrere a quelche se ne accenna nel Teatro. I

I *Nelli dis. 70. 72. 77. ed altri di questo titolo.*

17 Questa facoltà di ritraere non è cessibile ad un estraneo, per la ragione di sopra assegnata: Eccetto il caso, nel quale si fosse fatta già la vendita, ed acquistata la ragione del Ritratto al vicino, overo al consorte, il quale poi vendesse, o cedesse principalmente la robba, per la quale il Ritratto gli spettava; e per consequenza gli cedesse ancora questa ragione, come annessa alla medesima robba. L

L *Nel disc. 76. ed in altri di questo titolo.*

18 Ha luogo questo Ritratto nella Compra e Vendita mediante il prezzo in denaro, o in altra ricompensa, la quale egualmente si potrà dare da colui, il quale ritrae, conforme si sia data dal compratore: Non già quando sia per via di donazione vera, e legittima; non simulata, nè fatta in fraude. Nemeno ha luogo, quando sia per via di transazione all'effetto di comporre qualche lite: Overo per concessione in enfiteusi, o a livello: Quando però non vi sia il patto di redimere con un prezzo stabilito. Attesocchè

in tal caſo, in ſoſtanza ſi ſtima più toſto un contratto di Compra, e Vendita; non dovendoſi in ciò attendere la formalità delle parole, ma la ſoſtanza della verità. M

M
Nelli diſ. 73. e 76. di queſto titolo.

Quando poi ſi tratta di Permuta, la quale ſia eguale tra l'uno ſtabile e l'altro; in tal caſo non cade dubbio alcuno. Ma quando per l'inegualità del valore tra l'una robba permutata e l'altra, biſogna rifondere qualche ſomma di denaro, in tal caſo entra il dubbio; ſe queſto contratto debba avere più toſto natura di Compra, e di Vendita, che di Permuta. Ed in ciò ſi ſcorge qualche varietà d'opinioni, e particolarmente ſi ſuol diſtinguere; ſe ſia maggiore il valore della robba, o del denaro, che ſi rifonde; ſicchè ſi deve attendere la parte preponderante: Tuttavia la più vera opinione ſi crede, che il tutto dipenda dalle circoſtanze del fatto, e che per conſeguenza non vi ſi poſſa dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caſo; mentre puol occorrere, che ad uno, il quale abbia la robba di maggior valore, ſia eſpediente il permutarla per ottener quella di minor valore, ancorchè quello, che ſi rifondeſſe in denaro per il ragguaglio, foſſe maggiore del prezzo, che importaſſe la robba che ſi deſidera, e ſenza la quale non avrebbe fatta la Permuta. Ed in ſomma ſi deve aver riguardo; ſe vi ſia, o nò la fraude, palliando un contratto della Compra, e Vendita, con un'altro colore; e ſe ſia adattabile la ragione che eſclude il Ritratto; cioè che il retraente non poſsa dare quel medeſimo il quale ſi dia dall'eſtraneo. N

N
Ne luoghi di ſopra accennati.

19 A queſto Ritratto Prelativo ſi può rinunziare, non ſolo eſpreſſamente nel qual caſo concordano tutti, quando la rinunzia ſia valida: Cadendo ſolamente in Roma il dubbio accennato di ſopra in occaſione del Ritratto Coattivo; cioè, ſe (ſtante il favore dell' ornato pubblico della Città) vi ſi poſsa rinunziare: Ma anche tacitamente, dando licenza al venditore di vender a chi gli piace: Quando però le parole ſiano tali, che concludano tal volontà non già quando ſiano equivoche, ed all'uſo de' cortegiani, il che è ſolito farſi artificioſamente per addormentare in queſto modo il venditore, overo il compratore; acciò non faccia la denunzia formale con la prefiſſione del termine; ſicchè in tal maniera poſsa apparecchiarſi al Ritratto con maggior comodità, conforme ſi diſcorre nel Teatro. O

O
Nel diſ. 75. di queſto titolo.

Molte altre queſtioni cadono in queſta materia, le quali non facilmente ſi poſſono moralizzare per la capacità di ogn'uno. Che però ſi dovrà ricorrere a' profeſſori, baſtando per li non profeſſori, che con le coſe accennate abbiano un ſag-

gio, ed una general notizia, così di questa, come di tutte l'altre materie. Perocchè conviene lasciar qualche cosa alli professori. Ed anco perchè negli altri casi meno frequenti molt' altre cose si possono vedere nel Teatro, non parendo congruo a quest' Opera l' esaminare tutte le minuzie, mentre ciò cagionerebbe troppo nojosa digressione, e forse anche qualche confusione.

IL
DOTTOR
VOLGARE,
LIBRO QUARTO,
PARTE SECONDA.

Dell'Enfiteusi, e della Locazione perpetua.

INDICE DE' CAPITOLI DI QUESTA PARTE.

CAPITOLO PRIMO.

Quando sia contratto d'Enfiteusi, overo più tosto di Locazione Perpetua, o di Censo, overo di Compra e Vendita. E delle differenze tra l'una, e l'altra specie di contratti.

SOMMARIO.

1 *Delle questioni generali in questa materia.*
2 *A che servano tali questioni.*
3 *Le pratiche sono sopra la qualità del contratto; se sia Enfiteusi, o Censo, overo Locazione.*
4 *Delli segni, e degli argomenti, con li quali si distingue la Locazione dall'Enfiteusi.*
5 *Si esamina l'argomento, che si cava dalle parole.*
6 *Dell'altro argomento della quantità del Canone.*
7 *Degli effetti che risultano da una specie di contratto, e l'altra.*
8 *Quando importi Compra, e Vendita.*

CAP. I.

ANcorchè li Giuristi in questa materia enfiteutica assumano molte dispute sopra l'etimologia, o la significazione di questo vocabolo; se sia greco, o latino; e come debba andar scritto; e se vi vada, o nò il 1 diftongo, con altre simili questioni generali sopra l'introduzione della materia. Come anche se questo contratto sia introdotto dalla legge delle Genti, overo dalla Civile: Ed ogni volta che sia da questa, quando, ed in qual modo seguisse tal'introduzione. Nondimeno queste, e simili questioni, è ben lodevole, che si trattino da'scolastici per esercitare l'ingegno de'scolari, ed anche perchè con queste dispute si possa venire alla buona cognizione de'termini, e s'impari la facoltà legale scientificamente, 2 e non per tradizione, e nella sola pratica ad uso de'papagalli, nella maniera che di ciò si è discorso nel Proemio. Ma nel rimanente non pajono queste cose congrue alla present'Opera, come dirizzata a non professori per una general notizia delle cose pratiche al loro governo, e direzione. Che però si lasciano agli scolastici, a'quali (conforme si è accennato) vengono stimate molto lodevoli.

Le maggiori questioni dunque, le quali oggidì occorrono in pratica

pratica in questa materia, riguardano la natura del contratto, se
3 veramente sia d'Enfiteusi, overo di Locazione Perpetua, o pure di Livello, o di Censo Reservativo: Attesocchè in tutte queste diverse specie si può, e si suole concedere la robba sotto qualche annua Riposta, per la gran differenza, che si scorge tra l'un contratto, e l'altro, e per gli effetti molto diversi che ne risultano; così circa la restrizione della successione, e per conseguenza circa la devoluzione per linea finita; come ancora circa la facoltà, o respettivamente circa la proibizione d'alienare, overo circa l'obbligo di pagare il Laudemio, con altri effetti, delli quali si va discorrendo ne i capitoli seguenti; essendochè il contratto Enfiteutico viene stimato di molto più stretta, e rigorosa natura, di quel che siano gli altri contratti suddetti.

Per conoscer dunque tal natura, e per distinguere una specie di contratto dall'altra, li Giuristi vanno considerando molte cir-
4 costanze; cioè, che Primieramente osservano le parole, le quali siano usate da'contraenti, per la regola, che il contratto si dice esser tale, quale da'contraenti viene denominato. Secondariamente vanno considerando i patti, se siano connaturali più ad un contratto, che all'altro. Terzo il solito del paese, overo del medesimo Padrone Diretto, e quale sia il suo stile nel concedere le altre sue robbe. Come per lo più occorre nelle Chiese, nelle quali la pratica dell'Italia insegna, che sia più frequente l'uso di far queste concessioni. Ma particolarmente, e sopra tutto oltre l'altre congetture, ed argomenti, che si sogliono considerare, il maggiore, ed il più considerabile viene stimato quello della quantità dell'annua prestazione, o recognizione, o Risposta; se sia grande, e proporzionata alli frutti della robba; overo piccola, e solamente proporzionata alla recognizione del dominio: Attesocchè in questo secondo caso si stimerà Enfiteusi, ma nel primo si stimerà Locazione Perpetua, o Censuazione. E molto più, quando il Canone, o la Risposta sia distribuita in paghe, nella maniera che si usa nella Locazione, overo che sia distribuita a misura e quantità della robba, che si concede. Come a dire ad un tanto per ogni canna, o altra misura. A

A *Nel disc. 30. e più seguenti di questo tit.*

5 Questi, ed altri argomenti simili sono ben probabili e legali, ma non sono necessarj; imperciocchè, quanto alla formalità delle parole, o de'vocaboli (conforme frequentemente quasi in tutte le materie si accenna) se gli deve ben deferire, quando non concorrano in contrario prove, o argomenti maggiori, che la volontà delle Parti sia stata di fare un contratto diverso; mentre che la sostanza della verità sempre prevale alla formalità delle parole.

Ed

Ed ancorchè ſia efficaciſſimo l' altro argomento, il quale ſi cava dalla quantità del Canone, o della Riſpoſta; tuttavia non conclude 6 per neceſſità, potendo ſtare inſieme, che ſi ſia voluto fare un vero contratto Enfiteutico, e nondimeno che ſia ſotto Canone, e Riſpoſta grande proporzionata alli frutti, anzi eccedente, per l'utile, o comodo che può riſultare all'Enfiteuta di avere lungo tempo la robba nella ſua deſcendenza. Mentre altrimenti (conforme giudizioſamente conſiderano alcuni Dottori) in quei luoghi, ne' quali non è ſolito, che le Chieſe ſiano tenute concedere le loro robbe in Enfiteuſi con pocca recognizione (per la conſuetudine del paeſe, per lo più cagionata dalla ragione, che le robbe ſiano ſtate de' medrſimi ſecolari date alla Chieſa per la protezione) ne riſulterrebbe, che non ſarrebbe mai praticabile queſto contratto; ſtante che la Chieſa non puol conceder le ſue robbe ſe non per cauſa dell' evidente utilità, la quale ſuppone neceſſariamente, che il Canone, o Riſpoſta debba eſser corriſpondente a' frutti, e forſe eccedente, avendo riguardo alle ſpeſe, ed alli caſi fortuiti.

Che però manifeſta reſta la ſciocchezza di coloro, li quali camminano alla cieca con le ſole generalità, overo con la lettera delle dottrine, e delle deciſioni, applicando generalmente ad ogni caſo quelche ſi ſia detto, o deciſo in alcuni caſi particolari, non riflettendo alla loro dovuta diſtinzione; mentre in effetto queſta ſi deve dire più toſto una queſtione di fatto, che di legge; e però ſi deve decidere ſecondo le circoſtanze di ciaſcun caſo in particolare.

Molti, e notabili ſono gli effetti, i quali riſultano dall' una, o l'altra qualità del contratto, de' quali ſi tratta nel ſeguente capito- 7 lo, e particolarmente che l'Enfiteuſi (maggiormente quando ſia eccleſiaſtica) per ſua natura non conviene ſe non agli eredi del ſangue, che ſono li deſcendenti, anzi alli ſoli maſchi, in maniera che il maſcolino non concepiſca il femminino. Ed all'incontro, quando ſia Locazione Perpetua, o Cenſo, paſſa in perpetuo a tutti gli erdi anche eſtranei, e molto più alle femmine, o diſcendenti per linea femminina.

Come anche l'Enfiteuta non può alienare la robba enfiteutica ſenza il conſenſo del Padrone Diretto, al quale ſpetta la prelazione; overo, non volendola, gli è dovuto il Laudemio. Ed ancora che, non pagandoſi i Canoni per due, o tre anni, entra la caducità, alla quale ſi fà luogo per la deteriorazione, overo per la negazione del dominio, con altri effetti ſimili, li quali tutti ceſſano nella Locazione Perpetua, overo nel Cenſo; quando non vi ſia patto ſpeciale in contrario.

All'

Alle volte in quei paesi, ne i quali sia in uso il Ritratto a favore de' vicini, o de' parenti, o de' consorti, overo inquilini, si fa la concessione con titolo di Enfiteusi; attesocchè in questo contratto non entra il Ritratto, ma si fa il patto, che il Canone, ed il Diretto Dominio si possano affrancare per un prezzo stabilito; ed in tal caso si dice più tosto contratto di Compra e Vendita, conforme si accenna nel titolo antecedente, trattando de' Ritratti.

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Delle diverse specie, o sorti di Ensiteusi. E del modo di succedere ne' beni ensiteutici.

S O M M A R I O.

1 *Se sia lecito argomentare dalli Feudi all'Ensiteusi.*
2 *Della distinzione delle specie.*
3 *Qual sia l'Ereditaria.*
4 *Di quella di Patto e Providenza con la distinzione del primo acquirente.*
5 *Quando le robbe siano in commercio come allodiali, ancorchè la concessione sia in forma di Patto e Providenza.*
6 *Del primo acquirente; e della distinzione se sia per causa onerosa, o nò.*
7 *Della medesima distinzione; e quando cammini.*
8 *Dell' Ensiteusi Mista.*
9 *Di chi si debba esser' erede.*
10 *E se basti che non stia per lui.*
11 *A che giovi l'Inventario.*

C A P. I I.

IN questa materia Ensiteutica entrano le medesime distinzioni accennate nel libro primo de' Feudi: Attesocchè, sebbene la legge Civile de' Romani, (secondo la più ricevuta opinione) non ha conosciuto i Feudi, ed ha conosciuto l'Ensiteusi, sotto nome della quale (forse in que' tempi) in sostanza si avea la pratica, la quale oggidì abbiamo ne' Feudi: Nondimeno per la gran somiglianza, la quale si scorge tra questi contratti, li Giuristi più comunemente vogliono, che (eccetto quei casi, nè quali vi sia costituita una differenza espressa) sia lecito argomentare da un contratto all'altrn. A

A *Nel disc. 1. di questo tit. e nel lib. 1. de Feudi nel disc. 52. ed altrove*

Le diverse sorti, o specie dunque ivi acccennate sono tre. Una 2 cioè, la quale si dice puramente Ereditaria. L'altra puramente di Patto e Providenza. E l'altra Mista, come participante dell'una, e dell'altra qualità.

La prima specie di quella, la quale sia puramente Eredi- 3 taria, è che si sia conceduta per tutti gli eredi, e li successori

senza

ſenza la reſtrizione alli diſcendenti, li quali da' Giuriſti ſi dicono eredi del ſangue, e queſte robbe (eccetto li patti, e le reſtrizioni contenute nell' inveſtitura) in molto poco, e quaſi che in niente differiſcono dalle libere, ed allodiali; ſicchè il ſucceſſore deve avere la qualità ereditaria non ſolamente del primo acquirente, ma anche dell' ultimo poſſeſſore con tutti gli obblighi, ed altri peſi ereditarj: Reſtando la queſtione, della quale ſi tratta nel capitolo finale; ſe l' eſtraneo ſucceſſore ſia tenuto, o no pagare il Laudemio, e particolarmente quando non vi ſia la particolare proibizione di alienare, o di diſporre, per la libertà, la quale per altro in queſta ſorte di Enfiteuſi viene conceduta dalla legge.

Nell' altra ſpecie dell' Enfiteuſi di Patto e Providenza pura entra la medeſima diſtinzione accennata nel primo libro de' Feudi tra il primo acqirente, e gli altri ſucceſſori; atteſocchè li ſucceſſori vengono alla ſucceſſione per la perſona propria come chiamati dall' inveſtitura con una totale indipendenza dal predeceſſore, il quale non ſia primo acquirente; e per conſeguenza non ſono obbligati aver la qualità ereditaria dell' ultimo poſſeſsore; ſicchè non ſaranno tenuti alli ſuoi debiti, o peſi, eccetto che a quelli, li quali ſi foſſero impoſti per ſervizio delle medeſime robbe, e per la lor buona amminiſtrazione; conforme ſi diſcorre di ſotto nel capitolo ſeguente, trattando dell' Alienazioni, ed in occaſione di trattare delle Tranſazioni.

4

Bensì è vero, che in diverſe Parti la pratica inſegna, come particolarmente occorre nell' Abbadia di Farfa (il territorio della quale abbraccia molte terre, e luoghi abitati) che eſſendo tutti i beni, li quali ſi poſſeggono da i particolari, di dominio diretto dell' Abbadia; in maniera che tutti gli abitatori, ed altri poſſeſſori ne abbiano ſolamente il dominio utile in ragione enfiteutica; da ciò naſce, che ſebbene la forma dell' inveſtitura ſia di Patto e Providenza, tuttavia per una certa conſuetudine, la qual'è ſtata ragionevolmente introdotta dalla neceſſità, overo dalla libertà del commercio, ſi ſono reſi come ereditarj, ed a natura di allodiali in quelle coſe, le quali non riguardano il pregiudizio del Padrone Diretto; conforme ſi dichiara di ſotto nel capitolo quinto in occaſione di trattare delle Rinnovazioni: E così in altri caſi ſimili, ne i quali entraſſe la ſteſſa ragione.

5

Quando poi ſi tratti del primo acquirente: In tal caſo entra la medeſima diſtinzione accennata nel detto libro primo de' Feudi tra colui, il quale abbia fatto l' acquiſto per via di Compra, o di altra ricompenſa, in maniera che ſi verifichi il termine della cauſa oneroſa uſato da' Giuriſti; e colui, il quale l' abbia acquiſtata per liberalità, e per munificenza del padrone; onde meriti il titolo di

acqui-

acquirente per causa lucrativa: Attesocchè, in questo secondo caso, cammina lo stesso nel primo acquirente, che negli altri; mentre li successori riconoscono le loro ragioni dal concedente, e non dall'acquirente: Ma nell'altro caso, all'incontro, è tutto il contrario; cioè che il primo acquirente ne può disporre in pregiudizio, non già del Padrone Diretto, ma de' successori, li quali lo devono riconoscere più dall'acquirente, che dal concedente; sicchè (a rispetto del primo acquirente) pare sia lo stesso l'Enfiteusi di Patto e Providenza, che l'Ereditaria, almeno nel prezzo, quando per la legge dell'investitura sia proibita l'alienazione, o altra disposizione del corpo di esse robbe; nella maniera che si è accennato nella suddetta materia Feudale; di modochè, quanto ivi si dice, cammina egualmente in questa materia Enfiteutica. B

B
Nel lib. 1. de' Feudi di quest' Opera nel cap. 5. e 15. ed anco nel Teatro in questo titolo nel disc. 28. e seguenti, ed in altri.

7 E sebbene alcuni Giuristi, col senso de' quali (anche in tempi nostri) sono alle volte camminati la Rota Romana, ed alcuni altri Tribunali, restringono questa distinzione al solo caso, che l'acquirente sia padre, sotto la podestà del quale vivano li figli, a benefizio de' quali canti l'investitura, per la ragione della proibizione della donazione, che si è introdotta dalla legge Civile tra il padre, ed il figlio in podestà, sicchè venga stimato peculio profettizio, ma non quando l'acquirente sia tale, nel quale non entri tal ragione della patria podestà; overo, che entrandovi, cessi la suddetta proibizione introdotta dalla legge Civile, perchè forse vi sia il giuramento, che la fa cessare; overo che vi concorra qualche causa, per la quale secondo la medesima legge Civile, o Canonica sia valida, e perfetta la donazione tra il padre, ed il figlio in podestà; sicchè con questa restrizione pare che la suddetta circostanza del primo acquirente per causa onerosa resti ad un certo modo ideale, da ridursi molto di raro alla pratica: Nondimeno per le medesime ragioni accennate sopra questo punto nel suddetto libro 1. de' Feudi, e per esser comunemente ricevuta l'accennata distinzione, non pare che si debba ricevere questa restrizione, come resultante da una mera sottigliezza della legge Civile scolastica, contro l'uso comune, ed anche contro una certa ragione naturale: Attesocchè, quando la persona col suo denaro, e per causa onerosa procura di ottenere queste concessioni enfiteutiche, o simili per se, e per suoi discendenti, o altri; ancorchè la legge presuma, o finga un'implicita donazione, la quale per il primo acquirente si faccia a benefizio di coloro, per i quali si stipola l'acquisto; tuttavolta ciò nasce da una mera presunzione legale, la quale, o fuori, overo contro la volontà dell' acquirente non deve privarlo della libertà, che per altro abbia di disporre del suo avere, che si sia impiegato per tal acquisto, quando tal volontà non venga comprovata almeno da efficaci argomenti, e da con-

C getture coadjuvanti questa presunzione legale. C

Se ne discorre più di proposito in occasione di caso seguito in questo titolo nel Supplemento.

La terza specie di Enfiteusi è quella, la quale si dice Mista, essendo partecipante dell'una, e dell'altra specie come di sopra; cioè della prima Ereditaria; sicchè il successore debba esser erede dell'acquirente, overo dell'ultimo possessore: E dell'altra di Patto, e Providenza; perchè debba esser descendente, e (conforme li Giuristi dicono) erede del sangue, in maniera che tutte le due qualità debbano esser unite, nè una basti senza l'altra. 8

La prima qualità eredita delle robbe, che dicesi familiare (secondo la più vera, e la più ricevuta opinione, quando gli stili particolari de' paesi non ricerchino altrimente) desiderasi solamente, che si verifichi nell' eredità del primo acquirente, e non degli altri successori: Ed anche (a rispetto del primo) basta che non manchi per l'erede del sangue chiamato nell' investitura di esser ancora erede della restante robba; attesocchè, se l'acquirente lascierà un'altro erede, in maniera che non stia per lui d' esser tale; in tal caso ciò non gli deve pregiudicare; eccetto quel pregiudizio, che può fare il primo acquirente, nella maniera che di sopra si è accennato, e conforme si è anche discorso nella materia Feudale: O pure, che dovendosi (conforme vuole una opinione) essere ancora erede dell' ultimo, nondimeno giovi il benefizio dell'Inventario per separare la robba Enfiteutica come propria, e come specie di debito: E ciò non siegue a rispetto del primo acquirente per causa onerosa, ma solamente di colui, il quale sia per causa lucrativa. Con il di più che in questo proposito si discorre nella suddetta materia Feudale, per issfuggire quanto sia possibile la repetizione delle stesse cose; ancorchè in questa facoltà legale ciò sia inevitabile in molte. 9 10

CA-

CAPITOLO TERZO.

Della proibizione dell' Alienazione, o di altra disposizione, o contratto sopra li beni enfiteutici senza il consenso del padrone. E particolarmente della proibizione di trasferire le robbe alle mani morte.

SOMMARIO.

1 *Da che cosa dipenda, se l'Alienazione si possa fare, o nò.*
2 *Si distingue l'interesse del padrone diretto da quello degli altri.*
3 *Quando nell'Enfiteusi Ereditaria non cade questione per la mutazione di linea.*
4 *Se in questo caso dal successore vada pagato il Laudemio.*
5 *Cessano queste questioni quando anche nell' Ereditaria vi sia la proibizione.*
6 *L'Alienazione tra li compresi nell'investitura è lecita.*
7 *Anche se si perverta l'ordine della successione.*
8 *E però non è dovuto il Laudemio.*
9 *Due sono li consensi, che si devono ottenere dal padrone; e quali.*
10 *Della prima specie del consenso da darsi all'Enfiteuta, il quale vuol far l'Alienazione.*
11 *Quando s'incorra per ciò la caducità.*
12 *Se il padrone sia obbligato dare l'assenso all'Alienazione; e quando.*
13 *Della proibizione legale, che la robba non passi a mano morta.*
14 *Qual sia la ragione di questa proibizione; ed a qual'effetto cammini.*
15 *Della moderazione di tal proibizione per l'introduzione de' Quindennj.*
16 *Del patto che non possa passare la robba alle Chiese, ed alle mani morte.*
17 *In tal caso a chi vada la robba, se l'Enfiteuta lascia erede la mano morta.*
18 *Se tal patto si possa allegare da altri, che dal padrone diretto doppo la devoluzione.*
19 *Se l'assenso pregiudichi.*
20 *Delle questioni tra creditori, alcuni de' quali abbiano il consenso, ed altri nò.*
21 *Dell'obbligo, o Alienazione de' miglioramenti.*
22 *Dell'Alienazione della comodità.*

C A P. I I I.

1 DAlla distinzione accennata nel capitolo antecedente risulta in gran parte la notizia di quest'altro capitolo; se, e quando (presupposta già la qualità enfiteutica) si possano, ò nò alienare, overo obbligare questi beni; o pure se ne possa in altro modo disporre, anche per ultima volontà, quando l'Alienazione, o disposizione venga impugnata dalli successori chiamati nell'investitura, li quali pretendano che l'Alienazione, o altra disposizione non si sia possuta fare in loro pregiudizio: Dipendendo (come si è detto) da quella circostanza, se nel successore vi si richieda la vera qualità ereditaria, per la quale non si possa impugnare quelche si sia fatto dal suo autore: Overo che si tratti del primo acquirente per causa onerosa: O che, potendosi impugnare in essi beni per la legge dell'investitura, o per altro capo, resti nondimeno obbligato il successore a darne il valore, overo il prezzo a benefizio di colui, a favore del quale si sia disposto: Nello stesso modo, che si è accennato nel libro primo de' Feudi in questo proposito d'Alienazione, o disposizione; mentre con poca differenza corre l'argomento tra il Feudo, e l'Ensiteusi; conforme nell'antecedente capitolo si è accennato.

2 Le difficoltà maggiori dunque, le quali occorrono in questa materia d'Alienazione, overo di altra disposizione, riguardano il Padrone Diretto, senza consenso del quale si sia fatta l'Alienazione; overo qualche altra disposizione, e per la quale si pretenda, che si sia fatto luogo alla devoluzione, overo alla caducità: Ed anche riguardano i terzi, a favore de' quali queste robbe ensiteutiche si siano alienate, overo obbligate, o che in altro modo di loro si sia disposto con la differenza, che uno abbia il consenso del padrone, e l'altro nò; se, e chi debba esser preferito. Che però distinguendo per maggior chiarezza questi casi.

3 Per quelche spetta al Padrone Diretto. Molto rari sono i casi in pratica, nei quali convenga nelli soli termini legali trattare della questione, se la proibizione d'alienare senza il consenso del padrone si restringa al solo caso, nel quale si alteri la legge dell'investitura, e che si muti la linea; sicchè, essendosi fatta la concessione per una linea, o discendenza, si trasferiscano le robbe ad un'altra linea; poichè ciò cammina nella sola concessione di Patto e Providenza ristretta ad una certa linea, o generazione, ma non già quando si tratti d'un'Ensiteusi meramente Ereditaria, e transitoria ad ogni erede, ancorchè estranco; attesocchè in tal

caso

caſo tutti poſſono dirſi de' chiamati, e compreſi nell' inveſtitura mentre per una regola certa, e generale ſta ricevuto, che tra li 4 compreſi nell' inveſtitura ſi può fare l' Alienazione ſenza conſenſo del padrone: Reſtando la queſtione ſe ſia dovuto il Laudemio; e ſopra di che ſi ſcorge qualche varietà d'opinioni, conforme ſi accenna di ſotto nel capitolo finale, in occaſione di trattare de' Laudemj.

Per togliere dunque queſti dubbj è ſolito, che nell' inveſtiture, così eccleſiaſtiche, come private quaſi per ſtile comune ſi facciano 5 ſtrettiſſime proibizioni d' alienare, ed anche d' obbligare le robbe ſenza il conſenſo del padrone, e col pagamento del Laudemio ſotto pena della caducità, e della nullità dell'atto, ancorchè la conceſſione foſſe meramente ereditaria.

Quando poi il caſo porti, che non vi ſia legge particolare dell' 6 inveſtitura, ſicchè convenga camminare con i termini della ragion comune: In tal caſo (circoſcritta la ſuddetta queſtione, la quale entra più toſto per il pagamento del Laudemio, overo per la prelazione, che ſi deve al Padrone Diretto, che per la caducità; quando ſi tratti d' Enfiteuſi meramente Ereditaria) per regola certa, e generale ſta ricevuto, purchè ſia alienazione, o altra diſpoſizione tra quelli della medeſima linea, o genere chiamato nell' inveſtitura, in maniera che le robbe ſi deferiſcano ad un genere 7 da lui non contemplato, non entra la proibizione; ancorchè non ſi oſſervi l' ordine della proſſimità, il quale per altro in caſo di morte dovrebbe aver luogo tra li chiamati: Atteſocchè di ciò ſpetta dolerſi a coloro, li quali dovrebbono per altro ſuccedere, e non al padrone; mentre, quando ſi oſſervi tal' ordine, e che la diſpoſizione ſi faccia a favore del proſſimo ſucceſſore, allora non ſi dice Alienazione, ma più toſto una preventiva ſucceſſione, per 8 quel che ſi diſcorre nel primo libro de' Feudi in propoſito della refutazione. Che però nel caſo l' Alienazione ſia tra li compreſi nell' inveſtitura, non è obbligato il nuovo ſucceſſore di ottenerne il conſenſo dal padrone. E per conſeguenza non entra l' obbligo del Laudemio, nemeno il privilegio che la legge concede al Padrone Diretto, come per una ſpecie di ritratto, di eſſere preferito per lo medeſimo prezzo, e con le medeſime condizioni ad un'altro.

Quindi oſſervano bene i Giuriſti, che due ſono li conſenſi, li quali ſi devono ottenere dal padrone, richieſti dalla legge. Cioè il 9 primo che ſi deve dare dal padrone all' Enfiteuta venditore per la licenza di poter alienare ſenza incorrere la pena della caducità indotta dalla legge, e più chiaramente quando vi ſia la proibizione nell' inveſtitura. E l'altro il quale ſi deve ottenere dal com-

pratore, o da un'altro nuovo successore; così per riconoscere il padrone, come ne'suoi casi per pagare il Laudemio, ed ancora per lo detto effetto della prelazione, quando l'Alienazione sia per via di vendita, o di altro contratto, nel quale sia verificabile il ritratto prelativo; nella maniera che generalmente in questa materia di Ritratti si è discorso in questo medesimo libro nel titolo delle Servitù. E per conseguenza, quando l'Alienazione segua tra li compresi nell'investitura (cessando tutte queste ragioni) non vi bisognerà nè l'uno, nè l'altro consenso.

Facendosi dunque l'Alienazione senza tal consenso in persone estranee, in tal caso la legge induce la pena della caducità, la quale più chiaramente avrà luogo, quando con la disposizione della legge vi s'accoppj la proibizione dell'uomo nell'investitura. Bensì che molto di raro questa specie di caducità si riduce alla pratica, ed ha il suo effetto, per rispetto che ogni causa, per leggiera e tale qual sia, scusa da questa pena, per l'incorso della quale si ricerca una malizia, ed una colpa positiva, nella maniera che si discorre nella materia Fidecommissaria sopra la medesima caducità, per l'Alienazione proibita dal testatore, e si accenna ancora di sotto, in occasione di trattare delle devoluzioni e delle caducità.

10

11

Quando poi l'Enfiteusi sia Ereditaria, o che in altro modo per legge comune, o municipale, overo per la qualità dell'investitura deve spettare la facoltà di poter alienare, e di disporre, e particolarmente allora che la concessione sia per causa onerosa, e corrispettiva: In tal caso non può il padrone negare il suo consenso, sicchè si stima obbligato di darlo; e negandolo, si può supplire dal Giudice: Eccetto se si trattasse di trasferire i beni in persone proibite, in maniera che vi sia la giusta causa di negarlo. Come (per esempio) a forastieri, overo a non sudditi del Padrone Diretto, o pure a persone potenti, e di diversa condizione di quel che sia l'Enfiteuta; in maniera che la mutazione del possessore possa cagionare un pregiudizio notabile al padrone, così nell'esazione de'canoni, e di altre recognizioni, le quali si sogliono pagare in occasione delle rinovazioni, come ancora per la difficile ricuperazione de'beni in caso di devoluzione, o di caducità. Che però in ciò si deve diferire molto agli stili: ed agli usi de'paesi. A

12

A
Se-ne tratta in questo tit. nelli disc. 28. e seguenti.

Il caso più frequente, nel quale giustamente il padrone può negare il suo consenso, ed ancora può dimandare la retrattazione dell'Alienazione, o di altra disposizione, ancorchè per altro permessa, si verifica, quando si tratti di mani morte, cioè di persone, o di corpi intellettuali, in quali non si verifica la morte naturale, overo l'estinzione della linea. Come sono Chiese, Monasterj, luoghi Pii, Comunità, e Collegj, e corpi simili; attesocchè quan-

13

quantunque non vi sia patto speciale nell'investitura; tuttavia, per la sola dispofizione di legge, il padrone lo può proibire, forzando la mano morta a mettere le robbe in mano di persona privata, nella quale non entri tal ragione, rimborsandosi del prezzo. B

B
Ne' luoghi accennati.

Ma perchè questa proibizione legale ha per fondamento il pregiudizio del padrone circa i Laudemj, li quali si possono sperare in caso d'alienazione: Mentre, presuppoſta la qualità ereditaria per la capacità d'ogni erede, e successore, anco estraneo, non entra l'altro pregiudizio della devoluzione per linea finita, eccettuato il caso, che morendosi ab intestato senza legittimo erede, si facesse luogo alla successione del fisco; lo che, essendo molto raro, non pare a questo effetto cagioni considerabile pregiudizio.

14

Quindi la pratica moderna ha in gran parte moderato questa proibizlone legale; sicchè (quella non ostante) si può concedere all'Enfiteuta d'implorare l'offizio del Giudice a permettere la retenzione per la moderna introduzione de' Quindennj, de' quali si parla di sotto nel capitolo finale; mentre in tal maniera resta provisto all'indennità del padrone, e si ripara al suo pregiudizio, e per conseguenza cessa la ragione della proibizione.

15

Cammina però tutto ciò, quando non vi sia il patto espresso nell'investitura, che le robbe in niun modo possano passare in potere di Chiese, o de' Luoghi Pii, e simili mani morte: Attesocchè, sebbene alcuni han creduto, che tali proibizioni (come pregiudiziali alla libertà ecclesiastica) siano invalide, e non obbligatorie: Ed altri che si debbano intendere ad effetto di ritenere la robba, ma non all'altro effetto di venderla, e di cavarne il prezzo come sopra: Altri finalmente che le proibizioni abbiano luogo nelle Alienazioni particolari delle robbe enfiteutiche, e non già quando sia dispofizione universale a favore della mano morta: Come (per esempio) che sia lasciata erede; sicchè sotto l'eredità vengano anche i beni enfiteutici.

Nondimeno la più comune, e la più ricevuta opinione pare sia in contrario; cioè, che indifferentemente queste proibizioni inabilitano la mano morta, che non possa ottenere le robbe, non solamente all'effetto di ritenerle, ma anche ad effetto di venderle, e di cavarne il prezzo. C

16

C
Nel dis. 48. e nel suo Supplemento e nel dis. 1. de' Legati nel lib. 10.

Che però resta solamente la questione tra il Padrone diretto, ed il legittimo intestato successore dell'Enfiteuta; se, ed a chi debbano spettare le robbe; e se sia fatto, o nò il luogo alla devoluzione, per impedimento della quale giova la suddetta considerazione; se la dispofizione sia paricolare delle robbe proibite, overo se sia universale dell'eredità, e di altri beni: Attesocchè, in questo secondo caso, si

17

potrà pretendere ragionevolmente la non comprensione de' beni proibiti, per la regola che la volontà si deve regolare dalla podestà, nè si presume d' essersi voluto quello non si potea fare. D

D Nel disc. 13. e 151. del lib. 8. del Credito.

Tutto ciò cammina in concorso del padrone, e quando egli si opponga: Ma non già, quando contentandosene, overo in altro modo cessando il suo interesse, voglia opporre di questa incapacità l' erede, o altro successore del medesimo Enfiteuta disponente, col motivo della nullità dell' atto, conforme alcuni malamente credono; mentre questo è un' errore manifesto. E

18

E Nel detto disc. 1. de' Legati.

Quando poi il padrone dia il suo consenso, e particolarmente per l'obbligo, e l' ipoteca de' beni; in tal caso entrano le medesime cose, le quali si sono accennate nel libro primo de' Feudi; cioè, se l' ipoteca dura doppo seguita la devoluzione, e la caducità in pregiudizio d' esso padrone, o di altri, li quali abbiano causa da lui; e si conchiude che dura, quando il consenso sia puro, e semplice, non già quando sia con clausule preservative, conforme ivi si è accennato.

19

Le altre questioni, le quali cadono in questa materia dell' Alienazione proibita, sono con li creditori dell' Enfiteuta, o con altri terzi, con quali abbia fatto altri contratti, perchè siano di diversa qualità; cioè, che alcuni abbiano il consenso del padrone, ed altri nò; se quelli, li quali hanno l' assenso (ancorchè posteriori) debbano essere preferiti a coloro, che non l' abbiano (ancorchè siano anteriori) E sopra ciò (per non ripetere le stesse cose) si potrà vedere quelche si è detto in questa medesima questione nella materia del Credito, e nella Feudale in proposito di trattare di questo concorso. F

20

F Nelli detti disc. 13. e 151. del lib. 8. del Credito.

La proibizione suddetta, o sia legale, o sia convenzionale (quando espressamente non si dica il contrario) non abbraccia li miglioramenti, li quali si facessero ne' beni enfiteutici, per quella rata che di ragione non si acquistano al padrone. Che però, quando per l' imposizione de' Censi, o in altro modo si faccia qualche atto, il quale sia per altro proibito, ciò si deve intendere sopra li miglioramenti, ed in quella parte, nella quale l' atto si poteva fare. G

21

G Nel disc. 44. di questo titolo.

Come ancora (quando parimente non vi sia espressa, e special menzione) non viene l' Alienazione, overo l' obbligo della comodità, nello stesso modo che si è accennato nel detto libro primo de' Feudi, dove se n' è assegnata la ragione; cioè, che la comodità è una cosa separata dalle robbe, la sostanza delle quali in tal maniera non si tocca. Che però la comodità cade anche sotto l' ipoteca generale: Bensì che tal disposizione, o Alienazione

22

overo ipoteca avrà il suo effetto (durante solamente la vita, o la ragione di quell' Enfiteuta) non già quando per morte, o per alienazione, o in altro modo le robbe siano passate in mano di altre persone: E ciò per la ragione ivi parimente accennata, che essendo questa comodità una cosa meramente personale, non può avere l' effetto, se non per il tempo, che la persona ne sia padrone, e che possieda la robba, e non altrimente. H

H *Nel detto disc.* 44.

CA-

CAPITOLO IV.

Delle Devoluzioni, e delle Caducità. . Ed ancora della Succeſſione, e del modo di numerare, overo di computare le generazioni allora che la conceſſione sia fatta a certe generazioni. E ſe; e quando vengano le femmine, e li loro diſcendenti, overo li naturali ſotto nome degli eredi del ſangue.

SOMMARIO.

1 *Delle due ſpecie di Devoluzione.*
2 *Quali ſiano le cauſe della Caducità.*
3 *Della purgazione della mora in pagare li canoni, e dell' altre cauſe negli altri caſi.*
4 *Delle queſtioni di Devoluzione per diverſe cauſe.*
5 *Quando entri la Devoluzione nell' Enfiteuſi Ereditaria per difetto di ſucceſſore.*
6 *Se il Fiſco ſucceda nell' Enfiteuſi.*
7 *Della Devoluzione per linea finita.*
8 *Sa la perſona dell' acquirente vada numerata nelle generazioni.*
9 *Come ciò in dubbio ſi ſcorga.*
10 *Sotto nome di figli e diſcendenti, ſe vengano le femmine, e li baſtardi; E ſe ſotto nome d'eredi vengano gli eſtranei.*
11 *Se ſia neceſſaria, o nò l' inveſtitura per la prova del dominio; ed a quali effetti.*
12 *Pendente la lite della Devoluzione chi deve poſſedere.*
13 *Della Succeſſione tra più perſone durante ancora l' inveſtitura ſopra la pertinenza.*
14 *In che coſa l' Enfiteuſi differiſca dal Feudo circa la ſucceſſione.*
15 *Se il Religioſo vi ſucceda.*
16 *Non ſi dà la rappreſentazione.*
17 *Nel reſto cammina con la ſucceſſione feudale, o con altra indifferente.*

CA-

C A P. IV.

IN due maniere dal padrone si suole pretendere aspirazione della concessione, e per conseguenza la consolidazione del dominio utile col suo diretto. In 1 una; cioè per quella Devoluzione non colposa, la quale nasca dal caso, che si suol dire naturale, per causa di linea, o di generazione finita. E l'altra, la quale si dice accidentale, e colposa per contravenzione de' patti, o per altri mancamenti, non ostante che per altro la concessione dovesse ancor durare.

Questa seconda specie molto di raro si verifica in pratica: At-2 tesocchè, sebbene vi sono molti casi, per i quali (secondo la legge comune, o particolare dell'investitura) entra la caducità, accennati anche nel primo libro de' Feudi: Come sono; L'Alienazione nelli casi proibiti senza consenso del padrone: L'ingratitudine, la quale ne' Feudi si dice fellonia: La negazione del dominio: La notabil deteriorazione de' beni: E (per la maggior frequenza) il mancamento di pagare il canone, o altra risposta ne' tempi dovuti; tuttavia rare volte si arriva a mettere in pratica tal specie di Caducità.

Poichè; quanto alla più frequente causa di non pagare a' tem-3 pi dovuti li canoni, è solito con molta facilità impedirsene l'effetto con quella purgazione della mora, la quale si concede dall' equità canonica: E quanto agli altri capi, richiedendosi una colpa positiva, ed inescusabile, la quale importi dolo, o malizia, quindi nasce, che con molta facilità se ne ammette la scusa. Perocchè (conforme si è detto) sono molto rari i casi, ne' quali ciò si riduca alla pratica. E della detta purgazione della mora si discorre di sotto nel capitolo ottavo.

Le maggiori dunque, e le più frequenti questioni pratiche riguardano l'altra specie della Devoluzione naturale, e non colposa, 4 la quale nasca dal caso per capo di linea finita. Come anche (durante la linea) nascono sopra il modo, overo sopra l'ordine di succedere tra le persone della medesima linea chiamata.

Bensì che nell'una, e nell'altra sorte di questioni si cammina col presupposto si tratti d'Enfiteusi di patto, e providenza, o mista; e 5 per conseguenza che sia ristretto agli eredi del sangue, o pure a certe linee, o generazioni: Posciachè quando sia puramente Ereditaria, della quale siano capaci anco gli estranei eredi ab intestato, overo per testamento; in tal caso non entra la materia della Devoluzione, se non quando l'Enfiteuta morisse senza far testamen-

ſtamento overò ſenza parenti in decimo grado, in maniera che ſi faceſſe il caſo della ſucceſſione a favore del Fiſco.

6 Atteſocchè, ſebbene alcuni Dottori vogliono, che anche il Fiſco vi debba ſuccedere: Nondimeno l'opinione contraria pare ſia la più probabile, e la più ricevuta; cioè che in tal caſo ſia migliore la condizione del padrone diretto, al quale la robba ſi devolva; mentre alcuni Dottori, li quali ammettono la ſucceſſione del Fiſco, parlano di quella comodità, la quale cada ſotto la confiſcazione per delitto dell' Enfiteuta, durante la ſua ragione: Ed in qual caſo il Fiſco rappreſenta la perſona del medeſimo Enfiteuta per quanto a ſuo favore duri l'inveſtitura, ma non già in queſt' altra ſpecie di ſucceſſione. A

A *Nel diſc. 72. del libro primo de' Feudi.*

7 Diſtinguendo dunque il caſo del padrone diretto per la Devoluzione da quello de' chiamati per la Succeſſione. Per quelche tocca al primo, dipende la determinazione dalla qualità, overo dal tenore dell'inveſtitura, la quale ſia riſtretta a certe linee, o generazioni; eſſendoche, quando tal reſtrizione vi concorra chiaramente, e che ſegua la morte dell'ultimo capace di quella linea, o generazione, in tal caſo la Devoluzione reſta fuori d'ogni dubbio; ſicchè ſolamente ſuol'entrare la queſtione della rinnovazione, conforme nel capitolo quinto; overo l'altra queſtione delle detrazioni, e de' miglioramenti, conforme nel capitolo decimo.

Cadono dunque frequentemente le queſtioni, quando la conceſſione ſia dubbia, in maniera che ſi neghi di eſſer terminata, che però ſi diſputi della comprenſione delle perſone, le quali ſiano ancora ſuperſtiti. Come (per eſempio) abbiamo in pratica frequentemente nell'Enfiteuſi Eccleſiaſtica, la quale di ſua natura è ſolita per lo più concederſi a terza generazione; perilchè cade la queſtione ſopra il modo di numerare le generazioni; e ſe vi vada numerata, o nò la generazione attiva, cioè la perſona dell' acquirente, al quale ſi ſia fatta l'inveſtitura, di modo che s'intenda per ſe, e per i ſuoi figli, e nepoti ſolamente: Overo ſe piuttoſtò, non numerandoſi l'acquirente, ſi ſtenda un grado di più, ſicchè paſſi alli pronepoti.

Ed in ciò, ancorchè la ragione, overo il diſcorſo naturale paja 8 che più probabilmente provi la non comprenſione del primo acquirente, mentre niuno genera ſe ſteſſo: Nondimeno a' Giuriſti, ed anco ad alcuni Tribunali, e particolarmente alla Rota Romana è parſo più comune di ſeguitare l'opinione contraria per la comprenſione, quando dalle circoſtanze del fatto non appariſce, che ſia ſtata altrimente la volontà delle Parti, alla quale ſempre devono cedere le regole, e le preſunzioni legali. B

B *Nelli diſc. 14. e due ſeguenti di queſto titolo, e nel Supplemento.*

9 Quando poi tal volontà vi ſia, o nò; e come quella ſi provi, o ſi

ò si desuma, i Giuristi al solito vi s'intricano molto, camminando col poco lodevole stile di stare sopra la formalità delle parole, o clausule. Però si crede, che sopra ciò non si possa dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso; mentre in effetto è una questione più di volontà, e di fatto, che di legge. E per conseguenza, la decisione in ciascun caso dipende dalle sue circostanze particolari, attendendo la sostanza della verisimil volontà più che la formalità delle parole, le quali frequentemente sono piuttosto da' Notarj, che dalle Parti: E particolarmente se vi sia la numerazione delle persone: Overo qual sia l'uso di quella Chiesa nell'altre concessioni, con altre simili circostanze, sopra le quali (conforme si è detto) è impossibile di dare una regola certa, e generale. C

C *Nelli stessi luoghi accennati.*

10 Come anche, quando la concessione sia fatta nella forma, la quale si dice di patto e providenza per li figli, e discendenti, overo per gli eredi del sangue. Se si debba intender de' maschi solamente, overo ancora delle femmine, e de' loro discendenti: O pure per li soli legittimi, e naturali, e non per i bastardi, ancorchè legittimati: O pure; se essendosi detto semplicemente per gli eredi, e successori, s'intenda delli soli eredi del sangue, ò pure anche degli estranei.

Ed in ciò, ancorchè appresso i Giuristi si abbiano alcune regole generali; cioè che l'Enfiteusi Ecclesiastica vada intesa semplicemente per i maschi, o respettivamente per li soli eredi del sangue, e non per gli estranei; e che non si debba intendere per i bastardi, per esser questi esosi alla Chiesa: Nondimeno queste sono generalità troppo vaghe, le quali conviene sapere, e considerare, per potere ben regolar l'arbitrio sopra l'applicazione al fatto, del quale si tratta: Ma non già che da quelle si possa cavare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso: Attesocchè in effetto deve parimente dirsi più questioni di fatto, che di legge, da decidersi con le circostanze particolari di ciascun caso, delle quali si deve vedere; se, e quale sia veramente stata la volontà delle Parti: Poichè, sebbene l'Enfiteusi Ecclesiastica di sua natura regolarmente conviene alli soli eredi del sangue legittimi, e non alli bastardi, nè agli estranei: Nondimeno si dà frequentemente il caso, che anche queste robbe siano congrue agli eredi estranei, e che possano convenire a' bastardi, Che però il tutto dipende dalle circostanze del fatto. D

D *Nelli discorsi 27. e seguenti di questo tit.*

11 E quindi nasce la ragione, per la quale sta più comunemente ricevuto dalla Rota Romana, e dagli altri Tribunali, che quando si tratta principalmente della Devoluzione, vi sia necessaria l'investitura, senza la quale non bastino gli altri amminicoli, e prove del dominio, che basterebbono per il pagamento de' canoni, e per gli altri effetti; conforme si discorre di sotto nel capitolo settimo; cioè per la possibilità, che l' investitura possa essere meramente ereditaria, e trasmis-

trasmissibile agli eredi anco estranei, overo ad altri, li quali siano regolarmente incapaci: Opure, che possa non essere Enfiteusi, ma locazione perpetua, o censuazione: E per conseguenza entra la regola legale, che spettando al padrone il quale intenta la devoluzione, il peso di provare concludentemente che se ne sia fatto il caso, non si può dire che vi sia tal prova perfetta, e concludente, ogni volta che vi sia la contraria possibilità. Che però la scrittura non è precisamente necessaria per la prova del dominio diretto, il quale ammette prove anco presunte, ed amminicolative, conforme si dice di sotto nel detto capitolo 7. dove si tratta della prova del dominio, ma si stima necessaria all'effetto di potere concludentemente provare il tenore, e la qualità della concessione: Perocchè, mentre anche il tenore di una scrittura, la quale si sia perduta, si puol provare con testimonj, li quali ne siano bene informati, e che distintamente depongano del suo tenore; se vi sarà questa prova, importarà poco che non vi sia la scrittura, la quale si dice necessaria per una necessità morale, stante la gran difficoltà che si scorge in fare sì fatta prova, della quale si tratta nel Teatro. E

E *Nel disc. 37. di questo tit. e nel disc. 11. del l. 3. della Giurisdizione.*

Da questa disputa della Devoluzione ne i meriti del negozio principale nasce frequentemente l'altra questione sopra l'ordine giudiziario circa la pertinenza del giudizio esecutivo, e privilegiato dell'associazione, il quale si concede al padrone diretto nel caso della Devoluzione: O pure circa l'altro della manutenzione, la quale nel medesimo caso gli spetta, per la clausula del costituto, o veramente per il possesso che ne avesse preso in vigore del solito patto, o facoltà di prender il possesso di autorità propria: Attesocchè, quando la Devoluzione sia più che chiara, in tal caso dovrà ottenere il padrone diretto contro l'erede, o altro successore dell'Enfiteuta: Ed all'incontro, quando vi sia qualche torbidezza, tale quale ella fosse, dovrà ne' medesimi giudizj ottenere l'Enfiteuta: Per la ragione che pendente la determinazione della causa; se sia fatto, o nò il caso della Devoluzione, deve possedere il successore dell'Enfiteuta, il quale pretenda la continuazione dell'investitura, o che in altro modo impugni la pretesa Devoluzione. F

12

F *Nel disc. 7. di questo tit. e nelli discorsi 43. & 104. del l. 1. de' Feudi.*

Quanto poi all'altra questione della Successione tra coloro, li quali siano, o pretendano di esser compresi nell'investitura, la quale ancora duri; che però disputino tra loro della prelazione, overo della pertinenza, in maniera che la lite non sia con il padrone sopra il dominio, o Devoluzione, ma sia tra gli successori: Ed in tal caso la decisione dipende dalla natura, overo dalla qualità dell'Enfiteusi, se sia di patto e providenza, o mista, oppure eredi-

13

ereditaria; overo se sia ristretta alli soli maschi, overo alli soli legittimi, e con le altre considerazioni fatte di sopra nel libro primo de' Feudi in questa materia della successione.

Con questa differenza, che ne' Feudi veri, e proprj regolarmente sono capaci solamente della Successione i maschi, o veramente 14 (in concorso) sono preferiti alle femmine; ma nell'Enfiteusi, quando la legge dell'investitura, o la consuetudine non disponga diversamente, cammina quello stess'ordine, il quale dalla legge comune si è stabilito nelle successioni ab intestato. G

G *Nel disc. 13. ed in altri di questo tit.*

Che però non si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, ma la determinazione dipende dalla qualità dell'investitura, o da altre circostanze del fatto: E quando l'investitura non vi sia, si ricorre alla consuetudine generale, overo alla osservanza particolare.

Due cose però si scorgono di speciale in questa materia Enfiteutica. 15 Primieramente; cioè che negli altri beni indifferenti, ed anche ne' fidecommissi, e maggioraschi regolarmente succede il Monastero per la persona del Religioso, il che (secondo un'opinione ammessa dalla Rota Romana) non cammina in questa Successione Enfiteutica H. 16 Secondariamente, che nella medesima non si dà la rappresentazione, la quale per gli altri beni indifferenti si dà nelle successioni ab intestato, ed anche nelle fidecommissarie: ma rigorosamente si attende la sola prossimità naturale, e de fatto. I

H *Nel disc. 27. di questo tit.*

I *Nel disc. 12. e 19. e 47. e 52. di questo titolo.*

17 Nel rimanente, così circa la prossimità, la quale si debba regolare dall'ultimo moriente, e non dal primo acquirente, come circa l'altre cose, pare generalmente cammini lo stesso, che si è accennato nel detto lib. 1. de' Feudi: O veramente quel che si dice nella materia della Successione intestata, o Fidecommissaria; mentre (conforme si è detto più volte) la legge non vi fa ordinariamente differenza, eccetto che in alcuni casi espressi, fuora de' quali cammina la regola generale.

CAPITOLO QUINTO.

Delle Rinnovazioni, e delle loro diverſe ſpecie.

SOMMARIO.

1 *Nell'Enfiteuſi non cammina quell'obbligo della Rinnovazione, che cammina ne' Feudi.*
2 *Della Rinnovazione perpetua, ed a certi tempi; e che ſpecie ſia.*
3 *Della Rinnovazione dovuta al più proſſimo dell' ultimo.*
4 *Qual ſia queſto proſſimo.*
5 *La proſſimità ſi regola dall' ultimo.*
6 *In che modo quella ſi deve regolare.*
7 *Se la facoltà di dimandare queſta Rinnovazione ſia ragione ereditaria.*
8 *Queſta Rinnovazione è dovuta anche dalla Chieſa.*
9 *Se le donne, o cognati abbiano queſta ragione nell' Enfiteuſi maſcolina.*
10 *Se per regolare la proſſimità giovi la prerogativa della linea.*
11 *Non è tenuto rinnovare, quando lo voglia per ſe.*
12 *Quando la Rinnovazione ſia forzoſa, ancorchè voleſſe tenere per ſe*
13 *Della ragione di tal forza.*
14 *Dell' altra ſpecie di forza per aver migliorato.*
15 *Quando ſi debba dar lo ſteſſo che offeriſca un' altro.*
16 *Tra quanto tempo ſi debba dimandare.*
17 *Se il termine ſi poſſa abbreviare.*
18 *Quando detto termine duri anni trenta.*
19 *Se ſiano più proſſimi per la Rinnovazione.*
20 *Se ſi ſia fatta la conceſſione ad un' altro, non ſi potrà ritrattare, e voler tenere la robba per ſe in pregiudizio di chi dimanda la Rinnovazione.*

C A P. V.

1 DI questa materia delle Rinnovazioni si è parimente discorso nel libro primo de' Feudi, mentre pare, che vi entrino le stesse regole, eccetto quell'obbligo, il quale si ha ne' Feudi per le leggi feudali; cioè, che ogni nuovo successore deve domandar la Rinnovazione, ed in questo modo riconoscere il padrone nel termine di un' anno, e di un giorno, come ivi s'accenna, non essendo ciò necessario nell' Enfiteusi, quando la legge dell' investitura non disponga diversamente, overo che non vi sia la consuetudine.

Si dà però in questa materia enfiteutica una specie di Rinnovazione (anche durante l' investitura) a somiglianza de' Feudi; cioè, quando si facci la concessione in perpetuo, overo
2 durante tutta la linea, con un' obbligo però di rinnovare in tempo d' ogni tanti anni, secondo la diversità de' stili. Come (per esempio) ogni dieci, overo ogni vintinove, o pure ogni sessant' anni: Attesocchè, sebbene alcuni hanno creduto, che la concessione sia terminata a questo tempo, in maniera che la Rinnovazione sia specie di una nuova concessione, alla quale il padrone non sia tenuto, quando voglia ritenere la robba per se stesso; nondimeno ciò contiene un' errore manifesto, mentre tal rinnovazione vien desiderata per migliore, e per più facil prova del dominio, ed anche per gli emolumenti, che secondo i diversi stili si sogliono pagare per tale rinnovazione, non già perchè sia terminata la concessione. A

A
Nel disc. 4. di questo titolo e nel Supplemẽto ed in altri.

L' altra specie di Rinnovazione, di cui occorre disputar ne'
3 Tribunali, è quella, la quale non si trova stabilita dalla legge, ma oggi è dovuta per certa equità passata in una specie di legge per tradizione de' Dottori, derivata da una ragione molto probabile; cioè, che quando il padrone (doppo seguito il caso della devoluzione non colposa, ma casuale per il fine della linea, o della generazione) non voglia tenere la robba per se stesso, ma la voglia concedere ad un' altro, debba preferire il più prossimo dell' ultimo Enfiteuta; sicchè, quando ne segua la concessione ad un estraneo, in tal caso il più prossimo potrà ricorrere al Giudice, il quale ritratterà la concessione, e la farà a lui.

Se poi, e chi si debba dire il più prossimo, dipende dalla qualità dell' Enfiteusi già spirata: Attesocchè se sarà ereditaria, 4 in tal caso la Rinnovazione sarà dovuta all' erede del morto, e questi si dice il prossimo: Ma se fusse di Patto e Providenza; cioè dovuta a quelli del sangue, in tal caso s'attende questa prossimità per natura, e non già quella, la quale per finzione di legge risulta dalla rappresentazione; mentre questa (conforme si è detto di sopra) non si dà in questa materia Enfiteutica. B

B *Nel disc. 3. ed in altri di questo titolo.*

Questa prossimità si deve regolare dalla persona dell' ultimo che manca, e non del primo acquirente; se pure dalla legge particolare dell' investitura, overo dalla consuetudine non si disponesse diversamente: E con questo presupposto nasce la questione; 5 se si debba attendere la sola prossimità del sangue, e del grado per natura, senza distinguer il lato, ed in quel modo che anderebbe regolata la successione ab intestato de' beni indifferenti. O pure; se si debba attendere quella maggior prossimità, la quale nasca dalla congiunzione, che risulta per canto del primo acquirente. Come (per esempio) suol'essere il concorso della madre, e de' fratelli, e delle sorelle uterine con i zii, e zie, o cugini per canto di padre, dal quale, o da' suoi maggiori dipenda la robba enfiteutica.

Sopra questo punto un' opinione, la quale ha molti seguaci, 6 ed in tempi nostri è stata seguitata dalla Rota Romana, stima, che indifferentemente si debba attendere la prossimità del grado, secondo l' ordine della successione ab intestato ne' beni indifferenti: Per quella ragione, che oggidì dalla legge nuova si sia tolta la differenza dell'agnazione, e della cognazione.

Si crede però onninamente più vera l' altra opinione a favore di coloro, li quali siano più prossimi, come attinenti per il lato paterno, e come descendenti dal primo acquirente: Per la troppo chiara, e convincente ragione così naturale, come legale, che questa Rinnovazione non è ordinata dalla legge; mentre (secondo questo rigore) deve piuttosto il padrone godere la sua libertà di poter concedere la robba sua a chi gli piace: Ma è fondata nella suddetta tradizione de' Dottori, appoggiata ad una certa equità naturale di preferire ad un' estraneo quel sangue, nel quale la robba sia lungamente stata. E per conseguenza ciò non è addattabile alli congiunti d' un lato estraneo dall' investitura; attesocchè a questo proposito si stimano come estranei coloro, li quali non abbiano dipendenza dall'acquirente: Maggiormente che gli antichi, da' quali deriva questa tradizione, la fondano in alcune leggi feudali, le quali riguardano il favore di colo-

coloro, che sono compresi nell'Investitura, conforme si è discorso nel libro primo de' Feudi, in occasione di trattare della prelazione, che ivi si dice Protomiseo.

Ed anche per l'altra ragione più stringente; cioè, che (secondo la più vera opinione, la quale vien seguitata dalla medesima 7 Rota) questa facoltà di domandare la Rinnovazione non si dice ragione ereditaria del morto, in maniera che bisogni rappresentare la sua persona, ma si dice ragione del sangue; sicchè si finge non sia seguita la devoluzione, ma bensì che l' Investitura ancora duri, in maniera che la Rinnovazione sia piuttosto una proroga di quella: E per conseguenza questa finzione non può, nè deve operare fuori della verità, e fuori di quel genere, il quale sia chiamato nell'Investitura, quando non si tratti d' Enfiteusi Ereditaria; che però deve spettare a colui, il quale abbia la qualità di erede; onde quando si tratti di Enfiteusi di Patto e Providenza ristretta a quelli del sangue, in tal caso si crede di certo, che la suddetta prima opinione repugni all' una, ed all' altra ragione legale, e naturale, parendo cosa molto dura, ed irragionevole che quella robba, la quale nella sola ragione di sangue sia stata lungo tempo in una casa, debba passare a persone totalmente estranee, e che ne restino esclusi coloro, li quali siano descendenti dall' acquirente, e da altri possessori. C

C
Nel detto disc. 3. e nel Supplemento.

Hanno dubitato alcuni, se questa Rinnovazione abbia luogo contro la Chiesa. Però oggidì questo dubbio pare che sia total- 8 mente cessato, essendo fermamente ricevuta l'opinione affermativa; attesocchè le Chiese più che i secolari sono in obbligo di praticare l'equità, e di non seguitare uno stretto rigore legale, il quale ripugni ad una certa equità naturale, come frequentemente la pratica insegna in alcune persone di troppo zelo indiscreto. D

D
Nello stesso discorso 3.

Come ancora si è dubitato per alcuni, se essendo l' Enfiteusi 9 ristretta alla linea mascolina, si posa tal Rinnovazione pretendere dalle femmine, overo da' altri della linea femminina: E parimente pare che oggidì sia comunemente ricevuta l' affermativa, bastando la qualità della prossimità del sangue. E

E
Nello stesso discorso 3.

10 Per regolare questa prossimità si deve avere il riguardo alla prerogativa della linea; cioè, che coloro, li quali sono della linea, o discendenza dell'acquirente (ancorchè più remoti) debbano eser preferiti alli più prossimi di una linea estranea, secondo l' ultima opinione di sopra accennata, la quale si stima più ragionevole. E conforme nelle succesioni delle primogeniture, e de' maggioraschi si cammina con l' ordine delle linee, per

quelche si discorre nella materia Fideicommissaria: Così pare ragionevole, che si debba regolare questa Rinnovazione, come una specie di successione, e di continuazione dell' investitura.

Acciò questa Rinnovazione così necessaria sia dovuta come per 11 una specie di ritratto legale, vi devono concorrere più requisiti. Primieramente che (conforme si è accennato di sopra) il padrone non voglia ritenere la robba per se stesso, ma che l'abbia di nuovo conceduta, o la voglia concedere ad altri; attesocchè, volendola ritenere per se, non può essere a ciò sforzato, se non quando per privilegio del Principe, o per consuetudine, o per concordia col popolo non lo possa fare, bensì sia tenuto necessariamente concedere le robbe devolute ad altri: Conforme frequentemente insegna la pratica in molte Parti d' Italia, e particolarmente nell'Abbazie di Nonantula, e di Farfa, e nello Stato d'Urbino, ed in molte Parti del Ferrarese, e del Bolognese, co- 12 me anche nella Città di Perugia, ed in Città di Castello, ed in altri luoghi, secondo si accenna nel Teatro. F

F *Nelli disc. 5. e seguenti di questo tit.*

Questi privilegi, o consuetudini sono appoggiati a due ragioni, ciascuna delle quali pare molto probabile. Una, cioè che (se- 13 condo l'antiche tradizioni, per le guerre, così pubbliche, come intestine, le quali ne' passati secoli hanno tanto regnato in Italia, e particolarmente per la perniciosa fazione de' Guelfi, e de' Ghibellini) le robbe possedute dalli secolari furono da questi date alle Chiese in protezione con questa legge di doversele ripigliare con questo titolo enfiteutico, per sfuggire in tal maniera le confiscazioni, e le proscrizioni. E l' altra, che mentre, o tutti, overo una gran parte de' beni di quel paese sono di questa natura, se si aprisse questa porta, che facendosi il caso delle devoluzioni, le Chiese potessero ritenerle per se, e non concederle, in tal maniera sarebbe un togliere a quei popoli totalmente il commercio, ed il modo di vivere.

Si stima ancora necessaria questa Rinnouazione, ancorchè la 14 Chiesa volesse ritenere le robbe per se, e non concederle ad altri, quando così richiedesse una grand' equità; cioè che si trattasse di robbe anticamente sterili, ed inculte, le quali con industria, spesa, e fatica notabile dell' Enfiteuta si fossero ridotte a cultura, ed a molto migliore stato. Bensì che in ciò non si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendone la determinazione dalle circostanze particolari, dalle quali si deve regolare l' arbitrio del Giudice.

15 L'altro requisito di questa Rinnovazione è, che quegli, il quale la

la dimanda, trattandosi di una specie di ritratto prelativo contro un'estraneo, debba offerire quello stesso, che senza fraude, o collusione si trova da un'estraneo, in maniera che questa equità non porti pregiudizio alcuno al padrone. G Quando però si tratta dalla Rinnovazione, la quale risulta solamente dalla detta equità legale, e che volendo il padrone possa non far la concessione, e ritenere le robbe per se stesso, ma non già, quando la Rinnovazione sia forzosa per privilegio, o per consuetudine, nel modo che di sopra si è accennato; mentre in tal caso non si potranno da un'estraneo offerire condizioni insolite, e migliori, alle quali sia tenuto quegli, a chi sia dovuta la Rinnovazione; poichè sarebbe il fare una fraude manifesta alla legge. H

G
Nel dis. 12. di questo titolo ed in altri.

H
Nel dis. 5. e seguenti.

16 Parimente per detta Rinnovazione si richiede, che il più prossimo l'abbia dimandata tra un'anno, ed un giorno doppo fatto il caso della devoluzione; quando la legge, o consuetudine particolare non abbia determinato un'altro termine più lungo, o più breve; sicchè, non dimandandola dentro detto termine, decade dalla suddetta azione, e resta in libertà del padrone il concedere la robba a chi gli pare; ogni volta che non vi sia giusto impedimento, che scusi il passaggio di detto termine; attesocchè, sebbene non si trova in legge determinato questo tempo, nè si potea determinare; mentre la legge civile non ha conosciuto questa specie di Rinnovazione, la quale (conforme di sopra si è detto) è stata introdotta da una tradizione de' Dottori per una certa equità non scritta, ed è più tosto contraria alla legge scritta; tuttavia, perchè le leggi Feudali hanno introdotto questo termine per la Rinnovazione, la quale si deve dimandare da ogni nuovo successore nel Feudo; quindi ad imitazione, e per una certa parità di ragione, si è per consuetudine introdotto il medesimo termine. I

I
Nel disc. 52. del lib. primo de' Feudi.

17 Che però, camminando con la stessa parità, si stima più probabile, che il padrone non lo possa abbreviare, quando non vi concorra giusta causa, secondo le circostanze del fatto, e sopra tutto, secondo le consuetudini, o stili: Posciachè, se (per esempio) seguita la devoluzione, il padrone per la contingenza de' tempi, o per altre circostanze ritrovasse pronta un'assai buona, e vantaggiosa occasione di nuova concessione, la quale, non facendosi prontamente, si perderebbe; in tal caso sarebbe duro, ed irragionevole, che dovesse essere soggetto a questo danno per aspettare, che passi il tempo datto alli più prossimi. E per conseguenza ragionevolmente se gli potrebbe far prescrivere un termine competente dal Giudice; conforme si è detto di sopra nel titolo delle Servitù, in proposito

ſito del Ritratto Prelativo, ſecondo la Bolla di Gregorio Decimoterzo, che il termine è d'un'anno; e nondimeno, quando s'intima, è ſolamente di quindici giorni.

Ma quando li più proſſimi ſi ſiano dichiarati col padrone di non curarſi della Rinnovazione, dandogli la libertà di fare la nuova conceſſione a chi gli pare, in tal caſo non potranno più chiederla, in quel modo che ſi è diſcorſo di ſopra in queſto medeſimo libro nel titolo delle Servitù, in occaſione del Ritratto Prelativo, col preſuppoſto che ſia valido. L

L *Ed anco in queſto tit. nel Supplemento.*

Queſto termine di un'anno, e di un giorno cammina bene, quando il padrone non ne abbia fatto conceſſione ad altri, ſicchè abbia aſpettato il ſuo paſſaggio: Ma ſe, durante detto termine, faceſſe la conceſſione ad un'eſtraneo, in tal caſo il termine conceduto alli proſſimi a domandar la Rinnovazione dura per anni trenta, ogni volta che non vi ſia (come di ſopra) la prefinizione del termine. M

18

M *Ne luoghi accennati in queſta materia di Rinnovazione.*

Se poi il caſo portaſſe, che foſſero più proſſimi nel medeſimo grado, i quali domandaſſero la Rinnovazione, ed al padrone, overo a loro medeſimi non foſſe eſpediente, che ſi concedeſſe a tutti, perchè le robbe patiſſero una gran diviſione: In tal caſo, ſe uno di loro avrà prevenuto, e che gli ſia fatta la conceſſione, la ſua condizione ſarà migliore, nè potrà eſſer moleſtato da gli altri; mentre (in egual concorſo) vi ſi ſtima ſempre migliore la condizione di colui, che preoccupa; quando la preoccupazione non ſia fraudolenta, e con mala fede, conforme ſi è diſcorſo in propoſito del Ritratto Prelativo nel titolo antecedente delle Servitù.

19

Quando queſta circoſtanza ceſſi, in tal caſo non vi ſi può dare una regola certa, e generale, dipendendo la determinazione dalle circoſtanze del fatto, e dalla qualità delle robbe: E ſe queſte ſiano tali, che congruamente non ricevano tanta diviſione, ſicchè non convengano altro ch'ad uno, in tal caſo pare vi debba entrare la regola accennata di ſopra, e della quale ſi tratta nella materia de' Fidecommiſſi; cioè, che quando la diſpoſizione ſia dubbioſa, e non convenga ſe non ad una perſona, ſia dovuta al maggiore nato, overo a colui, il quale ſia il primogenito, ed il capo della caſa: Overo, che debba eſſer preferito quegli, il quale ivi abbia altre robbe adiacenti: O pure che ivi abiti, in concorſo de' foraſtieri, o che abbia qualche circoſtanza, per la quale meriti la prelazione: Ed anche con quelle conſiderazioni, che ſi devono avere nelle proviſte de' beneſizj, o degli offizj, quando ſiano dovute ad un genere di perſone, e che vi concorrano più perſone del medeſimo genere; conforme ſi accen-

si accenna nella materia de' Benefizj, e de' Patronati.

Se essendo seguita la concessione de' beni ad un' altro, li più 20 prossimi ne domandassero la Rinnovazione, non potrà il padrone ritrattare la concessione già fatta, e dire di voler ritenere la robba per se stesso; mentre avendo già dichiarato l' animo suo con tal concessione, non può mutarlo: imperciocchè sarebbe fraude manifesta: E del di più in questa materia si discorre nel Teatro, non essendo possibile il discorrere minutamente di tutte le questioni, e contingenze.

CAPITOLO SESTO.

Dell'Investiture, overo delle concessioni enfiteutiche, abusive, o preventive; cioè, che le robbe si diano prima che segua la devoluzione, mentre ancora duri l'Investitura antica.

SOMMARIO.

1 *Si distinguono le concessioni fatte dal Principe Sovrano, o dal privato.*
2 *Che differenza sia in questo proposito tra il Feudo; e l'Enfiteusi.*
3 *Quando queste concessioni siano valide.*

CAP. VI.

1 SOpra la validità di questa sorte di concessioni entra la medesima distinzione accennata nel libro primo de' Feudi, ed anche nel libro secondo de' Regali; tra quelle concessioni, le quali si facciano dal padrone che sia Principe Sovrano con la podestà di fare, e disfare le leggi, ed a quelle dispensare, ed anche di togliere le regioni del terzo; e quelle concessioni, che si facciano da persone inferiori senza tal facoltà: Attesocchè nella prima specie non cade quel difetto di podestà, il quale si considera nell' altra, ma entrano solamente le questioni di volontà; se il padrone, il quale sia Sovrano abbia volontà, o nò di dispensare all'ostacolo delle leggi, e pregiudicare al terzo, nella maniera chè si è detto nel detto libro primo de' Feudi, in occasione di trattare di queste medesime concessioni preventive, overo abusive. Che però (con molto poca differenza) tutto quello ivi si è detto si potrà applicare a questa materia Enfiteutica, dalla quale (come si è altre volte accennato) fuori d'alcuni casi, ne' quali le leggi feudali dispongono diversamente di quel che facciano le leggi civili comuni, si può lecitamente argomentare.

3 Come anche quello, che ivi si è detto nell'altra specie di concessioni, che si facciano da persone inferiori, così circa il pregiudizio del terzo, come ancora circa il pregiudizio del successore, cam-

cammina in questa materia; non scorgendosi altra differenza tra l'Enfiteutica, e la Feudale; se non che regolandosi questa con la legge comune, pare vi possa entrare quella ragione, la quale vien considerata dalla medesima legge; cioè, che si potrebbe dare l'occasione di macchinare alla morte del possessore, mentre questa ragione non si ammette da' Feudisti, ancorchè in questi termini enfiteutici sia la meno considerabile, consistendo tutto il punto nel pregiudizio del successore, overo del possessore; ed a ciò si restringe tutta la difficoltà, in maniera che quando il possessore vi consenta, e che il caso della devoluzione, o della vacanza occorra sotto il medesimo concedente; overo che il successore (come suo erede) non possa impugnare quel che da lui si sia fatto, non vi cade dubbio alcuno, il quale cade solamente nel caso, che occorresse la vacanza in tempo del successore indipendente, il quale non sia obbligato alla qualità ereditaria: Con il di più che si è accennato nel detto primo libro de' Feudi, ed anche nel libro secondo de' Regali, in occasione di trattare degl'officj, per non ripetere tante volte le medesime cose. **A**

A Nel *dis.* 1. e 2. *di questo tit.* e *nel lib.* 2. *nel dis.* 3.

C A-

CAPITOLO SETTIMO.

Della prova del Dominio Diretto a diversi effetti. Ed anche della prova dell' Identità. E se; e quando il Dominio si possa dire prescritto, in maniera che la robba sia diventata libera.

SOMMARIO.

1 *Da che nascono queste questioni.*
2 *Se l'Investitura provi il Dominio.*
3 *Come s'attendano gli amminicoli.*
4 *Lo stesso è esservi la scrittura, o non esservi, e provarsi bene il suo tenore.*
5 *Come debba esser questa prova.*
6 *A quali effetti, anche senza la scrittura, si provi il Dominio per amminicoli.*
7 *Quali siano gli amminicoli sufficienti.*
8 *All'effetto della devoluzione, e caducità si ricerca la scrittura.*
9 *Si dichiara.*
10 *Degli amminicoli, ed argomenti.*
11 *Quando sia incerto il sito, o incerta la quantità.*
12 *Della materia della prescrizione della libertà.*

CAP. VII.

1 E più frequenti questioni, che forse cadano in questa materia Enfiteutica nel foro, sono circa la prova del Dominio nelle concessioni antiche, delle quali non si trova l' Investitura per lo smarrimento delle scritture, conforme per le tante frequenti guerre d' Italia nel secolo passato, overo per altri accidenti insegna la pratica; che però bisogna ricorrere all' altre specie di prove: Overo che vi siano alcune antiche Investiture, dalle quali si provi il Dominio, ma che il possessore l' impugni, negando possedere la robba in vigore di quelle, bensì per altri titoli.

Ed

Ed in questo secondo caso la regola è; che l' Investitura non prova il Dominio, eccetto che in pregiudizio dell' investito, ò 2 veramente d' altri, li quali abbiano causa da lui, che l' abbia ricevuta, ed accettata, in maniera che il possessore non possa dire di posseder le robbe con altro titolo indipendente da colui, a favore del quale canta l' Investitura; mentre ciascuno, colludendo con un altro, potrebbe in questa maniera farsi da se medesimo le prove del Dominio di quelle robbe, che non siano sue.

Si limita questa regola, quando vi concorrano degli amminicoli, sopra la rilevanza de' quali non si può dare una regola certa, 3 e generale applicabile ad ogni caso, per esser ciò rimesso all' arbitrio del Giudice, che si deve regolare dalle circostanze del fatto, secondo la qualità de' luoghi, delle persone, e delle robbe: E particolarmente, se in quel paese quegli stesso, il quale pretenda il Dominio, vi possegga ivi vicino dell'altre robbe parimente concedute in Enfiteusi ad altri; o pure che in altro modo così persuadessero le circostanze del fatto.

Quella regola bensì generale cade in questo proposito degli amminicoli, che questi devono esser posteriori all'Investitura, sicchè provino, overo argomentino la sua osservanza, e l' effettuazione nel possessore, overo nel suo autore; e per conseguenza che il medesimo possessore non abbia ottenuto la robba per altri titoli, nè per altre strade: Non già quando siano anteriori, overo con diverse persone, dalle quali il possessore nega aver causa; conforme più distintamente si discorre nel Teatro. A

A *Nel disc. 70. del lib. 1. de' Feudi, ed anco in questo stesso titolo.*

Quando poi si tratti del primo caso; cioè, che non vi sia la 4 scrittura, ma fosse verificabile la prova del suo tenore, il che ha moralmente dell'impossibile di potersi ben verificare, conforme di sopra si è detto: In tal caso sarebbe lo stesso; attesocchè la scrittura non è desiderata per sostanza, overo per forma precisa, ma per certificarsi del tenore dell' Investitura, e della natura della concessione; sicchè, quando questa prova vi fosse, sarebbe il medesimo.

La difficoltà però consiste nel concluder bene tal prova, della quale molto di raro, e forse mai se ne dà il caso: Imperciocchè bisogna primieramente che si provi bene l'antica esistenza della scrittura: Secondariamente la perdita casuale, sicchè si escluda ogni sospetto di affettazione: Terzo che li testimonj siano molto 5 periti nella professione di Legista, o di Notaro, e che concludano per vive, e ben convincenti ragioni che quella fosse una scrittura pubblica, ed autentica, non già falsificata, o artifiziosamente fatta, che li Giuristi dicono *confitta*: E quarto che concludano bene con certe, e probabili cause di scienza il suo tenore,

coar-

coartandosi l'esclusione della contraria possibilità; che però si stima quasi impossibile il verificare questi requisiti, li quali ragionevolmente così rigorosamente si desiderano, mentre altrimente ciascuno potrebbe fabbricarsi a suo modo una scrittura, la quale abbia la faccia, o forma di tutti li requisiti di stromento pubblico di Notajo molto cognito, e legale, e procurare di farla vedere a più Giuristi, e Notarj, ed ad altri Causidici sotto pretesto di domandarne parere, in maniera che si possano impossessar benissimo del tenore, e poi bruggiarla, o stracciarla, overo in altro modo occultarla; acciò non si trovi il corpo del delitto, nè si possa convincere la falsità; conforme qualche volta la pratica ha insegnato. B

B *Ciò si disc. nel libro 3. della Giurisd. nel disc. 11. ed altrove.*

Bensì che, quando tal prova fosse imperfetta, ma vi concorressero degli amminicoli efficaci, li quali togliessero tal sospetto, anzi piuttosto comprovassero la verità, overo la verisimilitudine di quel che si dice, in tal caso l'imperfezione resterebbe supplita dagli amminicoli, nella maniera che generalmente sotto diverse materie, e particolarmente nel libro decimo quinto de' Giudizj si discorre sopra questa supplezione, la quale si fa dagli amminicoli, così de' testimonj, quali patiscano qualche eccezione, come ancora dalle scritture, le quali non siano totalmente autentiche, overo (come li Giuristi dicono) in *forma probante*.

Mancando poi anche questa prova. In tal caso, benchè vi sia qualche varietà d'opinioni; nondimeno pare che la più probabile, e la più comunemente ricevuta sia quella, che distingue gli effetti, per i quali si disputa sopra tal prova di Dominio: Attesocchè, quando sia per effetti più leggieri, overo meno pregiudiziali, come sono per il pagamento de' canoni, o risposte, ed anche per quello de' laudemj (quando vi sia l' osservanza) overo per l' obbligo de' consensi, e delle rinnovazioni, con le ricognizioni, ed anche per la facoltà di fare l'iscrizioni, overo di metter gli epitafj, o l' arme proprie, o altri segni soliti nel paese, ilche generalmente da' Giuristi si suol esplicare col termine dell' *affissione della lapide*, a questi, o simili effetti s' ammette la prova amminicolativa, o presunta, anche senza l' Investitura: E particolarmente quando si tratti di fatto antico, nel qual caso si cammina più morbidamente, e si ammettono prove più facili di quel che si desiderarebbono ne' fatti moderni, per la ragione della maggiore difficoltà della prova. C

6

C *Nel disc. 37. di questo tit. ed in altri.*

Quali poi siano questi amminicoli, o congetture sufficienti, non vi si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso; sicchè (secondo la regola generale delle materie, e prove congetturali, quasi in ogni materia accennata, e più fre-

7

quen-

quentemente nel libro decimo; dove si tratta dell'ultime volontà, e nell' allegato libro decimo quinto de' Giudizj) il tutto è rimesso all' arbitrio del Giudice, da regolarsi dalle circostanze particolari di ciascun caso; mentre in uno possono esser sufficienti alcuni amminicoli, e che nell'altro li medesimi, ed altri maggiori non bastino.

Se poi si tratti ad altro effetto maggiore, della devoluzione, o caducità, vi si ricerca (conforme di sopra si è detto) la scrittura dell'Investitura, nè si ammettono gli amminicoli, o le presunzioni, per la ragione accennata anche di sopra nel capitolo quarto, trattando delle devoluzioni, e delle caducità; cioè, che la scrittura non si desidera per forma precisa, ma per escludere la possibilità, che non sia contratto Enfiteutico, ma di locazione perpetua, overo di censo, o di Enfiteusi puramente ereditaria, e per conseguenza cessi quella prova perfetta, e concludente, della quale ha bisogno il padrone diretto, quando intenta la devoluzione; mentre non si dice prova perfetta, e concludente quella, la quale abbia la contraria possibilità.

Bensì che, sebbene (secondo la più frequente contingenza de' casi (tale sia la regola; nondimeno non se ne deve escludere la limitazione, quando le circostanze del fatto probabilmente togliessero questa contraria possibilità, sicchè facessero cessare la suddetta ragione, alla quale la regola suddetta è appoggiata. Come (per esempio) in una contrada, overo in un tenimento vi sono molti poderi di Diretto Dominio di qualche Chiesa, o del Signore del luogo, o di qualche particolare, i quali siano tutti enfiteutici, con una sola forma d'Investitura, ristretta a certe linee, o generazioni; e con altri patti, e leggi, per la contravenzione delle quali entri la caducità, sichè apparíscano molte Investiture uniformi: Poichè, se l' Investitura fusse smarrita, vi concorrano però gli amminicoli, o argomenti, in maniera che il Dominio non si neghi per gli altri effetti suddetti; in tal caso pare più probabilmente si debba dire che tal prova basti, anche per questo effetto; mentre non è verisimile, che questa concessione, della quale si sia smarrita la scrittura, debba essere singolare, e difforme dall'altre. Che però la regola va intesa con la dovuta discrezione, secondo la qualità del fatto, e non alla giudaica, intendendo la regola con la semplice lettera, conforme si discorre nel Teatro. D

D
Nel detto disc. 37. di questo tit. e nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 35.

7 Quali poi siano gli amminicoli, e gli argomenti non si può dare una regola certa; poichè sebbene i Giuristi ne vadano considerando molti, come sono: Il pagamento de' canoni, o risposte: Il pigliar i consensi in occasione d' alienazione: Li se[illegible], o

epita-

epitafj: La fama pubblica: La qualità di altri poderi confinanti: E sopra tutto li libri, e gl'inventarj della Chiesa, o di altro padrone diretto, con cose simili; nondimeno non vi si può dare una regola generale, ma in ciascun caso la decisione dipenderà dalle sue circostanze particolari.

Alle volte si dà il caso, che vi sia la prova per scrittura, perchè si ritrovi l'Investitura, nè si controverta il Dominio, ma nasca la questione sopra la quantità, o situazione; cioè, che in un palazzo, overo in un podere, senza dubbio di maggior quantità di quella, di cui parli l'Investitura, ve ne sia una parte enfiteutica, confusa però in maniera che non si possa distinguere: Overo che si pretenda, che quel sito, del quale parli l'Investitura, sia in altra contrada, perchè si siano confusi li confini. Ma perchè questa è una questioue di nudo fatto, dalle circostanze del quale dipende la sua decisione, e vi entrano più distinzioni, e particolarmente; se la confusione sia colposa, o fatta con malizia, o nò; e se dagli argomenti si possa distinguere la contrada, o la quantità respettivamente: Quindi pare in certo modo sia impossibile (senza gran digressione) il darvi nna regola certa, e che si possa chiarire la materia per la capacità de' non professori. Che però in questi casi bisognerà ricorrere a' professori versati nelle determinazioni in simili casi seguiti, ed a quelche se ne discorre nel Teatro. E.

11 — E. *Nel disc. 56. di questo tit.*

Occorre parimente, che concorrendovi anche la prova certa del Dominio con la scrittura dell'Investitura, e con la prova dell'identità, e de' confini; tuttavia il possessore nega il Dominio totalmente con la variazione della sua qualità, in maniera che (non ostante la terminazione delle linee, o altro caso di devoluzione) non si faccia a questa luogo per il motivo, che si sia prescritta la libertà de' beni. Come (per esempio) un Enfiteuta vende la robba enfiteutica ad un altro come libera, o pure come semplicemente soggetta ad un annua risposta, sicchè il compratore con buona fede, e con giusta credulità supponga, che quella robba sia tale, quale se gli è asserita; e molto più quando sopra quello stromento, il quale contiene tale asserzione, vi sia intervenuto il consenso del padrone diretto, o di colui, al quale spettava darlo in suo nome, e che con questa buona fede si sia continuato a possedere per quel tempo lungo, il quale sia regolarmente abile alla prescrizione.

12

Ed in ciò, ancorchè oggidì (per la varietà de' cervelli) non si possa dare una regola certa, nondimeno pare molto probabile, che la prescrizione possi giovare; attesocchè sebbene in esso Enfiteuta, o ne' suoi successori, i quali possedano in vigor dell'Investitu-

ra.

ra non si dà prescrizione per qualsivoglia tempo lunghissimo; tuttavolta ciò nasce, perchè quel medesimo titolo li constituisce in mala fede; ma questo non cammina nel terzo, possessore di buona fede, come di sopra. F

Molto più quando anche senza tal titolo vi concorra un'antico possesso della robba come libera, sicchè, o si possa allegar anco la prescrizione, overo con maggior facilità si possa allegare il titolo dell'affrancazione, essendo questa cautela più facile, e più profittevole, conforme più volte si è accennato. G

F *Nel disc. 6. di questo tit. e nel suo Supplemento.*

G *Nel disc. 3. del tit. delle Alienazioni nel lib. 7.*

Tuttavia non vi si può dare una regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, e dalle proposizioni generali nella materia della Prescrizione, o della prova presunta, non essendovi cosa speciale in questa materia Enfiteutica.

CA-

CAPITOLO OTTAVO.

Del pagamento de canoni; e della caducità, quando si manca dal suddetto pagamento. E quando sia luogo alla reduzione del canone, o della risposta per la sterilità de' beni, o per altra diminuzione.

SOMMARIO.

1 *Della caducità per non pagare il canone.*
2 *Quali siano gl' impedimenti che scusino,*
3 *Se si ammetta la scusa che il mancamento sia nato da un' altro.*
4 *Della purgazione della mora.*
5 *Della consuetudine, la qual tolga questa purgazione di mora.*
6 *In qual luogo si debba pagar' il canone.*
7 *Se si debba diminuire il canone per la diminuzione della robba.*
8 *Se l' Enfiteuta si possa liberare dal peso del canone con lasciar le robbe, o non accettandole.*

CAP. VIII.

1 COl presupposto che si tratti di Enfiteusi, e non di locazione perpetua, overo di censo, o di semplice livello, sopra di che sogliono più frequentemente cader le questioni: Sta determinato dalla legge, che quando l' Enfiteuta della Chiesa sia moroso a pagare li canoni per due anni, overo quello del privato per tre, si faccia luogo alla caducità: Molto più chiaramente quando a questa disposizione legale, vi si aggiunga il Patto, o la legge espressa dell'Investitura. Che però sopra questa regola, o teorica in astratto non cade dubbio alcuno, il quale solamentte suol cadere sopra la verificazione di tal mora, o contumacia, dalla quale si pretenda la scusa, la qual'è solita dedursi per più capi.

Primieramente, quando vi sia qualche giusto impedimento. 2 Come (per esempio) è quello della carcerazione, o veramente del-

tè della necessaria assenza, o pure dell' infermità, o di gran povertà, e simili; o che per difetto de' pigionanti, o per lite mossali, o per altro impediente motivo non si siano percetti i frutti da' beni enfiteutici, da i quali doveasi pagare il canone. Ed in tutti questi casi, o simili la regola assiste per la scusa, quando non siano impedimenti affettati, ed improbabili. Perocchè non vi si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, essendo il tutto rimesso all' arbitrio del Giudice, il quale si deve regolare dalle circostanze particolari di ciascun caso. A

A *Nel disc. 42. di questo tit.*

Secondariamente è solito l' Enfiteuta scusarsi da questa mora, o caducità produttiva di tal pena, perchè il non essersi pagato 3 sia nato da colpa d' un' altro, al quale ne spettava il peso. Come (per esempio) se la robba enfiteutica fosse stata data in dote, e che il marito avesse trascurato di pagare i canoni, sicchè la donna pretendesse ciò non debba cagionar la caducità in suo pregiudizio B: Overo (come frequentemente occorre in persone nobili) che si dica eser nato il mancamento dal fattore, o da altro ministro, il quale avea la cura di pagare i pesi delle robbe sotto la sua amministrazione C: O che tra più fratelli, o consorti nella divisione, il peso si fusse adossato da uno, ancorchè l'altro possedesse le robbe, o in tutto, o in parte, con casi simili. D

B *Nel disc. 41. di questo tit.*

C *Nel disc. 46. di questo tit.*

D *Nel lib. 1. de' Feudi nel discorso 5.*

Generalmente però la regola legale assiste al padrone; cioè, che a lui basti per fondare la sua intenzione sopra l' incorsa ca-4 ducità, che de fatto ne sia seguito il mancamento, dovendo l' Enfiteuta incolpar se stesso, che abbia commesso ad un' altra persona mancatrice, o negligente quel peso che a lui spettava; mentre altrimente niuno si curarebbe di pagare il canone, come sicuro di scusarsi con questi affettati pretesti.

Bensì che questo rigore vien temperato da quell' equità, che seco portassero le circostanze del fatto, dalle quali apparisse la buona fede dell' Enfiteuta, e della sua giusta credulità, sicchè meritasse di essere stimato degno di scusa, e che vi entrasse l'arbitrio del Giudice; e per conseguenza non vi si puol dare una regola fissa, e generale.

Non bisogna però in pratica faticar molto sopra queste dispute: attesocchè li Dottori, e particolarmente i moderni, ed anche i Tribunali hanno slargato, e facilitato molto la purgazione della mora per un' equità canonica: In maniera che, sebbene nella sua origine, e negli stretti termini legali questa purgazione si deve ammettere solamente, quando l' offerta sia celere, e pronta; nondimeno in pratica ciò si è slargato molto, ammettendosi

dosi anche doppo lungo tempo, e doppo lunghe liti, stimandosi sufficiente di rifare al padrone tutto quello, ch' importi il suo interesse, ed in che per tal mancamento resti dannificato; onde parimente non vi si può dare una regola certa, e generale, ma bisogna camminare con gli stili de' paesi, e de' Tribunali. E

E
Nel detto dis. 46. ed in altri.

In alcune Parti si pretende che questa purgazione di mora, o equità canonica non si debba ammettere per una consuetudine particolare; conforme specialmente nel Teatro si discorre della Chiesa Metropolitana di Fiorenza: Attesocchè (secondo ivi si dice) si stima una consuetudine, la quale abbia del ragionevole, particolarmente in Città qualificate, e fazionarie; in maniera che gli Enfiteuti per lo più sogliono esser persone potenti, e non facili ad esser convenute in giudizio, come le Storie insegnano che fusse questa Città, quando si governava in forma di Repubblica; poichè senza questo stimolo l' Arcivescovo non potrebbe vivere, ne sopportar i pesi della Chiesa, l'entrate della quale in parte notabile consistono in questi canoni, o livelli; mentre ciascuno assecurato da questa benignità della legge, o della pratica non si curarebbe pagare ne' suoi debiti tempi. Pure non può darvisi giudizio certo, essendoche il punto (per la mia notizia) non è stato formalmente disputato, nè deciso. F

5

F
Nel detto discorso 46.

Quando li canoni, o le risposte consistono in qualche parte de' medesimi frutti; come (a dire) di grano, vino, oglio, e cose simili, o sia parte cotitativa, overo quantitativa; si suole disputare sopra il luogo del pagamento per il notabil interesse, che corre per pagarsi più in un luogo che nell' altro, per la spesa della vettura, o trasportazione: Ed in ciò si scorge non poca varietà d' opinioni, quando non vi sia l' espressa convenzione particolare nella medesima investitura: Tuttavia pare che la regola (in dubbio) sia a favore dell' Enfiteuta; che basti dar la parte de' frutti nel luogo, in cui si raccoglino, purchè non vi sia l' osservanza in contrario, alla quale si deve deferire. Che però, parte per questa, e parte per la convenzione solita porsi nell'investitura, rare volte si dà il caso in pratica di disputare di questo punto per li soli termini legali. G

6

G
Nello stesso dis. 46. ed altrove.

Sopra la reduzione del canone, o di altra risposta sogliono frequentemente occorrere le dispute per causa, che la robba enfiteutica si sia notabilmente deteriorata, o che sia mancata, o resa inutile in parte, in maniera che li frutti non corrispondano al peso: Quando però ciò nasca da casi fortuiti, o da mutazione de' tempi, e non già da mala cultura, o da altra colpa del possessore; mentre in questo caso non cade dubbio alcuno.

7

Nel

Nel caso dunque di deteriorazione non colposa si scorge parimente (come al solito) la varietà dell' opinioni; attesocchè alcuni vanno distinguendo; se il canone sia piccolo in recognizione solamente del dominio; overo se sia grande in corrispondenza de' frutti; e che in questo caso debba entrare la reduzione, e non nell' altro: Tuttavia è più vero, che la regola sia generalmente negativa; cioè che la materia del difalco, la quale entra nella locazione temporale, non debba entrare nella perpetua, e molto meno nell' Enfiteusi; non solo per rigore di legge, e per la particolar natura di questo contratto, ma ancora per due molte congrue ragioni: Una, cioè che se la robba ricevesse qualche notabile aumento, non perciò potrebbe il padrone pretenderne aumento di canone, e per conseguenza si deve all' incontro osservare l' egualità: E l'altra, che se doppo il corso di qualche tempo il caso porta che li frutti siano minori della Risposta, bisogna nondimeno avere il riguardo al tempo passato, nel quale li frutti sono stati maggiori, sicchè l' Enfiteuta vi è stato in guadagno. E sebbene il qualche caso particolare questa ragione non si verificasse: Nondimeno nelle materie legali, e particolarmente nelle forensi bisogna constituire le regole dalla maggior frequenza de' casi.

Non è però ristretto l' arbitrio, overo l' officio del Giudice in qualche caso perticolare (quando così persuada l' equità, e che il peso si sia ridotto ad un ingiustizia notabile) di fare qualche congrua reduzione. H

H *Nel disc. 54 di questo tit.*

Si suole ancora disputare; se l' Enfiteuta si possa liberare totalmente dal peso con restituire le robbe, e rinunciare alle sue ragioni; e se il padrone diretto sia tenuto ad accettare la rinunzia: Ed in ciò entra la distinzione tra li figli, e li descendenti del primo acquirente, alli quali non osti la qualità ereditaria, ed il primo concessionario, overo li suoi eredi: Posciachè, quando si tratta d'investitura di patto e providenza; in tal caso, importando nelli figli, e descendenti un mero benefizio, questo non si deve dare a chi non lo vole; mentre li beneficj non si danno a forza; e per conseguenza possono non volerlo, quando non ne sia seguita l'accettazione; overo, che essendo seguita, sia stimata invalida, e si abbia per non fatta per l'inabilità di contraere, e di pregiudicarsi, overo che vi sia giusto motivo di dargli la restituzione in integro, secondo le regole generali delle materie indifferenti.

Quando poi si tratta del primo acquirente, overo de' suoi eredi, e che l'Enfiteusi ritenga la sua propria, e regolare natura, in maniera che il canone sia piccolo per la sola recognizione del

 domi-

dominio; allora (rare volte, e quasi mai) si dà il caso di tal questione: Tuttavia, quando si desse, pare ch'entrino quelle medesime considerazioni, delle quali si parla nel libro primo de' Feudi sopra questo medesimo punto; se il Feudatario possa rifiutare il Feudo, quando il padrone non volesse accettarlo.

Ma se ciò nascesse dalla gravezza del peso, di modo che il contratto in sostanza abbia piuttosto natura di locazione perpetua, o di altro contratto correspettivo; e per conseguenza, ch' entri la regola generale, la quale cammina negli altri contratti obbligatorj per l' una parte, e per l' altra, così delli principali contraenti, come delli loro eredi: In tal caso, ancorche non vi manchino de' Giuristi, li quali vadano dicendo il contrario; cioè, che li figli, e li descendenti del primo acquirente, sebbene siano eredi di questo, posſono renunziare all'investitura: Tuttavia si crede che ciò non abbia probabilità alcuna; conforme si discorre nel Teatro. I

I *Nel disc. 38. di questo tit. e nel Supplemento.*

CA-

CAPITOLO NONO.

Quali ſiano gli utili, e li comodi dell'Enfiteuta, e quali del Padrone Diretto. Ed all'incontro quali ſiano gl'incomodi, e li peſi dell'uno, e dell'altro nelle robbe enfiteutiche: Dal che naſce ancora l'iſpezione de'miglioramenti; cioè, quali ſi debbano rifare, e quali nò. E particolarmente, delle miniere, delle ſtatue, de teſori, e di altre coſe, che ſi trovano ſotto terra; ſe; ed a chi ſpettino.

SOMMARIO.

1 *Li frutti ſpettano all'Enfiteuta; e coſa ſia frutto.*
2 *Quali peſi ſpettino all'Enfiteuta.*
3 *Se gli utili dell'eſcavazioni di fodine, o di altre coſe ſiano dell'Enfiteuta.*
4 *Del taglio delle Selve, ed altri alberi.*
5 *Della refezione delli miglioramenti.*

CAP. IX.

1 Elli frutti che ſenza dubbio ſono tali ſecondo le regole legali ſi ſtimano quelli, che ſi pigliano ogn' anno, overo in altri tempi ſtabiliti dalla natura, o dalla qualità de'beni, in maniera che reſti ſalva la loro ſoſtanza, e la cauſa produttiva da reprodurre ſucceſſivamente gli altri, conforme l'uſo comune inſegna, nel grano, nel vino, nell'oglio, ed in coſe ſimili non è da dubitare, che (durante l'inveſtitura, overo la conceſſione) ſpettino con piena ragione all'Enfiteuta, al quale reſta ſolamente l'obbligo di pagare il canone: o altra riſpoſta in conformità dell'inveſtitura.

2 Ed all'incontro; del medeſimo Enfiteuta ſarà il peſo in tutto quello che biſogna per la cultura, e per la conſervazione de'beni, ed in tutte l'altre ſpeſe, che riguardano il corrente, ſenza toccare la proprietà in quelle coſe, le quali abbiano perpetua durazione, anche a beneficio del padrone doppo fatto il caſo della devoluzione. Del che ſi parlerà di ſotto.

Il dubbio dunque cade ſopra quegli utili, ed emolumenti, li

quali in fatti abbiano più natura di proprietà, che di frutti; cioè, che se ne consumi la sostanza senza la renascenza: Come (per esempio) sono secondo la maggior frequenza le cave sotto terra di cose minerali, o di pietre, o di creta, o di quell'arena, che diciamo pozzolana, e simili; come ancora di tesori, di statue, e di altre cose lavorate: E di ciò si è discorso nel libro primo de'Feudi, in proposito di trattare di simile questione tra il Padrone Diretto, ed il Feudatario. Come ancora se n'è accennato qualche cosa nel libro secondo de'Regali, in occasione di trattare delle miniere, le quali da'Giuristi si dicono fodine, e dell'altre scavazioni.

Attesocchè, conforme ivi s'accenna, sebbene vi si scorge qualche varietà d'opinioni: Nondimeno bisogna primieramente attendere la legge dell'investitura, e quando questa manca, si deve ricorrere alle leggi particolari, overo alle consuetudini, ed agli stili del paese: E mancando anche questi, in maniera che convenga ricorrere alle regole della ragion comune; in tal caso pare più ricevuta l'opinione, la quale assiste all'Enfiteuta, quasi che questo sia un beneficio della fortuna, o della sua industria, o diligenza.

Cammina però tutto ciò, purchè la cava si faccia con la devuta moderazione, in maniera che non segua affettatamente contro il solito per supplantare il padrone per il tempo futuro, nel quale sarà seguita la devoluzione; mentre sarebbe un volere anticipatamente pigliare il frutto per quel tempo, in cui non sarà più Enfiteuta. Come ancora la cava deve farsi in modo, che non si alteri lo stato del fondo, sicchè la proprietà ne restasse inutile, o notabilmente deteriorata: Attesocchè, derivando (secondo un'opinione) la parola Enfiteusi dalla parola migliorare, o miglioramento; ed essendo naturale a questo contratto l'obbligo dell'Enfiteuta più tosto di megliorare, che di deteriorare; quindi siegue che non puol far cosa, per la quale (in caso di devoluzione) la proprietà sia più tosto deteriorata; e facendolo, sarà tenuto a rifare tutto quello che importa l'interesse. Però non vi si può dare una regola certa, e generale; mentre il tutto dipende dalle circostanze del fatto, e particolarmente dall'uso del paese. A

A *Nel lib. 2. nel disc. 147. e nel lib. 6. nel disc. 106. ed altrove.*

Oltre il suddetto caso dell'escavazioni: Vi è un altra specie di utile, che si cava dalla robba, consumando la sostanza senza che si verifichi la renascenza; come particolarmente sono gli alberi, non solamente fruttiferi, ma anche gl'infruttiferi delle selve non cedue, nelle quali l'esistenza degli alberi (anche infruttiferi) si suole stimare un'utile considerabile per l'uso de'pascoli, o per altri effetti: Attesocchè, quando si tratti di selve cedue, non si dubita, che vengono sotto nome di frutto, se però si faccia ne'suoi

dovuti

dovuti tempi; conforme si discorre nella materia Dotale in occasione delle differenze tra il marito, e la moglie; e nella materia delle Alienazioni de'beni di Chiesa, ed altrove.

Ed in ciò la decisione dipende dalle circostanze del fatto; cioè, se la tagliata degli arberi, e la disboscazione si sia fatta a buon fine, e per ridurre quel paese a coltura, ed a migliore stato; in maniera che l'utile cavato dal taglio, overo dalla disboscazione sia minore, o almeno non eccedente notabilmente la spesa fatta per ridurre il fondo a stato migliore di cultura per farlo fruttifero; overo all'incontro che si sia fatto per guadagno in maniera che importi una formale deteriorazione, e mutazione dello stato della robba; mentre in questo caso si dice consumare il capitale con pregiudizio della Proprietà, e del Dominio Diretto.

Quanto poi alle spese, o miglioramenti; se si debbano rifare, o nò: e quali: Cammminano parimente le cose sopra ciò accennate nel detto libro primo de' Feudi; con questa sola differenza tra il Feudo, e l'Enfiteusi: Che nel Feudo li miglioramenti inseparabili non si rifanno dal padrone diretto, quando segua la devoluzione per natura dell' investitura, purchè sia terminata, ancorchè ciò nasca dal caso, e non da colpa: Nell'Enfiteusi però; quando non sia devoluzione colposa, ma naturale, non solamente il successore nel Feudo, altresì ancora il padrone diretto sarà obbligato a rifare quel meno tra lo speso, ed il megliorato, che importi l'utile sia per restarne al padrone, overo al successore a proporzione dell'equità, la quale non permette, che uno si arricchisca col danno dell'altro.

Bensì che ciò non cammina quando siano meglioramenti fatti per obbligo prescritto dall'investitura: E tuttavia anche in questo caso, quando siano molto notabili, e di gran lunga eccedenti quel che portava l'obbligo, si ammette la medesima equità. B

B *Nel dis. 12. e 31. di questo tit. o nel Supplemento, nel dis. 27. del l. 1. de' Feudi.*

Cammina ciò, quando si tratti di miglioramenti, o di refezione di spese in caso di devoluzione, sicchè cessi la concessione di sua natura senza colpa, o fatto del padrone diretto; poichè quando ciò segua per colpa, o per fatto suo, sarà obbligato in ragione di danni, e d'interessi più che in ragione di meglioramenti, come per una specie di evizione, la quale sia dovuta, o perchè sia promessa, o perchè nasca da colpa, o fatto del padrone; nella stessa maniera che si è discorso nel suddetto libro primo de'Feudi, per non ripetere le medesime cose; camminando (come più volte si è accennato) l'argomento tra il Feudo, e l'Enfiteusi in quei casi, ne' quali non si ritrovi diversamente disposto per le leggi feudali.

CAPITOLO DECIMO.

Delli Laudemj, e delli Quindennj: Ed anche delle Nominazioni: E di altro che occorre nella materia.

SOMMARIO.

1 *Delle Diverse specie di Laudemj.*
2 *Della quantità del Laudemio dovuto per ragion comune.*
3 *E dovuto solamente nel contratto Enfiteutico.*
4 *Anche se l'Enfiteusi sia ereditaria con facoltà d'alienare; e della ragione.*
5 *Se sia dovuto il Laudemio per la successione, o legato, o donazione d'estranei.*
6 *Se si debba per la retrovendita, overo per il ritratto.*
7 *Dell'altre cose sopra questa materia di Laudemio.*
8 *Degli altri Laudemj non conosciuti dalla legge comune.*
9 *Delli Quindennj.*
10 *Delle questioni sopra le Nominazioni, ed altre remissivamente.*

CAP. X

1 ANcorchè la legge comune conosca un Laudemio solamente, ch'è quello, il quale si paga al padrone per il consenso, che si dà all'alienazione; come per una ricognizione, che di lui si facci dal nuovo Enfiteuta: E non conosca li Quindennj, per essere una introduzione nuova; nella maniera che si è accennato di sopra in occasione di trattare delle mani morte; e si dice anche di sotto in questo medesimo capitolo: Nondimeno oggidì in pratica sotto questo nome di Laudemio non solamente viene quelche (come sopra) si paga dal nuovo Ensiteuta in recognizione al padrone (secondo i termini della legge comune) ma anche quelche (secondo le diverse consuetudini, o usanze) sia solito pagarsi, o per recognizione delle nuove concessioni, overamente per quelle rinnovazioni, le quali (durante anche l'investitura) per la sua legge si devono pigliare ogni tanti anni, conforme si è accennato di sopra, trattando delle rinnovazioni; O pure per quelle rinnovazioni, le quali (finita l'investitura) si devono alli più prossimi dell'ultimo mancato, conforme ivi parimente si è accennato. E queste altre specie di Laudemio non conosciute dalla legge civile sogliono avere diversi vocaboli,

caboli, o denominazioni; attesocchè in alcune Parti si dicono *caposoldo*, ed in altre *entratura*, o simili.

2 Distinguendo dunque una specie dall'altra. Per quelche si appartiene alla prima, della quale parla la legge civile. La sua quantità è tassata, che sia la quinquagesima, che vuol dire il due per cento del valore della robba, quando la consuetudine generale del paese, o la particolare di quella Chiesa, o di altro padrone diretto, o pure la legge dell'investitura non disponesse altrimente, facendola maggiore, o minore, dovendosi in ciò deferir molto all'osservanza.

E con la stessa osservanza parimente pare che vada determinata la questione, nella quale si scorge qualche varietà d'opinioni; se nel regolare il valore si debba attendere il prezzo di quelche importa solamente la robba nella maniera ch'era del padrone, senza aver'ragione de'miglioramenti. Overo: se anche questi cadano sotto la stima, in maniera che il Laudemio si debba per tutto il prezzo.

Col presuppostò dunque, che si tratti del vero contratto Enfiteutico, e nel qual caso per termini legali entra quest' obbligo di
3 Laudemio; mentre non entra quando sia locazione perpetua, overo censo.

Quando si tratti di vendita, o di dazione insoluto, o d'altro contratto simile correspettivo, in maniera che vi entri la ricompensa; in tal caso il Laudemio sarà dovuto, ancorchè la concessione fosse puramente ereditaria, e concepita con clausule tali, che l' Enfiteuta, senza incorso di pena potesse alienarla,
4 o disporre anche senza il consenso del padrone, overo che questo non lo potesse negare: Attesocchè in questa materia vanno considerati due consensi diversi. Uno, cioè quello, il quale si deve ottenere per l'alienante all'effetto di evitare le pene. E l'altro si deve ottenere dal compratore, overo dal nuovo Enfiteuta, sicchè per questo secondo si paga il Laudemio, il quale sarà dovuto dal compratore, e non dal venditore; e per conseguenza, non perchè cessi l'obbligo del primo, deve cessare quello del secondo.

La questione però cade, quando l'alienazione segua per via di
5 donazione, o veramente per via di legato, o di eredità, quando si tratti a beneficio di persone estranee non comprese nell'investitura, ma che questa sia meramente ereditaria, e trasmissibile ad ogni estraneo. Ed in ciò li Dottori variano, essendochè alcuni credono non sia dovuto; mentre in tal caso ogni estraneo si può dire compreso nell'investitura: ed altri all' incontro credono che sia dovuto. Che però si dovrà tenere quell' opinione

opinione che sia ricevuta ne' Tribunali maggiori di quel paese. A

A Nel disc. 49. di questo titolo.

Quando la vendita fusse col patto di retrovendere, il quale si eserciti, overo che s'intentasse da un altro il ritratto: In tal caso entra la questione; se si debba per la retrovendita il nuovo Laudemio: Ed in ciò la decisione dipende dalla distinzione; se il patto si esercita durante il termine, o quello finito: Overo più generalmente; se il ritratto legale, o convenzionale sia volontario, o necessario: Attesocchè; quando sia necessario, basta il pagamento d'un solo Laudemio: Ed all'incontro quando sia volontario, se ne devono due, perchè in sostanza sono due alienazioni. 6

Molte altre questioni cadono sotto questa materia, a segno tale che vi siano stati di quei Collettori, li quali vi abbiano compilati di sopra più d'un volume: Nondimeno in pratica per lo più ciò si riduce alle cose di sopra accennate, mentre l'altre sono più rare, e dipendono da varie distinzioni non facili a moralizzarsi per la capacità de' non professori: Che però si tralasciano, sicchè nell' occorrenze si potrà riccorrere alli professori, ed a coloro, che trattano la materia di proposito, alli quali bisogna pure lasciar qualche cosa: Ed anche in quelche se ne discorre nel Teatro. 7

Quanto poi all' altra specie di Laudemio non conosciuto dalla legge non vi si può dare una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalla consuetudine, overo dalli patti, e dalla forma dell'investitura; e quando cessi l'un' e l'altro, dalla convenzione delle Parti, quando non vi sia legge, o privilegio, il quale stabilisca nelle rinnovazioni necessarie una tassa certa non alterabile. Come (per esempio) si verifica nell'Indulto Appostolico d'Urbano VIII. dato ad alcune Città dello stato d'Urbino, overo nello statuto, o consuetudine dell'Abbazia di Farfa, con casi simili. Che però non può darvisi una regola generale. B 8

B Nel' dis. 5. di questo titolo.

Anche li Quindennj non sono conosciuti dalla legge comune, ma da tempo moderno (ad imitazione di quello che per le Costituzioni Appostoliche è stato introdotto a favore degli Annatisti per li beneficj uniti a corpi inanimati; e per conseguenza a mano morte; conforme si discorre nel libro duodecimo nel titolo de' Beneficj) si sono introdotti ne' beni enfiteutici, quando se ne permetta la retenzione a mano morte. C 9

C Nel disc. 50. di questo tit. e nel disc. 89. nel lib. 12. de' Beneficj.

Si dicono Quindennj, che vuol dire il pagare una certa somma corrispondente al Laudemio ogni quindeci anni, pigliando questo vocabolo da quelche (come di sopra) ha introdotto la Cancellaria Appostolica; sicchè in alcune Parti defatto si pratica lo stesso, che si dà ogni quindici anni. Bensì che ciò si crede un' error chiaro, essendo molto diverso il caso; mentre li beneficj di loro natura vacano per la morte del possessore, onde bisogna necessaria-

ſariamente provederli. Ma ciò non entra nell'Enfiteuſi; potendo darſi il caſo, che la robba duri ne' figli, e deſcendenti per lungo ſpazio d'anni ſenza neceſſità di pagar Laudemio, conforme ſi diſcorre nel Teatro; D tuttavia quando l'oſſervanza ſia tale, biſogna a quella deferire.

D *Nel detto diſc.* 50.

10 Cadono ancora in queſta materia Enfiteutica molte altre queſtioni: E particolarmente ſopra le Nominazioni, le quali in alcune Parti ſono molto frequenti. Come(per eſempio) in Portogallo, in maniera che alcuni di quei Dottori vi abbiano formato de' trattati intieri: Nondimeno perchè in Italia queſta materia è poco frequente in pratica: Ed anche perchè (come ſi è detto) biſogna laſciar qualche coſa alli profeſſori, però a loro ſi dovrà ricorrere in occorrenze di tali queſtioni in pratica poco frequenti, le quali abbiano del ſingolare: Maggiormente che queſta ſi deve dire una materia piuttoſto di fatto che di legge; ſicchè non è atta a ricevere una regola certa, e generale applicabile ad ogni caſo; mentre la deciſione dipende dalle circoſtanze particolari di ciaſcun caſo: Potendo baſtare queſta notizia per qualche iſtruzione de' non profeſſori nelle coſe, le quali occorrano più frequentemente in pratica.

CA-

IL DOTTOR VOLGARE,

LIBRO QUARTO.

PARTE TERZA.

Della Locazione, e della Conduzione Temporale.

INDICE DE' CAPITOLI DI QUESTA PARTE TERZA DELLA LOCAZIONE.

CAPITOLO PRIMO.

CAP. VI.

CAP. VII.

CAP. VIII.

CAP. IX.

CAP. X.

CAPITOLO PRIMO.

Quando sia contratto di Locazione ; e di qual specie quivi si parli . E della distinzione de' nomi , o de' vocaboli delli conduttori , overo affittuarj , per gli effetti diversi , che da ciò risultano.

SOMMARIO.

1 *Delli diversi vocaboli, e specie di Locazione.*
2 *Delli diversi vocaboli della Conduzione.*
3 *Degli effetti che risultano dall'essere colono, o inquilino.*
4 *Come si distingue l'uno dall'altro.*
5 *Non è inquilino quello, il quale piglia in Affitto una casa per albergo, o alloggiamento.*
6 *Quivi si tratta della Locazione ordinaria a poco tempo, nongià della perpetua.*
7 *Se la concessione a vita sia Locazione, o Vendita.*

CAP. I.

1 QUesto contratto di Locazione , e Conduzione si suol esplicare in lingua Italiana sotto diversi termini , o vocaboli : Attesocchè in alcune Parti si usa la stessa parola latina di Locazione anche in volgare : In altre si dice Affitto , overo Pigione : In altre Appalto : Ed in altre Arrendamento : E particolarmente secondo la diversa natura di quelche si dà , e si piglia in Affitto . Essendoche , quando si tratta di beni stabili , overo di mobili , si suol dire Affitto , o Pigione . E quando si tratta di animali , si suol dire dare , o pigliare a vettura : E quando dell' opere degli uomini , si suol dire pigliare , o condurre l' opere: E quando sono affitti di gabelle , e di dogane , o di altre cose di ragion pubblica del Principe, o della Repubblica, o veramente della Comunità, si suol dire Appalto, overo Arrendamento.

Si accenna ciò per sapere la diversità de' termini, li quali da' Dottori nella materia si, usano, mentre per altro l' effetto è lo stesso, nè ciò altera la natura, o la qualità del contratto della Locazione, e della Conduzione, ancorchè nel modo di praticarlo, e particolarmente circa il punto del disalco soglia cadervi qualche diversità, per la diversa natura delle robbe, le quali cascano sotto questo contratto: Overo per la diversa ragione, che si scorga tra l' una sorte di robba, e l'altra; sicchè la forza non stà nella parola, overo nel vocabolo, ma nella sostanza della natura, o della qualità della cosa locata.

2 Sopra il nome, o vocabolo del conduttore, o affittuario entra legalmente la diversità considerabile, per gli effetti che da quella risultano: Attesocchè, sebbene la parola generale di conduttore in Latino, o di affittuario, overo di appaltatore, o arrendatore in Italiano conviene egualmente ad ogn' uno senza la distinzione de' poderi rustici, ed urbani; nondimeno (in istretta significazione legale) il conduttore de' poderi urbani destinati all'abitazione si dice inquilino, ed il subconduttore si dice subinquilino; e quegli de' poderi rustici, o che servono ad altri usi, che dell'abitazione, si dice colono.

3 Questa distinzione cagiona effetti considerabili in' proposito de' Statuti, e delle leggi municipali, overo degli Editti, li quali rigorosamente vanno intesi nel senso delle parole, all' effetto che (parlando d' inquilini) non convengano alli coloni; ed all' incontro (parlando de' coloni) non convengano agl' inquilini. Conforme particolarmente abbiamo in Roma, in proposito della Bolla di Gregorio XIII., overo del Decreto Camerale circa quella prelazione, della quale si tratta di sotto nel capitolo sesto; cioè, che parlando d'inquilini, non conviene a coloni, con casi simili.

4 Per distinguer dunque l' uno dall' altro, si deve attendere la qualità della cosa, sopra la quale principalmente si sia fatto il contratto della Locazione. Cioè che se sia sopra la casa, la quale fosse in Città, o in luogo abitato, sicchè sia principalmente destinata per l'uso dell' abitazione; in tal caso sarà inquilino, non ostante che a tal casa sia annesso qualche giardino, o altra robba, la quale abbia più del rustico, che dell'urbano; mentre ciò non toglie la qualità d'inquilino. Ed all'incontro, se in una vigna, overo in un giardino, o in altro podere rustico, il quale principalmente sia preso in affitto per la cultura, e per la percezione de' frutti, vi sia una casa, nella quale si abiti, non però si dirà inquilino, ma si dirà colono. Come anche, se nella medesima Città, o luogo abitato una casa, o altro edificio serva

per

per altr' uſo che per abitare: A cauſa d'eſempio : Per fondaco, o per bottega, o ripoſtiglio di robbe, e di mercanzie, ancorchè ivi abitaſſero li ſervitori, ed altri miniſtri per cuſtodia delle medeſime robbe, non perciò ſi dirà vero inquilino, particolarmente al detto effetto della prelazione.

5 Anzi quando anche ſi tratta di caſa, la quale ſerva per abitazione umana, ma che il conduttore l'abbia preſa per induſtria, e non principalmente l'abitazione di ſua perſona, e famiglia. Come (per eſempio) ſono coloro, che pigliano in affitto una caſa grande ſproporzionata allo ſtato loro per alloggio di paſſaggieri, o di ſcolari, o per altro uſo ſimile, che in alcune Parti d'Italia ſi dice *Camera Locanda*, ed in altre *Alloggiamento*, in altre *Albergo*, ed in altre *Oſpizio*, ec. O pure per ſubaffittarla anche a particolari Cittadini in appartamenti, o in ſtanze, per induſtria, e per una ſpecie, o ſimilitudine di Camera Locanda; in tal caſo non ſi dirà vero inquilino per detto effetto : Sicchè biſogna avere il riguardo principalmente alla ragione, overo al fine, per il quale la legge uſa più un vocabolo che l'altro, dovendoſi in ciò attendere la detta ragione, overo la ſoſtanza del fatto più che la formalità, o la grammaticale ſignificazione delle parole. A

A *Di tutto ciò ſi parla in queſto lib. nel tit. delle Servitù nella materia del Ritratto ne' diſc. 82.*

6 Ancorchè queſto contratto di Locazione, e di Conduzione generalmente, e nella lata ſignificazione del ſuo vocabolo convenga così a quella, la quale ſia fatta ad un tempo certo, e determinato, più lungo, e più breve (ſecondo la convenzione delle Parti) come anche alla Locazione perpetua; nondimeno ſotto queſto titolo cade ſolamente la Locazione temporale; atteſocchè la perpetua pizzica più dell'Enfiteuſi, conforme di ſopra nel titolo precedente ſi è accennato, ſcorgendoſi qualche differenza, la qual naſce più da ſottigliezza legale, che da altro.

Quando poi ſi tratta di Locazione, la quale non ſia a tempo determinato, come per ordinario ſi ſuol fare per un anno, o
7 per tre, o per nove, overo in altro ſecondo ſi convenga; in maniera che non ſi poſſa dire perpetua, nè meno a linea, overo a generazioni, in regola, o natura d'Enfiteuſi, ma che ſia in vita del conduttore, overo di un terzo, o pure ſotto qualch'altra ſimile incerta condizione, la quale poſſa cagionarne una lunghiſſima, e reſpettivamente una breviſſima durazione; in tal caſo entra il dubbio; ſe queſto ſia veramente contratto di Locazione, o Conduzione, overo di Vendita, o pure di altra ſpecie.

Ed in ciò ſi cammina con la diſtinzione; che ſe vi ſia la convenzione della pigione annua, o meſtrua, o per altra rata di

tempo, in maniera che il contratto duri in regola di percezione de' frutti, secondo la regolar natura della Locazione, allora debba dirsi locazione per un tempo incerto, il che non altera la sua natura: Ma se ciò seguisse per un prezzo unico col solito rischio de' contratti a vita, di guadagno, o respettivamente di danno notabile dell'uno, e dell'altro contraente, secondo l'eventualità della più breve, o più lunga vita, sopra la quale siasi convenuto: In tal caso si scorge una gran varietà d'opinioni sopra la natura di questo contratto, conforme più volte si discorre nel Teatro, dove in occorrenza si potrà vedere; mentre sarebbe soverchia digressione il diffondersi a riferire tante opinioni, e le loro ragioni. Però da quelche ivi si accenna, si deve stimare per più probabile, che non si debba dire Locazione, ma Vendita, e Compra della fortuna, e (conforme li Giuristi dicono) dell' Alea. B

B. *Nel lib. 7. nel tit. della Compra e Vendita nel disc. 1. ed in questo lib. 4. nel tit. delle Servitù nel disc. 74.*

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Delli requiſiti neceſſarj in queſto contratto di Locazione per la ſua prova, e validità; in quali robbe ſi poſſa fare; e per quanto tempo; ed in che modo ſi poſſa fare da coloro, che ſiano proibiti d'alienare: E ſe in queſto contratto ſi dia la leſione.

SOMMARIO.

1 *Il primo requiſito è il tempo determinato.*
2 *Il ſecondo è la pigione annua.*
3 *Quando ſi ſoſtenga ſenza la convenzione di pigione.*
4 *Che in queſto contratto entrino gli ſteſſi tre requiſiti che nella vendita.*
5 *Del requiſito del conſenſo circa la parte della volontà.*
6 *Della parte della podeſtà; e delle due ſpecie d'inabilità.*
7 *Che in queſto contratto non s'uſino le ſolennità ſtatutarie; e della ragione.*
8 *Della Locazione de' beni di Chieſa.*
9 *Della Locazione de' Feudi.*
10 *Delle Locazioni fatte da' miniſtri.*
11 *Delle robbe, le quali cadono ſotto queſto contratto anche mobili, ed animali: ſe ſia Uſura.*
12 *Quando vi caſchi l'Uſura, o la Simonia.*
13 *Della leſione.*
14 *Se vi ſi dia l'Uſura.*

C A P. II.

COl presupposto che si verifichi quell'essenziale requisito, il quale generalmente viene stimato necessario in tutti li contratti; cioè del valido, e perfetto consenso di tutti due li contraenti abili a contrarre, ed a disporre delle loro robbe; in maniera che il dubbio si restringa solamente a quel che riguarda la natura, e la qualità particolare di questo contratto di Locazione, e Conduzione; mentre le questioni, le quali nascono per causa dell'accennato difetto generale del consenso, overo della podestà, benchè siano per occasione di questo contratto; nondimeno essendo ciò per accidente, non riguardano questa materia particolare, ma quella di tutti li contratti in generale.

Per quel che dunque si appartiene a questo contratto particolare. 1 Il primo suo requisito necessario (oltre l'accennato del consenso) consiste, che si facci a certo tempo, il quale esplicitamente, overo implicitamente si possa dire determinato.

L'altro è quello della certa pigione, la quale consista in una determinata somma di denaro, overo in una certa quantità di robbe usuali, le quali equivagliano al denaro: Attesocche, quando si convenga per una somma *sola* per tutto qualche tempo indeterminato, si dice più tosto contratto di compra, e vendita, o di altra specie; conforme di sopra si è accennato in occasione delle concessioni vitalizie. A

A
Nell' ivi accennato disc. 1. del tit. della Compra e Vendita nel lib. 7. e nel disc. 74. nel tit. della Servitù di questo li.

2 Quando poi non vi sia la convenzione di certa pigione, o risposta: La regola è che il contratto sia invalido: 3 Attesocchè; conforme quello della compra, e vendita per la sua perfezione richiede i tre essenziali requisiti; cioè: Il consenso perfetto: La robba certa: Ed il prezzo certo; così questo della Locazione richiede gli stessi tre requisiti; consistendo quello del prezzo nella pigione certa: Nondimeno per un cert'uso comune, quando la robba si sia data in affitto, e che si sia già cominciato a godere, in maniera che il contratto in tutto, o in parte abbia avuto la sua esecuzione, in tal caso si sostiene; mentre s'intende fatta la Locazione per la pigione solita: Maggiormente quando si tratti di robbe, nelle quali l'uso comune del paese (per la loro qualità) ne porti quasi una certa pigione con poca alterazione, la quale risulti dalla convenzione delle Parti; conforme particolarmente insegna la pratica nelle case, e nelle botteghe, e cose simili. B

B
Nel disc. 16. di questo tit.

Richie-

Richiedendosi dunque in questo contratto li medesimi tre requisiti sostanziali, che sono necessarj in quello della compra, e vendita; cioè: Primieramente il consenso delle Parti: Secondariamente la cosa certa, la quale sia abile a cadere sotto questo contratto: E terzo il prezzo certo, il qual'è solito esplicarsi col termine, overo col vocabolo di pigione, o di altra risposta: Quindi segue che sopra la verificazione di questi requisiti sogliono cadere più questioni.

4

Per quel che dunque si appartiene al primo requisito del consenso. Sopra di questo vi cadono due ispezioni. Una, cioè della volontà; e l'altra della podestà. Circa la prima della volontà cammina il medesimo, che si è detto di sopra; cioè che non riguarda la materia particolare di questo contratto, ma generalmente quella di tutti gli altri, per la loro validità, e perfezione.

5

Quanto all'altra dalla podestà. Il difetto di questa suol nascere, o per causa d'inabilitazione della persona, la quale (per disposizione di legge comune) fosse inabilitata dagli Satuti, e dalle leggi particolari, senza certe solennità: Come particolarmente si pratica forse nelli contratti delle donne, e de' minori: L' altro per la proibizione, o vizio reale delle medesime robbe, le quali siano proibite d'alienarsi. E sono (per esempio) i beni di Chiesa, overo li Feudali, e li giurisdizionali, ed altri proibiti alienare: Overo sono quei beni, li quali siano sotto l'aliena amministrazione legale o convenzionale, conforme di sotto si specifica.

6

Il primo difetto di podestà accidentale, il quale risulta in quelle persone, che per altro avrebbono la libera disposizione de'loro beni, pare che rare volte si verifichi in pratica in questo contratto di Locazione, e di Conduzione, quando sia fatto per i tempi, e modi soliti, secondo l'uso comune, e corrente nel paese. Come (per esempio) quando si tratta di case solite affittarsi ad anno, overo a quei tempi determinati, che porta l'uso comune, in maniera che non si possa dire una Locazione, la qual cada sotto la proibizione dell'alienazione: Attesocchè in tal caso, pare che sia più comunemente ricevuto in pratica (per la libertà del commercio) di non esservi necessarie quelle solennità, che si richiedono in altri contratti pregiudiziali, e soliti farsi con maturo consiglio: Ma non già, quando si alterasse il solito, così nel tempo, come ne'patti, in maniera che non vi entrasse la suddetta ragione del commercio, e dell'uso corrente, e comune.

7

Circa poi l'impedimento, che risulta dalla qualità delle rob-

be, le quali generalmente siano proibite di alienarsi; come particolarmente sono li beni di Chiesa: Ancorchè anticamente cadessero
8 sotto la medesima questione generale, della quale si tratta di sotto; se; e quando la Locazione, e la Conduzione cadano sotto l' alienazione proibita ed anche accennata nel libro primo de' Feudi; nondimeno (per la Constituzione di Paolo Secondo) sta oggidì ricevuto, che non si possa fare più che per trè anni; computando gli anni solari, o naturali di dodeci mesi per ciascuno nelle case, o in altre robbe, le quali diano il frutto uniforme senza diversità di tempi: Ed in quelle robbe, le quali diano il frutto difforme, overo in certi tempi stabiliti solamente, si dovrà computare l'anno per ogn'intiera raccolta de'frutti, conforme si è accennato nel libro primo de'Feudi, ed anche si accenna in altri luoghi, e particolarmente nel libro sesto della Dote in occasione del ripartimento de' frutti dotali tra il marito, e la moglie, e nel libro settimo trattando dell'Alienazione de' beni di Chiesa: Ed ivi ancora si accenna, che se la Locazione si facesse per più di tre anni, sarà nulla in tutto, nè si sosterrà per il tempo lecito; essendo punto, il quale più propriamente cade sotto quella materia.

E sebbene si suole usare la cautela di far l'Affitto per tre anni solamente, con la continuazione da un triennio all'altro, con la dichiarazione che s'intendano tante Locazioni, quanti trienni sono: Per il che i Dottori (con la solita diversità dell' opinioni) vi fanno molte dispute: Nondimeno si cammina con la distinzione; che se la continuazione sarà forzosa, ed obbligatoria, in tal caso l'atto sia nullo in tutto; ma se sarà in piena libertà d'ambe le Parti il continuare, o nò, sicchè si metta il patto, facendosi la disdetta, s'intenda fatta la nuova Locazione per altri tre anni per un cert'uso comune, e per comodità reciproca; in tal caso per ogni nuovo triennio si dirà un contratto totalmente nuovo, ed independente; conforme si accenna di sotto nel capitolo seguente in occasione di trattare della Relocazione, e nella detta materia dell'Alienazione de' beni di Chiesa. C

C *Se ne parla nel disc. 22. di questo tit.*

Dell'altre robbe proibite alienarsi, nelle quali si cammina con li termini generali; come sono li Feudi, e cose simili, non se
9 ne discorre, per essersene discorso di sopra nel libro primo de' Feudi; sicchè, per non ripetere più volte il medesimo, si puol'ivi vedere.

E quanto alle Locazioni, e Conduzioni, che si facciano dagli amministratori legali, o convenzionali; se; e quando vagliano,
10 o siano obbligatorie, o nò, se ne discorre di sotto nel capitolo quarto in occasione di trattare dell'obbligo del successore; se sia tenuto stare all'affitto fatto dal predecessore, o nò.

Quanto al secondo requisito; cioè che la robba, la quale si loca

loca, ſia abile a dedurſi in queſto contratto. La regola è generalmente affermativa: cioè che ogni robba ſi poſſa locare, ancorchè ſia di ſua natura, overo per accidente infruttifera; atteſocchè anche nelle robbe infruttifere ſi conſidera quel comodo, che ſi acquiſta dal conduttore, e ſi perde dal locatore. Come (per eſempio) ſono le ville deſtinate
11 alla ſola delizia ſenza frutto, anzi che portano piuttoſto ſpeſa; perchè (ciò non oſtante) cadono ſotto queſto contratto. Secondariamente ſono alcune giuriſdizioni, o prerogative, le quali portino ſecò qualche onorevolezza, o preeminenza. In terzo luogo, gli adobbi di caſa, ed altri beni mobili, ancorchè infruttiferi, li quali ſi locano, conforme la pratica quotidiana di tutto il mondo inſegna. E finalmente gli animali infecondi; cioè cavalli, bovi, aſini, ed altri che ſi danno a Vettura.

E ſebbene alcuni dubitano, che nelli beni mobili, o negli animali non ſi dia queſto contratto, ſtante che la pigione del conduttore ſi paga ſolamente in ricompenſa, overo in riguardo de' frutti: O pure che non ſi debba tolerare queſt'uſo: mentre la pigione in breve tempo (calcolando a ragione d' anno) raguaglia, e qualche volta ſupera il valore delle robbe, overo degli animali nel capitale.

Nondimeno, quando non vi ſia il Mutuo implicito, o virtuale, in maniera che il contratto della Locazione, e Conduzione ſerva ſolamente per colorire l'Uſura ſotto nome di pigione, ſicchè
12 ſi tratri veramente di dare i mobili in Affitto, overo gli animali a Vettura, perchè tale ſia l'induſtria del locatore, in tal caſo queſto dubbio non ha ſuſſiſtenza alcuna: Atteſocchè la pigione non ſi paga ſolamente per il frutto, o per la ſtima del comodo, che ne cava il conduttore, ma anche per il conſummo della robba in capitale, e nella ſoſtanza, ed ancora per li molti pericoli, a' quali ſi ſoggetta il locatore: Avendoſi anco riguardo alla ricompenſa del tempo, che tali robbe ſi tengono oziose con ſpeſa, e cura di mantenerle, e di conſervarle: Bensì che quando la pigione foſſe troppo eccedente contro il ſolito, o veramente contro l' uſo comune, allora entraranno i termini della leſione, de' quali di ſotto ſi parla.

Che però la proibizione cade ſolamente, quando vi entraſſe la fraude dell'Uſure; conforme ſi è accennato: Overo che le coſe locate ſiano di ragione ſpirituale, nelle quali non ſi dia contrattazione con prezzo, o con altra coſa temporale ſenza Simonia. Come (per eſempio) ſono il Giuſpadrònato, e la ragione di preſentare a i beneficj eccleſiaſtici, overo la ragione di conferirli; Atteſocchè, conforme queſte ragioni non poſſono cadere ſotto il contratto della compra, e della vendità, così non poſſono cadere ſotto queſto contratto di Locazione, e di Conduzione.

Ciò

Cio però cammina con le medesime considerazioni, le quali in proposito della vendita, o della cessione si fanno nella materia del Padronato. Cioè, quando principalmente quello si deduca nell'uno, o nell'altro contratto; non già quando si affitta un castello, overo un'altra robba, alla quale sia annesso il Padronato, e la ragione di presentare, in maniera che questo venga consecutivamente, ancorchè per maggior dichiarazione se ne faccia espressa menzione: Purchè però non se ne abbia ragione alcuna nel prezzo, o nella pigione.

13 E finalmente quanto al terzo requisito del prezzo, il qual consiste nella pigione. Oltre del requisito accennato di sopra circa la sua certezza, con la distribuzione per la ragione di tempo; vi si richiede ancora la giustizia, e la dovuta proporzione, in maniera che vi entrino gli stessi termini della lesione, li quali entrano nel contratto della compra, e della vendita: Cioè, che non sia oltre la metà del giusto prezzo, quando si tratta tra persone non privilegiate, le quali abbiano libera disposizione del loro avere, di modo che sia lecito quell' inganno il quale dalla legge si permette tra contraenti, secondo quei termini generali della lesione de quali si tratta nella materia della Compra, e Vendita. Bensì che questa lesione o non entra, o difficilmente è praticabile nella Locazione di quell'opere, le quali dipendono dall' ingegno, overo dall' industria umana; conforme si accenna di sotto nel capitolo decimo, dove si tratta della Locazione, e *Conduzione dell'opere* personali.

14 La nullità di questo contratto suol resultare ancora dalla mistura del Mutuo espresso, o virtuale, per la quale il contratto si possa dire usuario. Ma di ciò si tratta nel libro seguente, dell' Usure, per esser ivi la propria sede di tal questione.

CAPITOLO TERZO.

Della Relocazione, e della Reconduzione: Quando: Ed in che modo s'intenda fatta: E se s' intendano repetiti li medesimi obblighi, e patti, e le medesime sicurtà.

S O M M A R I O.

1 *Delle due specie di Relocazione.*
2 *Non s'intende repetita la sicurtà.*
3 *Della disdetta.*
4 *Della Relocaziona, la quale nasce dalla legge con la distinzione.*
5 *Quando li predj rustici vanno regolati come gli urbani; ed all' incontro.*
6 *Si dichiara quando anche le case vadano regolate come li poderi rustici.*
7 *Dell'uso della Città, e Regno di Napoli nell'Affitto delle case.*
8 *Dell'uso di Roma; e sua ragione.*
9 *Quando s'intenda lasciata la casa dal pigionante.*

C A P. III

1 IN due maniere suol seguire la Relocazione: In una, cioè per patto espresso, il qual' è solito apporsi negli strumenti, o in altre scritture della prima Locazione: Ed è, che quegli, il quale non vorrà più continuare nel contratto, sia tenuto denunciarlo all'altro per alcuni giorni prima che termini la Locazione; altrimente quella s' intenda rinnovata per altrettanto tempo, overo per quello che tra le Parti si conviene. Nell' altra ch'è quella, la quale risulta, o si presume dalla legge per la sola continuazione di fatto, dopo finito il termine.

Nella prima specie cade poca questione di legge, dipendendo il tutto dal fatto, cioè dalla forma della convenzione; che però solamente vi entra la questione circa le sicurtà date nella prima, se s'intendano date anche per la reconduzione: E quando la convenzione non lo porti, la regola è negativa. A

A *Nel dis. 36. di questo ticolo.*

2 Le maggiori questioni dunque, le quali in questo caso cadono, riguardano il fatto della denuncia, overo della protesta, la quale particolarmente nella Corte di Roma, si dice disdetta; se; è

quando

quando si sia fatta bene, o male, in maniera che cagioni il suo effetto; e se sia a suo tempo reprodotta negli atti, perchè in questo mòdo resti comune, conforme si stima necessario; acciò non stia in arbitrio di colui, il quale l' abbia fatta, di potere dire sì, o nò, come più gli piace, e come volgarmente si dice, di stare a cavallo al fosso, nella maniera che si accenna nel libro seguente, parte ultima, nella quale si tratta delle compagnie d' officio; mentre in quella materia più che in ogn' altra occorre più frequentemente trattare di questa disdetta. Non può in ciò però darvisi una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, il tutto dipendendo dalle circostanze del fatto, e particolarmente dalle leggi, o stili particolari de' paesi. B

B *Di questa manteera della disdettia si parla nelli dis. 19. e più seguenti di questo titolo;*

Quando poi si tratti dell' altra specie della Relocazione tacita, la quale risulta (per disposizione della legge) dalla continuazione del conduttore nel possesso della robba locata: Entra la distinzione tra i poderi rustici, e gli urbani; cioè che nelli rustici, come soliti dare il loro frutto diversamente, ed a certi tempi determinati dalla natura, s' intende fatta la Locazione per tutto l'anno (pigliando questo, non già solare, o astronomico, ma naturale) cioè per quel tempo che importa l' intiera raccolta del frutto; conforme di sopra si è accennato: E negli urbani, come sono le case le quali si affittano per uso dell' abitazione, in maniera che senza differenza di tempo si dicono produrre il frutto, ed il godimento giornn per giorno, e momento per momento, s'intende solamente fatta la Relocazione per il tempo del possesso, e non più: Entrando bensì l' officio del Giudice con la dovuta discrezione per alcuni giorni di più in danno del conduttore; acciò il locatore possa fare le sue diligenze, ed affittarla ad altri; credendosi troppo indiscreto il rigore di dovere attendere i soli momenti del possesso, in quella maniera che da' Dottori si dice. C

4

C *Nelli disc. 7. 16. 21. e seguenti ed altri di questo titolo.*

Bensì, che essendo la suddetta distinzione regolata dall' accennata ragione di differenza sopra l'uniforme, o difforme percezione de' frutti: Quindi siegue, che quando siano beni rustici quali diano la medesima uniforme cotidiana percezione de' frutti (che molto difficilmente si riduce alla pratica) entrerà lo stesso che si è detto degli urbani. Ed all' incontro, quando negli urbani entra la ragione de' rustici, parimenee la Relocazione s' intenderà ad anno. E ciò sarà verificabile in pratica, anche nelle case, le quali si affittano per uso di abitazione, overo di albergo de' forastieri, per qualche accidente; cioè che la casa sia vicina a quel luogo, nel quale si faccia la fiera, o il mercato in alcuni tempi dell' anno, overo che vi sia qualche altra festa

5

vici-

vicino, o che in altro modo il concorſo de' foraſtieri ſia più in alcuni meſi, o ſettimane, che negli altri, con ſimili circoſtanze, le quali cagionino qualche varietà; mentre in tal caſo s' intenderà la Relocazione fatta per l' anno intiero, e per la ſteſſa pigione, e patti, ma non già con la rinnovazione dell' obbligo delle ſicurtà.

Come anche in quelle caſe, nelle quali la comodità della Locazione ſia uniforme; in maniera che per la regola legale, la quale riſulta dalla ſuddetta diſtinzione, ſi deve intendere per il ſolo tempo del poſſeſſo, e non più: Tuttavia tal regola ſi deve limitare, quando (per uſanza del paeſe) tutte le caſe ſi affittano ad anno, ed in un certo tempo ſtabilito, di modo che fuori di quel tempo ſi renderebbe impoſſibile, o almeno molto difficile al locatore di affittar la caſa ad altri, overo all' incontro ſarebbe molto difficile al conduttore di trovare altra caſa in affitto; mentre in tal caſo ſi dovrà intendere che ſia fatta la Relocazione ad anno, conforme quella conſuetudine, la quale regna in diverſe Parti d' Italia, e particolarmente nella Città, e nel Regno di Napoli, che anticamente ſi uſava far queſte mutazioni di caſa ad anno il meſe d' Agoſto; ma perchè ciò in quella ſtagione cagionava nella detta Città qualche pregiudizio alla ſalute per la mutazione dell' aria; quindi fù fatta una prammatica, per la quale nella Città ſolamente ſi ſtabiliſce, che l' anno nuovo debba generalmente cominciare alli quattro di Maggio, poi dal meſe di Gennaro precedente ſi fanno le diſdette, overo le dichiarazioni ſopra la continuazione, e ſi mette il ſegno ſolito, che ſi dice *locanda*; ſicchè fuori di quel tempo è molto difficile il trovar caſa; Nel Regno però per lo più continua l' uſanza antica.

6

7

Alcuni Giuriſti eruditamente ſi ſono ingegnati provare, che queſt' uſo foſſe anche nell' antica Repubblica Romana. Perciò laſciando in queſto il luogo alla verità circa l' uſo di Roma antica: Certa coſa è, che nella Roma preſente non ſi pratica, ma il tutto dipende dalle convenzioni delle Parti: E ciò con molta ragione per la reſidenza della Corte del Papa, per il che le caſe a pigione ſecondo la maggior parte ſono tenute da' Ambaſciatori, Veſcovi, Prelati, e da altri, a' quali conviene di andare, e venire conforme la contingenza de' negozj: Ed anche per la frequente mutazione di Stato, paſſandoſi all' improviſo da fortuna molto privata a dignità, e poſti grandi: E per la venuta di Cardinali aſſenti in occaſione di Sede Vacante.

8

Il

Il lasciare di possedere la casa, in maniera che cessi l'obbligo della reconduzione, il quale risulta per disposizione di legge, non si dice seguire con le sole parole, nè con abitarsi dal conduttore un'altra casa, ma con lasciare effettivamente al locatore la casa vuota, e libera, da potervisi introdurre subito un altro pigionante, e che ciò sia noto al locatore. Però la pratica porta che per tal'effetto, quando le Parti non siano d'accordo, si debba intimare al locatore a ripigliarsi le chiavi, e non curando pigliarle, si debbano depositare negli atti: Purchè in effetto la casa sia vuota, ed abile ad appigionarsi ad un altro; come si è detto. D

D *Nelli stessi discorsi di sopra accennati.*

CA-

CAPITOLO QUARTO.

Quando (anche durante il tempo ſtabilito) il contatto ſi riſolva, in maniera che uno de' contraenti poſſa da quello recedere. E quando il ſucceſſore ſia tenuto ſtare alla locazione fatta dal predeceſſore, o nò.

SOMMARIO.

1 *Queſto contratto paſſa agli eredi, e non ceſſa per la morte.*
2 *Ceſſa ſe la caſa locata ruini, o in altro modo ſia impedita; il che ſi dichiara.*
3 *Come ſi debba regolare l'arbitrio del Giudice.*
4 *Ceſſa la locazione per mutazione di ſtato, o per biſogno dell' uſo proprio.*
5 *Se il nuovo compratore, o ſucceſſore ſia tenuto ſtar alla Locazione; il che ſi dichiara con molte limitazioni.*
6 *A che ſia tenuto quegli, che manca nell' adempimento.*
7 *Quando il ſucceſſore del Fidecommiſſo ſia tenuto ſtar all' Affitto.*
8 *E del ſucceſſore nel Benefizio, o Prelatura.*
9 *Quando ſi dia il pagamento anticipato della pigione.*
10 *Se la Locazione fatta dal marito obblighi la moglie doppo ſciolto il matrimonio.*
11 *Di quella fatta dallo ſteſſo nelli beni eſtradotali, o dal tutore, o curatore.*
12 *Se per il non adempimento ſi riſolva il contratto, o nò.*

CA-

C A P. VI.

1 LA Regola generale senza dubbio assiste all'osservanza del contratto per tutto il tempo stabilito, ancorchè seguisse la morte d'uno de' contraenti, overo di tutti due; attesocchè questo contratto di sua natura non è personale, ma è transitorio agli eredi, così nella parte favorevole, come nell'odiosa.

Si limita però questa regola in alcuni casi, oltre di quello che portasse il patto, o la convenzione espressa delle Parti: E particolarmente quando la cosa locata rovinasse, o che in altro modo riceveſſe impedimento, in maniera che il conduttore non ne potesse aver' l'uso, per il quale l'abbia presa in Affitto; come per lo più insegna la pratica negli Affitti delle case in abitazione; essendochè, se in quella per incendio, overo per altro accidente ccorresse ruina, o deteriorazione, in modo che non vi si possa abitare senza pericolo; in tal caso, se l'accidente fosse in poca parte, ed in alcune stanze, overo officine, le quali non fossero necessarie, ma più tosto per delizia, o per soprabbondante comodità, in maniera che il pigionante (stando senza per qualche tempo, finchè si ristorino) vi possa tuttavia comodamente abitare; non entra la resoluzione del contratto, bensì solamente si puole domandare per quel tempo qualche diminuzione della pigione a proporzione secondo l'arbitrio del Giudice.

Ma se la rovina, o la deteriorazione fosse tale, che il pigionante non vi potesse continuare l'abitazione con la sua famiglia, 2 overo che non potesse servirsene a quell'uso, per il quale l'avesse presa in Affitto; sicchè quando da principio del contratto fosse stato in quello stato, verisimilmente non si sarebbe fatto l'Affitto; in tal caso, se alla ruina si possa prontamente rimediare, in maniera che tra un certo breve termine competente si possa comodamente restituire l'uso primiero, e che il locatore offerendosi prontamente di risarcire, offerisca anche in tanto una casa egualmente comoda, ed idonea per lo stesso uso, la legge non dà il contratto per resoluto. Il che però molto di raro (quando la rovina sia notabile) si riduce alla pratica. Quando poi la rovina sia totale, overo che in altro modo non si verifichino li suddetti requisiti, in tal caso il contratto si risolve. Che però, se il locatore tra qualche tempo riducesse la casa, o altro edificio allo stato primiero, non per ciò risorgerebbe il contratto, così per obbligo di uno, come dell'altro de' contraenti, e particolarmente del conduttore: Secondo quella ragione, che per il più l'abitare nelle fabbriche nuove, o rifatte, per qualche

tempo

tempo si stima pregiuziale alla salute, overo che sia pregiudiziale alle robbe solite a conservarsi: E molto più quando il conduttore abbia già preso altra casa in Affitto per il medesimo uso. A

A
Nelli dif. 14. e 15. di questo titolo.

3 Bensì che dipendendo il tutto (come si è detto) dalle circostanze del fatto, non si può in ciò dare una regola certa, e generale, ma si dovrà l'arbitrio del Giudice regolare dalle circostanze di ciascun caso particolare, valendosi di questa generalità per una regola, o norma ad interporre bene, e legalmente il suo arbitrio: Attesocchè generalmente in tutti li casi, quando dalla legge, overo dal comun senso de' Dottori si rimette qualche cosa all'arbitrio del Giudice, s'intende sempre di un arbitrio ben regolato dalle proposizioni, e dalli principj legali; ed in quel modo che farebbe un'uomo buono, e savio, il quale si regolasse dalla ragione, non già a proprio capriccio col solo lume naturale; conforme frequentemente insegna la pratica, che si faccia.

4 L'altra limitazione si dà dalla legge, quando la casa locata debba servire per uso proprio del locatore: Overo che all'incontro al conduttore sopravenga necessità di pigliare una casa maggiore: O pure di dismettere la casa totalmente, che (per esempio) l'uno, o respettivamente l'altro mutasse Stato, per causa di pigliar moglie, overo che gli sopragiungesse una carica, o dignità, o che all'incontro quella cessasse, con casi simili, che portasse la mutazione di Stato in più, o in meno; in maniera che il locatore avesse di bisogno della sua casa per propria abitazione, overo che all'incontro al conduttore non fosse più congrua quella abitazione, o che per altro rispetto fosse necessitato lasciarla.

S'intende però tutto ciò, quando la mutazione di Stato sopragiunga inopinatamente, in modo che non possa dirsi caso previsto, o dovuto prevedersi; mentre, quando sia previsto, la legge nega questo privilegio: O veramente che ciò non sia in uso: E particolarmente si dubita; se ciò sia in uso, o nò nella Città di Roma: Bensì che (per quanto si sappia) il caso non è ancora stato specialmente discusso, nè deciso. Che però si dovrà deferire all'uso de' paesi, e quando questo manchi, dovrà aver luogo la suddetta disposizione della legge. B

B
Nel dif. 45. di questo titolo.

Si limita parimente la regola, quando il locatore non sia più padrone, non solamente per quella risoluzione, o cessazione di dominio, che risulta dal caso, come di sotto si dirà; ma anche quando sia per suo fatto volontario, in maniera che il nuovo successore abbia causa da lui con titolo di successore particolare, non già di erede, e di successore universale. Come (per esempio) quando la robba locata si vendesse, o si dasse in soluto,

o si permutasse: Attesocchè il compratore, o un'altro successore particolare non è tenuto stare alla locazione in quel modo, ch'è tenuto l'erede overo il successore universale.

Bensì che questa regola (la quale pare abbia del notorio, e che comunemente cammina per bocca, non solamente de'causidici, ma ancora del volgo, il quale comunemente, e da per tutto vive con questa opinione) riceve tante limitazioni, che quasi ha dell'ideale, e mai arriva a ridursi alla pratica: E particolarmente quando vi sia l'ipoteca per l'osservanza del contratto, e che la robba sia ipotecabile; poichè in tal caso non entra, almeno per via indiretta, per la retenzione che si dà al conduttore per li danni, ed interesse..

Ed ancorchè sopra ciò li Giuristi s'intrichino molto; cioè, se il compratore, o altro successore particolare debba esser ammesso a darne l'interesse, con poter cacciare il conduttore, scorgendosi in ciò qualche varietà d'opinioni: Attesocchè altri semplicemente lo negano: Altri l'affermano: Ed altri vanno distinguendo; se l'ipoteca sia generale, o speciale; overo se sia sola, o pure accompagnata dalla clausula del costituto, o dal patto di mantenere, e simili sottigliezze, o freddure de'Giuristi: E la stessa varietà d'opinioni si scorga quando la Locazione abbia annesso il giuramento: Mentre alcuni dicono, che in tal caso la regola non entri: Ed altri lo negano; perchè il giuramento obbliga il locatore, ma non il terzo: Ed altri, che quando s'accoppino insieme il giuramento, e l'ipoteca, in tal caso la limitazione vi entri senza dubbio: Nondimeno pare che l'uso faccia il tutto. Che però si dovrà deferire a quelle opinioni, le quali si osservano in quei tribunali: Particolarmente in Roma, e nello Stato Ecclesiastico quasi mai questa regola si suole ridurre alla pratica, per lo stile di mettere in ogni scrittura (anche privata) l'obbligo camerale, il quale per l'ampiezza della sua formula recide tutte queste questioni. C

C *Di tutto ciò nelli dis. 23. e seguenti, e nel discor. 41. di questo titolo.*

Si danno anche dell'altre limitazioni; cioè quando vi sia la scienza del compratore: Anzi alcuni l'ampliano, che basti solo la scienza del venditore: E l'altra che non giovi al compratore col patto di retrovendere: Con altre limitazioni, delle quali (come si è detto) non facilmente se ne discorre in pratica; poichè mettendosi per ordinario il giuramento, e l'ipoteca assieme, pare che la regola resti quasi destrutta, ed ideale, che però non occorre trattare dell'altre limitazioni più dubbie.

Tuttavia, quando anche la regola abbia luogo, sicchè non vi entri alcuna delle suddette limitazioni; nondimeno il conduttore non puol' esser scacciato per l'anno cominciato: allora che si

tratti

tratti di poderi ruſtici, overo di quei urbani, li quali a ſomiglianza di ruſtici diano il frutto difforme: O pure che li poderi urbani ſiano ſoliti nel paeſe affittarſi ad anno, con le medeſime diſtinzioni appunto, le quali ſi ſono accennate nel capitolo precedente in propoſito della Reconduzione, per la medeſima ragione.

Come ancora quello, che ſi dice del compratore, o di altro ſucceſſore particolare, s'intende di colui il quale ſucceda con pienezza di dominio, in maniera che ſia riſoluto, o che ceſſi il dominio del locatore; non già quando ſia per titolo di credito, conforme occorre nel creditore, il quale ottenga il poſſeſſo de' beni locati col remedio del ſalviano, o dell'aſſociazione, o dell'ipotecaria, e ſimili. D

D *Nel diſc.38. di queſto titolo.*

Quando poi la robba non ſia ipotecabile: Come (per eſempio) ſono li Feudi, e coſe ſimili, de quali (in propoſito dell' ipoteca) ſi tratta nel libro ottavo del Debito, e del Credito: In tal caſo il compratore, o l' altro ſucceſſore particolare, il quale (con l'aſſenſo del padrone, overo con altra ſolennità neceſſaria) abbia validamente acquiſtato il dominio della robba, non ſarà tenuto ſtare al contratto, ſicchè avrà luogo la ſuddetta regola, ma per diverſa ragione; cioè, che dal conduttore non vi ſi ſia acquiſtata ragione alcuna reale. Che però in queſte robbe, le quali abbiano tali proibizioni, ſempre ſarà migliore la condizione di colui, che l'acquiſta con l'aſsenſo del padrone, overo con altra ſolennità neceſsaria.

6 Quel che poi ſi dice di ſopra della reſoluzione di queſto contratto, e della ceſsazione dell'obbligo dell'uno, e dell'altro contraente per la perenzione, overo per il mancamento della robba locata; cammina bene, quando ſegua per caſo fortuito: Ma ſe ſeguiſse per colpa d'uno de' contraenti; allora (ancorchè l'adempimento naturalmente non poſsa ſeguire preciſamente nella robba, perchè non ſia più in eſsere) tuttavia il mancatore ſarà tenuto alli danni, ed agl'intereſſi: E ciò ſuole occorrere in pratica, quando ſi tratta di Locazione di animali, o di mobili facili a paſsare ad altre mani, ſenza che ſi poſsano ricuperare.

Camminano le ſuddette coſe, quando ſi tratta tra li medeſimi contraenti, overo tra li loro eredi, e ſucceſsori, i quali abbiano cauſa da eſſi, ſicchè reſtino obbligati al fatto del proprio autore: Che però le maggiori difficoltà, o queſtioni in pratica ſogliono occorrere

7 tra quei ſucceſsori del locatore, li quali ſuccedono independentemente da lui per la perſona propria. Come ſono (per eſempio) il ſucceſsore nel Feudo, o nell'Enfiteuſi antica di patto, e providenza, overo nel Fideicommiſso, o nel Maggioraſco: Non eſemplificandoſi nel ſucceſsore nel beneficio, overo nella Chieſa per qualche diverſa ragione particolare, conforme di ſotto ſi dirà.

In questi dunque, o simili successori independenti, i quali vengono per ragion propria, entra la distinzione che; se la Locazione si sia fatta dal predecessore doppo essersi resoluto il suo titolo; perchè si sia fatto il caso della successione, overo della restituzione a favore dell'altro: In tal caso non vi cade questione alcuna, ma si stima cosa chiara, che il successore non sia obbligato starvi; mentre quegli, il quale ha fatto la Locazione, non avea più ragione alcuna di farla.

Se poi si sia fatta nel tempo che ancora duravano le ragioni del locatore, le quali siano spirate dopoi in tempo che ancor duri la Locazione; allora entra l'altra distinzione; se l'atto si sia fatto con buona, overo con mala fede: Attesocchè, se si fosse fatto con mala fede; cioè, quando sia imminente il caso della successione, overo della restituzione, o della purificazione del Fidecommisso, in maniera che possa dirsi fatto in fraude; in tal caso l'atto si ha per invalido, e per conseguenza il successore non sarà obbligato a starvi: Ma quando si sia fatto con buona fede, la quale dipende ancora dal tempo, e dalli patti soliti, come anche dal giusto prezzo, allora sarà obbligato starvi; essendoche basta si sia fatto da colui, il quale era legittimo padrone di quel tempo, e che n'avea la ragione del dominio, ancorchè resolubile. Che però il tutto dipende dalla buona, overo dalla mala fede, circa la quale non puol darsi una regola certa, e generale, *dipendendo il* tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso: Bensì che la regola più tosto assiste alla buona, che alla mala fede. E

E *Nel dis. 24. di questo tit.*

8 Nel successore del Beneficiato, overo del Prelato sogliono cadere maggiori difficoltà, e vi entrano diverse distinzioni: Cioè, se la Locazione si sia fatta dal Rettore, overo dal Prelato, o dal Beneficiato in nome proprio, overo in nome della Chiesa: Attesocchè, facendosi in nome proprio, si risolve subito che sia resoluto il suo titolo: Eccetto quell'anno già cominciato con la medesima più volte accennata distinzione tra li rustici, e gli urbani: Ed anche negli urbani, quando entri la ragione di aspettare tutto l'anno: Ma se si faccia in nome della Chiesa, in tal caso debba durare, ed obblighi il successore per il tempo, che secondo la disposizione della legge, overo indulto particolare si poteva fare, quando però sia per la giusta pigione conforme il solito, in maniera che non vi si scorge sospetto di fraude, o di collusione. F

F *Nel dis. 25. di questo titolo.*

Bensì che (secondo un'opinione, la quale pare molto probabile

babil e) la forza nel distinguere, o conoscere la natura, o qualità della Locazione (per applicarvi la suddetta distinzione) non consiste nella formalità delle parole, ma nella sostanza, overo nella verità del fatto, la quale risulta dalla natura, o dalla qualità de' beni, quando questi siano distinti; cioè che parte ne siano assegnati alla mensa per il mantenimento del Prelato, o del Rettore, e parte per il servizio della stessa Chiesa, in nome della quale il Prelato faccia figura più di un' amministratore, o di un procuratore, che di fare il fatto proprio: Ed essendo il locatore, ed il conduttore correlativi, quando il locatore non sarà tenuto stare alla Locazione fatta dal predecessore, così all' incontro il conduttore non sarà tenuto continuare nel contratto col successore; conforme di tutto ciò più distintamente si discorre nel Teatro. G

G
Nel detto disc. 25.

9 In qualunque caso però, l'anticipato pagamento della pigione non gioverà al conduttore, nè pregiudicherà al successore, overo alla Chiesa, se non quando l'atto sia sincero, in conformità della comune usanza di pagare la pigione in tutto, o in parte anticipatamente, conforme per lo più insegna la pratica delle pigioni delle case.

10 La Locazione fatta dal marito per le robbe dotali non obbliga la moglie doppo sciolto, o separato il matrimonio, eccetto che per l'anno cominciato: Quando però entri la suddetta distinzione di dover' aspettare l'anno: O pure che la buona fede dell' atto non richiedesse altrimente; perchè (secondo l'uso de' paesi, o la qualità de' beni) sia solito farsi l' Affitto per più anni, perchè così sia più espediente. H

H
Nel libro 6. della Dote nel disc. 160.

11 E con la stessa distinzione della buona, o mala fede (secondo le circostanze del fatto, dalle quali si dovrà regolare l'arbitrio del Giudice) si cammina nella Locazione fatta dal marito delli beni estradotali della moglie, o dal tutore, o curatore, o da altro amministratore; in maniera che non può darvisi una regola certa applicabile ad ogni caso.

12 Anche tra li medesimi principali contraenti entrano le questioni sopra la risoluzione di questo contratto per causa del non adempimento: Ed in ciò si scorge la solita varietà; poichè un' opinione crede indifferentemente, che quando non si adempisca il contratto, quello si risolva: E l' altra all'incontro indifferentemente crede, che non ne segua la resoluzione, ma solamente, che produca l'azione all'interesse.

Si stima però più vera la distinzione tra quell' adempimento, il quale debba precedere prima che il contratto sortisca il suo effetto, ed abbia l'esecuzione, e quello, il quale debba susseguire;

re; cioè, che nel primo caso l'adempimento sia specie di condizione, e per conseguenza il non adempimento cagioni l'imperfezione del contratto, più che la resoluzione: Ed all'incontro, che nel secondo regolarmente sia vera l'opinione, la quale nega la resoluzione, dando solamente l'azione all'interesse, ogni qual volta non apparisca, che l'adempimento fosse causa finale, e precisa. I

I *Nel disc. 17. e seguenti di questo titolo.*

CA-

CAPITOLO QUINTO.

Della comprensione de' beni nella Locazione; E delle ragioni, le quali passano al conduttore, e quelle che restano al locatore: E della facoltà di sullocare, e di assumere compagni nell'Affitto.

SOMMARIO.

1 *Della comprensione, e questioni che sopra d'essa cadono.*
2 *Che cosa cada sotto la Locazione; e spetti al conduttore.*
3 *Quando sotto nome di frutto venga parte della sostanza.*
4 *Dell'Affitto della Giurisdizione, e Cancellarie.*
5 *Che cosa si comprenda nell'Affitto d'una casa.*
6 *Se il conduttore possa subaffittare; con le sue limitazioni.*
7 *Della differenza della sullocazione; e della nominazione.*
8 *Dell'altra differenza tra il sullocare, o ammetter in compagno; ed il dare qualche participazione degli utili.*

CAP. V.

1 Sopra la comprensione di quelche caschi sotto l'Affitto, e spetti al conduttore, overo all'appaltatore, non può darvisi una regola certa, e generale, dipendendo in gran parte la determinazione dalla forma della convenzione, e de' capitoli: O pure dal solito, secondo il quale s'intendono fatte le Locazioni, e gli Appalti delle gabelle, e delle ragioni pubbliche, nelli quali casca maggiormente tal questione, e particolarmente sopra la comprensione delle pene de' contrabandi, e delle fraudi.

La regola generale però assiste al conduttore; cioè, che sotto 2 la Locazione venga tutto quello che al locatore spetta in ragione di frutto annuo, o temporaneo, senza toccare la sostanza, overo la proprietà della robba locata: O pure (conforme li Giuristi dicono) salva la causa produttiva.

Si dà però il caso, che sotto nome di frutto venga, e

3 spetti al conduttore quelche tocchi parte della sostanza, o della proprietà, e che tuttavia abbia natura di frutto: Come (per esempio) sono le cave delle miniere, e di altre fodine, nella maniera che si è accennato di sopra nella materia dell'Usufrutto, e nell'altra dell'Enfiteusi, ed anche in quella delli Regali in occasione di trattare delle miniere. Che però a questo effetto si disputa, che cosa sia compresa nell'Affitto.

Come anche tal questione di comprensione suole frequentemente cadere negli Affitti, che si sogliono fare delle Cancellarie, e di altri Officj, li quali abbiano annessa qualche Giurisdizione, o altra amministrazione; se, ed a chi spet-
4 tino le pene, e le confiscazioni, o composizioni.

Anche nell'Affitto delle case, o di altri poderi privati suol entrare la medesima questione, e particolarmente nelle case; se si comprendano le parti esteriori, ed i siti, li quali sia-
5 no sotto li tetti, o sotto gli stillicidj, e ne i quali siti (come corrispondenti in strada, overo in altri luoghi pubblici) si vendano delle robbe comestibili, o si facciano altri esercizj: Come particolarmente insegna la pratica in Roma, che delli siti, overo delle parti esteriori delle case corrispondenti nelle piazze, overo nelle strade pubbliche se ne cava un'utile notabile. Ed in ciò parimente non si può dare una regola certa, e generale, dipendendone la determinazione particolarmente dall'osservanza passata: Ed anche, se quel sito esteriore sia congruo, ed opportuno all'uso del conduttore, overo dell'arte, o esercizio, che egli faccia: O pure, argomentandolo dalla quantità della pigione; se sia proporzionata all'uso delle parti interne solamente. Finalmente, se abbracci quest'altre esterne, con altre considerazioni, che più distintamente si fanno nel Teatro. A

A *Nel disc. 29. di questo tit.*

Che però anderà il caso deciso secondo le contingenze, o circostanze particolari del fatto, dalle quali dipende il tutto; sicchè non vi si può dare una regola certa, ed è errore il voler'applicare quelche si è deciso in un caso, ad ogn'altro, senza riflettere alle circostanze particolari.

Per regole generali non è proibito il conduttore di sollocare in tutto, o in parte le robbe locate ad altri; nè in ciò puol'es-
6 ser impedito dal locatore: Ogni volta però che non vi sia patto espresso in contrario, conforme per lo più è solito mettersi in Roma negli Affitti delle case; overo che non vi sia legge, o consuetudine particolare del luogo, la quale lo proibisca.

Bensì che quando il subaffitto potesse esser pregiudiziale al locatore per la mutazione dell'uso solito, overo per la mutazione

della

della perſona, e particolarmente per il diſcredito che poteſſe naſcere alla robba. Come (per eſempio) quando vi ſi metteſſero perſone diſoneſte, overo che la poteſſero deteriorare; in tal caſo può il padrone opporſi giuridicamente, ed impedirlo; atteſocchè la facoltà di ſollocare, che dalla legge ſi concede, s'intende ſenza il pregiudizio del locatore. B

B
Nel diſc. 20. di queſto tit.

Si limita parimente la regola ſuddetta negli Appalti del Principe, o della Repubblica, che volgarmente diciamo camerali, delle gabelle, e delle dogane, o di altre pubbliche ragioni: Perocchè queſte non ſi poſſono ſollocare, nemeno aſſumere compagni, quando non vi ſia la ſpecial facoltà nel contratto: Overo che l' Appalto ſia fatto per perſone da nominarſi, eſſendochè in tal caſo quegli, il quale ſarà nominato, ſi dirà locatore da principio. Che però ſi ſcorge una gran differenza, quando ſi cammina per via di nominazione, e quando per via di ſollocazione; mentre nel caſo della nominazione, la quale ſi faccia in vigore della qualità del contratto fatto per perſona da nominarſi, ſeguita la nomina, il nominante ſi dice uſcire dal contratto; ſicchè non ſi ſtima più conduttore, nè li ſuoi creditori vi avranno azione, o ragione alcuna, ed il nominato ſi dice conduttore immediato, e diretto, come ſe egli aveſſe fatto il contratto da principio. C

7

C
Nel diſ. 26. e 27. di queſto tit.

Come ancora gran differenza ſi ſcorge tra il ſollocare in tutto, o in parte, overo tra l' aſſumer compagni nell' Appalto, e tra il concederne qualche participazione degl' utili: Atteſocchè il partecipe non ſi dice appaltatore, nè compagno, nè ha ragione alcuna nella ſoſtanza, overo nell'amminiſtrazione dell'Appalto; e per conſeguenza ciò non cade ſotto la proibizione. D

8

D
Ne' luoghi di ſopra.

Quanto poi all'azione, che ſpetti al locatore contro il ſucconduttore, o contro li compagni aſſunti, o partecipi, ſe ne tratta di ſotto nel capitolo nono.

CAPITOLO SESTO.

Della prelazione dell' antico conduttore contro il nuovo: Overo tra due nuovi affittuarj; se debba esser preferito il primo, overo il secondo: Ed anche dell' Affitto forzoso, così per parte del locatore, come del conduttore: E particolarmente dell' Affitto delle case degli Ebrei.

SOMMARIO.

1 *Se l'antico conduttorre debba esser preferito al nuovo.*
2 *Del decreto camerale, overo del privilegio dell' Inquilinato in Roma.*
3 *Della prelazione nelle robbe del Fisco, e della Repubblica.*
4 *Se la robba si affitta a due, chi sarà preferito.*
5 *Della prelazione dell' antico conduttore nell' Anno Santo, e per un'anno prima.*
6 *Delle case degli Ebrei nel Ghetto di Roma.*
7 *Che si debba camminare con le leggi e consuetudini de' luoghi.*

CAP. VI.

1 APpresso li Dottori più antichi è stata una gran questione; se, cessando gli statuti, overo le consuetudini particolari, ma camminando solamente con li termini della legge comune, il vecchio conduttore (finito l' Affitto) debba esser preferito al nuovo per la medesima pigione, e con li medesimi patti, scorgendovisi gran varietà d' opinioni: Attesocchè alcuni tengono generalmente l' opinioni favorevole al vecchio conduttore per la prelazione: Altri all' incontro semplicemente lo negano per la libertà, la quale dalla legge si concede di vendere, e di locar la robba sua a chi gli piace: Ed altri vanno distinguendo tra gli poderi rustici, e gli urbani; overo tra li beni delle Chiese, e de' secolari, con altre distinzioni solite darsi dalla sottigliezza de' scrittori.

Oggidì

Oggidì però (più comunemente, e forse da per tutto) è ricevuta la seconda opinione negativa di sopra accennata; cioè, che indistintamente, o si tratti di beni di Chiesa, o de' particolari, senza ammettere la distinzione tra li poderi rustici, e gli urbani, non si dia tal prelazione, se non quando qualche circostanza particolare del fatto potesse dar l' adito al Giudice d' interporvi il suo arbitrio, come per una limitazione della regola. Per esempio; se il primo conduttore vi avesse fatto notabili miglioramenti, li quali non andassero totalmente rifatti, o che in altro modo se gli cagionasse un grave pregiudizio, senza utile del locatore: O pure che vi fosse sospetto di emulazione, o che ne potesse nascer scandolo, fondandosi questa regola generale più comunemente in un certo rigor legale, perchè così espressamente disponga la legge, che niuno debba esser forzato a vendere, overo a locare la robba sua a chi non gli piaccia.

Ed ancorchè dalli seguaci dell' altra opinione men comune tra Giuristi, ma più comune appresso il volgo delli non professori, ciò sia stimato un rigore indiscreto, e repugnante ad una certa equità naturale: Nondimeno, a discorrerla anco per ragioni naturali, la prima opinione, la quale oggidì è più ricevuta per regola nel foro, ha più del ragionevole; poichè in egual concorso di equità, maggiore viene stimata quella, la quale assiste alla libertà di disporre a suo arbitrio della robba sua, che alla servitù di darla per forza a colui, al quale non si vorrebbe. Ed ancora perchè queste prelazioni sogliono ritirare li nuovi conduttori, e togliere li vantaggi al locatore (sicchè pare) che sia una specie di servitù, nella maniera che vengono stimati li ritratti prelativi, secondo si è discorso di sopra nella materia delle Servitù, perilche dalli conduttori vi si fanno di sopra dell'industrie, conforme di sotto si discorrerà, parlando degli Ebrei.

2 Si comprova ciò chiaramente dalla pratica: Attesocchè essendovi in Roma un' antica provisione fatta veramente a favore de' Curiali, ma dopoi per un cert' uso stesa a tutti, la quale si dice il Decreto Camerale dell' Inquilinato, sopra questa prelazione nell' Affitto delle case abitabili, e sperimentandosi molto pregiudiziale: Quindi per stile comune, quasi in tutti li contratti, vi si mette la renunzia, in maniera che molto rari sono quei casi, ne' quali questo Decreto si pratichi. A

A
Di tutto ciò si parla nelli disc. 20. e 50 di questo titolo.

Quando però, cessando la renunzia, dovesse aver luogo il suddetto Decreto Camerale, questo suffragherà solamente all'inquilino principale, ma non già al subinquilino, quando questo non sia diventato inquilino; cioè che tolto di mezzo il primo conduttore,

duttore, il locatore con alcuni atti l' abbia riconosciuto, ed approvato per tale: Ed in ciò non si può dare una regola certa, e generale, per dipendere il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso, essendo questione più di fatto, e di volontà, che di legge. B

B *Nel disc. 32. e 35. di questo libro.*

3 Quella prelazione, che si concede al vecchio conduttore dalla legge, cammina bene negli Appalti delle robbe del Fisco, e della Repubblica, non solamente perchè così espressamente dalla legge vien disposto, ma ancora per una certa equità molto ragionevole di reciprocanza, o di compensazione di peso: Attesocchè, quando (finito l' Appalto) non si trova il nuovo appaltatore, la medesima legge dispone, che si possa sforzare l' antico a pigliar l' Appalto di nuovo, per la solita pigione, o risposta, quando l'esperienza dell'Appalto passato, overo qualch' altro accidente, non richieda, che per giustizia si debba diminuire. Che però cessando lo statuto, o la consuetudine, o qualche privilegio particolare (circoscritto questo caso) la regola generale assiste al locatore sopra la sua libertà.

4 E perchè si dà frequentemente il caso, che il locatore affitta la medesima cosa a due: Quindi suol nascere la questione, quale di loro debba esser preferito. Ed in ciò si cammina con la distinzione, che quando per l' osservanza del contratto a favore del primo non vi sia l' ipoteca, o il costituto, o altra cautela, la quale dia una ragione reale al conduttore, in maniera che la legge ne finga l' effettuazione del contratto; in tal caso sarà preferito il secondo, il quale abbia prevenuto nel possesso, e che però sia reo, e possessore, e non altrimente; mentre non giova il possesso, quando v'intervenga alcuna delle cautele di sopra accennate, perchè allora sarà preferito il primo: Bensì che, così nell' uno, come nell' altro caso, il locatore, il quale avendo affittato la robba ad uno, l' affitta dopoi all' altro, sarà tenuto ne' danni, ed interessi a colui, nel quale il contratto non abbia il suo effetto. C

C *Nel disc. 19. di questo titolo.*

5 Oltre il caso forzoso, che si è detto di sopra degli Appalti delle gabelle, e delle dogane, o di altre ragioni, e robbe del Fisco, o della Repubblica, il che si stende ancora per alcuni alle Comunità: In Roma vi sono due casi di continuazione forzosa, senza potere alterare pigione. L'uno è generale negli affitti di case, o botteghe, o osterie, e cose simili nell'Anno Santo, e per due anni antecedenti, quando espressamente dal conduttore non si rinunzi a questo privilegio.

E l' altro è delle case, le quali siano dentro il Ghetto degli Ebrei:

Ebrei: Essendoche, per un Decreto di Clemente Ottavo, li padroni delle case non possono alterare le pigioni antiche, nè cacciar via li pigionanti. E ciò cagiona negli Ebrei conduttori una certa ragione, la quale ha una specie di dominio, e di possesso di beni stabili, e che tra loro si dice di *Gazaga*, per l' utile notabile, che suol' apportare la facoltà di subaffittare le case tra loro con pigione molto maggiore; poichè sebbene gli Ebrei sono incapaci di acquistare, e di possedere beni stabili, tuttavia permette loro questa ragione, la quale tra loco si stima come uno stabile; sicchè si vende, e si dà in dote, o in altro modo si contratta.

Ma perchè molte volte il caso porta, che in progresso di tempo le case si deteriorano, e che li pigionanti s' impoveriscono, perilche li padroni Christiani restano pregiudicati nella loro pigione, in maniera che nasce l'inequalità, la quale dalla legge è aborrita.

Quindi Alessandro Settimo, così per questa ragione, come anche per l'opinione, la quale corre, che tra gli Ebrei vi sia una certa scomunica, che uno non possa pigliar a pigione la casa appigionata all' altro senza il suo consenso; ordinò che restando la casa spigionata, e non trovandosi un'altro conduttore pronto, sia tenuta l' Università delli medesimi Ebrei ritrovare un' altro pigionante, e che altrimente, corra la pigione a suo peso. Che però sopra l' interpretazione di questa provista sogliono occorrer delle questioni, e particolarmente quando la casa rovini totalmente, sicchè si rifaccia di nuovo, e che muti forma; conforme si discorre nel Teatro. D

D *Nel disc. 33. di questo tit.*

E nel rimanente, così circa l' Affitto forzoso, come circa la prelazione, si dovrà deferire alle leggi, overo alle consuetudini particolari de' paesi, overo alli privilegi, non potendosi in ciò dare una regola certa.

CAPITOLO SETTIMO.

Delle azioni, e delli rimedj, o privilegj che ſpettano al locatore, così per il pagamento della pigione, come anche per la reſtituzione della robba locata, così contro il conduttore, come anche contro il ſucconduttore, e contro gli altri, li quali abbiano goduto la robba locata: Ed all'incontro delle azioni, e delli rimedj, che ſpettano al conduttore contro il locatore per l'oſſervanza del contratto, e per il godimento della caſa locata.

SOMMARIO.

1 *Per la pigione di caſe ſi dà il giudizio eſecutivo; e che coſa ſia nell'altre robbe.*
2 *Quando ſi dia l'ipoteca de' beni eſiſtenti nella robba locata.*
3 *Se entri nell'altre robbe.*
4 *Del rimedio per la reſtituzione della robba locata.*
5 *Non può negarla per pretenſione che ſpetti a lui.*
6 *Se; e che azione ſi dia contro il ſucconduttore.*
7 *Se ſi dia per la pigione della caſa azione contro la moglie, e figli, ed altri che vi hanno abitato.*

CAP. VII.

1 QUando ſi tratta di pigione delle caſe ad uſo di abitazione, in tal caſo la conſuetudine comune (particolarmente in Italia) porta: Primieramente il privilegio del giudizio ſommario, ed eſecutivo a favore del locatore per il pagamento della pigione, eſſendo una ſpecie di debito per cauſa d' alimenti. Che però quella queſtione, la quale molto ſi diſputa tra Dottori; ſe (per quelche ſi deve per la pigione) entri, o nò il giudizio ſommario, ed eſecutivo; o veramente ſe

ſi

ſi ammetta, o nò l' appellazione ſoſpenſiva (ed in che ſi ſcorge qualche varietà d' opinioni; ſicchè conviene deferire agli ſtili de' Tribunali, e de' paeſi) cammina negli affitti degli altri beni indifferenti, ma non in queſta ſpecie. A

A *Nel diſ. 19. di queſto titolo.*

La ſteſſa differenza tra l'Affitto delle caſe ad uſo d'abitazione, 2 e quello degli altri beni indifferenti ſi ſcorge ancora nel privilegio dell' ipoteca legale, la quale dalla legge ſi concede ne' beni del conduttore portati nella caſa appigionata: Ed anche per un certo uſo quaſi comune, ſopra i medeſimi beni al locatore ſi dà una certa ſpecie di potiorità contro li creditori anteriori: Quando però ſiano del locatore, ma non già ſe ſiano di un' altro, contro il quale ſpetterà l'azione per quelche importa la conſervazione delli medeſimi. B

B *Nel diſ. 39. di queſto titolo.*

Bensì che queſto privilegio ſi deve intendere con la dovuta diſcrezione, cioè per qualche ſomma veriſimile della pigione corrente, acciò non ſi dia l'adito alle fraudi, ed alle colluſioni tra il locatore, ed il conduttore nel fare una groſſa maſſa di pigioni decorſe, ed in queſta maniera fraudare, e mettere in mezzo li creditori anteriori: Tuttavia non ſi può ſopra ciò dare una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circoſtanze del fatto, e particolarmente dall'uſo, e dallo ſtile de' paeſi.

Nell'altre robbe indifferenti non entra queſto privilegio, eccet- 3 to che ne i frutti raccolti dal medeſimo fondo locato, o veramente in quelli animali, o altre coſe, che porta ſeco l' uſo dell' Affitto. E di ciò ſi diſcorre nella materia del Credito, e del Debito, dove ſi tratta del concorſo, e della potiorità delli creditori.

Per la reſtituzione della medeſima robba locata, quando non vi ſiano li patti eſecutivi, entrano le azioni ordinarie, le quali riſultano da queſto contratto, nè pare, che al locatore ſi dia 4 altro privilegio di giudizio ſommario, ed eſecutivo, che quello del poſſeſſorio, che volgarmente ſi dice della *manutenzione*.

Notabile però ſi ſtima il privilegio del locatore per la reſtituzione della robba da farſi dal conduttore; cioè, che ſe que- 5 ſti per prima v'aveſſe qualche ragione di dominio, o che dopoi gli foſſe ſopragiunto, non può valerſene, ſenza prima reſtituire la robba a colui, dalle mani del quale l' abbia ricevuta: Quando non ſia una coſa tanto chiara, ed indubitata che vi poſſa entrare l'arbitrio del Giudice per togliere il circuito inutile; mentre per altro ſarebbe troppo irragionevole, che la perſona con titolo di Affitto ſi doveſſe mettere nel poſſeſſo della robba d' altri, e che dopoi ſe gli rendeſſe lecito di andar trovando carte vecchie, e movendo lite al padrone, debba in tanto continuare nel poſſeſſo delle robbe. C

C *Nel diſc. 19. di queſto titolo.*

Se il conduttore avefse fubaffittato la robba, non fi darà azione per le pigioni contro il fucconduttore, fe non quando ne fia debitore, e per quella rata fecondo la quale fi fia obbligato, in maniera che fe aveffe pagato la pigione al conduttore, il quale da lui fi conofce per locatore, e per fuo autore immediato, o veramente che avefse fatto l'Affitto per pigione minore, anzichè avefse avuto l'ufo d' abitarvi fenza pagamento alcuno; in tal cafo non avrà il locatore contro di lui azione alcuna, quando non vi fia fraude, o collufione pofitiva. D

6

D Neldif.27.e33. di quefto tit.

Si fuol difputare ancora da' Giurifti, fe non efsendo abile il conduttore a pagare la pigione della cafa, abbia il locatore azione contro la moglie, e li figli, o parenti, li quali vi abbiano abitaro, nel modo che fi fuol difputare di coloro, li quali diano il pane, o altri vittuali per gli alimenti. E' febbene pare che fi concluda per l' affermativa; nondimeno vi fi richiedono tanti requifiti, che molto di raro, e quafi mai la pratica porta la condanna della moglie, e delli figli, o di altri parenti; ficchè pare che quefta fia una delle queftioni ideali de' Legifti, nè può darvifi una regola certa. e generale, dipendendo in gran parte dall' arbitrio del Giudice, il quale dovrà regolarfi dalle circoftanze del fatto con la dovuta difcrezione: Ma (conforme fi è detto) ftimafi cofa molto difficile a ridurfi alla pratica.

7

CA-

CAPITOLO OTTAVO.

Del Difalco, overo della Remiffione della pigione; quando fi debba concedere al conduttore, o nò per caufa di fterilità, o di pefte, o di guerra, overo di altro accidente fimile. Con il di più che riguarda la materia della Remiffione, che volgarmente fi dice il Difalco, overo il Riftoro.

SOMMARIO.

1 *Delle queftioni di Difalco.*
2 *Che la materia fia intricata, e non capace di regola certa.*
3 *Del cafo nel quale l'innovazione nafca dal fatto del locatore, o fuoi miniftri nello fteffo luogo.*
4 *Se fegua in altra provincia, o altro luogo.*
5 *Quando il fatto volontario fi debba dire neceffario.*
6 *Della diftinzione, fe il danno cafuale fia ne' frutti, o nella forte.*
7 *Quando fia ne' frutti, fi ha riguardo primieramente a' patti.*
8 *De' cafi previfti, o nò.*
9 *Donde nafcano le frequenze de' banditi, e malfattori.*
10 *De' patti a favore del conduttore; che cofa operino.*
11 *Della regola da tenere, quando manchino li patti.*
12 *Mancando il patto qual fia il danno degno di Difalco.*
13 *Quando il danno fia intolerabile, che cofa fi debba rifare.*
14 *Dell'obbligo del conduttore di denunziare il cafo al locatore.*
15 *Della conclufione che l' anno fterile fi compenfa col fertile.*
16 *Del danno, che proviene dal fatto del fuperiorie, o altro terzo.*

CAP. VIII.

1 IN tutta quefta materia di Locazione, e di Conduzione il più intricato punto, il quale produca frequentemente delle liti, è quefto del Difalco, overo della Remiffione della pigione per caufa di fterilità, o di pefte, o di guerra, o di altro fimile accidente, per il quale pretenda il conduttore di reftare notabilmente dannificato. E particolarmente ciò quafi in ogni cafo occorre in tutti gli Appalti Camerali col Principe, overo con la Reppublica, delle gabelle, e delle dogane, e di altre

pubbliche rendite: Attesocchè, particolarmente in quelle Parti; nelle quali il Principe non applica per se stesso al governo del suo Fisco, sicchè dipenda il tutto da ministri (ne' quali forse non sempre concorre quell' integrità, che vi dev'essere) in questi Difalchi suole consistere il maggior negozio, e la maggior industria di coloro, li quali si applicano a questa professione dell'appaltatore delle gabelle, e delle dogane, o di altre pubbliche ragioni.

2

Dipendendo dunque la determinazione di queste controversie per lo più dalli Patti, e dalli capitoli degli Appalti, overo dalle leggi, e dagli stili particolari del Principato, o del paese, come anche dalla qualità degli accidenti, e dalla quantità del danno, e da molte altre distinzioni: Quindi nasce, che la materia sia confusa, e che si renda impossibile il potervi dare una regola certa, e generale per la capacità de' non professori. Che però questo è forse uno di quei casi, ne' quali, più che negli altri (quando occorrano) bisogna ricorrere a professori di non ordinaria capacità.

3

Per quella notizia dunque che in qualche modo vi si puol dare: Si deve ricorrere alla distinzione di più casi: E primieramente; se l'accidente, il quale abbia cagionato il danno del conduttore, sia nato da fatto volontario del locatore, o de' suoi ministri, o di altri, i quali egli poteva liberamente proibire; o pure sia nato dal caso meramente fortuito, ed accidentale.

Nel primo caso, che si tratti di fatto volontario del locatore, entra l' altra distinzione; se il fatto sia meramente volontario non cagionato da causa giusta, e necessaria, ma da capriccio, overo per motivo d'industria, e di guadagno maggiore, in maniera che si verifichi una specie di delitto nel violare la fede data al conduttore sopra l'osservanza del contratto; o pure che all'incontro ciò nasca da causa, per cui l'innovazione si possa dire necessaria, se non per necessità precisa, almeno per una necessità morale, la quale particolarmente si dice concorrere nel Principe, o in altri Magistrati per la ragione del buon governo della Repubblica.

Attesocchè nel primo caso dell'innovazione colposa, e meramente volontaria, non solamente entrerà l'azione del Difalco, o del Ristoro, che legalmente si dee *Remissione di pigione*: Ma ancora la refezione di tutti li danni, ed interessi, anche di quello che potesse importare il guadagno, che verisimilmente il conduttore potea fare, senza che abbia luogo la distinzione; se il danno sia grande, o picciolo; mentre in questo caso entrano li termini dell' azione, la quale risulta dal non avere prestato quella patienza, alla quale il locatore è obbligato, ed anche per diffetto dell'

adem-

adempimento, secondo i termini generali di tutti li contratti.

Se poi l'atto sia volontario, ma (come si è accennato) che per giusti motivi si possa dire moralmente, o causativamente necessario: In tal caso non entrerà l'azione suddetta alli danni, ed agli interessi, ma bensì indistintamente dovrà esser luogo alla Remissione della pigione per la rata del danno, tale quale sia; senza distinguere se sia grande, o picciolo; e se sia intolerabile, o nò: Perocchè questa distinzione cammina, quando il danno provenga dal caso, conforme di sotto si dirà. A

A
Nel disc. 5. di quest' tit. ed altri prossimi, e nel dis. 159. ed in altri ivi accennati nel lib. 2. de' Regali.

Cammina bene tutto ciò, quando l'innovazione, o altra alterazione segua dal locatore, o da suoi ministri, nel medesimo luogo, o Provincia dell'Appalto, in maniera che ferisca l'Appalto direttamente: ilche per lo più suol'occorrere per l'alterazione, o diminuzione della medesima gabella, overo per l' introduzione de' nuovi pesi, o per cose simili. Nasce però la questione, quando l' alterazione dell'Appalto risulta dal medesimo locatore, come rappresentante una diversa persona, ed in diversa Provincia: Come a dire (dando per esempio il caso seguito in pratica, dal quale si puol fare l'illazione a casi simili) si dà in Appalto la Salara d' una Provincia, in tempo che per tutte le Provincie di quel Principato, il Sale aveva un prezzo uniforme estrinseco, ed alterato, in quel modo che si è discorso di sopra nel libro secondo in proposito di trattare delle Salare, e del Sale: Occorre poi, che per buon governo (durante quest'Appalto) si faccia una notabile diminuzione del prezzo del Sale in una provincia confinante, senza alterar punto quello del luogo dell' Appalto, ma da ciò ne seguono molti estraordinarj contrabandi, li quali cagionano all' appaltatore un danno insolito. In tal caso entra il dubbio; se ciò veramente si possa dire un fatto volontario, per il che vi debba entrare l' obbligo del locatore: Ed in ciò non facilmente può darsi una determinazione certa, per molte ragioni che si possono considerare per l' una e per l'altra parte, conforme si discorre nel Teatro nella materia de' Regali B: Ed ivi più che in questo di Locazione, e Conduzione, si tratta di questa materia di Difalco, in occasione di trattare delle Gabelle, e Dogane, o Salare, ed altre ragioni simili.

4

5

B
Nel detto disc. 159. del lib. 2. de' Regali.

Come ancora ivi si accenna un' altra questione, parimente di qualche dubbiezza: Cioè, se quando dal Principe, o da altro Magistrato, per motivo principale del ben pubblico, e del buon governo del Principato, si fanno alcune di quelle provisioni, le quali si possono dire volontarie, mentre l'innovazione dipende dal fatto del locatore, queste veramente si debbano dire volontarie, overo più tosto forzose, in maniera che quelle provengano dal caso: Ed è più probabile questa seconda parte, quando la causa, che a ciò indu-

ce, non permetta il differirlo: Come (per esempio) quando per sospetto di peste, o di guerra, o d'insidie de' nemici bisognasse proibir 6 il commercio generalmente, overo con qualche particolar nazione: Attesocchè sebbene le provisioni, e gli ordini nascono dal Principe locatore, o da' suoi magistrati, in maniera che (attendendo il fatto materiale, o naturale) si possa dire volontario. Nondimeno (considerando la necessità, la quale a ciò muove) deve piuttosto dirsi necessario C. E quindi nasce che non sia facile il poter sopra ciò dar una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso; e per conseguenza che la materia resta tuttavia confusa; mentre per la varietà de' cervelli, ciascuno la discorre a suo modo; sicchè quello che ad uno paja bianco, dall'altro si stimerà nero.

C — *Nel disc. 64. ed anco nel 179. del lib. 2. de' Regali.*

Quando poi l'alterazione dello stato solito, col danno del conduttore, nasca dal caso fortuito, in maniera che non si possa ascrivere al fatto del locatore, e che cessino tutte le suddette considerazioni. Come (a causa d'esempio) è per sterilità, overo per inondazione di fiume, o per peste, o guerra, o per assenza del Principe dalla residenza solita, con casi simili, allora entra primieramente la distinzione; se tal caso abbia cagionato il danno ne' frutti, senza che la proprietà, overo la sostanza della robba, o della causa produttiva de' frutti, e degli emolumenti sia cessata, o veramente impedita; o pure se sia tolta, overo impedita in tutto, o in parte la sostanza, e la causa produttiva; Attesocchè quando si verifica quest' ultima parte del danno nella sostanza, pare che li Giuristi concordino nel Disfalco, o diminuzione della pigione per la rata di quelche manca, senza che vi entri la distinzione dell'intollerabilità del danno, la quale si ricerca, quando il danno sia ne i frutti. D

D — *Nelli disc. 1. e seguenti di questo tit. nel disc. 64. con altri prossimi, e nel 159. del lib. 2. de' Regali.*

Che però (in caso, particolarmente di peste, o di guerra) le maggiori questioni sogliono essere sopra il fatto, overo sopra l' applicazione di questa distinzione; e se; e quando il danno si debba dire nelli frutti, o pure nella sostanza: Ma ciò pare che abbia quasi dell'impossibile di moralizzarlo per la capacità de' non professori, essendo punto molto sottile, il quale dipende da più delicate distinzioni, e considerazioni, delle quali si discorre nel Teatro, al quale si dovrà ricorrere. E

E — *Ne' luoghi accennati.*

Se poi sia certo, che il danno sia seguito ne i frutti, e non nella sostanza: In tal caso si deve primieramente ricorrere 7 alli patti, ed alle convenzioni, che vi siano a favore del locatore, per toglier quest' azione, overo eccezione di Disfalco: Attesocchè frequentemente negli strumenti, o capitoli dell' Affitto si suol mettere questo patto di renunziare a tal' eccezione, assumendo in se il Conduttore ogni caso fortuito: Ed anche in alcune Parti (come particolarmente

eccor-

occorre nello Stato Ecclesiastico) per legge, o per decreto si è così provisto a favore delle Comunità per togliere le fraudi, che sopra ciò soleano commettersi; e quando l'una, o l'altra circostanza vi concorra, cessano le dispute legali, le quali sempre cedono al fatto.

Bensì che (anche in questo caso) il patto, overo la legge si deve 8 intendere di quelli accidenti, li quali sogliono occorrere, e che verisimilmente si siano possuti prevedere. Come (per esempio) sono le sterilità, che resultano da grandine, o da tempeste, o da siccità, e da cose simili: Overo che lo stato delle cose porti, che verisimilmente si sia pensato anche al caso di peste, o di guerra, o d'incorso de' banditi, e cose simili: Ma non già quando succeda un caso, il quale mai sia occorso, o pure in tempi lontani, sicchè si possa dire totalmente insolito: Conforme alcune decisioni di Rota l'esemplificano in una 9 grande incursione de' banditi, la quale nello Stato Ecclesiastico, per l'integrità, e vigilanza de' Governatori de' luoghi, e delli Presidi delle Provincie, si dice cosa totalmente insolita; che all'incontro in alcuni Principati si è resa cosa ordinaria, e naturale, non ostante la rettissima intenzione de' Regnanti, e de' loro Magistrati supremi.

Per quella ragione di differenza, che in un Principato li Governatori locali, e li Presidi delle Provincie, avendo riguardo principale alla loro riputazione, ed al vantaggiarsi nelle dignità, non solamente premono con ogni diligenza nell'estirpazione, e nel gastigo de' malfattori, ma vi fanno delle spese notabili del proprio. Che all'incontro in alcuni altri, li governi, e li presidati, ed altre cariche di giudicatura si pigliano per proveccio, in maniera che non bastando li soliti emolumenti leciti al mantenimento precisamente necessario con ogni parsimonia, si vedono (con una specie di miracolo impercettibile) trattarsi con lusso grande, ed anche tra poco tempo far delle ricchezze considerabili; il che è impossibile potersi fare con la retta amministrazione della giustizia contro la giusta mente di coloro, li quali danno le cariche.

All'incontro il patto si suol mettere a favore del conduttore, come frequentemente insegna la pratica negli Appalti Camerali; cioè, che in caso di guerra, o di peste, o di assenza del Principe 10 dalla solita residenza, e di altri casi simili, si debba fare il Difalco: Attesocchè, secondo una opinione, la quale si crede più probabile, quando vi concorra questo patto, in maniera che non si possa riferire ad'altra operazione, in tal caso, acciò non resti inutile, e frustratorio, ma che operi qualche cosa di più di quello che dispone la legge, deve entrare il Difalco, anche quando il danno non fosse grande, e che da' Legisti si dice intollerabile: Bensì che ciò non è senza contradittori, nella maniera che sono quasi tutte le materie legali. F

F
Negli stessi luoghi di sopra accennati.

leggi particolari del paese, o per altre provisioni de' superiori bisognasse fare. Come sono le selciate, e le accomodature delle strade avanti la casa, overo le contribuzioni per le chiaviche pubbliche, o per i gettiti, e cose simili: Attesocchè tutto il peso dovrà essere del locatore. A

A *Nelli dis. 140. 141. del lib. 2. de' Regali e el disc. 10. in questo titolo.*

4 Nelli poderi rustici, li quali sono naturalmente fruttiferi, si cammina con la distinzione; che al locatore spettano tutte quelle refezioni, e spese, le quali riguardano la proprietà, e la conservazione del fondo, ma non già quelle, le quali riguardano la coltura, e la custodia per la percezione de' frutti, essendochè queste spettano al conduttore; quando però la consuetudine particolare del paese, o la convenzione non disponga diversamente: E particolarmente circa la contribuzione che bisogna fare per le strade pubbliche, o vicinali; attesocchè in ciò per ordinario, quando manca il patto, si deve deferire all'uso, ed all'osservanza del paese. B

B *Ne' luoghi di sopra accennati.*

5 In caso poi che il conduttore o per patto, o per consuetudine, o pure per maggiore sua comodità facesse delle spese, e de' miglioramenti, a' quali di ragione il locatore non sia obbligato, nè potrebbe esservi sforzato: Allora entra la questione; se (finita la Locazione) sia tenuto il locatore a rifare al conduttore queste spese, o miglioramenti: Ed in ciò primieramente si deve guardare a i patti posti nel contratto: attesochè quando vi sia il patto solito apporsi (e particolarmente nell'Affitto delle case) che il conduttore non possa fare de' miglioramenti senza licenza del locatore; e che (facendoli) s'intenda perderli; in tal caso non entra quella azione, la quale entrerebbe senza tal patto: Tuttavia, anche in questo caso (ancorchè la regola generale sia contro il conduttore) così in vigore del patto, come anche per la disposizione legale, che quegli, il quale scientemente fabbrica in quel ch' è d'altri, lo perda, mentre s'intende donarlo) vi suol' entrare un cert' officio del Giudice, mediante il quale, per una certa equità non scritta, si deve rifare quello, in che il locatore resterebbe in puro guadagno contro il dovere. Molto più facilmente entrarà tal equità, quando non vi sia il patto, benchè ancora in questo caso entra la medesima ragione di colui, che fabbrica in quel ch' è d'altri. Che però in ciò non vi si può dare una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, dalle quali si deve regolare l'arbitrio del Giudice, e vedere se vi debba entrare, o nò l'equità suddetta. C

C *Ne' luoghi suddetti.*

Quanto poi alle deteriorazioni, e le disgrazie, le quali seguano nelle robbe locate, e sopra di che occorrono frequentemente le questioni: Quando si tratti di robbe mobili, o semoventi, e par-

particolarmente negli animali che si danno a vettura: Ancorchè vi entrino gli stessi termini generali della colpa, alla quale il conduttore sia obbligato: Nondimeno per lo più tali questioni vanno decise secondo gli usi, e gli stili de' paesi: Ma parlando con la regola generale della legge questa dispone, che il conduttore sia tenuto non solamente di quella colpa, che li Giuristi dicono *lata*; cioè di fare, o non fare quel che ogn'uomo di sano giudizio farebbe; altresì ancora dell'altra, che dicono *leve*, cioè leggiera, la quale consiste in fare, o non fare quello che farebbe ogni diligente padre di famiglia. Anzi cade questione tra li medesimi Giuristi; se sia tenuto a quella colpa, la quale si dice *levissima*, che consiste in fare, e non fare quelche respettivamente farebbe, o non farebbe un diligentissimo padre di famiglia. Ed in ciò (secondo la più comune, e la più vera opinione) il conduttore non è tenuto per quell'azione, la quale risulta da questo contratto di Locazione, e Conduzione. Vogliono sì bene alcuni, che per un' altra diversa azione, la quale si dice della *Legge Aquilia*, sia tenuto a quella levissima, la quale risulta da un'atto positivo, che si faccia, la quale dicono *in committendo*, ma non all'altra, che nascesse da' atti negativi, la quale dicono *in omittendo*.

E particolarmente sogliono nascere queste questioni in caso d'incendio, il quale occorra nelle case abitate, overo in altri edificj urbani; come sono i fenili, e l'osterie, o alberghi, o botteghe, o fondachi, e cose simili: Ed anche nelli rustici, in occasione di 7 bruggiarsi le stoppie, o per altro accidente; che però cade il dubbio se ciò debba andare a danno del locatore, overo del conduttore; nascendo la ragione del dubitare dalla regola legale, che l'incendio (come cosa accidentale) presuppone la colpa di qualchuno; quando però sia nato dentro il medesimo fondo, o cosa locata, ma non già quando sia per fuoco venuto di fuori; mentre all'ora si dice senza dubbio caso fortuito.

Ed in ciò entra primieramente la distinzione, la quale generalmente cammina in queste materie per tutti gli altri casi, e particolarmente negli animali dati a vettura; cioè se il conduttore abbia mutato, o alterato quell'uso, per il quale si sia fatta la locazione: Attesocchè, se ciò si può referire all'alterazione, o alla mutazione dell'uso, in tal caso indifferentemente il conduttore sarà tenuto, e si dirà in colpa: Ma se non vi sia tal circostanza, non sarà tenuto, se non apparisca della sua colpa, almeno (conforme si è accennato) di quella, che si dice *levissima in committendo*. Che però non può in ciò darvisi una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari del fatto, dalle quali si scorga, se vi sia colpa, o nò; o pure che se l'accidente si deb-

emolumenti soliti; overo era solito portarsi rispetto a qualche luogo, in maniera che per non praticarvisi liberamente dalli ministri della giustizia, vi si tenesse giuoco, e questa franchizia, o libertà di giuocare portasse un notabile emolumento al conduttore di quelluogo: Se facendosene la proibizione, possa il conduttore dimandare Difalco per mancamento della sostanza della cosa locata in parte. In questo però non si può dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso dipendendo la decisione da più distinzioni, e dalle circostanze del fatto, e particolarmente se fosse cosa antica, ed introdotta da altri, che dal conduttore; e se veramente questa franchizia, o libertà sia stata causa di maggior Risposta, in maniera che di essa si sia avuta considerazione principale, o nò; conforme si discorre nel Teatro, al quale in occorrenza si dovrà riccorrere. M

M
Nel disc. 2. e 3. di questo tit. e nel Supplemento.

CA-

CAPITOLO NONO.

Dell'obbligo, così del locatore, come del conduttore nella refezione, e nel mantenimento della robba locata. E di quali deteriorazioni, o disgrazie sia tenuto il conduttore, particolarmente quando si tratta d'incendio. E quali miglioramenti se gli debbano rifare dal locatore, finito l'Affitto.

SOMMARIO.

1 *Nelli poderi urbani tutte le spese de' concimi spettano al locatore; e della ragione.*
2 *Il frutto delli poderi urbani è civile, ed accidentale.*
3 *E tenuto il locatore anche alle spese fuori dell' edificio.*
4 *Delle spese ne' poderi rustici.*
5 *Quali spese sia tenuto rifare il locatore per altro non obbligato.*
6 *A qual colpa sia tenuto il conduttore.*
7 *Dell' incendio.*

CAP. IX.

1 NElle case, e negli altri edificj, li quali da' Giuristi sono spiegati col termine di predj urbani, generalmente (quando non osti il patto, o veramente la consuetudine particolare in contrario) l'obbligo di tutte le spese per la refezione, e per la conservazione spetta al locatore; ancorchè le spese riguardino l'uso corrente, e non la proprietà, o la perpetua conservazione: Attesocchè questa sorte di beni non è fruttifera di sua natura, come sono li terreni, ed altri poderi rustici, ma è frut-
2 tifera accidentalmente, ed in tantó, in quanto che se ne abbia quell'uso, per il quale se ne paga la pigione, in maniera che questo frutto viene stimato più tosto frutto civile, ed industriale, che naturale; E per conseguenza, se il locatore vuol cavare questo frutto, fa di bisogno che mantenga la cosa locata in stato godibile, ed abile a produrre tal frutto, e per il qual effetto bisogna fare li concimi necessarj delli tetti, e dell'altre parti.

Ed il medesimo cammina nell' altre spese estrinseche fuori dell'
3 edificio, le quali o per disposizione di legge comune, o per

leggi

Ma ſe queſto patto ſi può referire ad un'altra operazione, la quale ſia meno deviante dalla diſpoſizione della ragione, o dalla legge comune; in tal caſo ſi dovrà attendere quel meno; baſtando eſcludere la ſuddetta ſuperfluità.

Quando dunque manchi o il patto, overo la legge particolare

11 nel modo di ſopra accennato, in maniera che convenga camminare con li ſoli termini della ragion comune; in tal caſo ſi deve primieramente avere il riguardo alla ſituazione della robba locata; e ſe per ſua natura ſia ſoggetta a quella diſgrazia, in modo che non ſi poſſa dire un caſo totalmente inopinato: Come (per eſempio) ſe ſi trattaſſe degll' Affitto di un caſale, o podere, il qual foſſe vicino ad un fiume, overo ad un torrente, che ſia ſolito inondare nell'inverno; o vero ſe il contratto foſſe in tempo di guerra, quando per ordinario ſuol'occorrere il caſo delle ſcorrerie de ſoldati nemici, overo degli amici, li quali ſogliono alle volte far danno maggiore; o pure in altri caſi ſimili, ſicchè l'accidente veriſimilmente ſi ſia previſto, overo ſi ſia poſſuto provedere, in maniera che non entri quella ragione, nella quale ſi fonda la legge nel compaſſionare il conduttore, e di concedergli queſto beneſizio, in tal caſo dovrà quello ceſſare.

Mancando queſta circoſtanza, onde vi debba entrar la regola generale, che il Diſalco ſia dovuto per il danno intollerabile: In

12 tal caſo cade una gran queſtione tra' Giuriſti; quale debba eſſer il danno, che dalla legge ſi dice intollerabile: Ed in ciò ſi ſcorge una gran diverſità d'opinioni: Atteſocchè alcuni vogliono, che debba paſſare la metà della pigione, regolando queſti termini con quelli della leſione: Altri, che debba eſſer maggiore: Altri, che baſti minore nella terza, o nella quarta parte: Altri, che ſi debba ferire alla conſuetudine: Ed altri, che ſia rimeſſo all'arbitrio del Giudice.

Si crede però, che la prima opinione generalmente ſia la più comunemente ricevuta, cioè quando ſi tratti, che ſia oltre la metà; ognivolta che però non ſi tratta del Fiſco, o di altri privilegiati, ne' quali la leſione ſi ſtima ſufficiente in parte minore. G Pure non vi ſi può dare una regola certa, e generale, convenendo deferire agli ſtili, ed agli uſi ricevuti da' Tribunali di quel paeſe.

G *Nel diſc. 64. ed in altri nel detto lib. 2. de' Regali, e nel diſc. 1. e ſeguenti di queſto tit.*

Quando poi il danno arrivi al grado d'intollerabilità, in maniera che (ſecondo l'opinione ricevuta nel Tribunale) debba entra-

13 re il Diſalco: In tal caſo la ſottigliezza de' Giuriſti è arrivata a dubitare; ſe queſto ſi debba per la ſola refezione del danno nella parte eccedente, o pure in tutto: Ed in ciò ſi crede più probabile, che ſia dovuta in tutto, di modo che l'arrivare a quel

grado

grado serva solamente per purificare la condizione, sotto la quale la legge concede tal solievo. H

Per impedire questo Difalco per parte del locatore si sogliono 14 dedurre molte eccezione, che ha quasi dell'impossibile il poterle restringere, e moralizzare in quest'Opera per la capacità d'ognuno: E particolarmente sopra l'obbligo della denuncia, la quale dal conduttore si deve fare al locatore, quando riceva l'impedimento, se sia tale che il denunciarlo possa suffragare a rimoverlo; ma non già quando (ancorchè fosse seguita) tanto ne sarebbe risultato il medesimo effetto.

H
Nel disc. 66. del detto lib. 2. de' Regali.

E sopra tutto (anzi di quello che maggiormente si suol disputare) le dispute cadono sopra la regola legale, che la sterilità, o la disgrazia d'un anno si deve compensare con la fertilità dell' 15 altro; cioè come vada inteso, quando l'Affitto sia di più anni, e di più corpi tra loro distinti: E particolarmente se si deve avere ragione di quegli anni, li quali di loro natura sono lucrosi, e fertili, ma che il lucro si sia previsto: Come (per esempio) negli Appalti, o altri Affitti in Roma suol'esser l'Anno Santo, overo quello della Sede Vacante, che verisimilmente si è possuta calcolare, con casi simili, nelli quali (in occorrenza) bisogna ricorrere a professori, ed a quel che se ne discorre nel Teatro. I

I
Nel disc. 65. del lib. 3. de Regali.

Bensì che di ragione questa regola di compensare l'anno sterile col fertile deve solamente aver luogo in quei casi, nelli quali quest' alternazione segua per un'ordine, o stile della natura; cioè, che il terreno (pigliandosi per un modo di dire il riposo in un'anno) sia fecondo più dell'ordinario nell'altro. Come parcolarmente la pratica d'Italia insegna nell'olive, e nelle ghiande, e simili: Ma non già quando l'accidente sia tale, che il danno non si possa rifare: Attesocchè se (per esempio) viene la peste, o la guerra, che fa mancar le persone, overo impedisce l'uso de' vittuali, in tal caso non si potrà dire che il gabelliere si debba rifare nell'anno seguente, come particolarmente occorre nell' Appalto del sale, ed in cose simili; conforme si discorre nel Teatro. L

L
Nel disc. 65. e 134. del lib. 2. de' Regali, ed in altri.

Porta il caso frequentemente, che il danno del conduttore non nasca dal fatto del locatore, nè meno dal caso meramente for16 tuito, ed inopinato, ma da alcune giuste provisioni de superiori, per togliere qualche abuso, che si sia introdotto, overo proibendo più rigorosamente quelche per altro era proibito. Come (per esempio) si loca un'Offizio di Notaro, o di Cancelliero, il qual'abbia la sua restrizione ad un certo luogo, overo ad un certo genere di cause, ma di fatto si esercitava in altri luoghi, o cause; ilche si proibisca, e da ciò risulti gran diminuzione degli

si debba riferire al caso: essendochè sebbene il rigore d'alcuni Giuristi obbliga il conduttore restituire al locatore la robba in quello stato, che l'abbia ricevuta, e sempre che da ciò manca, si debba dire in colpa; nondimeno queste sono regole, con le quali rigorosamente si cammina in astratto, ed alla scolastica, ma non in pratica, nella quale si deve attendere la verità regolata dalle circostanze del fatto, e con quell'equità che suggerisce le ragione naturale, e l'uso comune. Lo stesso, che si dice dell'incendio, cammina negli altri casi con la stessa proporzione; conforme più distintamente si discorre nel Teatro. D

D *Nelli discorsi 7. e seguenti di questo tit.*

CA-

CAPITOLO DECIMO.

Della Locazione, e della Conduzione dell'opere personali degli uomini. E del salario, il quale per quelle sia dovuto.

SOMMARIO.

1 *In che consista la Locazione dell'opere personali.*
2 *Della distinzione delle dette opere.*
3 *Degli effetti dell'una, e dell'altra specie.*
4 *Quando si dimandino anche per tutto l'anno doppo la morte.*
5 *Se si debba il salario non convenuto.*
6 *Quando si debba anche senza il servizio.*
7 *Dello stile della Corte Romana sopra il salario, o mercede de' Curiali.*
8 *Della prescrizione, o presunto pagamento del salario.*

CAP. X.

1 ANcora nell'opere umane cade questo contratto di Locazione, e Conduzione nella stessa maniera, che nelli frutti dell'altre robbe stabili, o mobili, overo semoventi, col suo prezzo, il quale è solito esplicarsi col termine di mercede, o di salario, overo di stipendio, secondo la diversa qualità de' mestieri; attesocchè in alcuni è solito esplicarsi col termine d'onorario, come particolarmente si verifica negli Avvocati ed in altri Causidici; in altri col termine di propina, come si verifica nelli Giudici; o di stipendio, come nelli soldati; o di provisione, come ne' Medici; di salario, o di mercede ne' servitori, overo negli operarj.

In questa Locazione d'opere umane entra una distinzione produttiva di più effetti notabili, la quale non cade nell'altre robbe, così animate, come inanimate; cioè che altre sono quell'opere, 2 le quali consistono nella mera fatica, e nell'opera personale mecanica senza notabile operazione dell'intelletto, o dell' ingegno. Come sono gli operarj, e li lavoratori della terra, overo quelli dell' arti meramente sordide, e mecaniche, in maniera che la stima principalmente sia nella fatica, e nell'opera personale, come sono li artegiani, e gli operarj: Ed altre sono quell' opere, nelle

nelle quali la maggior parte dell'operazione consiste nell'ingegno, overo nella virtù; come sono gli professori delle scienze, cioè li Giudici, li Lettori, gli Avvocati, e li Procuratori, li Medici, e simili, ed anche sono li professori di quei mestieri, nelli quali, sebbene vi è la mistura del mecanico, nondimeno la maggiore, e la migliore operazione è quella dell'ingegno; come (per esempio) sono gl'ingegnieri, e gli architetti, ed ancora li pittori, gli statuarj eccellenti, e simili.

Attesocchè nella prima specie di opere umane, nella quale abbia la parte maggiore la fattica, e l'opera personale, e mecanica, vi entra la stima del prezzo giusto, o ingiusto, il quale riceve la regola dall'uso del paese, o veramente dalla qualità dell' opere; e per conseguenza vi entrano li termini della lesione, in quella stessa maniera che nella Locazione, e Conduzione dell' altre robbe. Ma nell'altra specie non entra questa lesione per quella ragione, che le doti dell'animo, e dell'ingegno non sono facili a stimarsi; mentre bene spesso una consulta, ed una buona direzione di un letterato, o veramente uno stratagemma di un soldato, porta seco conseguenze grandissime, ed inestimabili.

3

Tuttavia ciò va inteso con la dovuta discrezione, e ad arbitrio del Giudice, il quale si dovrà regolare dalle circostanze del fatto, e dalla qualità dell'opere, o de' mestieri, come ancora dall' uso del paese; e se nella convenzione vi sia, o nò l' inganno positivo. Sicchè non vi si puol dare una regola certa, e generale.

4

L'altra differenza tra queste due specie di opere si scorge, che quando si tratta delle mecaniche, e meramente personali, occorrendo il caso della morte, o di altro impedimento del locatore, overo dell'operario; ed anche secondo la qualità del fatto, occorrendo il caso dell'impedimento giusto del conduttore, in maniera che al locatore resti libero l'adito, e l'occasione di locare ad altri le sue opere, in tal caso il salario sarà dovuto per la sola rata del tempo nel servizio, overo dell'opera fatta respettivamente. Ma nell' altro caso, nel quale la maggior parte dell' opera sia nella parte dell'intelletto, se il locatore morisse dentro l'anno, anche verso il principio, tuttavia trasmette il salario, overo lo stipendio di tutto l' anno a suoi eredi. Conforme li Giuristi lo esemplificano nelli stipendj delli Giudici, e de' Lettori, o degli Avvocati, overo de Medici, e simili. Quando però non osti in contrario la consuetudine, overo il patto, il quale oggidì più frequentemente è solito mettersi per non gravare le Communità, o le Accademie di doppio peso, bisognando per quel medesimo effetto condurre altre persone. A

A *Di tutto ciò si tratta nel lib. 7. nel tit. delli Tutori, ed Amministratori.*

Quando

Quando sopra il salario, o sopra la mercede non vi sia convenzione espressa, e che quegli, il quale dia l'opera, overo faccia il servizio, non sia solito locare le sue opere, nè che l'altro sia solito di condurle, in tal caso le regole legali vogliono, che non sia dovuto, ancorchè il servizio si sia fatto a personaggi con speranza di soprabbondante recognizione: Tuttavia questa regola si suole limitare per l'uso del paese; overo che (secondo le circostanze del fatto, le quali inducano un'equità) vi possa entrare un certo offizio del Giudice per la congrua recognizione. Che però non vi si può dare una regola certa.

6 In caso poi che vi sia la convenzione. Le regole legali dispongono, che per ottenere il salario, o la mercede, basta non manchi il locatore di prestar le sue opere, ancorchè per colpa, o per impedimento del conduttore (de fatto) non si siano date. Ma parimente in ciò non cade una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso; stimandosi che in questa materia vi abbia gran parte l'offizio del Giudice ben regolato dall'equità, e dalla prudenza. B

B *Nello stesso luogho di sopra accennato.*

7 Molte altre questioni cadono in questa materia, le quali di raro si sentono in pratica; e particolarmente nella Corte di Roma, e nelli suoi Tribunali grandi la materia non è trattata per professori qualificati, sentendosi per il più tali materie avanti alcuni Giudici inferiori, li quali da' Giuristi si dicono *pedanei*, e tra gente plebea, per l'accennate opere meramente personali, e mecaniche; attesocchè per il molto lodevole stile della Curia di raro tra professori di lettere, principalmente tra Avvocati, e Procuratori, ed altri Causidici con li litiganti si sentono simili questioni; e se pure occorrono, sono nella sfera bassa, stimandosi ciò come ignominioso da' qualificati, col concetto che questo non sia, nè salario, nè mercede, ma un'onorario della virtù, che si deve dare spontaneamente; sicchè, quando le persone siano indiscrete, non per ciò convenga di chiederlo in forma giudiziaria, essendo stimato un mancamento appresso li puntuali, e qualificati professori il chiederlo anche in forma estragiudiciale: Anzi a tempo moderno nel secolo corrente nella Corte Romana, e particolarmente nell'ordine degli Avvocati qualificati, e puntuali si è cominciato ad introdurre l'uso molto lodevole di bandire, e di sdegnare li salarj, e gli stipendj certi annuali, quasiche in tal maniera ciò pizzichi del servile, e del mecanico. Che però nell'occorrenze di casi insoliti, ed estraordinarj sopra questa materia si dovrà ricorrere a' professori, riuscendo nojoso il trattare minutamente tutto quello, che in tal materia puole, o suol occorrere, bastando questa generalità per una tal quale notizia de' non professori.

Si.

Si disputa molto da' Giuristi in questa materia di salario sopra il punto della prescrizione; cioè se, non essendosi domandato tra 8 certo tempo, si possa più domandare: E quando in quel paese sopra ciò vi sia legge particolare, o consuetudine, si deve camminare con questa, nè occorre disputare d' altro: Quando questa manchi, sicchè bisogni camminare con le regole della ragion comune; in tal caso, ancorchè la più comune opinione voglia, che in quest'azione cammini la regola generale della legge in tutte le azioni personali; cioè, che si ricerchi il tempo lunghissimo d'anni trenta; nondimeno si crede errore il camminare per questa strada: Mentre se vogliamo stare ne'rigorosi termini della prescrizione, questa non corre durante la vita del debitore per la mala fede, secondo la disposizione della legge Canonica, la quale ha luogo da per tutto: Anzi che passa anche all'erede: Ed ancora perchè si danno tanti remedj, o rampini contro la prescrizione, che quasi mai si riduce a termine di perfezione.

Ed all'incontro si crede troppo duro, e contrario all'uso comune, si debba star soggetto alle molestie de' servitori, o di operarj per così lungo tempo.

Si crede però più adattato alla materia, che in ciò si debba camminare con li termini del presunto pagamento; cioè, che standosi per qualche spazio di tempo a non chiedere il salario, quello si presuma pagato.

Bensì che sopra ciò non vi si può dare una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dall'uso del paese, dalla qualità delle persone, e del servizio, e da altre circostanze di ciascun caso particolare; attesocchè non costumandosi per ordinario farsi fare le quietanze, o le ricevute per questa sorte di debito, e costumandosi di pagarsi alla mano; quindi segue parer troppo incongruo, che doppo qualche spazio di tempo si debba dare quest' azione, e molto più doppo la morte del principale informato contro il suo erede non informato. C

C *Nello stesso luogo di sopra accennato.*

CAP.

IL
DOTTOR VOLGARE,
LIBRO QUINTO
In quattro Parti diviso:
PARTE PRIMA.
Dell' Usure, e degli Interessi.

INDICE DELLI CAPITOLI

DELLA PRIMA PARTE

DELL' USURE.

CA-

CAPITOLO PRIMO.

Della proibizione dell' Usura in generale, e di altre generalità.

SOMMARIO.

1 *Donde nascano le difficoltà nelle materie legali.*
2 *La proibizione dell'Usure è indubitata.*
3 *Il Papa non vi può dispensare.*
4 *Che l'Usura sia proibita per legge di natura, e delle genti.*
5 *Anche per ragione politica.*
6 *Della permissione dalla legge civile.*
7 *Dell'Usure pupillari, e simili.*
8 *In che consista il privilegio de' pupilli, o delle Chiese.*
9 *Che nell'Usura non si dia parvità di materia.*
10 *Per qual causa la materia sia difficile, o confusa.*
11 *Che cosa operi il diverso costume de' paesi.*
12 *La difficoltà della materia consiste nelle limitazioni.*

CAP. I.

1 IN tutto il corpo della legge non vi è forse materia più facile, nè più piana di questa dell'Usura: Attesocchè le questioni, le quali occorrono nelle materie legali, nascono o dalla contrarietà delle leggi, che da' Giuristi si dice *antimonia*; o vero dalle varie interpretazioni date da' Dottori a quelle leggi, le quali abbiano sensi dubbj; o pure in quei casi, che dalle medesime leggi non si sia espressamente provisto.

2 Niuna di queste cose cade nell'Usure, essendo principio ricevuto appresso li Civilisti, li Canonisti, e li Teologi, che l'Usura sia generalmente proibita per l' espressa proibizione, la quale se ne ha nell'una, e nell'altra legge divina, del vecchio, e del nuovo Testamento; per l'osservanza, o vero per l'interpretazione della quale si sono fatti li Canoni, non potendosi da loro disporre in contra-

3 rio. In maniera che anche l'ampissima podestà del Papa si scorge in ciò ristretta, non potendo egli dispensar all' Usura; mentre la sua podestà cade solamente sopra l' interpretazione; cioè, quando la convenzione sia usuraria, o nò, in quel modo che generalmen-

mente si dispone in ogn'altra parte della suddetta legge divina.

Anzi molti scrittori vogliono, che questa proibizione sia stata comune a tutte le genti, ed a tutte le nazioni in tutti i tempi, ed in tutte le Monarchie, come nata dalla legge di natura, alla quale ripugna, che la moneta, o altra specie simile, che dalla natura è stata creata infruttifera, per mezzo dell' Usura diventi feconda, e fruttifera contro la stessa natura.

4

Viene stimata ancora tal proibizione fondata nelle regole, overo nelle ragioni politiche per lo buon governo de' popoli, e della Repubblica; attesocchè gli usurarj vengono da politici chiamati li scorticatori, overo le sanguisughe de' popoli, e de' Principati. Che però anche le antiche Repubbliche etniche, o gentili degli Assirj, de' Persiani, de' Medi, de' Greci, degli Egizj, e de' Romani, ancorchè non conoscessero la suddetta proibizione della legge divina contenuta nel vecchio, e nel nuovo Testamento, tuttavia la proibirono, overo almeno la moderarono con le loro leggi, o provisioni.

5

E benchè le leggi civili dell' accennata Repubblica Romana, ordinate, o rinovate in tempo della gentilità, overo ne' primi tempi della Fede Cristiana, quando l' osservanza della suddetta legge divina non era così commandata, ed inculcata dalla legge canonica, permettano l' Usura in molti casi, e particolarmente a favore de' pupilli, ordinando l' Usure pupillari; ad imitazione delle quali (per la somiglianza della ragione) li Dottori le stendono alle Chiese, ed a' luoghi Pii, ed a tutte quelle persone vere, o intellettuali, le quali, non potendo per se stesse amministrare il loro, vivano necessariamente sotto l' amministrazione d' altri; che per ciò vien chiamata amministrazione necessaria, overo legale: Nondimeno per la legge Canonica la suddetta legge civile anche in ciò è stata corretta, in maniera che resta incorretta in quei casi solamente, ne' quali entra quella stessa ragione, o equità naturale, per la quale sia dovuto l'Interesse.

6

7

8 Quindi segue, che il privilegio de' pupilli, e delle Chiese, e di persone simili resta operativo circa la mora, la quale è uno delli requisiti necessarj dell'Interesse; cioè che senza l'interpellazione, o altro requisito necessario per la mora vera, che si dice *regolare*, entra per operazione di legge quella mora, che si dice *irregolare*; conforme si discorre nel capitolo terzo, in occasione di trattare dell' Interesse del lucro cessante, overo del danno emergente.

9 Come ancora sebbene alcuni Giuristi, e Teologi hanno creduto, che nella Usura si dia la parvità della materia; cioè, che si

possa prendere un lucro piccolo, e moderato; Nulla ostante prevale, ed è più comunemente stimata vera l'opinione contraria, essendochè la legge divina commanda che non si debba sperare cos'alcuna, usando la parola *Niente*, la qual esclude il tutto, anche il poco; sicchè discorrendo teoricamente, e con questa generalità, la proibizione dell'Usura resta fuori d'ogni dubbio.

Tuttavia (ciò non ostante) conviene confessare, che niuna materia pare forse la più difficile di questa, onde supera la mia capacità più d'ogni altra; poichè sebbene concordano tutti li Dottori ne' principj generali, nondimeno nella loro applicazione, pratica vi si scorge una così gran diversità, che ha dell'incredibile; conforme dal discorso di tutta la materia si vede.

10

Atteso̗cchè, se si trattasse di leggi, e di proibizioni profane per il governo secolare de' popoli; in tal caso sarebbe compatibile, che (secondo la diversità de' paesi, e de' costumi, o de' tempi) fossero diverse le leggi, overo diverse le interpretazioni, e le pratiche delle medesime, conforme l'esperienza insegna quasi in tutte le materie, e nelle questioni legali.

Ma trattandosi di materia spirituale, e peccaminosa, la quale ferisce la coscienza, ed è comune all'uno, ed all'altro foro, interno, ed esterno: Quindi non sa, nè può il mio intelletto capire, come una stess'anima, ed una stessa coscienza regolata da una medesima Religione Cattolica, secondo la quale vivono più popoli; possa (per la diversità dell'opinioni che siano trà alcune Provincie, o Principati, anche adiacenti della stessa Italia, e dentro le più intime viscere del Cattolichismo) in un luogo esser'in stato di peccato, e di dannazione, e che nell'altro sia in istato di salute per lo stesso contratto individuale, il quale in un Principato, o Tribunale sarà stimato lecito, e sicuro; e nell'altro, illecito, ed usurario, così nell'uno, come nell'altro foro.

Quindi nasce qualche occasione di meravigliarsi nel vedere, che sopra alcune questioni, nelle quali (in sostanza) il tenere più l'una, che l'altra opinione porta solamente qualche maggior pietà, ma non precisa necessità dell'eterna salute, overo del governo della Repubblica Cristiana, vi si stia con tanta applicazione, e che non si pensi a questa materia di Usure, cercando di stabilire un modo uniforme, col quale si debba regolare tutto il Mondo Cattolico: Se pure non mi si dirà, ch'essendo la meraviglia figliuola dell'ignoranza, a questa si debba ciò attribuire.

Non si nega, che la qualità de' paesi, e de' costumi ha gran parte in questa materia: Ma ciò riguarda solamente il modo della prova speciale, se si debba fare, o no di que' requisiti, li quali si stimano necessarj per l'interesse del lucro cessante, o del danno

11

no emergente, conforme si discorre abbasso nelle sue rubriche; non perciò può mai il costume del paese operare, che lo stesso contratto individuale fatto in un medesimo luogo, e tra le medesime persone, in una Città sia stimato lecito, e nell' altra usurario; e questo è quel che l'intelletto non sa, nè può capire.

Fermata dunque la suddetta regola generale; cioè che l' Usura dapertutto sia generalmente proibita, e che non si dia consuetudine, o privilegio, che la scusi, quando non vi concorra quella ragione approvata dalla legge canonica interprete della divina, per la quale siano dovute alcune accessioni in ragione di danni, e d' interessi, che si dicono di lucro cessante, e di danno emergente. Quindi siegue, che tutto il punto consiste nell' applicazione delle limitazioni della detta regola per tal causa.

2 Ma perchè ciò abbraccia molti capi, che convien distinguere. Però a maggior chiarezza della materia si distingue ne' seguenti Capitoli, o Rubriche: Con dichiarazione che tutto ciò si discorre da Giurista forense per il foro esterno giudiciario solamente, lasciando a' Teologi Morali, e ad altri, a chi spetta, quel che riguarda il foro interno, nel quale si cammina con regole diverse, per la ragione della differenza, che nel discorso di tutta la materia più volte in diversi Capitoli si va accenando.

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Delli requisiti necessarj, acciò vi sia l'Usura illecita; e quando il guadagno, o altro premio si debba dire usurario: Ed in quali atti generalmente si dia l'Usura, con l'esplicazione della parola *Usura*, e della parola *Interesse*, o *Frutto*.

SOMMARIO.

1. *Che cosa significa la parola* Usura.
2. *Delli requisiti dell'Usura.*
3. *Non è Usura quel che si dona volontariamente.*
4. *Dell'Usura mentale.*
5. *Quando non cade il Mutuo entrano i termini dell'ingiustizia.*
6. *L'Usura come si dia in tutti i contratti, ed anche nell'ultime volontà.*

CAP. II.

IN stretta significazione di parole (particolarmente appresso a' Canonisti, e Morali) sotto il nome di Usura viene ogni guadagno, ed ogn'utile, o comodo, che illecitamente riporti il creditore dal Mutuo vero, o interpretativo, e che alli comodi leciti, e permessi convenga il termine d'Interesse, o di Frutti, quasi che la parola *Usura* sia una cosa di sua natura illecita, e dannosa.

Nondimeno per l'uso di parlare di quei Giuristi, che praticano il foro giudiziario, così Civilisti, come Canonisti; questi termini, o vocaboli si sogliono confondere, usandoli promiscuamente, attendendo più la sostanza del fatto, che la significazione delle parole, o de'termini; sicchè tutta la forza consiste, se qualsivoglia utile del creditore, che si suole esplicare col termine generale di accessione, sia lecito, o illecito; attesocchè, quando sarà illecito, si dovrà stimare usurario, e quando sarà lecito, non sarà tale, poco importando la diversità de'nomi, o de'vocaboli; mentre queste dispute sono più proprie de'grammatici rigorosi, che de'Giuristi, maggiormente nel foro, in quel che riguarda la pratica: Conforme vediamo negl'Interessi, overo negli utili de

Cambj,

Cambj, che volgarmente vengono chiamati Frutti, ed Usure; e pure non sono, nè l'uno, nè altro.

Per conoscer dunque, quando vi sia l'Usura, o nò, bisogna riflettere a due circostanze, che si stimano necessarie, e senza le
2 quali non si dà l'Usura. Una cioè, che vi sia il Mutuo vero, o pure l'interpretativo. E l'altra, che vi sia il patto obbligatorio del debitore, il quale paghi quei lucri, o accessioni per quell'obbligo, che risulta dalla convenzione, credendo di poter essere forzato: Attesocchè, se cessando tal'obbligo, voglia per legge di gratitudine, o di convenienza di sua spontanea volontà riconoscere il creditore per il beneficio fattogli col Mutuo; per il suddet-
3 to foro esterno, del quale solamente si discorre, in tal caso senza dubbio non sarà Usura. Che però in questo proposito le questioni si restringono al fatto, cioè alla giustificazione; se vi sia questo patto, o nò; sopra di ciò (circa la prova) entrano le medesime cose, della quali si parla di sotto nel cap. XI., dove si tratta della prova dell'esazione dell'Usure.

E sebbene li Canonisti, e li Morali (anche senza il patto)
4 vanno considerando nel creditore l'Usura mentale, la quale da loro viene stimata parimente peccaminosa, ed illecita; cioè che il Mutuo si sia fatto con intenzione, e con probabile speranza di doverne ottenere la recognizione: Nondimeno ciò riguarda più tosto l'altro foro interno della coscienza, del quale (come più volte si è accennato) non è mia parte il trattare, per esserne Giudice Iddio, il quale vede l'interno. Perocchè si rimette alli confessori, ed alli professori del suddetto foro.

Quindi risulta, che quando non si verifica il primo requisito del Mutuo vero, o interpretativo (ancorchè vi sia qualche difetto nella convenzione per ragione dell'eccesso, o della lesione, o
5 per altro rispetto) entreranno bene li termini dell'ingiustizia, overo di altra nullità del contratto, ma non già questi dell'Usura: Attesocchè, sebbene come si scorge dalle rubriche di sopra distinte, e da quello che in esse di sotto si va discorrendo, si da
6 l'Usura in tutti gli altri contratti, anzi anche nell'ultime volontà, e negli altri atti, li quali siano lontanissimi dal contratto del Mutuo: Nondimeno per tal'effetto vi si ricerca il Mutuo espresso, overo quell'implicito, o virtuale, il quale si dice interpretativo; cioè, che la qualità alterativa degl'altri atti sia tale, che corrompa la sua vera, e propria natura, sicchè dalla legge si risolva in Mutuo, il quale in tal modo da essa si finge, e si presuppone per ovviare, che la sua proibizione dell'Usure non s'intenda fatta più alla formalità delle parole, o de' vocaboli, che alla sostanza della verità; mentre in tal maniera con molta facilità si

potreb-

potrebbono commettere delle fraudi, fingendo il Mutuo Usurario sotto il colore, o mantello d'altri contratti, li quali per se stessi siano leciti, però con patti tali, che ne risultasse lo stesso effetto del Mutuo Usurario: Sicchè la forza non sta nella formalità delle parole, ma nella sostanza della verità, overo nell' effetto che ne siegue: Ed a ciò si bada nel foro esterno, che all' incontro nell' esterno attendesi principalmente alla mente, overo all' intenzione per l'accennata differenza, che di questo secondo n' è Giudice Iddio, il quale vede l' interno: Ma dell' altro n' è giudice l' uomo, il quale non sa se non quel che si sa provato negli atti.

CA-

CAPITOLO TERZO.

Dell'Usura nel contratto del Mutuo vero, ed espresso. E dell'Interesse del lucro cessante, o del danno emergente, e de' suoi requisiti.

SOMMARIO.

1 *Nel Mutuo non si dà lucro senza Usura.*
2 *Si limita, quando vi corra l'Interesse del danno emergente, o del lucro cessante.*
3 *La differenza che si ha delle tre specie di mora; in che stia.*
4 *Dell'Interesse del danno emergente con la convenzione.*
5 *Dello stesso Interesse senza convenzione.*
6 *Come in ciò si debbano attendere le dottrine, e le conclusioni.*
7 *Dell'Interesse del lucro cessante, e' suoi requisiti.*
8 *Circa la tassa di quest'Interesse.*
9 *Che tutte due l'opinioni in questa materia siano viziose.*

CAP. III.

1 QUando si tratti di un Mutuo vero, ed espresso, in maniera che non vi sia colore, o pretesto di un'altro contratto; in tal caso resta indubitato il principio generale, come fondato nella troppo chiara, e litterale disposizione dell'antica, e moderna legge Divina del vecchio, e del nuovo Testamento, che il Mutuo dev'essere gratuito, nè può sperarsene, o pigliarsene emolumento alcuno: A segno tale che (conforme si è accennato di sopra) la Suprema Potestà Pontificia non vi arriva, nè vi può dispensare: Nè meno (come li Morali dicono) vi si dà parvità di materia; sicchè, per piccolo che sia l'emolumento, sarà sempre usurario.

Ma perchè, conforme la regola è vera, così anche è vera, e ricevuta la limitazione circa l'obbligo dell'Interesse del lucro cessante, overo del danno emergente, alla refezione del quale il Mutuatario è obbligato: Per la ragione, che se il Mutuante non può esser in lucro, nè meno è di dovere che sia in danno, e che il gratuito officio di sovvenire al prossimo nel bisogno col Mutuo non deve esser dannoso: Quindi siegue, che la suddetta regola generale si sia resa quasi ideale, attesocchè per questo pretesto dell'Interesse del lucro 2 cessan-

cessante, overo del danno emergente, rare volte si dà il caso di un Mutuo meramente gratuito, senza guadagno del creditore.

Sopra la giustificazione dunque di quest'Interesse, pare che si raggiri quasi tutta la machina di questa materia, scorgendovisi gran diversità d'opinioni, e di pratiche: E da ciò nasce quell'effetto, il quale (come si è accennato di sopra nel principio) appresso il mio intelletto pare che abbia dell'incomprensibile: Cioè che uno stesso principio, il quale da tutti è ricevuto, ed è confessato per vero, in un luogo sia praticato in un modo, ed in un'altro diversamente; e che un medesimo contratto trà le stesse persone in un Tribunale sia stimato lecito, e valido, e nell'altro usurario, e peccaminoso nello stesso Cattolichismo, e quasi dentro le più intime, e vicine viscere della Chiesa Cattolica, anche per il foro interno, e tra li suoi professori.

Distinguendo dunque queste due specie d'Interesse. E costituendo primieramente una regola generale comune all'una, e l'altra specie sopra il necessario, e l'essenziale requisito della mora. Questa si dice di tre sorte: Una cioè, la mora vera, che da' Giuristi si chiama *regolare*, prodotta dall'interpellazione, overo dal passaggio del termine stabilito al pagamento: L'altra, la quale si dice *irregolare*, overo legale, come introdotta dalla legge a favore di alcune persone privilegiate, come sono li pupilli, li minori, le Chiese, li luoghi Pj, e simili: E la terza, la quale dicesi *convenzionale*, cioè che il Mutuatario da principio sapendo, e conoscendo che il Mutuante sia per patire l'uno, o l'altro de' suddetti Interessi per causa del Mutuo, se ne riconosce debitore, dichiarandosi per ciò implicitamente moroso da principio.

3

Presupposto questo requisito della mora in uno de' suddetti modi. Per quelche appartiene alla prima specie dell'Interesse del danno emergente: Quando sopra ciò vi sia l'espressa convenzione, allora cessa ogni difficoltà, purchè l'atto sia sincero, e che tal danno non sia palliato per fraudar l'Usure. Come (per esempio) Tizio ha un censo passivo, overo un'altro debito fruttifero di mille scudi, e si ritróva ammassato il denaro per estinguerlo: Ma perchè Sempronio per un suo bisogno gli domanda questa somma imprestito, ed egli per compiacerlo si astiene dall'estinguere il debito proprio per fare il Mutuo all'amico; in tal caso, se Sempronio si obbliga di pagargli quei medesimi frutti, che contro di lui corrono à favore del suo creditore, certa cosa è, che tal convenzione sarà valida, nè potrà dirsi usuraria, mentre queste Usure, o accessioni convenute non sono per industria, nè per lucro, ma per risarcire il danno, che in tanto patisce l'amico per l'imprestito gli fa nel suo bisogno con quel denaro, che

4

avea già destinato all' estinzione del suo debito fruttifero.

Pur che però (come si è detto) l'atto sia sincero, e senza fraude, e che tal convenzione sia proporzionata al debito che si dovea estinguere, nè sia reiterabile con più persone in somma eccedente, in maniera che il debito del Mutuante serva per manto, overo (come volgarmente si dice) per zimbello. Come (per esempio) se un negoziante avendo diece mila scudi in denaro contante, ed avendo un censo, overo un cambio passivo di mille, presti a diverse persone tutti li diece mila a ragione di mille per uno, e con ciascuno supponga d'aver destinato quella somma per estinzione del suo censo, overo del cambio, in tal caso sarà una fraude manifesta, e (come volgarmente si dice) sarà un voler fare molti Generi d'una sola figlia: Nello stesso modo che nella materia de' Censi, e delle Compagnie d'offizj si dice di più censi, o di più compagnie che si facciano sopra un medesimo fondo, overo sopra un medesimo offizio, il quale non sia capace di tutte.

5 Quando poi non vi concorre tal convenzione espressa, sicchè l'Interesse del danno emergente sia dovuto al Mutuante dal Mutuatario per la ragione della mora secondo le regole legali: In tal caso si scorge qualche varietà d'opinioni tra Giuristi sopra gli estremi, overo sopra li requisiti di questo interesse del danno emergente: Attesocchè una opinione (forse più comunemente ricevuta fuori della Corte Romana) vuole che basti il verificare, che veramente il creditore abbia patito il danno dalli censi, o cambj, o altri debiti passivi, i quali avrebbe possuto estinguere, se il debitore non fosse stato moroso, e gli avesse pagato quelche gli dovea a suo dovuto tempo, dovendosi verisimilmente presumere, che con quel denaro si sarebbe liberato dal suo debito; ogni volta che questa presunzione non venga esclusa da una prova contraria, non solamente espressa, ma anche presunta, e congetturale.

L'altra opinione più rigorosa, e più stretta, la quale vien seguitata dalla Rota, e dalla Corte Romana, non si contenta di questa prova generale, nè della volontà presunta, ma richiede la prova specifica, in maniera che la mora del debitore sia stata la causa precisa, ed immediata dell' Interesse cagionato dal non aver possuto estinguere il proprio debito; overo dalla necessità di vendere altri suoi beni fruttiferi: E questa opinione vien' appoggiata alla contraria possibilità, cioè che il creditore avrebbe possuto valersi di quel denaro (ancorchè fosse pagato a tempo) in altri usi: E per conseguenza si stima, che vi sia necessaria l' interpellazione con la denunzia di volersene servire a quell'effetto.

Questa

Questa seconda opinione viene stimata troppo aspra; sicchè ha molto poco, e forse niun seguito fuori della Corte Romana in quei Tribunali, li quali siano da lei independenti.

Conosce ciò molto bene la medesima Rota; ma, per un certo rispetto di mantenere l'opinioni antiche da lungo tempo seguitate, la sostiene. Che però da qualche tempo in quà, con maggior facilità di quello che fosse per prima, abbraccia la sua moderazione, quando anche senza tal' interpellazione, o dichiarazione espressa vi siano argomenti, o verisimili congetture, che il creditore si sarebbe valuto del denaro in quest' uso, e non in altro: Maggiormente poi con minor difficoltà, quando il denaro fosse di sua natura destinato all' impiego, overo all' estinzione di quel debito; poichè in tal caso la cosa cammina più francamente. A

A
Di tutto ciò in proposito di questo Interesse del danno emergente si tratta in questo titolo nel disc. 14.

L'origine di questa seconda opinione così rigorosa, probabilmente appresso gli antichi, sarà stata la considerazione accennata di sopra; cioè per ovviare alle fraudi, ed acciò il debito del creditore non servisse per un pretesto, overo per zimbello ad effetto di fraudar le Usure: E per conseguenza si crede probabile, che ciò debbasi regolare secondo le circostanze del fatto, dalle quali il Giudice prudente debba scorgere la buona, o la mala volontà del Mutuante; abbracciando l'una, o l' altra opinione più con l' epicheja, e con l' equità naturale, che con il rigore delle conclusioni, e delle dottrine generali, applicandole ad ogni caso: Mentre in ciò per ordinario consiste l' errore de' Legisti, non volendo riflettere, che oggidì il consegliare, ed il giudicare tutto dipende dalla congrua applicazione delle proposizioni legali al caso di che si tratta, con la dovuta combinazione delle circostanze di quei casi, nelli quali parlano le dottrine, o le decisioni, con quello del quale si tratti, avendo il principal riguardo alla ragione della legge, overo al fine, per il quale questi rigori da i nostri Maggiori sono stati introdotti.

6

Quanto all' altra specie dell' Interesse del lucro cessante. Si distingue tra il caso che non vi sia convenzione espressa, sicchè quello si pretenda dal debitore per ragione della mora: E l'altro, che tal convenzione vi sia.

7

Nel primo caso si scorge grandissima diversità d' opinioni, e di pratiche: Attesocchè, particolarmente la Corte Romana, e tutti quei Tribunali, li quali abbiano da lei dipendenza, tengono fermamente l'opinione, che non si possa pretendere quest'Interesse senza la special verificazione di alcuni requisiti, li quali volgarmente si dicono di Paolo di Castro; non ch' egli avesse tal' autorità di ordinarli, ma perchè meglio degli altri più

anti-

antichi scrittori gli specifica; cioè che il creditore avesse una certa volontà d' impiegare quel denaro in beni stabili, overo in altri effetti fruttiferi, o in altre lucrose negoziazioni, e che di tale impiego ne avesse l'occasione pronta, in maniera che la mora del debitore in non pagare quel che doveva, si possa dire causa precisa, ed immediata di aver perso quell' utile, che si sarebbe cavata dall' impiego del denaro, ed ancora che questa volontà, o destinazione, con la prontezza dell' occasione, sia protestata, e dedotta a notizia del debitore, acciò in tal maniera sappia, che non pagando prontamente quel che deve, resta soggetto all' obbligo di rifare al creditore questo Interesse del lucro cessante.

L' altra opinione però (forse più comunemente abbracciata dalla maggior parte de' Tribunali Cattolici d' Europa) crede che sia solamente necessario il requisito della mora regolare, o irregolare, senza questa necessità della formale, e speciale giustificazione degli altri requisiti suddetti, per essere stimati notorj: Attesocchè oggidì niuno si presume di tenere il suo denaro ozioso, ed infruttifero; come pure perchè sono sempre pronte l' occasioni d' investirli, e particolarmente doppo le moderne introduzioni più frequenti de i censi, e de' cambj, ed anche di quelle ragioni, o rendite pubbliche col Principe, o con la Repubblica, che in Roma si dicono luoghi de' Monti, ed altrove si esplicano con quei vocaboli, de' quali si è fatta menzione nella materia de' Regali; sicchè oggidì l' impiego del denaro non si restringe solamente all' acquisto di beni stabili, il quale non è sempre pronto, come si considera da alcuni Dottori antichi: Ne meno si restringe alla mercatura, ed alla negoziazione, in maniera che vi cadano quelle considerazioni, che si sogliono fare circa la persona del creditore; cioè, se sia persona ecclesiastica, alla quale sia proibita la mercatura, overo se sia pupillo, o donna, o di altra qualità simile, in maniera che o gli sia proibita, overo gli sia incongrua, ed inverisimile; mentre anche in queste sorte di persone oggidì vi sono le suddette occasioni per lo più lecite, come sono i censi, ed i luoghi de' Monti, overo altre occasioni simili: E per conseguenza (posta la mora regolare, overo l' irregolare) da quei Tribunali, li quali tengono questa seconda opinione senza detta special giustificazione, si fa la condanna di questo interesse del lucro cessante senza dubbio alcuno. B

B *Di tutto ciò in proposito di quest' interesse del lucro cessante si tratta in questo tit. nel discorso 12. e 13. ed in altri prossimi.*

Bensì che ritenendo anche questa opinione vi si scorge oggidì qualche eccesso nella tassa, mentre si suol camminare nel tassare l' interesse con uno stile antico, non riflettendo che in quel tempo, nel quale fu introdotto il frutto de' beni stabili, ed anche de' censi, o de' luoghi de' Monti, era molto maggiore di quel che sia

 oggi,

oggi, per l' aumento del prezzo dell' oro, e per l' abbondanza del denaro, e per altre circostanze, dalle quali si è introdotto questa alterazione: Attesocchè (per esempio) in tempi antichi, anche in Città grandi si faceano i censi sicuri a sei, ed a sette per cento, e forse più, ed alla stessa ragione fruttavano i luoghi di Monti, o altre simili rendite; E pure oggidì con grandissima difficoltà si ritrovano impieghi a quattro, ed a tre e mezzo, e forse a tre con sicurezza. Dunque manifesto si scorge l' errore di camminare in ciò con le tasse antiche, mentre la finzione non può mai esser maggiore della verità, non essendo altro l'Interesse, che una supplezione, o restaurazione di quel guadagno, che il creditore abbia perduto, come una specie di quei frutti recompensativi, o restaurativi, de' quali si tratta nel capitolo seguente: E questo inconveniente con qualche meraviglia si scorge anche in Roma ne i frutti dotali tassati dallo statuto a sette e mezo per cento; cosa oggidì veramente impropria, e troppo esorbitante.

9

Si crede però, che l'una e l'altra opinione dia nell'estremo vizioso. La prima cioè nel desiderare la suddetta prova, la quale consiste in una mera formalità di parole, sicchè per un modo di parlare pizzica di un certo giudaismo, essendo troppo notorio l' uso del secolo corrente di non tenere ozioso, o morto il denaro, ma di cavarne il frutto lecito al più che sia possibile, con l' esempio notorio delle medesime Chiese, e delle persone religiose, ed ecclesiastiche: Ed (all' incontro) è troppo chiaro l' errore suddetto di tassare una somma oggidì inverisimile, ed eccedente: Onde pare si debba tenere un' onesta strada di mezzo; che senza potervisi dare una tassa certa e generale, ciò sia rimesso al prudente, e discreto arbitrio del Giudice, il quale si deve regolare dalla qualità de' luoghi, e de tempi, e delle persone, e sopra tutto dalla verisimilitudine circa la prontezza, e facilità dell' impiego, e non camminare alla cieca con una generalità troppo impropria; per la gran diversità che in ciò si scorge tra una Provincia, e l' altra, anzi tra una Città, o luogo della medesima Provincia: Regolandosi anche dalli tempi, e dalle loro congiunture; conforme, in occasione di trattare della Tassa, e della moderazione de' frutti de' censi si discorre nella materia de' Censi.

CA-

CAPITOLO QUARTO.

Se queſto Intereſſe del lucro ceſſante ſi poſſa dedurre in patto, e ſi poſſa taſſare da principio in una ſomma certa.

SOMMARIO.

1 *Che ſia lecita la convenzione, ed anche la taſſa dell' Intereſſe, quando queſto in ſoſtanza ſi debba.*
2 *Si dichiara la regola circa la convenzione.*
3 *Ed anche l'altra circa la taſſa.*
4 *Si conſiderano gl'inconvenienti.*
5 *Come ſi concluda.*
6 *Della cautela da far correre l'Intereſſe ſenza li requiſiti.*
7 *Quando il creditore ſia più degno di ſcuſa.*
8 *Se l'Intereſſe poſſa paſſare il capitale.*

CAP. IV.

1 N quei paeſi, ne' quali ſi vive con la ſeconda opinione accennata nel capitolo antecedente; cioè che (preſupoſta la mora) corra l'Intereſſe del lucro ceſſante ſenz'altra giuſtificazione ſpeciale: Si crede ancora che tal'Intereſſe ſi poſſa convenire, e taſſare da principio, fondando queſt'opinione in due principj: Uno, cioè quando l'Intereſſe, o un'altra acceſſione ſia dovuta generalmente, ed in ſoſtanza, in tal caſo (per diſpoſizione di legge) non ſia proibito il dedurla in patto, mentre ſi dice d'eſplicare quel che la legge diſpone: E l'altro (poſto che la convenzione ſia lecita dell' Intereſſe in generale, eſſendo queſto incerto, e potendo eſſere maggiore, o minore) che non ſia proibito, ma permeſſo il farne una taſſa certa da principio per togliere in tal modo le liti, le quali biſognerebbe fare in ciaſcun'anno, o in altro tempo ſtabilito, ſopra la prova, e la liquidazione di quel che avrebbe importato il lucro della negoziazione, o di un'altro inveſtimento del denaro.

Queſti due principj, a conſiderarli così generalmente, ed in aſtratto, ſono veriſſimi, e ſono comunemente ricevuti, così dai Canoniſti, come da Teologi, e molto più da Civiliſti: Tuttavia l'equi- 2 voco manifeſto conſiſte nella ſua mala applicazione; atteſocchè in queſta materia d'Uſura la convenzione delle Parti non puol' ope-

rare cosa alcuna, non potendosi far lecito da loro quel che intrinsecamente, e per sua natura sia illecito, e proibito; che però la convenzione si concede solamente sopra quel che senza di lei (per disposizione della legge, e per termini di giustizia) si dovrebbe concedere dal Giudice: E per conseguenza tal convenzione si sosterrà, quando sia ricevuta la suddetta seconda opinione, la quale non richiede la prova specifica dell' Interesse, ma si contenta di quello che porta la presunzione generale, e non già quando si debba camminare con la prima opinione sopra la necessità di tal prova.

Ed anche ritenendo la seconda opinione, che ciò debba camminare, quando almeno si verifichi quelche di sopra si è accennato nel caso, che tal Interesse si debba determinar dal Giudice per ragione della mora, anche senza convenzione, sicchè questa non faccia altra operazione, che solamente di una dichiarazione di quelche la legge dispone, e di quelche per giustizia sarebbe per fare il Giudice, e non più; non potendo (come si è accennato) in questa materia la volontà delle Parti operare cosa alcuna.

E quanto all'altro principio della tassa. Quello è anche vero, ma parimente la fallacia sta nell'applicazione, mentre vi cade il dilemma chiaro, che. O il Mutuante avea in animo d'investire il denaro in effetti di loro natura fruttiferi, e leciti, come sono i beni stabili, e li censi, o li luoghi de' Monti, o rendite simili: Ed in tal caso la tassa convenzionale non potrà passare quel segno de' frutti, che verisimilmente l'uso del paese (secondo la maggiore, o minor sicurezza) portasse: In maniera che, se (per esempio) i luoghi de' Monti, o censi sicuri, o stabili (secondo l'uso corrente) sogliono fruttare il quattro per cento, si potrà bene a questa ragione stabilire l' Interesse, ma non già che si possa fare a sei, ed a sette; mentre in tal modo sarebbe dare l'accennato inconveniente, che fosse di maggior operazione la finzione di quel che sia la verità.

O' si dice che avesse in animo d'investirlo in mercanzie, o in alcune negoziazioni, ch'è propriamente il caso, nel quale entra l' incertezza del maggiore, o del minor guadagno, perilche conviene a toglier le liti far questa tassa: Ed in tal caso si deve attendere il verisimile, avendo anche riguardo al pericolo della perdita, che vi si potrebbe fare, e con quelle considerazioni, le quali si accennano di sotto nel capitolo seguente circa la vendita che si faccia a credenza, con stabilire un prezzo maggiore di quel che corre al presente, ed anco nel capitolo settimo in proposito di trattare del Contratto Trino, ma non già che il tutto abbia da dipendere dalla convenzione delle Parti, perchè questo è un' errore manifesto. A

A *Se ne tratta nelli discorsi .. di questo titolo.*

Anzi

Anzi quando si tratti d'impiego in censi; nè meno dalli frutti di quelli si deve pigliar la regola per l'Interesse del Mutuo, convenendo avere il riguardo, che nel censo la sorte principale muore, e diventa irrepetibile: Ed in oltre il creditore soggiace al pericolo di perder il tutto con la perenzione del fondo censito.

Come anche, a rispetto de' cambj, si deve avere il riguardo all' incertezza, che porta seco questo contratto della perdita, overo della diminuzione del capitale: E parimente ne' luoghi de' Monti, o nelle compre di ragioni pubbliche col Principe si deve avere il riguardo alle spese dell'espedizioni, quando si vogliano rivendere, ed agl' incomodi, e spese che bisogna patire per l'esazione de' frutti, in maniera che (in alcune Parti) le spese, ò li difalchi importano una gran diminuzione con l'altro pericolo, che frequentemente in alcuni Principati si pratica; cioè che essendo ragioni col Principe Sovrano, sta in suo arbitrio di pagare quando gli piace: E per conseguenza non si crede congruo il volere regolare l'Interesse d'un Mutuo repetibile ad arbitrio del creditore, e non soggetto a questi pericoli, con gli frutti degl'effetti suddetti, ma si deve camminare con la dovuta proporzione.

Dovendosi considerare, che se fosse lecita questa sorte di convenzione, ne risulterebbe un'evidente superfluità di tante Costituzioni Appostoliche, e di tante altre leggi, e decisioni de' Tribunali, e tradizioni de' Dottori, circa li requisiti del censo, che debba esser' imposto sopra un fondo capace, e fruttifero, di maniera che, rendendosi infruttifero in tutto, o in parte, cessi il corso de' frutti a proporzione dell' incapacità; overo, andando a male il medesimo fondo, si perda anche la sorte principale. 4

Come ancora ne' cambj, che devano esser reali con l'effettiva trasmissione delle lettere, e con altri requisiti, ed anche col pericolo, al quale soggiace il creditore di sentir perdita nel capitale.

Overo ne' frutti ricompensativi del prezzo non pagato della robba venduta, che non possano passare quel segno de' Frutti della stessa robba: O nell' Usure dotali, che si debbano solamente, durante il matrimonio, e non più, con altri simili rigori, che si scorgono negli altri casi, de' quali si tratta in tutta la presente materia, se fosse lecito questo modo facile, e sicuro per il Mutuante.

5 Si conchiude dunque, che questi due casi; uno cioè di condanna giudiziale per la sola mora; e l'altro della tassa convenzionale delle Parti, sono tra loro connessi, e vanno regolati nella stessa maniera: Sicchè intanto si sostengano così la tassa, come la convenzione, inquanto che non essendovi, vi dovrebbe arrivare la condanna del giudice per Giustizia, la quale però deve essere regolata nella ma-

niera che di sopra si è accennato, a misura del verisimile, ch' è il principal regolatore di tutta questa materia d' Usure.

E per conseguenza, che l' una, e l' altra opinione contenga estremi viziosi: La prima cioè rigorosa sopra la precisa necessità della prova speciale delli requisiti di Paolo di Castro, che contenga una nuda formalità, dalla quale si rende per lo più migliore la condizione de' tristi, e mal'intenzionati nell' Usure, che de' semplici, e da bene; attesocchè con un poco di diligenza, anche senza spesa, o pure con pochi soldi si procurano le fedi da' Sensali, ò da' Notarj delle pronte occasioni d' investire vantaggiose, e figurate a suo modo; che (all'incontro) le persone ben'intenzionate, non badano a queste sottigliezze.

Che però dicono bene alcuni Dottori, che in questa materia le soverchie diligenze, e le insolite cautele sono un grand'argomento della mala intenzione del mutuante di palliare l' Usura.

Ed (all'incontro) che la seconda opinione, con intenderla, e praticarla nella maniera che si pratica in alcune Parti, venga a cagionare una chiara canonizzazione, e pratica pubblica dell' Usura, di maniera che in questo modo pare non si possa mai verificare la regola proibitiva di esigere per patto un lucro, o utile alcuno dal Mutuo. Dunque la vera strada si deve stimar quella di mezzo, moderativa di questi due estremi; cioè regolando il tutto dalle suddette circostanze particolari del fatto; sopra tutto dalla verisimilitudine.

Ritenendo però anche la prima opinione, la quale (come si è detto) si tiene nella Corte Romana: Si è tuttavia ritrovata una certa cautela, per la quale (conforme anche si discorre abbasso in tutti gli altri casi, o contratti) questa materia d' Usure pare che si sia ridotta ad una mera formalità di parole, sichè si renda migliore la condizione delle persone mal' intenzionate, le quali affettano di palliare l' Usure, che delle persone da bene, le quali camminano in buona fede, e con simplicità naturale: Cioè, che il Mutuante fingendo d' aver intenzione d' investire il suo denaro in censi, overo in altre occasioni fruttifere, che si figurano vantaggiose a suo modo, dia il denaro al Mutuatario ad effetto, che egli abbia la cura ed il peso di farne l' impiego, perilchè si dice, che non faccia figura di debitore, ma più tosto di mandatario; onde, non seguendo l' investimento, si debbano i frutti, overo l'Usure, come danni ed interessi dovuti con l' azione del mandato non adempito.

6

Queste però, ed altre simili cautele sono veramente mantelli da coprire l' Usura, quando passano i termini del verisimile, e dentro i quali non occorre fare questi arcigogoli, e simulazioni; attesocchè, quando veramente si voglia far quell' impiego, il quale sia pronto, e facile, nella maniera che si narra, in tal caso si potrà

trà fare il contratto candidamente nello ſteſſo modo, che s'è detto del danno emergente convenzionale: Cioè che ſe avendo Tizio mille ſcudi, li quali ſiano realmente deſtinati ad impiegarli in luoghi de' Monti, ed eſſendo richieſto da Sempronio a preſtarglieli per i ſuoi biſogni, ſi può ſinceramente pattuire che ſe gli debbano gl' intereſſi di quel che poſſono importare i frutti dell' inveſtimento, che per altro ſi ſarebbe, quando queſto ſia pronto, e veriſimile.

7 Quindi (a mio giudizio) dovrà ſempre eſſer ſtimato più degno di ſcuſa quel creditore, il quale (affidato dall' uſo comune, e credendo che la coſa ſia lecita) pubblicamente, e candidamente abbia pattuito, ed eſatto qualch' Intereſſe, di quel che ſia quel creditore, il quale conoſcendo che l'atto ſia illecito, e proibito abbia cercato di ſcuſarlo, e colorirlo, overo occultarlo. B

B *Nel detto diſc. 12.*

8 Anche in que' caſi, ne' quali ſia lecito l'Intereſſe, alcuni Giuriſti (confondendo queſti termini con quelli dell'Uſure, delle quali parla la legge civile) credono che non poſſano paſſare il capitale; ma ciò contiene un equivoco chiaro; atteſocchè cammina nell'Uſure illecite ſecondo li termini della detta legge civile, non già nell'Intereſſe lecito anche per legge Canonica. C

C *Nel diſc. 5. & 6. di queſto titolo.*

CAPITOLO QUINTO.

Dell' Usura, la quale si dia nel contratto della compra, e vendita per l'alterazione del prezzo corrente a causa di differirsene il pagamento in altro tempo, che si dice a credenza: Ed anche di quella, la quale si dia nel contratto della locazione, e conduzione.

SOMMARIO.

1 *Si distinguono più casi.*
2 *Se la compra, o vendita col Mutuo sia usuraria.*
3 *Qual si dica il prezzo giusto.*
4 *Lo stesso nella locazione.*
5 *Si dichiara la materia.*
6 *Dell' anticipata convenzione dell' opere.*
7 *Della vendita a credenza al prezzo che valerà in altro tempo.*
8 *Della stessa vendita a credenza col prezzo stabilito da principio.*
9 *Del grano, ed altre vittovaglie, che si danno a credenza per la restituzione alla raccolta.*

CAP. V.

1 IN più maniere nel contratto di compra, e vendita entra l'Usura. Onde per maggior chiarezza, overo per fuggire gli equivoci, ne' quali si suole incorrere, quando si confonda un caso con l'altro, conviene camminare con la distinzione di due casi.

Il primo dunque sarà, quando il contratto della compra, e vendita sia correspettivo al Mutuo; cioè che intanto uno compra, o respettivamente vende, in quanto che il venditore, overo il compratore gli presta qualche somma di denaro, in maniera che, senza il contratto del Mutuo, non si sarebbe fatto quello della compra, o vendita.

Ed il secondo caso è, quando si faccia la vendita senza il pagamento pronto del prezzo già stabilito, ma che di quello se ne abbia la fede, e come volgarmente diciamo in Italia si faccia la vendita *a credenza*: che però si stabilisca un prezzo, il quale riesca maggiore, o mi-

o minore di quel che allora correa, e che sarebbe stato, se il prezzo si fosse pagato in contanti.

2 Per quel che appartiene al primo caso, vi si scorge qualche varietà d'opinioni: Attesocchè alcuni Canonisti, e Morali camminano con tanto rigore in questa materia Usuraria, che stimano lucro illecito il solo poter forzare il Mutuatario a vendere al Mutuante la sua robba, o respettivamente a comprarla da lui in riguardo del Mutuo, ancorchè la compra ò vendita fosse per giusto prezzo.

Altri all'incontro tengono l'opinione più benigna; cioè che quando il contratto segua per quel giusto prezzo, per il quale (secondo la contingenza de' luoghi, e de' tempi) la robba si sarebbe venduta, o vero che si sarebbe possuta vendere ad altri, anche senza il Mutuo, che in tal caso la mistura di questo non debba cagionare l'Usura, ancorchè il Mutuo avesse facilitato il contratto, o che fosse stato causa che quello fosse seguito più tosto col Mutuante che con un' altro, in maniera, che il tutto dipende dalla giustizia, o ingiustizia del prezzo, la quale va regolata non solamente dalla quantità, ma ancora dalli patti vantaggiosi al Mutuante, consistendo l'Usura in quel guadagno, che il Mutuante farebbe, comprando, o respettivamente vendendo la robba per maggiore, o minor prezzo in riguardo del Mutuo: Attesocchè, sebbene il facilitare la compra, o la vendita respettivamente, overo l'ottenere d'esserne preferito ad un' altro si può dire una cosa stimabile, ad ogni modo è un rigore troppo grande, il quale pizzica del Giudaismo: E questa opinione è la più ragionevole, e la più comunemente ricevuta. Che però, per quel che spetta al foro esterno, tutte le questioni in questo proposito si restringono al fatto; cioè se il prezzo sia giusto, o ingiusto. A

A *Di ciò si tratta nel disc. 4. di questo titolo.*

3 Sopra di ciò non vi si può dare una regola certa, e generale, dipendo il vedere se sia il giusto prezzo, non solamente dall'uso comune del paese, e dal giudizio de' periti, ma ancora dalli patti, e dall'altre circostanze del fatto, e particolarmente; se la vendita, o la compra sia all'ingrosso, overo a minuto; conforme più distintamente si discorre nel Teatro, in proposito di trattare d'un'appalto di robbe minerali, con la mistura del mutuo: B

B *Nel detto disc. 4. di questo titolo, e nel disc. 117. del lib. 2. de' Regali.*

4 Quel che si dice in questo contratto di compra, e di vendita, egualmente cammina nell'altro della locazione, e della conduzione, entrando appunto li medesimi termini, e le medesime ragioni; che però non bisogna ripeterlo, potendosi proporzionabilmente applicare, mentre quel che si conviene per la pigione, si dice il prezzo di questo contratto.

Riducendo dunque la materia alla pratica nel suddetto contratto della compra, vendita: Suole più frequentemente cadere

questo

questo dubbio nel grano, e negl'altri vittuali, overo in robbe simili, alle quali si adatti la medesima ragione: Cioè che nel tempo dell' inverno, quando i coloni hanno bisogno di grano per la cultura, o per altre occorrenze, vendono il grano, o altre biade della futtura raccolta, così anticipatamente, stabilindo allora un certo prezzo, ancorchè poi a suo tempo sia maggiore, o respettivamente minore: Overo rimettendosi al prezzo che al tempo della raccolta comunemente correrà, e conforme in alcuni paesi si suol dire *alla voce*.

5

Quando dunque la convenzione sia in quest' ultima maniera, cioè che quegli, il quale dà il denaro così preventivamente, obbliga il colono, che lo riceve, a dovergli vendere il grano, o altre biade a quel giusto prezzo, che a suo tempo correrà: Ed in tal caso, ancorchè (come si è accennato) alcuni critici, e troppo scrupolosi credano, che anche vi sia l'Usura per rispetto che il Mutuo, overo l'anticipato pagamento del denaro porta seco la necessità del vendere; nondimeno la più ricevuta, e la più probabile opinione cammina in contrario, mentre basta che non s'offenda la giustizia del prezzo. E ciò per due ragioni: Primieramente cioè, che non deve esser proibita questa industria di assicurarsi col suo denaro anticipatamente pagato della futura compra: E secondariamente perchè sarebbe un impedire il commercio con pregiudizio notabile de' medesimi coloni, e degl'altri, li quali in tempo d'inverno abbiano bisogno di coltivare le loro robbe, e di far altre industrie, restando così privati di questo ajuto opportuno ne i tempi bisognosi. C

C
Nel detto disc. 4. di questo titolo, ed in altri.

La difficoltà dunque cade, quando si stabilisca fin d' allora il prezzo certo: Ed in tal caso, ancorchè vi si scorga qualche varietà d'opinioni; nondimeno la più vera, e la più comunemente ricevuta tiene, che il tutto dipenda dal verisimile, dal quale nasce la buona, overo la mala fede di colui, il quale dia il denaro: Cioè, se si sia fatta una tassa tale, che l'uno, e l'altro contraente possano egualmente essere in lucro, o in danno; perchè il prezzo (secondo le contingenze) possa esser maggiore, o minore, attesa la passata esperienza: Ed in somma che il dare il denaro anticipato non porti la suffocazione di chi lo riceve a vendere la robba meno di quello che verisimilmente sia per valere; poichè in tal caso quel meno sarebbe guadagno del Mutuo, overo dell' anticipato pagamento, nel che consiste l'Usura: Sicchè la forza non sta nella formalità delle parole, e de' patti, ma nella sostanza di quest'effetto, se vi sia l'ingiustizia con il verisimil danno dell'uno, e guadagno dell'altro in riguardo dell' anticipato uso del prezzo.

Con la medesima proporzione si cammina nel contratto della loca-

locazione, e conduzione, il quale in questo modo più frequentemente si suol praticare nell'opere degli uomini, o degli animali: 6 Cioè, se un'agriccoltore sovviene in tempo d'inverno, o in altro bisogno gli operarj per le opere che bisognano nel segare, o in altri tempi per la cultura, o per la raccolta delle biade, overo per la vettura, ed altre opere: Atteso che ciò segue per assicurarsi in questo modo di averli a suo tempo, senza diminuzione del giusto prezzo, ma secondo quello che correrà comunemente a suo tempo: Ed in tal caso sarà cosa lecita: O pure che si stabilisca una tassa verisimile, e con una egual' incertezza del danno, o del lucro dell'una, e dell'altra parte, in maniera che non vi sia la suffocazione di colui, che riceve il danaro.

In somma il tutto consiste nella suddetta circostanza, che il dare il denaro anticipatamente non cagioni il guadagno di chi lo dà, ed il danno di chi lo riceve, ma che porti solamente una comodità d'assicurarsi d'avere le robbe, overo le opere, come di sopra, senza offesa della giustizia, e senza l'alterazione del giusto prezzo; sicchè la verisimilitudine sia la regolatrice della materia.

7 Il secondo caso è quello, nel quale si venda il grano, o altra vittovaglia, o merce più del prezzo, il quale corra attualmente in tempo della vendita, per rispetto che il compratore non abbia allora il denaro pronto, nè la comodità di far la compra in contante, sicchè la faccia a credenza.

In tre maniere ciò suol seguire: Primieramente; cioè, che non si stabilisca il prezzo certo, ma si rimetta a quello, che comunemente correrà in un'altro tempo: Come (per esempio) si dà il grano nell'inverno da pagarsi come valerà nel mese di Maggio, overo in altro tempo, o pure conforme si stabilirà nella piazza de' negozianti il prezzo in simili contratti, e come si dice, che corre *alla voce*: E questa specie di vendita si deve stimare lecita, e non porta Usura alcuna; ogni volta però che vi concorrano i suoi congrui requisiti, per la difficile verificazione de' quali il contratto si suole stimare pericoloso: E sono, che quella robba, o mercanzia sia abile veramente a conservarsi per quel tempo, in maniera che allora troverebbe il compratore per il prezzo corrente, e che il venditore fosse veramente per tenerlo fin' a quel tempo: Come anche si deve aver riguardo, se il tenerlo fin a tal tempo sia per portargli spesa nella cura, e nella custodia: E se sia stimabile più, o meno il pericolo, che in tanto si può correre. Che però sopra ciò non si può dare una regola certa; ma presupposto il principal requisito, che la robba sia conservabile fino a quel tempo, si dovrà deferire molto all' uso commune, il quale cagiona la buona fede.

L'altro

L'altro modo di contrattare è quello, che si stabilisca il prezzo da principio maggiore di quel che corra di presente, in riguardo del prezzo maggiore, che la robba suol valere in altro tempo: Ed in tal caso (presupposti li medesimi requisiti accennati di sopra, cioè che la robba sia conservabile fin' a quel tempo, e che il venditore sia per tenerla, e che s' abbia riguardo alle spese, ed al pericolo del tempo di mezzo) dipende la determinazione dalla verisimilitudine, o dalla inverisimilitudine: Sicchè l'un, e l'altro possa stare egualmente al bene, ed al male: Ma non già (come si è detto) quando la credenza, o la dilazione a pagar il prezzo sia causa del guadagno del venditore, e della perdita del compratore: Overo (all'incontro) che l'anticipazione cagioni lo stesso effetto.

Ma perchè gli agricoltori, e gli altri, li quali pigliano il grano, ed altre robbe simili in credenza, non avendo nel tempo della raccolta il denaro pronto, sogliono dare della stessa merce, che da loro si raccoglie, o per comodità, o per obbligo, o per convenzione a quel prezzo che allora corre, il quale per lo più suol'esser molto minore di quello che sia stato in tempo d'inverno: Quindi nasce una cosa, la quale suol dare scandalo al volgo, che guarda al solo effetto materiale, o numerico, senza riflettere ad altro: Cioè, che se si darà (per esempio) in tempo d'inverno ad un agricoltore, o altro che ne abbia di bisogno, un sacco di grano, per il quale alla raccolta se ne restituiranno due, ed alle volte di vantaggio, pare che così riesca un Usura, la quale raddopj il capitale, e che alle volte lo passi.

Questo però è uno scandalo sciocco, ed è effetto d'una manifesta ignoranza: Attesocchè ciò nasce dalla notabil varietà de' prezzi, la quale alle volte (secondo le contingenze de' tempi) suol importare il triplo, ed il quadruplo, per la ragione che nell'anno precedente sia stata carestia, e che dopoi nell' anno seguente sia una raccolta fertile, overo per lo concorso de' forastieri più in un tempo che nell' altro; o per causa di guerre, o di altre contingenze: Conforme (all' incontro) suol portare il caso, che il creditore dia nell' inverno due sacchi di grano, e nella raccolta gli convenga riceverne uno, con altri accidenti, e simili, che porta il caso, per li quali non entra l' Usura, nè la fraude di sorte alcuna: Ogni volta però che (conforme si è accennato) il contratto sia sincero, per il concorso de' sopraddetti requisiti, circa la verificazione de' quali suol esser tutta la difficoltà.

CA-

CAPITOLO SESTO.

Dell'Usura, la quale si dà nello stesso contratto di compra, e di vendita per il pagamento de' frutti, overo degl'interessi, finche si paga il prezzo.

SOMMARIO.

1 *In qual caso si debbano li frutti del prezzo; ancorchè la robba non sia fruttifera.*
2 *Della regola di questi frutti, quando non vi sia la ragione di altro interesse, e della distinzione de' beni fruttiferi, ed infruttiferi.*
3 *Non vi è necessaria mora.*
4 *Non è scusato per qualche giusta causa di non pagare.*
5 *E quando sia scusato.*
6 *Del caso della dilazione espressa.*
7 *Quando si debbano li frutti della robba infruttifera.*
8 *E quando si debbano delle merci, ed altre robbe mobili.*
9 *Come in questa materia si debba camminare.*
10 *Dell'esazione de' frutti eccedenti.*
11 *Dalla ragione, per la quale si possano convenire questi frutti in eccesso.*
12 *Dell'Usura nella vendita unita con la locazione.*
13 *E dell'altra per il patto di francare.*
14 *Della locazione degli animali a capo salvo.*

CAP. VI.

DI questa sorte d'Usure più frequentemente si suol trattare nel foro; così per sostenere la convenzione delle Parti; come ancora per la condanna dovuta per giustizia.

1 La determinazione di questi frutti, overo interessi gran dependenza riceve da quel che si è discorso di sopra circa l'uno, e l'altro interesse del Mutuo, cioè di quello del danno emergente, e dell'altro del lucro cessante. Attesocchè se uno vende la sua robba per impiegarne il prezzo in estinzione de' censi passivi, overo di altri debiti fruttiferi per liberarsi da quel peso, o pure per com-

prar-

prarne tanti luoghi de' Monti, o simili rendite pubbliche, o per dar quel denaro a censo, in maniera che ciò non sia per fraude, o come dicono li Giuristi *per color quesito*; in tal caso, certa cosa è, che non dubitandosi delli requisiti dell'uno, o dell'altro Interesse, come giustificati in specie, il compratore il quale sia moroso, sarà a quello tenuto, ancorchè la robba venduta sia di sua natura infruttifera, overo che dia minor frutto, mentre allora non entra la ragione de' frutti recompensativi, per i quali si richiede, che la robba venduta sia fruttifera, ma vi entrarà l'altra ragione dell' Interesse patito dal creditore, il quale si deve rifare dal debitore, anche quando fosse un semplice credito di Mutuo.

Quando poi questa circostanza cessa; in tal caso bisogna vedere qual' opinione delle due accennate di sopra (circa l'Interesse del lucro cessante) venga più ricevuta in quel luogo, nel quale sia la disputa: Cioè se si cammini con la più rigorosa della Corte Romana sopra la prova speciale delli requisiti, li quali si dicono di Paolo di Castro: Overo con l'altra più benigna, che basti la mora vera, o sia regolare, o sia irregolare, per rispetto che gli altri requisiti si debbano avere per provati, come notorj.

Poichè ritenendo la prima opinione: Quando tal prova non vi sia, non saranno dovuti altr' Interessi, se non quelli, li quali si dicono recompensati introdotti da una certa equità della legge, per non essere di dovere che il venditore nel medesimo tempo sia senza robba, e senza frutti, ed (all'incontro) il compratore abbia l'uno, e l'altro, ottenendo i frutti di quella robba che ancora non ha pagata, il che repugna alla ragione, ed all'equità naturale: Che però bisogna attendere la qualità de' beni, se siano fruttiferi, o no; attesocchè essendo questo Interesse una finta sorrogazione in luogo di quei frutti, che dal venditore si sarebbono avuti, se non fosse seguita la vendita; quindi siegue, che non può la finzione essere maggiore di quello, che sia la verità, nè deve il venditore pretendere più di quello che avrebbe percetto, se la vendita non si fosse fatta: E per conseguenza a quella rata, o misura sarà dovuto questo Interesse, e non più.

Parlando però di quei frutti, i quali la robba per sua natura fosse atta a produrre, sicchè il venditore possa dire, che con la sua industria, e diligenza gli avrebbe percetti, non dovendogli pregiudicare la negligenza del compratore in pigliarne meno.

E con la medesima regola, con la quale per termine di giustizia il compratore è tenuto a questi frutti, li quali perciò si dicono compensativi, overo restaurativi, cammina la convenzione ancorchè espressa delle Parti, mentre non si potrà fare in somma, o tassa maggiore, ed il di più viene stimato usurario, ed illecito.

Anzi

Anzi se in tempo della vendita li frutti importassero quella somma, e dopoi in progresso di tempo si diminuissero; in tal caso non deve il compratore essere tenuto ad altro, che a quel che importano quei frutti, li quali si siano percetti, o che si siano dovuti pigliare; onde, se de fatto se ne fossero pagati di vantaggio, si suole camminare con tal rigore, che il pagato di più vada (secondo una opinione) imputato nel capitale, overo (secondo l'altra) si debba restituire.

Passano ancora tanto avanti coloro, li quali tengono questa opinione rigorosa, che quando anche non apparisca quel che importino li frutti della robba venduta; tuttavia, quando la tassa convenzionale eccedesse la tassa legale, la quale si stima sia del cinque per cento, il di più eccessivo, ed usurario venghi giudicato.

E per conseguenza, quando siano beni infruttiferi, ancorchè servissero per delizia, o per altra soddisfazione, che dalli Giuristi si esplica con la parola di *oblettamento*, questi frutti non si debbano in conto alcuno, nè si possano dedurre in patto.

All'incontro coloro, li quali tengono l'altra opinione più benigna; cioè che (posta la mora) non sia di bisogno giustificare gli altri requisiti, danno l'Interesse del lucro cessante indifferentemente, così se la robba venduta sia fruttifera, come se nò, senza restringersi alla tassa, overo alla misura de' frutti della medesima robba: Ilche (presupposta questa opinione) cammina bene, mentre tal Interesse non cammina con li soli termini delli frutti reconpensativi, o restaurativi, li quali sono dovuti per l'accennata equità legale, ma come un'Interesse generale del lucro cessante per qualsivoglia debito indifferente: Che però (camminando con questa seconda opinione) la suddetta circostanza, se la robba venduta sia, o nò fruttifera, overo se si debba attendere solamente la quantità de' frutti della medesima robba, dovrà entrare solamente quando non vi sia la mora regolare, o l'irregolare, senza la quale tal'Interesse non è dovuto; poichè in questo caso non potendosi dal venditore pretendere altro che quelli frutti recompensativi, li quali sono dovuti per la suddetta equità legale, bisognerà regolarli nello stesso modo, che si è detto, tenendo la prima opinione rigorosa.

Quando dunque, secondo l'una, o l'altra opinione respettivamente, non entrano i termini dell'interesse del lucro cessante, overo quelli del danno emergente, ma solamente quelli de' frutti recompensativi, o restaurativi per l'equità legale, allora per loro non si richiede mora alcuna, ma basta che non sia un'espressa dilazione convenzionale.

Anzi, benchè il compratore abbia giusta causa, o scusa di non

avere

aver pagato il prezzo; o perchè il venditore dal canto suo non
4 abbia adempito il contratto; overo perchè gli siano sopragiunte molestie; o perchè se gli fosse fatta inibizione, o sequestro; o che in altra maniera fosse scusabile dalla mora, tuttavia sarà tenuto: Per quella chiara ragione, che questi frutti non son dovuti come interesse in pena della mora, ma per l'accennata equità; cioè che non debba uno arricchirsi con la robba d'altri, avendo in mano la robba, ed il prezzo, con restar privo il venditore dell'uno, e dell'altro.

5 Cammina ciò quando l'impedimento non abbia cagionato, che realmente il compratore sia stato senza il prezzo in mano, o che in altro modo non entri la suddetta ragione, cioè che abbia depositato il prezzo, overo che in altro modo sinceramente avesse a questo effetto tenuto il denaro ozioso, o che fosse stato sottoposto ad altro interesse per causa del medesimo prezzo, conforme si accenna nel Teatro. A

A *Di questa materia de' Frutti recompēsativi si tratta nelli disc. 15. e più seguēti di questo titolo.*

Quando poi vi concorra la dilazione espressa, senza che vi sia patto sopra il pagamento de' frutti recompensativi, in tal caso non
6 saranno dovuti: Per quella ragione, che la dilazione si dice parte del prezzo, mentre il compratore potrà dire, che non avrebbe comprato la robba per tanto prezzo, se non con questa comodità. Ma se vi sia la convenzione, allora la validità, o l'invalidità di quella dipende dal vedere qual delle dette due opinioni sia ricevuta nel luogo della controversia; poichè, se sarà ricevuta la suddetta prima opinione rigorosa, in tal caso la convenzione si sosterrà solamente in quella somma, la quale (anche senza di essa) sarebbe dovuta per giustizia; mentre (conforme si è accennato di sopra discorrendo dell'interesse del lucro cessante) la convenzione delle Parti non può oprare in questa materia cosa alcuna, solo che in esplicare quel che la legge dispone: Overo di fare come per una transazione sopra il futuro evento incerto una convenzione, o tassa verisimile, la quale egualmente possa cagionare l'utile, ed il danno dell'una, e dell'altra Parte.

Tuttavia ammettendo anche questa opinione rigorosa per la più
7 vera, la sua pratica pare che abbia dell'esorbitante, e dell'indiscreto in due cose. Una, cioè nel negare il frutto della delizia, la quale da' Giuristi si dice *oblettamento*: E l'altra, nel dare l'obbligo d'imputare, o di restituire quei frutti eccedenti, che volontariamente si fossero pagati per il tempo, che doppo il contratto la robba venduta si fosse resa sterile, overo di minor frutto.

Attesocchè (per quello spetta al primo punto) essendo solito che anche le ville, o li giardini, o li casini, ed altri luoghi di sola delizia, e di onorevolezza (senza frutto alcuno, anzi di

spesa)

spesa) siano soliti locarsi, e di pagarsene la pigione; non si sa vedere per qual causa non siano dovuti, o non se ne possano convenire li frutti recompensativi anche di questi beni infruttiferi di delizia, o di lusso a quella ragione che verisimilmente si potrebbono locare.

8 In quella maniera, che si ammette anche da seguaci di questa opinione il corso di questi frutti per il prezzo de' fondachi, o di altri negozj mercantili, li quali costituiscano (come li Giuristi dicono) una università, ancorchè naturalmente le merci, e gl'altri effetti, che in essi sono, non siano fruttiferi, in riguardo che per ragione dell' aviamento sia il negozio deducibile nel contratto della locazione con la sua pigione. B

B *Nel detto dis.* 15.

E per conseguenza, quando anche si tratti di beni mobili, li quali non constituiscano una università, ma che tuttavia siano atti a cadere sotto il suddetto contratto della locazione, e molto più quando siano soliti di locarsi, in tal caso (per la medesima ragione) pa-

9 re che debba entrare lo stess'obbligo con la dovuta proporzione, parendo che questa materia debba piuttosto esser regolata con quella ragione, overo con quella equità naturale, che porta seco l'uso comune del paese, e la qualità delle robbe, che con gl'indiscreti rigori delle regole generali, avendo riguardo alla ragione proibitiva dell' Usura, la quale consiste nell'avarizia, e nella fraude del creditore, e nella suffocazione del debitore: Che però quando questa ragione manca, e che vi sia piuttosto la buona fede, in tal caso non si devono attendere alcuni rigori legali così indiscretamente applicati.

Come anche per quel che spetta all'altro punto de' frutti, ove-

10 ro degl'interessi, ch'eccedano li frutti della robba venduta, per l' accidentale diminuzione sopragiunta: Si deve avvertire, che quando l'abbia denunciato al creditore, sicchè questi continuando nella buona fede, e nella credulità, che la robba continuasse nel solito stato, giustamente credendo, che quando vi fosse stata alterazione, il debitore non avrebbe continuato il solito pagamento di tutta la somma: In tal caso non pare vi sia ragione alcuna probabile, che debba persuadere, che il creditore, il quale ha consumato questi frutti pagatigli spontaneamente, e senza contradizione alcuna, debba esser tenuto ad imputarli, o veramente a restituirli; confor me più distintamente di ciò si discorre nel Teatro. C

C *Nel d. in alt. stoti.*

Credono alcuni seguaci dell'altra opinione, la quale sostiene, che questi frutti, o interessi del prezzo si possano convenire a mag-

11 gior somma di quello, che importino li frutti della robba venduta, che ciò nasca da una certa diversa ragione, cioè che si possa il prezzo suddetto convertire in un diverso contratto d'annua rendita. Ma questo assunto, il quale risulta dalla tradizione d' alcuni Dotto-

ri antichi, appresso i quali la materia de' Censi, overo dell' annue rendite non era così ben chiarita, oggidì contiene un'equivoco manifesto: Attesocchè, se ciò fosse vero, e che potesse camminare, resterebbe di vento la Bolla di Piò Quinto sopra la forma necessaria nel contratto del Censo: Ed anche sarebbono fuori di proposito tante questioni, le quali si disputano da Canonisti, e da Teologi, anche prima di detta Bolla in termini delle più antiche Constituzioni Pontificie di Martino, e di Niccolò Quinto, di Calisto Terzo, e di altri Ponteфici sopra il censo personale, per quel che particolarmente se ne discorre nella sua materia de' Censi. E per conseguenza si stima una vanità il dire, che ciò si possa sostenere in natura di censo, o di annua rendita, con la libertà del creditore di potere a suo arbitrio, overo tra certo tempo stabilito repeter la sorte principale. Che però in tanto l' eccesso si puol sostenere, in quanto che vi entri l'altra ragione suddetta dell'interesse del lucro cessante con quella dovuta moderazione, che si è accennata di sopra.

12 In questi medesimi contratti di compra, e di vendita, o di locazione, e di conduzione suole cadere il dubbio dell' Usura in un caso; nel quale questi contratti siano uniti assieme in una forma, che possa cagionare qualche sospetto di fraude, e di simulazione: Cioè, che si venda la robba per un certo prezzo, il quale si paghi prontamente al venditore, col patto di affrancare, o di redimere le robbe vendute in perpetuo, overo tra un certo tempo: E che nello stesso istante il venditore pigli le robbe da lui vendute a pigione, overo a livello dal compratore, in maniera che de fatto (attendendo la verità naturale) continui nel possesso delle robbe, come per prima, ed il compratore acquisti solamente col denaro quell' annua rendita, che se gli prometta sotto nome di livello, o di pigione, o di altra Risposta; che però si può dubitare in sostanza questo sia un Mutuo Usurario, overo un censo personale, così palliato: Tuttavia, essendo questa forma di contrattare molto usitata, e particolarmente in Lombardia, pare più comunemente ricevuto, che sia valido, quando segua con buona fede, e che non vi concorrano de' patti insoliti, overo altre circostanze, dalle quali si provi, overo si argomenti la fraude, o la simulazione; conforme più distintamente si dice nel Teatro. D

D *Nel disc. 11. di questo titolo.*

Cade anche lo stesso sospetto in questo contratto di compra, e vendita per il suddetto patto di redimere, o di affrancare, quando vi concorra la bassezza, o l'ingiustizia del prezzo, quasi che in fatti sia piuttosto un pegno per poterne in questo modo

13 pigliare li frutti. Ma di ciò si parla di sotto nel capitolo decimo, dove

dove ſi tratta dell' Uſura, la qual'entra nel pegno, overo in quel contratto, il quale da Giuriſti ſi dice *Anticreſi*, e volgarmente ſi dice a *godere*.

Parimente ſi dà il caſo del ſoſpetto dell'Uſura nel contratto della locazione, e conduzione, e particolarmente degli animali, ed
14 anche de' beni mobili ſoggetti alla perenzione, overo alla notabil deteriorazione, quando il conduttore aſſuma in ſe il pericolo d' ogni ſiniſtro, che poteſſe occorrere, di modo che il locatore in tal maniera ſi aſſicuri del capitale. Come (per eſempio) Tizio loca a Sempronio tanti bovi, o tanti cavalli, o muli, overo un gregge di pecore con un annua pigione, o Riſpoſta (conforme la natura di queſto contratto) con aſſumerſi il conduttore ogni pericolo di perenzione, o deteriorazione, in maniera che (finito il tempo ſtabilito) ſia tenuto il conduttore a reſtituire gli animali dello ſteſſo valore, come li furono conſegnati, overo il loro prezzo.

Due ſono le ragioni del dubitare di queſto contratto. Primieramente per la Bolla di Siſto Quinto, la quale danna, e dichiara uſurarj li contratti, che per tal ſicurezza ſi dicono *a capo ſalvo*: E ſecondariamente, perchè eſſendo contro la natura del contratto della locazione, e conduzione, che il pericolo ſia del conduttore, mentre dev' eſſere del locatore, che ne ha il dominio, del quale è ſeguela il pericolo: Quindi ſi crede, che il contratto della locazione ſia palliato per fraudare l' Uſura, e che in fatti ciò importi un contratto di compra, e vendita col prezzo ſtabilito ſecondo il valore degli animali, o dell'altre robbe a tempo del contratto, ma che per la dilazione a pagarne il prezzo, come per un' implicito Mutuo, il quale ſi dice interpretativo, ſi paghi quell' Uſura coverta col manto di pigione per la locazione.

Sopra di ciò ſi ſcorge non poca varietà d'opinioni, così tra Canoniſti, come tra Morali; conforme ſi diſcorre nel Teatro: Si crede però, che il tutto dipenda dalle circoſtanze del fatto, e particolarmente dalla quantità della convenuta pigione, o Riſpoſta: Atteſocchè, ſe queſta foſſe minore di quel che dovrebbe eſſere, quando ſi faceſſe la locazione nella forma ordinaria ſenza queſto patto, in maniera che quel di più, che ſi condona al conduttore, ſi poſſa dire prezzo giuſto, e proporzionato del pericolo, il quale in ſe aſſume il conduttore, come per una ſpecie di aſſecurazione; in tal caſo non entra la ragione del dubitare, alla quale ſarebbe luogo, quando manca queſta circoſtanza, che fa ceſſare tal ſoſpetto; come ivi più diſtintamente ſi diſcorre. E

E Nel diſc. 2. di queſto titolo, nel Supplemẽto.

CAPITOLO SETTIMO.

Dell' Usura che si dà nel contratto della Società, e nell'altro del Mandato unito con l' altro dell' Assicurazione, e che si esplicano col vocabolo, o termine del contratto Trino: Overo di ciascuno di detti tre contratti, di Mandato, di Società, e di Assicurazione, considerandoli distintamente, e da per se.

SOMMARIO.

1 *Del contratto Trino come si costituisca.*
2 *Del primo di Società, ed Assicurazione.*
3 *Dell'altro di Mandato.*
4 *Delle ragioni per le quali si sostenga questo contratto.*
5 *Uno può rappresentare più persone.*
6 *Che non siano verificabili le ragioni dedotte nel num.* 4.
7 *Si considera se lo stesso partito si troverebbe da un terzo.*
8 *Se sia Usura il dare il denaro ad uno, che lo negozi con certa convenzione dell'utile in ragione di procura.*
9 *Della fraude che sopra ciò si faccia.*
10 *Dello stesso di quel che si contiene nel num.* 8. *quando sia in regola di Società.*
11 *Del contratto sopra gli animali a* capo salvo.
12 *Se sia Usura quando un compagno dia più denaro dell' altro col patto dell'utile.*
13 *Della compagnia d' Offizio.*
14 *Del contratto dell'Assicurazione.*
15 *Del premio, che si piglia per la Sicurtà, se sia Usura.*
16 *Della mistura del Mutuo con la Sicurtà, o con la cedola bancaria.*
17 *Se si possa pigliar utile del Mutuo per la poca sicurezza del debitore.*

CA-

CAP. VII.

IN due maniere queſti tre contratti di Società, di Mandato, e di Aſſecurazione ſogliono eſſer conſiderati a queſto effetto dell'Uſura. Primieramente; 1 quando tutti tre ſiano uniti, in maniera che concorrano al medeſimo fine, o effetto, per il che da Canoniſti, e più frequentemente da Morali l'atto viene chiamato un contratto Trino: E ſecondariamente conſiderando ciaſcuno di loro ſingolarmente, e da per ſe ſteſſo ſenza conneſſione alcuna con gli altri due.

Per quel che dunque ſi appartiene alla prima ſpecie del contratto Trino: Si preſuppone, così da' Canoniſti, come da' Morali, i quali ne trattano, che ſi faccia primieramente il contratto della Società; cioè che quegli, il quale abbia il denaro, deſiderando di 2 metterlo in trafichi, ed induſtrie, lo dia ad un altro a traficare, ed a negoziare, facendoſi in queſto modo quella Società, la quale viene ſtimata lecita; ed è che uno metta il denaro, o le merci, l'altro poi metta la ſua opera, e l'induſtria ad utile, e pericolo comune ſecondo la natura della Società, con la participazione di ciaſcuno degli utili, a proporzione della maggiore, o minore quantità del denaro, o delle merci, che ſi diano da uno, per quanto ſi ſtimi equivalente l'opera, overo l'induſtria dell'altro.

Il ſecondo contratto ſia quello di quell'Aſſecurazione del capitale, che ſi mette nel negozio, la quale ſi faccia da quel compagno, che riceve il denaro per negoziarlo: Cioè che egli, come rappreſentante una terza perſona di aſſecutore, per quel contratto dell'Aſſecurazione, il quale ſi pratica ancora nelle mercanzie, che ſi tramandano da luogo a luogo, aſſecuri colui, il quale dia il denaro da ogni riſchio, o pericolo, che poteſſe occorrere nella perdita, overo nella diminuzione di detto capitale, e che per la mercede di tale Aſſecurazione ſe gli rimetta parte di quel guadagno, che veriſimilmente ſi poſſa ſperare, e che gli doveſſe ſpettare per la ſua porzione, contentandoſi di quel meno.

Ed il terzo contratto è di un altra Aſſecurazione, la quale ſi faccia dal medeſimo, che riceve il denaro, a favore di colui che lo dà, anche del guadagno; cioè che potendoſi ſperare un guadagno grande, congionto però con quella incertezza, la qual'è connaturale della mercanzia, quel compagno, il quale mette l'opera, e che lo deve traficare, per un certo ſtralcio, o compoſizione prometta all'altro una ſomma certa annua: Come (per eſempio) il quattro, o cinque, o ſei per cento, acciò tutto il reſtante guadagno ſia il ſuo, in

maniera che questo maggior guadagno si possa dire premio, o mercede dell' Assecurazione.

O veramente questo stesso contratto Trino (oltre delli due ultimi, uno dell' Assecurazione del capitale, e l' altro dell' Assecurazione del guadagno, o del frutto, il primo de' quali più comunemente viene esplicato col termine di Società) è solito esplicarsi con quello del Mandato; cioè che uno avendo denari, e volendo traficarli, ma non volendo, o non potendo farlo per se stesso, li dia ad un altro a traficare, con che il guadagno debba esser proporzionato per le rate, che tra loro converranno; sicchè quegli, il quale riceve il denaro per traficarlo, da alcuni più comunemente venga stimato per compagno, e da altri venga stimato per mandatario, overo per institore, o fattore, e che il premio delle sue fatiche consista in quella participazione di guadagno, come per una specie di salario per la sua institoria, o fattoria.

3

Credono dunque particolarmente li Morali, li quali più che i Canonisti sostengono questa sorte di contratto Trino, che ciò non abbia proibizione alcuna; attesocchè, conforme doppo fatto il primo contratto, o sia di Mandato, o di Società, o d' institoria (come sopra) tra Tizio, che dà il denaro, e Sempronio che lo riceve, potrebbe Tizio cercare di ottenere l' Assicurazione del capitale da Caio terzo negoziante in forma di semplice Assecurazione, come si fa delle navi, ed in cambio di dargli per mercede dell' Assecurazione una certa somma; come (a dire) il quattro, il cinque per cento, dargli per equivalente certa rata di quel guadagno, che verisimilmente sia sperato dal negozio; così può farlo con lo stesso Sempronio: E doppo questo contratto dell' Assecurazione della sorte, si può fare col medesimo Sempronio nella maniera, che si potrebbe fare con un' altro negoziante l' altra Assecurazione del guadagno in una somma certa, dando parimente all' assecuratore in luogo della mercede un altra participazione del suddetto guadagno da lui sperato per la sua porzione, in tal modo contentandosi più del poco sicuro, che del molto incerto, e pericoloso assecurare anche questo.

4

E per conseguenza, se ciò si puol fare con uno, o più terze persone, le quali non abbiano ricevuto denaro alcuno, sicchè non vi sia Mutuo vero, nè interpretativo, e senza il quale non si dà l' Usura: Così non sia proibito di fare tutto ciò con una medesima persona, la quale, ancorchè materialmente sia una, nondimeno formalmente ne constituisca, o ne rappresenti più, e diverse, secondo la diversità de' contratti, e degli effetti: Essendo ricevutissimo in legge, che una medesima persona materiale possa rappresentare più persone formali diverse, o contrarie, anzi incompatibili; di debitore, e di creditore; di mandante, e di

5

e di mandatario; di compratore, e di venditore per la diversità de' rispetti, ec.

Questo discorso, a considerarlo idealmente, ed in astratto con quelle metafisiche, ed ideali istantanee operazioni dell'intelletto, con le quali particolarmente sogliono camminare i Morali nel distinguere anche in un medesimo atto istantaneo diverse operazioni dell'intelletto, o pure dando idealmente gli atti primi distinti dagli atti secondi, e dalli terzi potrebbe aver luogo: Tuttavia per quel che spetta alla pratica del foro esterno, che non giudica dell'interno, del quale Iddio solo n'è il Giudice, e ne ha la notizia: Si crede più probabile, che ciò contenga un discorso totalmente impraticabile, e particolarmente quando questi contratti siano contemporanei, in maniera che l'uno sia correspettivo all' altro; mentre pare quasi impossibile il potersi verificare in pratica questa sincerità d'atti, e d'intenzioni: Che però si crede più verisimile, che il tutto sia una finzione, overo (come volgarmente si dice) una cabala per colorire, e per palliare l'Usura: Maggiormente quando quegli, che riceve il denaro, non sia veramente negoziante: E quando sia tale, che non abbia per verità da impiegare quel denaro nella mercanzia in forma di nuovo negozio sociale, ma che voglia valersene in altre sue occorrenze; sicchè in sostanza sia un Mutuo, per il quale se ne paghi un certo, e determinato interesse.

Ed ancora perchè, all'effetto che si possa verificare quel certo guadagno a benefizio di colui, che dà il denaro, nella somma stabilita del quattro, o cinque per cento, bisognarebbe presupporre quasi per certo un guadagno grande, il quale passasse il vinti, e forse il trenta per cento, acciò si possa dire, che vi restasse la mercede proporzionata, così dell'una, come dell'altra Assecurazione.

Che però bisognarebbe vedere, quando non volendosi fare queste due Assecurazioni della sorte, e del guadagno dal medesimo, il quale ha ricevuto il denaro, considerandolo come compagno, overo come mandatario, o institore: Ma che quegli, il quale l'ha dato, desiderasse tal'Assecurazione, se troverebbe veramente in piazza da un'altro negoziante, da cui facciasi il mestiero, o la professione dell'assecuratore, se questi gli facesse il medesimo partito, lo che in pratica già mai si vede, o pure molto di raro: E per conseguenza, a discorrere questa teorica idealmente, ed in astratto si puol dire che sia vera, ma in concreto ha dell'impossibile, o almeno ha molto dell'inverisimile di ridurla alla pratica, per lo che si crede meriti più tosto d'esser chiamata ideale; conforme più distintamente si discorre nel Teatro. A

A *Di tutto ciò si tratta nel dis. 1. di questo tit.*

Per quanto poi appartiene alli suddetti contratti considerati di-

distintamente, o particolarmente per se stessi; cioè: Uno di Man-
8 dato, overo d'Istitoria: L'altro di Società: Ed il terzo di Asse-
curazione. Trattando del primo, quello si suol verificare nel ca-
so, nel quale volendo alcuno negoziare il suo denaro, e non po-
tendo, o non volendo farlo per se stesso, ne dia la cura ad un'al-
tro, il quale se ne assuma il peso con la participazione del gua-
dagno, che se ne riporterà per quella rata, che tra loro si con-
venisse, in luogo di premio, overo di mercede della sua opera:
Ma perchè sopra la verificazione di quel che importa il guada-
gno, dedotte le spese, e sopra il rendimento de' conti per tal ef-
fetto sogliono cadere delle liti; quindi per conservare la quiete,
e per togliere ogni occasione di lite, e di sospetto è solito di farsi
una certa tassa; cioè che fino ad un segno il guadagno debba es-
sere del mandante, il quale dà il denaro, e quel di più, o sia
molto, o sia poco, vada a benefizio di chi lo riceve senz'altra
Assecurazione di capitale, o di lucro, in maniera che ogni acci-
dente non culposo del mandatario vada a danno del mandante
come padrone del denaro, overo delle mercanzie, e che il man-
datario sia tenuto solamente di quella colpa, la quale porta seco
il contratto, overo l'azione del Mandato, o dell'istitoria.

Ed in tal caso, ogni volta che non vi concorra l'Assecurazio-
ne, così della sorte, come del guadagno, sicchè (secondo le re-
gole legali) il mandante sia soggetto al pericolo, che porta seco
la negoziazione, non vi cade ragione alcuna di dubitare, ancor-
chè il caso portasse, che il guadagno non importasse più di quel
che importi la somma tassata di quello si deve dare al man-
dante, in maniera che il mandatario resti senza premio alcuno
della sua fatica, ed industria, mentre ciò nasce dall'evento, il
quale potea esser diverso, e potea cagionarli un'utile grande, onde
non ha di che dolersi, nè vi entra l'Usura, il sospetto della
quale cade, quando vi concorra l'Assecurazione, di modo che il
mandante si renda certo del guadagno.

E ben vero, che sotto questo modo di contrarre è solito pal-
liarsi il Mutuo usurario; cioè che realmente avendo una persona
9 di bisogno del denaro per le sue occorrenze, lo piglia ad interesse
da un'altro senza quest'animo di doverlo negoziare, sicchè il cre-
ditore si viene a render certo del guadagno colorito con li dan-
ni, e gl'interessi per non avere adempito il mandato: Ma in so-
stanza sa molto bene, che quegli, il quale riceve il denaro, non
è mercante, ne hà da negoziarlo: Conforme si pratica frequente-
mente nella materia de' Cambj, nelli quali il debitore assuma in
se il peso di cambiare, per quel che se ne discorre nella sua ma-
teria: Tuttavia ciò riguarda il foro interno, per il quale bisogna
fare i conti con Dio, e col Confessore. Per quello poi tocca all'
esterno,

esterno, nel quale si deve giudicare con quel che portano gli stromenti, o altre prove estrinseche, ogni volta che non vi sia la prova contraria della simulazione, non si può rimediare a tal fraude. B

B Di ciò si discorre nel detto disc. 1. di questo titolo, e nel disc. 4. nel titolo de' Cambj.

Può bene il mandatario scusarsi da questi interessi, col provare d' aver fatto dal suo canto le diligenze opportune, e che non vi sia stata occasione di negoziare, overo che quelle, le quali vi siano state, non siano riuscite lucrose, ma piuttosto dannose, o pure di non tanto lucro: Però la pratica insegna, che ciò sia molto raro, come troppo difficile a giustificare, in quel modo che si puol facilmente giustificare nel corso de' cambj conforme in detta sua materia si accenna. C

C Nelli suddetti luoghi.

10 Quando poi questa maniera di contrattare; cioè, che uno dia il denaro all' altro per traficarlo, e negoziarlo, non sia in detta ragione, o contratto di Mandato, ma nell' altro di Società, nella quale uno metta il denaro, e l'altro l'opera: Parimente non concorrendovi Assecurazione, così nel capitale, come negli utili, entrano le medesime cose dette di sopra in occasione del Mandato, o dell' Istitoria, non scorgendovisi probabile ragione di differenza; che però la differenza consiste solamente nel nome, o nel vocabolo, e non già nella sostanza: Cadendovi parimente lo stesso sospetto della fraude, che sotto questo colore si faccia il Mutuo usurario; mentre restando ferma la soggezione, overo il pericolo, non è proibita una certa tassa a favore di chi dà il denaro per toglier le liti; conforme di sopra si è detto nel Mandato.

11 Il maggior sospetto dunque dell' Usura, che cada in questo contratto della Società, riguarda quei contratti, i quali si fanno sopra gli animali, che si danno a Società alli pastori, overo agricoltori, o ad altri contadini, quando si debbano dire usurarj, o nò; Ed in ciò si scorge gran varietà fra scrittori, e particolarmente tra li Morali, li quali danno molte distinzioni sopra l' intelligenza della Bolla di Sisto V., fatta specialmente sopra questo contratto di compagnia a *capo salvo*, se induca, o nò una nuova disposizione alterativa di quel che fosse per altro permesso dalla ragione comune: Si crede però (secondo l' opinione più ricevuta) che il tutto dipenda dall' Assecurazione del capitale, e dalli patti contrarj alla natura del contratto della compagnia, e sopra quel pericolo, il quale gli è connaturale, in maniera che si possa dire vi sia il Mutuo implicito, o interpretativo, nel quale il contratto (corrompendosi la sua natura) si risolva: Mentre (conforme nel principio di questo titolo si è detto) l' Usura non cade se non nel Mutuo vero, o interpretativo, e per conseguenza, in tanto entra in questo, ed in altri contratti, in quanto che i patti devianti dalla

dalla sua natura lo corrompano, e lo convertano in quello del Mutuo almeno interpretativo. D

D
Nel disc. 2. di questo titolo, e nel Supplemẽto.

Ma perchè in questa sorte di compagnie (particolarmente d' animali) sono diverse l' usanze, overo diverse le forme de' contratti, e delle condizioni, secondo la diversità de' paesi, dal che nasce, che quelle condizioni, le quali in un luogo siano esorbitanti, e sospette di Usura, nell' altro siano oneste, e ragionevoli: Quindi siegue, che sopra ciò non si puol dare una regola certa, e generale adattabile ad ogni caso, e ad ogni luogo: Perciocchè in ciascun caso dipenderà la decisione dalle sue particolari circostanze: Però la maggiore, e la regolatrice dell' altre sarà sempre quella del pericolo, o respettivamente dell'Assecurazione; e quando questa vi sia, se li vantaggi dell'assecuratore siano tali, che si possano dire una mercede proporzionata; conforme di sopra si è detto, in occasione del contratto Trino; ed anco nel fine del capitolo antecedente in occasione della locazione di altre robbe a pericolo del conduttore.

12 Secondo la disposizione della legge Civile, in questo contratto della Società, quando un compagno metta il denaro nel negozio sociale più dell'altro, o veramente più della sua obbligazione, se gli devono l'Usure, ma ciò resta oggidì corretto per la legge Canonica. Che però non vi entra altro guadagno se non quel che porta la ragione dell'interesse del lucro cessante, o del danno emergente, quando vi concorrano li requisiti generali, o speciali, secondo la varietà dell' opinioni di sopra accennate: O veramente quando da principio si sia posto il patto della participazione della rata maggiore con la dovuta proporzione, e con la soggezione al pericolo secondo la natura del medesimo contratto principale della compagnia; poichè la proibizione di dare il denaro al compagno ad interesse cammina quando quegli, il quale dà il denaro, lo dia in natura di Mutuo, e come un terzo mutuante, non già quando sia, continuando la stessa persona di compagno, ed in aumento del negozio sociale; mentre in tal caso è di dovere, che chi mette più denaro partecipi di maggior guadagno a proporzione. E

E
In questo tit. nel Supplemẽto.

Nella Corte di Roma particolarmente più che in altri luoghi, 13 questo contratto di Società è solito farsi sopra gl'offizj venali, ma perchè di questa specie di contratti si tratta di sotto con il suo titolo particolare in questo medesimo libro; però non occorre quivi ripetere il medesimo.

E finalmente circa l'altro contratto dell'Assecurazione. In due ma- 14 niere questa si suol fare: Cioè, o per via di una * specie di scommessa, e di comprare, o vendere la fortuna con una inegualità notabile ricompensata dalla speranza di fare quel guadagno per la

più

più frequente ſperienza ſenza danno alcuno, a ſomiglianza di quel poco prezzo, che ſi dà nella compra della fortuna, che ſi fa ne i lotti, i quali in altre Parti ſi dicono *beneſiciate*: Ed in ciò non pare che vi entri l' Uſura, ſe non quando ſi tratti di patti inſoliti, e di circoſtanze tali, le quali provino, overo argomentino che vi ſia il Mutuo, nel quale (per coprire l' Uſura) ſi ſia finto queſto contratto di Aſſecurazione: atteſocchè quando per la mercede maggiore, o minore del ſolito, o per altri patti vi poſſa eſſere la leſione di uno de' contraenti, ciò cagionerà l'ingiuſtizia, ma non l'Uſura. F

F *In queſto titolo nel diſ. 3. e nel diſ. 36. di queſto titolo, e nel diſc. 47. e 48. del titolo delle Alienazioni, e contratti nel libro 7.*

E lo ſteſſo cammina in quell'altra Aſſecurazione, la quale volgarmente in Italia diciamo Sicurtà, o Piegiaria, e legalmente ſi dice Fideiuſſione; poichè, ſebbene alcuni, e particolarmente i

15 Morali credono, che eſſendo queſto un'atto oſſequioſo, e di carità, ſi debba fare ſenza mercede alcuna; nondimeno la più vera, e la più ricevuta opinione in pratica è in contrario, cioè che ſia lecito di ricevere la mercede, come prezzo del pericolo che ſi aſſume; non che però ſia giuſta, e proporzionata, e non eccedente l'uſo più comune; conforme particolarmente inſegna la pratica più frequente nella Corte Romana delle cedole bancarie: Nè in ciò ſi può dare una regola certa, e generale, dipendendo la valutazione del giuſto prezzo dalla maggiore, o minore idoneità del principal debitore, e per conſeguenza dalla maggiore, o minore probabilità del pericolo: Tuttavia quando anche ſi verificaſſe la mercede eccedente (in tal caſo) entreranno li termini dell'ingiuſtizia, e non dell'Uſura. G

G Nel *diſc. 4. di queſto titolo, e nel diſc. 1. e 2 de' Cambj.*

Dell' altre coſe, le quali cadono generalmente in queſta materia di Sicurtà, ſi tratta nella materia del Debito, e del Credito, non entrandovi li termini dell'Uſura, ſe non quando vi concorra la miſtura del Mutuo vero, o interpretativo, ſenza il quale (come ſi è detto) non ſi dà Uſura.

La miſtura della Sicurtà, e del Mutuo (per fraudare l' Uſure) ſi può dare in due maniere: Una, cioè che quello ſteſſo,

16 il quale fa la cedola bancaria, dia il denaro, fingendo due perſone diverſe: Ed in queſto caſo entrano le conſiderazioni, che ſi ſono accennate di ſopra del contratto Trino: E l' altra, che ſi finga un terzo fideiuſſore, o aſſecuratore, il quale preſti in ciò il nudo nome, e (come volgarmente ſi dice) ſia una teſta di ferro, ma il commodo ſia del medeſimo mutuante.

E ſebbene particolarmente li Morali vogliono, che anche nel

17 Mutuo ſi poſſa dare un guadagno certo convenzionale di un tanto per cento, non come premio del Mutuo, il quale deve eſſere gratuito, ma come una mercede, o ricompenſa del pericolo,

colo, quando non vi ſiano le totali cautele, come per una ſpecie di aſsecurazione, conſiderando quella ſteſsa pluralità, e diverſità di perſone formali, che ſi dà in una ſteſſa perſona materiale, e preſupponendo primieramente nell' atto primo una ſincera, e perfetta volontà di fare il Mutuo gratuito, e dopoi con l' atto ſecondo di fare una vendita di queſto pericolo: Ed (a diſcorrerla intellettualmente) la teorica potrebbe camminare: Tuttavia (a ridurla alla prattica nel foro eſterno, e particolarmente dove ſi cammina con l' opinione rigoroſa, come ſegue nella Corte di Roma) ciò pare molto difficile a praticarlo; atteſocchè ſarebbe un' aprir la porta all' Uſure con queſto preteſto, ſenza che l' Uſurajo ſi poſsa mai convincere del delitto; mentre (conforme ſi è detto di ſopra in occaſione del contratto Trino) queſte metafiſiche, ed ideali diverſe iſtantanee operazioni dell' intelletto in uno ſteſs'atto ſono bene verificabili nel foro interno appreſso Dio, il quale vede i cuori; ma però molto difficilmente ſi poſsono verificare nel foro eſterno, il quale non giudica dell' interno. H

H *Nel detto diſc. 4. di queſto titolo.*

CA-

CAPITOLO OTTAVO.

Dell' Usura, che si dà nella Permutazione, overo nel Cambio, così terrestre, come maritimo: E particolarmente del Cambio tra presenti nello stesso luogo da una moneta all'altra: Ed anche nelle Sponsioni, le quali volgarmente si dicono Scommesse, overo Lotti: E ne i contratti a moglie, con atri similli.

SOMMARIO.

1 *Nella Permutazione de' beni stabili non entra Usura; e quando vi possa entrare.*
2 *Dell' Usura nel Cambio, o Permutazione di denaro da una specie all'altra con qualche dilazione (per esempio) da rame in argento.*
3 *Della Permutazione del grano vecchio col nuovo, e di altre merci.*
4 *Del Cambio litterario.*
5 *Del Cambio maritimo; e sue diverse specie.*
6 *Delli contratti a moglie, e simili;*
7 *Delli Stocchi, e Barocchi.*
8 *Del Cam io maritimo, cioè nautico fenore.*
9 *Delli Lotti, ed altri contratti di fortuna.*

CAP. VIII.

1 Quando si tratta di quella Permutazione, la quale si faccia de' beni stabili, overo anche de' mobili con una totale uguaglianza, in tal caso non vi cade materia, o sospetto di Usura; mentre (come più volte si è detto) questa richiede il Mutuo vero, o l'interpretativo, senza l'intervento del quale non si dà l'Usura: Che però cade solamente la ragione del dubitare, quando vi concorra la mistura del denaro, o di altro equivalente, che vi corra per uguagliare le robbe permutate, perchè siano disuguali di prezzo, o di valore: Cioè (per esempio) che valendo una cosa mille, e l'altra mille cinquecento, quegli il quale ottiene la robba di maggior valore con la permuta della sua, che sia minore, per la dovuta egualità debba rifondere in denaro li scudi cinquecento: Sopra questi dunque può cadere l'Usura per l'anticipato, o posticipato pagamento, così nell'alte-[illegible] della quantità, che risultasse dall'anticipazione, o posticipazione,

ne, come ancora ne'frutti, o interessi, che tra tanto decorressero: Ed in questo caso entra in tutto, e per tutto lo stesso, che si è detto sopra del contratto della compra, e vendita, entrandovi a puntino le stesse ragioni; onde, per non ripetere il medesimo, dovrà bastare la relazione a quel che ivi si è detto.

2 Sopra questo contratto dunque di Permutazione cade l'ispezione, se vi sia Usura, o nò, quando quella segua nel denaro, overo in altra robba equivalente, nella quale possa cadere la stessa ragione del Mutuo vero, o interpretativo, con il lucro del creditore, e col danno del debitore per causa del tempo, overo della dilazione, conforme insegna la frequente, e cotidiana pratica della permuta, la quale anche nello stesso luogo tra presenti si faccia tra una sorte di moneta, e l'altra, che si dice il Cambio tra presenti, ancorchè ambedue le sorti di moneta corrano nel medesimo paese, ed intellettualmente abbiano lo stesso prezzo, o valore intrinseco, ma che per la qualità della materia, o veramente che (per maggior commodità) una sia più stimata dell'altra, sicchè vi sia trà loro una differenza di prezzo, e di valore estrinseco; Come (per esempio) occorre tra la moneta grossa, e la minuta, overo tra quella d'oro, o d'argento, e quella di rame: Attesocchè, sebbene legalmente tanto sono cento scudi quelli di rame, o di altra bassa materia, quanto quelli di oro, o di argento: Tuttavia cento scudi di rame (di fatto) valeranno meno; in maniera che, per ridurgli a cento scudi d'oro, o di argento, bisognerà rifondervene altri cinque, o diece, ò più, o meno, secondo la qualità de'paesi, e delle monete. Anzi corre la stessa diversità di prezzo ancora nelle monete della stessa materia. Come (per esempio) tra li scudi d'oro del peso, overo delle stampe vecchie, e quelli del peso, overo delle stampe nuove correnti vi è qualche differenza di quel valore, che si dice estrinseco; perchè tra negozianti per i Cambj nelle Fiere, e nelle Piazze si pratica una specie, e non l'altra, e questo prezzo maggiore si esplica col termine d'*aggio*; conforme più distintamente si discorre in questo medesimo libro nel titolo seguente de' Cambj.

Questa specie di Permutazione (per un'uso comune di parlare) è solita esplicarsi col termine, overo col vocabolo di *Cambio presente*, a differenza del Cambio da luogo a luogo, il quale si dice *letterario*: Ed in questa sorte di Permutazione può ben cadere il Mutuo implicito, o interpretativo, e per conseguenza l'Usura: Cioè avendo Tizio denaro di rame, o di altra bassa materia, lo presta a Sempronio con obbligo della restituzione della medesima somma, ma in diversa specie di moneta d'oro, o di argento: Overo che prestandosegli in argento, o in oro delle

stampe

stampe vecchie, la debba restituire in oro delle stampe nuove: Attesocchè sebbene in apparenza il Mutuo pare gratuito senza aumento alcuno di somma, restituendo cento per altri cento ricevuti; tuttavia vi è il guadagno notabile di quel che importa il suddetto prezzo estrinseco tra l' una moneta, e l' altra; lo che (secondo la diversità de' paesi) suol' importare il cinque, ed il sei, o sette, ed anche il diece per cento; sicchè essendo ciò solito seguire tra un breve spazio di tempo di uno, o due mesi, ne siegue un' Usura esorbitante a ragione quasi di cento per cento: E pure è una cosa, alla quale non si bada: Bensì che se in questo Cambio si desse la lesione, overo fraude, e l' inganno, che (per esempio) quel Bancherotto, in vece di dare scudi delle stampe nuove, gli desse delle vecchie, overo scudi scarsi, o falsi, entreranno bene li termini dell'ingiustizia, o della lesione, e della fraude, ma non dell'Usura. A

A
Si tratta ne disc. 1. e nel 27 de' Cambj.

3 La stessa Usura con titolo di Permutazione, o di Cambio si puol dare nell'altre robbe, nelle quali (per l' uso manuale) possa entrare parimente la ragione del Mutuo vero, o interpretativo: Come sono (per esempio) il grano, il vino, l' oglio, le merci, ed altre cose simili: Attesocchè l'Usurajo cambierà volontieri il grano vecchio, o bagnato, o in altro modo inferiore all' agricoltore, con obbligo di dargli altrettanta quantità di grano nuovo, e buono nella raccolta: E lo stesso nel Cambio, particolarmente delle merci, di lana, o di seta, nelle quali si scorge così notabile differenza tra quelle di maggior tempo, che volgarmente si dicono *stantive*, e le nuove; poichè sebbene (in ragione numerica) non vi è differenza, nè alterazione alcuna; tuttavia vi è il guadagno non solamente per la mutazione da una qualità all' altra, ma per il maggior prezzo; e per conseguenza vi entra chiaramente l' Usura, ogni volta che (particolarmente ne grani, o negli altri vittuali) il tempo non compensi questo comodo; cioè che il grano, o il vino, o altre vettovaglie nel tempo che si danno siano di tal prezzo, che (quantunque di qualche qualità inferiore) ragguaglino verisimilmente quel prezzo, il quale nella nuova

4 raccolta potranno valere le medesime vettovaglie (ancorchè più perfette, e di miglior qualità) secondo quell' eventualità, e verisimilitudine accennata di sopra circa il contratto della compra, e vendita.

L' altra sorte di Cambio è quella tra assenti da luogo a luogo, anche della stessa moneta, o pure di diversa: E questo (così da' Giuristi, come da' Morali vien chiamato Cambio litterario, però non cade sotto la materia dell' Usura; poichè sebbene è membro della stessa materia, tuttavia ha il suo titolo particolare, nel quale se ne tratta.

5 Si dà ancora un' altra specie di contratto, che volgarmente si dice Cambio maritimo, il quale si distingue in due specie: Una, cioè di Assecurazione di quel denaro, che per via di navigazione si deve

tra-

trasportare in lontani paesi, che (volgarmente in termini legali) si dice *pecunia traiettizia* : L'altro è quello, il quale legalmente si dice *nautico fenore*; cioè che sopra il pericolo, il quale si corre per la nave, e per le mercanzie in essa esistenti, si presta una certa somma di denaro col patto, che andando a male la nave, o le mercanzie, il creditore perda il capitale, e non seguendo il caso, se gli restituisca col guadagno di qualche somma notabile del vinti, e forse più per cento, secondo le diverse usanze de' luoghi, overo secondo la qualità del viaggio, e del suo maggiore, o minor pericolo.

B

Nel lib. 7. delle Alienazioni nelli dis. 47. e 48. e nel lib. 8. del Credito nelli disc. 106. con più seguenti, e nel disc. 3. di questo titolo.

La prima specie di contratto, il quale si faccia da un terzo, di sua natura non contiene Usura, ma più tosto un'assecurazione, o scommessa, per non verificarsi il requisito essenziale del Mutuo vero, o interpretativo, in maniera che vi possono solamente cadere quei dubbj, li quali per altri rispetti generalmente entrano in questi contratti di Assecurazione, o di Sponsioni, o di Scommesse, delle quali si tratta nella materia delle Alienazioni, e contratti proibiti, ed anco in quella del debito, e credito. B

6 Il dubbio dunque dell'Usura, il qual cade in questi contratti di Sponsioni, o di fortuna, entra solamente, quando tra li medesimi contraenti passa denaro, o altra robba manuale col patto di dovere restituire più di quello, che si riceve: Come (per esempio) la pratica insegna in quei contratti, li quali volgarmente si dicono *a moglie*; Cioè. Tizio dà cento scudi a Sempronio, per doverneli restituire ducento, o più, o meno a tempo che piglierà moglie, overo quando gli sopraverrà qualche dignità, o altra buona fortuna; in maniera che (non succedendo il caso) non sia tenuto a restituire cosa alcuna, ma guadagni quel che ha ricevuto; attesocchè questo contratto per senso più comune de Dottori viene stimato lecito: E quando anche per patti insoliti, o leciti venisse stimato illecito, ciò risulta da causa diversa da quella dell'Usura, ogni volta che non vi siano circostanze tali, le quali provino, che il contratto si sia così colorito per fraudare l'Usura. C

C

Nel dis. 36. di questo titolo.

7 Maggior sospetto puol cadere in quei contratti, li quali si dicono di Stocchi, o Barocchi, o Civanze, o con altri vocaboli (secondo l'uso de' paesi) soliti farsi da gente bisognosa, e per ordinario ruina, e dissipatrice con gli Usuraj, e con persone di poca coscienza, e di meno riputazione: Cioè che avendo Tizio bisogno (per esempio) di cento scudi in denaro alla mano, li piglia ad interesse, o imprestito da Sempronio, il quale non gli dà denaro, ma gli dà tanta robbaccia, che vaglia molto meno, overo parte in denaro contante, e parte in robbaccia valutata a

prezzo

prezzo alterato, che nello stesso tempo il ruino debitore la rivende ad altri a molto più basso prezzo, e spesse volte la compra il medesimo astuto, e fraudolento creditore: Poichè in questo caso puol dirsi chiaramente, che vi sia l'Usura per quel guadagno, che si fa del creditore per causa dell'imprestito, vendendo la robba più cara di quel che vaglia; conforme si è accennato di sopra, trattando dell'Usura, la quale entra nel contratto della ompra, e Vendita.

Quanto poi all'altro contratto, che si dice Cambio maritimo, il quale legalmente viene chiamato *nautico fenore*: Li sacri Canoni espressamente lo dannano, e con la loro disposizione camminano più

8 communemente li Canonisti: E sebbene alcuni Civilisti, e Teologi sono di contrario parere per la ragione dell'assunzione del pericolo, a segno che arrivano ad asserire, che nelli Canoni vi sia un errore di stampa; cioè, che vi manca la parola, overo la dizione negativa, il che opera un effetto totalmente opposto; mentre in vece di dire che non sia Usura, viene ad affermare il contrario, che sia.

Questa opinione però nel foro esterno non ha fondamento alcuno: Attesocchè (lasciando il luogo alla verità in ciò, che spetta al foro interno, nel quale più che nell'altro si deve deferire a' Teologi.) Per quel che si appartiene al foro esterno; in tanto si può sostenere questo contratto, in quanto che contenga una compagnia di negozio da farsi con la navigazione, overo con l'arte del pescare; cioè che uno metta la nave, e l'opera, e l'altro metta una certa somma di denaro per le mercanzie, overo per le reti, e per altri strumenti della navigazione, e per il mantenimento de' marinari, ed altro, con la dovuta comunione del bene, e del male: Ma che (per togliere le liti sopra la prova, e la liquidazione del guadagno, nel modo che di sopra si è accennato generalmente nel contratto della Società) si stabilisca d'accordo da principio una certa tassa, purchè sia verissimile, e proporzionata al negozio, del quale si tratta: Nella stessa maniera che di sotto in questo medesimo libro nel suo titolo particolare si discorre delle Compagnie d'offizio, che sono usate nella Corte di Roma; conforme si discorre nel Teatro, al quale (in occorrenza) si dovrà riccorrere, non essendo materia, che sia facilmente capace di una regola certa, e generale, per dipendere in gran parte dalle circostanze del fatto. D

D *Nel disc. 7. di questo titolo.*

Negli altri contratti di Sponsioni, li quali hanno diverse forme, e diversi vocaboli, di Lotti, o di Beneficiate, o di Scommesse, o di comprare da' pescatori quel che porterà la tirata della rete, o

9 da' cacciatori quel che porterà la caccia di quel giorno, con casi simili, ne' quali si compra, e si vende l'incertezza della fortuna,

E o il caſo, non entra l'Uſura, ma vi poſſono bene entrare la leſione, e l'inganno, e gli altri riſpetti, che li rendono illeciti: Eccetto ſe vi correſſe denaro contante, per l'anticipazione del quale quegli, che lo dà, riportaſſe qualche vantaggio insolito in danno, e pregiudizio di colui, che lo riceve: in maniera che in queſto modo vi foſſe il Mutuo implicito ò l'interpretativo, il quale produce l'Uſura. E

Nel diſc. 36. di queſto titolo, e nelli diſc. 47. e 48. delle Alienazioni, e contratti proibiti nel lib. 7.

CAPITOLO NONO.

Dell' Usura, la quale cade nel Deposito: E particolarmente in quello, che si faccia con li Banchi, o Monti, i quali diano qualche recognizione a colui, il il quale tenga ivi depositato il suo denaro.

SOMMARIO.

1 *Non si dà Usura nel Deposito regolare.*
2 *Se si dia nel Deposito irregolare; come; e quando.*

CAP. IX.

1 IL Deposito è di due sorti: Uno, il quale si dice regolare, e proprio, che consiste quando il denaro si dia in potere del depositario in una sacoccia sigillata, overo in una cassa serrata, sicchè il depositario non ne possa aver' uso alcuno, ma faccia solamente figura di un semplice custode: Ed in questo caso non entra sospetto alcuno d' Usura, mentre non si dà Mutuo nè vero, nè interpretativo, il quale consiste nell' uso del denaro.

Di questa distinzione nel libro 7. de Credito, e del Debito nelli discorsi 25. e 68.

L' altra specie del Deposito irregolare, ed improprio è di quello, il quale più comunement si pratica, e si verifica, quando si 2 dia il denaro come quantità al depositario, il quale lo confonda col denaro proprio, ed anche d' altri depositi simili, dando solamente credito al deponente della quantità. A

In questa sorte di Deposito irregolare cade alle volte il dubbio dell' Usura, per l' uso, il quale si ha in alcuni paesi, che il banco, o altro depositario (in riguardo che si vale del denaro) suole corrispondere al deponente qualche interesse, o ricognizione; perloche cade il dubbio, se ciò si possa fare, o nò; attesocchè pare che vi sia il Mutuo implicito, e che quella ricognizione si dia per l' uso del denaro in riguardo della dilazione.

Ed ancorchè in stretti, e rigorosi termini di ragione questo dubbio abbia qualche fondamento: Tuttavia quando si tratta di

 que'

que' banchi pubblici, li quali particolarmente si tengono da luoghi Pii, o di altri, ne' quali entri la medesima ragione; cioè, che non sia considerabile la malizia del creditore, la qual è solita esplicarsi col termine di callidità, nè la soffocazione del debitore, ma che sia un'uso comune, e che ciò si faccia pubblicamente con buona fede; in tal caso si crede probabile, che si debba sostenere; mentre, in effetto, questo lucro non nasce dalla necessità del Mutuo, ma che sia più tosto una ricognizione di verità, e di buona fede come per un'implicita compagnia: Cioè, che valendosi il banco di quel denaro in alcuni impieghi di maggior utile, ne dia quella parte al padrone del denaro, ritenendosi per se quel di più, come sua porzione della fatica; nella maniera che si è discorso di sopra, in occasione del contratto della Compagnia.

E sebbene vi è la considerazione, che il deponente non corre il pericolo; nulladimeno in questi banchi grandi, e molto più in quelli de' luoghi Pii maneggiati con somma diligenza da molti amministratori, questo pericolo è molto raro, e poco considerabile: Maggiormente che (come si è detto) pare vi sia l'uso comune, e che ciò si faccia pubblicamente, e con buona fede.

Che però la difficoltà, la quale da' Giuristi, e da' Morali si fa sopra questo contratto, e che deriva dalla ragione, che quelle Usure, le quali nel Deposito sono permesse dalla legge Civile, siano corrette dalla legge Canonica; cammina bene nelle persone particolari, tra le quali si finga questo titolo di Deposito per fraudare l'Usure, attesocchè non siano pubblici banchieri, nè il loro mestiere consista in ricevere li Depositi; ma non in questi banchi, li quali fanno tal professione: E questa circostanza, che il depositario dia qualche interesse al deponente, riguarda solamente la materia del privilegio del Deposito, del che si tratta nella materia del Credito, e del Debito, e non in questa dell'Usura: Facendo ancora a questo proposito della differenza delle persone private, e de' luoghi Pii, o de' banchi pubblici quelle cose, che si discorrono nel capitolo seguente.

CA-

CAPITOLO DECIMO.

Dell'Usura, la quale si dà nel Pegno, per il godimento de'frutti della cosa impegnata: E del Patto Commissorio: Ed anche se sia lecito quell'emolumento, il qual'è solito pigliarsi dalli Monti della Pietà per gl'imprestiti, che si fanno sopra i Pegni.

SOMMARIO.

1 *Il creditore non fa suoi li frutti del Pegno, e della differenza in ciò tra la legge Civile, e Canonica.*
2 *Quando l'effetto sia lo stesso a benefizio del creditore per l'interesse.*
3 *Donde ciò nasca.*
4 *Quali frutti si debbano restituire, o imputare del Pegno.*
5 *E del Pegno pretorio.*
6 *In quali casi il creditore faccia suoi li frutti del Pegno nella dote, e nel feudo.*
7 *E quando il Pegno sia equivalente al credito; il che si dichiara.*
8 *Dell'Anticresi, o contratto a godere.*
9 *Se la delizia, o altra comodità sia frutto.*
10 *Del Patto Commissorio.*
11 *Dell'interesse che si paga per l'imprestito al Monte della Pietà.*
12 *Nella materia Usuraria non s'attende l'utile del debitore, ma l'interesse del creditore.*

CAP. X.

1 On solamente per disposizione della legge Canonica, ma ancora per quella della legge Civile, il creditor non puol far suoi li frutti del Pegno, spettando questi al debitore per la ragione, che li frutti sono seguela del dominio; e però devono spettare a colui, il quale sia il padrone della robba: E per conseguenza, che pigliandoli, vadano imputati nel debito. A

A *Nel disc. 9. di questo titolo.*

La differenza poi tra la legge Civile, e la Canonica consiste in due cose: Una cioè, che secondo la legge Civile si può stabilire per patto, che il creditore fra tanto faccia i frutti suoi, quando non sia-

no così eccedenti, che possa in questo modo esigere un'Usura esorbitante, la quale ne meno sia permessa dalla legge Civile, il che viene proibito dalla legge Canonica, per la disposizione della quale li patti, e le convenzioni delle Parti non si devono avere in considerazione alcuna.

E l'altra, che quando anche non vi concorra tal patto, la legge Civile concede al creditore per una certa equità un moderato interesse del suo denaro, il quale si sconputa con i frutti, sicchè a benefizio del debitore resta quel di più; con questo svantaggio però del creditore, che se li frutti sono più degl' interessi, sarà tenuto restituire, overo imputare quel di più, ma se saranno meno, non puol domandare il supplemento.

Ciò parimente resta corretto dalla legge Canonica, la quale non permette, che per il denaro si possa pigliare utile alcuno, quando non vi concorra la ragione del lucro cessante, overo del danno emergente: Che però tutti li frutti vanno a benefizio del debitore, onde pigliandosi dal creditore, anderanno imputati nella sorte, non ostante qualsivoglia patto.

E ben vero, che in quei paesi, nelli quali (conforme si è discorso di sopra in proposito dell'Interesse del lucro cessante) si tiene l'opinione, che basta la mora regolare, overo l'irregolare, senza la necessità della prova speciale degli altri requisiti, come stimati notorj; in tal caso, pare che la proibizione della legge Canonica resti annichilata, e che si cammini con li termini della legge Civile.

Perocchè molti Dottori di quei paesi, nelli quali si cammina con questa opinione, adoprano li termini, e le autorità della detta legge Civile, il che contiene un'equivoco troppo evidente, e degno di disprezzo: Attesocchè oggidì non si dà Usura, o Interesse per la sola disposizione della legge Civile, ma solamente potendosi il requisito della mora supplire con la convenzione, per la quale il debitore si dichiari moroso, ed avendosi gli altri requisiti per provati come notorj; da ciò viene a risultarne lo stesso effetto, che seguirebbe dall'accennata disposizione della legge Civile; cioè, che li frutti corrano a beneficio del debitore, e che all'incontro al creditore si debba l'interesse del suo denaro: In quella maniera che si è accennato, nella materia de' Feudi, praticarsi nel Regno di Napoli, quando si venda un feudo senza l'assenso Regio, il qual sia validamente spedito, e che poi si revochi l'alienazione: Ma sempre ciò sarà in regola di quell' interesse, il qual'è approvato dalla legge Canonica, sicchè l'uso, e la convenzione non fanno altro, che supplire il requisito della mora, e fare che la prova si abbia per fatta, come di cosa notoria. B

B *Nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 31.*

Quando

Quando poi si dovrà camminare con l'altra opinione più rigorosa, e ne' puri termini della legge Canonica, in maniera che la 4 convenzione delle Parti non sia di operazione alcuna, quando l' interesse non venga specialmente giustificato con li suoi requisiti: Allora, ancorchè la regola generale sia contro il creditore, cioè, che sia tenuto restituire, o imputare tutti i frutti, non solamente 5 avuti, ma anche quelli, che si sarebbono potuti avere, quando si tratti di Pegno convenzionale (attesocchè nel giudiziario, il quale da' Giuristi si dice *pretorio*, è tenuto alli percetti solamente, conforme si dice nella materia del Credito) Tuttavia vi so- 6 no alcuni casi, ne' quali il creditore fa li frutti suoi, come particolarmente ha questo privilegio il marito nel Pegno, che se gli sia dato per il credito dotale, secondo si discorre nella materia della Dote: Ed anche si verifica nel Feudo, nel quale pare che per una certa somiglianza vi cada la stessa ragione; cioè che come questi frutti si danno al marito in riguardo de' pesi, che porta del matrimonio, così si diano al possessore del Feudo dato in Pegno per il governo, e per l'amministrazione del Feudo, in maniera che non si puol dire un mero lucro.

La pratica moderna, per una certa equità ragionevole, ha in- 7 trodotto, che quando il valore del Pegno sia proporzionato al credito, e molto più quando sia inferiore, e che vi concorra il silenzio di più anni, in tal caso non entri la detta regola: Non già, che per tal'effetto debba il creditore, facendo figura di tale, far questo guadagno per un credito quantitativo di sua natura infruttifero, ma per una diversa ragione; cioè che si presume un occulto, overo un'implicito contratto di dazione in soluto: Bensì che questa si dirà una presunzione semplice, la quale si toglie con la prova contraria; e nel qual caso, ancorchè il Pegno sia di minor valore di quel che sia il credito, non per ciò potrà il creditore pretendere di guadagnare i frutti; mentre sarebbe cavare il guadagno dal Mutuo per causa della dilazione senza giusto titolo, e senza stare soggetto al pericolo del caso, che potesse occorrere nel Pegno; sicchè la forza consiste nella presunta dazione in soluto. C

C *Nel disc.* 10. *di questo titolo.*

8 Eccetto se si fosse fatto il contratto accennato di sopra nel capitolo quarto, il quale da Giuristi si dice Anticresi, e volgarmente si dice a godere, quando però abbia li suoi requisiti, che lo rendano lecito, conforme ivi si è accennato.

Anzi se il creditore non pigliasse frutto alcuno del Pegno da 9 metterselo in borsa, ma ne cavasse il commodo della propria abitazione, overo quello della delizia: In tal caso sarà tenuto a tutto quel frutto, che si sarebbe possuto avere mediante l'affitto, che si

potea fare, mentre altrimente sarebbe un fraudar l' Usure: Non però quando (senza che ne risulti danno alcuno al debitore) il possesso del pegno porti qualche delizia, o altra soddisfazione al creditore, in maniera che non si offenda la giustizia, nè si possa dire, che il debitore per la soffocazione del Mutuo abbia patito qualche danno: Ed in somma il tutto va inteso con la dovuta discrezione, avendo riguardo alla ragione, overo al fine della legge, e non alla rigorosa formalità delle parole.

Cade anche in questo proposito del Pegno la questione circa il Patto Commissorio; cioè che si dia il Pegno al creditore col Patto, che non pagando il debito tra certo tempo, overo sotto qualche altra condizione, quello diventi di dominio del creditore in modo, che non si possa più redimere.

10

Sopra di ciò i Giuristi vi s' intricano con gran varietà d' opinioni: O pure, fermando la regola sopra l' invalidità di questo Patto, vi danno molte limitazioni, e particolarmente a favore della dote, ed in altri casi: Si crede però più vero, che tutte le distinzioni, overo le limitazioni, che vi si danno, provengano dalla solita simplicità di quei Giuristi, li quali camminano con alcune antiche tradizioni; mentre nella materia Usuraria non si dà privilegio alcuno, il quale resulti dalla legge positiva, ma solamente si attende quella causa, la quale provenga dalla ragione, overo dall' equità naturale.

Che però, indifferentemente, per qualsivoglia credito del quale si tratti, la determinazione sopra la validità, o invalidità di questo Patto dipende dalla giustizia, o ingiustizia del contratto: Cioè, se il Patto sia che il creditore acquisti il Pegno per il prezzo giusto, ed in tal caso il Patto vaglia, mentre non pregiudica al debitore, al quale si dà in tal modo un certo stimolo: Ma se sia per prezzo minore, ed ingiusto, allora non vaglia, essendochè in tal maniera quel di più importasse il giusto valore sarà il guadagno, nel quale consiste l'Usura; conforme più distintamente si discorre nel Teatro. D

D *Nel disc. 8. di questo titolo.*

In proposito del Pegno, che da quello non si possa prendere utile alcuno dal creditore (Costumandosi per alcuni Monti di Pietà, li quali si sono eretti per esercitare l' opere caritative di sovvenire in tempi di bisogni la povertà con gl' imprestiti sopra Pegni, di farsi pagare qualche poca ricognizione di uno, o due per cento l' anno) si affaticano molto li Scrittori, e particolarmente i Morali nel disputare, se ciò si possa fare, credendo alcuni, che quella recognizione, ancorchè picciola, sia Usuraria, non dandosi nell' Usure parvità di materia.

11

E sebbene alcuni, i quali vogliono sostenerlo, ne assegnano la ragio-

ragione del grand' utile, particolarmente nel bisogno di lavorare i campi, ed i terreni, se ne cava dalli contadini, e da altri del popolo minuto: Nondimeno questa non è buona ragione; attesocchè nella materia Usuraria non si attende la persona del debitore, ma quella del creditore, overo del mutuante, al quale viene proi-12 bito di cavare dal denaro, come da cosa sterile, frutto, o utile alcuno per ragione del tempo; in maniera che se dal denaro, il quale con il contratto del Mutuo per Tizio s'impresta a Sempronio, questi ne cava un utile notabile, non per ciò (supposto che continui il contratto del Mutuo) può quegli pretendere cosa alcuna per obbligo: E

E *Nel disc. 4. e 12. ed in altri di questo titolo frequentemente.*

Tuttavia la più vera opinione comprovata dall'uso comune cammina in contrario: Cioè, che sia cosa lecita, quando la recognizione sia poca, e proporzionata alle spese de' ministri, ed all'altre, che bisognano per il mantenimento del Monte, avendo anche riguardo a potere in tal modo compensare il danno, che suole occorrere nella perdita, overo nella deteriorazione de' Pegni, o pure nel fallimento d'alcuni debitori; acciò con quel poco avanzo; oltre le spese, si vada mantenendo il fondo, overo il capitale del Monte, sicchè l' opera non manchi: Che però non si riceve la recognizione principalmente per il lucro, ma per il suddetto giusto, e ragionevole fine di rinfrancare il danno che si patisce, o per riparare in questo modo a quello alla giornata puol occorrere di danno, che per altro destruggesse l'opera.

CA-

CAPITOLO UNDECIMO.

Dell' Usure, le quali si danno nelle donazioni, e nelli legati, e nell'altre ultime volontà.

SOMMARIO.

1 *Per qual' causa si dia l'Usura anche nelle donazioni, e nelli legati.*
2 *Si distingue quando nel legato entri l'Usura.*
3 *Dove si pratichi la distinzione.*
4 *Degl'interessi delli legati pii.*

CAP. XI.

1 ANcorchè (conforme nel principio, ed in altre parti più volte si è accennato) l'Usura ricerchi per suo essenziale, e necessario requisito il Mutuo, senza il quale non si dà; onde a prima faccia pare improprio il dire, che nelle donazioni, overo nelli legati, ed in altre ultime volontà vi entri l'Usura: Tuttavia si puol dire lo stesso, che si è detto negli altri contratti; cioè, che sebbene nel vocabolo, overo nell' apparenza l'atto importa una cosa, nondimeno le circostanze alterative corrompono la natura di quell' atto, o contratto, e lo convertono nel contratto del Mutuo, il quale a tale effetto si dice implicito, overo interpretativo, sicchè parimente ciò cade nelle donazioni, e nelli legati, ed in altre ultime volontà, e disposizioni, cadendovi la stessa ragione.

2 Che però, se un testatore, o un'altro disponente ordina al suo erede, overo ad un'altro, il quale abbia causa da lui, che debba pagare ad alcuno per via di legato, o con altro titolo una certa somma, e fra tanto che non paga, debba corrispondere una certa Usura, o Interesse a tanto per cento: In tal caso entra la distinzione che, se il legatario, overo il donatario, o altri, al quale si deve fare il pagamento, può a suo arbitrio chiedere la sorte principale, non gli siano dovuti gl'interessi, ancorchè si siano ordinati dal donatore, overo dal testatore; a tal segno che, de fatto fossero pagati, devono essere restituiti, overo scomputati

nella

nella sorte principale, non potendo un testatore, ed ogn' altro disponente render lecite l'Usure: Ma se il legatario, o altri, a favore del quale si sia disposto, fosse in tanto proibito di chiedere la sorte, allora sia lecita la disposizione: Per quella ragione, che s'intende fatto il legato di quest'interessi per ciascun' anno principalmente, ed independentemente dal capitale, come di un' annua prestazione redimibile ad arbitrio dell' erede. A

A. *Nel disc. 29. di questo titolo, e ne' seguenti.*

3 Questa è la distinzione, overo la teorica generale ricevuta particolarmente dalla Corte Romana, nella quale, ed in altri Tribunali, i quali da essa dipendono, si cammina in ciò con qualche rigore forse indiscreto.

In altre Parti però questo rigore mai si sente in pratica, per la ragione più volte assegnata; cioè, che ivi si debba l' interesse subito che si dia la mora regolare, o irregolare, senza la prova degli altri requisiti: Perocchè, conforme ciò si puole indurre per patto, molto più per ultima volontà, o per altra disposizione, essendovi minor sospetto. B

B. *Nelli stessi luoghi.*

4 E quindi nasce, che nelli legati pii si danno subito gl'interessi, o almeno (secondo un'opinione) doppo sei mesi, o (secondo l' altra) doppo scorso un anno senz' altra interpellazione, per la mora irregolare, la quale per disposizione della legge si contrae a favore della Chiesa, overo della causa pia, nella stessa maniera che nel capitolo seguente si dice delli pupilli, e di altri in ciò privilegiati.

Però la suddetta Corte di Roma, la quale cammina con l'opinione rigorosa, ciò non ammette, se non in caso che per ordine del testatore, overo per la qualità dell' opera necessariamente si dovesse fare l' investimento in beni stabili, overo in altri effetti fruttiferi: Come (per esempio) quando fosse un legato con peso di messe perpetue, o con altro peso simile di maritaggi, o sussidj dotali di povere Zitelle: Attesocchè (conforme altre volte si è accennato) la Chiesa, overo la causa pia non è privilegiata in materia dell' Usura; mentre la legge Canonica ha tolto anche le Usure pupillari date dalla legge Civile, quando non vi concorra la ragione dell'interesse del danno emergente, o del lucro cessante, con li suoi dovuti termini; sicchè il privilegio consiste solamente nella mora irregolare, ma non negli altri requisiti, li quali si devono verificare. C

C. *Nelli stessi luoghi.*

CAPITOLO DUODECIMO.

Dell' Usure, le quali siano dovute alli pupilli, e ad altri, li quali vivano forzosamente, e per ordine della legge sotto l'altrui amministrazione.

SOMMARIO.

1 *La legge Civile concede l'Usure pupillari.*
2 *La legge Canonica le nega.*
3 *Che cosa opera la qualità pupillare, o simile.*
4 *Degl'Interessi, a quali sia tenuto il tutore, o altro amministratore legale.*

CAP. XII.

A legge Civile generalmente a benefizio de' pupilli concede il corso dell'Usure contro i loro debitori: 1 Ed a somiglianza di questi i Dottori lo stendono anche alle Chiese, ed a i luoghi Pii: E generalmente a coloro, li quali non possono fare il fatto loro per se stessi, sicchè sono costretti di vivere sotto l'amministrazione d'altri, la quale però si dice legale, e ne-2 cessaria: Come sono i pazzi, e li fatui, ed altri simili.

Questa disposizione della legge Civile, la quale concede l'Usura, come per una specie di privilegio (secondo la più vera, e la più comune opinione) è stata corretta dalla legge Canonica, per quella chiara, e convincente ragione, che essendo l'Usura intrinsecamente mala, e proibita per la legge Divina, non può la legge positiva, e particolarmente la laicale canonizzarla; mentre anche al Papa, ed alla sua legge Canonica ciò non si permette, ma solamente se gli concede di dichiarare, overo d'interpretare, quando sia Usura, o nò.

La qualità pupillare dunque, o altra simile in questo propo-3 sito privilegiata consiste nella mora, che s'induce dalla legge ne' suoi

ſuoi debitori, ſenza l'interpellazione, o altro requiſito, il quale ſia neceſſario nelli non privilegiati, perocchè ſi dice mora irregolare, cioè privilegiativa, ed introdotta dalla legge: Che però in quelle Parti, nelle quali ſi vive con la più volte accennata opinione più larga, ſopra la notorietà degli altri requiſiti dell'Intereſſe del lucro ceſſante, o del danno emergente, (conforme altre volte ſi è detto) l'effetto è lo ſteſſo; poichè non ſi dovranno l'Uſure pupillari, o ſimili, come ſemplici Uſure, ma bensì come Intereſſe, il quale non ſi nega dalla legge Canonica: ſicchè la difficoltà ſi reſtringe a quei paeſi, nelli quali ſi tenga l'opinione più rigoroſa ſopra la prova ſpeciale delli requiſiti, in maniera che la ſola mora non baſti.

Tuttavia, tenendo anche queſta opinione rigoroſa, entra la diſtinzione tra li tutori, e gli altri amminiſtratori legali, e li debitori terzi, overo eſtranei, li quali non abbiano il peſo dell'amminiſtrazione del creditore: Atteſocchè, quando ſi tratta di tutore, o di altro amminiſtratore legale, allora ſenz'altra prova corre contro di lui l'Intereſſe del denaro del pupillo, o di altra ſimile perſona, che in ſua mano ſi ſia tenuto ozioſo: Non già in ragione di Uſura, o d'Intereſſe, come a debitore; ma in ragione di danni, e d'intereſſi per non aver fatto bene l'offizio ſuo nell'inveſtire (com'era tenuto) il denaro in compra de' beni ſtabili, o di altri effetti fruttiferi, nella ſteſſa maniera che ſi è detto di ſopra dell'Intereſſe dovuto dal mandatario, il quale aſſuma in ſe il mandato, ed il peſo d'inveſtire il denaro del mandante: Quando però il tutore, o altro amminiſtratore non abbia giuſta cauſa di ſcuſa; cioè che abbia ſoddisfatto al ſuo offizio con le diligenze, ma che non vi ſia ſtata buona, e ſicura occaſione dell'impiego: Che però non entrano li termini dell'Uſura, ma li termini generali della tutela, e della cura, li quali per l'identità della ragione ſi ſtendono a gli altri amminiſtratori, ogni volta che vi entri la ſteſſa ragione. A

A *Di ciò ſi tratta nelli diſc. 13. 15. e 29. di queſto titolo, e nel diſc. 6. nel tit. de' Tutori nel libro 7.*

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Delli Frutti de' Frutti, e degl' Intereſſi degl' Intereſſi.

S O M M A R I O.

1 *Non ſi danno li Frutti de' Frutti.*
2 *Si danno ne' cenſi; quando; e per qual ragione.*
3 *Anche dal terzo; e come.*
4 *Si devono per cauſa del mandatto.*
5 *De' Multiplichi.*
6 *Delli Recambj.*

C A P. XIII

1 QUanto alli Frutti de' Frutti, overo all' Intereſſe degl' Intereſſi: Ancorchè non manchino de Dottori, li quali tengono, che ſiano dovuti: Tuttavia la più vera, e la più comunemente ricevuta opinione ſta in contrario; cioè che queſta ſuperfetazione, che da' Giuriſti ſi dice anatociſmo, ſia dannata.

Si danno però de' caſi, ne' quali lecitamente ſi verifichi tal ſuperfetazione, e particolarmente (ſecondo un'opinione ricevuta in alcune Parti, nelle quali ſi vive con l'opinione larga) di dare l'intereſſe con la ſola mora ſenz'altro requiſito; cioè quando ſi 2 tratta di Frutti di cenſi, per la ragione, ch'eſſendo morto, ed irrepetibile il capitale, però li frutti ſi dicono di avere piuttoſto natura di ſorte principale, che di Uſure; ſicchè, quando non oſti il difetto della forma della Bolla di Pio V., ſi poſſono anche convertire in capitale, e crearne un nuovo cenſo; conforme ſi diſcorre di ſotto nel ſuo titolo de' Cenſi. A

A *Nelli diſc. 17. e 20. d' queſto titolo, e nel diſ. 2. del titolo Cenſi.*

L'altro caſo è, quando non ſi tratti col debitore, ma col terzo, in nome del quale ſi ſiano eſatti dal debitore li Frutti, overo l'Uſure, come ſono, il Tutore, il Curatore, e'l Procuratore, il compagno, ed altri amminiſtratori; eſſendochè, a riſpetto loro, tutto

tutto l'esatto dal terzo si stima capitale; onde non entra la distinzione del principale, e dell'accessorio: E lo stesso cammina nel Fideiussore, il quale paga per il principal debitore; mentre tutto quel che paga, o sia per sorte, o sia per frutti, quanto a lui, si dice sorte.

4 Ed anche nel medesimo principal debitore si dà il caso di questa superfetazione: Non già in regola, o ragione di debitore, ma in ragione di mandatario, e di danni, ed Interessi, per non avere adempito il mandato, il quale dal debitore si sia assunto d'investire anno per anno, overo in altri tempi stabiliti, in effetti fruttiferi, li frutti de' quali saranno da lui dovuti conforme anderanno maturando: Conforme particolarmente la pratica insegna nelli Multiplichi, li quali si devono fare; attesocchè molte volte (con imprudenza però troppo grande) se ne assume il peso da medesimi debitori, con la trascuraggine del quale un pericolo debito è atto a spiantare totalmente una casa. B

5

B
Nelli disc. 8. e più seguēti nel titolo do' Cambi e nel dis. 161 nel lib. 6. della Dote, e ne' lurghi di sopra.

6 Si dà anco una specie di superfetazione nelli Recambj; cioè che li cambj decorsi si mettono in capitale, ma ciò nasce per diversa ragione; conforme si discorre di sotto nel titolo seguente de' Cambj.

CA-

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Della prova dell'esazione dell' Usure; e se queste vadano imputate subito nel capitale, overo vadano repetite: E della differenza, che si considera tra l'un modo, e l'altro.

SOMMARIO.

1 *Che vi sia necessaria la prova rigorosa dell' indebito volontario.*
2 *Non è ricevuta nella Corte Romana quest' opinione.*
3 *Che basti la prova leggiera.*
4 *Dell' opinione distinguente.*
5 *Il pagamento dell' Usure non si dice volontario.*
6 *Come si debba camminare in ciò.*

C A P. XIV.

1 Ue opinioni con qualche varietà vi sono in questo punto della prova; mentre alcuni credono, che trattandosi di una repetizione d'indebito volontariamente pagato, vi sia necessaria quell'esatta, e concludente prova, la quale generalmente è necessaria per la repetizione dell' indebito volontario, con l'esclusione della contraria possibilità, nella maniera che si discorre nel libro ottavo, nel quale si parla generalmente della materia del Debito, e del Credito.

Che però dandosi molti casi, nelli quali per ragione di interesse di lucro cessante, o di danno emergente, o per altro rispetto queste Usure siano lecite, e dovute, se ne inferisce, che sia tenuto il debitore, il quale vuole scomputare, o ripetere il pagato, a fare questa prova negativa, la quale moralmente ha dell' impossibile.

2 Questa opinione però nella Corte di Roma, ed in altri Tribunali del Mondo Cattolico, nelli quali si vive con le buone, e con le più vere opinioni de'Canonisti, e secondo li veri sensi de sacri Canoni, non è ricevuta: E ciò con molta ragione; attesocchè sarebbe in tal modo un canonizzare l'Usura, e renderla sempre lecita, se non direttamente, almeno indirettamente per l'impossibiltà, o almeno per la gran difficoltà della prova.

Anzi

Anzi che essendo per lo più questa materia di prova difficile, stante che gli Usurarj, così per timore delle pene criminali, come
3 anche per l'obbligo di restituire, o d'imputare l'esatto, sogliono essere amici delle tenebre, e delle occultazioni, devono bastare le prove imperfette, e presunte.

Che però altri, e particolarmente la Rota Romana, sogliono
4 camminare con una distinzione. O l'Usura indebitamente pagata si allega dal debitore per via d'eccezione, e d'imputazione, quando sia molestato per il debito in sorte principale: Ed in tal caso cammina quest'ultima opinione della prova più benigna a benefizio del debitore. Overo, avendo già pagato, o scomputato il debito, venga il debitore per via d'azione dimandando, e ripetendo l'indebito, ed allora debba provarlo concludentemente, e si debba camminare con qualche rigore nella prova. E di ciò se ne assegna una ragione, la quale ha molto del probabile; cioè che quando quegli, il quale è ancora debitore, paga l'Usure, si presume dalla legge, che non paghi volontariamente l'indebito, ma che
5 sapendo di poter essere forzato al pagamento del debito, per sfuggire questa forza, e per non irritare il creditore, che a ciò l'astringa, va pagando la sorte principale così minutamente per maggior comodità sotto nome di frutti: che però non si verifica il pagamento dell'indebito volontario, col presupposto del quale cammina il suddetto rigore della prova: Ma questa ragione non entra quando già il debito si sia pagato, o scomputato. A

A *Nelli disc. 12. e 17. di questo titolo.*

Bensì che, sebbene l'opinione favorevole al debitore, overo quella, la quale distingue come sopra nel più vero senso de'sacri
6 Canoni, e degli antichi Canonisti merita di essere stimata la più probabile: Tuttavia, conforme si crede un'errore il voler tenere così semplicemente, e con tanta larghezza la prima opinione, così ancora si crede errore, overo troppo indiscreto rigore il praticare semplicemente, ed in ogni caso la seconda: Credendosi più probabile, che la materia debba essere regolata dalle circostanze del fatto, e con quell'equità, ed epicheja, o respettivamente rigore, che porti la buona, o respettivamente la mala fede del creditore, acciò non si dia il caso, che in vece di provedere, che gli debitori non siano ingannati, ed oppressi da' creditori, ne risulti, che questi siano ingannati, e fraudati da i debitori, li quali in tal modo maliziosamente ingannino la povera gente, estorquendogli di mano quel denaro, che impiegherebbono in compra di beni fruttiferi, overo in industrie per vivere con l'entrate, o con gl'utili, conservando il capitale; mentre così non volendo, nè pensandovi, vengono a trovarsi spogliati de'loro be-

ni, e de' capitali, con que' minuti pagamenti, che alla giornata ſi fanno, e ſi conſumano, col preſuppoſto, che ſiano frutti. Si conchiude però che l'uno, e l'altro eſtremo ſia vizioſo, e che pizzica del giudaiſmo; nell'intendere cioè le leggi, e le dottrine nella ſola lettera, applicandole indifferentemente ad ogni caſo; eſſendochè ciò ſi deve praticare con la dovuta diſcrezione, avendo principalmente riguardo alla buona, o mala fede, ed al fine, overo alla ragione, alla quale la legge ſia appoggiata, e non camminare con le ſole generalità, overo alla giudaica con lo ſtare tutto ſu la ſola lettera, overo ſu la nuda formalità delle coſe.

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Delle pene degli Usuraj. E qual sia il Giudice competente dell'Usure; overo del castigo degli Usuraj.

S O M M A R I O.

1 *Circa gli Usuraj manifesti; se oggidì si diano.*
2 *Dell'altre pene degli Usuraj anche non manifesti.*
3 e 4 *Della prova dell'Usura.*
5 *Della competenza del foro in questa materia.*
6 *Delli beni degli Usuraj.*

C A P. XV.

1 IN questo proposito delle pene, così li Giuristi, come li Morali molto si diffondono, anzi s'intricano, e particolarmente sopra la qualità dell'essere Usurajo manifesto, per la diversità delle pene, così spirituali, come temporali, le quali molto più gravi sono imposte agli usuraj manifesti, che agli altri, li quali, ancorchè siano rei di questo delitto, non abbiano tal qualità.

Ma oggidì, per quel che almeno ne insegna la pratica comune della nostra Italia, tali questioni restano ideali per il foro esterno, mentre parte per Constituzioni Appostoliche di Sommi Pontefici, e parte con leggi, ed editi de' Principi secolari, in ogni Principato tra Cattolici pare che si sia estirpato quell'uso pubblico: il quale tra Cristiani si permetteva, o si tolerava in quei tempi, de' quali parlano li sacri Canoni, ed anche gli antichi Canonisti, e Teologi: Poichè, sebbene oggidì vi è ancora l'uso de'negozianti privati, e di mercanti di ragione, e di banchieri pubblici, li quali a molti effetti sono rassomigliati da scrittori a quelli antichi argentarj, o nummularj, dalli quali ne tempi della Repubblica, o dell'Imperio Romano si esercitava pubblicamente l'esercizio dell'Usurajo: Nondimeno questa professione oggi si esercita pubblicamente, e si permente nel giro de' Cambj, ed in altre negoziazioni, e mercanzie lecite; in maniera che quelle gravi pene di scommunica, e d'infamia, o di privazione d'offizi, di benefizj, e di dignità, come anche de'sacramenti, e dell'ecclesiastica sepoltura, e della fazione de'testamenti, con altre, le quali per i Canonisti, e per i Morali si sono raccolta da

noni, e Concilj, pare che siano bandite dall'uso, per non darsi facilmente la verificazione di tal pubblicità: Tuttavia quando si desse il caso, e che se ne avesse la verificazione, non cesseranno le pene suddette, le quali restano in piede; ma per esser casi molto rari, in occorrenza converrà ricorrere alli professori, a' quali si renderà facile il vederlo appresso coloro; che trattando di questa materia Usuraria con fatica, e diligenza hanno cercato di conciliare alcune opinioni contrarie, e provare quando veramente si debba dire un'Usurajo manifesto, o nò: Attesocchè, dipendendo ciò da molte distinzioni, e circostanze, non si rende facile il poterlo moralizzare per la capacità de' non professori senza nojose digressioni, maggiormente per trattarsi in materia poco praticabile.

Quanto poi alle pene, le quali generalmente sono imposte per questo delitto dell' Usura, comunque sia commessa, ed ancorchè non si verifichi la suddetta qualità d'Usurajo manifesto: Non può darvisi una regola generale applicabile ad ogni caso, e ad ogni luogo; poichè forse in ogni Principato sopra di ciò vi sono le sue leggi particolari, le quali anche sogliono riguardare il modo della prova: Come particolarmente sono nel Regno di Napoli, che all' effetto ancora del gastigo per la prova concludente (contro le regole della ragion comune) bastano tre testimonj singolari, li quali parlino del fatto, e dell'interesse proprio, cioè che loro abbiano pagato l'Usure, che però quei Criminalisti sopra di ciò si diffondono molto.

Ma quando (cessando le leggi particolari) convenga trattare la materia per termini generali della legge comune; non si trova sopra ciò stabilita una pena certa, mentre (conforme si è accennato di sopra) quelle, le quali sono espressamente indotte dall'una, e dall'altra legge, Canonica, e Civile, riguardano il caso dell'Usurajo manifesto: Perocchè (non dubitandosi che questo sia delitto) vi dovrà entrare quella pena straordinaria, la quale generalmente (secondo le maggiori, o minori circostanze aggravanti) entra per quei delitti, ne' quali non si trovi stabilita pena particolare, e che da Criminalisti vanno situati sotto quel genere, che essi dicono dello *stellionato*; della significazione del qual vocabolo si discorre nella materia de' Delitti, overo de' Giudizj pubblici, nel libro decimo quinto: Ma essendo (come si è detto) la materia molto rara in pratica; nell'occorrenze si dovrà ricorrere a' professori, dandosi dificilmente una certa regola per la capacità di ogn'uno.

Per quel che poi si appartiene alla giurisdizione, overo alla competenza; cioè se di queste cause d'Uusura ne debba spettare solamente la cognizione al Giudice Ecclesiastico, overo ne sia anche competente il secolare con coloro, li quali per altro siano suoi sudditi:

diti: Ancorchè vi si scorga molta varietà d'opinioni; mentre alcuni vogliono, che ciò spetti privativamente all'Ecclesiastico, e non possa il secolare ingerirvisi: Ed altri (all'incontro) indifferentemente vogliono, che il secolare abbia con i suoi sudditi quella medesima competenza, che compete negli altri delitti: Ed altri, che sia delitto di misto foro, in maniera che tra l'Ecclesiastico, ed il secolare sia luogo alla prevenzione: Ed altri distinguono tra il punto, che si dice *juris*, e l'altro, che si dice *facti*: Cioè, che quando si tratta di determinare l'articolo, se il contratto sia Usurario, o nò spetti solamente all'Ecclesiastico: Ma quando si tratti delle prove, che quel tale abbia fatto contratto, che sia certamente Usurario all'effetto di darnegli il dovuto castigo, e tanto gli effetti criminali, quanto civili, ne sia Giudice il laico: Tuttavia parimente sopra ciò non si puol dare una regola certa, e generale per la varietà delle leggi, e de' stili, secondo la diversità de' Principati; in alcuni de' quali si pretende generalmente, che ne' delitti di misto foro contro laici ne spetti la cognizione al solo laico. Che però, lasciando il suo luogo alla verità, pare che convenga deferire all'uso, overo alla pratica de' paesi: Maggiormente che per li rispetti accennati nella materia della Giurisdizione, le regole prudenziali richiedono di lasciare alle volte sotto la penna alcune materie, non essendo proporzionate alla notizia, ed alla capacità di ogn'uno, che non sia professore pratico in quel paese.

6 Si disputano ancora da Giuristi, e da Morali molte questioni sopra il dominio, che si acquisti all'Usurajo de' beni provenienti dall'Usure, o veramente se per la restituzione di queste siano le sue robbe ipotecate, o nò: Ma la pratica forense quasi mai oggidì tratta queste dispute, le quali ad un certo modo di parlare, si possono dire ideali: Perocchè (in occorrenza) converrà ricorrere a professori, ed a quel che se ne accenna nel Teatro. A

A *Se ne accenna qualche cosa nel lib. 6. della Dote nel disc. 156. e di sotto nel lib. decimoquinto trattando del Delitto dell'Usura.*

CAPITOLO DECIMOSESTO.

Degli altri casi, o contratti, nelli quali entra la materia dell'Usura.

S O M M A R I O.

1 *Dell'Usura nel cambio, e nel censo, e compagnia d'offizio.*
2 *Dell'Usure dotali.*
3 *Dell'Usura nelle sentenze de' Giudici, o ne' Laudi degli Arbitri.*

C A P. XVI.

1 IN molti altri contratti, oltre gli accennati nelli capitoli antecedenti, si puol dare l'Usura per il Mutuo interpretativo, nel quale il contratto si risolva per li patti alterativi, li quali lo corrompano: Ma perchè a questi si sono dati li loro titoli particolari; quindi segue, che si tralasciano in questo luogo, per trattarsene ivi ad effetto di non ripetere più volte le stesse cose, come particolarmente occorre nel contratto del cambio, quando non abbia li requisiti necessarj per la sua realtà, in maniera che resti secco, e per conseguenza Usurario, trattandosene in questo medesimo libro nel titolo prossimo de' Cambj: Ed anche sono i censi, de' quali si tratta in questo medesimo libro nel suo titolo particolare de' Censi: E parimente sono le compagnie d' officio, delle quali anche si tratta in questo libro nel suo titolo particolare.

2 In pratica molto frequentemente si tratta delle Usure, o frutti dotali; ma di queste si parla nel libro seguente della Dote.

Si dà parimente l'Usura nelle sentenze de' Giudici, overo ne i Laudi degli Arbitri, quando questi senza i dovuti requisiti, o 3 veramente senza qualche titolo legittimo diano ad un creditore di quantità il corso dell' interesse: E di ciò se n'accenna qualche cosa nel libro decimo quinto de' Giudizj, essendo cosa molto rara in pratica.

CA-

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Dell'Usure delli Giudei, overo degli Ebrei.

SOMMARIO.

1 *Se il Papa possa permettere l'Usura de' Giudei.*
2 *Che sia a loro proibita l'Usura anche contro i Cristiani.*
3 *Della podestà in ciò d'altri Principi.*
4 *Della ragione per la quale alli Giudei si tolerano l'Usure.*
5 *Delli Giudei fatti Cristiani se debbano restituire l'Usure.*
6 *Se un Cristiano cessionario d'un'Ebreo esiga l'Usure.*
7 *Quanto anticamente fossero gravi l'Usure.*
8 *Dell'Usura centesima antica.*
9 *Delle reduzioni moderne.*
10 *Per quanto tempo corrano l'Usure sopra pegni.*
11 *Del privilegio de' Giudei circa li pegni anche rubati, sopra li quali imprestano.*

CAP. XVII.

1 SOpra questa materia dell'Usure, le quali si esercitano da' Giudei, o dagli Ebrei (ch'è lo stesso) con li Cristiani, i Teologi disputano molte questioni, e particolarmente sopra la podestà del Papa, se debba, o possa ciò permettere: Ed anche sopra la podestà de' Principi secolari circa la stessa permissione senza il consenso, e l'approvazione del Papa: Supponendosi da loro, 2 che per essere l'Usura proibita dalla legge Divina, anche nel vecchio testamento, si debba egualmente proibire agli Ebrei, che a Cristiani: Venendo stimata più comunemente falsa quell'opinione, la quale si tiene dalli Rabini Ebrei, che la proibizione di Dio sia ristretta al proprio fratello, o prossimo, cioè ad un altro Ebreo della medesima religione, ma non già rispetto agli altri, li quali da loro si dicono Gentili.

Tuttavia (secondo la protesta più volte fatta di non trattare del 3 foro interno, del quale non è mia parte il parlare, sicchè per quel che spetta a questo foro se ne lascia il suo luogo alla verità; e tralasciando anche per quel che si appartiene al foro esterno d'esaminare la suddetta questione sopra la podestà de' Principi secolari circa quell' atto negativo di permissione, overo di tolleranza, il quale senza dubbio alcuno nel foro esterno si pratica dal Papa, conforme insegna la lunghissima osservanza degli Ebrei, che sono in Roma, ed in altre Parti dello Stato Ecclesiastico, non convenendo entrare in queste

materie Giurisdizionali, e della podestà de' Principi, per i motivi accecennati nella materia Giurisdizionale.

4 Per quel che appartiene al foro esterno giudiziario, questa materia si suol restringere più a quel che si deve, che a quello che si possa fare per il buon governo della Repubblica, e de' sudditi, acciò non siano escoriati con l'Usure immoderate de' Giudei, alli quali ciò si tollera per una connivenza cagionata dalla ragione, ch'essendo già la loro salute disperata per lo più essenziale mancamento della fede: Quindi la Chiesa non ha motivo d'invigilare sopra la salute dell'anima loro, mentre, o commettano l'Usure, o nò, tanto ne risulta lo stesso effetto: Sicchè quelle leggi, le quali prescrivono una certa tassa all'Usure de' Giudei, non perciò le canonizzano, nè le dichiarano lecite, e valide, ma solamente prescrivono un certo termine all'effetto, che non si possa eccedere, e che non se ne permetta l'esazione maggiore.

5 Giova però a molti effetti la proposizione di sopra accennata, e comunemente abbracciata non solamente da Teologi, ma anche da Canonisti, e da Civilisti, cioè che nelli Giudei ancora l'Usure siano illecite, e dannate: E particolarmente se li medesimi si convertissero alla fede Cristiana; mentre in tal caso non potranno esigere l'Usure, le quali fossero ancora non esatte, anzi rigorosamente saranno tenuti a restituire quelle, che già si siano riscosse.

Bensì che in questo secondo caso la Chiesa prudentemente, per non divertirli dal maggior bene della conversione alla fede, è solita camminare con una grand'equità, e circonspezione, liberandoli da quest' obbligo di restituzione, come per una specie di donativo: Poichè essendo per lo più incerti coloro, dalli quali in diversi tempi si siano esatte l'Usure; quindi segue, che l'azione se ne acquista alla Chiesa Universale per convertirse in opere pie, sotto il genere delle quali puol cadere anche quest'opera molto pia della loro conversione.

E da ciò nasce quell'erronea tradizione, overo opinione, la quale fuori di Roma si tiene appresso il volgo ignorante; cioè che gli Ebrei non si facciano Cristiani per rispetto di non perdere la robba, la quale se gli tolga; essendo ciò veramente una favoletta, che vanno raccontando i medesimi, o veramente altri infedeli, o eretici, i quali si diano alla poltroneria di andare mendicando; sicchè Iddio volesse, che alle volte non vi fossero di quei furbacci, li quali, essendo già faliti, e poveri, nè volendo faticare, eleggono questa strada per occasione di andar facendo questo mestiere. A

A *Di queste Usure de' Giudei si tratta nelli discorsi 5. e 6. di questo titolo.*

L'altro effetto notabile, il qual'è occorso in pratica, è quello, che se l'Ebreo cede le sue ragioni, ed azioni ad un Cristiano sopra l'Usure, questi non le potrà esigere, per eser illecite, e peccaminose; e per conseguenza non si devono permettere ad un Cri-

6 stiano: mentre, in tanto si tollerano agli Ebrei, in quanto che

(con-

(conforme si è accennato) la loro salute già sia stimata disperata, per l'altro capo maggiore, e più sostanziale della fede. B

B *Nel detto dis. 5.*

7 Per quel che dunque spetta alla tassa, overo alla moderazione, per il buon governo anche temporale della Repubblica, e de' propri sudditi (esemplificando il caso in Roma da potersi a proporzione applicare a tutti gli altri Luoghi) Anticamente, cioè in quella mezana antichità, che corre tra il discioglimento dell' Imperio Romano, e lo stato presente; Per il male stato dell'Italia tanto travagliata, così dalle guerre esterne, come dall'intestine, e fazionarie, non vi era tassa, o termine alcuno, in manieracche, dipendendo il tutto dalla convenzione, o per dir meglio dalla suffocazione de' bisognosi, attestano alcuni autori, che in qualche secolo, o contingenza de' tempi, l'Usure in un'anno raguagliassero il capitale, che vuol dire il cento per cento.

E sebbene alcuni de' medesimi autori ingannati dalla semplicità de' primi interpreti delle leggi Civili, li quali in quel secolo barbaro, nel quale seguì la loro invenzione, come privi di quella maggior notizia della lingua latina, che oggidì abbiamo, asseriscono, che anche in tempo de' Romani antichi vi fossero l'Usure così esorbitanti del cento per cento, ingannati dal termine dell'Usure centesime, che si usa, così dalle suddette leggi, come anche da Istorici, e da scrittori antichi. Nondimeno ciò contiene un'equivoco manifesto; attesocchè l'Usure centesime erano quelle, le quali nel corso di cento mesi ragguagliassero il capitale, che vuol dire il dodici per cento, come una somma maggiore, alla quale l'antiche leggi de' Romani, quando ancora erano Gentili, permetteano, che l'Usure potessero arrivare.

8

9 Fù dunque per la prima volta in Roma da Paolo III. introdotta la moderazione, overo la tassa dell' Usure de' Giudei al trenta per cento, in tempo che in Lombardia, ed in altre Parti d'Italia correva al trentatre, ed un terzo, sicchè in un triennio raguagliassero la sorte principale.

Dopoi da Pio Quarto, cominciando l'Italia a pigliare qualche maggior vigore, furono ridotte alli ventiquattro: E successivamente da Gregorio XIII. al diciotto, e così si è continuato fino a tempo di Clemente X., dal quale sono state ridotte al dodici; essendosi camminato con la proporzione, che porta la pratica tra Cristiani nelli frutti de' censi, e de' luoghi de' Monti, ed anco de' beni stabili, per il notabil calo, che tra questo mentre n'è seguito. C

C *Nel detto disc. 6. dell'Usure.*

10 Il corso di queste Usure si permette sopra i pegni, per lo spazio di mesi diciotto solamente, doppo i quali si ordina, che il Banchiero debba procedere alla vendita de' pegni, sicchè non corrano più l'Usure: Ma perchè questa vendita non suole seguire se non in certi tempi stabiliti, però la pratica porta, che il suddetto termine

si

si possa dilatare per altri tre mesi, e non più: Ogni volta però, che non vi sia un'espressa convenzione in contrario, e sopra di che anche si è fatta qualche moderazione.

XI Si concede però alli Banchieri Ebrei un privilegio, che quando non si tratta di vasi d'oro, o d'argento, o di altre robbe preziose, le quali abbiano l'arme cognite de' Cardinali, o de' Prelati, o di Principi, e di altre persone qualificate, ancorchè fossero state impegnate le robbe da ladri, se li padroni le vogliono ricuperare, siano tenuti pagare quel che si fusse prestato sopra tal pegno, con l'Usure decorse: Quando però il Banchiero Ebreo non sia partecipe del furto, o veramente che in altro modo si possa dire in fraude, ò in mala fede.

Questo privilegio si presuppone che sia in tutti quei Luoghi, ne' quali stanno gli Ebrei, per la ragione che non riguarda il favore de' medesimi, conforme alcuni malamente credono, ma è stato introdotto per la pubblica comodità di coloro, li quali ne' loro bisogni ricorrono a questa strada, la quale bene spesso riesce profittevole per sostenere il decoro de' Signori, e delle persone nobili, o veramente per mantenere il credito, e la reputazione de' negozianti: Atteso ciochè le suddette sorte di persone, o simili, per non pregiudicare alla loro reputazione, ed al credito, e per non scovrirsi bisognosi, stimano essergli molto più espediente il tenere questa strada di così grave interesse, che quella del Monte della Pietà, overo de' Banchieri, e negozianti Cristiani, impegnando i loro mobili preziosi per mezzo de' servitori, overo di altre persone loro confidenti di ordinaria condizione, in maniera che senza tal privilegio la materia non sarebbe praticabile, conforme più distintamente si accenna nel Teatro, D ed ivi ancora si tratta di diverse altre cose in questo proposito dell'Usure de' Giudei, o degli Ebrei.

D. *Nelli suddetti discorsi 6. e 7. di questo tit.*

So bene, che generalmente in questa materia dell' Usure, così de' Cristiani, come de' Giudei, vi sono molt'altre cose da dire, anche proporzionate al foro esterno, senza entrare nell' interno, per il quale non bastano grossi volumi: Però si replica la tante volte accennata protesta, che quest' Opera non contiene trattati per istruire sufficientemente uno, il quale non sia professore, acciò possa divenir tale, da poter fare il Giudice, overo il Consigliero, o l'Avvocato: Ma che sono discorsi familiari per una notizia generale delle cose più praticabili in coloro, i quali non siano professori, all'effetto di averne qualche lume per i loro interessi; sicchè nel di più si dovrà riccorrere a' Professori.

CA-

IL
DOTTOR
VOLGARE,
LIBRO QUINTO
PARTE SECONDA.
DE' CAMBJ,
Così di Piazza, come di Fiera; e delle Lettere di Cambio.

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI DI QUESTA PARTE.

CA-

CAPITOLO PRIMO.

Dell'origine, e dell' introduzione de' Cambj: E delle loro diverse specie: E se li Cambj letterarj, de' quali principalmente si tratta, fossero usati da' Romani antichi, e dalle loro leggi civili.

SOMMARIO.

1 *Della parola* Cambio, *e sua significazione.*
2 *Della parola* Campsore.
3 *A che giova d'esaminare la significazione delle parole.*
4 *Di qual Cambio quivi si tratti.*
5 *Del Cambio manuale della moneta tra li presenti.*
6 *Del Cambio maritimo.*
7 *Dell'origine de' Cambj.*
8 *Della differenza tra li tempi antichi, e li moderni.*
9 *Se l'unicità del Principato faccia cessare l'uso del Cambio.*
10 *Dell'altre specie, o distinzioni de' Cambj.*

CAP. I.

1 SOpra la significazione di questa parola Cambio alcuni scrittori molto si diffondono nel cercare, se fosse usata dagli antichi Giurisconsulti, overo dagli altri Professori della lingua latina, ed in che senso: E se derivi dalla parola, campsore, overo dall'Arte Campsoria: E sopra di ciò (con non poca fatica) si scorge la solita varietà delle opinioni, come se fosse una cosa di grand'importanza: Tacciando alcuni, li quali sono professori d' erudizione, l' errore di coloro, stanno su questa 2 derivazione, non avvertendo, che anche la suddetta parola Campsori, overo Arte Campsoria, venga stimata barbara, perchè non usata dagli antichi Romani, e da Giurisconsulti; li quali volendo esplicare i Banchieri, e li negozianti, usavano la parola di argentarj, overo di nummularj.

Queste però, e simili dispute sopra la grammatical significazione delle parole, e se, ed in qual senso le usassero gli antichi latini, sono ben lodevoli nelle scuole, e nelle accademie, non sola- 3 mente per l'esercizio dell'ingegno, ma per il buon profitto ancora

nel

nel foro, circa la buona intelligenza delle leggi, e per non incorrere in quei equivoci, ne' quali scusabilmente incorsero i primi interpreti in quei secoli barbari, ed inselvatichiti, conforme particolarmente seguì nella parola *dell'Usure centesime* accennata nell'ultimo capitolo del titolo antecedente dell'Usure: E nella parola *cattatoria*, per quel che se ne accenna nella materia de Testamenti, con altre simili: Sicchè anche a' Professori del foro sta molto bene la coltura delle lettere umane per questo buon fine, ma non già per darsi in tutto a loro, e con la sola rigorosa significazione grammaticale delle parole volere difendere, o decidere le cause; mentre sarebbe il far la professione di Grammatico, e non di Giurisconsulto: Che però ogni estremo si deve stimare vizioso, per quel che nel Proemio se ne accenna.

Sono però le suddette, e simili dispute poco adattate a quest' Opera, come dirizzata ad una istruzione de' non Professori nelle cose più praticabili per qualche guida negl'interessi proprj, overo nel buon governo de' loro sudditi: Perocchè, lasciandole a coloro, li quali assumono il fare i trattati formali, ed assoluti in forma disputativa di tutta la materia: E trattando solamente di quel che serve per la pratica.

4 Il Cambio (del quale si dovrà quivi trattare, e che in comun' uso di parlare, così tra Giuristi, e Teologi, come tra negozianti vien'esplicato con questa parola) è quel Cambio locale, che si dice letterario; cioè che per mezo delle lettere familiari tra corrispondenti si ottiene comodamente il trasporto della moneta (da un luogo, nel quale si abbia, in un'altro nel quale faccia di bisogno, o che per altri fini si voglia) nella stessa, o veramente in altra specie.

5 E sebbene, in istretto modo di parlare, questa parola può convenire ad ogni permutazione, la quale si faccia tra una cosa, e l'altra, mentre volgarmente in Italia si dice *scambiare*, overo *cambiare*: Ed anche più conviene a quel Cambio (tra una specie di moneta più comoda, overo più usuale, ed un'altra meno comoda, overo forastiera, e meno usuale) nella stessa Città, o luogo tra presenti: E che per ordinario si esercita da coloro, che in Italia diciamo *Bancherotti*, e li Giuristi (valendosi di una parola greca) li chiamano *Collibisti*, overo *Trapeziti* A Nondimeno queste specie di Cambio non cadono sotto questo titolo, essendosene accennato qualche cosa nel titolo antecedente dell'Usure, nel proposito di trattare;

6 se; e quando in questo Cambio tra una moneta, e l'altra (per la mistura di qualche dilazione) cada il sospetto dell'Usura. B

Come ancora nello stesso titolo dell'Usure si tratta di quella sorte di Cambio, che si dice maritimo per l'uso comune di parlare d'Italia, e che li Giuristi chiamano *nautico fenore*, overo *pecunia trajettizia*; sicchè parimente di questo non si tratta nella presente materia. C

A *Nel disc. 27. di questo libro.*

B *Nel tit. antecedente dell'Usure nel capitolo 8.*

C *Nel lib. 8. nel tit. del Credito nel dis. 111. e nel tit. dell'Usure nel dis. 3.*

Trat-

7 Trattando dunque delli fuddetti Cambj locali, overo letterarj: Difputano parimente molto gli fcrittori della loro origine, ed introduzione: Stimando alcuni, che quefta fpecie di contratto fia nata nel noftro Mondo civile comunicabile doppo il difcioglimento dell'Imperio Romano per le tante incurfioni di barbare, e forastiere Nazioni, e per l'introduzione di così gran diverfità de' Principati, e de' Dominj: Affegnandone la ragione; cioè, che anticamente fotto l'Imperio fuddetto, effendo tutto il Mondo (almeno comunicabile) fotto un folo Principato con lo fteffo impronto dell' Imperadore nelle monete, onde da per tutto correano egualmente, e con la fteffa auttorità: Conforme particolarmente infegna l' Evangelio in occafione del pagamento del tributo, dalla quale nacque il celebre oracolo di Crifto Signor Noftro di doverfi dare a Dio quel ch'è di Dio, ed a Cefare quel ch'è di Cefare; mentre (anche nella Paleftina) le monete moftrate a Crifto da quei, che lo tentavano, aveano l'immagine, e l'ifcrizione di Cefare.

Quindi feguiva, che non vi foffe quella neceffità, la quale fopragiunfe dopoi di queft'ufo de' Cambj locali, overo letterarj, per la gran diverfità de' Dominj, e de' Principati, e per confeguenza della diverfità delle monete; ficchè quella moneta, la quale fi abbia in un luogo, non farà fpendibile, e prontamente ufuale nell' altro: Oltre gli altri impedimenti del trafporto della moneta da un luogo all'altro, per le guerre, che fono così frequenti tra tanti Principi, in quali è divifo quell'Imperio, che per prima era un folo. D

D
Di ciò fi tratta in quefto titolo nel difc. 1.

Cavandofi ancora grand' argomento dal vedere, che nelle leggi antiche de' Digefti, o nelle più moderne del Codice, e delle Autentiche, overo Novelle Imperiali non fi faccia menzione alcuna di quefto contratto, com' è troppo probabile, che fi farebbe fatta, ogni qual volta veramente fe ne foffe avuto l'ufo.

Si crede però più probabile, che quefte confiderazioni poffano effere di qualche vaglia circa l'ufo moderno di quella circolazione de' Cambj per le Piazze, e per le Fiere, la quale ha più del finto, che del vero, per il folo negozio, overo per il fine di far cor-8 rere gl'intereffi del denaro, che in tanto ftia in mano del debitore, conforme di fotto fi va difcorrendo nel progreffo della materia: Non effendo lontano dal verifimile, che ciò anticamente non foffe in ufo, mentre altrimente fe ne tratterebbe nelle fuddette leggi, non effendovi all'ora quella neceffità d'adoprare quefte finzioni, ed arcicogoli; imperciocchè, non effendo conofciuta l'odierna ftretta proibizione generale (anche nel poco) dell'Ufure, come introdotta dopoi dalla legge Canonica per offervanza, e per interpretazione della legge Divina, fi poteano ftabilire d'accordo l' Ufure, quando non paffaffero i limiti delle centefime.

Si deve però ſtimare molto improbabile, che un' Imperio così vaſto, ricco, e guerriero, nel quale in tutti i tempi, e per diverſe Parti ſi faceano ſpedizioni d'eſerciti, e ſi manteneano guerre, overo ſi eſigeano tributi, e contribuzioni da Provincie, e da Paeſi lontaniſſimi, non vi foſſe l'uſo de' Cambj locali, e letterarj: Non ſapendoſi vedere, come foſſe praticabile il mantenere tanti eſerciti, e tanti offiziali, ed il fare tante gran proviſioni di vittovaglie, e di altre coſe neceſſarie, e di fare tant'altre grandi ſpeſe, overo di tirare a Roma così grand'entrade ogni anno ſenza queſta comodità: Mentre l'unità dell'Imperio, overo del Principato non toglie l'incomodo grande dello traſporto della moneta in ſomme grande da luogo a luogo, maggiormente di gran diſtanza, nè toglie il pericolo de' ladroni, o de' nemici: Oltre quella varietà delle monete, che ſi ſcorge tra le Provincie d'una ſteſſa Monarchia, overo d'uno ſteſſo Principato. Conforme la pratica (per eſempio) inſegna nella Monarchia di Spagna, che ſebbene queſta è una, tuttavia nella ſteſſa Spagna corrono diverſe ſpecie di Monete, ſecondo le diverſità delle Provincie, e molto più per gli altri Regni, e Dominj d'Italia, di Fiandra, di Germania, d'Africa, e dell'Indie. E lo vediamo in queſto, che a comparazione ſi può dire piccolo Principato, dello Stato Eccleſiaſtico temporale, che ſotto uno ſteſſo Principe vi è tanta diverſità di monete ſecondo le Provincie, o le Legazioni.

9

Anzi che dentro la ſteſſa Provincia, nella quale non ſi dia tal diverſità di monete, ſicchè da per tutto quelle ſiano uniformi; tuttavia ſi ſtima neceſſario queſt'uſo de' Cambj locali, o letterarj per gli altri riſpetti accennati di ſopra: Conforme inſegna la pratica nello Stato Eccleſiaſtico, e nel Regno di Napoli, ed in altri Principati. Che però la prima opinione può ben camminare per i Cambj finti, e per la loro circolazione ſuddetta, ma non già per i Cambj veri, e diretti, per il traſporto del denaro da luogo a luogo.

Di due ſpecie dunque ſono queſti Cambj letterarj, de' quali quivi ſi tratta. Una; ed è di quelli, che ſi dicono di Piazza, e che da forenſi perciò ſi chiamano *plateali*, cioè che ſi facciano da una Città all'altra, overo da un luogo all'altro, uſandoſi queſto nome, o termine di Piazza per la ragione, che ſi accenna nel capitolo ſeguente: E l'altra di quelli, che ſi dicono di Fiera, che li forenſi dicono *nundinali*, de' quali ſi tratta nel capitolo terzo E: Mentre ſebbene (conforme inſegna il progreſſo della materia) vi ſono altre diſtinzioni de' termini, overo de' vocaboli: Come (per eſempio) che altri ſono i Cambj reali, ed altri i ſecchi: Overo che altri ſono i Cambj, ed altri i Recambj: O

10

E *Nel detto diſc. 1. e 27. di queſto titolo, ed in altri.*

pure

pure che altri ſono i Cambj correnti, ed altri i limitati: Ed altri ſono i Cambj con la Ricorſa, ed altri ſenza, con molt' altre ſimili diſtinzioni de' termini, o vocaboli. Ch'è quanto a dire: Altri ſono li Cambj ſemplici per via di ſemplice tratta ſenz'altra circolazione: Ed altri li continuati con la circolazione. E che altri ſono i diretti, ed altri gli obliqui: Nondimeno queſti ſono piuttoſto effetti diverſi, che naſcono da uno ſteſſo contratto per la diverſità de' patti, overo delle forme di praticarlo, ſecondo che dal progreſſo della materia ſi comprova.

CAPITOLO SECONDO.

Che specie di contratto sia questo del Cambio: E donde nasca l'utile del creditore, ed il danno del debitore: E quali siano i suoi requisiti in generale, sicchè vi possa cadere l' Usura, o nò.

SOMMARIO.

1 *Che specie di contratto contenga il Cambio.*
2 *Qual sia il Cambio reale, e quale il secco.*
3 *Si esprime la causa, dalla quale nasca l'interesse de' Cambj.*
4 *Della diversità de' scudi d'oro, che corrono nelli Cambj di Piazze, e quelli di Fiere.*
5 *Delle provisioni de' Corrispondali.*
6 *Del Cambio da luogo a luogo nella stessa moneta senza mistura delli scudi d'oro.*
7 *Come si valutava anticamente il prezzo di scudi d' oro, ed in che potea cader l'Usura.*
8 *Il Cambio non deve aver lucro certo, ma il creditore ha da star soggetto al danno nel capitale.*
9 *Della tassa del prezzo dell'oro, overo dell'aggio.*
10 *Che anche con questo prezzo uniforme si può dar l' Usura; e come.*

CAP. II.

1 ANche sopra questo punto, se, e che specie di contratto questo sia, si scorge non poca disputa tra Dottori: Mentre alcuni vogliono che sia permutazione: Altri che sia di assecurazione del pericolo: Altri che sia un misto di questi due ultimi: Ed altri che sia una certa specie di contratto innominato: E pare che quest' ultima opinione sia stimata la più probabile A: Nondimeno siasi quel che si voglia, la forza non consiste ne i vocaboli, e nelle sottigliezze della legge civile sopra la natura del contratto; ma consiste nella sostanza delli requisiti della Bolla di Pio Quinto, la quale si dice la regolatrice della materia tra Cattolici.

A *Nel disc. 1. ed in altri seguenti di questo titolo.*

Lascian-

Lasciando dunque da parte, quel che prima della suddetta Bolla si sia disputato da Canonisti, e da Teologi: Oggidì il Cambio
2 legittimo, e valido si dice solamente quello, il quale sia reale; cioè che realmente, ed effettivamente si mandino le lettere al Corrispondale in Fiera, overo in Piazza, acciò nel termine solito possano realmente avere il suo adempimento, e che la tratta sia solamente per la prima Fiera, overo per il primo termine di Piazza senza la continuazione, la quale viene proibita espressamente. E quando manchino questi requisiti, si dirà Cambio secco, usurario, e reprovato; sicchè corrompendosi la natura del Cambio, resterà un semplice Mutuo: E ciò vuol dire Cambio secco a differenza del suddetto lecito, il quale si dice reale: Nè in questo si scorge differenza alcuna tra li Cambj di Fiera, e quelli di Piazza.

Presupposti li suddetti requisiti, e la loro giustificazione, della
3 quale si discorre nel capitolo seguente. L'interesse del debitore, o respettivamente l'utile del creditore, dipende dall' eventualità del prezzo più alto, o più basso dell'oro, dal quale dipende la regolazione del valore dell' altre monete, il che tra negozianti si dice *aggio*, oltre l'altre spese delle provisioni de' Corresponsali.

Come per esempio (parlando di quel Cambio plateale, che si faccia da una Piazza all'altra di diversi Principati) Tizio dà in Roma mille scudi di moneta a Sempronio, acciò abbia a cambiarli per Venezia: Ma essendo l'uso della Piazza di Roma, che si cambia a' scudi d'oro delle quattro stampe nuove correnti; quindi segue, che bisogna ridurre questi mille scudi di moneta a scudi d'oro; e per ciò vi corre un certo interesse estrinseco, il quale chiamasi *aggio*; cioè, che sebbene, per il valore intrinseco della moneta tassato dal Principe, tanto importano quindici giulj di moneta bianca, overo uno scudo d'oro del peso vecchio, quanto importa uno scudo d'oro delle quattro stampe nuove; nondimeno, perchè queste sorti di scudi sono più stimate tra negozianti, mentre queste passano solamente ne' Cambj, viene in conseguenza, ch'hanno un certo maggior prezzo da pagarsi per averli.

Con questa differenza, quando si comprino con la moneta corrente dal Bancherotto nell'accennata specie di Cambio tra presenti, e quando corrono in lista tra negozianti: Che in questo secondo caso il suddetto prezzo estrinseco correrà ad un baiocco per scudo, e nel primo il Bancherotto ne vorrà due.

Ma perchè la Piazza di Venezia usa di pagare, e di cambiare in ducati, però ivi li scudi d' oro contenuti nella tratta si riducono a ducati di quella moneta, ed il capirvene maggiore, o minor somma dipende parimente dall' eventualità, se l'aggio dell' oro sia in quella settimana più alto, o più basso; e da ciò nasce

l'intereſſe maggiore, o minore, mentre lo ſteſſo giro, overo la medeſima traſmutazione ſi fa poi di nuovo nel ritorno del Cambio da Venezia a Roma.

Ed oltre di queſto vi corre un'altro intereſſe della mercede, la quale ſi deve al Correſponſale, che ha la cura di accettare, e di adempire la tratta in Venezia, e poi con la ricorſa di fare l' altra da Venezia a Roma, e così ſucceſſivamente ſin tanto che dura il giro de' Cambj. B

B *Di queſte proviſioni nel diſ. 2. di queſto tit.*

E parlando del Cambio di Fiera, overo nundinale: Tizio dà in Roma mille ſcudi di moneta a cambio a Sempronio per la prima Fiera di Novi, o di Piacenza; e, ſtante l'accennato ſtile di 4 cambiare in ſcudi d'oro delle quattro ſtampe nuove, ſi fa a queſti la traſmutazione delli mille ſcudi di moneta, come ſopra: Però non baſta d'aver'in Fiera li ſcudi d'oro delle ſtampe, de' quali canta la tratta, per riſpetto che in Fiera corrono certi ſcudi d' oro immaginarj, che ſi dicono di *marche*, li quali ſi comprano con li ſcudi d'oro veri, e queſta compra ſuol'eſſer varia, ſecondo la maggiore, o minore abbondanza della moneta, e le altre con- 5 tingenze; ſicchè alle volte con cento ſcudi d'oro veri ſi troveranno a comprare cento due, e cento tre ſcudi d'oro di marche, ed alle volte con cento ſcudi d'oro veri non ſi potranno avere cento ſcudi di marche, ma ſe ne avranno meno; e così più, o meno ſecondo le contingenze, e da queſta variazione riſulta, che l'intereſſe ſia maggiore, o minore: Oltre l'altro intereſſe cagionato dalla recognizione del Correſponſale, che ſi dice *proviſione*, la quale può andare a comodo dello ſteſso creditore, così contentandoſene il Corriſponſale, il quale ſia contento di una poca parte, ed il reſto lo condoni a chi gli manda il negozio: E ciò oggidì è ricevuto in pratica. C

C *Nel detto diſc. 2. di queſto tit.*

E queſto è quell'intereſſe, il qual corre nel Cambio che ſi faccia da Piazza a Piazza, overo da Piazza a Fiera, e così ſucceſſivamente nel Cambio nuovo, che ſi fa al ritorno, quando vi occorra di fare la ſuddetta traſmutazione da una ſorte di moneta all'altra, anche dentro lo ſteſſo Principato, nel quale le monete corrano egualmente nell'un luogo, e nell'altro. Come (per eſempio) da Roma a Bologna, overo da Napoli a Lecce; mentre tuttavia (per uſo di negozio) ſi fa la traſmutazione ſuddetta da moneta corrente a ſcudi d' oro delle ſtampe nuove, e dopoi da queſti alla moneta; ſicchè dall' altezza, overo dalla baſsezza dell' aggio dell'oro dipende la regola del Cambio ordinario, che ſi fa per giro di negozio.

Poichè, ſebbene ſi ſuol dare il Cambio della ſteſſa moneta da 6 un luogo all'altro per il ſolo comodo del traſporto, e per aſſicurarſi

rarſi

rarsi dal pericolo, e dalle spese di trasportare lo stesso denaro questo (a comparazione) si dice Cambio primo di semplice tratta effettiva molto diverso dall'altra specie suddetta del Cambio di giro; mentre in questo si considera solamente una specie di mercede per la vettura, e per l'assecurazione, all'effetto del trasporto: Onde tale specie non suol cadere sotto le dispute di questa materia.

Anticamente questa tassa dell'aggio, overo del prezzo estrinseco delli scudi d'oro delle stampe nuove si faceva d'accordo tra le Parti, 7 più e meno, conforme si potevano concordare: E quando il caso portasse, che vi fosse alterazione del prezzo giusto, e comune; sicchè vi si verificasse l'inganno, e la lesione; non perciò vi entrerebbono i termini dell'Usura, ma bensì quelli dell' ingiustizia, overo della lesione.

Potrebbe nondimeno cadervi l'Usura, quando l'alterazione del prezzo nascesse dal benefizio del tempo, per lo rispetto della maggiore, o minore dilazione, o termine: Attesocchè in tal caso, se per tal rispetto si stabilisse un maggior prezzo di quelche si sarebbe stabilito senza tal dilazione, overo con termine più breve, allora il di più si dirà Usura, mentre vi s'intende dalla legge il Mutuo implicito, overo interpretativo; cioè che si sia prestato quel denaro a chi lo riceve per doversene valere nelle sue occorrenze per qualche tempo, e dopoi restituirlo in un altro luogo; onde per quel comodo di goderlo per qualche tempo ne paghi la mercede al padrone del denaro, ch'è propriamente l' Usura.

8 Poichè l'utile del Cambio ha da esser quello, il quale puramente nasca dall'eventualità del prezzo delle monete, overo dell'aggio, in maniera che l'una, e l'altra Parte possano egualmente sentire l' utile, ed il danno, senza che vi sia lucro certo per il creditore, ancorchè sia poco, sicchè il capitale possa ricevere diminuzione, col restituire qualche cosa meno di quel che si sia ricevuto; e questa incertezza, overo possibilità (ancorchè molto rara) salva il contratto.

Per toglier dunque tali sospetti, overo per togliere l'occasioni di 9 fraudar l'Usure, e di commettere dell'ingiustizie, e degl' inganni, primieramente nelle Fiere, e dopoi nelle Città, e nelle Terre mercantili (alle quali tra negozianti, per uso comune di parlare, per distinguerle dalle Fiere si dà il nome di Piazze) fu introdotto l' uso della valutazione fatta dagli stessi mercanti, Fiera per Fiera, overo nelle Piazze settimana per settimana del prezzo, overo dell' aggio delli scudi d'oro delle stampe; onde si fanno le liste, le quali anche in alcuni luoghi si stampano, e si pubblicano, in maniera che fra tutti il prezzo è uniforme, e generale: E per conseguenza non vi cadono i suddetti sospetti d'Usura, o d'inganno; mentre in tal modo lo stesso sarà l' interesse di un sciocco, ed

inesperto debitore con un' astutissimo creditore, di quel che sia quello d'un'astutissimo debitore con un'inesperto creditore: E conseguentemente corre più quella distinzione, che fù data per alcuni scrittori di questa materia, tra i Cambj regolari, ed irregolari, essendo così tutti regolari: Che però questo sospetto può solamente camminare in quei Cambj, che si facessero per luoghi piccoli non mercantili, ne' quali non fosse solito farsi questa valutazione; ma difficilmente si dà il caso in questa sorte di Cambj di giro, overo di circolazione. D

D *Nel detto disc. 1. di questo tit.*

È ben vero, che (non ostante questa tassa) a discorrerla col sommo rigore legale; può tuttavia darsi il caso dell'Usura, per la ragione della maggiore, o minore brevità del termine, con la mistura della convenzione: Come (per esempio) le Fiere si fanno quattro volte l'anno; sicchè quando ne sia imminente alcuna, per una, o due, o tre settimane avanti (secondo la diversa distanza) quella (come li negozianti dicono) si chiude nelle Piazze, in maniera che non si dà, nè si piglia più a Cambio per quella Fiera, ma s'incomincia a dare, overo a pigliare a Cambio per l'altra Fiera susseguente: Quando dunque occorra, che si piglia il denaro a Cambio verso il principio del termine, che corre tra una Fiera, e l'altra, non è solito di tassarsi il prezzo, dovendosene stare al prezzo, che si tasserà in Fiera: Ma quando ciò segua in tempo molto vicino, onde quegli, il quale prende il denaro a Cambio, ne abbia d'avere l'uso per poco tempo, in tal caso quel tale, che prende il denaro a Cambio così tardi, procura di stabilire un prezzo verisimilmente più dolce di quel che sia per tassarsi in Fiera: Come anche ne' Cambj di Piazze segue lo stesso; cioè che, se il pagamento dovrà esser pronto senza dilazione alcuna, e che volgarmente si dice a *vista*, sarà più alto il prezzo; ma se sarà con il solito termine di quindici giorni, che si dice *a uso*, sarà più soave: Dunque così nell'uno, come nell'altro caso il beneficio del tempo, o veramente il maggiore, o minor'uso del denaro sarà causa del maggiore, o minor lucro, ed interesse respettivamente, nel che consiste l'Usura. E

10

E *Nel disc. 27. di questo titolo.*

Tuttavia ciò si stima comunemente lecito, non solamente per quella buona fede, che porta seco l'uso comune, e la ragione del pubblico commercio: Altresì perchè queste convenzioni ne' tempi vicini alle Fiere si fanno per benefizio, e per minor'interesse del debitore, il quale piglia il denaro, in non voler stare soggetto al prezzo comune, e corrente; sicchè la ragione del tempo non altera il prezzo corrente, ma lo sminuisce, a somiglianza di quel che di sotto nel capitolo sesto si dice del Cambio limitato.

CA-

CAPITOLO TERZO.

Della giuſtificazione della realtà del Cambio; in che modo ſi debba fare: E quando tal giuſtificazione non ſia neceſſaria.

SOMMARIO.

1 *Per la realtà de' Cambj deve apparire delle lettere, overo de' ſpacci.*
2 *Delle lettere dell' andata, e del ritorno.*
3 *Quando le lettere ſiano ſmarrite, in che modo ſi poſſa far queſta giuſtificazione.*
4 *Che ſi poſſano formare di nuovo le lettere dal bilancio di Fiera.*
5 *In che modo ſi debba decidere la queſtione del numero terzo.*
6 *Non biſogna queſta giuſtificazione, quando il debitore aſſume in ſe il peſo di Cambiare.*
7 *Dell' utile, che da ciò riſulta al debitore, perchè gl' intereſſi ſono minori.*

CAP. III.

1 PEr la realtà de'Cambj (ſecondo l'accennata Bolla Piana) vi biſogna la vera, e l'effettiva traſmeſſione delle lettere, che volgarmente ſi dicono *ſpacci*, ſicchè di queſte deve apparire, o veramente ſi deve in altro modo giuſtificare, che realmente vi ſiano intervenute.

Sono queſte lettere di due ſorti. Una, cioè di quelle che ſi ſcrivono, dando l'ordine in Fiera, overo in Piazza al Correſponſale per l'adempimento della tratta; e queſte ſi dicono le lettere dell'andata; E. L'altra ſpecie conſiſte nelle riſpoſte del Correſponſale; e queſte ſi dicono del ritorno.

2 Secondo un opinione più rigoroſa vi biſogna la giuſtificazione, così dell'una, come dell'altra ſpecie di ſpacci: Nondimeno in pratica, anche nella Corte di Roma, la qual'è la più ſcrupoloſa di tutte in queſte materie, ſta ricevuto che baſtano le lettere del ritorno, mentre queſte preſuppongono quelle dell'andata; Purchè però queſte del ritorno ſiano vere, e reali, cioè quelle, le quali furono ſcritte in quel tempo, onde non ſiano fatte, quando occorra di fare queſta giuſtificazione. A

A *Nelli diſc. 6. e 7. di queſto tit.*

3 Ma ſe nè anche queſte lettere non ſi aveſſero, perchè ſi ſuppo-

neſſero

nessero smarrite, in tal caso cade il dubbio, se vi sia altro modo da fare questa giustificazione.

Altrove, fuori della Corte di Roma, per lo più questo dubbio non entra, per la ragione, che si ammettono i patti, che tal giustificazione si possa fare con i libri, overo con le notule dello stesso creditore, o del suo Corrispondale, o pure di quel mercante, il quale fosse stato deputato d'accordo: Ma la Rota, e la Corte Romana non ammette queste convenzioni, per la ragione che nella materia sospetta d'Usura non può la convenzione, overo l'asserzione delle Parti operare cosa alcuna, e render lecito quell'atto, che per altro sarebbe illecito, ed usurario: Che però stima necessaria la giustificazione suddetta per le lettere (almeno del ritorno) bene riconosciute, acciò non siano fabbricate di nuovo, quando faccia di bisogno. B

B *Nelli stessi luoghi.*

4 Concedendosi solamente il poterle formare di nuovo, quando si cavino dalli bilanci, overo dalli quinterni di Fiera, come da una scrittura certa, e pubblica non soggetta alle fraudi, ed alle antidate.

5 Si crede però, che l'una, e l'altra opinione patisca degli estremi viziosi, mentre la prima viene ad aprire una troppo larga strada alli Cambj secchi, ed all'Usure, fraudando la Bolla Piana: Ed (all'incontro) l'altra è troppo stretta, e pizzica del Giudaismo; attesocchè, quando particolarmente li Cambj si sono pagati, e che si sono saldati i conti col passaggio di qualche tempo considerabile, questi spacci si sogliono trascurare, consistendo in piccole cartelle: O pure che maliziosamente le può occultare lo stesso debitore per potere ripetere il pagato, overo per assicurarsi dalle molestie del creditore, il quale non avesse avuto il pagamento libero, sicchè fosse costretto di restituire l'esatto agli anteriori, ed anche per il caso dell'evizione, e con altri che possono occorrere.

Che però (secondo ogni probabilità) si dovrà camminare in questa materia, nella stessa maniera che si cammina nelle confessioni, o nelle quietanze della dote, ed in altri casi simili proibiti della legge ne'quali la sola confessione delle Parti non si attende, per lo sospetto che si sia potuta fare alterata, per fraudare la proibizione legale, overo per pregiudicare al terzo, nella maniera che si va discorrendo nel libro seguente della Dote: Cioè che la sola confessione non basta, quando sia scarsa d'altri amminicoli, il concorso de'quali si deve attendere secondo la loro qualità, e peso, non potendosi in ciò dare una regola certa, e generale, per dipendere il tutto dalle circostanze di ciascun caso, secondo la varietà delle quali, e particolarmente secondo il maggiore,

giore, o minor sospetto, overo la maggiore, o minore verisimilitudine vanno bilanciati: Perocchè si stima un chiaro errore il camminare con le sole generalità, e seguitare alla cieca indifferentemente per ogni caso o la prima, o la seconda opinione. C

6 La pratica moderna però, ad effetto di sfuggire queste cabale, e formalità, ha introdotto un'altra formalità peggiore, con la quale, anche senza questa giustificazione, sono dovuti gl'interessi de'Cambj: Cioè, che lo stesso debitore assuma in se questo peso di girare i Cambj per le Piazze, o per le Fiere fino alla restituzione del denaro, che si riceve, obbligandosi farlo per se stesso, overo per mezzo di qualche mercante deputato d'accordo: mentre in questo caso, non facendolo, sarà tuttavia obbligato alli Cambj, che siano corsi tra gli altri negozianti, e cambiatori, non come Cambj, essendochè questi per lo mancamento della realtà non si possono dare, ma come danni, ed interessi di non aver fatto quel che si era obbligato di fare: A somiglianza di quel che nell'antecedente nel titolo dell'Usure si è accennato, quando il debitore assume in se il peso di qualche investimento, o veramente di qualche multiplico. D

D *Nel dis. 8. e nel 28. ed in altri di questo titolo*

Questa forma di contrattare, ancorchè porti maggior finzione, e maggior sospetto, che veramente non si sia voluto far Cambio alcuno per le Piazze, o per le Fiere, ma che sia una formalità per far correre il frutto del denaro, e giovi al creditore nell'esimerlo dal suddetto peso di mandare i spacci, e di conservarli: Nondimeno cagiona anche qualche utile al debitore, sicchè una cosa

7 va compensata con l'altra; mentre in questo caso gl'interessi sono minori, attesocchè non vi vanno calcolate le provisioni de'Corrensponsali, le quali (conforme di sopra si è accennato) sogliono andare a benefizio di colui, il quale ha cura di cambiare, onde correrà solamente l'interesse, che porta l'aggio, senza quest'altro interesse che suol'esser considerabile, calcolando a capo d'anno le provisioni di tutte quattro le Fiere ne i Cambj nundinali, e ne i plateali, di tutti i termini, che sogliono essere maggiori, o minori, secondo la maggiore, o minor distanza tra una Piazza, e l'altra, e per lo più sogliono duplicare, secondo si discorre di sotto nel capitolo quinto; e per conseguenza l'interesse riesce men grave per il debitore.

CA-

CAPITOLO QUARTO.

Dell'altro requisito della Bolla, che il Cambio si debba fare solamente per la prima Fiera, overo per il primo termine di Piazza, con la proibizione della continuazione: Ed in che modo, ciò non ostante, si pratichi il giro, overo la continuazione de' Cambj tra le stesse persone, e per lo stesso debito, anche per tempo considerabile. E che cosa voglia dire il Cambio con la Ricorsa. Ed ancora che cosa siano i Recambj; e come si sostenga, che l'interesse si metta in capitale per produrre nuovo Cambio.

SOMMARIO.

1 *La Bolla proibisce la continuazione.*
2 *Come s'intenda; ed in che modo segua quella continuazione che si pratica.*
3 *Della Ricorsa; e quando di questa si possa dubitare.*
4 *Del Ricambio.*
5 *Se vaglia il Cambio, quando quegli, che riceve il denaro, sia per valersene in altro uso.*
6 *Del Cambio obliquo nel quale si contengano più contratti.*
7 *Perchè non entri il dubbio di alcuni in questo negozio de' Cambj.*

CAP. III.

1 'Altro requisito della Bolla Piana è quello, che il Cambio si debba fare solamente per la prima Fiera, overo per il primo termine di Piazza, proibendosi espressamente la continuazione: E da ciò nasce, che molti Scrittori non ben pratici della materia credono, che l'uso corrente di dare il denaro a Cambio con la continuazione d'anni, fino a tanto che segua il pagamento della sorte, sia proibito, e contrario alla detta Bolla. Però ciò contiene un'equivoco chiaro, il quale (con-2 forme si è detto) nasce dalla poca pratica della materia: Mentre (conforme è stato ben dichiarato da alcuni Scrittori pratici, ed anche dalla Ruota Romana) la continuazione proibita dalla suddetta Bolla si dice quella, la quale obbliga il debitore a dovere con-

re continuare per forza per l'altre Fiere, overo per gli altri termini di Piazza; ficchè volendo empire la tratta, e liberarsi in avvenire dal corso de' Cambj, non possa farlo: Ma ciò non si verifica in questo giro che si pratica, conforme malamente credono i meno pratici; Attesocchè il Cambio riceve il suo fine nella prima Fiera, overo nel primo termine, mentre il Corresponsale, al quale va dirizzata la tratta, ancorchè non abbia il denaro dello scribente per empirla, tuttavia l'empie in quella forma, che si
3 dice tra negozianti con la *Ricorsa*; cioè che piglia da se stesso, overo da un'altro negoziante la somma equivalente a Cambio in danno dello scribente per la Piazza, overo per il luogo, donde si sia dato l'ordine, overo si sia fatta la tratta; che per ciò si dice Recambio: E per conseguenza il primo Cambio già ha avuto il suo pieno, e questo secondo si dice diverso, e totalmente nuovo di pianta; sicchè sono tanti Cambj nuovi, e diversi, quante sono le Fiere, overo li termini delle Piazze: Stimandosi oggidì molto improbabile il dubitare d'una cosa, la quale si faccia da per tutto pubblicamente sopra quest'uso de' Cambj, il quale viene stimato utile, anzi necessario per il pubblico commercio, ed anche per comodità de' Principi in occasione delle guerre, e per altre occorrenze: E sebbene alcuni dubitano di questo Cambio con la Ricorsa, e lo stimano illecito: Nondimeno in pratica per il foro esterno, del quale sempre si parla, viene comunemente riprovato questo dubbio, ogni volta che non ostasse una totale certezza, che la tratta non si potesse empire, nè potesse avere il suo fine; conforme più distintamente si discorre nel Teatro. A

A *Nel disc. 1. di questo titolo.*

Per la stessa ragione d'avere poca pratica della materia alcuni Scrittori non capiscono, come possano esser leciti i Recambj, ne
4 i quali si mettono in capitale gl'interessi, che siano corsi nel Cambio antecedente, e così successivamente di mano in mano; sicchè sia una specie di moltiplico, ed una continua, e moltiplicata superfettazione de' frutti delli frutti, con quell'anatocismo, il quale viene espressamente dannato dalla stessa legge Civile, che permette l'Usure, molto più dalla Canonica, la quale con tanto rigore indifferentemente le proibisce.

Questo però contiene anche un'equivoco, la discifrazione del quale nasce dalla stessa risposta di sopra accennata circa la continuazione: Ed anche da quel che si è detto nel capitolo secondo, dichiarando la cagione degl'interessi de i Cambj: Cioè, che si dice interesse, o frutto per un nostro modo d'intendere, ma in effetto non vi cade questo termine di frutto, overo d'Usure, essendo tutto capitale, ch'è quanto dire prezzo della moneta in quel luogo, nel quale si deve pagare, onde ricevendosi cento, si devono

vono restituire cento, ma la diversità del luogo, overo quella della moneta cagiona, che quei cento in un luogo vagliono più in un'altro: E per conseguenza, quando si fà il Recambio, non si dice mettere il frutto in capitale, ma si dice ricambiare il capitale di quel che importa l'adempimento della tratta in quel luogo, con la suddetta forma della Ricorsa; come, se essendosi effettivamente pagato quel denaro in Fiera, si fosse ivi dato di nuovo a Cambio ad un'altro per Roma, o per un'altro luogo, mentre tutto diventa capitale. B

B *Nel disc. 3. di questo Libro.*

Credono anche i medesimi Scrittori, che sia illecito, e simulato quel Cambio, che si faccia da quella persona, la quale, non essendo negoziante, riceva il denaro per valersene per altri debiti, overo per altre occorrenze, sicchè sia certo il creditore, che il debitore non sia per cambiare quella moneta in Piazza, ed ivi realmente empir la tratta: Perloche dicono, che il tutto sia una finzione, ed una nuda formalità di carte, e di conti, senza che vi corra denaro alcuno, per fraudar l'Usure: Parimente questo dubbio nasce dalla stessa causa della poca pratica della materia: Attesocchè, rispetto al non correre denaro effettivo, ma che passi il tutto con cartelle, e con conti, è cosa ordinaria, e connaturale tra negozianti per maggior comodità; onde il tutto passa tra loro con piccole cartuccie, overo per via di contraposizioni di partite, così richiedendo la maggior comodità del negozio in tutti gli altri contratti, ed occorrenze, anche quando si tratta di dover fare de' pagamenti effettivi.

E quanto all'altro dubbio, che colui, il quale piglia il denaro, non sia per cambiarlo, ma per valersene in altre occorrenze: Ciò parimente nasce dalla poca pratica, la qual'è madre di molti equivoci in questa materia; mentre la difficoltà può entrare, quando si tratta di quel Cambio, che si dice proprio, e diretto, solito farsi ordinariamente con una tratta, senz'altro giro; cioè che si dia il denaro al negoziante in un luogo, ad effetto di cambiarlo per altro, sicchè vi concorra un contratto solo; essendochè, se quegli, il quale dà il denaro a tal'effetto, sia certo, che quegli, che lo riceve non sia negoziante, nè abbia denaro, o corrispondente nel luogo, dove si deve empire la tratta, onde abbia di certo a ritornar voto, in tal caso si può dire, che sia un'atto finto per fraudare l'Usure: Ma non già quando valendosi bene del denaro, che si riceve, in altri usi, vi sia nondimeno la possibiltà d'empire, overo di far empire la tratta con altri effetti, non essendovi bisogno alcuno di doversi cambiare lo stesso denaro individuale: Ed in questi termini, ò veramente in questo caso si devono intendere coloro, li quali promovono questa difficoltà.

La

La quale non entra, quando si tratta dell'altra specie di Cambio, che (a differenza dell'antecedente) si chiama obliquo; e contiene più contratti; conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro: Cioè, che Tizio avendo bisogno di denaro per alcune sue occorrenze, nè avendo animo, o modo di fare il cambiatore per Piazza, o Fiera, cerca d'averlo da un'altro, che sia negoziante, o nò in prestito per restituircelo fra qualche tempo: Ma perchè quegli, che dà il denaro, non è solito tenerlo ozioso, e l'ha destinato a questa negoziazione, o trafico di Cambj per empire le tratte, però lo stesso Tizio Mutuatario per idennità del Mutuante, ed acciò non patisca per causa del piacere, che gli fa, la perdita di quel guadagno, che potrebbe fare con questo trafico, gli dà facoltà di pigliare altrettanto denaro a Cambio da altri, ed anche da se stesso, a suo conto, ed interesse: O pure lo stesso Mutuatario assume in se questo peso, conforme di sopra si è accennato: E per conseguenza l'atto contiene più contratti; cioè il primo del Mutuo di quel denaro, che s'impresta per valersene il Mutuatario in altre occorrenze, e non per cambiare; il secondo contratto è del Mandato a pigliare l'equivalente a Cambio per rinfrancamento del danno come sopra; ed il terzo è il contratto del Cambio, che dopoi si faccia, quando tal Mandato si consuma, overo s'esercita; sicchè il Cambio non cade sopra quel denaro, che si dà con diverso contratto di Mutuo, ma cade sopra l'equivalente, che si piglia da altri, o da se stesso, come rappresentante una persona diversa, per lo suddetto fine dell'indennità del Mutuante, acciò questi ne cavi quei utili, che avrebbe portato il suo denaro, quando non l'avesse imprestato, ma l'avesse negoziato: Appunto come, se avendo Sempronio destinato il denaro in compra di luoghi de' Monti, overo di altri effetti simili, e Tizio, avendo bisogno di denaro, lo richiedesse, che ce lo impresti, ma con che lo rinfrancherà di quel frutto, che cavarebbe dall'impiego; conforme si è accennato nel titolo antecedente dell'Usure in occasione di trattare dell'Interesse del lucro cessante, overo del danno emergente. C

C *Nel disc. 5. 6. ed in altri di questo titolo*

6

E con questa considerazione cessano i scrupoli delli zelanti, overo de' critici, i quali non intendendo bene la materia, nè avendo pratica alcuna del negozio, discorrendo idealmente, ed in astratto dannano questa sorte di Cambio, che si dice di giro, overo di circolazione, che il tutto sia finzione per fraudare l'Usure; mentre in occasione del Cambio diretto, ed effettivo che si faccia, vi corre quell'interesse, che nasce dal prezzo della moneta a luogo, nella maniera che si è detto di sopra nel capitolo secondo; e per conseguenza non si fa fraude alcuna all'Usure,

7

se

ſe quegli, che dà il denaro, eſige da chi lo riceve in ragione d'intereſſe quel, che ſi potrebbe cavare per mezzo di tal negoziazione.

Maggiormente che oggidì per quella regola generale, parimente accennata di ſopra, la quale ſi ſtabiliſce in ogni Fiera, e reſpettivamente in ogni ſettimana di Piazza ſopra il prezzo, overo l'aggio dell'oro, e della moneta, non vi cadono più quelle difficoltà, che vi cadeano prima dell'introduzione di queſta regola, per la fraude che ſi poteva fare all'Uſure nell'eſigere maggior prezzo, o intereſſe per la ſola ragione del tempo, overo del maggior biſogno, e della ſuffocazione del debitore; mentre oggi la coſa è ridotta ad un prezzo pubblico, e civile, ſicchè ſi eſclude la fraude, ed ogni ſuffocazione.

CA-

CAPITOLO QUINTO.

Della differenza tra il Cambio di Piazza, ed il Cambio di Fiera; e quale di loro sia il più lecito.

SOMMARIO.

1 *Della parola* Piazza, *che cosa significa generalmente*.
2 *E che cosa significa tra negozianti in questa materia de' Cambj.*
3 *Della parola* Fiera.
4 *Delle diverse specie di Fiere, e di Mercati.*
5 *Dell'introduzione delle Fiere d'Italia per i Cambj.*
6 *Delle differenze tra li Cambj di Piazza, e quelli di Fiera; e della prima differenza del tempo.*
7 *Della differenza della moneta.*
8 *Della differenza circa il minor sospetto di fraude.*
9 *Della differenza circa il Monopolio.*
10 *Dell'altra circa la regola del prezzo.*
11 *Della distinzione de' Cambj regolari, ed irregolari.*
12 *Che li Cambj di Piazza siano leciti.*
13 *Che siano più antichi, più necessarj, e più reali di quelli di Fiera; e dell'introduzione di questi di Fiera.*
14 *Se, essendo eccessivi, si debbano moderare.*

CAP. V.

1 LA parola *Piazza* in lingua Italiana vol dir lo stesso, che la parola *Platea* in lingua Latina, la quale, così appresso li Giurisconsulti, come anche appresso i Grammatici significa un luogo pubblico destinato per la radunanza degli abitatori del luogo, per il commercio, e per la conversazione, ed anche per la contrattazione de' vittuali, e dell'altre cose per l'uso umano: Come ancora (per un'uso comune di parlare) conviene a quei larghi, overo spazj, li quali siano avanti le Chiese, overo avanti li palazzi, nel modo che si è accennato nella materia de' Regali, in occasione di trattare delle strade, e delle piazze pubbliche. A

A *Nel lib. 2. de' Regali nelli disc. 135. e 142.*

2 All'effetto però de' Cambj questa parola è stata introdotta dall' uso de' negozianti, e significa quelle Città, o luoghi mercantili, ne i quali, per la moltiplicità de' negozianti, sia verificabile quella voce

legale, che in Italiano ſi dice Foro de' mercanti, derivata dalla parola latina *Forus*: Che però queſti luoghi ſi dicono Piazze, a differenza de' luoghi piccoli, o non mercantili, ne i quali queſto foro de' mercanti non ſia verificabile, ſicchè non ne riſultino quegli effetti, che per queſta materia de' Cambj ſogliono naſcere dalla congrega de' medeſimi mercanti, come per una ſpecie di univerſità, e particolarmente per ſtabilire ne i tempi ſoliti il prezzo dell' aggio delli ſcudi d'oro delle ſtampe, il qual'è il regolatore della materia; dipendendo la regolazione del prezzo dalla maggiore, o minore abbondanza del danaro, e reſpettivamente delle tratte, e da altre contingenze: e perciò il Cambio, che ſi fa in queſte Città, o luoghi mercantili, ſi dice di Piazza.

Quanto poi all'altro di Fiera. Queſta parola è derivata dall'altra latina *Feria*, la quale così apppreſſo i Grammatici, come anche appreſſo li Giuriſconſulti ſignifica una coſa diverſa, cioè quei giorni, li quali, o per qualche ſolennità ſpirituale, o per altra contingenza profana ſono deſtinati agli ozj, ed alle vacanze de' negozj: E da ciò probabilmente è derivato, che lo ſteſſo vocabolo ſi ſia reſo comune a quelle radunanze pubbliche, che ſi fanno ne' tempi ſtabiliti per la contrattazione delle merci, e dell'altre coſe ſpettanti all'uſo umano, che diciamo Fiere, overo Mercati, cioè che aveſſero principio da quella vendita d'alcune coſe, che ſi ſuol fare dagli artegiani, o rivenditori (per antica uſanza) nell' Atrio, overo nella Piazza di quella Chieſa, o di quel Tempio, nel quale ſi faccia la ſolennità, la qual'è cauſa della Feria, overo della vacanza di quel giorno: Ma nella noſtra lingua Italiana, per diſtinguere le diverſe ſignificazioni di queſto vocabolo, la parola Latina *Feria* ſi eſplica in volgare nella ſteſſa maniera, quando ſi voglia ſignificare la vacanza de' negozj forenſi, ſicchè ſi dice anche Feria, e per queſt'altra ſignificazione ſi dice Fiera: E ſebbene queſto vocabolo Fiera in Italiano ſignifica ancora quel che in latino ſignifica il vocabolo *Fera* per dinotare una beſtia manſueta, o non manſueta, nella maniera che i Giuriſti la diſtinguono: Nondimeno, ſecondo la materia, della quale ſi parla, rieſce molto facile queſta contradiſtinzione.

3

Sono però le Fiere di due ſorti all'effetto di che ſi tratta: Una, cioè di quelle, che ſecondo la ſuddetta introduzione in occaſione del concorſo de' popoli per qualche divozione, o feſta, ſi fanno principalmente per la contrattazione delle merci, e degli animali, ed anche de' vittuali, che in lingua Latina ſi eſplicano con la parola, o vocabolo *nundinæ*, ed in Italia diciamo anche Mercato, che parimente viene in Latino, e particolarmente tra Giuriſti: E ſono quelle Fiere, delle quali ſi ha tanto frequente l'uſo in Italia, quaſi in ogni Città, o luogo, una, o più volte l'anno, in occa-

4

ſione

ſione di qualche ſolennità, e che per uſo comune di parlare ſi dicono Fiere pubbliche, per diſtinguerle da quei Mercati privati, che in ciaſcun luogo ſi ſogliono fare ogni ſettimana, o veramente ogni feſta, conforme ſi è diſcorſo nella materia de' Regali, nella quale ſi tratta di queſte Fiere per eſſer di ragione regale, ſicchè per loro ſi ſtima neceſſaria l'autorità del Principe Sovrano. B

B
Nel detto lib. 2. de' Regali nelli diſc. 131. e 132.

E l'altre Fiere ſono quelle principalmente deſtinate per la congrega de' mercanti a queſt'effetto di regolare i Cambj, e le tratte delle monete, che conviene fare tra diverſe provincie, e paeſi per mantenimento del commercio, ed anche per la comunicazione delle merci, e dell'altre coſe, che biſognano: Atteſocchè, avendo la natura diſtribuite le ſue grazie a diverſi paeſi, dando ad uno l'abbondanza d'alcune coſe, che l'ha denegata agli altri; per mezzo di queſto commercio l'umana induſtria ha introdotto, che in ciaſcun luogo, e paeſe ſi poſſa godere di tutte quelle coſe, le quali la natura ha ſcompartito tra diverſi.

5 L'uſo dunque di queſte Fiere de' mercanti per il principal effetto de' Cambj fu da alcuni ſecoli (anche per il commercio della noſtra Italia) introdotto in due Città; una, cioè nella Francia, che ſi dice Lione, e l'altra nella Borgogna, che ſi dice Biſanzone: Ma perchè la rottura delle guerre tra Principi, ed alcune altre contingenze di quei tempi rendevano incomodo il negozio nelli ſuddetti luoghi, e particolarmente in quello di Lione: Quindi ſeguì, che circa il principio del ſecolo paſſato, i negozianti Italiani, e particolarmente quelli dell'induſtrioſiſſima nazione Genoveſe introduſſero queſte Fiere nell'Italia, cioè in Novi luogo della Liguria, ed in Piacenza luogo della Lombardia, per queſto effetto de' Cambj, come in luoghi ſurrogati a i detti di Lione, e di Biſanzone C: Sicchè, ſebbene per le Fiere, che in tutti i tempi dell'anno ſono molto frequenti quaſi in tutte le Parti d'Italia ſi fanno delle tratte, e de' Cambj; nondimeno queſti ſono di quella ſpecie di Cambj locali per ſemplice tratta, che finiſcono ſubito, e non riguarda queſt'altra ſpecie della circolazione, onde ſono piuttoſto ſpecie di Cambj di Piazza.

C
Nel diſ. 1. e 27. di queſto tit.

6 Molte differenze corrono tra queſte due ſorte di Cambj di Piazza, e di Fiera: Primieramente ſopra il tempo; atteſocchè le Fiere ſi fanno quattro volte l'anno, ed il termine di ciaſcuna è di tre meſi, chiamandoſi; de' Santi; d'Apparizione; di Paſqua; e d'Agoſto: Che all'incontro ne i Cambj di Piazza non ſi dà queſta regola certa potendo girare molte volte ſecondo la maggiore, e minor vicinanza tra una Piazza, e l'altra: Ordinariamente però (parlando della pratica della Piazza di Roma, la quale ſuol cambiare per Venezia, e per Napoli) calcolando il tempo

che corre per l'acceſſo, e riceſſo, e per il termine dovuto, ſi fa conto che ſi dupplica, e forſi d'avvantaggio, cioè che ragguagliatamente giri otto, o nove volte l'anno, il che cagiona qualche maggior'intereſſe per riſpetto delle proviſioni, che in tal modo ſono maggiori. D

D *Ne' luoghi ſuddetti.*

Differiſcono ſecondariamente nella ſpecie della moneta; poichè nelli Cambj di Piazza corre la moneta vera del paeſe di ſcudi di moneta, o di ducati, o al più in qualche paeſe la moneta immaginaria di lire, la quale ha il prezzo certo, che regola il commercio cotidiano di tutti indifferentemente con i ſcudi d'oro veri delle quattro ſtampe nuove correnti; ſicchè (conforme ſi è accennato di ſopra al capitolo ſecondo) l'intereſſe del Cambio maggiore, o minore dipende da una traſmutazione, che ſi fa dalla moneta paeſana allo ſcudo d'oro; Ma in Fiera corre una certa ſpecie di ſcudi d'oro immaginarj, li quali ſi dicono di marche, e queſti ſi comprano, overo ſi cambiano con li ſcudi d'oro veri, onde vengono a farſi due traſmutazioni. E

7

E *Ne' luoghi ſuddetti.*

La terza differenza ſi conſidera in una certa maggior ſicurezza della realtà ſopra il corſo de' ſpacci, che ſia in Fiera, di quel che ſia per le Piazze, in riguardo che per una perſona a ciò deputata, come per una ſpecie d'offiziale, nel concorſo di tutti i negozianti in ogni Fiera ſi fa il bilancio, nel quale ſi notano tutte le tratte, o veramente tutti i ſpacci, che ſono corſi in maniera che (conforme ſi è detto nel capitolo antecedente) queſto bilancio viene ſtimato come una ſpecie di protocollo, col quale ſi poſſono formare di nuovo i ſpacci, anche doppo qualche tempo, quando i primi foſſero ſmarriti, ſicchè non ſi può dare alterazione, nè fraude d'antidata, o di ſuppoſizione: Che (all'incontro) per le Piazze ciaſcuno fa le ſue note particolari, onde facilmente ſi può dare queſta fraude. F

8

F *Nel diſcorſo 1.*

Per quarto ſi conſidera, che per le Piazze ſi poſſano più facilmente praticare i Monopolj, di quel che ſi poſſa fare in Fiera, nell'aſciugare al poſſibile la Piazza di moneta, e nel farvi colare gran quantità di tratte, mentre da queſte circoſtanze reſpettivamente dipende l'alterazione della maggiore, o minore valutazione dell'oro, overo dell'aggio; e per conſeguenza il maggiore intereſſe del debitore.

9

10 E per ultimo, oltre certe altre ſottili, e picciole differenze, la più conſiderabile è quella, che ſi ſcorgea anticamente, e che dava maggior occaſione a gli Scrittori di quei tempi di dubitare della validità del circolo de' Cambj per le Piazze, ſenza miſtura delle Fiere; cioè che nelle Piazze non ſi faceſſe quella taſſa generale, ed uniforme col prezzo dell'oro, overo dell'aggio, che ſi fa

in

in Fiera dalla congrega de' negozianti, come da un pubblico foro; che però il tutto dipenda dalla convenzione delle Parti, sopra la quale vi possono essere degl' inganni, ed anche vi può essere l'Usura per la suffocazione del debitore bisognoso, e per il maggiore, o minor termine, che si stabilisse; conforme si è accennato di sopra nel capitolo secondo. G

G
Nel lo stesso discorso 1. n. 27.

Perciocchè da alcuni Scrittori moderni si è data la distinzione 11 de' Cambj regolari, ed irregolari: Chiamando regolari quei di Fiera per aver la suddetta regola generale, ed uniforme: Ed (all' incontro) irregolari quei di Piazza, per non averla.

Per queste differenze dunque, alcuni Scrittori dannano, e stimano 12 illeciti questi Cambj circolari per le Piazze solamente, approvando per leciti, e per validi quei di Fiera, o almeno i misti; cioè da una Piazza alla Fiera, e dalla Fiera all'altra Piazza, sicchè tra una Piazza, e l'altra vi sia la mistura della Fiera, come regolatrice del prezzo: Ma essendo stato nell'età nostra nella Corte di Roma acremente disputato questo punto, in occasione di caso seguito, in negozio di qualche grave importanza: Così in Rota, come anche in Signatura di Grazia è stato più volte fermamente deciso; onde oggidì resta cosa stabilita, che i Cambj di Piazza siano egualmente validi, e leciti, come quei di Fiera, senza differenza alcuna: Non solamente, perchè la più volte accennata Bolla Piana, la quale è la legge regolatrice della materia, parla indifferentemente dell'una, e dell'altra sorte de' Cambj, e senza costituirvi differenza alcuna vi stabilisce egualmente i requisiti necessarj per la realtà a fine di distinguerli da i sechi, con l'egual proibizione della continuazione: Come ancora perchè, in occasione delle suddette dispute più pienamente accennate nel Teatro, si consideravano diverse ragioni, per le quali più tosto potrebbe cadere qualche dubbio sopra la validità di quei di Fiera. H

H
Nel disc. 1. di questo titolo.

Primieramente, badando all'origine; mentre quei di Piazza, chiamati originariamente locali, sono senza dubbio più antichi, sicchè ne trattano i primi maestri, ed Interpreti della legge: Ed 13 anche i più antichi Scrittori, e maestri della Teologia Morale.

Secondariamente per la maggior necessità, e comodità dell' umano commercio: Essendochè, per le ragioni accennate di sopra nel capitolo primo, il Mondo ha quasi precisa necessità di quest' uso di Cambj di Piazza tra una Città, e l'altra, overo tra una Provincia, e l'altra. Che (all'incontro) si potrebbe stare benissimo senza queste Fiere cambiatorie; conforme (particolarmente in Italia) senza di loro si è vissuto tanti secoli, essendo queste Fiere in Italia moderne verso il principio del secolo passato; cioè circa l' anno 1527.: Poichè,

scun sebbene per prima, anche i negozianti Italiani cambiavano per le suddette Fiere di Lione, e di Bisanzone, come anche oggidì alle volte occorre, secondo la qualità de' negozj, e de' negozianti, l'uso però era di gran lunga più raro: E nondimeno anche le suddette Fiere fuori d'Italia sono più moderne per molti secoli di quel che fosse l'introduzione dell'uso del Cambio locale per le Piazze.

E terzo sopra tutto, per la doppia finzione, che corre ne i Cambj di Fiera, e non in quei di Piazza: Una, cioè circa la moneta; mentre per le piazze si cambia con scudi d'oro veri, o con monete vere, ed effettive; e per le Fiere con scudi immaginarj di marche: E l'altra che per le Piazze la ragione di cambiare viene appoggiata ad un principio di verità; ed è, che il denaro, il quale s'abbia in un luogo, bisogna, o comple averlo nell' altro per l'acquisto delle merci, e d'altre robbe da trasportarsi da un luogo all'altro; acciò (conforme si è detto di sopra) per tal mezzo tutti godano di quelle cose, che la natura ha scompartite in diversi paesi: Ma ciò non si considera in questi Cambj di Fiera; li quali pare che abbiano più dell'ideale, o dell'immaginario, essendo introdotte per questo solo fine del giro de' Cambj; sicchè non sono come le altre Fiere effettive, per le quali bisogna cambiare la moneta a fine di comprarvi delle mercanzie: E forse ciò fu causa dell'introduzione di questi Cambj per le suddette Fiere più antiche, e particolarmente per quella di Lione per il concorso grande delle merci, che compliva comprare per trasportarle in Italia: Che però è troppo improprio il dire, che si debba stimare lecito quell'atto, il quale maggiormente si allontana dalla verità naturale, e che contiene maggior finzione. I

I *Nel detto dis. 1*

È ben vero, che riuscendo li Cambj di Piazza più gravi (particolarmente per la moltiplicazione delle provisioni, e per altri rispetti cagionati dalla contingenza de' tempi, e dall'uso de' negozianti) quindi segue, che questa strada sia molto poco frequentata: E quando si tenga, ed il caso porti, che gl'interessi riescano troppo esorbitanti, allora (secondo una certa non scritta equità) è solito d'interporre qualche arbitrio per un'onesta moderazione; conforme più distintamente si discorre nel Teatro, L dove (in occorrenza) il curioso si potrà maggiormente soddisfare; poichè sarebbe troppo nojosa digressione il voler quivi esaminare per minuto le ragioni di questa moderazione; e quando; e come si debba praticare, non cagionandosi dall'eccesso degl' interessi l'Usura, nè l'infezione dell'atto, per quello che si discorre nel capitolo seguente.

14

L *Nello detto discorso 1. e nel supplemento.*

La maggior ragione di dubitare di questi Cambj di Piazza consiste

consiste nell'ultima differenza accennata di sopra ; cioè della regola del prezzo generale, ed uniforme, che anticamente si dava in una specie di Cambj, e non nell'altra. Ma oggidì questa ragione non cammina, essendosi anche per le Piazze introdotta la stessa regola di stabilire il prezzo uniforme, e generale ogni settimana col fare le liste, conforme già si è accennato. E per conseguenza si scuopre chiara la sciocchezza di quei moderni scrittori, li quali non avendo pratica alcuna della materia, e senza discorso, nè raziocinio alcuno, ma secondo la moderna usanza di copiare, o veramente di riferire gli antichi, camminando alla cieca con le loro autorità senza distinguere i tempi, e senza considerare, che coloro secondo quell'uso parlarono bene, ed essi parlano male. Nè, perchè un'atto possa essere soggetto alle fraudi, ed alle falsità, si può inferire, che generalmente si debba stimare illecito; mentre in tutte le azioni umane, anche per via di testamenti, e di stromenti pubblici, overo di Bolle, e di Privilegi può accadere la stessa possibilità di fraude, e di falsità, ed alle volte di fatto si pratica, ma non perciò segue, che questi atti siano generalmente riprovati. M

M Nello stesso discorso 1.

CAPITOLO SESTO.

Delli Cambj limitati, ed in che maniera cammini questa limitazione: Ed anche degli eccessivi, e se esigendosi più di quello ch'importino, vadano restituiti, overo imputati; ed in che modo.

SOMMARIO.

1 *Qual differenza sia tra li Cambj limitati, e li correnti.*
2 *Della forma de' Cambj limitati; e delle conseguenze che ne risultano.*
3 *Donde nascano gli equivoci, e le dispute in questa materia.*
4 *Che cosa si faccia dall' Autore.*
5 *Delli diversi modi, e patti de' Cambj limitati.*
6 *Se sia luogo alla scaletta, ed all'imputazione, quando si esigano i Cambj più di quel che siano corsi.*
7 *Quando nel Cambio entri l' ingiustizia, overo l' Usura.*
8 *Quando anche il creditore sia scusato da restituire l'esato di più.*
9 *Se vaglia il patto ne' Cambj limitati, che quel di più d'un'anno compra quel di meno dell' altr' anno.*
10 *E se vaglia una tassa ferma senza badare al più, ed al meno.*
11 *Se vaglia il patto, che non pagandosi i Cambj limitati, siano dovuti i correnti.*
12 *Se nel caso di questo patto vi bisogni l' interpellazione.*

CAP. VI.

1 ANcorchè in pratica comunemente corra la distinzione tra i Cambj correnti, ed i limitati, tra i quali (secondo le contingenze de' tempi) si suole scorgere qualche notabile differenza, particolarmente per l'aumento, che ne i correnti cagionano i Recambj: Nondimeno questa non è distinzione legale, la quale costituisca una specie diversa di contratti, o di Cambj di diversa natura, nella maniera che si dà la distinzione tra i reali, e li secchi; o veramente tra li plateali, ed i nundinali, ma nella stessa specie di plateali, o nundinali (respettivamente, col presupposto della realtà) si dà questa distinzione per un nostro modo d'intendere; cioè che nello stesso Cambio identifico di Piazza, o di Fiera, respettivamente, quando si faccia sempli-

semplicemente, e senz'altra tassa fra le Parti, si dice Cambio corrente; ed è, che gl'interessi de' Cambj di ciascuna Fiera, overo di ciascun termine di Piazza siano dovuti nella maniera che corrono, e secondo la più volte accennata variazione, la quale nasce dall' eventualità del prezzo maggiore, o minore dell'oro, e che in tal modo se ne faccia il ragguaglio a capo d'anno.

Ma perchè coloro, li quali pigliano il denaro a Cambio, non vogliono stare soggetti a quest' eventualità, la quale alle volte (per moti di guerra, o per altri accidenti) suol cagionare alterazioni notabili: Però vogliono fare il Cambio limitato; cioè di tassare d'accordo una somma certa (per esempio) del quattro, o del cinque per cento a capo d'anno, sicchè corrano in qualsivoglia modo gl' interessi de' Cambj, nè possano passare questa somma, in maniera che il di più s'intenda rimesso, e condonato al debitore.

Però ciò non altera la natura del contratto, onde sarà Cambio ordinario, e corrente, come tutti gli altri, e si continueranno gl' interessi nella stessa maniera, ma solamente vi si scorge la differenza di questa remissione, che 'l creditore faccia al debitore di quel di più. A

A *Nell disc. 6. di questo tit. ed in molti altri seguenti.*

L'ordinaria forma di fare questo Cambio limitato, e particolarmente in Roma (dove senza sapersi il perchè) questa materia viene regolata con qualche rigore, come se fosse Usuraria, e forse contro l'uso comune di tutta Europa, contiene una certa inegualità, che li Giuristi dicono *claudicazione*, fra il creditore, ed il debitore: Cioè: che se gl'interessi de' Cambj (computate le provisioni, ed ogn' altra cosa) fossero maggiori della somma tassata, s'intendono rimessi al debitore, nè si può dal creditore pretendere da vantaggio di quel che si sia stabilito: Ma (all'incontro) se in ciascun'anno non arrivassero a quel segno, non si possa dimandare, nè esigere se non quel che sia realmente corso. A tal segno che (con la solita santa simplicità) si crede per alcuni, che quando non si faccia tal' espressione, e semplicemente si dica, che i Cambj debbano essere alla ragione di tanto per cento a capo d'anno, si debba dire contratto usurario, quasi che sia un dare il guadagno certo, il qual'è proibito in questo contratto, come quello che viene salvato dall' incertezza; conforme altrove di sopra si è accennato. B

B *Ne' luoghi accennati.*

Come ancora si crede, quando il caso portasse, che il creditore (senza badare diligentemente a quel che in ciascun'anno i Cambi siano corsi) esigesse quest' interessi nella somma stabilita, la qual fosse in qualche poco eccedente, vogliono che quel di più (come Usura) vada subito per operazione della legge computato nella sorte principale, e così successivamente anno per anno, o pagamento per pagamento, in maniera che vi entri quello scomputo, overo

impu-

imputazione, che volgarmente si dice *per via della scaletta*.

Per non essere questa materia conosciuta dalla Ragione Comune, Civile, e Canonica, nè meno trattata da quei primi maestri Civilisti, o Canonisti, li quali trattarono le materie scientificamente per quelli termini veri, li quali oggidì sono banditi appresso i moderni, non può darsi in ciò una regola certa; mentre ciascuno si figura le cose a suo modo; e non essendo materia bene intesa se non dà negozianti più che versati, e pratici nel negozio, ciascuno si figura le cose a suo modo, e si pigliano degli equivoci grossi, confondendo gli uni termini con gli altri: Conforme occorre ancora in alcune questioni di sopra accennate, ed in altre da accennarsi nei capitoli seguenti; sicchè pare si debba stimare paradosso, e cosa maravigliosa, che si ritrovino nel Mondo persone, le quali diano il loro denaro con questo contratto in quei paesi, dove la materia viene regolata con le superstizioni de' Giuristi, li quali sono poco pratici del negozio: Atteſocchè, a capo di qualche tempo, l'aver dato il suo denaro, e l'avere sovvenuto l'amico nel bisogno serve per travagliarlo di dispendiosa, e penosa lite, e di farlo trovare senza il suo capitale così minutamente anno per anno consumato, col presupposto che fossero frutti leciti; e che per altro non si sarebbono spesi, contro ogni verisimilitudine, e per una certa sottigliezza, la quale pizzica del giudaismo, quando veramente il contratto nella sua sostanza sia lecito, e reale; onde nel creditore non vi sia una positiva malizia di commettere l'Usura, ma che nasca dalle sottigliezze, e superstizioni de' Giuristi.

4 Che però non essendo la materia capace d'una regola certa, e generale; e scorgendovisi una gran varietà d'opinioni, la qual nasce dalla solita cagione della tante volte accennata diversità de' cervelli, ne segue non potersi far altro, che solamente discorrere de' propri sentimenti per un certo lume, overo per una scorta a non professori della materia, senza fermare cosa alcuna, ed in forma di semplice discorso, lasciando la verità al suo luogo, e ciascuno in libertà di seguitare quell'opinione, che gli paja più probabile; conforme replicatamente si è protestato.

Col presupposto dunque che si tratti di Cambio reale, e lecito; sicchè siano dovuti quegli interessi, li quali realmente corrono per l'intervento delle lettere, overo de' spacci, secondo la Bolla Piana: O veramente che si debbano avere per intervenuti; conforme occorre quando il debitore se ne assume in se il peso, nella maniera che si è accennato di sopra nel capitolo terzo, mentre ogni qual volta (cessando questa circostanza) si tratta di Cambio secco, non entrano queste ispezioni del più, o del meno, e se vi sia eccesso, o nò; atteſocchè in tal caso veramente non si dice Cambio, ma un semplice Mutuo;

tuo Usurario da non produrre frutto, nè interesse di sorte alcuna.

In più maniere può seguire questa tassa: Primieramente nell'accennata di sopra, che ordinariamente si usa in Roma; cioè che s'intenda quando gl'interessi siano maggiori, sicchè il di più s'abbia per rimesso, ma non già quando siano minori, nel qual caso non si può esigere se non quel, che veramente sia corso: Secondariamente che si stabilisca generalmente una tassa certa, come per una specie di concordia, ad utile, ed a danno comune, così nel caso che gl'interessi fossero maggiori, come nell'altro che fossero minori: E terzo, che facendosi nella prima maniera, si faccia il patto, che quello in un'anno si rimette del di più che corressero gl' interessi, vada compensato con quel dimeno in un' altro anno corresse.

Nel primo caso non cade dubbio alcuno sopra la validità, mentre il patto è vantaggioso al debitore, ed è pregiudiziale al creditore: Ma solamente occorre il dubbio (quando non sapendo il creditore quel che realmente corrano i Cambj, abbia per qualche tempo continuato ad esigere l'interesse, overo li frutti secondo la somma limitata, la quale riesca eccessiva) se quel di più vada imputato nel capitale, sicchè si faccia l'accennata scaletta: O veramente che vada solamente ciò restituito, quando il debitore ne faccia istanza, come per una repetizione dell' indebito, o pure che nè anche sia luogo a questa restituzione.

6

Ed in ciò, discorrendo (conforme si è detto) secondo i proprj sentimenti, pare che si debba camminare con la distinzione de' casi; cioè se il peso, e la cura di cambiare sia del creditore, o respettiuamente del debitore, attesa la distinzione accennata di sopra nel capitolo terzo: Essendochè, quando sia del creditore, il quale abbia fatto correre i spacci, e senza i quali non potrebbe pretendere cosa alcuna; in tal caso, non avendo scusa, che non abbia saputo il corso de' Cambj, e quel che abbiano importato, pare che vi sia la chiara mala fede in avere esatto quel di più; e per conseguenza, che sia luogo all'imputazione con la scaletta.

Tuttavia, ciò non ostante, sembra che nè anche debba entrare questo rigore dell'imputazione con la scaletta, ma che solamente sia luogo alla restituzione dell'esatto di più; mentre il rigore dell'imputazione cammina in odio dell'Usure, e quando si tratta di materia Usuraria: E non già quando, cessando l'infezione usuraria, l'eccesso riguarda solamente l'ingiustizia, o veramente l'indebito; imperciocchè allora si deve camminare con li termini della repetizione dell'indebito, e non con quelli dell'imputazione; E questo è il caso; mentre, conforme si è accennato più volte nell'antecedente titolo dell'Usure, queste non si danno senza il Mutuo vero, o interpretativo;

7

cioè

cioè che essendosi dato il denaro sotto nome d'altro contratto lecito, questo sia concepito in tal forma, che si corrompa la sua natura, overo la sua sostanza, sicchè si trasformi in un contratto diverso di Mutuo, (e perciò si dice interpretativo): Ma quando il contratto ritenga la sua sostanza, onde sia valido nel suo genere, ed abile a produrre li frutti, o gl'interessi leciti fino ad un certo segno, allora il di più importerà lesione, ed offesa della Giustizia, e per conseguenza un'indebito, non però l'Usura, mentre questa si dice di natura malignante, la qual corrompe tutto l'atto, e la sua sostanza, facendolo passare (come si è detto) in un contratto diverso di Mutuo, per il quale non si può ricevere cosa alcuna ancorchè minima, sicchè non vi cade la differenza del più, e del meno: Che però si crede sia improprio il camminare in ciò con li termini dell' Usure, li quali entrano in questa materia di Cambj in uno de' due casi. Il primo quando si tratti di Cambj secchi, come sopra: E l'altro, che si tratti d' interessi convenzionali alterati per la sola ragione della maggior dilazione, perlochè vi sia il mutuo implicito nella maniera, si è discorso nel capitolo secondo.

8 Anzi che anche in questo caso si può verificare la giusta scusa del creditore, sicchè nè meno sia luogo alla restituzione, overo alla ripetizione dell'indebito già consumato con buona fede, di modo tale che non vi sia la locupletazione preesistente; Cioè che, sebbene si sia data a lui la facoltà di cambiare, e di trasmettere i spacci, nondimeno, ciò seguito per mezzo di qualche mercante, o scritturale, onde realmente, e secondo la varietà naturale egli sia stato in buona fede, e senza sapere quel che abbia importato il corso de' Cambj, giustamente credesse, che non passasse la somma limitata.

E quantunque nella materia Usuraria non si dia scusa di buona fede, o d'ignoranza: Tuttavolta ciò cammina in quel difetto, il qual nasce dalla disposizione chiara della legge, e dalla sola natura dell'atto, il quale sia in sostanza malo, sicchè sia un ignoranza di legge chiara, la quale non si stima scusabile, mentre facilmente si può sapere anche dagl'idioti, consultandosene con i savj: Non già quando sia giusta ignoranza, o credulità di fatto; conforme si è accennato ancora nel titolo precedente dell'Usure. C

C *Nel titolo dell' Usure nel disc. 17. ed in altri dello stesso titolo, e nel disc. 28. ed in altri di questo titolo, e nel Supplemento.*

Ma se il peso fosse del debitore, il quale volontariamente abbia pagato al creditore la somma convenuta, senza avvisarlo, che il corso de' Cambj sia stato minore, onde il creditore abbia giustamente creduto non esservi eccesso alcuno, dovendo supporre, che il debitore abbia adempito il suo peso assunto di mandare i spacci, e di tenere i conti, e per conseguenza, che ne fosse informato, e con tal buona fede abbia consumati i frutti pagati: In tal caso, non si sà vedere qual ragione, nè legale, nè naturale possa

possa mai persuadere a dovere imputare, o restituire tal'eccesso; mentre la buona fede non nasce dall'ignoranza della legge nel creder valido quel contratto, che sia intrinsecamente illecito, ed invalido, ma procede da una giusta ignoranza di fatto.

E ciò maggiormente quando (in tempo della tassa) i Cambj correvano a maggior somma, sicchè la limitazione si fosse fatta in grazia del debitore, e che il creditore non fosse negoziante di professione, o che per altre circostanze avesse già certa scienza di tempo in tempo, quale sia stato il corso de' Cambj: Appunto come, se facendosi un censo sopra il fondo, che in quel tempo fosse capace, o veramente promettendosi i frutti recompensativi a giusta proporzione di quel che frutta la robba venduta, in progresso di tempo il frutto ricevesse diminuzione: Mentre allora non potrà il creditore esigere frutto maggiore di quel che porta la capacità di quel fondo, quando il debitore l'opponga, o che in altra maniera egli n'abbia la certa scienza: Ma se il debitore, senza opporre cosa alcuna, paga il frutto solito, ed il creditore continuando nella buona fede, e nella credulità dello stato solito lo prende, e lo consuma; in tal caso pare una cosa troppo repugnante ad ogni ragione, così legale, come naturale, che doppo un lungo corso d'anni, in tal modo debba il debitore fare questa scaletta, ed addormentando il creditore, farlo ritrovare (non volendo) privo d'un capitale, ed anche debitore di qualche somma con una fraude, e supplantazione manifesta.

Anzi quando anche non pagasse volontariamente, ma sforzato per via giudiziaria, pare ciò maggiormente confermi la buona fede del creditore; essendo molto verisimile, che il debitore, vedendo che il creditore gli perda il rispetto, e sia uscito dalle regole della convenienza, e dell'amorevolezza, gli avrebbe opposto ogni eccezzione, non trovandosi più fini dialettici, o metafisici in aguzzare l' ingegno, di quel che facciano i debitori, contro i loro creditori: Sicchè il dire il contrario, pare sia un chiaro giudaismo leguleico troppo lontano da ogni ragione, e da ogni umano discorso. D

D
Ne' luoghi di sopra allegati

Nel terzo caso di sopra distinto; cioè del patto, che quel di più in un'anno si rimette al debitore de' Cambj correnti debba ragguagliare quel dimeno occorresse in un' altro anno: Pare che non cada niuna probabile ragione di dubitarne; mentre, se il creditore potea lecitamente esigere tutto il Cambio corrente, e non donarne cosa alcuna, non vi è ragione, la quale proibisca di donarlo, o di rimetterlo sotto questa condizione, attesocchè la stessa legge in alcuni casi stima ragionevole, e giusta la compensazione dell'anno fertile con lo sterile, con casi simili. E

9

E
Nel disc. 17. ed in altri di questo titolo.

La

La difficoltà maggiore cade nel secondo caso, che si stabilisse una tassa uniforme senz'avere a badare, se i Cambj corrano più, 10 o meno; mentre alcuni, senza discorrere d'altro, col solito stile di camminare con le sole tradizioni stimano paradosso il volere sostenere tal convenzione, quasi che sia un dare il lucro certo, il qual'è proibito nel Cambio: Tuttavia quando con quel discorso ragionevole, il qual distingue gli uomini dalle bestie, si rifletterà bene al punto, purchè la tassa sia onesta, e verisimile con quella regola, che si è accennata nel titolo antecedente dell' Usure nel capitolo quarto, e quinto, sopra la tassa del futuro guadagno in qualche negozio, overo sopra la tassa, o stabilimento del futuro prezzo incerto de' grani, o di altre merci, con la verisimilitudine, e con la giusta proporzione del comodo, e dell'incomodo dell'uno, e dell'altro contraente, si vedrà che non vi sia ragione da dubitarne. F

F *Nello stesso discorso 17. ed in altri, ed anche nel Supplemento*

Che però il tutto consiste in questa verisimilitudine, e nella buona fede, che da essa nasce, secondo le circostanze del fatto, senza badare alle formalità, con le quali (conforme in detta materia dell'Usure si è accennato) si rende migliore la condizione del tristo, che dell'uomo da bene, il quale cammina con una semplicità, e con una buona fede, alla quale si deve principalmente badare, anche se si trattasse del caso più forte di sopra accennato; cioè dell'ignoranza della legge, quando questa fosse giusta, e verisimile: secondo l'esempio accennato nel titolo seguente di quei Censi, che si fanno nel Regno di Napoli, senza la forma della pecunia numerata, ordinata dalla Bolla Piana, con casi simili.

E perchè in questi Cambj limitati è solito mettersi il patto, che quando il debitore non pagasse il debito nella sorte, o ne' 11 frutti, respettivamente, ne' tempi stabiliti, fossero dovuti i Cambj alla ragione corrente: Quindi suol cadere in pratica il dubbio, se tal patto vaglia: Nascendo la ragione del dubitare, che ciò sia una specie di pena convenzionale, la quale oggidì per l'equità canonica non si esige, conforme nell'antecedente titolo dell'Usure si discorre: O veramente che vi debba entrare l'altra equità canonica accennata nel titolo dell' Enfiteusi sopra la purgazione della mora: Ma nè l'uno, nè l'altro dubbio ha sussistenza alcuna, mentre questa non è pena, essendo più tosto una sottrazione di donativo, il quale si fa di quel più, che per altro sarebbe dovuto sotto l'adempimento d'una condizione: Quando l'esorbitanza de' Cambj correnti, overo qualche altra circostanza non dia giusto motivo al Giudice d'interporre il suo offizio, overo il suo arbitrio per la moderazione di questo rigore, a somiglianza dell'

altra

altra moderazione accennata di sopra, quando il caso portasse interessi troppo esorbitanti. G

G *Nel disc. 6. e 16. ed in altri di questo titolo*

Credono alcuni, che quando per qualche non adempimento si abbia da fare questa trasmutazione dalli Cambj limitati, alli Cambj correnti, vi sia necessaria quella denunzia, overo intimazione, della quale si discorre nel capitolo seguente: Ma parimente ciò 12 non ha fondamento alcuno probabile di ragione, mentre il debito non muta natura, nè si fa passaggio da un contratto all'altro diverso, essendo sempre da principio lo stesso Cambio corrente, col suddetto donativo d'una parte, nel caso che s'adempisca una certa condizione: sicchè la ragione è totalmente diversa; conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro. H

H *Nel detto disc. 6. e 16*

CA-

CAPITOLO SETTIMO.

Di diversi altri dubbj, o questioni, che occorrono in questa materia, e particolarmente; se; e quando sia necessaria l'interpellazione del debitore per metterlo sotto i Cambj: Overo se la facoltà di pigliare a Cambio si possa esercitare con se stesso: E se li Chierici, e le donne, o li nobili possano fare questo contratto: E se il medesimo si possa fare senza denaro contante per il prezzo di mercanzie, o per altro debito.

S O M M A R I O.

1 *Quando per pigliare a Cambio vi bisogni l'interpellazione del debitore.*
2 *La facoltà di pigliare a Cambio non s'intende da se stesso.*
3 *Se questa facoltà si possa esercitare per via più rigorosa.*
4 *Se il Cambio si possa fare senza contante con altro credito.*
5 *Se la facoltà di cambiare spiri per la morte.*
6 *Se possano far Cambio i Chierici, e li Signori, e le donne.*

C A P. VII.

LE sopraddette, ed altre simili questioni non riguardano l'essenza, overo l'intrinseca natura del Cambio per la forma della suddetta Bolla Piana, la quale viene stimata la regolatrice della materia, ma più tosto nascono dalli termini generali della ragion comune, per quella volontà de' contraenti, che da essa si presume: Conforme particolarmente occorre nella prima 1 questione circa l'intimazione, o denunzia: Cioè che se (per esempio) sia uno debitore certo d'un'altro per causa di qualche affitto, o per altra cagione, ma si faccia il patto, che (non seguendo il pagamento ne' tempi stabiliti) sia lecito al creditore di metterlo sotto Cambj, e Ricambj: In tal caso si desidera l'intimazione, per la ragione, che il debitore così ammonito, e certificato di questa volontà del creditore possa pensare a casi suoi, e risolversi di pagare il debito, potendo per altro credere, o sperare, che'l creditore fosse per usargli qualche agevolezza, e non valersi di questo patto rigoroso di metterlo sotto interessi.

E molto

E molto più ragionevolmente si stima necessaria questa interpellazione, quando il debito non sia certo: Come (per esempio) secondo la maggior frequenza occorre quando il mercante faccia la cedula bancaria, obbligandosi di pagare per un'altro, attesa la pratica delle compre, che si facciano, per la Congregazione dei Baroni, con casi simili, ne' quali per ordinario nella stessa cedula, overo in scrittura a parte si suol mettere il patto, che a quel mercante (in caso che sia costretto a pagare) sia lecito di pigliare il denaro a Cambj, e Ricambj; stimandosi dovere; quando segue il caso del pagamento, che il debitore ne sia avvisato, potendo credere, che il caso non fosse seguito, e che sapendolo, avrebbe soddisfatto prontamente, senza soggettarsi agl' interessi de' Cambj; conforme più distintamente si va discorrendo nel Teatro. A

A
Di questi, ed altri casi simili si tratta nelli discorsi 2. e 14. ed in altri.

Tutto ciò però resta oggidì ideale per il patto, il quale ordinariamente si suole mettere di rimettere la necessità di questa denunzia, non dubitandosi della validità di questo patto: E da ciò nasce, che tal necessità non riguarda la forma, o la natura del Cambio; mentre in tal caso la convenzione delle Parti non sarebbe operativa.

2 Parimente sta ricevuto, almeno per la pratica della Curia Romana, che la facoltà semplicemente data al creditore di pigliare a Cambio s'intenda da altri, e non da se stesso, ogni volta che non si dica espressamente, richiedendosi la spezial menzione B. Ma resta similmente oggidì cosa ideale per esser solito (secondo l'ordinario formolario de' Notarj, ò de' Negozianti) di esprimere questa facoltà di prendere anche da se stesso.

B
Nelli disc. 3. e 22. ed in altri

3 Cade bene il dubbio in questo caso, se il creditore debba eleggere la strada più dolce, e di meno interesse, o veramente possa a suo arbitrio eleggere quella, ch'egli stimi di maggior suo utile: E pare, la decisione dipenda dalle circostanze del fatto di ciascun caso; sicchè non sia materia capace d'una regola certa, e generale; conforme in occasione di caso seguito si va discorrendo nel Teatro. C

C
Nel detto disc. 2.

Oltre che la suddetta proposizione, che la facoltà di pigliare a Cambio non s'intenda da se stesso, quando espressamente non si dica, sembra oggidì contenga una delle solite formalità senza alcuna ragione probabile, stante l'introduzione di sopra accennata della tassa generale, ed uniforme del prezzo dell'oro, overo dell'aggio, onde gl'interessi de' Cambj sono uniformi tra tutti: Attesocchè tal proposizione viene appoggiata à quella ragione, che il creditore, quando non abbia da fare il Cambio con se stesso, ma con un terzo, cercarebbe vantaggiare la condizione del debitore, e di pigliare i Cambj a minor interesse, di quel che sarebbe per se stesso: Essendo che questa ragione camminava anticamente, quando l'in-

l' intereſſe maggiore, o minore dipendea dalla convenzione delle Parti, ma non cammina oggidì, che il prezzo è uniforme per tutti, ed importa poco ſe il Cambio ſi faccia più con uno, che con un'altro, eccetto nel caſo ſuddetto d'eleggere una ſtrada più rigoroſa dell' altra: Come (per eſempio) quella di Piazza, e non quella di Fiera.

4 Circa l' altro dubbio, ſe il Cambio ſi poſſa fare ſenza denaro contante per prezzo di mercanzie, o per altro debito, anche d'intereſſi decorſi d'un'altro Cambio: Pare che non vi ſia probabil ragione da dubitarne, per non eſſervi legge, che lo proibiſca D: Ed ancora per la ragione accennata di ſopra in occaſione di diſcorrere del Recambio.

C *Nelli diſc. 3. e 19., ed in altri di queſto tit.*

E' ſtato ne' tempi paſſati, anche della noſtra età dubitato, ſe la facoltà, la quale ſi dia al creditore di pigliare a Cambio, ſpiri per 5 la morte naturale, o civile del Mandante, o del Mandatario, ſecondo la regolar natura del Mandato: Ma oggi è ricevuta in pratica l'opinione negativa, come più probabile per la ragione che ſi tratta di mandato neceſſario, il quale, ſe non ſi può rivocare eſpreſſamente, molto meno deve ammettere quella rivocazione tacita, o preſunta, la quale naſce dalla morte naturale, o civile: Tuttavia, per togliere ogni occaſione di lite, nelli formularj moderni ciò è ſolito eſprimerſi col patto, che tal facoltà non ſpiri per morte, nè dell'uno, nè dell'altro, ma che paſſi agli eredi. E

E *Nel diſc. 2. e 4. di queſto libro.*

Parimente nella noſta età è ſtato dubitato, ſe queſto contratto, così attivo, come paſſivo ſi poſſa fare per le donne, overo per ſi-6 gnori, e cavalieri, o per chierici, o pure che ſi debba dire contratto, o negoziazione illecita. Tutti queſti ſono dubbj ſenza probabile fondamento, onde baſta che il contratto abbia li ſuoi requiſiti ſecondo la forma della Bolla Piana, importando poco la qualità del creditore, o del debitore; mentre ſi può adempire per ſoſtituto: Eccetto il caſo che la qualità della perſona cagionaſſe l' accennata certezza totale, che il Cambio non ſi poſſa adempire; conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro. F

F *Nelli diſc. 6. e 18. ed in altri, ed anche nel Supplemento.*

CAPITOLO OTTAVO.

Delli Cambj di Spagna sopra le spedizioni di Dataria.

SOMMARIO.

1 *Della causa delli Cambj di Spagna.*
2 *Della forma di detto Cambio.*
3 *Della loro canonizzazione, ed osservanza.*
4 *In che cada in essi il dubbio sopra le diligenze.*

CAP. VIII.

1 Essendo la Spagna (particolarmente per l'uso delle decime più generale di quel che sia in Italia) molto copiosa di Benefizj Ecclesiastici, in numero, ed in qualità, ed osservandovisi per la pietà cattolica, così di quel Re, come de' Popoli le Riserve, e le affezioni Appostoliche: Quindi nasce, che molta quantità di quei nobili, e di altri virtuosi vengono alla Corte di Roma per acquistar merito, e per esser provisti di quei Benefizj, e particolarmente di quelle insigni Dignità, e Canonicati di Metropolitane, e di Cattedrali: Ma perchè per il loro valore suol correre qualche spesa notabile per le spedizioni di Dataria, e di Cancellaria per il pagamento dell'annate, nè quelli, li quali sono presenti, overo li Corrisponsali degli assenti, per lo più si ritrovano avere pronto quel denaro, che per ciò sia necessario, maggiormente per la difficoltà del Cambio, che vi corre, così per la distanza del paese, come anche per la qualità della moneta di viglione: Perciò da tempo antico si è introdotta una spezie di Cambio particolare tra li mercanti, e gli altri negozianti della Corte, li quali abbiano corrispondenza in Spagna; cioè di dare il denaro a Cambio alli spedizionieri, o ad altri, li quali attendono a questi negozj, con una particolar natura, non usata in Italia, nè in altre Parti.

2 Ed è, che si dà il denaro per la spedizione, con l'obbligo di chi lo riceve, overo del suo procuratore di farne pagare l'equivalente tra due mesi nel luogo convenuto, e con un altro mese di termine a mostrare in Roma, che il pagamento sia seguito in mano del Corrisponsale, e che altrimenti corrano i frutti del Cambio per il primo anno a ragione del tredeci per cento, e nelli seguenti a ragione di sette, senza che il creditore, overo il suo Corrisponsale, il quale riceve le lettere di Cambio per il pagamento, ed

ed anche (secondo l'uso più comune corrente) riceve il piego delle spedizioni per consegnarsi a chi sarà il pagamento, sia tenuto di fare ivi proteste, o diligenze alcune, bastando al creditore, per esercitare la sua azione contro colui, il quale abbia ricevuto il denaro, che non ne mostri il pagamento dentro il suddetto termine.

Di questa forma di Cambio fù dubitato sotto il Pontificato di Clemente Ottavo, per causa della suddetta tassa certa del tredici per cento nel primo anno, e de' sette per gli altri, con una continuazione senza quei requisiti, li quali sono indotti dalla Bolla di Pio Quinto; e che però quella dovesse ostare. Essendosene per tal effetto dal Papa chiesto il voto della Ruota, fù risoluto, che questo contratto avesse una natura, overo una ragione speziale, e che per conseguenza non cadesse sotto la suddetta Bolla, ma dovesse sostenere; e questo voto fù approvato dal Papa: Perlochè se n' è continuata, e se ne continua la pratica, senz'altra difficoltà.

3

Tuttavia (ciò non ostante) per quella varietà de' cervelli, che alla giornata si sperimenta, e per la quale (conforme si è accennato nel Proemio) si rende impossibile, che le leggi possano rimediare a tutti i casi, e togliere le liti, si vanno alle volte risvegliando delle difficoltà sopra il punto delle diligenze da farsi in Spagna, per poter avere il regresso contro di colui, il quale riceve il denaro in Roma, maggiormente quando se gli fosse consegnato il piego, nel quale si asserisca, che vi siano le spedizioni.

4

Però la più vera, e la più ragionevole opinione pare, che assista al creditore, non solamente per l'uso inveterato, ma ancora per l'impraticabilità: Attesocchè il negoziante di Roma, il quale dia il denaro, avrà il suo corrispondente nella Corte di Madrid, overo in Siviglia, o in altra Città mercantile: Ed il provisto del Benefizio, o veramente quegli, il quale avrà avuto la spedizione (come particolarmente occorre nelle dispense matrimoniali) starà in paese lontanissimo dal luogo, nel quale sia tal corrispondente, senza che vi sia trafico continuo, in quel modo, che suol'essere tra le Città, o Piazze Mercantili: E per conseguenza sarebbe mettere un peso impraticabile, con pregiudizio grandissimo de' medesimi Spagnuoli, a quali bisognano le spedizioni; mentre in tal modo non trovarebbono più chi desse loro il denaro in Roma per pagarne l'equivalente in Spagna, ridondando ciò in gran loro comodità; conforme più distintamente se ne discorre nel Teatro. A

A *Di questo Cābio di Spagna si tratta particolarmente in questo tit. nel disc. 21.*

CA-

CAPITOLO NONO.

Delle Lettere, overo delle Polizze di Cambio.

S O M M A R I O.

1 *Della materia delle Lettere di Cambio.*
2 *Che abbiano la via esecutiva.*
3 *A danno di chi vada il Fallimento di colui che ha fatto la tratta.*
4 *Della pena della Decozione.*
5 *Della fraude, che si fa in questi casi.*
6 *Come si debbano decidere queste materie.*
7 *A danno di chi vada la Decozione del Mandatario a chi sono indirizzate le Lettere di Cambio.*
8 *Se l'Adietto, al quale si deve pagare la Lettera di Cambio abbia azione contro colui, a cui sia diretta.*
9 *Quando lo scribente non sia tenuto, ma quegli che paga la tratta se ne debba rimborsare da un' altro.*
10 *Tra negozianti non si dà l'eccezzione di non numerata pecunia; e quando l'Adietto sia in cosa propria.*
11 *Delle Lettere di Cambio a se medesimo; ed a che fine: E di altro in questa materia.*

C A P. IX.

LA materia del presente Capitolo veramente non cade sotto questo titolo de'Cambj, attesocchè non riguarda la forma, overo la natura del contratto per la sua validità, e per escludere l'Usura, ma più tosto riguarda la materia del dare, e dell'avere, e particolarmente circa il punto, il quale principalmente cade nelle dispute sopra il Fallimento dello scribente, overo dell' accettante; se; ed a danno di chi debba andare: Come ancora riguarda la materia de'Giudizj sopra l'ordine del processo sommario, ed esecutivo, il quale per una certa consuetudine universale, da per tutto introdotta ragionevolmente per la facilità, e libertà del commercio, si dà alle Lettere, overo alle Polizze di Cambio, così contro lo scribente, quando quegli, al quale vanno dirette, non le paghi, come ancora contro l'accettante, non potendosi sopra questo particolare della forma de'Giudizj dare una certa regola generale applicabile ad ogni caso, e ad ogni luogo, per la gran diversità delle leggi, e de' stili particolari in cia-

Principato, o veramente in ciascuna Città: Che però sopra ciò bisognerà deferire agli stili, ed alle leggi del paese, nel quale sia la questione.

Due sono le più frequenti, e le più importanti questioni, le quali cadano sopra questa materia: Una cioè, quando segua il caso del Fallimento di colui, il quale faccia la tratta, che si dice il scribente, overo il mandante; se ne abbia notizia prima del pagamento quegli, al quale va dirizzata la tratta, che già l'abbia accettata; se questo pericolo del Fallimento vada a danno di colui, il quale abbia accettata la Lettera di Cambio per doverla pagare a suo tempo, secondo l'uso, o pure a danno dell'altro, al quale si deve fare il pagamento: E l'altra, se seguendo il Fallimento di colui, il quale abbia accettato la Lettera di Cambio, o pure, senza che tale accettazione sia seguita, se il Fallimento debba andare a danno del scribente, overo di colui, a favore del quale sia stata accettata la tratta, o scritta la Lettera.

Per quel che spetta alla prima questione: In alcune Città, e Piazze mercantili d'Italia, nelle quali, per conservare maggiormente la negoziazione, e la libertà del commercio, forse più ragionevolmente queste materie non si giudicano da' Giuristi con le sottigliezze legali, ma da mercanti, overo da Giudici pettorali, li quali siano ben pratici del negozio, con le opinioni, e con i stili de' negozianti; si cammina con molto rigore contro colui, il quale accetta la tratta, essendo solito dirsi che si lamenti di se medesimo, se abbia tenuto corrispondenza con persone di poca fede, o di poca idoneità, e che sia stato facile ad accettar la tratta senza essere bene informato dello stato del suo Corresponsale: Che però subito, che sia seguita l'accettazione, overo la promessa, diventa perfetto, ed irretrattabile debitore di quello, a cui quella si sia fatta, senza badare al caso, che sia seguito nel scribente; quando però non vi concorra la fraude, o la collusione, della quale di sotto si parla.

Nella Curia però, e ne i Tribunali di Roma, ed anche in quelli del Regno di Napoli tali questioni si decidono da' Giuristi con le regole legali, sopra le quali si scorge non poca varietà d' opinioni, in maniera che la materia si puol dire molto intricata, conforme insegnano più decisioni della Ruota, e de suddetti Tribunali; e per conseguenza (conforme per il più ogni dì occorre quasi in tutte le materie legali) non vi si puole stabilire una regola totalmente certa, e ferma da per tutto, ma solamente si dice quel che paja più probabile, e più comunemente ricevuto.

Si cammina dunque con la distinzione di più casi. Il primo de'quali è, quando il Fallimento sia seguito, non solamente doppo

l'accet-

l'accettazione della Lettera di Cambio, ma ancora doppo ſcorſo il termine dell'uſo, in maniera che il non eſſer ſeguito il pagamento, ſia cagionato da un'amorevole dilazione, o connivenza, la quale ſi ſia uſata da colui, a chi ſi dovea fare il pagamento promeſso; mentre in tal caſo ſi crede indubitato, che l'accettante non poſsa avere ſcuſa alcuna, per riſpetto che, ſcorſo il termine dell'uſo, potea eſsere aſtretto, ne avea che replicare, conforme più volte ſi è praticato.

L'altro caſo è, quando all'incontro nel tempo dell'accettazione, già foſse ſeguita la Decozione, in modo però che veriſimilmente non foſse potuto venire a notizia dell'accettante: Ed in tal caſo, con le regole de' Giuriſti, ſta più comunemente ricevuto, che ſia ſcuſato, e che non gli pregiudica l'accettazione come fatta col preſuppoſto, che il ſcribente continuaſse nel ſuo ſolito ſtato, e credito.

Il terzo caſo è, quando la Decozione ſia ſopragiunta durante il termine dell'uſo, cioè tra l'accettazione; ed il pagamento, in maniera che l'accettazione ſia ſeguita in tempo abile: Allora ſi ſcorge qualche maggior difficoltà, e diverſità d'opinioni: Tuttavia la più probabile, e la più comunemente ricevuta pare ſia quella, che queſto caſo vada a danno dell' accettante; però le maggiori difficoltà ſogliono eſsere più ſopra il punto del fatto, che ſopra quello della legge, cioè quando quella Decozione, la quale ſi ſcuopre pubblica in queſto mezzo tempo, poſſa dirſi, che vi foſſe ancora in tempo dell' accettazione: Ed in ciò pare impoſſibile il potervi dare una regola certa, e generale applicabile ad ogni caſo, mentre la deciſione dipende dalle circoſtanze particolari del fatto, da conſiderarſi col prudente arbitrio del Giudice, più che dalle propoſizioni legali in aſtratto.

4

E ſopra tutto, per ben regolare tal'arbitrio, ſi deve avere il riguardo a quella circoſtanza, ſe colui, a benefizio del quale ſi ſia fatta la tratta, abbia veramente all'ora, e non prima dato il denaro effettivo al mandante, il quale giuſtamente, e con buona fede foſſe in quel tempo ſtimato idoneo, ed accreditato: O pure all'incontro, che foſſe fatto per il rimborſo di qualche debito contratto per prima, ſicchè dopoi ſi foſſe finto, che il denaro contante ſi ſia dato all'ora, anche con quelle partite di banco pubblico, le quali ſenza che corra il denaro effettivo, ſi dicono *paſſatore*:

5

Inſegnando la pratica, che ſi ſogliono commettere queſte fraudi, con mettere in mezzo il terzo: Cioè che quegli il quale ſia creditore per altre cauſe d'un negoziante, ſapendo che il ſuo debitore comincia a fallire, per ſuo rimborſo cerca di farſi fare qualche tratta ad un'idoneo ſuo Corriſponſale, il quale ſtia in buona fede: Con altre circoſtanze ſimili, le quali ſi devono conſiderare per la libertà del commercio; mentre conforme di ſopra ſi è accennato, non ſi deve camminare con i rigori, e con le ſottigliez-

6

ze de' Legisti, ma alla piana col giudizio, e con l'uso comune de' negozianti in quelle cose, le quali riguardano la libertà, e la facilità del commercio.

Quanto poi all'altro caso, che il Fallimento occorra nel Mandatario; cioè a colui, al quale si sia scritta la lettera di Cambio, o fatta la tratta; secondo l'opinione più comunemente ricevuta tra Giuristi dovrà ciò andare a danno del scribente, o del mandante più tosto che di colui, a favore del quale si sia dato il Mandato, o fatta la tratta, ogni volta che non vi concorra la formal delegazione, o pure che quella tratta si sia presa in soluto, ed a risico di colui, che la riceve per tale qual sia: Overamente che vi concorra una gran negligenza, per la quale le regole legali overo una certa equità, o la ragione naturale persuadano il contrario; conforme si discorre nella materia del Credito. Bensì che in ciò non si può dare una regola certa, e generale, stante che in molte Parti vi sono le leggi, e le consuetudini particolari, le quali obbligano colui, a benefizio di chi si sia fatta la tratta, ad esigerla, overo almeno a fare le proteste, e le diligenze tra un certo termine, secondo si tratta in questo medesimo titolo nel Teatro, ed ancora nella suddetta materia del Credito, e del Debito.

7

Suole ancora in pratica occorrere il dubbio, se quegli, a favore di chi si sia fatta la tratta, ed il quale da' Giuristi si chiama *Adietto*, abbia azione alcuna a drittura contro colui, al quale la tratta sia drizzata, overo che sia scritta la Lettera: Ed in ciò, quando non sia seguita l'accettazione, la regola generalmente si crede negativa, da limitarsi quando l'Adietto fosse procuratore del scribente, il quale per altro fosse creditore di colui a chi si sia fatta la tratta; ma ciò non nasce dalla Lettera di Cambio, mentre nasce da altra cagione.

8

Se però fosse seguita l'accettazione, doppo la quale nascesse qualche giusto motivo nell'accettante di non pagare la tratta, perchè fosse divenuto creditore del scribente per altra causa, o pure perchè fosse mancato quel presupposto, col quale avesse fatta l'accettazione, che poi gli mancasse: Come (per esempio) se avendo egli fatta qualche tratta allo scribente, col presupposto che fosse per empirla, egli ne avesse accettato una del suddetto Corrisponsale, ma dopoi fosse avvisato del contrario, con casi simili.

Ed in ciò si cammina con la distinzione, che se quegli, a favore del quale sia stata accettata la tratta, abbia veramente dato la valuta allo scribente, sicchè tratti di ricuperare il suo, e per conseguenza che si dica Adietto alla cosa propria: Ed in tal caso abbia l'azione, importandogli poco quel che passi tra il scribente, e l'accettante: Ma non già quando questa circostanza mancasse, poichè allo-

ra l'Adietto sarà come un procuratore del scribente, e per conseguenza non potrà avere maggiore azione di quelche abbia il principale, onde gli osteranno tutte quelle eccezioni, che ostano al mandante.

Ed ancorchè, quando il Mandatario empie la tratta, abbia per il suo rimborso senza dubbio il regresso contro il mandante, 9 anche con il processo esecutivo: Nondimeno alle volte si dà il caso, che ciò cammini, perchè il scribente faccia la tratta per conto di un altro, dal quale dovrà rivalersene quegli che l'accetta, e che l'adempisce.

Per verificare la suddetta circostanza, se quegli, a favore del quale si faccia la tratta, sia Adietto in causa propria, o nò, si deve 10 attendere il tenore delle Lettere: Attesocchè se dicesse *valuta avuta a contanti*, o veramente che dicendo semplicemente *valuta avuta*, si provasse il pagamento vero, e non collusivo; mentre tra negozianti, e particolarmente in questa materia di Lettere de' Cambj non si ammette quell'eccezione della non numerata pecunia, che la legge concede tra i privati, ed in tal caso si dice in causa propria: Ma non già quando dicesse, *valuta* semplicemente, overo *cambiati*, o altra parola simile equivoca, e riferibile al rimborso per altra strada, se non si prova altronde: Tuttavia in ciò si deve deferir molto agli usi, ed agli stili de'negozianti, i quali sogliono essere diversi, secondo la diversità de' paesi.

11 Si danno ancora le accettazioni delle Lettere di Cambio per onore di Lettere, overo sotto protesto, o con termini simili, li quali riguardano più tosto la materia del corso de i Cambj, della quale di sopra si è dicorso: Ed al qual'effetto si sogliono fare le Lettere di Cambio a se medesimi: E ciò ancora in alcune Parti (anche fuora del negozio de'Cambj, overo fuori dell'occasione di tratte) si usa tra privati, all'effetto di ottenere il processo esecutivo contro il scribente col solo protesto, conforme particolarmente si usa nel Regno di Napoli, nel quale, ed anche nell'altro di Sicilia, sono in uso le Polizze di banco, ancorchè così quegli che le fa, come quegli che le riceve, sappiano bene, che nel banco non vi sia denaro pagabile; mentre ciò si usa per il solo effetto suddetto di ottenere il processo esecutivo, e privilegiato.

Nel rimanente ha quasi dell'impossibile il discorrere di tutte le minuzie di questa materia, nella quale nascono alla giornata delle questioni nuove, per il diverso stile de' negozianti, e de'paesi. Che però nell'occorrenze bisognerà camminare con la direzione de'professori di quel luogo, dove sia la questione, ed anche col parere de'negozianti dello stesso paese, potendo bastare questo tocco per una tale qu le notizia della materia; mentre veramente per la suddetta diversità delle leggi, e de' stili non vi si può dare una regola ferma, e generale adattabile a tutti i casi, ed a tutti i paesi. A

A *Di questa materia delle Lettere di Cambio e delle cose tutte accennate si tratta in questo tit. nel disc.* 21. *con molti seguenti, e nel lib.* 8. *del Credito, e del Debito nelli disc.* 65.

CA-

IL
DOTTOR
VOLGARE,
LIBRO QUINTO
PARTE TERZA.
DELLI CENSI
CONSIGNATIVI.

INDICE
DELLI CAPITOLI
DI QUESTA TERZA PARTE
DE' CENSI.

CAPITOLO PRIMO.

CAPITOLO PRIMO.

Delle diverse spezie, o sorti de' Censi; e di quale spezie quivi si tratti; e della loro origine, ed introduzione.

SOMMARIO.

1 *Della parola* Censo; *e delle diverse sue significazioni.*
2 *Legalmente che cosa significhi; e di qual Censo si tratti in questo titolo.*
3 *Dell'origine, e dell'introduzione de' Censi consignativi.*
4 *Come s'introdussero in Ispagna.*
5 *E come in Italia.*
6 *Delli dubbj sopra la validità di questo contratto; e come li togliesse il Pontefice Pio V.*

CAP. I.

1 A parola Censo è antichissima, così appresso i Giurisconsulti nelle leggi civili de' Romani, come anche appresso i professori della lingua Latina: E nelle Lettere così Sacre, come Profane in sua vera, e propria significazione denota quel tributo, o altra contribuzione, o colletta, che à proporzione della quantità delle robbe, overo dell'età, o della qualità delle persone si pagava alla Repubblica, overo al Principe.

Bensì che da i professori della lingua Latina è stata solita applicarsi ad ogni annua o temporale risposta, o pagamento, anzi anche a quello, che si faccia per una volta: O pure significando quel che si possegga, o che s'impieghi in qualche cosa: Come anche nella nostra lingua Italiana se gli danno diverse significazioni, secondo le diverse usanze de' paesi: Attesocchè quel servizio feudale, il quale sia stato commutato in denaro, overo in altre cose, in alcune Parti si suole chiamar Censo; conforme particolarmente insegna la pratica della Camera Appostolica, secondo la quale si dice Censo quella Pigione, o altra Risposta, che si paga per le Tesoriere, o per altri Appalti Camerali.

Siasi

Siasi però quel che si voglia, per importar poco alla pratica del foro lo stare sopra la rigorosa significazione delle parole; mentre ciò suol'esser trattenimento degli Scolastici, overo degli Accademici, cadendo sotto la materia de'Regali quel Censo, il quale significa li tributi, e le contribuzioni?

Per quel che si appartiene a'Giuristi per il foro: Questa parola Censo significa un'annua Risposta, la quale si paghi da un privato all'altro, e questa è di due sorti, o spezie. Una la qual si dice di Censo reservativo, che vol dir lo stesso, che il Canone, overo il Livello, o altra Risposta, che si paga al Padrone diretto per recognizione del dominio, nella maniera che si paga per l'Enfiteusi, overo per la Locazione perpetua. L'altra è quella, che si dice di Censo consignativo, il quale s'impone da uno sopra la sua robba a favore di un'altro, mediante il suo prezzo in denaro, overo in altro equivalente, come per una spezie di servitù, o di pensione.

2

Di questa seconda sorte di Censo propriamente si tratta in questo titolo, come anche dello stesso comunemente trattano li Giuristi, e li Morali, per esser contratto, nel quale puol cadere qualche sospetto dell'Usura, essendosi dell'altra spezie toccato qualche cosa nel libro quarto nel titolo dell'Enfiteusi, per esser quasi promiscui, e soliti alle volte confondersi questi contratti di Enfiteusi, di Livello, di Locazione perpetua, e di Censo, il quale per lo più si suole spiegare col termine di Censuazione per contradistinguerlo da questo Censo consignativo, il quale per più comun'uso di parlare viene sotto questo nome, o termine di Censo.

Per quel che dunque si appartiene a questa spezie di Censo consignativo: Certa cosa è, che quello non è stato conosciuto dalle antiche leggi civili de'Romani, nemeno dalle più moderne de'Longobardi, le quali per gran tempo in Italia fecero figura di ragion comune: Anzi nemeno dalla legge Canonica compilata nelli sei libri delli Decretali: Posciachè dell'uso di questo contratto cominciato ad introdursi in Germania, ed in altre Parti fu principiato a dubitare, se fusse lecito, o vero usurario, nel tempo dello scisma così grande, che regnò nella Chiesa per anni quaranta, e più, e fu sopito nel Concilio di Costanza; mentre nello stesso Concilio, non già in forma pubblica, e conciliare, ma più tosto per dispute, e discorsi privati ne fu trattato; e per la maggior parte fu concluso, che fosse valido.

3

Ma perchè (ciò non ostante) li seguaci dell'altra opinione sopra l'invalidità non si quietavano; Quindi doppo alcuni

anni

anni doppo lo ſteſſo Pontefice Martino Quinto eletto nel ſuddetto Concilio con una ſua Coſtituzione dichiarò valido queſto contratto, ogni volta però che foſſe fatto con giuſto prezzo, cioè che il frutto non paſſaſſe il diece per cento l' anno.

Ed eſſendoſi in Iſpagna (cioè nelli Regni ſpettanti alla corona d'Aragona, la quale in que' tempi era diſtinta da quella di Caſtiglia, che ſono li Regni d'Aragona, di Valenza, e di Majorica, il Principato di Catalogna, & il Contado di Roſſiglione) per antica conſuetudine introdotto queſto contratto: Da ciò 4 ſeguì, che il Re Alfonſo Primo d'Aragona, il quale (oltre li detti Regni, e Principati) poſſedea in Italia per ſucceſſione de' Maggiori l'Iſola di Sicilia, la quale ſotto il Re Carlo Primo d'Angiò, nel famoſo Veſpero Siciliano ſi diede al Re Pietro d'Aragona, ed anche il Regno di Napoli da lui conquiſtato col titolo dell' adozione fatta nella ſua perſona dalla Regina Gioanna Seconda; volendo introdurre anche in queſti Regni l'uſo del me- 5 deſimo contratto, ne ottenne la cannonizzazione da Niccolò V. mediato ſucceſſore del ſuddetto Martino V. E ſucceſſivamente anche per la Germania (continuando tuttavia la ſteſſa queſtione, e dubbj) fu dichiarato valido da Caliſto Terzo immediato ſucceſſore di Niccolò.

Continuavano (ciò non oſtante) i dubbj de' Teologi, e particolarmente in Germania, ne mancavano di coloro, che ne du- 6 bitaſſero anche in Italia: Naſcendo la ragione del dubitare, che non eſſendovi la neceſſità d' imporre il cenſo ſopra un fondo certo, fruttifero, e capace, con lo ſtare ſoggetto al pericolo della perenzione del medeſimo fondo: Come anche non eſſendo proibito il ripetere la ſorte principale ad arbitrio del creditore, ſi ſtimava, che in fatti, overo in ſoſtanza, queſto contratto foſse piuttoſto un Mutuo Uſurario così palliato da queſto nome, o contratto di Cenſo.

Per toglier dunque li ſuddetti dubbj, e per conciliare l' opinioni contrarie, che in queſta maniera ſi ſcorgeano, ad effetto di aſſicurar la coſcienza de' contraenti; il Pontefice Pio V. fece una Bolla, con la quale preſcriſſe la forma di queſto contratto; cioè, che non ſi poſſa fare ſenza il denaro contante, in quell' atto, e debba farſi ſopra i beni ſtabili fruttiferi, e capaci per giuſto prezzo, con la totale proibizione di ripetere la ſorte principale, e col pericolo di ſtar ſoggetto alla perenzione, o diminuzione del fondo cenſito, e con la libertà totale del debitore di poter redimere il Cenſo, preſcrivendo una certa forma per tal redenzione: E con queſta Bolla oggidì ſi cammina, eccetto

in alcuni luoghi, nelli quali, o in tutto, o in alcune parti quella non sia stata ricevuta, nè sia in uso; conforme si discorre nel capitolo prossimo, e negli altri susseguenti. A

A *Di tutto ciò si tratta in questo titolo nel Supplemento in quella Causa Romana, nella quale si discorre; se si dovesse fare una generale riduzione de' frutti a minore ragione.*

CA-

CAPITOLO SECONDO:

Dellì requisiti necessarj per la validità del Censo; e particolarmente sopra quelli della Bolla del Pontefice Pio Quinto: Ed in quei luoghi, dove non sia in uso, quali siano i requisiti necessarj: E se mettendovisi patti proibiti, questi annullino il contratto, o veramente restino essi annullati, in maniera che il contratto resti valido.

SOMMARIO.

1 *Della forma introdotta dal Pontefice Pio V. della pecunia numerata.*
2 *In quali casi non sia necessaria.*
3 *Se l'ordine al banco basti quanto la cedola.*
4 *E quando l'ordine debba bastare.*
5 *Quando si dice intervenir il denaro contante per detta forma.*
6 *Se basti la mostra del denaro, che poi si restituisca per altro debito al creditore.*
7 *Se la forma si osservi in parte, non basta, ed il contratto si annulla in tutto; e questa forma non è necessaria, quando sia per dote.*
8 *Si deve il Censo imporre sopra una robba stabile, fruttifera, certa.*
9 *Quali siano gli stabili; e se siano tali li Censi, ed i luoghi de' Monti.*
10 *Della certezza del fondo con la descrizione de' confini.*
11 *Se si ammetta l'obbligo generale de' beni.*
12 *Se si possa imporre sopra il fondo d'altri.*
13 *La sorte non si può ripetere; e quando si dia la repetizione.*
14 *Il debitore può redimere il Censo sempre che vuole.*
15 *Il creditore è soggetto al pericolo della perenzione del fondo.*
16 *Se li patti proibiti annullino il contratto, overo restino annullati.*
17 *A che cosa possa esser forzato il debitore, quando non adempie.*
18 *Se sia necessario far il Censo per istromento pubblico.*

C A P. II.

CAmminando con la Bolla del Pontefice Pio V. in quei luoghi, ne' quali sia in uso, o veramente, che si debba osservare: Li requisiti necessarj del Censo sono. Primieramente, che si faccia col denaro contante, il quale sia attualmente in quell' atto numerato avanti il Notaro, e li testimonj, e non possa valere altrimente, in manierachè non si possa fare per credito antecedente, o per robbe vendute, o per confessione chè il prezzo si sia già ricevuto.

Questa forma fu introdotta per togliere le fraudi, che si possono commettere nel fare i Censi per cause illecite, e debiti di givoco, overo per stocchi, o per civanze, o per Usure; che però dall' istesso Pontefice fù dichiarato, che questa forma non sia necessaria in due casi: Uno quando sia per causa di dotte. L'altro quando in vece del denaro contante, si consegnasse una cedola bancaria, la quale in altri luoghi si dice *fede di credito*, attesocchè questa importa lo stesso, che il denaro contante.

Quindi è nato il dubbio, se gli ordini diretti a i banchi pubblici, pagabili al debitore, per la medesima siano sufficienti, e facciano lo stesso effetto, che fanno le cedule: Ed in ciò, quando il creditore nel tempo che fa l'ordine, non vi avesse il denaro, in maniera che gli ordini non fossero prontamente pagabili, o che avendolo, se ne fosse servito in altri usi, per lo che quell' ordine identifico non abbia avuto il suo pieno: In tal caso si concorda, che l'atto sia invalido, e che non si possa dire che si sia osservata la forma della Bolla: Ma quando il denaro vi fosse, di libero, e pronto pagamento, il quale de fatto sia dopoi sinceramente seguito, sicchè cessi ogni sospetto di fraude; allora (ancorchè un' opinione, la quale cammina più col rigore delle parole, che con la ragione della legge, tenga non si sia osservata la forma della Bolla per la possibiltà, che il creditore in questo mentre potesse con altr' ordine ripigliarsi il denaro prima che lo pigliasse il debitore) tuttavia pare sia più probabile l'altra opinione: Attesocchè, quando vi concorra la buona fede, e la realtà dell' atto, si può dire adempita

la

la mente del legislatore, ed il fine, overo l'effetto cōnsiderato dalla medesima legge, mentre se si voglia camminare con la possibilità, anche quando si sia consegnata una cedola bancaria, potrà nulla ostante il creditore, col pretesto d'averla perduta, e con una sicurtà, ripigliarsi il denaro, ed esporre il debitore ad una lite col banco: Che però si deve principalmente badare al fine, overo all'effetto considerato dalla legge, nè si deve rigorosamente all'uso de'grammatici, overo (come si suol dire) alla giudaica stare nella sola formalità delle parole.

Tuttavia quando anche volesse ritenersi questa seconda opinione più rigorosa. Pare si possa probabilmente dire, che non cammina quando il denaro, il quale si ritrova nel banco, sia vincolato, all'effetto d'investirlo, sicchè non sia in libertà del creditore il ripigliarselo; mentre in tal caso cessa la ragione, nella quale questa seconda opinione si fonda. A

A
Nelli disc. 4. e 5. di questo libro.

4 Sopra l'osservanza di questo requisito del denaro contante sogliono frequentemente occorrere delle questioni, quando veramente si possa dire, che vi sia intervenuto il denaro contante; overo che il Notajo ne parli per confessione delle Parti:

5 Ma ciò consiste più in fatto, che in legge, dipendendo dalla forma delle parole, e dall'altre circostanze, senza che vi si possa dare una certa regola generale: Bensì che se il Notajo dica di essersi dato il denaro in presenza sua, e de' testimonj, non è necessario che si faccia la formale numerazione: E ciò perchè così ha ricevuto la pratica; B

B
Nel detto disc. 4

6 Come ancora nello stesso proposito di questa forma si suol disputare, se quella s'intenda osservata, quando si faccia la mostra del denaro, ma dopoi il debitore, al quale si sia fatta la consegna del suddetto denaro, lo restituisca al medesimo creditore per soddisfazione d'un altro debito antecedente; mentre in sostanza si viene a creare un Censo per un debito: Ed ancorchè sopra ciò li Giuristi moderni camminino con alcune distinzioni; cioè se vi sia patto antecedente, in maniera che il debitore, anche volendo, non possa valersi del denaro in altr'uso: Overo che (all'incontro) ciò dipenda dalla sua libertà: O che in altro modo quell'atto istantaneo gli sia di qualche giovamento; conforme si discorre nel Teatro. C

C
Nelli detti disc. 4. e 5.

Tuttavia queste pajono nude formalità di parole; che però più probabilmente pare si debba attendere la sostanza della verità; cioè se le circostanze del fatto portino la buona, o respettivamente la mala fede, avendo il riguardo principale al

fine, overo all'effetto confiderato della legge: Stimandofi fciochezze il camminare con le folite formalità, overo con le regole, e con le propofizioni generali per la gran diverfità, la quale può effere tra un cafo, e l' altro, onde in uno vi fia la buona, e nell'altro la mala fede.

Se poi la detta formalità feguiffe in parte: Per efempio, fe fi 7 faceffe un Cenfo di mille fcudi in forte, de' quali fe ne deffero cinquecento di contante, e gli altri foffero per altro debito, o per prezzo di tante robbe, in tal cafo entra il dubbio; fe l' atto fia nullo in tutto, overo fi foftenga per la rata, nella quale fia offervata la forma; e pare fia più ricevuta la prima parte. D

D *Nelli' detti difc. 4. e 5.*

Non è neceffaria però quefta forma, quando il Cenfo s' imponga per caufa di Dote, mentre lo fteffo Pio V. così efpreffamente lo dichiarò. E

E *Nel difc. 16. del libro 6. della Dote.*

L'altro requifito è che il Cenfo debba effer impofto fopra certe robbe ftabili fruttifere, e capaci, le quali fiano proprie, e libere, in maniera che fi vi fia poffuto imporre quefto pefo, 8 del quale le robbe fiano capaci, fenza che fiano afforbite da altri Cenfi, overo da ipoteche, o altri pefi anteriori.

Sopra quefto requifito parimente fogliono cadere diverfe queftioni, e particolarmente quali fiano quelle robbe ftabili, e 9 fruttifere, capaci di tal impofizione; ftimando alcuni che ciò fia riftretto folamente alli ftabili veri, i quali fi dicono di fondo, o veramente di fuolo; e fono terreni, vigne, cafe, ed altri poderi: Però la più ricevuta opinione è in contrario; cioè che baftino anco quei ftabili finti, li quali realmente coftituifcono una terza fpezie, ma legalmente a molti effetti fono ftimati per ftabili, come fono altri Cenfi, overo fono li luoghi de' Monti, e ragioni fimili; poichè anche fopra quefti fi puol'imporre un altro Cenfo, e fi hanno per ftabili fruttiferi. F

F *Di quefti requifiti fi parla nel difc. 6. e feguenti, e 31. di quefto tit.*

L' altra queftione riguarda la certezza del fondo, il quale a tal effetto dovrà effer defcritto con li fuoi confini certi: Ma 10 perchè ciò viene defiderato per un certo fine, che in quefto modo fi fcorga, fe quello fia fruttifero, e capace, o nò: Ed anche, acciò il creditore foggiaccia al pericolo della perenzione in tutto, o in parte, quando il cafo la portaffe; che però è proibito il Cenfo, il quale s'imponga fopra tutti li beni: Quindi nafce che quando quefto fine, o effetto s'ottenga; cioè che il podere fia tale, il quale con la fola denominazione refti bene fpecificato, perchè abbia li fuoi confini certi, e notorj: In tal

cafo

caso il trascurarsi tal' espressione di confini, non pregiudica alla validità del contratto, overo che per altri argomenti ne resultasse il medesimo effetto. G

G
Nel detto discorso 6.

11 Bensì che non è proibito l' obbligo generale di tutti i beni del debitore per lo pagamento de' frutti, e generalmente per l' osservanza del contratto, purchè vi sia il fondo certo, il quale si dica il soggetto del Censo, per gli effetti suddetti.

12 E l' altra questione, la qual cade in proposito dello stesso requisito, è che il fondo censito sia proprio dell' impositore, o pure che essendo d' un' altro, il padrone se ne contenti: Non essendo proibito, che uno imponga il Censo sopra un fondo di un altro, che ce lo presti, e che se ne contenti; ancorchè il consenso sia tale, che il fondo non resti obbligato al creditore per li frutti, e per l' osservanza del contratto, bastando che il Censo abbia il suo subietto, nel quale si possano verificare i suddetti effetti. E che cosa ne segua, quando il fondo, sopra il quale è imposto il Censo, non sia proprio, o non sia capace, se ne discorre di sotto al capitolo settimo.

13 Il terzo requisito ordinato dalla detta Bolla è quello della perpetua irrepetibilità per parte del creditore, a rispetto del quale la sorte principale dev' essere totalmente morta, sicchè non si possa ripetere, riprovandosi dalla Bolla tutti li patti rescissorj, o altri, mediante i quali possa il debitore essere forzato a tal restituzione: Come ancora sono riprovati tutti gli altri patti generali, che obbligano il debitore agl' interessi, overo alli Cambj, o ad altro peso, fuorchè a quello, il qual nasca dalla natura del contratto.

Si dà bensì il caso, nel quale possa il debitore essere forzato a cacciar fuori la sorte principale, per un modo indiretto, cioè che se gli fa promettere di dare qualche segurtà, o cedola bancaria, overo di far consentire alcuno, il quale abbia interesse sopra il fondo, onde non seguendo l' adempimento, si può sforzare a depositare la sorte principale ad effetto d' investirla, ed in questo modo assicurare l' adempimento, ma questo non è restituire, in maniera che non può dirsi aver il creditore la libera repetizione, o disposizione. H

H
Nel disc. 10. e seguenti di questo tit.

14 Il quarto requisito è (all' incontro) la piena libertà del debitore di estinguere il Censo quando gli piace, mediante la restituzione del capitale; conforme si discorre di sotto nel capitolo settimo, nel quale si tratta dell' estinzione, e della forma, con la quale si deve fare.

Il quinto requisito è che il creditore stia soggetto al pericolo della perenzione, o della diminuzione del fondo: Bensì che que-

sto realmente non è requisito necessario per la validità, ma è piuttosto effetto, il quale ne risulta: Si suol considerare però
15 come requisito per il caso del patto contrario; cioè che il creditore non volesse star soggetto a tale pericolo, obbligando il debitore sorrogare un'altro fondo.

Quando poi li suddetti requisiti puntualmente non si osservassero,
16 o veramente che si facessero patti in contrario: Allora entra la questione, se il contratto resti annullato, overo che si annullino i patti proibiti, ed il contratto stia fermo: Ed in ciò (ancorchè vi sia qualche varietà d'opinioni) tuttavia pare, che la verità dipenda dalla distinzione; che se il difetto sia nelle parti sostanziali, che sono di forma precisa, in tal caso il contratto resti nullo: Come (per esempio) sarebbe il non osservare la forma della Bolla, che si dice della pecunia numerata, overo di fare il Censo senza fondo, in maniera che si possa dire un Censo personale, o veramente facendo un patto libero, ed assoluto di ripetere la sorte a suo arbitrio: Ma non già quando si trattasse di un patto rescisorio per mancamento nel pagare i frutti, o in altro adempimento. Che però la decisione dipende dal punto, se vi sia, o nò la mala volontà del creditore di voler fare un Mutuo repetibile a suo arbitrio, palliato con questo manto del Censo: Sicchè, quando i patti siano contro li requisiti accidentali introdotti dalla suddetta Bolla, onde per altro, in termine di ragion comune, sarebbono validi, e leciti: Come sono il patto rescisorio, ogni volta che non si paghino i frutti: Overo che il fondo non si trovi libero, e capace: O pure il proibire affatto, o restringere la libertà di redimere, o altro patto penale: In tal caso queste, e simili convenzioni non annullano il contratto, ma restano essi patti annullati, come se non si fossero apposti: Il che con minor difficoltà cammina, quando nel contratto vi si metta la solita cautela, che quello s' intenda fatto secondo la Bolla Piana, e non altrimente; mentre tal protesta salva il tutto. I

I Nel discorso 1. e nelli discorsi 10. e seguenti di questo tit.

Ed ancorchè di sopra si sia detto, che quando il debitore non adempisse quello abbia promesso, overo che il fondo non si trovasse libero, e capace, conforme egli l'ha asserito, possa es-
17 ser forzato almeno a dar fuori la sorte principale per depositarla, ed investirla: Tuttavia, se il debitore offerisse l' adempimento equivalente, cioè un' altro fondo egualmente idoneo, e capace, overo un'altra sicurtà simile alla promessa, di maniera che in sostanza si adempisca il fine, per il quale la promessa si sia fatta, ciò deve bastare, nè il debitore potrà esser forzato ad altro.

Aggiun-

Aggiungono alcuni per uno de' requisiti desiderati dalla medesima Bolla Piana, che il Censo si debba costituire per istrumento pubblico, fondando questa opinione col motivo, che la medesima Bolla, prescrivendo la forma del denaro contante, dice che si debba fare la numerazione avanti il Notajo, e testimonj: Nondimeno questa opinione non è ricevuta, ed è più probabile l'altra, che si possa fare anche per scrittura privata, ed in ogni altro modo, parlando la Bolla con questo presupposto, per rispetto dell' uso più frequente, ma non già che ciò sia ordinato per forma precisa.

CA-

CAPITOLO TERZO.

Delli luoghi, ne' quali non sia in uso la Bolla Piana, ma si cammina con diversa forma.

SOMMARIO.

1 *L'Isola di Malta vive con le leggi del Regno di Sicilia; e come sia posseduta dalla Religione di Malta.*
2 *In detto Regno di Sicilia, ed in Malta non è in uso la Bolla Piana.*
3 *Se cammini lo stesso in alcune Parti di Spagna, e nel Regno di Napoli.*
4 *Degli inconvenienti per queste varietà d'opinioni.*
5 *Come si debba camminar in questa materia del non uso di detta Bolla Piana.*
6 *In quali Parti cammini il detto non uso.*
7 *Quali patti siano illeciti, anche senza la Bolla Piana.*
8 *Come si pratichino li patti rescissori nel Regno di Napoli.*

CAP. III.

1 IL Regno di Sicilia, oltre il Faro abbraccia non solamente tutta l'Isola, che si dice di Sicilia con alcune Isolette adiacenti, ma ancora quella di Malta, come suo membro; Attesocchè, sebbene dal Re Cattolico ne fu infeudato il Gran Maestro della Religione Gerosolimitana, la quale perciò volgarmente si dice di Malta A. Tuttavia continua a vivere con gli stili, e con le leggi di quel Regno particolarmente in questa materia di Censi.

A *Se ne parla nel lib. 3. della Giurisdizione nel dis.*

Essendosi dunque pubblicata la Bolla Piana, e sperimentandosi, che in quelle Parti del Regno suddetto, e suoi annessi cagionava incomodo il mutar forma di questo contratto, sicchè fosse espediente di continuare con la Bolla di Niccolò V. di sopra accennata: Quindi Gregorio XIII. immediato successore ad instanza del Re Cattolico dispensò nel suddetto Regno l'osservanza di questa Bolla Piana, concedendosegli, che si potesse continuare nella forma prescritta dalla suddetta Bolla di Niccolò: Aggiungendovi però, che si debba onninamente il Censo costituire sopra

uno,

uno, o più beni certi, come subietto del Censo, col permettersi l'obbligo degli altri beni per l'osservanza, conforme si permette anche in quei luoghi, ne' quali si osserva la Bolla Piana.

Lo stesso si pretende che si debba dire nel Regno di Napoli, e nel Principato di Catalogna, e forse in tutti gli altri Regni, e Principati, li quali vanno sotto la Corona di Aragona, enunciati nella suddetta Bolla di Niccolò; cioè che in essi questa Bolla Piana non sia stata ricevuta, e particolarmente circa la forma della pecunia numerata, ed anco circa i patti rescissorj, ma che si debba continuare a vivere con la Bolla di Niccolò, e sopra questo non uso si scorge gran contrasto tra gli scrittori, così Giuristi, come Morali: Attesocchè una opinione stima nelle leggi Papali non doversi, nè potersi ammettere il non uso de' popoli, per la ragione della differenza accennata nel Proemio, ed altrove tra le leggi Pontificie, e quelle degli altri Principi: Mentre questi tirano la lor podestà dalli popoli, e per conseguenza tra li requisiti delle loro leggi sia l'accettazione, e l'uso de' popoli: Ma il Papa tira la sua podestà direttamente, ed immediatamente da Dio; e per conseguenza non avendo dipendenza alcuna dalli popoli, non possa, nè debba essere in loro podestà il non accettare le sue leggi.

3

L'altra opinione, non negando questa teorica, nega però l'applicazione, camminando con la distinzione tra quelle parti della Bolla Piana, le quali siano dichiarative di quello riguarda la sostanza, overo la natura del contratto, per togliere il sospetto dell'Usura, determinando quando sia valido, e quando nò: E l'altre parti accidentali, nelle quali si prescriva una certa forma, senza la quale di sua natura il contratto puol'esser valido, ed alieno dal sospetto dell'Usura: Mentre quando tal forma, o proibizione riguardasse la sostanza, e che per altro il contratto fosse usurario, in tal caso non avrebbe potuto Gregorio XIII. dispensarne dall'osservanza il suddetto Regno di Sicilia: E per conseguenza, che in questa parte contenga più tosto una legge fatta come Principe temporale nel suo Stato, e non come Pontefice, e Principe Ecclesiastico, sopra la materia Usuraria. Come anche non si potrebbono dare le sanazioni, delle quali si discorre abbasso nel capitolo quinto.

E quindi nasce lo stesso inconveniente accennato nell'altro titolo dell'Usure; cioè che il medesimo contratto tra le stesse persone in un Tribunale, o luogo venga stimato lecito, e nell'altro illecito: Mentre la Corte Romana, e gli altri Tribunali, li quali sono da lei dipendenti, seguitano la prima opinione, che non si possa dare del non uso della Bolla: Ed i Tribunali Laicali segui-

4

ſeguitano l'altra, con la ſuddetta diſtinzione, la quale non è lontana dal probabile, per l'accennata ragione, che altrimente il contratto non ſi potrebbe ſanare, nè ſi ſarebbe potuto dare la ſuddetta diſpenſa al Regno di Sicilia.

Io non intendo di fare il giudice, overo il deciſore di 5 queſta lite, ma laſciando il ſuo luogo alla verità, credo bene un'indiſcreto rigore, quando camminando con la prima opinione, e con l'oſſervanza della Bolla, ſia negata la ſanatoria nelli Cenſi fatti in queſti luoghi, col camminare con quelle regole, o ſtili, che ſi tengono in quei luoghi, nelli quali la Bolla ſia ſenza dubbio in uſo, non parendo dovere di uſare le ſteſſe regole, e gli ſteſſi rigori per la chiara diverſità della ragione; cioè che quelli in un luogo ſono in buona fede, e nell'altro in mala. B

B *Di ciò ſi parla nel diſc. 1. di queſto titolo*

Più indiſcreto rigore però viene ſtimato l'altro di dare l'imputazione de i frutti, volontariamente pagati, nella ſorte principale; per la buona fede, nella quale pare che il ſudett'uſo comune coſtituiſca il creditore: Che però ſi verifica quel che più volte ſi è accennato in occaſione di diverſe altre queſtioni, nelle quali ſi ſcorge una ſimile varietà d'opinioni; che il vizio ſtà negli eſtremi.

Gli effetti dunque, li quali reſultano dalla ſeconda opinione, 6 che quando queſta nuova forma non ſia in uſo, non ſia neceſſario di oſſervarla, non feriſcono quello riguarda li requiſiti ſoſtanziali del contratto: Come particolarmente ſi ſtima la proibita libertà di ripetere a ſuo arbitrio la ſorte principale: Ed anche (ſecondo una opinione più probabile) che vi ſia il fondo fruttifero, e capace, per eſcludere quel Cenſo perſonale, ſopra il quale furono le accennate controverſie; ſicchè in queſta parte la Bolla Piana deve dirſi più toſto dichiarativa del dubbio, che indottiva di nuova ſolennità, o forma: E ciò chiaramente lo comprova la ſuddetta Bolla di Gregorio XIII. per il Regno di Sicilia, ma feriſcono bene l'altre coſe ſono più toſto accidentali; come (per eſempio) La forma della pecunia numerata: Che li frutti decorſi non ſi poſſano convertire in capitale: Il togliere, o reſtringer la facoltà di redimere: E ſopra tutto ſono li patti reſciſſorj (in caſo di non adempimento) i quali più frequentemente danno occaſione di diſpute nelli Cenſi, che ſi fanno nel Regno di Napoli; poichè circa quelli patti, che ſiano ſopra il 7 puro: e libero arbitrio del creditore, di ripeter la ſorte quando gli piace, anche ſecondo li termini della Bolla di Niccolò ſono illeciti, anzi viziano il contratto, ſe qualche circoſtanza parti-

colare

colare di fatto non li scusasse, in manierachè debbano restae viziati conforme anche si accenna nel capitolo antecedente. Ma quando siano sotto qualche condizione, l'adempimento della quale dipenda dalla volontà, overo dal fatto del debitore; come (per esempio) non pagando li frutti per due o tre termini, overo non dando la promessa securtà, o cedola, o pure scoprendosi il fondo non libero, e non capace: In tal caso la repetizione non nasce dalla volontà, e dall'arbitrio del creditore, ma più tosto da volontà del debitore, il quale non adempiendo quel, che ha promesso, volontariamente si sottopone all'obbligo di restituire il capitale, e di patire la rescissione. C

C *Nel disc. 1. e nel disc. 10. e seguenti di questo titolo.*

Come anche si può considerare, che tal patto contenga una dichiarazione d'animo del creditore di non fare il contratto, se non con questa legge della puntuale osservanza di quel che se gli promette: Maggiormente quando le circostanze del fatto non persuadano, che tali patti o condizioni si mettano con mala fede, e con malizia per fraudare l'Usure, ma che la qualità del creditore, overo l'uso comune di quel paese di mettere questi patti, anche in contratti, li quali si facciano con Chiese, e con luoghi Pij, overo con persone incapaci di questo mal'animo, escluda tal sospetto.

8 Tuttavia, ancorchè nel suddetto Regno di Napoli particolarmente questi patti rescissorj siano in uso, e siano stimati validi: Nondimeno in quei Tribunali maggiori, li quali sono li regolatori degli altri inferiori, vi si cammina con molta circospezione, attesocchè quando anche si sia verificato il caso del patto, non perciò cammina subito alla rescissione, mà si fanno alcune monizioni al debitore, che paghi i frutti, overo che adempisca quel tanto deve adempire, e quando non l'adempisca, si procede alla rescissione, ma se gli prefige un'altro termine a purgar la mora, e ad adempire quello deve, ammettendo con molta equità anco l'adempimento equivalente: Come (per esempio) la surrogazione d'un'altro fondo, o di un'altra sicurtà: In manierachè, quando anche passato questo termine non segua l'adempimento, si può dire più tosto ciò sia un degno castigo della mora del debitore, che una fraude del creditore, o veramente un'effetto del patto. D

D *Ne luoghi suddetti.*

CAPITOLO QUARTO.

Della Sanazione, la quale si suol concedere, quando il contratto sia mal fatto; e quando si conceda, o si neghi; e delli suoi effetti. E se essendo il contratto invalido produca, o nò i frutti, ed in che modo,

S O M M A R I O.

1 *Della Sanazione del Censo malamente fatto.*
2 *Del modo di rescrivere sopra detta Sanazione.*
3 *Da che tempo quella operi.*
4 *Se si debba sanar un Censo costituito di frutti decorsi.*
5 *Quando la Sanazione si debba negare.*
6 *Se anche per il Censo nullo si debbano li danni, ed interessi.*
7 *Della distinzione se il creditore sappia da principio il difetto.*
8 *Se non lo sappia da principio; quando pregiudichi il saperlo dopoi.*
9 *Che cosa operi l'espressa convenzione de' danni, ed interessi.*

C A P. IV.

1 QUando porti il caso che nel contratto del Censo non si sia bene osservata la forma della Bolla Piana, e che il difetto non sia nelle parti sostanziali, le quali portano la nullità, anche per disposizione della ragion comune, overo delle Constituzioni più antiche di Martino, di Niccolò, e di Calisto, ma che sia per la nuova forma della pecunia numerata, introdotta dalla suddetta Costituzione Piana: In tal caso si suole ricorrere al Papa per la Sanazione di questo difetto: Ed essendosi legittimamente citato, ed anche inteso il debitore, o altro interessato, il quale abbia opposto della nullità, per ordinario è solito ciò trattarsi in piena Segnatura di Grazia tra le cause contenziose, esaminandosi le ragioni, le quali si adducano per l' una, e l' altra parte, per vedere se la Sanazione si debba concedere, o negare: E quando le circostanze del fatto siano tali, che chiaramente persuadano, che vi debba entrare l'equità per la Sanazione, questa si concede puramente nella forma, che di sotto si dirà: Ed (all' incontro)

tro) quando le circostanze del fatto persuadano il contrario, si nega semplicemente, non rescrivendo cosa alcuna: E quando vi sia qualche probabile dubbiezza, e che si tratti di somma considerabile, in tal caso è solito concedersi la Sanazione con la clausula ARBITRIO, per lo più dirizzata alla Ruota, che vuol dire, che il Giudice, al quale si rescrive, più maturamente esamini, se la grazia si debba concedere, o respettivamente negare. Che però dipende la resoluzione da ciò determinerà quel Giudice, al quale tal rescritto sia indrizzato.

2 Quando poi la grazia della Sanazione semplicemente si conceda, la sua forma è che si rescrive al Giudice, avanti il quale fosse introdotta la causa sopra la nullità; o non essendo introdotta, si rescrive all'Ordinario del luogo, o veramente nella Corte all'Auditore della Camera, o ad altro Giudice ordinario, che costando del credito vero proceda alla Sanazione: Ed in questo caso si mette la qualità del vero credito, per escludere il credito, che apparisse simolato, e fraudolento, o veramente per causa illecita; come (per esempio) per gioco, per stocchi, per usure, e cose simili, ma non perciò vi sarà la necessità di fare una prova della vera, ed effettiva numerazione del denaro, bastando o per istrumento, o per altra scrittura, o prova antecedente apparisca che quegli, il quale impose il Censo, fosse veramente debitore, in maniera che quando non si fosse fatto il contratto del Censo, in vigore dell' obbligo il debitore avrebbe potuto essere sforzato al pagamento: Overo (e sarà meglio) considerando se (quando non fosse in essere la Bolla Piana) il contratto sarebbe valido, ò nò; attesocchè, se fosse valido, ciò dovrà bastare, non facendosi altro in sostanza con questa Sanazione, che togliere quest' ostacolo.

3 Si suole dubitare, se tal Sanazione operi per l'avvenire solamente, e non per lo passato, di modo che non scusi dalla restituzione, overo dall' imputazione de' frutti esatti per il tempo, che il contratto fosse in istato di nullità: Ma non è dubbio, il quale abbia sossistenza probabile, essendo più comunemente ricevuto, che la grazia operi come da principio, e per conseguenza, che sani anche il pagamento de' frutti, overo il debito di quei che siano decorsi, e non pagati, mentre così toglieli l'ostacolo della detta Bolla, come se non vi fosse. A

A *Di questa materia di Sanazione si parla nelli disc. 2. e 3. di questo titolo.*

4 La maggior difficoltà, che in ciò si scorga, pare sia, quando si tratta di Censo costituito da frutti d'un' altro Censo; se meriti la Sanazione, o nò: Nascendo la ragione del dubitare dalla proibizione della superfettazione, overo dell'anatocismo di converti-

vertire i frutti in ſorte principale; e per conſeguenza, che ſia nullità, la quale non riſulti dal difetto della forma della pecunia numerata introdotta dalla Bolla Piana, ma provenga dalla diſpoſizione legale, perlochè alle volte queſta Sanazione ſi è negata: Tuttavia è più probabile, e più ricevuta la contraria opinione, checiò non ſia proibito, per quella ragione, che li frutti del Cenſo hanno la natura di debito in ſorte principale, ſicchè non gli conviene il nome, o il termine di Uſure, nelle quali è proibito queſt' anatociſmo; atteſocchè eſſendo la ſorte principale morta, ed irrepetibile, ne ſegue, che i frutti vengono conſiderati come debito principale, ed independente: E da ciò naſce, che in quelle Parti, nelle quali non ſi pratica la ſuddetta Bolla di Pio V. ſopra la forma della pecunia numerata, ſi fà ordinariamente queſta converſione di frutti in ſorte, che però naſcendo ſolamente il difetto dalla ſuddetta forma, ſe gli concede la ſanatoria: E particolarmente nel detto Regno di Napoli, per la ragione accennata, che ivi almeno de fatto ſi vive con queſta buona fede, e con queſta oſſervanza. B

B *Ne' luoghi ſuddetti.*

Si ſuole ancora dubitare, ſe la Sanazione ſi debba dare, quando ſi ſia oppoſto della nullità in giudizio: Ed in ciò (per ordinario) ſi cammina con la diſtinzione, ſe vi ſia nata ſentenza, o nò; cioè che eſſendovi nata, ſi debba negare, quaſi che in queſto modo ſi ſia acquiſtata qualche ragione al debitore: Tuttavia queſta diſtinzione non è ferma, ed alle volte la Segnatura ha praticato il contrario, dando la ſanatoria, non oſtante la ſentenza: E queſto con molta ragione, particolarmente quando la ſentenza non ſia paſſata in giudicato, ſicchè reſti ſoſpeſa per l'appellazione; così per la ragione che l'appellazione impediſce ogni ſuo effetto; Come ancora perchè ciò (per lo più) ſuol naſcere dalla negligenza de' procuratori, e de' cauſidici, li quali non avvertono a queſto remedio sì facile dal principio dell'oppoſizione; però ſi crede un rigore irragionevole, che un creditore idiota per la traſcuraggine, o veramente per la malizia d'un ſuo procuratore abbia da ſentire queſto danno, che naſce da una ſola formalità, o ſottigliezza legale: Il che deve camminare molto più facilmente, quando ſi tratta de contratti fatti in quei paeſi, ne i quali comunemente ſi viva di fatto con queſta opinione, che la ſuddetta Bolla non ſia in uſo, e che perciò non ſia biſogno di oſſervare la ſua forma, onde comunemente il contratto ſi faccia ſenza oſſervarla: Dovendoſi queſt'uſo, ancorchè per ſe ſteſſo non foſſe ſtimato ſufficiente a ſoſtenere il contratto, averſi in conſiderazione almeno per

5

queſt'

quest' effetto di giusta scusa di non negare la sanatoria. C

C
Ne' medesimi luoghi.

Per il tempo che il Censo in rigore di legge sia stato invalido: Cade la questione, se (ciò non ostante) si debbano al creditore i frutti, almeno come danni, ed interessi: Ed in questo entra la distinzione, che se il difetto sia nella forma, perloche 6 la nullità sia chiara, e patente dal medesimo contratto, sicchè non abbia scusa, se non quella dell' ignoranza della legge: Ed in tal caso, quella non giovi, nè si debbano i danni, ed interessi, ancorchè si fossero espresamente promessi, non solamente all' effetto che il creditore non li possa esigere, ma eziandio per la restituzione, o veramente per l'imputazione dell' esatto nel capitale: Purchè questa ignoranza di legge non si possa dir giusta, e degna di scusa, onde fosse rassomigliata all' ignoranza di fatto: Come particolarmente occorre in detti luoghi, ne' quali l'uso comune sia in contrario, sicchè ciò non possa giovare per la consecuzione de' frutti inesatti, ma bensì per la scusa dell'imputazione, o restituzione degli esatti, attesocchè sarebbe un rigore indiscreto, ed irragionevole.

Quando poi la nullità del Censo nasca da un' altra causa accidentale, la quale non riguardi la forma, overo la sostanza del contratto; come (per esempio) per l'inabilità della persona del principal debitore, per il che si molestino le sicurtà, o li correi: O veramente che ciò nasca dalla incapacità del fondo, o dal non esser libero, o dal non spettare all' impositore; Ed in tal caso saranno dovuti gl'interessi alla medesima ragione, che si siano tra le Parti tassati i frutti del Censo; attesocchè questa tassa fatta tra le Parti si deve attendere a tal effetto. D

D
Nel disc. 17. nel titolo dell' Usure, ed in questo titolo nel disc. 31. ed in altri.

Cammina però tutto ciò, quando la nullità resulta da circostanza tale, la qual riguarda la sostanza, overo la natura del 7 contratto, e che non sia già nota al creditore da principio: Come (per esempio) quella del fondo non proprio, overo non libero, o non capace; mentre quando il creditore non lo sappia, onde in buona fede abbia creduto all' impositore, il quale l'abbia asserito proprio, libero, e capace, in tal caso non è di dovere, che quegli, dal quale sia stata detta la buggia, debba fare questo guadagno in pregiudizio del creditore innocente, il quale con buona fede ha creduto alla sua asserzione, essendo cosa che espressamente ripugna, non solamente alla legge scritta, ma anche a quella di natura. Ma se lo sapesse da principio, in tal caso non è degno di scusa, nè tali interessi se gli devono; attesocchè sapendo, o dovendo sapere, che senza fondo proprio, libero, e capace non puol farsi il Censo valido, in tal modo si

presume piuttosto in mala fede, e che abbia voluto fare un Mutuo usurario palliato: Quando però la qualità della persona, overo le altre circostanze non tolgano questa mala presunzione, e che provino una buona fede, o una giusta scusa; che però si stima errore camminare indifferentemente in tutti i casi con le sole generalità.

8 Se poi tal scienza sopravenga, credono alcuni, che anche debba cessare il corso de' frutti: Però questa non è buona opinione, essendo più probabile la contraria; cioè che basta il contratto sia fatto in stato di buona fede. E

E *Nel detto disc. 31. di questo titolo.*

9 Ed ancorchè alcuni credano, che quando vi sia l'espressa convenzione de' danni, ed interessi, anche in caso della nullità questi siano dovuti: Tuttavia ciò s'intende quando per altro quelli danni, ed interessi siano giustificati, e legittimi, in manierachè la convenzione serva solamente per una tassa, ed anche per produrne l'azione più proficua, ma non già che la sola convenzione delle Parti possa in ciò bastare, quando per altro non siano dovuti; mentre in questa materia d'Usure la sola convenzione delle Parti non opera cosa alcuna. F

F *Nel suddetto disc. 31. di questo titolo, e nel detto disc. 17. dell'Usure, ed in altri in tutto quel titolo dell'Usure.*

CA-

CAPITOLO QUINTO.

Della giuſtizia, o ingiuſtizia del contratto; e del ſuo prezzo; E particolarmente ſopra la taſsa de' frutti: E quando nelli Cenſi già coſtituiti debba eſſer luogo alla moderazione, overo allo sbaſſamento de' frutti come eceſſivi.

SOMMARIO.

1 *Della taſſa de' frutti fatta dalle Bolle Appoſtoliche.*
2 *L'eceſſo de' frutti non cagiona Vſura, ma ſi riducono.*
3 *Che coſa venga ſotto nome di frutti; e che vengano anche le franchizie.*
4 *Se un Cenſo già impoſto ſi poſſa vendere più, o meno del primo prezzo intrinſeco.*
5 *Quando ſi venda per meno, non entra l' Vſura, o la nullità, ma l'ingiuſtizia.*
6 *Quando ſia luogo alla Reduzione.*
7 *Di quella, che ſi ſuol fare per le Comunità.*
8 *Della particolare con le perſone private.*
9 *Se il Principe poſſa far queſta Riduzione.*
10 *Della Riduzione generale di tutti li Cenſi.*
11 *Delle ragioni particolari circa la Reduzione doppo la Bolla.*

CAP. V.

1 NOn avendo ſopra di ciò diſpoſto coſa alcuna la più volte accennata Bolla Piana, la quale ſolamente ordina, che il Cenſo ſi debba imporre col giuſto prezzo ſenza eſplicar altro: Quindi naſce, che ſia comunemente ricevuto, doverſi in ciò deferire alla taſſa contenuta nell' altre Appoſtoliche Coſtituzioni di Martino, di Niccolò, e di Caliſto, e parimente accennate di ſopra; che non ſi poſſa paſſare la ſomma del dieci per cento a capo d' anno: Atteſocchè ſebbene alcuni credono, che queſta taſſa ſia locale; cioè quella di Martino, e di Caliſto per la Germania, e quella di Niccolò per li Regni delle due Sicilie, oltre, e citra il Faro; quello dell' oltre che

1 vuol dire l' Isola di Sicilia con quella di Malta dipendente; e citra, quello del Regno di Napoli: Tuttavia non trovandosi altra legge in contrario, nè concorrendovi ragione particolare, per la quale questa tassa sia precisamente locale, ma che in occasione di questi luoghi li Pontefici l'abbiano dichiarata giusta, si deve a quella deferire. A

A *In questo titolo nel Supplemento.*

E quando vi fosse eccesso, questo non cagionerà Usura, ancorchè (per un cert' uso di parlare) si soglia adoperare questo 2 termine, che il di più sia usurario. Essendochè l' Usura propriamente riguarda la sostanza dell' atto, sicchè non consiste nel più, o nel meno, e tal' eccesso riguarda piuttosto la giustizia; e per conseguenza non vizia il contratto, ma resta viziato quel di più. B

B *Di ciò si parla ancora oltre il luogo accennato nel titolo dell'Usure in proposito de' frutti recompensativi, e nel titolo de' Cambj.*

Sotto nome di prezzo, overo di frutti non vengono solamente quell'annue, o mestrue prestazioni, che siano convenute, altresì ancora tutti que' vantaggi, ed utili, che per patto si acquistino dal creditore: E particolarmente l'esenzione da quelle collette, o altri pesi, alli quali, o per disposizione di ragione, o 3 per uso del paese sarebbe tenuto il creditore, e se le assuma il debitore. C

C *Nel titolo de' Regali nel disc. 92.*

Cammina bene tutto ciò nella prima imposizione del Censo, cioè che per ogni cento non si possa stabilir il frutto, se non sotto il diece per cento all'anno: Però suol cadere la disputa, quando non si tratti della prima imposizione, ma che il Censo già costituito si vendesse, o si cedesse da uno all' altro, se si possa fare per minor prezzo, in maniera che avendo riguardo 4 al capitale, che se ne paga per l' acquisto, i frutti passino la suddetta somma del diece per cento: Come (per esempio) Tizio ha un Censo in sorte di mille scudi imposto a suo favore da Sempronio a prezzo giusto talmente che non passi il diece per cento, però lo vende a Cajo per sei, o settecento scudi, in modo che, avendo riguardo a questo prezzo, li frutti importano il dodeci, overo il tredeci per cento. Ed ancorchè sopra ciò alcuni abbiano avuto delle difficoltà: Nulladimeno queste sono mal fondate: Però più comunemente sta ricevuto, che ciò si possa fare: Nello stesso modo che (all' incontro) un Censo imposto per la sorte di mille scudi dal creditore si puol vendere ad un altro per somma maggiore di scudi mille, e ducento, ed anche più: Attesocchè sebbene il prezzo intrinseco, e naturale sia delli scudi mille; nulla ostante la qualità accidentale della poca, o respettivamente della molta sicurezza, può cagionarne l'aumento, o la diminuzione di quel prezzo, il quale si dice estrin-

estrinseco, overo accidentale: Nella stessa maniera che si è detto nella materia de' Regali, parlando de' luoghi de' Monti, ne' quali così insegna la pratica cotidiana di tutta Europa; cioè che quantunque il prezzo intrinseco d'ogni luogo è di scudi cento tra il debitore del Monte, ed il primo creditore; tuttavia tra i terzi si contrattano a prezzo maggiore, o minore, conforme alla loro qualità; impercioechè l'essere poco sicuro, overo di difficile esazione cagiona la diminuzione del prezzo, e quell'eccesso de' frutti resta compensato dal pericolo, che si assume il compratore. D

D Nel lib. 2. de' Regali nel disc. 30. con più seguenti.

5 E quando questa ragione non si addattasse, perchè forse il Censo fosse sicuro, ed esigibile, nondimeno ciò riguarderà la lesione tra il compratore, ed il venditore secondo i termini generali del contratto della Compra, e Vendita, ma non entrano quelli dell'Usura, overo della nullità del contratto del Censo contro la forma delle Bolle Appostoliche; mentre queste riguardano quel contratto, il quale si faccia tra il debitore, ed il creditore, o veramente tra l'impositore, e colui, a favore di chi s'impone; importando poco all'impositore, che il creditore doni, o venda per minor prezzo quel Censo, che lo potrebbe anche donare; dovendo bastare a lui, che non sia leso: E conforme quando un terzo l'avesse compro per maggior prezzo, basta al debitore di restituire il suo prezzo intrinseco, e per quanto egli l'abbia imposto: Così (all'incontro) deve restituire quello che abbia ricevuto, e non ha da cercare se il cessionario, overo il compratore con la sua industria, o pure con ingannare il debitore l'abbia avuto per meno.

6 La maggiore difficoltà dunque in questo proposito de' frutti consiste nella Reduzione, la quale si suole dimandare dalli debitori al Prencipe Sovrano, o veramente ad un Supremo Magistrato; se; e quando a questa debba esser luogo, o nò: Ed ancorchè sopra di ciò si scorga qualche varietà d'opinioni, e forse anche vi si scorgono de' molti equivoci, per alcuni esempi di Reduzioni fatte in Germania, ed in Francia, e forse anche in Ispagna, ed in altre Parti: Tuttavia, camminando con l'osservanza della nostra Italia, e particolarmente in quei luoghi, ne' quali si osservi la Bolla Piana, o veramente si viva con quella di Niccolò, col presupposto però che il Censo sia reale, e non personale, secondo l'accennata Costituzione di Gregorio XIII. fatta per il Regno di Sicilia: In tal caso la decisione dipende dalla distinzione tra i Censi dovuti per le Comunità, e gli altri dovuti da' particolari.

Nella prima spezie, per il notabile aumento de' pesi, e delle
7 gravezze delle Comunità cagionato dalle guerre, e da molti altri infortunj patiti per l'Italia; ed anche per l'altra ragione che per qualche loro discredito non facilmente ritrovano da imporre nuovi Censi a minor frutto per estinguere gli antichi, nella maniera che possono fare li particolari, probabilmente è nato l'uso, che quasi tutti li Principi, overo li loro supremi Vicarj, e Magistrati, li quali abbiano la potestà di fare, e disfar le leggi, e di togliere la ragione del terzo, facendo le parti de' tutori, e de' padri di popoli, abbiano fatto le Reduzioni de' Censi, ed alla giornata ne vadano facendo secondo la qualità de' paesi, e secondo la condizione de' tempi, e per altre circostanze, nel modo che si è accennato di sopra nella materia de' Regali circa la Reduzione de' luoghi de' Monti con lo stesso Principe, o veramente con la Repubblica.

Ma per quel che si appartiene all'altra spezie de' Censi con i particolari: In due maniere si suol trattare di questa materia di Reduzione: Primieramente, cioè per i casi singolari, ed individui:
8 Come a dire, che Tizio gravato di alcuni Censi imposti in tempi antichi, quando soleano farsi a maggior frutto, ricorra dal Principe, e faccia istanza per la Reduzione ad un frutto più moderato: Ed in ciò non si può dare una regola certa; mentre in alcuni Principati questo si usa, ed in altri nò: Ed anche dove si usi, la maggiore, o minore facilità dipende dallo stile del Regnante, overo de' suoi Offiziali: Come ancora circa la quantità si attende la qualità del luogo, e delle Provincie per l'uso che ivi comunemente corra, dal quale dipende il giudicare, se la somma sia esorbitante, o no, in maniera che sia luogo all' equità per la moderazione.

E sebbene alcuni vanno dubitando della podestà, e che non
9 possa il Principe mettere le mani nelli contratti, quasi che sia un violare la legge di Natura, o delle Genti: Tuttavia questo dubbio nel foro esterno non cade; conforme si è discorso nella materia de' Regali in occasione di trattare della podestà del Principe di togliere la ragione del terzo E: Che però il tutto si restringe alla volontà, e come questa si debba regolare, perchè si possa dirsi guidato dalla ragione.

E *Nel disc. 148. del lib. 2. de' Regali.*

Ma quando si tratta di fare una Reduzione generale di tutti i Censi in quel Regno, o Principato: In questo caso i Scrittori moderni, e particolarmente i Morali pare che s'intrichino, camminando con gli accennati esempj di diverse Reduzioni ad una tassa moderata uniforme in varj tempi fatte, in Germania, in Francia, in Ispagna, ed in altre Parti: Nondimeno ciò contiene

qualche

qualche equivoco; attesocchè quei Censi, nelli quali sono occorse queste Reduzioni, non sono quei reali, i quali oggidì si fanno, secondo l'accennata forma della Bolla Piana senza necessità precisa del fondo fruttifero, e capace, e col pericolo della perdita, o diminuzione per la perenzione, o infruttuosità del fondo, e con altre restrizioni: Ma camminano nelli Censi della forma antica, secondo le Costituzioni di Martino, e di Calisto, li quali, a differenza di questi moderni secondo la Bolla Piana, si chiamano personali, e si accostano molto al Mutuo Usurario; sicchè quantunque per le costumanze de' paesi siano stati dichiarati validi per le suddette Costizioni Appostoliche; tuttavia perchè pizzicano molto del Mutuo, vi puol cadere qualche sospetto: Che però conviene che vi si cammini con qualche circospezione, secondo la contingenza, e la proporzione de' tempi.

11 Queste ragioni non camminano in questo altro Censo reale per la totale irrepetibilità del capitale, ed anche per la detta precisa realtà, col pericolo di perdere il capitale in tutto, o in parte; ed anche i frutti con la perenzione, o diminuzione del fondo: E quindi segue che non è praticabile una tassa uniforme; Attesocchè quando si tratta di Censi imposti sopra poderi molto sicuri, e qualificati, come sono (per esempio) castelli, casali, tenute, palazzi, ed edifizj insigni, e robbe simili, nelle quali (con quella moral certezza, che si dà nelle cose umane) non si corre il suddetto pericolo della perenzione, o della diminuzione del fondo, o che in altro modo il creditore sia sicuro; in tal caso comple fare i Censi a molto minor frutto, di quel che si facciano particolarmente in luoghi piccoli, ed anche in Città grandi sopra casette, o vigne, ed altri beni sì fatti, li quali sono facilmente soggetti alla diminuzione, o infruttuosità.

Come ancora per quel che la sperienza insegna, gran differenza si scorge tra le Città grandi, ed i luoghi piccoli; o veramente tra i luoghi di marina, e mercantili più abbondanti di denaro; ed i luoghi di montagne, overo non mercantili, dove corra più scarsezza di denaro, e che si tratti di Censi piccoli: Come (per esempio) vediamo in Roma, che ne' tempi correnti li Censi sicuri, e ben fondati appenna si fanno a tre, e mezzo, ed in Genova si fanno a tre, e molto meno: E pure in luoghi piccoli vicinissimi a Roma: E sono: In Franściati, in Albano, in Marino, ed in altri luoghi simili; e molto più in dentro nella Sabina, ed in altri luoghi di montagna più remoti si fanno al sette, ed all'otto, e forse più; perchè così porta la condizione

de'paesi per la scarsezza del denaro, ed anche per le somme piccole, e per la qualità de'fondi poco sicuri.

La stessa varietà si scorge per la qualità de'debitori, li quali siano di più facile, o più difficile esazione per causa della lor potenza, o per altri rispetti: Come (per esempio) insegna la pratica in alcuni paesi, che con li particolari sicuri li Censi si fanno a quattro per cento, ed anche meno, ma con i Baroni si fanno forse al doppio, per non essere così facili ad esser forzati al pagamento de'frutti: Ed anche in Roma si scorge la medesima differenza tra i privati, ed i Baroni, e sebbene non vi si scorge la ragione della potenza, bisogna tuttavia camminare con qualche circospezione, e rispetto, il quale alle volte pizzica della stessa ragione della potenza: Ed anche per il pericolo, il quale non si scorge con li privati, di essere forzati li creditori a ricevere il pagamento della sorte, e de'frutti per via della Congregazione de'Baroni con vincoli tali, che sminuiscono il denaro quasi per metà, conforme si discorre nel libro primo de'Feudi, in occasione di trattare di detta Bolla, con altre circostanze simili.

E'anche considerabile allo stesso effetto la piena libertà di redimere, che si dà dalla Bolla Piana: Attesocchè quando il debitore sia idoneo, ed abbia buoni fondi, correndo oggidì abbondanza del denaro, e scarsezza degli investimenti buoni, e sicuri, non mancano occasioni di ritrovar denaro a Censo da altri a minor frutto: ma questa ragione non entrava prima della suddetta Bolla, quando (conforme si accenna di sotto nel cap. settimo) non era proibita la perpetuità de'Censi, anche per parte del debitore; cioè che non potesse redimerli, in maniera che vi entrava la ragione della suffocazione, o pure quell'altra, per la quale alle volte anche ne i Censi reservativi; overo nelli Canoni, e Livelli deve entrar l'equità per la moderazione: E per conseguenza non è praticabile una regola generale, ed uniforme per tutti i paesi, e per ogni qualità di persone per le suddette notabili ragioni di differenza. F

F *Di tutto ciò si parla nel Supplemento in questo titolo trattando di questa materia della Reduzione generale.*

CA-

CAPITOLO SESTO.

Delle ragioni, che si acquistano dal creditore del Censo sopra il fondo censito: E delli privilegi, che gli spettano, così per l'esazione de' frutti, come per la prelazione nella compra del medesimo fondo, in caso di vendita ad altri: Ed (all'incontro) delli pesi, alli quali il creditore del Censo sia tenuto; cioè per le Collette, e per le Contribuzioni, e cose simili.

SOMMARIO.

CAP. VI.

1 ANcorchè fra i Dottori sia gran varietà d'opinioni; se, e qual ragione si acquisti al creditore del Censo sopra il fondo censito: Volendo alcuni che si acquisti una certa parte del dominio almeno utile, e subalterno ne i frutti: Ed altri che si acquisti una certa ragion reale, come una spezie di servitù: Tuttavia l' opinione più comunemente ricevuta vuole, che non importi nè l'uno, nè l'altro, ma una semplice ipoteca con qualche maggior specialità di quello che importi l'ipoteca, che si acquista ad un creditore indifferente: Attesocchè (conforme di sopra si è detto) si può imporre il Censo sopra il podere d' un' altro col consenso del padrone, all' effetto di dare il subietto del Censo per il pericolo, e per gli

gli altri effetti, bastando che restino gl'altri beni obbligati per l'adempimento del pagamento de' frutti; E per conseguenza non si acquista dominio, o altra ragione reale, la quale cagioni qualche partecipazione del dominio. A

A *Nel disc. 18. di questo titolo, e nel disc. 92. del lib. 2. de' Regali.*

Quindi nasce che anche sia più vero, e più ricevuto (ancorchè non manchino de' contraditori) che il creditore censuario 2 non è tenuto a contribuire alli pesi delle Collette, e simili, li quali s' impongono sopra i poderi, overo sopra li loro frutti, per non avervi partecipazione alcuna di dominio; sicchè in alcune Parti li possessori de' Censi pagano delle Collette, o altre Contribuzioni, non già per causa de' fondi censiti, ma per li medesimi Censi, come effetti che in quel paese si possedono independentemente dalli pesi del fondo censito. B

B *Nel disc. 92. de' Regali.*

Per la Bolla bensì di Pio Quinto, dalla quale il creditore censuario riceve molti gravami, alli quali per prima non era soggetto, viene sollevato con quel privilegio della prelazione 3 nella vendita, che si volesse fare ad un' estraneo del fondo censito, in maniera che sia una spezie di ritratto legale, nella stessa maniera che in molti luoghi, e particolarmente in Roma per la Bolla di Gregorio XIII. spetta al vicino, al consorte, o all' inquilino; con le stesse ampliazioni, dichiarazioni, e limitazioni, che si sono addotte di sopra nel libro quarto in occasione delle Servitù, trattando di questa materia del Ritratto: Con questa specialità a favore del creditore censuario, che (secondo l' intelletto dato dalla Ruota alla Bolla Piana) vi bisogna l' interpellazione espressa, e giudiziale, onde non basti l'estragiudiziale, o la scienza, come negli altri casi.

Questo ritratto però è il più debole, e l' ultimo di tutti, in maniera che in Roma nel concorso del vicino, o del consorte, o dell'inquilino, è posposto a ciascuno delli suddetti. C

C *Di questo Ritratto si parla nel supplemento in questo titolo.*

Quanto poi all' azione, overo al privilegio, che al creditore 4 spetti per la consecuzione de' frutti, corre questione tra scrittori, se il Censo per se stesso abbia il privilegio della via esecutiva: Ed in ciò si scorge qualche varietà d' opinioni, parendo che per un certo uso comune sia ricevuta l'affermativa: E' ben vero che per lo più resta una questione ideale, attesocchè d' ordinario questo contratto è solito farsi per istromento pubblico, nel quale vi si mettono li patti esecutivi, e quando non vi sia stromento, ma si dimandi in vigore d' antichi pagamenti continuati, cioè (secondo l' opinione de Civilisti) per diece anni, e (secondo quella de Canonisti) per quaranta con i suoi requisiti, in tal caso si suole intentare il rimedio sommario, ed ese-

ed esecutivo della manutenzione, che batte nello stesso.

Nelli suddetti Regni però delle due Sicilie, citra, ed oltre il Faro, per la Prammatica del Rè Alfonso Primo d'Aragona fatta per osservanza della più volte accennata Bolla di Niccolò, la quale fù conceduta a sua supplica, si concede la via esecutiva non solamente contro il principal debitore, e li suoi eredi, ma eziamdio contro i terzi possessori delli beni del debitore: Bensì che in questa parte del terzo possessore ciò non è ricevuto in pratica nel Regno della Sicilia citeriore, che oggidì si dice di Napoli, ma solamente contro il terzo restano i rimedj, li quali per la ragion comune, overamente per leggi del Regno stesso si danno sopra i beni obbligati: E particolarmente quell' ivi usitato rimedio dell'assistenza: Ma nell'altro Regno di Sicilia oltre, ed anche nell' adiacente Isola di Malta, la quale vive con le medesime leggi, e stili, tuttavia è in vigore con grandissimo rigore, essendo quasi questo il giudizio più frequente, che in quei Tribunali si tratti. D

D *Nel lib. 15. de' Giudizj nel disc. 17. 42. ed in altri.*

Nel rimanente per l'azioni le quali risultassero in adempimento del contratto, entrano le regole generali, le quali camminano per qualsivoglia credito indifferente; conforme si discorre nel libro decimoquinto, dove si tratta della forma de' Giudizj, 6 dandosi in pratica nella Corte di Roma per i frutti de' Censi sopra il fondo censito il giudizio dell'associazione, il quale (secondo l'opinione più ricevuta) non ammette l'appellazione sospensiva, per causa della clausula del costituito. E

E *Nel disc 44. del detto lib. 15. de' Giudizj.*

CAP.

CAPITOLO SETTIMO.

Dell' Eſtinzione del Cenſo, ed in che forma ſi debba fare: E quando entri l' Eſtinzione preſunta, overo la preſcrizione, così della ſorte, come de' frutti quando per lungo tempo non ſi ſiano pagati: E quando il Cenſo ſi perda in tutto, o in parte per il mancamento, o veramente per la diminuzione del fondo.

SOMMARIO.

1 *Nelli Cenſi prima della Bolla di Pio Quinto non ſi dà la facoltà di redimere, ma per detta Bolla è ſempre redimibile.*
2 *Della forma dell' Eſtinzione, o ricompra.*
3 *Doppo fatta la diſdetta il debitore non ſi può più pentire.*
4 *Se ſi poſſa far l' Eſtinzione d'accordo ſenza oſſervar la forma della Bolla.*
5 *Quando nel Cenſo entri la compenſazione.*
6 *Per quanto tempo ſi debbano pagar li frutti.*
7 *Quando la diſdetta fatta non giovi.*
8 *Della qualità della moneta che ſi deve reſtituire per la ricompra.*
9 *Della reciſione del Cenſo per la decozione del debitore.*
10 *Se il Cenſo eſtinto con la reſtituzione della ſorte reviviſca, quando al creditore ſia tolto il denaro, o altra robba data per tal effetto.*
11 *Della preſcrizione.*
12 *Se li frutti de' Cenſi producano altri intereſſi.*
13 *Della preſunta Eſtinzione.*
14 *Ceſſa il Cenſo per la perenzione del fondo; e quando.*

CAP.

C A P. VII.

1 NElli Censi antichi imposti prima della tante volte accennata Bolla Piana, quando nell' imposizione si dica, che debbano essere perpetui, sicchè non vi sia patto di redimere, non ha facoltà il debitore d' estinguerli, e di forzare il creditore a ripigliarsi la sorte; attesocchè questa facoltà nasce dalla detta Bolla: Ed (all' incontro) nelli moderni fatti doppo la Bolla suddetta resta indubitato, ancorchè non vi sia patto alcuno di redimere, che tal facoltà sempre spetti, e sia imprescrittibile, non ostante qualsivoglia lunghissimo, ed antico passaggio di tempo: Anzi, se si facesse patto in contrario, non valerebbe, eccetto se fosse limitato a qualche breve tempo; ilche anche patisce delle difficoltà: E quando non apparisca dell' imposizione, in maniera che non vi sia certezza dell' affermativa, o della negativa di tal facoltà: In tal caso il dubbio contro il debitore, che non possa redimere, nasce dalla qualità del Censo; mentre il creditore potrà dire che sia Censo reservativo; che però si dovranno attendere gli argomenti, e le congetture sopra l'una, o l'altra natura del contratto. A

A *Nel Supplemento in questo titolo in una causa Napolitana.*

2 Sopra il modo di fare questa Estinzione, la medesima Bolla Piana prescrive la sua forma; cioè che il debitore debba intimarlo al creditore per due mesi prima, che volgarmente si dice *fare la disdetta*, e nel fine del termine di detti due mesi dovrà citare il creditore a ricevere il denaro, così della sorte, come delli frutti decorsi; e (non ricevendoli) sia lecito con il decreto del Giudice competente farne deposito validamente, e con quei requisiti, li quali per termine di ragione comune generalmente in ogni credito sono necessarj per la validità, acciò il debitore resti liberato, non concorrendovi spezialità alcuna in questo contratto del Censo: Cioè che il deposito sia intiero, così della sorte, come de' frutti: Che sia puro, e non contenga condizioni estrinseche: E che sia fatto con ordine del Giudice competente, quando vi concorra la vera contumacia del creditore, con quel di più che sia richiesto nelli suddetti termini della ragion comune, o per stile. B

B *Di ciò si parla nel disc. 22. e seguenti di questo titolo.*

In caso che il debitore, fatta la disdetta, la reproduca negli atti,

atti, in maniera che si faccia comune, non è più in sua podestà 3 di ripigliarsela, nè è in suo arbitrio di pentirsi, ma stimandosi il contratto resoluto, subito che il creditore accetti la disdetta, può sforzare il debitore al pagamento anche della sorte.

Per questa forma indotta dalla suddetta Bolla, hanno creduto 4 alcuni, che l'Estinzione del Censo non possa seguire validamente in altro modo, che con lo stess' atto della pecunia numerata, precedente la suddetta disdetta: Ma questa opinione contiene un' error chiaro, attesocchè quella è ben necessaria, quando il creditore non accordi col debitore sopra l' Estinzione; quando poi si cammini d'accordo, si può fare in qualunque modo, anche per via di compensazione, o di contraposizione di partite, o in qualunque altro modo; mentre il creditore, volendo, ne puol far donativo, e così liberare il debitore senz' altra restituzione di sorte.

5 Quello dunque si dice, che nel Censo non si dia compensazione per la ragione che la sorte sia morta, ed irrepetibile, cammina nel suddetto caso, che non si accordino, per il che sia di bisogno d'osservare questa principale forma. C

C *Ne' luoghi accennati, ed altrove.*

6 Li frutti si devono pagare, o veramente depositare, non solamente fino al tempo della disdetta, ma anche per li due mesi, li quali si concedono al creditore, acciò abbia un termine competente a ritrovare un'altra occasione d' impiegare il suo denaro, sicchè non avendo la Bolla altro fine, quindi nasce che, se dal principio della disdetta si cita nel medesimo tempo il creditore a ricevere il denaro in un certo luogo, ed in ora certa, e non ricevendolo, sia lecito depositarlo, inclusi anche li frutti delli detti due mesi, da decorrere, tanto il deposito resterà ben fatto, importando poco, che il termine non sia scorso. D

D *Ne' medesimi luoghi di sopra.*

Ma se dentro detto termine il debitore non citasse legittima-7 mente a ricevere, e respettivamente in contumacia del creditore non facesse il deposito, in tal caso la disdetta svanisce, e si ha per non fatta; che però bisogna rifarla di nuovo, e quando non vi concorra un tale impedimento, che per termini generali di ragione il termine non corra. E

E *Nelli stessi luoghi.*

Sopra la qualità della moneta, la quale si deve restituire per l'Estinzione di un Censo antico, occorre alle volte disputare per 8 causa della mutazione delle monete, la quale sia in questo mentre occorsa, e sopra tutto per il notabile aumento del prezzo dell' oro, e dell' argento, quando (per esempio) il Censo fosse imposto in scudi d'oro in tempo, che valeano a ragione di diece, o undici giulj l'uno, correndo di presente a quindeci, o sedeci;

deci; cioè se basti restituirne l'equivalente della moneta corrente alla detta ragione antica, o veramente bisogni fare l'Estinzione nella medesima spezie di moneta; e quando questa non si possa facilmente avere, se si debba fare nell'equivalente, secondo il valore corrente.

Questa seconda opinione vien stimata la più vera, e la più ricevuta, non già per qualche specialità che si scorga in questo contratto del Censo, ma per i termini generali del dare, e dell'avere, con la distinzione tra la bontà intrinseca, e l'estrinseca, e tra la moneta vera, e l'immaginaria; conforme si discorre nel libro ottavo del Credito, e nel libro decimoterzo delle Pensioni, e si è accennato nel libro secondo de' Regali, in occasione di trattare delle monete.

9 Nel Regno di Napoli, per un certo stile di quei Tribunali sta ricevuto, che l'Estinzione, overo la rescissione di questo contratto segua per la decozione del debitore, e subito, che nelle sue robbe si forma il concorso de' creditori: Ma ciò nasce da uno stile particolare, non già che così camminasse di ragione, attesocchè la Curia Romana non ha volsuto ricever questa opinione: Che però quando il Censo sia validamente imposto, non si dà altra Estinzione senza la suddetta forma, se non quella, la quale resulta dall'autorità della Congregazione de' Baroni, del tenore della quale si è discorso nel libro primo de' Feudi, o veramente per Chirografo Pontificio particolare.

10 E perchè tanto in questo caso, quanto in ogn'altro, nel quale non seguisse l'Estinzione secondo la detta forma, e per via di restituzione della sorte irretrattabile, suol' occorrere che il creditore, il quale abbia ricevuto il denaro, sia forzato a restituirlo alli creditori anteriori, o veramente che gli sia tolta la robba datagli in pagamento: Quindi nascono le dispute, se il Censo resusciti, come se il pagamento non si fosse fatto: Ed in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni, per la quale, e per dipendere la decisione da diverse distinzioni non facilmente vi si puol dare una regola certa; che però nell'occorrenze bisognerà ricorrere alli professori, ed a quel che se ne discorre nel Teatro in questo medemo titolo. F

F *In questo titolo nel disc. 15. e nel lib. 1. de' Feudi nel disc. 81.*

11 L'Estinzione per via di prescrizione non è così facilmente praticabile, ancorchè vi concorresse un lungo spazio di tempo: Attesocchè la sorte principale è irrepetibile; e per conseguenza entra la regola legale, che non corre prescrizione contro colui, il quale non può dimandar il credito, ed esercitare le sue azioni; che però la materia della prescrizione entra piuttosto nelli frutti decorsi, circa i quali (nelli Tribunali particolarmente d'Italia) è più

è più comunemente ricevuta l'opinione, che non basta una prescrizione, ma che se ne ricerchino tante, quanti sono gli anni; mentre essendo morta la sorte, quindi segue, che i frutti di ciascun' anno, e di ciascun termine costituiscono un debito, il quale viene considerato da per se, come una spezie di capitale.

12 Per tanto con qualche probabilità, in alcune Parti, e particolarmente nelli Tribunali del Regno di Napoli è ricevuto in pratica, che per questi frutti de' Censi sono dovuti gl'interessi, senza che vi entri il difetto dell'anatocismo: E per conseguenza (conforme di sopra si è accennato) si possono mettere in capitale, e farne un' altro Censo, attesocchè l' ostacolo, il quale si scorge nella Corte di Roma, ed in altre Parti, non nasce dalla detta ragione dell'anatocismo, ma dalla speziale proibizione della Bolla Piana, ed anche dal non darsi l'interesse, senza la sua prova speciale con quei requisiti, delli quali si tratta nel titolo dell'Usure, in occasione di trattare generalmente dell'interesse del lucro cessante, e del danno emergente.

13 Bensì che quando vi concorra il passaggio di lungo tempo accompagnato da altri amminicoli, vi può entrare l'Estinzione presunta: Circa la quale però non può darsi una regola generale, essendochè il tutto dipende dalle circostanze del fatto, e di ciascun caso particolare, secondo i termini generali del pagamento presunto, de' quali si tratta nel libro ottavo del Credito, e del Debito.

14 Cessa in tutto, o in parte il Censo, anche senza che segua l' atto dell'Estinzione: Per la rovina, o per altra perenzione del fondo censito, quando segua in tutto; ma seguendo in parte, o veramente, che essendo più fondi, uno ne manchi, e l'altro nò, in tal caso si sostiene il Censo per la capacità di quel che resta, e per la sua ratà; per esser materia dividua, nella quale il mancamento in parte non guasta in tutto.

S'intende però, quando la rovina, overo la perenzione nasca da disgrazia, non già quando da colpa, o negligenza del debitore, o di altro possessore del fondo; mentre in tal caso entrerà l'obbligo a i danni, ed interessi, come se la rovina non fosse seguita.

E con la stessa proporzione si cammina nel corso de' frutti, quando il fondo censito non rovini, nè manchi nella sostanza, ma che per accidente diventi infruttifero, in tutto, o in parte: Quando però tal' accidente sia perpetuo, o di lungo tempo, non già per alcuni anni solamente.

CA-

CAPITOLO OTTAVO.

Del Censo Vitalizio.

SOMMARIO.

1 *Che il Censo Vitalizio sia lecito.*
2 *Della tassa de' frutti di questi Censi.*
3 *E quando si dica il prezzo giusto, o ingiusto; e del modo di stimar la vita dell'uomo.*
4 *Se nel Censo Vitalizio bisogni osservare la Bolla Piana.*
5 *La sorte muore affatto, nè può il creditore ripeterla.*
6 *Se importi vera alienazione; e che cosa importi.*
7 *Qual notizia debba bastare nelle materie; e quale strada si deve tenere per giudicare.*

CAP. VIII.

Ncorchè alcuni Morali, ed anche de' Giuristi dubitino molto della validità del Censo Vitalizio: Tuttavia la più vera opinione, comprovata dall' uso universale, toglie questo dubbio, che veramente non ha fondamento probabile, ogni volta che non vi sia fraude, la quale generalmente vizia ogni contratto, sebbene sia senza alcun dubbio lecito. A

1

A *Nel disc. 9. di questo titolo*

Sopra la tassa de' frutti di questo Censo parimente si scorge qualche varietà d' opinioni; che però in alcuni Principati, come particolarmente (restringendosi alla nostra Italia) si vede nel Regno di Napoli, che a somiglianza di quel che ne' Censi perpetui hanno fatto le Costituzioni Appostoliche, per legge particolare si è stabilita una certa somma del quatordeci per cento, dipendendo dalla convenzione delle Parti (secondo le varie circostanze del fatto) il farli a somma minore: Ma dove non vi sia questa legge, il tutto dipende dalla convenzione. E quando in questa vi sia qualch' esorbitanza, entraranno i termini dell' ingiustizia, overo della lesione, e non mai

2

 quelli

quelli dell'Usura o veramente dell'invalidità, quando la lesione non fosse tale, che portasse seco il dolo vero, o il presunto, secondo i termini generali d'ogn'altro contratto, anche di compra, e di vendita; perilchè debba esser luogo alla moderazione, riducendolo a giustizia.

3 Quando poi si debba dire il prezzo giusto overo ingiusto, certa cosa è che non vi si puol dare una regola generale ed uniforme; mentre si tratta della vita degl'uomini, la quale sempre si dice incerta: E sebbene la legge ha dato una certa regola a misura dell'età: Tuttavia ciò riguarda alcuni altri effetti, ma è chiaro errore l'applicarla a questi termini de' Censi o di altre ragioni vitalizie, essendochè il prezzo maggiore, o mi-minore dipende dalla complessione buona, o cattiva, overo dalla qualità della persona, se sia sregolata, o regolata, ed anche dalla qualità del suo esercizio, e dal modo di vivere: Come anche da quella dell'aria, o del paese, nel quale viva, e da altre considerazioni simili, da considerarsi ad arbitrio del Giudice col parere de periti; essendo impossibile il darvi una regola certa, e generale. B

B *Nel lib. 2. de' Regali nel dis. 30. e nel lib. 7. delle Donazioni nel dis. 54.*

4 Cade la disputa con qualche varietà d'opinioni; se questo Censo Vitalizio sia compreso nella più volte accennata Bolla di Pio V., così nella forma della pecunia numerata, come ancora nella necessità, che si debba imporre sopra un fondo stabile, fruttifero, e capace: Però si crede più vera, e più fondata l'opinione negativa; conforme si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo C: 5 Ed anche a rispetto della libertà di redimerli; attesocchè (secondo la più probabile, e la meglio fondata opinione) nelli Censi Vitalizj, non solamente la sorte muore affatto con la totale irrepetibilità, ma non vi entra la suddetta facoltà di redimere, essendo realmente un diverso contratto da quel, che sia li Censo Perpetuo.

C *Nel disc. 9. di questo titolo.*

6 Nel rimanente; se questo contratto di Censo Perpetuo, o Vitalizio importi una vera alienazione, e quali siano le persone proibite di farlo, non riguarda questa particolare materia del Censo, ma cade sotto la generalità dell'alienazioni, e de' contratti proibiti; che però se ne discorre nel libro settimo nel titolo delle Alienazioni, e de' Contratti proibiti: Ed il di più si dovrà vedere nel Teatro, ed anche appresso coloro, li quali fanno professione di trattare particolarmente della materia, bastando a' non professori questa notizia, così generale, come per un barlume; 7 mentre (conforme più volte si accenna) quest' Opera non avrà da servire a Giudici per giudicare, nè a Defenso-

fensori delle cause per esercitare la professione con essa solamente: Mà pigliando da quella i primi lumi si dovrà rintracciare più maturamente la verità appresso gli Autori, li quali trattano delle materie particolari più di proposito, e più accuratamente.

IL DOTTOR VOLGARE,

LIBRO QUINTO

PARTE QUARTA.

DELLA COMPAGNIA D' OFFIZIO.

CAPITOLO UNICO.

Della Compagnia d'Offizio: E della sua introduzione, ed origine; e del modo, nel quale si faccia, col di più che occorre nella materia.

SOMMARIO.

1 *Questo contratto si usa in Roma.*
2 *Donde nasca il dubbio de' Morali, e della ragione del dubitare.*
3 *Che cosa veramente contenga questo contratto.*
4 *L'Offizio è il subietto del contratto, e non il pericolo.*
5 *Dell'uso di tassare li frutti certi.*
6 *Delle Bolle, che canonizzano questo contratto, ed a che si debba più referire.*
7 *Della vera, ed originaria introduzione di questo contratto per comprare l'Offizio.*
8 *Si fa dall'Offiziale anche doppo l'acquisto.*
9 *Della Compagnia con altri che non sono Offiziali.*
10 *Delli requisiti necessarj.*
11 *Del pericolo della vita.*
12 *Della mutazione del pericolo.*
13 *La compagnia si fa con l'Offiziale, e non con il debitore, e però con lui si fanno tutti gli atti.*
14 *Del caso che il pericolo si metta in persona di un moribondo.*
15 *Delli casi soliti eccettuarsi di morte.*
16 *Della morte per via di giustizia.*
17 *Della cautela per non correre il pericolo.*
18 *Della risoluzione del contratto senza il guadagno.*
19 *Come si faccia la rinnovazione.*
20 *Se si possano fare più Compagnie sopra un' Offizio.*
21 *Come si debbano gli danni, e gl'interessi, quando la Compagnia non si sostenga.*
22 *Dell'altre questioni.*
23 *Che si dovrebbe moderare la tassa antica de' frutti.*

CAP. UNICO.

1
E Forse singolare nella Corte Romana questo contratto di Compagnia d'offizio; che però non è meraviglia, se alcuni scrittori, e particolarmente i Morali; o perchè non fossero pratici nella Curia; o perchè, dimorando anche in Roma, nondimeno come racchiusi ne'chiostri non praticassero il foro giudiziario, vi si siano tanto intricati, credendo alcuni che ciò contenga un contratto di Mutuo sopra il pericolo della vita; in maniera che in questo pericolo consista la 2 sostanza del contratto, e che sia il suo subietto, o veramente che fosse una spezie di Sponsione anche proibita.

Attesocchè così nell'uno, come nell'altro si sono ingannati di gran lunga, mentre questo è un vero conttatto di Società, il 3 quale si faccia sopra gli emolumenti dell'Offizio venale vacabile, tra l'Offiziale, e colui il quale dia il denaro: Appunto com'è quella spezie di lecita Società, della quale si è più volte discorso di sopra nel titolo dell'Usure, ed anche in quello de'Cambj. Cioè che uno metta il denaro, e l'altro l'opera in qualche negoziazione, della quale l'utile, ed il danno sia comune: Essendo per verità questo il caso; cioè che volendo Tizio comprare un'Offizio vacabile, il quale ricerchi l'industria, e l'opera personale; come (per esempio) gli Offizj delli Cursori, sopra i quali per lo più questo contratto si pratica, ed anche sono quelli delli Notari, e non avendo il denaro in tutto, o in parte per comprarlo, lo piglia da un'altro a questa Compagnia; ed è, che gli emolumenti siano comuni all'Offiziale per la sua fatica, ed opera personale, ed all'altro compagno per la rata del denaro, che vi mette nello stesso modo che siegue nell'accennato esempio delle Compagnie, le quali si fanno sopra le altre mercanzie, nelle quali uno metta il denaro, e l'altro l'opera.

E da ciò siegue, che il subietto del contratto non è il pericolo, conforme alcuni malamente credono, ma sia l'Offizio, sopra il quale la Società si contrae, dentro i limiti della capacità del 4 medesimo offizio, in maniera che il denaro che si dà, non può eccedere il suo valore, sicchè il pericolo è un'effetto connaturale di questo contratto della Società, come consecutivo: Che però sebbene questo requisito del pericolo viene stimato precisamente necessario: Nondimeno ciò nasce dalla generale natura della Società, che li Compagni devono essere egualmente esposti al pericolo del negozio sociale, e senza il quale non può uno de'Compagni

pagni participare degli utili, li quali altrimente resterebbono usurarj, conforme nelli termini generali di questo contratto della Società si è accennato più volte nel suddetto titolo dell'Usure.

Ma perchè sopra la quantità degli emolumenti dell'Offizio soleano nascere continue liti tra i Compagni: Quindi nella stessa maniera, che si è accennato nel titolo dell'Usure, in occasione di trattare della Compagnia, o del Mandato negli altri negozj; è stato introdotto l'uso di tassare da principio la participazione del guadagno a favore di colui, che dia il denaro in una certa somma, purchè non passi il dodici per cento; che però il dubbio de'Morali, e degli altri, li quali non sono pratici della materia, non ha fondamento alcuno probabile.

5

Maggiormente che sopra la canonizzazione di questo contratto vi sono diverse Bolle Appostoliche, e particolarmente quella di Pio Quarto, nella quale si enunciano le altre antiche; mentre sebbene l'Usura è proibita dalla legge divina, ne a quella si puol dispensare dalla legge positiva anche Appostolica: Tuttavia da questa si può interpretare, quando il contratto sia usurario, ò nò; e perciò non devono i privati scrittori stimare invalido quel contratto, il quale dalla Sede Appostolica, con legge espressa sia stato stimato lecito, e valido, quando abbia li suoi requisiti, e che nel foro esterno con prove sufficienti non si giustifichi la fraude, la quale dalli medesimi Morali in questo proposito si considera: Attesocchè il foro esterno giudiziario non giudica dell'interno. E però in questa materia si deve più tosto deferire alle Decisioni della Ruota Romana, ed al parere de'Giuristi versati nella Curia, e nelle materie forensi, overo alli Morali per lo più Religiosi, li quali non praticano le materie forensi, lasciando a loro (com' è di dovere) la parte del giudicare nel foro interno.

6

E ben vero, che l'antica introduzione di questo contratto, e la sua vera, e diretta natura cammina nel modò di sopra esemplificato, quando cioè, volendo una persona abile all'esercizio di alcuno degli Offizj suddetti, e non avendo il modo d'acquistarlo, faccia questa Compagnia con un'altro, il quale a tal'effetto gli dia il denaro, secondo l'accennato esempio d'un negozio sociale, che si aprisse, nel quale uno mettesse il denaro, e l'altro l'opera.

Tuttavia l'uso antico ha introdotto un'altra forma, la quale pare che si possa dire obliqua; ed è, che il contratto in sostanza non segua tra l'Offiziale per acquistare l'Offizio, e colui, il quale dia il denaro a questo effetto, ma che il medesimo contratto si pratichi con lo stesso Offiziale, anche dopoi, che per qual-

qualche tempo notabile abbia acquiſtato, e pagato l'Offizio, e che abbia biſogno di denaro per un altr'uſo, così ammettendo un'altro in Compagia, in quello ſteſſo modo che ſe un negoziante abbia già un Fondaco, overo un'altro Mercimonio, o qualche Appalto, e vi ammetta un altro per compagno, o un partecipe, il quale per tal'effetto paghi qualche ſomma proporzionata, non eſſendovi ragione che lo proibiſca.

Ma quelche più importa, e che particolarmente alli ſuddetti Morali dà maggior motivo di dubitare, conſiſte che il medeſimo uſo ha introdotto farſi, in ſoſtanza, queſto contratto tra due particolari, li quali non abbiano Offizio alcuno, in maniera che l'Offiziale vi dia il ſolo nome, ſicchè non vi abbia comodo, ma faccia quella parte, la quale volgarmente ſi dice *di teſta di ferro*; Cioè, che avendo Tizio biſogno del denaro, e volendolo pigliare a Compagnia d'Offizio per correre la fortuna di guadagnare il capitale, conviene con Sempronio a quel frutto, che tra loro ſi ſtabiliſca: E poi ſi ritrova un Curſore, overo un Notaro, o un altro Offiziale, il quale con qualche mercede ſolita darſegli, faccia queſto contratto ſopra il ſuo Offizio, onde egli faccia figura di contraente, e l'altro, il quale piglia il denaro, e che in effetto ſia il principal debitore, faccia la figura di ſecurtà, obbligandoſi di rilevare indenne l'Offiziale, il quale in ſoſtanza preſta il nudo nome.

9

Non ſi nega, che in queſto caſo vi cade qualche più probabil ragione di dubitare, e che ſe la materia foſſe nova, e ſi aveſſe a diſputare con i ſuoi termini rigoroſi, il contratto forſe più toſto meriterebbe la proibizione: Ma eſſendo coſa molto antica di più ſecoli approvata dalla Sede Appoſtolica, non ſolamente eſplicitamente con Bolle Pontificie, e particolarmente di Pio Quarto, e con l'altra di Paolo Quinto ſopra la riforma de'Tribunali, ed ancora con l'oſſervanza in faccia del Papa con la ſua ſcienza, e permiſſione: Quindi ſegue che non ſe ne deve dubitare, purchè l'atto ſia ſincero, e ſenza fraude, e vi concorrano i ſuoi requiſiti, li quali ſono due. Primieramente, cioè l'Offizio capace, e dentro li limiti della ſua capacità, a ſomiglianza di quel che ſi è detto del fondo cenſito nell' antecedente titolo de' Cenſi. Secondariamente il pericolo della perdita del capitale per morte della perſona, nella quale il pericolo ſi ſia ſtabilito; eſſendo queſto requiſito eſſenziale per il corſo de' frutti, li quali in ſomma così grave non ſi poſſono dovere ſenza pericolo.

10

La perſona, ſopra la vita della quale deve correre il pericolo, non

non è sempre la medesima; attesocchè alle volte è quella dello stesso creditore, il quale dà il denaro, ed alle volte quella dell' Offiziale; overo di colui, il quale in effetto sia il debitore principale, e che pigli il denaro, ed alle volte di un terzo, o sia parente, o sia estraneo; nella stessa maniera che si pratica negli Offizj vacabili, o veramente nelli Censi Vitalizj.

11

Alle volte si riserva la facoltà al creditore di mutare il pericolo della vita in una diversa persona: Ma perchè sopra ciò si soleano commettere delle fraudi: Quindi la riforma di Paolo Quinto vi ha stabilito una certa forma; cioè che l' intimazione della mutazione del pericolo si debba fare per tanti giorni prima con intimarsi all'Offiziale, e con annotarsi nel margine del medesimo stromento; attesocchè la sostanza della Compagnia s' intende contratta con l' Offiziale, e non con l'altro, il quale deve sentire il comodo, o l' incomodo del contratto; e per conseguenza gli atti sostanziali per la Compagnia, e per la sua durazione, overo per la sua dissoluzione si devono fare con l'Offiziale, senza il quale non bastano quelli, li quali si facciano col reconoscitore della bona fede, il quale in sostanza è il debitore principale.

12

13

Ha portato bensì il caso alle volte, che il pericolo della vita si sia stabilito in persona assente, la quale in quel tempo si ritrovasse gravemente inferma, ed in pericolo di morte, che tra pochi giorni sia seguita, senza che se ne avesse notizia; perlochè si è dubitato, se tal pericolo si dovesse attendere; e si è stimato più probabile la parte negativa.

14

Dal medesimo pericolo si sogliono eccettuare alcuni casi di morte violenta, o pure che abbiano una spezie di questa morte: E ciò frequentemente produce delle questioni, sopra le quali non facilmente si puol dare una regola certa, dipendendo per lo più dalle circostanze particolari del fatto, e di ciascun caso: Che però, nell' occorrenze in questi casi insoliti, converrà ricorrere alli professori, ed a quelche se ne discorre nel Teatro in questo medesimo titolo: Maggiormente per non esser questa materia universale, ma particolare della Corte di Roma solamente. Per tanto a forastieri basterà questa tal quale notizia generale, affine di sapere cosa sia questo contratto.

15

16

Come ancora è occorso dubitare; se la morte, la quale segua per ordine della giustizia, e per mano del carnefice si debba dire naturale, o violenta; e se entri, o nò tal pericolo; conforme nel suddetto Teatro si discorre.

Per fraudare questo pericolo, e per guadagnare senza tal pericolo i frutti così eccessivi, si vanno alla giornata sottilmente ritro-

tro-

trovando delle nuove cautele, alle quali si è cercato, o si ricerca al possibile rimediare; ma non puol mai la legge togliere la radice dell'umana malizia, per il detto volgare, che fatta la legge, si ritrova subbito la fraude, per eluderla: E particolarmente si è ritrovata la cautela di far promettere al debitore un'adempimento: Come (per esempio) di dare un altra sicurtà, overo di dare la cedula bancaria, o pure di far promettere il consenso di qualche persona, senza che il creditore sia sollecito dell'adempimento; anzi che lo cerchi sfuggire, addormentando quanto più sia possibile il debitore, per l' effetto, che da ciò risulta secondo le regole generali di ragione; cioè, che venendo il caso della morte della persona, nella quale sia posto il pericolo, il debitore non guadagni la Compagnia, per la regola; che non si puol, ne si deve riportare il guadagno da quel contratto, che non si sia adempito.

Questa fraude è stata conosciuta, e si è cercato fin' ora di rimediarvi con una dichiarazione, che ciò non debba suffragare, quando il pericolo occorra in quel semestre, overo dentro un'altro termine, per il quale il creditore abbia ricevuto i frutti, non ostante che gli avesse ricevuti con clausule preservative, eccetto se si trattasse del primo semestre, per il quale i frutti si fossero pagati anticipatamente, secondo lo stile.

Nondimeno ciò non basta, e non riesce rimedio sufficiente; attesocchè presupponendosi che per lo più coloro, li quali pigliano denari con questa sorte di contratto, siano persone imprudenti, e trascurate, li maliziosi creditori col manto di compassione, o di benevolenza trascurano l'esazione de' frutti finchè termini quel semestre, stando sempre su la parata, acciò in quel semestre, nel quale potesse occorrere il pericolo, non vi sia pagamento alcuno; mentre, quando anche vi fosse in poca parte, basterebbe: Che però (per lo più comun senso di persone prudenti) viene stimata necessaria, non che opportuna una provisione, o legge generale, per la quale si stabilisse, ch'eccetto il primo semestre, nel quale così il debitore, come il creditore sono scusabili: impercioechè l' adempimento si promette di futuro, nell' avvenire indifferentemente si debba correre il pericolo, senza ammettersi queste cautele, le quali sono veramente capziose: Attesocchè, quando finito il primo semestre, vede il creditore, che il debitor non abbia adempito, deve fare la sua disdetta, e dichiarare espressamente l'animo suo di non continuare più nel contratto; sicchè, non facendolo, si deve presupporre l' animo della continuazione, ancorchè non vi concorra l'esazione de' frutti; vedendosi chiaramente, che questa sia una cautela affettata, e fraudolente.

Si

Si dà il caſo ancora, che queſto contratto ſi riſolva, quantunque il debitore non guadagni la compagnia, onde reſti tuttavia debitore della ſorte, ſenza però il corſo de' frutti; e però, quando queſti ſi paghino, vanno imputati nella ſorte: Cioè per la morte dell' Offiziale, non ſolamente naturale, quando il pericolo della vita ſia in perſona, d'un'altro, ma anche per la civile, perchè venda, o perda l'Offizio, in maniera che non ſia più Offiziale: Overo perchè dal debitore, o dal creditore ſi ſia fatta la diſdetta ripprodotta negli atti, per la quale la Compagnia reſta diſciolta; ſicchè, volendoſi dopoi continuare, ſia di biſogno di rinnovarla per via di rinnovazione eſpreſſa, non baſtando la tacita, o la preſunta.

18 19

E perchè ſopra un medeſimo Offizio ſi ſogliono fare più Compagnie, le quali paſſano di gran lunga il ſuo valore: Quindi naſcono le queſtioni, ſe ſi poſſano ſoſtenere più Compagnie create ſopra un medeſimo Offizio in ſomme, le quali di gran lunga ſuperino il valore dell'Offizio.

20

Ed ancorchè vi ſia qualche varietà di pareri: Tuttavia ſi crede più certo, che ſi debba camminare con la medeſima diſtinzione, con la quale ſi cammina nelli Cenſi: Cioè, che ſe il creditore abbia notizia dell' altre Compagnie create ſopra il medeſimo Offizio con altri, e molto più con ſe medeſimo, in tal caſo non ſi poſſano ſoſtenere per mancamento di ſubietto; atteſocchè (conforme ſi è detto di ſopra) il ſubietto di queſto contratto non è il pericolo della vita, malamente credono alcuni, ma è l'Offizio dentro li termini della ſua capacità: Quando poi non lo ſappia, ſicchè ſia in buona fede, in tal caſo entra l'azione alli danni, ed agli intereſſi, nella ſteſſa maniera che ſi è detto de' Cenſi.

21

Bensì che non pare che ſi debba ammettere la medeſima taſſa, per la gran diverſità della ragione: Atteſocchè in queſto caſo il creditore non corre il pericolo, in riguardo del quale ſi permette quel maggior frutto, a ſomiglianza de' Vitalizj: E ſebbene col ſolito abuſo di camminare alla cieca con le tradizioni, ſenza diſtinguere, nè eſaminarne la ragione, ſi ammetta alle volte il medeſimo: Nondimeno ciò non è ragionevole; che però ſi dovrà un'intereſſe più moderato, conforme alle volte ſi è praticato.

22

Molte altre queſtioni cadono in queſta materia, le quali non è facile ridurre ad una moralità, per la capacità d'ogn'uno: E particolarmente ſe con i frutti d'una Compagnia ſe ne poſſa creare un'altra: Ed anche ſopra la diſdetta, o rinnovazione riſpettivamente. E perciò (conforme di ſopra ſi è accennato) nell'occorrenze ſi

potrà

potrà vedere nel Teatro, ed appresso quegli Autori, li quali formalmente trattano della materia, bastando questo tocco per una notizia superficiale: Maggiormente per non essere materia comune a tutti, ma particolare di una Città, secondo si è accennato.

23 Quello, che particolarmente si stima degno di considerazione, anzi di provisione, consiste nella tassa de' frutti, per le ragioni accennate di sopra in questo medesimo libro nel titolo dell'Usure, in occasione di trattare della moderazione dell'Usure degli Ebrei, per la gran differenza che corre tra i tempi antichi, e li correnti: Mentre essendo oggidì notorio, che gli Offizj vacabili appena fruttano la metà di quelche fruttavano anticamente: Quindi segue che comunemente si crede troppo incongruo, che oggidì si debba tollerare una tassa così esorbitante del dodici per cento: Non entrandovi le ragioni accennate nell'altre questioni de' Censi per la varietà de' paesi, e de' fondi, essendo questo un contratto, il quale si fa in una medesima Città, e sopra uno stesso genere d'Offizj.

Nè vi può entrare la considerazione, la quale si ha nel medesimo titolo de' Censi nel Capitolo Finale, in proposito de' Censi Vitalizj, circa la varietà dell' età, e delle complessioni, o altre circostanze; mentre (conforme si è accennato) il subietto della Compagnia non è il pericolo della vita, nel qual caso questa considerazione camminerebbe bene, ma è l'Offizio, ed il suo frutto: Sicchè anticamente con qualche ragione camminava la suddetta tassa del dodici per cento, perchè gli Offizj vacabili fruttavano a questa ragione, essendochè i luoghi de' Monti non vacabili, ed i Censi fruttavano al sette, ed all'otto: Ma oggidì che gli Offizj vacabili appena arrivano al sei, non si fa vedere come ciò si debba tollerare A, e dell'altre cose si potrà vedere nel Teatro; mentre alla giornata occorrono casi nuovi, per le nuove fraudi, o malizie che si sogliono commettere per lo suddetto fine di guadagnare i frutti in somma grande senza correre il pericolo, o veramente perchè lo portino impensatamente gli accidenti.

A *Di tutta questa materia, e delle cose accennate si parla nel disc. 12. di questo tit. nel quale si citano gl'altri.*

Fine del Secondo Tomo.

ne nella vendita, cioè che ſegua convenzione, o Patto fra due, che volendo uno vendere qualche ſua robba, debba in ciò preferir l'altro; ſicchè non poſſa venderla ad altre perſone, ſe prima non lo ricerca, ſe voglia egli comprarla, o nò.

Queſta ſeconda ſpecie propriamente cade ſotto la preſente materia delle Servitù; atteſocchè toglie al padrone della robba quella libertà naturale, la quale per altro gli ſpetta di vendere il ſuo a chi più gli piace; mentre la prima ſpecie cade più toſto ſotto la ſua materia della Compra, e della Vendita. Ma perchè i Giuriſti, anche a queſta ſpecie applicano il termine di Ritratto: Quindi ſi ſtima opportuno il diſcorrerne ancora ſotto queſta materia; bensì che anche ivi ſe ne va face[...] B

B *Nel lib. 7. nel tit. della Compra, e della Vendita.*

Parlando dunque di qu[...]
venzionale, il quale riſult[...]
3 mere tra il compratore, [...]
(ma di raro) ſia ſolito [...]
poſſa forzare il venditore [...]
duta; mentre (ſecondo un[...]
bile) ciò non è proibito [...]
che maggior ſoſpetto di [...]
ſi parla; tuttavia più frequ[...]
rio; cioè che la facoltà d[...]
obbligo del compratore di[...]
te del venditore il Ritratt[...]
pratore ſia forzoſo. C

C *Nel lib. 2. de' Regali nel diſ. 32. e nel lib. 5. dell'Uſure nel diſc. 9. ed 11. ed in queſto tit. nelli diſ. 85. e ſeguenti.*

Queſta inegualità cagiona [...]
il prezzo, che ſi deve reſtitui[...]
bene (ſecondo le regole legali [...]
zo convenuto, in maniera [...]
trinſeca, e non accidentale[...]
4 per la ragione che l'atto [...]
ſe fatto; nondimeno per u[...]
conſiderata giudizioſamente [...]
diverſamente; cioè che qu[...]
gare anche l'aumento, e[...]
che ſi ſia chieſta la retrov[...]
le, che non potendo il ve[...]
eſercitare tal facoltà, nè [...]
tanto dannata dalla legge, [...]
ed è che il venditore ſare[...]
berebbe al danno: Ed all'i[...]
danno, ſenza ſperanza dell[...]
per gli accidenti che occorreſſero, patiſſe diminuzione, il venditore

tore non ſi curerebbe di eſercitare queſta facoltà, nè il compratore lo potrebbe a ciò forzare: Ed all'incontro, quando creſceſſe di valore, l'eſercitarebbe, il che vuol dire (come in Italia volgarmente ſi dice) di ſtare a cavallo al foſſo. E per la ſteſſa ragione ciò ſi eſtende ad ogn'altro caſo di Ritratto anche legale. D

D *Nel diſ. 87. a questo tit. ma più diſtintamente nel diſ. 32. del titolo della Compra e Vendita nel lib. 7.*

Queſta facoltà (ancorchè non abbia tempo determinato) tuttavia (ſecondo un'opinione più comunemente ricevuta) ſi perde
5 per il non uſo di anni trenta, quando non vi concorrano giuſti impedimenti, i quali impediſcano il corſo del tempo. E particolarmente ſono gl'infortunj della guerra, o della peſte: Overo non vi concorra giuſta cauſa, la quale almeno dia motivo di diman[...] cauſa d'eſempio) per ca[...]
[...]eredi, e ſucceſſori,
[...]ia, con caſi ſimili. E
[...], e generale, dipen-
[...]uale deve eſſer rego-

E *Nel diſ. 86. e 87. di queſto titolo.*

[...]iſce il prezzo della
[...]ni in quel che impor-
[...]o che importi la ſe-
[...]zione. Si crede pe-
[...]erta, ma che la ſti-
[...]re tal facoltà, e da
[...]bba regolare il giu-
[...]ore, ed alla qualità.

[...]uale per lo più ſuol
[...]rme giova alli com-
[...] medeſimi per la pre-
[...] queſte ſorte di vendi-
[...]pegno. Però di ciò
[...]ndo fuori di queſta
[...] preſuppone ſi tratti di
[...]ediante la ſuddetta

[...]na totale retrotrazio-
[...]a ſpecie di Poſtlimi-
[...]in maniera che, ſe-
[...]poteche, e gli altri
[...] la robba dal com-

[...]trovendere ſia contem-
9 poraneo alla ſteſſa vendita; ſicchè ſi faccia nel medeſimo con-

 tratto,